Corpi armati e ordine pubblico in Italia

(XVI-XIX sec.)

a cura di

Livio Antonielli e Claudio Donati

Rubbettino

STATO, ESERCITO E CONTROLLO DEL TERRITORIO
Studi a cura di Livio Antonielli

2

Corpi armati e ordine pubblico in Italia

(XVI-XIX sec.)

a cura di

Livio Antonielli e Claudio Donati

[SEMINARIO DI STUDI, CASTELLO VISCONTI DI SAN VITO
SOMMA LOMBARDO, 10-11 NOVEMBRE 2000]

Rubbettino

La pubblicazione del presente volume è resa possibile da un cofinanziamento MURST relativo al programma di ricerca dal titolo «Esercito, corpi armati, polizia in Italia dal Settecento all'età napoleonica», coordinato da Livio Antonielli.

© 2003 Rubbettino Editore
88049 Soveria Mannelli - Viale Rosario Rubbettino, 10 - Tel. (0968) 662034
www.rubbettino.it

Livio Antonielli

Introduzione

Il volume che qui si presenta, che propone gli atti delle omonime giornate di studio tenutesi a Somma Lombardo, presso il castello Visconti di San Vito, il 10 e 11 novembre 2000, nasce come sorta di tappa intermedia di un progetto di ricerca su tematiche di storia militare e di storia della polizia cofinanziato dal Murst. Questo progetto di ricerca, dal titolo «Esercito, corpi armati, polizia in Italia dal Settecento all'età napoleonica», fa seguito a un altro progetto dal titolo «Eserciti e carriere militari nella Lombardia austriaca del Settecento», che a sua volta, nella sua articolazione interna, proponeva un ulteriore progetto dal titolo «Corpi di polizia nella Lombardia del Settecento». Nell'ambito di questi progetti si è costituito una sorta di seminario permanente che ha dato luogo a diversi incontri di studio: «La polizia in Italia nell'età moderna» (Messina, 1998), «Al di là della storia militare: una ricognizione sulle fonti» (Messina, 1999), «Corpi armati e ordine pubblico (XVI-XIX sec.)» (Somma Lombardo, 2000), «Carceri, carcerieri, carcerati: dall'antico regime al Novecento» (Somma Lombardo, 2001), «La polizia in Italia e in Europa: punto sugli studi e prospettive di ricerca» (Somma Lombardo, 2002).

Questo volume costituisce dunque una tappa di un percorso in pieno svolgimento, che ha portato al costituirsi di un gruppo stabile di collaboratori – studiosi italiani e stranieri impegnati su queste e su tematiche affini – di volta in volta integrato da specialisti dei singoli argomenti in discussione.

In questo caso il tema proposto aveva come scopo di indagare i corpi armati impegnati nel mantenimento dell'ordine pubblico o in compiti simili. Lasciando da parte l'impiego, a tale fine, di unità di linea dell'esercito, per molteplici ragioni attuato dai governi raramente e con prudenza, ciò che interessava osservare erano dunque le caratteristiche, le origini e le funzioni dei corpi armati che più frequentemente svolgevano tali incarichi. Questi corpi, a volte di origine militare, altre volte no, altre volte del tutto raccogliticci e improvvisati, presentano infatti elementi di interesse che ne suggeriscono l'analisi sulla base di una metodologia che li associ, che consenta di individuare in primo luogo gli aspetti che li accomunano

piuttosto che quelli che li distinguono. Partendo dunque dalle funzioni di tali corpi armati, e mettendo in secondo piano un elemento di distinzione quale la partizione tra militare e non militare, si è cercato di individuare, direi di saggiare, possibili approcci di studio.

Sulla base di questo assunto, i contributi qui presentati hanno di volta in volta portato l'analisi sulle truppe leggere dell'esercito, sulle milizie civiche e territoriali, sulla gendarmeria, sugli armati di ferme e finanza, sui crocesignati, sugli esecutori di giustizia tanto dei tribunali civili quanto delle corti vescovili e baronali, ma anche su truppe irregolari assoldate da soggetti privati e su altro ancora. Un mondo vario, spesso difforme e incompatibile (mai, ad esempio, un uomo delle bande medicee toscane avrebbe accettato di essere equiparato a uno sbirro di qualche pretura), tuttavia unito dall'incarico – spesso molto più preteso che effettivamente assunto – di sorveglianza e mantenimento dell'ordine pubblico. Incarico, inoltre, che non era mai il solo attribuito ai singoli corpi, e che a volte non era neppure il principale, ma che tuttavia era sempre in qualche modo nominato e richiamato.

Dunque, muovendo da un comune denominatore relativo ai compiti svolti, i contributi qui pubblicati hanno finito per disegnare altri elementi di omologazione tra questi corpi. In primo luogo è stato sottolineato il solido aggancio a un articolato sistema di privilegi, spesso alla base della loro stessa esistenza. Questi privilegi erano soprattutto essenziali e irrinunciabili in antico regime, quando l'attribuzione di incarichi si accompagnava alla concessione di esenzioni e di facoltà privative, che erano in pratica forme sostitutive o integrative di stipendi ancor deboli e incerti; ma la loro influenza si sarebbe proiettata anche in età più avanzata. Tra i diversi privilegi l'attenzione è stata in particolare portata su quello di porto d'armi, in quanto privilegio per eccellenza figlio della facoltà privativa di esercizio della violenza di cui lo Stato era andato impadronendosi in forma esclusiva. La facoltà di portare le armi, prerogativa tradizionale dei membri più autorevoli della società e perciò di alto valore simbolico, conteneva inoltre una connotazione di distinzione sociale che la rendeva assai ambita nelle fasce sociali inferiori, dunque strumento spesso essenziale per convincere i singoli ad assumere incarichi altrimenti disdegnati o assunti controvoglia.

Al di là dei privilegi, è interessante anche riconoscere il carattere di strumenti di potere che questi corpi spesso assumevano. Si allude in particolare alla lunga persistenza, parallelamente agli armati dipendenti direttamente dal principe o dai suoi tribunali, di corpi di natura e provenienza differente, la cui organizzazione e attività era diretto prodotto dell'aspirazione di specifici organismi locali, o addirittura di singoli personaggi, di confermare tramite loro un proprio spazio di potere, una propria posizione nella gerarchia degli onori.

Un ulteriore elemento che lega questa galassia si ritrova nella presenza, nei diversi Stati dell'Italia preunitaria, di corpi armati che pur non disponendo di alcuna forma di coordinamento, esibiscono tuttavia una chiara omogeneità quanto a caratteristiche organizzative, sistemi di pagamento, collocazione sociale dei loro uomini, attività svolta, nonché addirittura vizi e difetti. Questa osservazione appare scontata se si fa riferimento alle milizie civiche, di cui è nota dal Cinquecento in avanti l'ampia diffusione in molte zone d'Italia, a partire dal Veneto e dalla Toscana; ma lo stesso discorso si potrebbe fare per gli esecutori di giustizia, rari solo in Piemonte e accomunati da tecniche di intervento, organizzazione del lavoro, isolamento sociale, che ne fanno, pur nella frammentazione in piccole famiglie, un corpo in realtà uniforme e ben caratterizzato. In modo non dissimile troviamo un comune assetto nelle famiglie armate dei vescovi e degli inquisitori. Questo per non parlare della generale distribuzione sul territorio italiano della gendarmeria militarizzata alla francese a partire da inizio Ottocento.

Lo stesso discorso si potrebbe fare anche per forme di intervento contro la criminalità quali quelle dei tribunali di campagna, con i loro commissari e relative forze armate, o quelle delle truppe leggere, o ancora quelle delle famiglie armate feudali, per quanto corpi meno uniformemente presenti sul territorio italiano rispetto ai precedenti.

Questi pochi esempi consentono di immaginare l'opportunità, per l'Italia, di un'analisi che superi le barriere dei singoli Stati per proiettarsi su un piano comparativo, che permetta di scendere da un livello più generale, a volte per forza di cose ripetitivo, a uno più analitico, capace di individuare nelle modalità del reclutamento degli uomini, nel modo in cui compensare il loro lavoro, nel tipo di autorità da cui dipendevano, nelle pratiche del servizio e dei compiti affidati, e in altro ancora, i tratti, se non di una polizia, quanto meno di una funzione di polizia.

Da qui è poi possibile compiere un successivo passo, cioè verificare l'effettiva utilizzabilità di altre categorie interpretative, che in alcuni saggi troviamo già ben articolate. Penso, per fare qualche esempio, alla valutazione della profonda diversità tra città e campagna, in quanto è nella città che si ritrova una maggiore densità di corpi armati, sia pure spesso solo a stento riconducibili sotto il denominatore comune delle funzioni di polizia; o ancora, penso alla ricerca dei motivi profondi alla base delle difficoltà, incontrate dai diversi governi, a tradurre in pratica operativa la richiesta di strumenti più affidabili di controllo della criminalità e dell'ordine pubblico, che pure era esigenza, quanto a percezione del problema, diffusa e molto sentita. Un altro aspetto da non trascurare è l'individuazione di una scansione cronologica delle mutevoli forme organizzative assunte dai corpi armati nell'ambito delle più note e diffuse modalità di intervento adottate dai governi contro la criminalità: pensiamo all'antico si-

stema di autodifesa imperniato sul servizio a turno di tutti gli abitanti (almeno in teoria, perché la realtà era spesso ben diversa), dal quale è poi scaturita la milizia civica, nella sua dimensione militare ma anche in quella «poliziesca»; da qui hanno preso successivamente forma, a seconda dei luoghi e delle epoche, diversi tipi di corpi, con compiti che vanno dal pattugliamento cittadino al controllo alle porte, alla repressione della criminalità nelle campagne, per poi alla fine trasformarsi, in versione ideologizzata, nelle guardie nazionali ottocentesche.

Gran parte di questi spunti sono stati poi sviluppati nella libera discussione tra i partecipanti al seminario, che ha occupato la seconda giornata dei lavori, qui fedelmente trascritta e riproposta nelle pagine finali del volume. Discussione che ha consentito di approfondire alcuni dei temi presenti nelle relazioni, indicando così alcuni filoni interpretativi certo utili per il prosieguo delle ricerche sui temi della polizia e dell'ordine pubblico.

Un particolare ringraziamento va alla Fondazione Visconti di San Vito e al suo presidente avvocato Gaetano Galeone, che ha accolto con magnifica ospitalità, nelle splendide sale del castello di Somma Lombardo, i lavori del convegno. Particolarmente preziosa è stata l'assistenza, gentile e continua quanto discreta, della signora Cristina Bertacchi.

Un ringraziamento non di maniera va a tutti i partecipanti all'incontro, capaci di interpretare in modo perfetto una formula dei lavori abbastanza inusuale, scandita dal passaggio da una fase di relazioni a una di ampia e libera discussione.

Un grazie a Silvia Bobbi per la collaborazione redazionale.

Le Bande medicee tra «ordine» e «disordine»

FRANCO ANGIOLINI

1. *Le Bande medicee: un'approssimazione quantitativa*

A tutt'oggi, nonostante il rinnovato interesse che da oltre un decennio ha arricchito notevolmente il panorama degli studi sulle forze armate degli Stati italiani durante l'età moderna[1], per le Bande dei descritti della Toscana granducale resta unico e esclusivo riferimento, quale lavoro d'assieme, l'ormai datato saggio di Jolanda Ferretti[2], che poi si occupa di questa milizia limitatamente agli anni 1532-1574, cioè al periodo del principato di Alessandro e di Cosimo dei Medici. Su queste truppe, reclutate tra i sudditi granducali, a somiglianza delle ben più famose «cernide» venete o delle «milizie paesane» sabaude[3], in tempi recenti e recen-

[1] Per un panorama su questi studi e una loro valutazione critica, cfr. P. Del Negro, *L'Età Moderna: eserciti e guerre*, in Id. (a cura di), *Guida alla storia militare italiana*, Napoli, E.S.I., 1997, pp. 97-122; Id., *La storia militare dell'Italia moderna nello specchio della storiografia del Novecento*, in «Cheiron», XII (1995), n. 23, pp. 11-33; C. Donati, *Il «militare» nella storia dell'Italia moderna dal Rinascimento all'età napoleonica*, in Id. (a cura di), *Eserciti e carriere militari nell'Italia moderna,* Milano, Unicopli, 1998, pp. 9-35.

[2] *L'organizzazione militare in Toscana durante il governo di Alessandro e Cosimo I de' Medici*, in «Rivista storica degli archivi toscani», I (1929), pp. 248-75; *ibid.,* II (1930), pp. 58-80; 133-151; 211-219.

[3] Per la Repubblica di S. Marco, oltre il classico M. Mallett, J.R. Hale, *The Military Organization of a Renaissance State. Venice c. 1400 to 1617*, Cambridge, Cambridge University Press, 1984 (tr. it. Roma, Jouvence, 1989-90, voll. 2), cfr. anche L. Pezzolo, *L'archibugio e l'aratro. Considerazioni e problemi per una storia delle milizie rurali venete nei secoli XVI e XVII*, in «Studi veneziani», n.s., VII (1983), pp. 59-80. Sulle milizie del Ducato di Savoia, cfr. W. Barberis, *Le armi del Principe. La tradizione militare sabauda*, Torino, Einaudi, 1988, pp. 5-135. Sulle milizie lombarde, tanto reclutate tra gli abitanti delle città quanto fra quelli delle campagne, cfr. E. Dalla Rosa, *Le milizie del Seicento nello Stato di Milano*, Milano, Vita e Pensiero, 1991, mentre quelle pontificie sono illustrate da G. Brunelli, *Poteri e privilegi. L'istituzione degli ordinamenti delle milizie nello Stato pontificio tra*

tissimi sono state scritte numerose pagine, ma tutte rivolte alle implicazioni sociali dell'appartenenza alle Bande[4]. In altri termini, degli aspetti organizzativi delle Bande, della loro composizione, del loro impegno effettivo in campo militare conosciamo ancora quello che ci riferisce la Ferretti, oltre quanto appare da ricerche, concluse da poco, dedicate però, in maniera prevalente anche se non esclusiva, alle truppe di mestiere del Granducato[5]. Nelle pagine che seguono non possiamo né intendiamo colmare queste lacune, ma ci limiteremo a fornire alcuni dati, per quanto grossolani, e soprattutto a indicare alcuni aspetti della lunga presenza delle Bande dei descritti nella Toscana dei Medici (le Bande saranno sciolte da Francesco Stefano di Lorena nel 1753[6]), e a sollevare alcuni problemi circa il rapporto, delicato e complesso, tra un'istituzione militare che raccoglie nelle sue file schiere di sudditi, e altre articolazioni, istituzionali e non, del potere principesco.

Cinque e Seicento, in «Cheiron», XII (1995), p. 105-129. Per la Sicilia, cfr. D. Ligresti, *L'organizzazione militare del Regno di Sicilia (1575-1635)*, in «Rivista storica italiana», CV (1993), pp. 653-656. Un quadro generale è fornito da V. Ilari, *La difesa dello Stato e la creazione delle milizie contadine nell'Italia del XVI secolo*, in *Studi storico-militari. 1989*, Roma, Stato Maggiore dell'esercito, 1990, pp. 7-70. Per una visione sintetica della formazione, presenza e diffusione di milizie nel sistema di forze armate esistente nell'Europa moderna, cfr. A. Corvisier, *Armées et sociétés en Europe de 1494 à 1789*, Paris, P.U.F., 1976, pp. 39-47; L. Ribot García, *Types of Armies: Early Modern Spain*, in Ph. Contamine (a cura di), *War and competiton between States*, Oxford, Oxford University Press, 2000, pp. 57-60.

[4] Cfr. A. D'Addario, *I «Capitoli della milizia» e la formazione di un ceto di privilegiati alla periferia del principato mediceo fra XVI e XVII secolo*, in *Studi in onore di Leopoldo Sandri*, Roma, Ministero per i Beni culturali e ambientali. Pubblicazioni degli Archivi di Stato, 1983, vol. II, pp. 347-380; F. Angiolini, *Politica, società e organizzazione militare nel principato mediceo. A proposito di una «Memoria» di Cosimo I*, in «Società e storia», IX (1986), pp. 1-51, in particolare pp. 31-39; G. Benadusi, *Ceti dirigenti locali e bande granducali nella provincia toscana: Poppi tra Sedicesimo e Diciassettesmo secolo*, in *Istituzioni e società nell'età moderna*, Atti delle giornate di studio dedicate a Giuseppe Pansini, Firenze, 4-5 dicembre 1992, Roma, Ministero per i Beni culturali e ambientali. Ufficio centrale per i Beni archivistici, 1994, vol. I, pp. 231-244; Ead., *Career Strategies in Early Modern Tuscany: The Emergence of a Regional Elite*, in «Seventeenth Century Journal», XXV (1994), pp. 65-99.

[5] Cfr. C. Sodini, *L'Ercole tirreno. Guerra e dinastia medicea nella prima metà del '600*, Firenze, Olschki, 2001, pp. 16 n, 23, 31 e n, 51, 57; N. Capponi, *L'organizzazione militare del Granducato di Toscana sotto Ferdinando II de' Medici*, Tesi per il Dottorato di ricerca in Storia militare, coord. Prof. P. Del Negro, Università degli Studi di Padova, 1998, pp. 22, 37, 41, 44-45, 47, 50-51, 53, 55-56, 125-126, 128, 134, 146-147, 205-206, 218-219, 225-227; cfr. anche Id., *Il sistema difensivo di Livorno sotto Ferdinando II de' Medici*, in «Nuovi studi livornesi», IX (2001), pp. 24-29. Una rassegna degli studi di storia militare toscana è svolta da N. Labanca, *Le panoplie del Granduca. Per una storia delle istituzioni militari toscane (1737-1815) fra Stato, politica e società*, in «Ricerche storiche», XXV (1995), pp. 295-363.

[6] Cfr. A. Contini, *La reggenza lorenese tra Firenze e Vienna. Logiche dinastiche, uomini e governo (1737-1766)*, Firenze, Olschki, 2002, p. 219, ma, per il lucido e fine esame delle riforme lorenesi dell'apparato militare toscano nel più ampio quadro politico e diplomatico degli anni Trenta e Quaranta del Settecento, pp. 89-224.

Il numero delle Bande muta, com'è ovvio, nel corso del tempo, sia in conseguenza di una crescita o di una diminuzione della quantità degli arruolati, sia a seguito di varie riorganizzazioni dell'apparato militare. Però, quello che ci sembra più significativo, è la variazione, tra XVI e XVIII secolo, del numero di sudditi granducali arruolati nelle Bande, i «descritti». Sulla base dei dati disponibili possiamo costruire la seguente tabella:

Anno	1547[7]	1569[8]	1571[9]	1606[10]	1612[11]	1628[12]	1718[13]	1727[14]
N° descritti	15.019	13.023	25.519	44.189	50.000	46.000	34.643	20.024
N° Bande	18	13	36	34	35	45	37	13

Queste cifre, tuttavia, non ci danno la consistenza effettiva delle Bande. Infatti i numeri suddetti esprimono solo la presenza sulla carta degli arruolati, mentre le dimensioni reali delle Bande sono più ridotte, e talora anche di molto. Per alcuni anni è possibile conoscere la quantità vera dei descritti e misurare così lo scarto, sempre rilevante, tra le dimensioni reali delle Bande e quelle dichiarate. Nel 1569, per esempio, di fronte a 13.023 descritti registrati nei ruoli delle Bande, ne sono davvero disponibili per la milizia solo 9.375 (il 72%), giacché ben 3.648 descritti non possono rispondere all'appello in quanto «malati, assenti, vagabondi». Due anni dopo, nel 1571, dei 25.519 arruolati 6.169 non sono comparsi alle «rassegne»: i descritti davvero presenti sono pertanto il 76% del numero totale dichiarato. La distanza tra i numeri forniti dai registri e quelli che rinviano a uomini in carne e ossa aumenta ulteriormente nel tempo. Secondo un *Ruolo delle Bande con i loro capitani*[15], compilato nel 1612 da Antonio Simoni, una volta defalcati dalle liste i nomi dei morti, di coloro che si sono trasferiti altrove, spesso addirittura al di fuori del Granducato, e di quelli che risultano non più atti all'esercizio delle armi per malattia, mutilazioni, storpiature o, più semplicemente, per età troppo avanzata, ci si trova con soli 35.210 descritti, rispetto ai 50.000 che apparivano sulle carte dell'amministrazione, ovvero con quasi il 30% in meno degli effettivi[16].

[7] Ferretti, *L'organizzazione militare in Toscana*, cit., p. 66.

[8] Archivio di Stato di Firenze, *Mediceo del Principato* (d'ora in avanti ASFi, *MdP*), 2334, cc. n. nn.

[9] Ferretti, *L'organizzazione militare in Toscana*, cit., p. 66.

[10] *Ibid.*

[11] ASFi, *MdP*, 1817, cc. 27*r*-28*v*.

[12] Capponi, *L'organizzazione militare*, cit., p. 225.

[13] ASFi, *MdP*, 2360 A, c. 240*v*.

[14] *Ivi*, 2356, ins. 6.

[15] *Ivi*, 1817, cc. 27*v*-28*r*.

[16] *Ivi*, c. 28*r*. Questo numero si riduce ulteriormente a 30.000 nel caso in cui si voglia

La differenza tra i due ordini di grandezza delle Bande, quello desunto dalle carte amministrative e quello concreto, dei descritti esistenti, ed eventualmente mobilitabili in caso di necessità (però dalla presenza effettiva dei descritti alla loro certa disponibilità alla mobilitazione c'era un altro passaggio, tutt'altro che scontato), è prodotta da molteplici cause, ma nasce, in definitiva, dal sistema con cui venivano costituite le Bande. Questo non significa tuttavia che sia una caratteristica esclusiva dell'apparato militare toscano. Ovunque, laddove si era dato vita a un'organizzazione militare simile a quella delle Bande, ci si imbatteva nel medesimo fenomeno di un forte scostamento tra le forze dichiarate e quelle davvero in essere. Lo scostamento, al di là di fattori contingenti, è determinato dai limiti con i quali operavano coloro che erano incaricati dall'autorità di governo di formare e aggiornare le liste dei reclutati alla milizia. Detto molto schematicamente: in primo luogo bisognava poter conoscere in maniera assai precisa le popolazioni dello Stato, nella loro componente maschile adulta; quindi determinare gli elenchi di coloro che erano suscettibili di esser inseriti nella milizia sulla base di criteri di idoneità fisica, ma anche sociale, economica, politica; successivamente redigere le liste di quelli che facevano parte della milizia (nella Toscana granducale, appunto, i descritti); e infine modificare regolarmente e precisamente tali elenchi in funzione dei mutamenti che l'insieme umano in questi annotato subiva nel corso del tempo. Si tratta, in altre parole, di poter usufruire di strutture amministrative e di strumenti di conoscenza e di controllo che saranno pienamente disponibili solo in epoche successive a quella qui considerata, e che saranno appunto il risultato, o uno dei risultati, di quel lungo, e tutt'altro che scontato e unidirezionale processo che ha prodotto quel particolare ordinamento politico designato comunemente come Stato moderno, processo al quale non marginalmente ha contribuito proprio l'esigenza, da parte delle autorità di governo, di disporre in maniera sempre più sicura ed efficiente di forze armate costituite sulle risorse umane presenti nelle aree territoriali su cui si esercitava il potere di quelle medesime autorità[17]. Però

veramente mobilitare questi descritti. Siccome la «levata» andrebbe poi fatta solo per circa la metà dell'organico effettivo delle Bande, per non depauperare il paese di uomini, si può contare solo su circa 17.000 militi (*ibid.*).

[17] La questione del rapporto tra formazione dello Stato e organizzazione delle forze armate è al centro di un'imponente mole di saggi: per un'impostazione generale del problema resta un riferimento d'obbligo S.E. Finer, *La formazione dello stato e della nazione in Europa: la funzione del «militare»*, in Ch. Tilly (a cura di), *La formazione degli stati nazionali nell'Europa occidentale*, Bologna, Il Mulino, 1984 (ed. or. Princeton, Princeton University Press, 1975), pp. 79-152, mentre una messa a punto sulle linee di studio e di riflessione più recenti è data da J. Cornette, *La révolution militaire et l'état moderne*, in «Revue d'histoire moderne et contemporaine», XLI (1994), pp. 696-709. Però, a proposito del ruolo che hanno avuto le milizie territoriali (come è il caso delle Bande medicee) nel pro-

non c'erano solo questi fattori a rendere poco attendibili le cifre esibite su rapporti, «ragguagli», liste, tabelle ecc. Nelle varie e concrete realtà locali un numero imprecisato, ma di sicuro non esiguo, di descritti poteva essere tale sulla carta, dato che questi erano esonerati, a vario titolo, dal servizio. Le esenzioni erano sia regolamentate sia illegittime, in quanto risultato di una rete di rapporti clientelari e di favoritismi reciproci: sono quest'ultime, che Rizzo ha chiamato di «natura patologica»[18], che soprattutto camuffano dietro le cifre apparenti quelle reali, senza lasciare riscontro documentario significativo dell'illecito.

Infine maggior prudenza occorre, alla luce di quanto è stato osservato sopra, quando si intenda vedere in maniera più dettagliata la presenza delle Bande all'interno di singoli contesti umani e sociali, cercando di stimarne il peso specifico. Il tasso di coinvolgimento nelle Bande, anche limitandoci a valutazione grossolane, può variare sensibilmente da una località all'altra per una molteplicità di cause, difficilmente riconducibili a un unico denominatore.

Dalla metà del XVII secolo le procedure per il reclutamento dei membri delle Bande sono fissate nel capitolo VI (*Del modo d'eleggere descrivere, et andare i soldati nelle milizie*) dei *Capitoli Ordini, e Privilegi delle Milizie Toscane Pedestri, et Equestri* promulgati nel 1646[19]. Il sistema messo a

cesso di costruzione dello Stato durante l'età moderna, sono a tutt'oggi imprescindibili le considerazioni svolte quasi mezzo secolo fa da Gerhard Oestreich con il suo saggio *Zur Heeresverfassung der deutschen Territorien von 1500 bis 1800. Ein Versuch vergleichender Betrachtung*, pubblicato in *Forschungen zu Staat und Verfassung. Festgabe für Fritz Hartung*, Berlin, Duncker » Humblot, 1958, 419-440, riedito in G. Oestreich, *Geist und Gestalt des frühmodernen Staates. Ausgewählte Aufsätze*, Berlin, Duncker & Humblot, 1969, pp. 290-310; e successivamente proposto anche in inglese, con il titolo, piuttosto inadeguato, *Army organization in the German early modern state* in Id., *Neostoicism and the early modern state*, ed. by Brigitta Oestreich and Helmut G. Koenigsberger, Cambridge, Cambridge University Press, 1982, pp. 221-240; e più tardi, grazie a P. Schiera, in italiano (*Sulla costituzione militare dei territori tedeschi dal 1500 al 1800. Un tentativo di considerazione comparativa*), in G. Oestreich, *Filosofia e costituzione dello stato moderno*, Napoli, Bibliopolis, 1989, pp. 269-302. Un esempio di ricerche condotte anche nella direzione indicata da Oestreich è la raccolta di saggi di B. Stollberg-Rilinger, J. Kunisch (a cura di), *Staatsverfassung und Heersverfassung in der europäischen Geschichte der frühen Neuzeit*, Berlin, Duncker & Humblot, 1986. Cfr. anche C. Donati, *Organizzazione militare e carriera delle armi nell'Italia d'antico regime: qualche riflessione*, in M. L. Betri, D. Bigazzi (a cura di), *Ricerche di storia in onore di Franco Della Peruta*, Milano, Franco Angeli, 1996, vol. I, *Politica e istituzioni*, pp. 17-18.

18 M. Rizzo, *Istituzioni militari e strutture socio-economiche in una città d'antico regime. La milizia urbana a Pavia nell'età spagnola*, in Donati (a cura di), *Eserciti e carriere militari*, cit., p. 74. L'edizione originale di questo saggio in «Cheiron», XII (1995), n. 23, pp. 157-185.

19 Cfr. *Legislazione toscana raccolta e illustrata dal dott. Lorenzo Cantini*, Firenze, Albizzini, 1800-8, vol. XVII, pp. 256-286 (il cap. VI occupa le pp. 272-273). Questi *Capitoli*

punto mirava, almeno nelle intenzioni del legislatore, a commisurare il contributo di una certa area del territorio alle sue risorse demografiche e, contemporaneamente, a calibrare i livelli dell'arruolamento nell'area suddetta con le esigenze della società locale. A questo scopo tutto il Granducato era diviso in tre parti, i cosiddetti «terzi»[20]. A ogni terzo corrispondeva un certo numero di Bande, e ogni Banda doveva esser rifornita di militi dalle popolazioni del territorio cui la Banda afferiva. Erano quindi le comunità che, sotto il controllo del rettore competente, avevano la responsabilità di stabilire gli elenchi dei giovani idonei a essere arruolati nelle Bande. Questi erano scelti tra coloro che avevano dai 18 a ai 25 anni, e dopo 30 anni di arruolamento[21] o a 60 anni di età, venivano cassati dai ruoli che erano inviati a Firenze, al Magistrato delle Bande. I ruoli, accanto alle generalità dei descritti, riportavano anche altre informazioni, utili senza dubbio, allorquando era necessario procedere a un'effettiva mobilitazione della Banda, per evitare di sottrarre alla comunità forze che ne avrebbero potuto compromettere equilibri economici e sociali. Si trattava di annotare insieme a nome, cognome, età e paternità del descritto, pure il mestiere, il nome della moglie se coniugato, il numero di figli e di fratelli, l'esistenza di altri membri della casa già sotto le armi, gli eventuali soggiorni lontano dalla comunità già fatti[22]. Al cancelliere della Banda era af-

Ordini, e Privilegi per un verso si propongono di riordinare tutto l'insieme di norme attinenti le Bande che si era venuto formando dalla metà del secolo precedente, a seguito di aggiunte, variazioni, nuove regole prodotte all'interno del quadro normativo fissato dagli *Ordini, et Privilegi rinnovati et ampliati dall'Illustriss. et Eccellentiss. Sig. Duca di Firenze alla sua Militia del dì 1 ottobre 1555* (in *Legislazione toscana*, cit., vol. II, pp. 355-377), dall'altro rientrano pienamente nella linea di governo di quegli anni che mira a una riorganizzazione degli apparati dello Stato, sia per fronteggiare una fase di difficoltà economiche e finanziarie, sia per adeguare gli strumenti d'azione politica ai cambiamenti degli obiettivi perseguiti dal gruppo dirigente granducale; cfr. G. Pansini, *Le segreterie del Principato mediceo*, in A. Bellinazzi, C. Lamioni (a cura di), *Inventario del Carteggio Universale di Cosimo I de' Medici (1536-1541)*, Firenze, Giunta regionale toscana, La Nuova Italia, 1982, pp. XLI-XLV; I. Cotta, *Ferdinando II*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1996, vol. XLVI, pp. 280-281.

20 Nel 1645, su proposta di Alessandro del Borro, le circoscrizioni militari del Granducato erano state fissate a otto, ma la soluzione aveva suscitato proteste e malumori cosicché queste vennero ridotte prontamente a tre; cfr. Capponi, *L'organizzazione militare*, cit., pp. 53 e 55.

21 Alla fine del Cinquecento solo dopo 40 anni di servizio si era congedati dalla milizia; ASFi, *MdP*, 2356, ins. N° 4, *Indice di scritture dell'Uffizio delle Bande*.

22 I dati ulteriori rispetto a quelli che designano le generalità dei descritti non sono richiesti dalle norme previste nei *Capitoli Ordini, e Privilegi* del 1646, ma appaiono nella descrizione del *Modo del fare, e mantenere i soldati delle Bande o Cernide nello Stato del Ser. Gran Duca di Toscana, 1674*, ASFi, *Carte strozziane*, s. I, XXV, cc. 71*r*-77*r*, in particolare cc. 72*r*-76*r*. A proposito dei criteri con i quali si procede alla registrazione dei descritti si afferma esplicitamente che si presta attenzione ad evitare che si abbia il caso di famiglie con i ma-

fidato l'incarico di aggiornare mensilmente il ruolo dei descritti depositato a Firenze alla luce delle presenze di militi accertate in occasione delle «rassegne», ovvero delle riviste cui i membri delle Bande erano sottoposti, compagnia per compagnia. Era durante le rassegne, infatti, che si cassavano dai ruoli i descritti diventati inabili al servizio, per raggiunti limiti di età o per inidoneità fisica, o quelli che svolgevano attività non compatibili con il decoro dell'ascrizione alle Bande, o che si constatava, banalmente, l'assenza di chi se ne era andato altrove[23]. Si tratta, come si vede, di un sistema il cui funzionamento efficace presuppone un altrettanto efficace e puntuale controllo delle popolazioni coinvolte e, contemporaneamente, una sollecita e regolare frequenza nell'aggiornamento delle informazioni. L'indubbia complessità nella confezione dei ruoli delle Bande e nella loro continua messa a giorno è una ragione più che sufficiente per spiegare lo scarto che si registra sempre tra il numero dei descritti segnati nelle liste e la loro effettiva presenza sul terreno.

Questo meccanismo, che vediamo formalizzato nel 1646 e all'opera nella seconda metà del secolo XVII, era stato messo a punto, attraverso norme, disposizioni, e aggiustamenti successivi, sin dal secolo precedente. Quando Cosimo I dei Medici verso la metà degli anni Cinquanta, nel pieno della guerra di Siena, decise di stabilire per le Bande, di cui si era subito occupato sin dal momento della sua ascesa al potere (1537)[24], un insieme di regole che dessero a queste truppe un ordinamento organico, niente venne precisato, al di là di alcuni criteri generali, circa i modi del loro reclutamento[25]. Chiunque, a meno che non fosse uno studente o un chierico già ordinato, poteva far parte delle Bande se in possesso dell'età e delle qualità necessarie alla milizia, e l'arruolamento avveniva a giudizio del commissario generale delle Bande. Ad ogni modo non sembra che si con-

schi tutti descritti, situazione che comporterebbe, in virtù delle esenzioni di cui godono i membri delle Bande, un aggravio intollerabile di carico fiscale e di incarichi per gli altri componenti della comunità e che, inoltre, si ha cura di non inserire nei ruoli quelli che sono gli unici uomini di una famiglia; *ibid*., c. 76v. Per un confronto dei sistemi di reclutamento in altri contesti, cfr. Brunelli, *Poteri e privilegi*, cit., p. 112; Rizzo, *Istituzioni militari e strutture socio-economiche*, cit., pp. 73-76 e anche Dalla Rosa, *Le milizie del Seicento*, cit.

23 ASFi, *Carte strozziane*, s. I, XXV, c. 75*r-v*.

24 Ferretti, *L'organizzazione militare in Toscana*, cit., pp. 257-265. La milizia delle Bande, costituita da uomini reclutati nelle comunità del contado, e legati da un rapporto di fedeltà al principe, venne costituita dal duca Alessandro dei Medici sin dal 1534, e sarà la base su cui opererà poi anche Cosimo I; *ivi*, pp. 251-255.

25 *Ordini, et Privilegi* cit. Un'altra copia di questo Bando, sostanzialmente identico al precedente (le uniche differenze nel testo sono di ordine grafico: p. es. «haranno»/«haveranno»; «admessa»/«amessa»), in data 1° ottobre 1556 in *Legislazione toscana*, cit., vol. III, pp. 10-53; cfr. D'Addario, *I «Capitoli della milizia»*, cit., p. 372 e n. Fino a questa data, secondo la Ferretti, non si trova nessuna disposizione relativa al reclutamento delle Bande; cfr. Ferretti, *L'organizzazione militare in Toscana*, cit., pp. 265-267, 60.

tasse sull'iniziativa volontaria dei soggetti per costituire e alimentare le Bande, se si rammentava al riguardo l'esempio dei Romani i quali, nel formare le legioni, si basavano sul valore e sulla forza «piuttosto che [sul]la inclinatione o voluntà de' loro cittadini»[26]. Anche Giovanni Maria Cecchi, nel suo *Sommario de' magistrati* del 1562, lascia intravedere un sistema di reclutamento per le Bande basato sul criterio dell'iscrizione ai ruoli non volontaria. Infatti, scriveva il Cecchi, nelle Bande erano ammessi uomini tra i 20 e i 50 anni, selezionati ogni tre o quattro anni dai commissari delle Bande nel corso delle riviste dei militi ordinate sia per colmare i vuoti prodottisi nei ranghi, sia per congedare quei descritti non più disponibili al servizio[27]. Invece secondo la Ferretti le Bande medicee nacquero proprio sulla base del reclutamento volontario, dal quale vennero però esclusi fiorentini e pistoiesi, gli uni per la loro inaffidabilità politica, gli altri per le gravi turbolenze di cui davano prova da tempo[28], e Cosimo I non avrebbe mai mancato d'insistere con i responsabili della milizia perché le Bande accogliessero solo coloro che chiedevano di farne parte in maniera spontanea, mossi dal desiderio di imbracciare le armi e di servire il principe[29].

[26] *Ordini, et Privilegi* cit., pp. 355-356, cap. I.

[27] Cfr. A. D'Addario (a cura di), *Il «Sommario de' magistrati di Firenze» di Ser Giovanni Maria Cecchi (1562). Per una storia istituzionale dello Stato fiorentino*, Roma, Ministero per i Beni culturali e ambientali. Ufficio centrale per i Beni archivistici, 1996, p. 55.

[28] Ferretti, *L'organizzazione militare in Toscana*, cit., pp. 60-61. Sui violenti conflitti fazionari che laceravano la società pistoiese di quegli anni, cfr. M. Dedola, *«Tener Pistoia con le parti». Governo fiorentino e fazioni pistoiesi all'inizio del '500*, in «Ricerche storiche», XXII (1992), pp. 239-259; per un quadro sintetico delle lotte politiche a Pistoia, cfr. F. Neri, *Società ed istituzioni: dalla perdita dell'autonomia comunale a Cosimo I*, in *Storia di Pistoia*, vol. III, G. Pinto (a cura di), *Dentro lo stato fiorentino. Dalla metà del XIV alla metà del XVIII secolo*, Firenze, Le Monnier, 1999, pp. 72-80. Per la verità ai primi degli anni Cinquanta, ristabilito l'ordine a Pistoia, viene costituita una Banda «della città e contado di Pistoia»; cfr. A. D'Addario, *Burocrazia, economia e finanze dello Stato fiorentino alla metà del Cinquecento*, in «Archivio storico italiano», CXX (1963), p. 445. Tuttavia nei decenni seguenti di questa banda si perde traccia, mentre appare una Banda «della Montagna di Pistoia», istituita nel marzo del 1591, che molto probabilmente ha sostituito la precedente (ASFi, *MdP*, 2356, ins. N° 4, *Indice di scritture dell'Ufficio delle Bande*; *ivi*, 2334, cc. 292*r*-293*r*; *ivi*, 2356, ins. N° 1, *Ruolo generale di tutte le Bande*). In un'*Instruzione circa il descrivere e eleggere e cassare soldati. 1606*, in Biblioteca Universitaria di Pisa (d'ora in poi BUP), ms. 478, *Militia a piedi e suoi ordini*, cc. n. nn., appare riconfermato il divieto di descrizione sia per i cittadini e gli abitanti di Firenze, sia per quelli di Pistoia. Questo divieto riguardò anche i senesi tanto abitanti nella loro città quanto residenti a Massa Marittima. Successivamente, nel 1622, venne deciso che il divieto di descrizione per i cittadini fiorentini cadeva allorquando questi dimoravano in altre città o località dello Stato (*ibid.*). Anche la proibizione di fare descritti tra i pistoiesi venne meno nel 1644 quando si decise di creare una Banda di Pistoia, accanto alla consueta Banda della Montagna Pistoiese; ASFi, *Miscellanea medicea*, 329, ins. 25, cc. n. nn.

[29] Ferretti, *L'organizzazione militare in Toscana*, cit., pp. 61-64.

È possibile che nella realtà si sia formato un modello di reclutamento che conosceva a un tempo sia la forma del reclutamento volontario che quella della ascrizione alla milizia per tutti gli idonei, con la prevalenza dell'una o dell'altra a seconda delle situazioni o delle congiunture. Quando l'offerta di uomini per le Bande era larga, e magari anche caratterizzata dalle auspicate qualità al servizio militare, allora si poteva tranquillamente fare affidamento sui volontari che chiedevano di essere «descritti». Se invece non si dava questo caso, oppure il numero dei volontari era troppo esiguo, allora si poteva ricorrere alla «descrizione» obbligatoria per tutti i maschi suscettibili di portare le armi. Quello che ad ogni modo pare certo è che nel corso del tempo si cerca di mettere in piedi un meccanismo che permetta di avere su tutto il territorio dello Stato una disponibilità di uomini, compatibile tanto con le capacità demografiche delle varie zone, quanto con le loro caratteristiche economiche e sociali, una soluzione questa che non può non approdare alla pratica di descrivere, località per località, tutti i maschi adulti in grado di prestare servizio con le armi al sovrano[30]. Ed è appunto questo meccanismo che viene regolamentato compiutamente con le norme del 1646.

Nonostante la limitata affidabilità delle cifre ricavabili dalla documentazione e che, come abbiamo visto, proviene da un insieme di fattori che rinviano, a loro volta, a una molteplicità di cause di vario genere e grado, tra cui, in primo luogo, il sistema stesso del reclutamento, si possono svolgere alcune considerazioni generali sull'andamento e sul significato complessivi delle Bande nella Toscana moderna.

Innanzitutto è da sottolineare come la Toscana medicea si collocasse nel panorama italiano come uno degli Stati col maggior numero di sudditi coinvolti nel sistema della milizia. Una stima di Luciano Pezzolo valuta, per i primi del Seicento, a circa 200.000-250.000 i maschi italiani adulti arruolati nelle milizie dei differenti Stati[31]. Di questi i sudditi medicei rappresenterebbero tra il 22% e il 17%. Forse ha un qualche fondamento, allora, l'immagine ricorrente, trasmessa dagli ambasciatori veneti con le loro relazioni, di uno Stato toscano e del suo principe che dispongono di un largo numero di soggetti in armi[32], e anche quella, ormai ridondante di en-

30 Per esempio nel 1643, in concomitanza con la cosiddetta guerra di Castro, si compila una serie di «note di giovani» d'età compresa tra i 18 e 35 anni, e per quelli del vicariato di S. Miniato, come per quelli di Anghiari, si specifica che vanno segnati i nomi di coloro che non sono «capi di negozi, botteghe, traffichi, e altri esercitij che per la loro absenza si venissero a serrare, et abbandonare i poderi»; ASFi, *MdP*, 2359, *passim*.

31 L. Pezzolo, *Le «arme proprie» in Italia nel Cinque e nel Seicento: problemi di ricerca*, in T. Fanfani (a cura di), *Saggi di storia economica. Studi in onore di Amelio Tagliaferri*, Pisa, Pacini, 1998, p. 56.

32 Gli ambasciatori veneti danno, nelle loro relazioni, delle cifre circa la consistenza delle Bande medicee: 30.000 uomini Fedeli e Contarini, 36.000 Morosini e Badoer; cfr. A.

fasi barocca, e soffusa di una voluta piaggeria, proposta da Gregorio Leti quando presenta ai suoi lettori, nel tardo Seicento, una Toscana «di ferro» per le folte schiere armate che la difendono[33]. Senza dubbio il rapporto percentuale tra arruolati nelle milizie e abitanti è per la Toscana più alto che per il resto della penisola. I membri delle milizie, sempre secondo le cifre suggerite da Pezzolo, inciderebbero mediamente per il 2-3% sull'insieme della popolazione, ma per la Toscana questi sarebbero oltre il 5% degli abitanti del Granducato[34]. Allo stato attuale delle conoscenze non è possibile andare più in là di queste scarse osservazioni fortemente ipotetiche che, comunque, confermano il fatto che il fenomeno delle Bande è stato rilevante e da non sottovalutare, anche se il loro impiego in campo strettamente bellico è stato, sul lungo periodo, marginale.

Quello che appare certo è, invece, che le Bande, dopo la sostenuta crescita nel XVI secolo, quando viene avviata e via via perfezionata l'organizzazione di questa forza armata, raggiungono un livello che viene sostanzialmente mantenuto per tutto il secolo XVII. È solo con gli ultimi decenni del principato mediceo che il numero dei descritti cala vistosamente. I descritti erano ancora, come abbiamo visto, quasi 35.000 nel 1718, ma nel 1727 sono poco più di 20.000, e nel 1738 sono scesi di altre 7.000 unità[35].

Un altro aspetto generale emerge dalla vicenda delle Bande dei descritti toscane, e merita di essere sottolineato. Non sembra infatti che lo Stato mediceo conosca rilevanti offuscamenti nella sua capacità di controllo su popolazioni e comunità chiamate a fornire il sostegno umano e organizzativo alle Bande[36]. Tale capacità di controllo dello Stato è poi da

Segarizzi (a cura di), *Relazioni degli ambasciatori veneti al Senato*, Bari, Laterza, 1912-16, vol. III, t. 1°e t. 2°, *passim*. Una stima un po' più alta è quella fatta dagli ambasciatori lucchesi, cfr. A. Pellegrini, *Relazioni inedite di ambasciatori lucchesi alle corti di Firenze, Genova, Milano, Parma, Torino*, Lucca, Marchi, 1901, *passim*.

33 G. Leti, *L'Italia regnante o vero nova descritione dello stato presente di tutti i Prencepati e Repubbliche d'Italia*, Geneva, Guglielmo e Pietro de la Pietra, 1675, vol. II, p. 294. Del tutto inattendibile invece è l'affermazione di Galeazzo Gualdo Priorato (*Relatione della città di Fiorenza, e del Gran Ducato di Toscana sotto il regnante Gran Duca Ferdinando II*, Colonia, Pietro de la Place, 1668, p. 82) che attribuisce alle Bande oltre 80.000 militi.

34 Per una stima della popolazione italiana a quest'epoca, cfr. E. Sonnino, *L'età moderna (secoli XVI-XVIII)*, in L. Del Panta, M. Livi Bacci, G. Pinto, E. Sonnino, *La popolazione italiana dal Medioevo a oggi*, Roma-Bari, Laterza, 1996, pp. 120-129. Ai primi del Seicento la Toscana contava circa 800.000 abitanti; cfr. L. Del Panta, *Una traccia di storia demografica della Toscana nei secoli XVI-XVIII*, Firenze, Dipartimento Statistico Matematico, 1974, p. 32.

35 Contini, *La reggenza lorenese*, cit., p. 390, Tab. 1.

36 Al riguardo bisogna anche ricordare che, secondo quanto dichiarato da una norma del 1593, ai feudatari del granduca non era concesso il potere di formare milizie nei loro feudi, e che gli uomini atti alle armi sottoposti alla loro giurisdizione erano esclusivamente soggetti all'arruolamento nelle Bande granducali; ASFi, *MdP*, 2356, ins. N° 4 cit. Sempre in merito ai limiti fortissimi cui erano soggetti i feudi del Granducato, vale la pena riferire

collegare a una distribuzione relativamente equilibrata su tutto il territorio del Granducato, al di là di ovvie variazioni congiunturali, nel tempo e nello spazio, del contributo cui sono assoggettate le popolazioni suddite che, pertanto, sono in modo approssimativo complessivamente coinvolte nell'apparato militare dello Stato. Questa distribuzione relativamente equilibrata del contributo (o del prelievo) umano ha due conseguenze principali. La prima è che la pressione esercitata dallo Stato sulle comunità si mantiene sempre entro livelli tollerabili, e pertanto accettati dalle comunità medesime, che sono quindi sostanzialmente propense a collaborare con gli uomini dell'apparato amministrativo-militare incaricati del funzionamento del sistema delle Bande. La seconda conseguenza è che il senso di appartenenza che poteva esser sviluppato tramite l'ingresso nelle Bande, come anche e soprattutto l'insieme di prerogative e privilegi di cui beneficiavano i descritti, si basa su un meccanismo che è largamente condiviso e ampiamente diffuso nel Granducato.

2. *Il ruolo delle Bande nel regime principesco: le Bande e l'«ordine» mediceo*

Per comprendere quale sia stato il significato assunto dalle Bande nella società toscana dell'età moderna, e come esse abbiano influito sui modi con cui si è esercitato il potere dei sovrani di casa Medici, non si può non dare una valutazione, in via preliminare, del loro ruolo da un punto di vista strettamente militare.

Di sicuro la Toscana medicea non appartiene al novero di quegli Stati che hanno fatto delle armi il mezzo privilegiato della loro iniziativa politica. Tuttavia non è nemmeno da accogliere l'immagine, tradizionale, di una Toscana rimasta sostanzialmente sorda, tra XVI e XVIII secolo, ai clangori di Marte e, pertanto, ritenere che in questi secoli le forze armate del Granducato, la loro organizzazione e la loro utilizzazione, non siano state al centro degli interessi, dei contrasti, delle discussioni, e poi delle decisioni via via prese a Firenze dai gruppi di governo. Il recentissimo volume di Carla Sodini ci propone un'immagine della Toscana moderna che nei decenni «di ferro» della prima metà del Seicento cerca nella partecipazione alla

che l'autorità dei commissari delle Bande si estendeva pure nei luoghi infeudati, senza alcuna forma di subordinazione nei confronti dei titolari dei feudi, ai quali nemmeno era riconosciuta la giurisdizione sugli uomini dei loro feudi che fossero membri delle Bande; *ivi*, 1817, cc. 263*r*-264*r*, Niccolò Dell'Antella a Curzio Picchena, Pisa, 25 aprile 1624; cc. 265*r*-266*r*, sull'opposizione di Raffaello dei Medici, commissario generale delle Bande, alle pretese degli Orsini di Monte San Savino di aver giurisdizione sui descritti del loro feudo. Sui feudi in Toscana, cfr. G. Pansini, *Per una storia del feudalesimo nel Granducato di Toscana durante il periodo mediceo*, in «Quaderni storici», VII (1972), pp. 131-186.

guerra le ragioni per l'affermazione, sulla scena europea, della dinastia granducale[37]. La Toscana appare, in verità, assai meno estranea alle vicende belliche dei secoli XVI e XVII di quanto, sia una robusta e ben diffusa costruzione ideologica volta a illuminare i tratti basilari dei suoi prìncipi[38], sia una non meno tenace interpretazione storica di quell'epoca, ci abbiano voluto far credere[39]. Le Bande, naturalmente, parteciparono, in misura diversa secondo i tempi, all'impegno bellico dello Stato mediceo.

Sulla buona prova fornita dalle Bande in occasione della guerra di Siena già la Ferretti aveva parlato nel suo saggio[40]. Ma anche nei decenni successivi i descritti furono ripetutamente chiamati a rischiare la vita per il proprio sovrano. Secondo un'informazione fornita nel 1567 dal commissario delle Bande, Guicciardini, la Banda di Pescia annoverava tra i suoi 925 membri poco meno di 500 individui che avevano combattuto in Ungheria[41]. Nel 1588 la Banda di Montecarlo, che contava 1.740 uomini, vantava ben 770 veterani che erano stati impegnati in molteplici campagne (Siena, Malta, Ungheria, Francia, Portogallo), ed erano stati imbarcati anche sulle galere toscane[42]. Nel 1607 dalle Bande provengono 1.800 soldati impegnati nella fallimentare impresa di Cipro[43]. Nella seconda metà degli anni Venti del Seicento la maggior parte dei descritti della Banda di Barga, qualificati «molto buoni», è stata imbarcata sulle galere o ha prestato servizio nelle fortezze del Granducato[44]. Naturalmente durante la guerra di Castro, quando le truppe toscane si scontrarono con quelle pontificie, la mobilitazione delle Bande fu massiccia[45]. Ancora nel

[37] Sodini, *L'Ercole tirreno*, cit.

[38] Sul rapporto tra immagine dei granduchi toscani e guerra, cfr. F. Angiolini, *I principi e le armi: i Medici Granduchi di Toscana e gran maestri dell'Ordine di S. Stefano*, in M. Fantoni (a cura di), *Il «Perfetto Capitano». Immagini e realtà (secolo XV-XVII)*, Roma, Bulzoni, 2001, pp. 183-218.

[39] Molteplici sono le cause per le quali si è guardato con atteggiamento liquidatorio alla dimensione militare della Toscana medicea. Le principali ci paiono le seguenti: il giudizio sulla marginalità della Toscana, come conseguenza della marginalità della penisola, nell'età moderna, ai grandi accadimenti politici, e quindi anche militari, a seguito della subordinazione alla Spagna; l'idea che il Granducato, dopo la fase iniziale, «eroica», di Cosimo I, e la ripresa con Ferdinando I, retto da prìncipi inadeguati al loro ruolo, conosca una lunga, ininterrotta fase di decadenza, tanto più severa se si osserva dal punto di vista della presenza politica sulla scena internazionale; il criterio che la dimensione militare sia degna di nota solo quando questa ha un immediato e visibile riscontro sui campi di battaglia.

[40] Ferretti, *L'organizzazione militare in Toscana*, cit., pp. 269-270.

[41] ASFi, *MdP*, 2334, cc. 292*r*-293*r*.

[42] *Ivi*, c. 544*r*.

[43] Sodini, *L'Ercole tirreno*, cit., p. 16 n.

[44] ASFi, *MdP*, 2356, ins. n. n., *Visita delle Bande del Ser.mo Gran Duca per la parte di sotto cominciata a dì 29 d'Agosto 1627 da Prato e finita a Empoli a dì 27 di Settembre*.

[45] Capponi, *L'organizzazione militare*, cit., p. 22. In questa guerra, ultimo impegno militare di rilievo del principato mediceo, le truppe toscane si mostrarono largamente al-

1647 un rapporto sulla «rassegna» di descritti effettuata a Seravezza sottolinea come dei 284 uomini passati in rivista, 72 fossero già stati in servizio all'«armata», o alle fortezze di Livorno, Pisa e Siena[46]. Gli esempi potrebbero continuare: quello che occorre tener presente è che i descritti non furono affatto esclusi dall'attività combattente quando questo fu necessario. Solo che la politica dei Granduchi al riguardo fu sempre prudente, badando a risparmiare quanto più possibile le dure prove di Marte ai propri sudditi, magari sostituendo il contributo in uomini con quello in denaro o con l'ingaggio di mercenari nelle terre germaniche[47]. Va pur detto che non sempre i descritti sembrano aver risposto con entusiasmo alla chiamata alle armi. Marc'Antonio Placidi era stato incaricato da Ferdinando I di mettere insieme, per una spedizione della squadra navale toscana, almeno 30 soldati e un sergente tra i membri della Banda di Bibbiena. Ebbene tra i 2.300 uomini di questa Banda nessuno s'era offerto volontario, tranne alcune reclute, certamente più sprovvedute dei commilitoni più anziani, e così, conclude il Placidi, con un certo sconforto, per formare la piccola schiera «mi è bisognato usare un poco di rigore»[48]. Una *Relazione della Milizia di S.A.S.*, dei primi degli anni Venti del Seicento, opera di Antonio Simoni, conferma la ritrosia dei descritti a offrirsi volontari per imbarcarsi sulle galere o, più semplicemente, per montare la guardia nei presidi lontano da casa, sicché di regola il servizio finisce per ricadere sulle spalle dei più poveri tra i membri delle Bande[49].

Più largo fu il ricorso ai descritti per l'attività di presidio nelle fortezze o di sorveglianza delle frontiere dello Stato. Nel 1613, durante la cosiddetta seconda guerra di Garfagnana, quasi 5.000 soldati delle Bande furono schierati lungo i confini del Granducato, verso il Ducato di Modena e la Repubblica di Lucca[50]. Poc'anzi abbiamo visto quanto ampia fu la mobilitazione dei descritti nel 1643-1644, durante la guerra contro Urbano VIII, una parte dei quali venne tenuta a difesa della frontiera. I descritti erano precettati per la vigilanza sui confini dello Stato non solo in caso di conflitto o di gravi tensioni internazionali, ma anche per impedire l'in-

l'altezza dei loro compiti; cfr. F. Diaz, *Il Granducato di Toscana. I Medici*, Torino, UTET, 1976, p. 578 e sgg.

46 *Ivi*, 2359, ins. n. n., *Primo ruoletto. Prima domenica. Seravezza con li comuni della cappella*.

47 Sodini, *L'Ercole tirreno*, cit., p. 31 e n.

48 ASFi, *MdP*, 1263, c. 254*r*.

49 *Ivi*, *Miscellanea Medicea*, 370, ins. N° 41, c. 1*r*. Il Simoni propone che ogni anno siano fatte le rassegne dei descritti per identificare sia i «discoli» che gli «scapoli», ovvero coloro che turbano l'ordine nelle comunità o che non devono provvedere alla famiglia, per spedirli a svolgere il servizio militare a Livorno e sulle galere. Cosimo II approvò la proposta del Simoni; cfr. Capponi, *Il sistema difensivo*, cit., p. 26.

50 Sodini, *L'Ercole tirreno*, cit., p. 51.

gresso nel Granducato di viaggiatori provenienti da zone infette in tempi di epidemia o di allarme sulla situazione sanitaria[51].

Però era la richiesta per il servizio di guarnigione nelle fortezze disseminate per il Granducato quella che più regolarmente e continuativamente veniva rivolta alle Bande. Oltre a vigilare nei presidi della comunità di appartenenza, o in quelli delle località limitrofe, i descritti erano comandati ad andare nelle guarnigioni delle fortezze maggiori, distanti dalle loro dimore. Nel 1570 200 militi della Banda di Valdelsa sono spediti a Portoferraio[52]. A metà agosto del 1666 si ordina che 30 uomini della Banda di Pisa, selezionati «tra i più abili e che diano meno incomodo alle case loro», e prelevati tanto fra gli abitanti della città quanto fra quelli del contado, vadano a presidiare la fortezza di Livorno[53]. Nel 1704 sempre a Livorno vengono fatti affluire ben 600 descritti, presi dalle Bande di Cascina, delle Colline pisane, di Empoli, di Pistoia e di Prato, pari al 4,6% del numero complessivo degli effettivi[54]. Il contributo delle Bande alla vigilanza di Livorno non è per niente trascurabile. Secondo un rapporto del febbraio del 1700 il presidio di Livorno aveva un organico di quasi 1.000 uomini, tra soldati, graduati e ufficiali[55]. Un quadro riassuntivo della forza armata di guarnigione a Livorno, per gli anni 1718-1719, indica su un to-

[51] C.M. Cipolla, *Contro un nemico invisibile: epidemie e strutture sanitarie nell'Italia del Rinascimento*, Bologna, Il Mulino, 1995, pp. 128, 229-246.

[52] ASFi, *MdP*, 2334, cc. 328*r*-233*v*: elenco dei descritti inviati a Portoferraio.

[53] *Ivi*, 2355, cc. n. nn.

[54] *Ivi*, 1812, cc. n. nn., *Nota delle Bande da cui si sono cavati i soldati inviati a Livorno. 1704*. È da notare come il contributo delle singole Bande alla formazione del contingente da inviare a Livorno sia molto differenziato, tanto in termini assoluti che percentuali. Il gruppo più numeroso fu fornito dalla Banda di Pescia (210 uomini), che era anche la più grande (3.800 membri), mentre quello più ridotto venne dalla Banda di Prato (42 uomini di fronte a 1.930 militi). Se però valutiamo percentualmente l'incidenza di ogni gruppo sulla forza della rispettiva Banda, allora il peso maggiore fu sopportato dalla Banda di Pistoia (1.250 uomini di cui 77 a Livorno), seguita da quella di Cascina (124 militi a Livorno su 2.124), Pescia (210 su 3.800), Colline di Pisa (75 su 1.980), Empoli (72 su 1.920) e, per ultima, Prato. La graduatoria cambia se invece si guarda al contributo relativo dato da ogni Banda alla formazione del contingente complessivo per Livorno: al primo posto si colloca la Banda di Pescia (35%), seguita da quella di Cascina (20,6%), Pistoia (12,8%), delle Colline pisane (12,5%), Empoli (12%), e Prato (7%). Queste cifre mostrano in maniera piuttosto nitida che lo sforzo chiesto alle Bande era relativamente commisurato alla loro dimensione, quindi la pressione esercitata sulle comunità sulle quali gravitavano le Bande era relativamente proporzionata alle possibilità, in termini di risorse umane disponibili, di quest'ultime. Però, questo criterio, era nei fatti corretto in base alle caratteristiche e al potere contrattuale delle comunità medesime, dimodoché la Banda di Prato non dà tanti uomini quanto potrebbe, mentre invece su altre località dello Stato, come Pistoia e Cascina, grava un peso non proprio adeguato alle loro effettive capacità.

[55] *Ivi*, 2360 A, cc. n. nn.

tale di 2.353 uomini 250 militi delle Bande[56]. L'uso di ricorrere ai soldati delle milizie per presidiare le fortezze era consueto e diffuso. Anche Venezia durante la guerra di Gradisca dislocò le cernide nelle fortezze del Friuli in sostituzione dei mercenari che così poterono esser mandati sul campo di battaglia[57].

In sostanza nella Toscana medicea, come altrove, le Bande integrano, completano e talora rimpiazzano le truppe professionali[58]. Quale giudizio si può dare di questa funzione delle Bande da un punto di vista militare? In genere la valutazione del servizio delle milizie è tutt'altro che positiva. Nel caso delle milizie lombarde si è stigmatizzata la loro scarsa efficienza, tanto nell'impiego difensivo quanto, e ancor più, in quello offensivo[59]. Le cernide non erano apprezzate di più, sebbene secondo Pezzolo un esame ravvicinato del loro comportamento al fronte dia di loro un'immagine più sfumata, più complessa, e tutto sommato meno negativa di quella tradizionale[60]. Crediamo che il problema della valutazione in termini militari di questi corpi vada affrontato in una prospettiva di forte contestualizzazione. Secondo questa linea, allora, nel caso toscano il ruolo militare delle Bande è tutt'altro che trascurabile. Cerchiamo di mostrarne le ragioni. Innanzitutto la Toscana medicea, dalla metà del Seicento, dopo la guerra di Castro, non conosce più significativi fatti d'arme. Anche prima di questa data, in realtà, la Toscana ha visto, una volta conclusa la guerra di Siena nel 1555, un esiguo impegno bellico sul proprio territorio e nelle aree immediatamente circostanti. La forza armata toscana è stata usata fuori dei confini, a sostegno delle mire politiche e delle iniziative diplomatiche dei suoi sovrani, o è stata attivata solo con funzioni di deterrenza, in occasione di gravi crisi internazionali e di minacce più o meno incombenti. In altri termini il principato mediceo ha avuto bisogno di un apparato militare relativamente ridotto, tant'è che nel XVII secolo il numero di soldati stipendiati rispetto agli abitanti è particolarmente basso. Secondo i dati calcolati da N. Capponi a Livorno, negli anni Sessanta del XVII secolo – e Livorno è città portuale, centro commerciale e strategico di prima grandezza, popo-

[56] *Ivi*, 2320, cc. n. nn. Sul ricorso ai descritti per presidiare Livorno, cfr. Capponi, *Il sistema difensivo*, cit., pp. 25-26.

[57] L. Pezzolo, *I contadini e la difesa del Friuli, 1470-1620*, «ALSA. Rivista storica della Bassa Friulana Orientale», n. 7 (gennaio 1994), p. 45.

[58] Nel Piemonte dalla fine del XVI secolo le milizie paesane svolgevano una funzione complementare e di supporto alle forze regolari; cfr. Barberis, *Le armi del Principe*, cit., pp. 126-135. Lo stesso si può dire per le milizie lombarde, cfr. Rizzo, *Istituzioni militari e strutture socio-economiche*, cit., p. 72.

[59] C. Donati, *Le istituzioni di difesa nell'area italiana tra XVII e XVIII secolo: aspetti politici, economici e sociali*, in R. Villari (a cura di), *Controllo degli stretti e insediamenti militari nel Mediterraneo*, Roma-Bari, Laterza, 2002, p. 198.

[60] Pezzolo, *I contadini e la difesa del Friuli*, cit., p. 46.

lato da genti provenienti da ogni dove, quindi particolarmente nevralgico – ci sono circa 1.000 soldati per 14.000 abitanti. A Pistoia, Arezzo e nella stessa capitale, Firenze, la presenza dei militari professionisti rispetto alle popolazioni totali si aggira attorno allo 0,3%, 0,7% e 0,4% rispettivamente[61]. Nel 1737, secondo quanto scrive il conte di Richecourt nel suo *Mémoire sur le militare actuel du Grand Duché de Toscane*, indirizzato al nuovo sovrano della Toscana, Francesco Stefano di Lorena, le truppe di mestiere, soldati, graduati e ufficiali, assommavano a 2.500 uomini[62]. Una cifra, questa, analoga a quella indicata per le forze armate toscane di un ventennio prima[63], e che di sicuro esprimeva le dimensioni delle forze armate mercenarie al soldo dei Granduchi dal tardo Seicento. Sempre seguendo le valutazioni del Richecourt i soldati di mestiere costavano alle casse dello Stato 163.200 scudi, mentre le Bande ne consumavano 18.300[64]. Siamo di fronte a una struttura militare «leggera» che grava relativamente poco sulle casse del Granducato. Siccome la politica dei Granduchi è una politica militarmente basata sulla deterrenza più che sull'iniziativa, i descritti possono svolgere un ruolo importante, rendendo questa politica praticabile, e a costi sopportabili. Infatti la deterrenza implica la possibilità di mettere in piedi, di fronte a un'eventuale minaccia, un adeguato apparato difensivo, che significa, in concreto, la creazione di un robusto sistema di sorveglianza delle frontiere e del territorio, innervato naturalmente su una rete di fortezze e di presidi saldamente vigilati. I descritti rispondono sufficientemente bene allo scopo e permettono di conseguire due risultati in un sol colpo: il primo è quello di fornire le forze indispensabili per l'esercizio della difesa statica; il secondo quello di rendere disponibili quote di soldati di mestiere da impiegare eventualmente negli scontri diretti, anziché tenerli immobilizzati nelle varie guarnigioni. In questo modo un numero basso di mercenari può esser più che sufficiente per dare allo Stato la forza di dissuasione necessaria a scoraggiare l'aggressore. Vi è poi da aggiungere una

61 Capponi, *L'organizzazione militare del Granducato*, cit., pp. 125-126.

62 ASFi, *Consiglio di Reggenza*, 12, cc. 50*r*-57*v*. Su questo *Mémoire* redatto dal Richecourt in vista di una radicale riforma degli apparati militari del Granducato si veda ora Contini, *La reggenza lorenese*, cit., pp. 108-112.

63 Cfr. il *Ristretto de' Presidi, Fortezze, Compagnie di Cavalli, Bande e loro Ufficiali degli Stati di S.A.R. di Toscana. Messo insieme da Antonio Tarchiani l'anno 1718*, in ASFi, *MdP*, 2360 A.

64 Nelle Bande, a somiglianza della milizia veneta (cfr. Mallett, Hale, *The Military Organization*, cit., p. 350), ricevevano una paga gli ufficiali, mentre ai militi era dato il soldo solo in caso di mobilitazione e quando prestavano servizio fuori delle loro comunità; Ferretti, *L'organizzazione militare in Toscana*, cit., p. 70. Cfr. anche *Capitoli Ordini, e Privilegi* del 1646 in Cantini, *Legislazione toscana* cit., vol. XVII, p. 263. Per es. l'essere di guarnigione a Livorno dava diritto alla paga come si evince da una lettera dell'8 febbraio 1719 con la quale si provvede a liquidare le spettanze della Banda di Pisa che viene congedata (ASFi, *MdP*, 2320, cc. n. nn.).

terza considerazione riguardo la validità militare delle Bande. Queste forniscono gli uomini per i servizi di guarnigione anche in tempi ordinari, e nei presidi delle località minori. Si tratta di una presenza capillare e diffusa della forza armata che garantisce alle comunità l'efficienza di rocche, torri, piccole fortezze. Sono edifici questi che disimpegnano una serie di funzioni essenziali nella vita quotidiana delle popolazioni, non limitandosi al ruolo originario di difesa e di protezione delle medesime, giacché col tempo sono diventati luoghi di ricovero per granaglie, derrate alimentari, legnami, e altri beni utili alla collettività tutta, edifici, quindi, sui quali converge l'interesse collettivo. Fortezze, torri, presidi fanno parte, non solo architettonicamente, della comunità in cui sono edificati. In quanto ricoveri di cereali per la locale annona, deposito delle armi, rifugio degli abitanti del luogo in caso di pericolo, costituiscono uno degli snodi sui quali si innerva la pratica del Buon Governo e in cui si può materializzare la politica di «provvidenze» del sovrano e del suo governo. Le Bande, in questo modo, per un verso permettono allo Stato principesco di esercitare un controllo militare sul territorio, fino alla periferia più estrema, e per un altro si presentano ai sudditi come un istituto, radicato nelle comunità, che svolge un'azione di tutela e di sostegno nei loro confronti.

Quest'ultimo aspetto, però, sconfina dal campo strettamente militare per andare a collocarsi in quello che attiene di più alla sfera dell'ordine pubblico e dei mezzi utili per assicurarlo. È a tale dimensione che appartengono i descritti allorquando vanno a sorvegliare le case degli appestati per farne rispettare l'isolamento[65], o quando vengono mobilitati per reprimere il banditismo, come nel 1668[66], oppure quando sono chiamati a scortare personaggi altolocati nei loro viaggi[67]. Ma sull'uso dei descritti quali forza ausiliare di birri e bargelli occorre soffermarci perché si tratta dell'altra faccia delle Bande viste come istituzione dello Stato mediceo volta a introdurre nella società dell'epoca elementi di ordine e di disciplinamento[68].

65 Cipolla, *Contro un nemico invisibile*, cit., pp. 229-246.

66 ASFi, *MdP*, 2355, c. 325*r*.

67 Cfr. Capponi, *Il sistema difensivo*, pp. 24-25, 28.

68 L'uso del termine di «disciplinamento», che tanto, e forse eccessivo, successo ha avuto nella recente storiografia italiana, dove per un certo periodo è sembrato diventare la chiave giusta per aprire tutte le porte, ovvero, fuor di metafora, la categoria capace di spiegare tutti quei fenomeni che assumessero un significato di qualche rilievo nella vicenda storica moderna, ci sembra qui appropriato proprio perché la nozione venne elaborata e proposta da G. Oestreich nell'ambito delle sue riflessioni sull'organizzazione militare in età moderna e sulle sue connessioni con i più ampi processi sociali e statuali; sulla questione si vedano le precise osservazioni di W. Schulze, *Il concetto di «disciplinamento sociale nella prima età moderna» in Gerhard Oestreich*, in «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», XVII (1992), pp. 371-411 (ed. or. in *Zeitschrift für historische Forschung*, XIV [1978], pp. 265-302).

Il ruolo dei membri delle Bande, presentati come tutori dell'ordine e garanti del buon svolgimento di tante manifestazioni della vita comunitativa, è uno dei punti cruciali di una lunga e accorta difesa delle medesime, fatta nel 1738, contro i propositi del Richecourt, deciso a ridimensionare questa milizia[69]. L'anonimo redattore della memoria a sostegno della Bande dichiara infatti che

> oltre al servizio dei confini e alla marina sono molto utili le Bande nell'interno di questo Stato per tenere in freno la moltitudine in occasione di numerose adunanze, di fiere e feste e simili, nelle quali occasioni servono alcune volte senza mercede; sono utili in aiuto della giustizia per inseguire i malviventi, disertori e contrabbandieri, per rinforzare la guarnigione e simili cose.

Si tratta di un'argomentazione sapiente, tutta tesa a trovare solidi motivi per giustificare l'esistenza delle Bande, che disegna in maniera sintetica ed efficace il quadro completo della loro attività al servizio dei sudditi del Granduca, tanto nelle occasioni liete (feste, raduni, fiere, cerimonie pubbliche), quanto nelle circostanze in cui varie categorie di malfattori possono suscitare tensioni e creare pericoli al tranquillo e operoso scorrere della vita nelle comunità. Il quadro dipinto nella memoria è, nelle sue linee di fondo, veritiero, ma nulla ci dice circa il percorso, nient'affatto scontato, per il quale i descritti finirono per occuparsi del mantenimento dell'ordine, e che prova la complessità, le resistenze, e la prolungata provvisorietà di soluzioni che verso le metà del Settecento potevano esser descritte, senza mentire, come connaturate all'essenza stessa delle Bande.

Nel corso dei primi decenni della loro esistenza le Bande non furono chiamate a svolgere compiti di tutela dell'ordine pubblico o di supporto alle forze ad esso preposto. Anzi, i rapporti tra militi delle Bande da un lato, birri e bargelli dall'altro erano spesso di natura conflittuale. In un *Memoriale* del 1567, indirizzato a Cosimo I e al figlio Francesco, dove si esponevano le lamentele dei descritti, si richiamava l'attenzione del duca e del principe sul fatto che bargelli e birri non portavano rispetto alcuno ai membri delle Bande, arrivando addirittura a percuoterli, comportamento, questo, specialmente ricorrente nelle autorità di polizia di Pisa[70]. Qualche anno più tardi il granduca proibiva perentoriamente ai capitani delle Bande di mettere i militi a disposizione di rettori e bargelli senza

[69] Si tratta di una memoria anonima in ASFi, *Segreteria di guerra*, 513, ins. *1738*, N° 17. Su questa relazione e lo scontro politico intorno alla questione delle Bande agli inzi del governo lorenese, cfr. Contini, *La reggenza lorenese*, cit., pp. 127-128.

[70] ASFi, *Carte strozziane*, s. I, XXXII, cc. 183*r-v*, *Memoriale a loro Eccellenze Illustrissime delle doglianze di soldati circa l'inosservanza de Capitani, et altro et de bisogni delle Bande considerate et intese nella visita della presente di sotto nel MDLXVII*; cfr. anche *ivi*, *MdP*, 2334, c. 294*r*.

l'autorizzazione del sovrano o dei commissari delle Bande, a meno che non vi fosse stato al riguardo un ordine preciso del Magistrato supremo[71]. È pur vero che negli anni Ottanta un bando, ma valido solo per lo Stato di Siena, intima alle autorità competenti di mobilitare contro i banditi chiunque sia in grado di portare le armi, descritto o no: ma siamo in una situazione di emergenza di fronte al dilagare del banditismo in quest'area del Granducato[72].

È solo col principio del XVII secolo che i membri delle Bande iniziano a esser chiamati a dare sostegno ai responsabili dell'ordine pubblico ed a partecipare abbastanza regolarmente alla repressione della criminalità. Nel 1611 i descritti compaiono ad integrare le forze dei bargelli, peraltro scarse per assicurare da sole un controllo attento e continuativo del territorio[73]. L'anno seguente un bando granducale, ribaltando completamente gli ordini di un trentennio prima, intima ai capitani delle Bande di fornire tutti i soldati richiesti da podestà e vicari che intendano avvalersene in compiti di ordine pubblico e di lotta alla delinquenza[74]. Nel 1619 nella Romagna toscana viene istituito un corpo di truppe montate, gli archibugieri a cavallo, con lo scopo esplicito di garantire l'ordine pubblico e reprimere la criminalità[75]. I nuovi *Capitoli* della milizia equestre, promulgati nel 1632 da Ferdinando II, stabiliscono che gli archibugieri a cavallo devono rispondere a ogni domanda di servizio avanzata dai rettori[76]. Nel 1666 viene riconfermato il Bando del 1612[77], e due anni più tardi, nel 1668, si decretò che i bargelli potessero utilizzare, a fini di pub-

71 *Ivi*, 2356, ins. N° 4, *Indice di scritture*, cit. Il divieto è del 1578.

72 Cantini, *Legislazione toscana*, cit., vol. IX, pp. 367-369. Su questa ondata di banditismo nella Toscana meridionale, cfr. B. Licata, A. Vanzulli, *Grano, carestie, banditismo in Toscana ai tempi di Ferdinando I dei Medici*, in G. Spini (a cura di), *Architettura e politica da Cosimo I a Ferdinando I*, Firenze, Olschki, 1976, pp. 331-460; P. Benadusi, *Alfonso Piccolomini, duca e bandito del secolo XVI*, in «Ricerche storiche», VII (1977), pp. 94, 102; I. Polverini Fosi, *Il banditismo dello Stato pontificio nella seconda metà del Cinquecento*, Roma, Edizioni dell'Ateneo, 1985, *passim*.

73 I bargelli, nello Stato «vecchio», cioè la parte del Granducato corrispondente all'antico Stato fiorentino, disponevano in tutto di 232 uomini, così distribuiti: 64 al bargello di Firenze, 58 al bargello di campagna, 28 al bargello di Pisa, 24 al bargello di Pistoia, 12 al bargello di Volterra, 9 al bargello di Arezzo, e 37 archibugieri a cavallo assegnati al rettore di Rosignano; ASFi, *Miscellanea medicea*, 370, ins. N° 40. Sull'uso delle bande per rafforzare le schiere dei bargelli, cfr. anche Capponi, *L'organizzazione militare*, cit., p. 128. Circa le difficoltà del governo mediceo nel controllare le realtà periferiche, cfr. E. Fasano Guarini, *Potere centrale e comunità soggette nel Granducato di Cosimo I*, in «Rivista storica italiana», LXXXIX (1977), pp. 490-538.

74 ASFi, *MdP*, 2355, c. 325*r*.

75 Cantini, *Legislazione toscana*, cit., vol. XV, pp. 98-104.

76 *Ivi*, vol. XVI, p. 130.

77 ASFi, *MdP*, 2355, c. 325*r*.

blica sicurezza, di vigilanza e di scorta, gli squadroni di cavalleria delle Bande[78].

È quindi nel corso del Seicento che le Bande, ora impiegate in modo più deciso per rafforzare la sorveglianza sul territorio e accrescere le risorse umane al servizio dei giusdicenti, secondo quella linea di governo che aveva preso avvio nel tardo XVI secolo per impulso di Ferdinando I[79], perdono in parte il loro aspetto squisitamente militare per diventare anche un supporto e un complemento alle forze di polizia, allorquando le autorità periferiche ne ritengano necessario l'aiuto. In siffatto processo i più coinvolti sembrano i membri dei corpi montati a cavallo per due ragioni, una di ordine tecnico e l'altra di ordine sociale. Il primo motivo è che le forze di cavalleria, mobili e veloci, riescono meglio di quelle appiedate a esercitare la vigilanza su ampie aree territoriali. La seconda ragione è che i descritti della cavalleria non potevano non appartenere ai gruppi sociali abbienti, o almeno benestanti, dal momento che l'arruolamento in cavalleria presupponeva la percezione di un reddito adeguato al mantenimento della cavalcatura e all'armamento necessario, e quindi erano più affidabili nell'utilizzazione per compiti di polizia. Ciò tuttavia non significa che si arrivò a un'integrazione completa tra Bande e apparati della sicurezza pubblica. Gli screzi e gli urti tra descritti e birri continuarono di sicuro se ancora nel 1659 si registravano lamentele ufficiali, accolte dai più alti responsabili delle Bande, circa i maltrattamenti fatti di continuo dai birri ai soldati[80]. Questi, forti dei loro privilegi, mal accettavano di sottostare alle regole, e magari anche agli abusi, che imponevano loro birri e bargelli, né dovevano vedere di buon occhio l'esser sottratti alle loro pacifiche attività quotidiane per mettersi al servizio di vicari e di podestà, e rispondere prontamente alle chiamate dei bargelli[81].

Spesso il contrasto tra rettori e Bande nasceva da decisioni e atteggiamenti che provenivano dai vertici stessi dell'istituzione, rendendo oltremodo palese la distanza che sussisteva tra due espressioni del medesimo potere principesco. Tra i tanti episodi, uno, avvenuto nel 1618 a Pescia ci sembra particolarmente emblematico[82]. Tra il 18 e il 23 maggio Iacopo Nerli,

[78] *Ivi*, ins. N° 6 e ins. N° 609.

[79] E. Fasano Guarini, *Considerazioni su giustizia, Stato e società nel ducato di Toscana del Cinquecento*, in S. Bertelli, N. Rubinstein, G.H. Smyth (a cura di), *Florence and Venice: comparisons and relations. Il Cinquecento*, Firenze, La Nuova Italia, 1980, pp. 135-168.

[80] ASFi, *MdP*, 2355, ins. N° 9.

[81] Nel 1567 il capitano della Banda di Pisa si lagnava del fatto che nei giorni di fiera i soldati della Banda spesso non si presentavano al servizio di guardia; ASFi, *Carte strozziane*, s. I, XXXII, c. 183*v*.

[82] Tutta la vicenda in ASFi, *MdP*, 1376, lettere di I. Nerli del 18, 20, 22 e 23 maggio 1618. Devo l'indicazione di questi documenti alla generosità di Francesco Martelli che ringrazio di cuore.

vicario di Pescia, invia ad Andrea Cioli, uno dei segretari del granduca, alcune lettere per informarlo di quanto sta accadendo nella città. Il commissario generale delle Bande Raffaello dei Medici pretende, in aperta violazione di un bando emesso a suo tempo dal magistrato degli Otto di guardia e balia, con cui si proibiva, in seguito all'uccisione di un fanciullo durante una rissa, di portare armi anche ai descritti convocati per la rivista, che i descritti si presentino armati alla rassegna. Non solo, ma il commissario ha addirittura fatto un bando per contrastare quello del vicario, nel quale concede il diritto di portare l'arma pure a non descritti e a «fanciulli in particolare per segno d'allegrezza nella sua venuta», come, sostiene, era costume farsi nei tempi passati[83]. Lo scontro tra i due è molto duro. Sono in gioco ragioni tanto di tipo personale e di prestigio individuale, quanto di carattere più generale che attengono ai ruoli delle rispettive cariche, ai loro poteri e prerogative, e che rinviano immediatamente a equilibri e gerarchie nel sistema di potere su cui si erge il principato medesimo. In questo caso, comunque, la vicenda si conclude con la vittoria del vicario, che riesce a sottoporre alla sua autorità l'irruente e altezzoso commissario generale delle Bande[84]: è nei poteri del vicario, e solo del vicario, stabilire chi e come possa girare armato; il commissario generale delle Bande non può fare di queste, e dei loro raduni, un'occasione per violare le norme stabilite dalle autorità cui è affidata la giurisdizione sulle comunità. La necessità di preservare l'autorità del vicario, le considerazioni generali che giustificano il suo comportamento, e che rinviano ai fondamenti costitutivi del potere dello stesso sovrano, fanno cadere in secondo piano privilegi delle Bande, tradizioni militari, autorevolezza del medesimo commissario generale.

In altre circostanze, invece, i dissidi fra l'istituzione militare e gli apparati di polizia nascevano dal basso. Sempre a Pescia, nel 1702, si registra un episodio increscioso nel giorno della rivista dei militi della Banda di cavalleria. Il capitano, di fronte alla scarsa affluenza dei descritti, ordina al bargello di arrestare tutti i militi che trova in giro appiedati. Uno di questi, un certo Orazio Lippi, mentre viene condotto in prigione, è fatto passare di fronte allo squadrone. Molti militi escono dai ranghi, hanno facilmente la meglio sul bargello e i suoi uomini, e liberano Orazio. L'accaduto si conclude con la pena del confino a Livorno per tre dei responsabili (mentre uno è assolto in quanto come cognato del Lippi ha agito a soccorso di un familiare), ma anche con una nota di biasimo per il capitano che ha ecceduto nella sua autorità, mentre avrebbe dovuto limitarsi a registrare il nome del Lippi per comminargli una multa[85].

[83] *Ivi*, I. Nerli a A. Cioli, Pescia 20 maggio 1618.

[84] *Ivi*, lettera di I. Nerli a A. Cioli, Pescia 23 maggio 1618, con cui esprime tutto il proprio compiacimento nell'apprendere che Sua Altezza ha approvato interamente il suo operato.

[85] *Ivi*, *MdP*, 2340, cc. n. nn.

Due avvenimenti questi, di caratura diversa, ma che testimoniano in maniera sufficientemente chiara come le Bande fossero ben lungi dall'essere sempre un fattore di ordine e di disciplina sociale, e non funzionassero in modo scontato come uno strumento acquiescente da affiancare alle forze di polizia per la tutela della pubblica quiete e per assicurare il rispetto delle leggi. La natura stessa della milizia, o meglio il meccanismo che era stato messo a punto per determinarne il successo e garantirne nel tempo l'esistenza medesima, rendendo le Bande attrattive ai sudditi col dare ai descritti una posizione distinta nel corpo sociale, come riconoscimento palese del loro ruolo, diventa causa di contrasti, tensioni, urti tanto in seno alle comunità in cui le Bande sono inserite, quanto in seno al sistema politico istituzionale di cui fanno parte. Infatti è proprio sul terreno dei privilegi concessi ai membri delle Bande, e sui processi da essi attivati, che si misurano, per intero, la delicatezza, la complessità, e le difficoltà anche, che si riscontrano, nel lungo periodo, nell'interazione tra organizzazione militare da un lato, e forme e apparati del governo e dello Stato mediceo dall'altro. È quest'altra faccia delle Bande, viste come fonte di contrasti e causa di disordine, che cercheremo di mostrare nelle pagine che seguono.

3. *Il ruolo delle Bande nel regime principesco: le Bande e il «disordine» mediceo*

Secondo una prassi comune e diffusa[86], anche in Toscana, quando si crearono le Bande, si stabilì un insieme di privilegi per i loro membri. Nei decenni successivi, attraverso una fitta serie di ordini e «provvisioni», questo sistema di privilegi, il cui impianto fondamentale non fu mai messo in discussione, venne sia precisato e meglio articolato, sia esteso, magari con alcune modifiche, ad altri corpi militari creati in un secondo tempo, ed organizzati sugli stessi criteri delle Bande[87]. Non è questo il luogo per esaminare analiticamente i vari privilegi concessi ai descritti nel corso del tempo, e per discuterne puntualmente contenuto e significato. Ai fini delle questioni che qui intendiamo sollevare basta richiamare alcuni elementi essenziali del sistema di privilegi correlato alla milizia.

Intanto le tappe fondamentali nella messa in opera del complesso dei privilegi sono, al di là delle disposizioni prese su singoli casi, o di interven-

[86] Pezzolo, *L'archibugio e l'aratro*, cit., p. 71; Mallett, Hale, *The Military Organization*, cit., p. 350; Barberis, *Le armi del Principe*, cit., p. 29 e *passim*; G. Brunelli, *Poteri e privilegi*, cit., p. 117; Ligresti, *L'organizzazione militare del Regno di Sicilia*, cit., pp. 654-655; Dalla Rosa, *Le milizie del Seicento*, cit., pp. 56, 97 e sgg. Per altri Stati non italiani, cfr. Corvisier, *Armées et sociétés*, cit., p. 47.

[87] D'Addario, *I «Capitoli della milizia»*, cit., in particolare pp. 361-372.

ti su aspetti particolari, quelle scandite dalla pubblicazione delle norme rivolte a disciplinare tutta la materia, promulgate in occasione della produzione legislativa generale sulle Bande. Il primo atto in tal senso fu quello compiuto nel 1549 con la *Deliberazione Sopra i Capitoli, et Privilegi ordinati dall'Illustriss. Et Eccellentiss. Sig. Duca di Firenze, alla sua honorata Militia*[88]. A questa seguirono gli *Ordini, et Privilegi rinnovati et ampliati dall'Illustriss. et Eccellentiss. Sig. Duca di Firenze alla sua Militia del dì 1 ottobre 1555*[89], ripresi nella sostanza nei *Capitoli Ordini, e Privilegi delle Milizie Toscane Pedestri, et Equestri* del 1646[90], a loro volta confermati integralmente da Cosimo III nel 1706[91].

Senza entrare nei dettagli, l'insieme dei privilegi di cui beneficiarono i descritti si può scomporre, a seconda della natura dei privilegi medesimi, in quattro tipi: privilegi fiscali, giuridici, politici e sociali. Si tratta, com'è ovvio, di una partizione di comodo, poiché nella realtà la connessione tra i vari tipi di privilegio fu molto stretta e, non di rado, un tipo di privilegio poteva sconfinare in un altro. I privilegi fiscali consistevano nell'esenzione parziale o totale da alcune imposizioni, in generale quelle percepite dalle comunità. Tra questi privilegi si può far rientrare, anche se non del tutto propriamente, l'esonero dei descritti dalle «comandate», cioè dalle prestazioni d'opera obbligatorie per lavori pubblici. I privilegi giuridici sono costituiti dal limite posto ai rettori che, di fronte a cause concernenti i descritti, non potevano chiudere il processo con una sentenza, ma dovevano darne informazione all'auditore delle Bande; dalla possibilità offerta ai descritti di commutare la pena del confino con una ammenda; dal non patire il carcere per i delitti minori né di essere arrestati all'epoca delle rassegne; dal disporre di una quantità di tempo maggiore degli altri soggetti per i ricorsi. Appartiene invece alla sfera del privilegio politico quello del diritto all'imborsazione per le cariche nella comunità, senza il preliminare passaggio dello «squittinio», di poter rifiutare le cariche senza subire una multa, come quello di esser esclusi dalle cariche di sindaco e denunziatore di malefici, uffici questi tutt'altro che ambiti. Infine è un privilegio sociale, e si rivelerà nel tempo essere il più attrattivo e il più appetito, quello dell'arma. I membri delle Bande possono girare armati, pur se talvolta con alcune limitazioni connesse al corpo di appartenenza e al grado, al pari dei più ragguardevoli esponenti della società e delle istituzioni medicee[92].

[88] Cantini, *Legislazione toscana*, cit., vol. II, pp. 9-22.

[89] *Ivi*, vol. II, pp. 355-377, e vol. III, pp. 10-31; su queste due riproduzioni di fatto identiche, cfr. *supra*, nota 24.

[90] *Ivi*, vol. XVII, pp. 256-286.

[91] *Ivi*, vol. XXI, pp. 324-360.

[92] L'alto valore simbolico connesso al privilegio di portare l'arma si può percepire, indirettamente, guardando quali sono le categorie escluse dalla proibizione di andare in giro armati. Nel 1560 un bando, limitato alla città di Siena, proibiva le armi a tutti, eccetto de-

Quali erano le motivazioni che giustificavano l'esistenza di tali privilegi, o meglio quali fini ci si proponeva di conseguire mediante la loro concessione? Anche in questo caso si può rispondere evocando schematicamente alcune ragioni, che nella realtà sono correlate tra di loro, e che, soprattutto, nel corso del tempo hanno subito variazioni rilevanti quanto a efficacia. I privilegi in primo luogo devono attirare uomini nelle Bande, ovvero devono facilitare l'arruolamento dei descritti mantenendo viva la disponibilità dei sudditi a questa forma di servizio[93]. Devono poi rappresentare una specie di ricompensa per chi si mette a disposizione del sovrano, senza ricevere nessun emolumento. Infine, e questa sarà la motivazione più solida nello spazio e nel tempo, i privilegi devono contrassegnare una marca onorifica, a tutti visibile, prodotta dal servizio nelle Bande. In maniera meno evidente il sistema dei privilegi dovrebbe assolvere anche a un ulteriore compito, quello di sollecitare l'ingresso nelle Bande di giovani provenienti dai settori socialmente e economicamente meglio dotati delle comunità. In realtà il meccanismo messo in piedi con i privilegi assegnati ai descritti ben presto si rivelò molto diverso, nei suoi esiti, da come dovevano averlo immaginato coloro che lo avevano elaborato, finendo addirittura per dare risultati del tutto contrari a quelli previsti.

Agli inizi degli anni Settanta del XVI secolo Giulio dei Medici, commissario generale delle Bande, di fronte alla mediocre qualità sociale dei descritti, espone al granduca le sue opinioni e i suoi suggerimenti per migliorare la composizione delle Bande. Egli insiste sulla necessità di reclutare «giovani ben nati», superando l'ostilità di padri e parenti verso il servizio militare anche col ricorso all'autorità dei commissari e, allo stesso tempo, ribadisce l'opportunità di espellere dalle Bande quell'«infinità di rozzi contadini», del tutto inetti, specialmente i «pecorai», che si sono arruolati solo per non pagare le imposte e per godere degli altri privilegi accordati ai descritti[94].

scritti e soldati stipendiati di S.A., ai quali fu però vietato l'uso di camminare per le vie cittadine armati di archibugietto (Cantini, *Legislazione toscana*, cit., vol. IV, pp. 30-32). Nel 1581 viene emesso un bando che revoca le licenze delle armi in tutto lo Stato, ma i cortigiani, gli stipendiati del granduca, i cavalieri di S. Stefano, i cavalieri di Malta, e i descritti non sono colpiti dal provvedimento (*ibid.*, vol. X, p. 165). Stesso carattere mantiene un bando del 1591, valido solo per Firenze (*ibid.*, vol. XII, p. 165). Di nuovo nel 1611 il bando che revocava tutte le licenze di porto d'arma nel Granducato sottrae alla disposizione gli stipendiati di S.A.S., quelli della Granduchessa madre, quelli della Granduchessa, i cavalieri di S. Stefano, i cavalleggeri, gli uomini d'arme, i descritti delle Bande (*ibid.*, vol. XIV, pp. 360-363). Un analogo bando del 1646 vede, come sempre, risparmiati dalla revoca i descritti insieme ai cavalieri stefaniani, i cortigiani, e questa volta anche i cittadini fiorentini (*ibid.*, vol. XVII, pp. 246-248). Le stesse regole vengono fissate nel 1652, ma sono esclusi i descritti, cortigiani e Cavalieri di S. Stefano (*ibid.*, vol. XVIII, p. 7).

93 Cfr. Barberis, *Le armi del Principe*, cit., p. 29.

94 ASFi, *MdP*, 2334, c. 392*r-v.* Il Medici, sempre per migliorare la qualità dei descritti,

Circa un ventennio più tardi la questione della qualità sociale dei descritti e delle distorsioni introdotte dai privilegi nella loro selezione è ancora all'ordine del giorno. Si tenta di rimediare allo svilimento della composizione delle Bande, cercando di arruolare «artieri … scapoli e ricchi e i contadini che lavorano il loro», contadini che sono poi «il principal nerbo» delle Bande[95]. Ma i risultati sono deludenti. Ne parla con grande chiarezza Argentino Nosti, che sta ispezionando le Bande. Il 13 novembre del 1588 il Nosti, che è a Montepulciano, scrive che per innalzare il livello dei descritti occorre

> qualche notabile privilegio et seguito di honore che molti de principali entrerebeno [nelle Bande] e de privilegij che hanno pare che incitino solamente li sgrazziati come che non possino esser presi per debiti o forzati a far diminuire i malefizi. Gli altri privilegi di non concorrere alle gravezze della comunità non han luogo dappertutto, come qui dove la comunità è ricca e le entrate bastano per le spese[96].

Queste considerazioni del Nosti ci fanno vedere benissimo la contraddizione di fondo cui dava luogo il meccanismo dei privilegi che provocava l'allontanamento dalle Bande proprio di quei gruppi sociali che vi si volevano attrarre, e per i quali era stato escogitato il sistema dei privilegi. In una comunità ricca di entrate proprie, come nel caso di Montepulciano, l'esenzione dalle tasse locali prevista per i descritti non serve per indurre i benestanti del posto ad arruolarsi nella milizia, per non parlare poi dell'irrilevante interesse che a costoro potevano suscitare il privilegio di non es-

propone poi che una parte dei descritti sia autorizzata a combattere al soldo di altri principi, potendo così far esperienza diretta sui campi di battaglia; che siano rigorosamente rispettati i privilegi loro riconosciuti; ed infine che si dia vita a una sistema di promozioni ai gradi superiori, per meriti di servizio, di soldati e ufficiali.

La proposta di Giulio dei Medici di congedare contadini e pastori è chiaramente respinta dal granduca che rescrive al riguardo: «si lasci alla discrezione del Commissario», ribadendo così, senz'ombra di equivoco, la volontà di procedere con prudenza su una materia tanto delicata per gli equilibri sociali e politici a livello locale, lasciando ai singoli commissari delle Bande di decidere caso per caso, alla luce delle situazioni concrete che solo loro conoscevano e sapevano valutare a fondo.

95 ASFi, *MdP*, 2334, cc. 538*r*, 544*r*. Frasi pressoché identiche scriveva lo stesso anno, da Poppi, il capitano delle Bande Piero Chiari, al commissario generale delle Bande, suggerendo di congedare vecchi, poveri, pastori occupati nella transumanza in Maremma, e proponendo di ridurre il numero dei militi «zappatori et contadini male disciplinabili et non atti a fare servizio», per aprire i ranghi della milizia solo a «persone facoltose»; *ivi*, cc. 630*r*-631*r*; cfr. anche G. Benadusi, *Le politiche del potere nello Stato toscano del XVI e XVII secolo*, in «Nuova rivista storica», LXXVIII (1994), p. 139, ora anche in Ead., *A Provincial Elite in Early Modern Tuscany. Family and Power in the Creation of the State*, Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 1996, p. 168.

96 ASFi, *MdP*, 2334, c. 572*r*.

ser incarcerati per debito o quello di non esser obbligati ad assumere la carica di denunziatore dei malefizi. Ora casi come questo non dovevano esser rari nella Toscana granducale. Più in generale i privilegi di ordine fiscale e giuridico non avevano ovunque lo stesso potere di attrazione, e così le Bande venivano ad esser formate da militi differenti, dal punto di vista del rango economico e sociale, da una località all'altra. Anzi poteva accadere, come denunciava il Nosti, che i privilegi richiamassero nelle Bande proprio i soggetti più deboli della società locale, gli «sgrazziati» che cercavano sotto l'usbergo della milizia un rifugio che li mettesse al riparo dai provvedimenti fiscali e penali ai quali non sapevano né potevano in altra maniera far fronte.

Le questioni sollevate dal Nosti – livello sociale dei descritti e natura del privilegio che potesse essere ovunque desiderato, ma da uomini di rango adeguato – sono tutt'altro che secondarie e ricorrono con frequenza nella storia delle Bande.

Già nel 1537 il capitano della Banda di Pisa informava Cosimo I che «non è rimasto in Pisa chi habbi viso di soldato anzi tutti o la maggior parte sono scripti per comodo, chi per non pagare, chi havere e chi valersi dell'arme»[97]. Lo stesso Cosimo I, nel 1548, dichiarava a Girolamo degli Albizi come fosse suo fermo intendimento che nelle Bande entrassero uomini per vocazione militare, e non «per fuggire a gravezze o godere privilegi o per altri loro particolari interessi»[98]. Tuttavia le Bande, grazie ai privilegi che offrivano ai loro membri, continuavano ad attirare molti che né avevano la passione per il mestiere delle armi, né rappresentavano il fior fiore della società locale. Nella Maremma senese ci si fa descrivere per sottrarsi alle prestazioni di lavoro ordinate dalle pubbliche autorità (le «comandate») o per avere la licenza dell'arma[99]. Una relazione anonima, non datata, ma del tardo XVI secolo, conferma che la maggior parte dei soldati delle Bande è gente povera e «rozza», arruolatasi solo per godere delle esenzioni e dei privilegi concessi ai descritti, preoccupata esclusivamente di tirare avanti la famiglia e di avere un lavoro[100].

D'altronde anche la scelta di puntare per le Bande su ricchi o benestanti non era sempre la più felice. Nel 1582 il granduca rimproverò aspramente il commissario delle Bande per aver visto proposti alla carica di alfiere nella Banda di S. Sepolcro uomini di spicco, anziché uomini di livello più basso, ma con solida esperienza bellica. Ancora nel 1585, questa

97 Cit. da Ferretti, *L'organizzazione militare in Toscana*, cit., p. 260.

98 *Ivi*, p. 61.

99 E. Fasano Guarini, *La Maremma senese nel Granducato mediceo (dalle «visite» e memorie del tardo Cinquecento)*, in *Mezzadri e contadini. Studi in onore di Giorgio Giorgetti*, Firenze, Olschki, 1975, vol. I, *Dal Medioevo all'età moderna,* pp. 434-435, 447-448.

100 ASFi, *Miscellanea medicea*, 370, ins. N° 41.

volta si tratta della Banda di Arezzo, il sovrano critica di nuovo, con le stesse argomentazioni, i nomi sottopostigli per il grado di alfiere[101]. Però le qualità militari, a loro volta, non bastavano a estinguere, o almeno attenuare, l'avversione che un rango sociale non conforme al grado suscitava tra i gruppi dirigenti locali. È il caso dell'alfiere Alessandro Bescaglia, della Banda di Pisa, di cui si scrive, nel 1627, che è «buon soldato ma non accetto dalla nobiltà» del luogo[102].

Infine non bisogna dimenticare che un reclutamento tutto basato su uomini appartenenti ai gruppi abbienti e più attivi economicamente non avrebbe potuto non avere conseguenze pesanti sull'andamento economico del paese. È quanto viene richiamato all'attenzione degli incaricati di compiere le descrizioni nel 1643, ai quali si raccomanda sovente di non arruolare «capi di negozi, botteghe, traffichi e altri esercitij che per la loro absenza si venissero a serrare, et abbandonare i poderi»[103].

Insomma è tutt'altro che semplice conciliare attitudini militari, livello sociale, disponibilità al servizio nelle Bande, esigenze economiche delle aree interessate al reclutamento. Si tratta di trovare una sorta di giusto equilibrio tra la disponibilità alla milizia (ancor più necessaria quando si profila un effettivo impegno militare) e il coinvolgimento in essa degli esponenti dei gruppi socialmente più qualificati su scala locale. È un equilibrio precario, fonte di difficoltà e di tensioni che perdono progressivamente il loro effetto dirompente, però, man mano che diminuisce per i descritti la possibilità di una reale mobilitazione militare. I meno abbienti, se non gli «sgrazziati», più facilmente suscettibili di esser spediti a morire su qualche campo di battaglia, sempre più sono rimpiazzati da uomini che hanno qualche mezzo economico e un po' di risorse politiche[104], dal mo-

101 *Ivi*, *MdP*, 2356, ins. N° 4 cit.

102 *Ivi*, 2356, ins. n. n. *Visita delle Bande*, cit.

103 *Ivi*, 2539, cc. n. nn.

104 In mancanza di studi puntuali, condotti su diverse aree dello Stato mediceo, è difficile fornire un'immagine delle Bande complessivamente soddisfacente dal punto di vista della loro composizione sociale, e che soprattutto non sia statica. In altre parole il caso di Poppi, illustrato da Giovanna Benadusi (*Ceti dirigenti locali*, cit.; *Career Strategies*, cit.), dove, dalla prima metà del Seicento, le Bande raccolgono i loro membri tra i notabili e sono veicolo di promozione sociale e di compattamento dei gruppi dominanti locali, andrebbe confrontato con quanto accade in altre zone del principato. In verità da alcune informazioni di carattere generale sembrerebbe che le Bande abbiano conosciuto una sorta di evoluzione, per quanto riguarda la loro qualità sociale, che confermerebbe, all'incirca, la parabola disegnata dalla Benadusi per Poppi. Nel tardo XVI secolo e fino ai primi decenni del XVII nelle file delle Bande paiono ammassarsi individui di umile o mediocre condizione, come abbiamo visto poco sopra a proposito delle osservazioni di Giulio dei Medici, del capitano Chiari, o del Nosti, ma come risulta anche dalla *Relatione a V. A Ser.ma in che stato si trovino di presente le Bande di Pisa, Cascina et Colline*, del 18 marzo 1589, che attesta come nelle Bande di Pisa e Cascina vi sono giovani «scelti di presenza, di buona speranza et

mento in cui i Medici abbandonano la prospettiva dell'impegno bellico, e quindi le Bande non sono più tenute a fornire uomini da impiegare in combattimento, sia per terra che per mare[105]. Questo può spiegare forse, almeno in parte, il tardivo successo delle proteste dei descritti del Pisano per sottrarsi, in virtù dei privilegi previsti, alle comandate. Infatti è solo nel 1719 che l'auditore Filippo Luci riconosce l'illegittimità dell'operato dell'Ufficio dei Fiumi e Fossi che, ignorando le norme che esentavano i descritti dalle comandate, e appoggiandosi invece a due rescritti del 1616 e del 1617 che li obbligavano alle prestazioni d'opera, aveva dato vita a un lungo e pesante contenzioso con i descritti medesimi e le autorità delle Bande[106]. Si può immaginare, infatti, che il cambiamento nella composi-

di qualche facultà», mentre quella della Colline è molto inferiore, formata in grandissima parte da «lavoratori d'altri», nemmeno bene armati (ASFi, *MdP* 2334, c. 487 *r-v*), e dalla *Visita delle Bande* del 1627 (ASFi, *MdP*, 2536, N° 5, ins. cit.), dove, per esempio, dei militi della Banda di Livorno, comparsi alla rivista in 1.059 nel 1624 e in 662 nel 1627, si dice che sono «poverissimi», e l'alfiere della Banda di Empoli è addirittura qualificato come «mendico». Il quadro non è molto differente neppure se si guarda ai descritti nella cavalleria, che in linea di principio e di fatto doveva arruolare uomini economicamente meglio dotati, per garantire l'equipaggiamento necessario, in primo luogo il cavallo. Secondo una *Relatione del Collaterale della mostra dei Cavalleggeri*, non datata, ma degli ultimi decenni del XVI secolo, anche in queste Bande abbondano i poveri, molti sono privi del cavallo, altri sono indisponibili perché in carcere, al confino o contumaci; alcuni qualificati come ricchi, poi, chiedono di esser congedati (ASFi, *Carte strozziane*, s. I, XXXIII, cc. 82*r*-84*r*). Con gli anni Quaranta del Seicento l'aspetto delle Bande appare assai diverso. Negli elenchi compilati nel 1643 e anni successivi non pochi sono i militi chiamati «ricchi», molti quelli che sono definiti «comodi» o che «stanno sul suo» (ASFi, *MdP*, 2360, cc. n. nn.). Sempre nello stesso periodo, Empoli, centro di attività manifatturiere, conta nella sua Banda numerosi «capi di bottega», mentre quella di San Miniato, il cui nerbo è costituito da «lavoratori di terra», annovera sarti, calderai, navicellai, muratori, spianatori (*ivi*, 2360, cc. n. nn.). In conclusione è allo scorcio della prima metà del XVII secolo che il reclutamento delle Bande riuscirebbe ad escludere gli elementi più deboli delle società locali, per rivolgersi in prima istanza a coloro che o possiedono un mestiere e hanno un'occupazione o sono proprietari. Comunque tempi e modi di questo processo, che deve anche essere collocato nello spazio del Granducato, sono tutti da precisare e da verificare alla luce di ricerche condotte sulle singole realtà locali.

105 Questo punto di svolta si può collocare, grosso modo, negli anni successivi alla guerra di Castro (1643), quando si assiste a un drastico ridimensionamento dell'impegno navale e a una rinuncia, altrettanto marcata, alla presenza della Toscana medicea nelle grandi contese europee; cfr. F. Angiolini, *Il Granducato di Toscana, l'Ordine di Santo Stefano e il Mediterraneo (secc. XVI-XVIII)*, in I.C. Ferreira Fernandes (a cura di), *Ordens Militares: guerra, religião, poder e cultura. Actas do III Encontro sobre Ordens Militares*, Lisboa, Colibri, Câmara Municipal de Palmela, 1999, vol. I, pp. 55-56; Sodini, *L'Ercole tirreno*, cit.

106 ASFi, *MdP*, 1809, n. 45. Nei primi *Capitoli et Privilegi*, quelli del 1549 (Cantini, *Legislazione toscana*, cit., vol. II, pp. 9-30), non si fa parola sull'esenzione dei descritti dalle comandate, ma questa appare enunciata nei successivi *Capitoli, Ordini et Privilegi* del 1555 (*ibid.*, vol. II, p. 371: i descritti siano liberi «da fazioni e carichi personali»), e riconfermata chiaramente nei *Capitoli Ordini, e Privilegi* del 1646, dove si precisa che i soldati

zione sociale delle Bande avesse in questo caso sì rafforzato la voce delle proteste verso l'Ufficio dei Fiumi e Fossi e gli obblighi che esso ordinava, prima facilmente imponibili a descritti privi di risorse materiali e politiche, ma non fino al punto da far recedere rapidamente l'Ufficio dalle sue consuetudini, e farlo rinunciare a un apporto prezioso di forza lavoro: di lì quindi una pluridecennale contesa sulla liceità delle «comandate» imposte ai soldati del Pisano.

Una causa ancor più poderosa di contrasti, lacerazioni nel seno delle comunità, lamentele a non finire, era l'insieme dei privilegi fiscali riconosciuti ai descritti. I *Capitoli, Ordini, et Privilegi* del 1555, riprendendo quanto statuito nel 1549[107], stabilivano che i descritti graduati e quelli armati di corsaletto (fanti armati di picca, col petto e l'addome protetti da una leggera corazza metallica)[108] erano esonerati da tutte le «gravezze reali e miste», sia ordinarie che straordinarie; gli altri descritti avrebbero pagato solo per 1/3: tutti restavano comunque assoggettati alle gabelle e alla tassa del sale. Dell'esenzione, per due terzi, usufruivano anche i padri e i fratelli dei descritti[109]. Un bando dei Cinque conservatori del contado e distretto di Firenze, nel 1558, definiva meglio l'area del privilegio fiscale, riducendone di fatto la portata[110]. Subito si verificò una larga violazione

del territorio di Pisa non sono tenuti alla comandata nemmeno sui terreni dove abbiano un interesse diretto (*ibid.*, vol. XVII, p. 262); cfr. anche, BUP, ms. 478, ins. *Militia a piedi* cit., c. 113*r*. L'applicazione dell'esenzione dalle comandate dà subito luogo a una serie di lamentele e proteste, anche perché i descritti tendono a includere nel privilegio, oltre le loro persone, le bestie da soma possedute che invece ne sono escluse, come viene precisato nel 1559 (ASFi, *MdP*, 2536, ins. N° 4 cit.), e ribadito nei *Capitoli* del 1646 (Cantini, *Legislazione toscana*, cit., vol. XVII, p. 262). Nel 1567 la questione delle comandate esercitate sui cavalli dei descritti è uno dei punti dolenti sottoposti all'attenzione di Cosimo I e Francesco dal commissario generale delle Bande Guicciardini (ASFi, *Carte strozziane*, s. I, XXXII, c. 183*r-v*, *Memoriale* cit.). In particolare, poi, nel Pisano, anche a causa delle speciali necessità determinate dalla gestione di un territorio molto fragile quanto a assetto idrogeologico, i soldati delle Bande già nel corso degli anni Sessanta del XVI secolo sono sottoposti, con le loro bestie, ai lavori richiesti dall'Ufficio dei Fiumi e Fossi, però con la significativa precisazione, stabilita nel 1592, che quei militi di Pisa che risultavano abili alla carica del priorato, cioè la massima carica cittadina, appannaggio delle famiglie più cospicue [cfr. C. Calvani, M. Falaschi, L. Matteoli, *Ricerche sulle magistrature e la classe dirigente a Pisa durante il principato mediceo del Cinquecento*, in G. Spini (a cura di), *Potere centrale e strutture periferiche nella Toscana del '500*, Firenze, Olschki, pp. 82-83, 90-91], godevano dell'esenzione dalle comandate (ASFi, *MdP*, 2536, ins. N° 4 cit.).

107 Cantini, *Legislazione toscana*, cit., vol. II, pp. 20-21.

108 Ferretti, *L'organizzazione militare in Toscana*, cit., p. 69.

109 Cantini, *Legislazione toscana*, cit., vol. II, p. 372.

110 *Ivi*, vol. III, pp. 240-244. I descritti devono concorrere, al pari dei non descritti, al pagamento delle tasse del Monte di Firenze, dell'Arte dei Mercatanti di Firenze, dei cavalli, dei bargelli, dell'Opera di Santa Reparata di Firenze, delle lance, dei Capitani di parte, della Grascia. Sono assoggettati anche alle spese universali (o alla quota che le comunità

dei privilegi suddetti da parte delle comunità, i cui membri non arruolati nelle Bande altrimenti si trovavano obbligati a pagare anche le somme spettanti ai descritti del luogo, sostenute in questa condotta dalla magistratura centrale dei Nove conservatori, preoccupati, per parte loro, che ne soffrissero le casse locali e il buon andamento della vita comunitativa[111]. Nel 1566 venne precisato che i debiti verso la comunità anteriori all'arruolamento non cadevano in prescrizione[112]. Circa un decennio più tardi i descritti sono chiamati a concorrere al pagamento del maestro di scuola[113]. È una lenta, ma decisa erosione quella che colpisce i privilegi fiscali dei militi delle Bande, portata avanti sia dagli altri abitanti delle loro comunità di appartenenza, sia dai rappresentanti del governo mediceo, e che trova l'appoggio nel sovrano stesso. Questi nel 1606, in occasione della visita alla Banda della Montagna pistoiese, comanda che non si largheggi nell'arruolamento perché «è disordine fare tanti privilegiati per essere dalli pesi comuni in aggravio di pupilli»[114]. Nel 1619 gli ordinamenti emessi per il nuovo corpo degli archibugieri a cavallo della Romagna toscana dichiarano che per costoro, giacché facoltosi, non vale l'esenzione dalle tasse comunitative[115]. Un rescritto granducale del 1632 sanziona la corposa riduzione del privilegio fiscale che si era verificata nel corso degli anni[116]. L'esenzione, che vale, lo ripetiamo, solo per le «gravezze» imposte dalle comunità per fronteggiare le spese cui vanno incontro, nel caso in cui non siano sufficienti le entrate ricavate dai beni delle comunità medesime, è ridotta alla metà della somma dovuta per i moschettieri, mentre gli archibugieri hanno uno sgravio di un terzo. Si tratta delle imposizioni istituite per pagare gli emolumenti dei vari rettori e dei loro apparati, del cancelliere, del donzello, del camerlengo. Però, specifica il rescritto sovrano, altri carichi richiesti dalle comunità, come le spese per la riparazione di ponti e strade, per la confezione di estimi, per i salari del maestro di scuola, del cerusico e del medico, in quanto spese effettuate anche a pro dei descritti, non rientrano nell'esenzione loro accordata.

non arrivano a pagare con le loro proprie entrate). I descritti non armati di corsaletto inoltre erano tenuti a pagare 1/3 dei contributi richiesti dalle loro comunità per saldare debiti e liquidare spese.

111 Nel *Memoriale* del 1567 il Guicciardini riferisce che i ministri dei Nove, «per salvare o risparmiare le comunità», tollerano che i privilegi dei descritti siano ignorati, non curandosi che in questo modo si mandano in rovina le Bande «le quali son pure la reputatione et la difesa delli Stati delle Eccellenze Illustrissime» (ASFi, *Carte strozziane*, s. I, XXXII, c. 183*r*).

112 ASFi, *MdP*, 2536, ins. N° 4 cit.

113 *Ibid*.

114 BUP, ms. 478, cc. n. nn.

115 Cantini, *Legislazione toscana*, cit., vol. XV, pp. 98-104.

116 ASFi, *MdP*, 2355, ins. N° 3, cc. 219*r-v*.

Questa nuova formulazione dei privilegi fiscali fu sostanzialmente recepita nei *Capitoli* del 1646[117].

I privilegi di natura fiscale, che dovevano incoraggiare gli arruolamenti, si rivelarono meno efficaci del previsto. Intanto, come abbiamo osservato in precedenza a proposito di Montepulciano, nelle comunità che avevano entrate proprie sufficienti per sopperire alle spese, essi non davano alcun concreto vantaggio a chi ne fosse titolare. Laddove invece questa situazione non si verificava, la presenza di privilegiati di tal genere diventava subito foriera di litigi, recriminazioni, fratture all'interno dei corpi comunitativi che, però, ebbero il sostegno del governo, e in definitiva anche del sovrano, nella loro azione di contrasto e ridimensionamento di quei privilegi. Le Bande dei descritti, da questo punto di vista, sono, proprio come istituzione, all'origine dei dissidi e degli urti che agitano la vita di non poche comunità del Granducato, dove introducono, tramite i loro militi, e relativi privilegi, fattori non secondari di turbamento, di vero e proprio disordine.

Non dissimili, negli esiti, benché forse meno laceranti, furono, sempre nell'ambito delle comunità, i privilegi di carattere politico attribuiti ai descritti. Il diritto di esser imborsati nelle cariche della comunità alle quali erano ammessi padri e avi, senza sottoporsi a scrutinio preliminare, accompagnato dall'esclusione dalle cariche di sindaco e denunciatore di malefici, cariche «vili», insieme a quello di rifiutare senza sanzioni le cariche non gradite, o di farsi sostituire in queste a loro piacimento, dava ai descritti, a livello locale, non trascurabili possibilità di ruolo politico[118]. Anche qui le comunità adottarono subito la linea di ignorare quanto più possibile il privilegio dei descritti[119]. Ovviamente non mancarono lotte, talora pure aspre, intorno alla prerogativa stabilita dalle norme che regolavano le Bande. Nel 1625 Montepulciano è scossa da una disputa tra il gruppo dirigente locale e

[117] Cantini, *Legislazione toscana*, cit., vol. XVII, p. 262. Qui si precisa tra l'altro che i descritti non sono esenti da gabelle, imposizioni, pesi camerali, né dalla tassa ordinaria del sale (sfuggono però a quella straordinaria).

[118] Secondo la *Deliberazione sopra i Capitoli, et Privilegi* del 1549 (Cantini, *Legislazione toscana*, cit., vol. II, p. 21) il privilegio è riconosciuto per gli uffici cui sono ammessi i descritti o i loro padri. Nei *Capitoli* del 1555 (*ivi*, vol. II, p. 372) il privilegio vale per le cariche alle quali siano stati ammessi i descritti, i padri e gli antenati, ma solo per quei descritti che «hanno ufficio nelle Bande» e siano armati di corsaletto. Nei *Capitoli* del 1646 (*ivi*, vol. XVII, pp. 262-263) il diritto di essere nominati alle cariche delle proprie comunità, senza alcuna selezione preventiva, come quello di rifiutarle se non gradite, è riconosciuto a tutti i descritti, a prescindere dalla loro qualifica o dal loro grado. Restano esclusi per i descritti gli incarichi di sindaco, denunciatore di malefici, e ora sono aggiunti quelli anche di camerlengo e di pesatore di carne. Un quadro sommario anche in D'Addario, *I «Capitoli della milizia»*, cit., p. 370.

[119] ASFi, *Carte strozziane*, s. I, XXXII, c. 183*v*.

i commissari delle Bande che sostengono la pretesa di due descritti a esser convalidati nella nomina a gonfalonieri, pur non avendo l'età prevista dagli statuti locali, in base ai privilegi dei soldati[120]. Altri esempi di conflitti indotti dall'esistenza di questi privilegi si incontrano a Prato[121], e di sicuro altri ancora attendono di esser riportati alla luce dalle polverose carte degli archivi delle comunità. Lo scenario non è molto diverso da quello dipinto per i privilegi fiscali. Da un lato i descritti, sostenuti e spalleggiati dalle autorità militari, fino alle più alte, dall'altro le comunità, o meglio i gruppi dirigenti locali, che contano sull'appoggio del magistrato dei Nove. Alla lunga, poi, il sistema dei privilegi politici viene modificato, a suon di rescritti sovrani o di cambiamenti normativi, per rispondere alle difficoltà che in certe zone del Granducato si incontrano nel trovare i titolari di alcune cariche comunitative. Nel 1612 si decreta che i descritti non possono rifiutare il camerlengato, se non ci sono altri soggetti idonei a prendere l'ufficio[122]. Nel 1619 sono gli archibugieri montati della Romagna a esser costretti ad accettare la carica di camerlenghi, in quanto «facoltosi», e nel 1632 per i descritti nella cavalleria della Maremma senese viene meno il privilegio di rifiutare una carica non gradita, a causa della scarsità di uomini di cui soffrono quelle terre[123]. Nel 1646 quest'ultima disposizione verrà recepita nei *Capitoli* ed estesa a tutti i descritti della Maremma senese[124]. A metà Seicento ad alcune piccole comunità del Pisano (Avane, San Sisto, Colognole), mancando candidati idonei tra i non descritti, viene ordinato da Firenze di imborsare, per la carica di camerlengo, i nomi dei militi, nonostante i Capitoli del 1646 ribadissero che i descritti andavano esclusi dalle borse per sindaci, denunciatori di malefici, pesatori di carne e camerlenghi[125].

L'insieme dei privilegi che riconoscevano ai descritti il diritto di ottenere un trattamento speciale in sede giudiziaria non sembra aver giocato un ruolo significativo nell'introdurre nella società tensioni e contrasti al

120 ASFi, *Miscellanea medicea*, 329, ins. N° 25, cc. n. nn.

121 F. Angiolini, *Il ceto dominante a Prato nell'età moderna*, in E. Fasano Guarini (a cura di), *Prato storia di una città, 2*, *Un microcosmo in movimento (1494-1815)*, Firenze, Comune di Prato/Le Monnier, 1986, p. 374.

122 ASFi, *MdP*, 2536, ins. N° 4 cit.

123 Cantini, *Legislazione toscana*, cit., vol. XV, pp. 98-104; vol. XVI, p. 132.

124 *Ivi*, vol. XVII, p. 263.

125 ASFi, *MdP*, 2355, ins. N° 9; e cfr. con Cantini, *Legislazione toscana*, cit., vol. XVII, p. 263. Alla richiesta, di qualche anno successiva, di poter avvalersi del privilegio di rifiutare la carica si risponde da Firenze concedendo la facoltà ai descritti di età inferiore ai 40 anni, ma riconfermando l'obbligo di assumere il camerlengato per chi avesse più di 40 anni. Sulle difficoltà nella Toscana medicea a trovare persone per assumere l'oneroso camerlengato nelle comunità, cfr. E. Fasano Guarini, *Camerlenghi ed esazione locale delle imposte nel Granducato di Toscana del '500 e del '600*, in *La fiscalité et ses implications sociales en Italie et en France au XVIIe et au XVIII siècle,* Rome, École française de Rome, 1980, pp. 44-45.

pari di quelli visti nei casi precedenti. Ad ogni modo, pure in questo campo, si venne riducendo la portata del privilegio. Nel 1606, ad esempio, si prescrisse che «artieri, beccai, mugnai, fornaciai» che violassero le leggi nell'esercizio delle loro professioni, ancorché descritti, dovevano esser sottoposti alla giustizia ordinaria[126]. È pur vero che nel 1659 si precisò che i descritti coinvolti in risse non erano condannabili se avevano reagito a provocazioni e per difendere la loro onorabilità[127]: ma qui si tratta di salvaguardare la reputazione del corpo militare, tramite la difesa dell'onore dei suoi membri, che all'epoca sono già, in molto luoghi, esponenti della cerchia elevata della società locale.

In conclusione questi privilegi avevano, nei primi decenni di esistenza delle Bande, sortito due effetti contrari a quelli attesi. Per un verso avevano attirato nella milizia, in maggioranza, individui che non rappresentavano di sicuro il meglio della società, per un altro avevano determinato una serie di contese, sia a livello locale, che con gli organismi amministrativi e politici centrali, facendo delle Bande una sorgente di contrasti molteplici e variegati[128]. Di questo c'è consapevolezza tra coloro che sono incaricati di governare le Bande. La soluzione – offrire ai descritti dei privilegi che fossero a un tempo significativi, attraenti e, contemporaneamente, selettivi – viene abbastanza presto individuata nel diritto dei militi a girare armati: si tratta di rendere questo privilegio, peraltro già riconosciuto nelle norme che regolavano le Bande[129], quanto più possibile esclusivo.

Nel 1574 il commissario generale Lorenzo Guicciardini osserva che nel Senese tutti i giovani portano un'arma e non entrano nelle Bande. Basterebbe emettere delle ordinanze che proibissero il porto d'arma e «forse questa sarebbe la via che la gioventù entrerebbe nelle Bande amorevolmente»[130]. Nel 1588, a seguito di una sorta di ispezione generale alle Ban-

126 BUP, ms. 478, cc. n. nn. L'ordine fu confermato nel 1616 (*ivi*, c. 156*r-v*).

127 ASFi, *MdP*, 2355, ins. N° 9, cc. n. nn.

128 Per un paragone con altre realtà, cfr.Barberis, *Le armi del Principe*, cit., pp. 41-43; Brunelli, *Poteri e privilegi*, cit., p. 118; Pezzolo, *Le «armi proprie»*, cit., p. 64.

129 La *Deliberazione Sopra i Capitoli* del 1549 non profferiva verbo circa il porto d'arma (Cantini, *Legislazione toscana*, cit., vol. II, pp. 9-22). Anzi un bando di Cosimo I del 1547, che vietava di andare in giro armati di archibugio e di «schioppo a ruota», era stato rivolto a tutti, «etiam soldati, et capi delle sue Ducal bande, et alli suoi stipendiati ancora» (*ibid.*, vol. I, pp. 358-360). Sono i *Capitoli* del 1555 che concedono ai descritti il privilegio di portare l'arma ovunque, salvo in Firenze, dove però a ufficiali delle Bande e ad armati di corsaletto è lecito mostrarsi con spada, pugnale e giaco (*ibid.*, vol. III, p. 371). Nel 1560 viene emesso per lo Stato di Siena un bando che proibisce a chicchessia di andare armato, a meno che non sia o un descritto o un soldato stipendiato del duca (*ibid.*, vol. IV, pp. 30-32). Sul medesimo privilegio concesso ai membri di altre milizie, cfr. Barberis, *Le armi del Principe*, cit., p. 29; Rizzo, *Istituzioni militari*, cit., p. 76; Pezzolo, *I contadini*, cit., pp. 42-43.

130 ASFi, *MdP*, 2334, c. 426*v*.

de, si conclude che il mezzo più efficace per attirare un maggior numero di giovani nella milizia è quello di inasprire le regole che vietano il porto delle armi, cosicché il privilegio di cui godono i descritti divenga un incentivo poderoso all'arruolamento per quanti hanno le qualità sociali e economiche per dare alle Bande il profilo alto che manca loro[131]. Il privilegio di portare l'arma si configura sempre più come quello che suscita il maggior interesse nei sudditi in ogni luogo del Granducato[132], senza creare, allo stesso tempo, tutti quei dissensi a livello locale che potevano produrre gli altri privilegi, o senza dar vita a diatribe tra descritti, ufficiali delle Bande, e altre magistrature, come avveniva soprattutto per le esenzioni fiscali, ma talora anche per la nomina alle cariche della comunità.

Verso gli inizi degli anni Venti del Seicento Antonio Simoni[133], esponendo il suo parere sullo stato delle Bande, si manifesta fermamente convinto della bontà di far uso del privilegio dell'arma per accrescere di numero e di qualità i reparti delle milizie granducali. Bisogna togliere a tutti, ovunque, il permesso del porto delle armi, eccetto ovviamente a coloro che sono nei ruoli del sovrano: in questo modo le Bande si riempiranno di uomini di vaglia. L'unica condizione da rispettare, conclude il Simoni, è che si sia severi e determinati nell'applicare la legge[134]. Alla luce di queste richieste la massiccia e fitta produzione di bandi che proibiscono o limitano il porto delle armi deve essere letta non solo come una legislazione dettata dai problemi di un ordine pubblico precario, dalla crescita di episodi di violenza, ma anche come uno strumento messo in campo per far risaltare meglio e di più i vantaggi che si potevano avere arruolandosi nelle Bande. Il diritto al porto dell'arma, anche per il suo alto valore simbolico, era l'unico che avesse un potere d'attrazione in ogni angolo del Granducato, anche nel più remoto e che contemporaneamente riuscisse appetibile a

[131] *Ivi*, cc. 488*r*-489*r*, 538*r-v*, 582*r*, 612*r*.

[132] Un caso analogo è quello piemontese, cfr. Barberis, *Le armi del Principe* cit., pp. 31-33, 51.

[133] Lo scritto, non firmato e non datato, è sicuramente redatto da Antonio Simoni, in quegli anni collaterale delle Bande. Nel 1637 il Simoni sarà nominato segretario di guerra, ufficio tenuto fino alla morte, sopraggiunta nel 1640 (Pansini, *Le segreterie* cit., p. XLIV e n.).

[134] *Ivi*, *Miscellanea medicea*, 475, ins. N° 3, cc. n. nn. Per la verità già nel 1581 era stato promulgato un bando con cui si revocavano tutte le licenze di porto d'arma, ad esclusione di quelle concesse ai cortigiani granducali, agli stipendiati di Sua Altezza, ai cavalieri di S. Stefano e di Malta, e ai descritti, appunto (Cantini, *Legislazione toscana*, cit., vol. X, p. 165). Il bando venne reiterato, quasi negli stessi termini, nel 1591 (*ibid.*, vol. XII, p. 165), e poi nel 1611 (*ibid.*, vol. XIV, pp. 360-363). L'insistenza del Simoni sulla severità nel far rispettare i regolamenti sul porto dell'arma, insieme al rinnovo di questi bandi, fanno intravedere una ampia fascia di elusione della legge che toglieva ovviamente peso al privilegio accordato ai descritti. Una nuova revoca di tutte le licenze di porto d'arma si ebbe nel 1646, con la consueta esclusione dei descritti, insieme a cortigiani, cavalieri di S. Stefano, e cittadini fiorentini (*ibid.*, vol. XVII, pp. 246-248).

coloro che per posizione economica e *status*, o per appartenere a comunità economicamente floride, non sentivano il bisogno di proteggersi le spalle con quegli altri privilegi (peraltro abbastanza modesti, e non di rado violati, come abbiamo visto) di natura fiscale, politica o giuridica cui dava diritto l'arruolamento nelle Bande. I *Capitoli* del 1646 riconoscono ai descritti il privilegio dell'arma con la massima larghezza. Questi possono girare armati anche per le vie di Firenze e di Siena fino al calar delle tenebre. Gli armati di corsaletto hanno facoltà di farsi accompagnare sin alle porte delle due città da un garzone munito di spada e pugnale. Si prevede poi una serie di licenze per armi speciali, differenziate secondo il grado ricoperto nelle Bande dai beneficiari. Le uniche limitazioni riguardano i divieti di portare armi in asta a feste, balli, fiere, in chiesa e di uscire armati nelle notti di Natale, giovedì e venerdì santo[135].

Il privilegio del porto d'armi è, sul lungo periodo, quello che meno viene sottoposto a contestazioni o a elusioni e, allo stesso tempo, quello che più assicura a chi ne è titolare quei contrassegni di distinzione, immediatamente percepibili da tutti, che ne comprovano lo *status* speciale in seno alla società. È anche un privilegio trasversale che, come abbiamo visto, accomuna cortigiani, cavalieri di Malta e di S. Stefano, dipendenti al soldo del sovrano e della famiglia granducale[136]. È un privilegio, quindi, che rende il descritto del più sperduto borgo toscano partecipe di un diritto esclusivo riservato in linea di principio agli esponenti più autorevoli e poderosi della società. La concessione di portare l'arma, che il sovrano concede ai sudditi più distinti e ai servitori più prossimi, fa dei descritti delle Bande, o fa credere loro di essere, una delle parti speciali del corpo sociale, inserendoli così nella più larga trama del tessuto connettivo che sorregge la società toscana per tutto il Granducato[137].

4. *Conclusione*

Quando nel 1738 si cercò di contrastare i progetti del Richecourt che intendeva sciogliere le Bande, l'anonimo estensore dello scritto in loro difesa ne ripercorse i compiti e ne sottolineò i meriti. Di questi il principale era quello che le Bande con la loro «piccola gerarchia d'uffiziali maggiori, subalterni e soldati» mantenevano «una certa maggiore disciplina nei po-

135 *ibid.*, vol. XVII, pp. 257-261.

136 Cfr. *supra* nota 92.

137 Sul privilegio del porto d'armi come uno dei maggiori privilegi, cfr. Barberis, *Le armi del Principe*, cit., p. 51 e anche Pezzolo, *I contadini*, cit., p. 58 che sottolinea pure il particolare ruolo che questo privilegio assolve nel creare forti elementi di identità tra i membri della milizia, e nel cementare il rapporto tra questi e l'autorità sovrana.

poli», facevano evitare «molti inconvenienti … molte inimicizie e amarezze, incentivi efficacissimi per disturbare la pubblica tranquillità e [toglievano] di mezzo molti lunghi e dispendiosi litigi»[138]. Le Bande, quindi, erano presentate e illustrate senza tentennamenti, come ha scritto Alessandra Contini, quale

> strumento insostituibile della distinzione, della visualizzazione anche simbolica dell'ordine sociale e di conseguenza indispensabili alla stessa legittimazione delle oligarchie sociali delle comunità, che sole consentivano il mantenimento della quiete pubblica e della disciplina[139].

Di sicuro le Bande, nella loro ormai lunga esistenza, sono diventate come una rete, estesa e dalle maglie piuttosto fitte, innervata sulle comunità, attraverso la quale il sovrano, mediante l'apparato burocratico-militare e il sistema dei privilegi, riesce a legare a sé e a controllare i sudditi, anche nella periferia più estrema. Le Bande sono uno strumento, che affianca e, talora, si sovrappone e si interseca ad altri strumenti di cui si avvale il potere granducale per esercitare la sua quotidiana azione di governo. Da questo punto di vista le Bande sono uno dei fattori dell'«ordine» mediceo, ovvero costituiscono uno dei pilastri sui quali il regime principesco si fonda per creare e rinnovare nel tempo e nello spazio forme di consenso e vincoli di fedeltà e di interessi condivisi nella società, vincoli e interessi che si estendono sia orizzontalmente che verticalmente. L'appartenenza alle Bande è diventata un connotato che accomuna i membri di esse tanto all'interno di una singola comunità quanto nell'insieme delle comunità limitrofe. E a questo proposito bisognerebbe anche valutare il ruolo della milizia nel dar vita a forme di sociabilità tra i descritti in occasione delle rassegne periodiche o delle mobilitazioni all'occorrenza di manifestazioni festive e celebrative[140]. D'altro canto l'appartenenza alle Bande determina un legame, o il suo rafforzamento, verso coloro che sono più in alto nella scala gerarchica, siano essi i maggiorenti locali, ai quali vanno i gradi inferiori e intermedi della milizia, siano essi gli esponenti delle nobiltà cittadine o della stessa Firenze, che naturalmente occupano le cariche più elevate dell'apparato burocratico-militare[141]. In definitiva le Ban-

[138] ASFi, *Segreteria di Guerra*, 513, ins. *1738*, N° 17.

[139] Contini, *La reggenza lorenese*, cit., p. 127.

[140] Suggerimenti in questa direzione vengono da G. Cappelletto (*Storia di famiglie. Matrimonio, biografie famigliari e identità locale in una comunità dell'Italia centrale: Poppi dal XVIII al XIX secolo*, Venezia, Giunta regionale toscana Marsilio, 1996, p. 124) a proposito della vicenda di Bartolomeo Gatteschi, entrato nella Banda del Casentino nel 1689, a diciassette anni.

[141] Cfr. Benadusi, *A Provincial Elite* cit., pp. 167-172; L. Carle, *La patria locale. L'identità dei Montalcinesi dal XVI al XX secolo*, Venezia, Giunta regionale toscana Marsilio,

de sono uno dei mezzi mediante i quali il principato mediceo si è sostenuto per oltre due secoli avvalendosi di una reticolo di fedeltà e di legami che hanno reso solidali dinastia, oligarchie dei centri minori, nobiltà cittadine, notabilati locali.

Questo ruolo delle Bande, cui corrisponde il ritratto di esse tracciato nella memoria del 1738, è il risultato però di un processo lungo, spesso travagliato, e nient'affatto scontato. Si può dire di più: l'immagine proposta dall'anonimo redattore della memoria è un'immagine parziale, che prende in conto solo una delle due facce della medaglia, quella che, nella delicata congiuntura politica rappresentata dall'avvio in Toscana del governo lorenese, è la più utile e conveniente a una delle parti in causa, ovvero al gruppo degli oppositori ai disegni del Richecourt. L'immagine storicamente determinata delle Bande è invece diversa, assai meno netta, lineare e unidimensionale di quella dipinta nella relazione del 1738. La concreta funzione delle Bande nella società toscana fu meno, anzi talvolta assai meno, disciplinatrice di quanto si voglia far apparire nella memoria suddetta, e non sempre la milizia dei descritti contribuì all'affermazione dei princìpi e delle pratiche adeguati a sostenere e incoraggiare l'ordine e la quiete nelle comunità.

Abbiamo visto quanto tempo sia stato necessario per evitare che nelle Bande confluissero in prevalenza gli elementi più diseredati della società, attirati proprio da quei privilegi che erano stati istituiti per stimolare invece l'arruolamento dei membri meglio qualificati delle comunità. Abbiamo anche visto come la stessa funzione bellica delle Bande rendesse difficile precluderne l'accesso a quegli elementi e, per converso, scoraggiasse ulteriormente l'ingresso dei secondi. Più in generale le Bande non possono non prevedere che il sistema di privilegi sui quali fondano la loro esistenza sia indirizzato, comunque, a numeri larghi di sudditi, ancorché scelti secondo i migliori e più opportuni parametri sociali ed economici. Questa caratteristica è più che sufficiente per fare delle Bande un fattore che può introdurre nella società lacerazioni, conflitti, lotte e turbamenti, minacciando appunto quell'ordine che per un altro verso avrebbero dovuto tutelare. A questo proposito sono illuminanti, per lucidità e consapevolezza politica, le parole con cui nel 1644 il ceto dominante di Pistoia cercò di

1996, p. 285. Un esempio di carriera, tra i tanti possibili, nell'ambito del servizio nelle Bande, di un nobile cittadino, è quello del cortonese Alessandro Vagnucci, descrittosi nel 1624, nel 1628 alfiere delle truppe del duca di Mantova, nel 1635 imbarcato come soldato sulla galera stefaniana *Padrona*, nel 1640 sergente a Pisa e Livorno, durante la guerra di Castro (1643-1644) luogotenente capitano, nel 1646 luogotenente comandante una compagnia nella Maremma senese; ASFi, *MdP*, 2330, cc. n. nn. *Nota di tutte le cariche di militia essercitate da Alessandro Vagnucci nobil Cortonese al presente luogotenente della Banda di Cortona*.

impedire la costituzione della Banda locale. Creare una Banda a Pistoia, scrivono i più eminenti pistoiesi, significa che

> mediante li privilegi militari le riscossioni tanto nella città quanto nel contado si renderanno assai più difficili, et i cittadini che hanno lor entrate nei beni non potranno trattar con loro con quella libertà che è dovuta ai padroni dei poderi, oltre che per l'ozio che risiede nella città si potrebbero suscitare molti inconvenienti di risse e disordini, le quali senza occasioni delle armi molte volte si evitano[142].

L'avversione da parte dei gruppi dominanti alla creazione di milizie territoriali, nel timore che queste diventassero protagoniste di rivolte e di sedizioni, era un atteggiamento molto diffuso, e spesso fu all'origine del fallimento o dello scarso successo conosciuto da queste milizie[143]. I Pistoiesi però evocano tre aspetti della presenza della Banda, che non sono drammaticamente dirompenti, ma che toccano questioni che, come abbiamo visto, si ponevano concretamente allorquando una comunità aveva nel suo seno dei descritti. La modifica delle quote contributive all'interno della comunità, con lo strascico di litigi, reclami, pagamenti non effettuati; la disponibilità dell'arma che può rendere più gravi le liti o le risse e accentuare il disordine pubblico; infine la protezione che l'appartenenza alla milizia può dare ai lavoratori dei poderi: questi possono avvalersi tanto dei privilegi accordati loro come descritti, quanto della solidarietà e della protezione che offre il corpo militare, e tener così testa ai padroni dei poderi. La Banda, agli occhi dei nostri Pistoiesi, introduce nel corpo della società, e nei rapporti tra i suoi membri, germi di tensione, di contrasto e perfino di conflitto.

È vero che i descritti non diventano mai un grimaldello che scalza gli assetti di potere locale, anche perché sono sempre più, come si è detto, reclutati tra i gruppi che compartecipano in qualche modo del primato a livello locale, o da questi provengono coloro che li inquadrano e li controllano. Però a lungo restano un fattore che produce tensioni, urti e vero e proprio disordine nel seno delle comunità e tra i vari apparati di governo,

142 ASFi, *Miscellanea medicea*, 329, ins. N° 25, cc. n. nn.

143 Per esempio nel 1591 i *regidores* di Guadalajara indirizzarono un lungo documento a Filippo II dove sottolineavano la pericolosità di dare le armi in mano ai plebei col costituire una milizia locale; cfr. M. Olivari, *Fra trono e opinione. La vita politica castigliana nel Cinque e Seicento*, Venezia, Marsilio, 2002, pp. 138-139. Sull'opposizione del baronaggio siciliano alla milizia territoriale, cfr. G. Giarrizzo, *La Sicilia dal Cinquecento all'Unità d'Italia*, in V. D'Alessandro, G. Giarrizzo, *La Sicilia dal Vespro all'Unità d'Italia*, Torino, UTET, 1989, p. 185 n.; Ligresti, *L'organizzazione militare*, cit., p. 654. Nel Ducato di Milano, però, la reticenza verso le milizie territoriali fu manifestata più dalle autorità spagnole che dai gruppi dominanti locali, cfr. Rizzo, *Istituzioni militari e strutture socio-economiche*, cit., pp. 67-68.

dando vita a contraddizioni profonde tra settori differenti dello Stato. Le stesse rassegne delle Bande sono molto spesso più che un'esibizione di disciplina e di efficienza, ostentata agli occhi di tutta la comunità, un'occasione di confusione, di scompiglio e una clamorosa manifestazione di disobbedienza. Nel 1702 la rivista dei militi della Banda di Pescia si trasforma in un tumulto; i descritti rifiutano di eseguire i comandi e si sparpagliano per le taverne a bere e a mangiare. A Montecarlo i soldati della Banda buttano i fucili e si siedono per terra anziché eseguire le manovre[144]. Tutto questo avviene sotto gli sguardi della gente che di sicuro non vede nelle Bande né un modello di disciplina né uno strumento per la tutela dell'ordine. Ma questi comportamenti, dei quali l'anonimo autore della memoria del 1738 aveva di certo notizia, sono taciuti perché avrebbero dato delle Bande un'immagine diversa da quella che si voleva proporre all'attenzione del governo lorenese.

Le Bande medicee hanno svolto nella società toscana, durante due secoli, un ruolo di sicuro non secondario, ma non riconducibile solo a un'unica dimensione, quella del disciplinamento di questa società. Se le Bande hanno contribuito a creare o a sviluppare forme di convivenza più ordinate, a far nascere legami di dipendenza e a ribadire rapporti gerarchici, questo è stato il punto d'arrivo di un cammino che ha conosciuto, nel suo svolgimento, anche direzioni diverse da quella che è stata la meta finale. Le Bande, nella loro lunga vicenda, sono state anche un fattore di *disordine* tanto politico quanto sociale, turbando sia la vita delle e nelle comunità, sia le relazioni tra le varie autorità e i differenti apparati dello Stato.

144 ASFi, *MdP*, 2340, cc. n. nn.

Ordine pubblico e repressione del banditismo nel Mezzogiorno d'Italia (secoli XVI-XIX)

ELENA PAPAGNA

Per tutta l'età moderna e oltre, il banditismo fu nel Mezzogiorno d'Italia un fenomeno costante, una manifestazione endemica che in alcuni periodi, spesso in concomitanza con l'aggravarsi della congiuntura economica, assunse più ampie dimensioni e attraversò fasi di maggiore virulenza. Più di mezzo secolo fa Fernand Braudel, con riferimento all'intera area mediterranea, ha sostenuto che, «levato contro il potere, il banditismo è sempre stato diffuso nelle zone dove lo Stato è debole» e che ha prosperato specie negli impervi territori montagnosi e nelle zone di frontiera, ove era relativamente facile sottrarsi all'autorità costituita riparando in luoghi soggetti ad altra giurisdizione[1]. Nella esemplificazione addotta a sostegno delle proprie riflessioni, lo storico francese ha riservato grande attenzione alla penisola italiana, la cui frammentazione politico-territoriale non poteva non incentivare il fenomeno, e in particolare al Mezzogiorno, ove lo Stato fu ripetutamente costretto a intervenire per reprimere il banditismo e si impegnò per imporre la propria autorità sull'intero territorio, anche sulle aree più isolate e sui luoghi più remoti, nei quali la distanza dai centri del potere pubblico favoriva l'insubordinazione di uomini violenti.

Sono stati poi i celebri lavori di Eric Hobsbawm, editi negli anni Sessanta del Novecento, a richiamare l'attenzione della storiografia europea sull'argomento, suscitando un serrato dibattito all'interno del quale, mentre si discutevano le suggestive ipotesi dello storico anglosassone, si forni-

[1] F. Braudel, *Civiltà e imperi del Mediterraneo nell'età di Filippo II*, Torino, Einaudi, 1986, 2 voll., vol. II, p. 788 (prima ediz. Paris, Colin, 1949). Cfr. pure Id., *Misère et banditisme*, in «Annales E.S.C.» 1947, pp. 129-142. Sulla nozione di frontiera e di confine nella recente riflessione storiografica, cfr. F. Walter, *Frontiere, confini, territorialità*, in «Storica», n. 19, 2001, pp. 117-139 e la bibliografia ivi citata.

vano indispensabili precisazioni sul tema e si delimitava il campo d'indagine, distinguendo il banditismo dalle rivolte contadine e da altri comportamenti criminosi diffusi nel variegato mondo delle campagne[2]. In questo vivace clima di studi l'Italia meridionale, una delle «grandi patrie del banditismo» per dirla ancora una volta con Braudel, è stata oggetto di non poche ricerche, tra le quali basti qui citare quelle di Rosario Villari, relative ai secoli XVI-XVII e quelle di Umberto Caldora, Gaetano Cingari e Alfonso Scirocco sull'Ottocento[3].

In gran parte di questa produzione, tuttavia, una «faccia del contrasto tra lo Stato e i banditi, la repressione, è stata la linea d'indagine che ha attirato meno gli studiosi» i quali, come ha scritto lo stesso Scirocco, «hanno messo in ombra l'attività delle forze che contrasta[va]no le bande, spesso enfatizzata dalla tradizione solo negativamente, con il segno dell'insuccesso, o ricondotta al tradimento quale causa unica della sconfitta dell'eroe»[4]. Al contrario, nell'ottica di questo incontro di studi, intendo puntare l'attenzione proprio sulle «forze che contrasta[va]no le bande» e sulle leggi che ne regolamentavano l'azione, specchio dell'evoluzione dello Stato e dei suoi criteri di gestione e tutela dell'ordine pubblico nel lungo itinerario che l'avrebbe condotto all'esclusiva titolarità del potere coercitivo[5]. Tralascerò, pertanto, di esaminare il complesso di fattori che erano alla base del fenomeno criminoso, i motivi che ne agevolavano la diffusione in alcune zone,

[2] E. J. Hobsbawm, *I ribelli. Forme primitive di rivolta sociale*, Torino, Einaudi, 1966 (ed. orig. Manchester, Manchester University Press, 1959); Id., *I banditi. Il banditismo sociale in età moderna*, Torino, Einaudi, 1971 (ed. orig. London, Weidenfeld and Nicolson, 1969). Lo stesso autore ha puntualizzato il suo pensiero in *Introduction* a G. Ortalli (a cura di), *Bande armate, banditi, banditismo e repressione di giustizia negli stati europei di antico regime. Atti del Convegno – Venezia 3-5 novembre 1983*, Roma, Jouvence, 1986, pp. 13-18. Una sintesi del dibattito storiografico che, a partire dalle posizioni dello storico britannico, si è sviluppato negli ultimi decenni del Novecento in A. Scirocco, *Banditismo e repressione in Europa in età moderna*, in P. Macry, A. Massafra (a cura di), *Fra Storia e Storiografia. Scritti in onore di Pasquale Villani*, Bologna, Il Mulino, 1994, pp. 413-424. Si veda pure M. Degl'Innocenti, *La società violenta. Il banditismo nell'800*, in D. Angelici, D. Mengozzi (a cura di), *Una società violenta. Morte pubblica e brigantaggio nell'Italia moderna e contemporanea*, Manduria-Bari-Roma, P. Lacaita, 1996, pp. 5-25.

[3] R. Villari, *La rivolta antispagnola a Napoli. Le origini (1585-1647)*, Roma-Bari, Laterza, 1976 (prima ediz. Roma-Bari, Laterza, 1967); Id., *Banditismo sociale alla fine del Cinquecento*, in «Archivio Storico per la Calabria e la Lucania», XLII, 1975 poi ristampato in Id., *Riformatori e ribelli dal XVI al XVIII secolo*, Roma, Editori riuniti, 1979, pp. 69-81; U. Caldora, *Calabria napoleonica: 1806-1815*, Napoli, Fausto Fiorentino, 1960; Id., *Fra patrioti e briganti*, Bari, Adriatica editrice, 1974; G. Cingari, *Brigantaggio, proprietari e contadini nel Sud (1799-1900)*, Reggio Calabria, Editori Meridionali Riuniti, 1976; A. Scirocco, *Briganti e società nell'Ottocento. Il caso Calabria*, Cavallino di Lecce, Capone, 1991.

[4] Scirocco, *Banditismo e repressione*, cit., p. 419.

[5] Il riferimento è a N. Elias, *Potere e civiltà*, Bologna, Il Mulino, 1983.

risparmiandone altre, le variazioni registrate nel tempo[6]. Nelle pagine che seguono mi soffermerò, invece, su due periodi – la fine del Cinquecento e il Decennio francese – di acuta recrudescenza del banditismo nel Mezzogiorno d'Italia, analizzerò la normativa che venne emanata in quei difficili anni e traccerò un breve profilo delle magistrature e dei corpi armati chiamati a contrastare, giudicare e punire gli «scorritori di campagna».

Prima di proseguire è opportuno fare una precisazione terminologica: chi erano i banditi? Riprendo la definizione data da Maurice Aymard nelle sue *Proposte per una conclusione* al Convegno di Venezia del 1983 che, dedicato a banditismo e repressione negli Stati europei di antico regime, ha avuto il merito di tracciare un bilancio degli studi e di sgombrare il campo dalle incertezze linguistiche, facendo chiarezza sui termini adoperati per designare i banditi e sulle variazioni lessicali che si sono avute nel tempo.

> Il nome – ha scritto Aymard riprendendo indicazioni emerse in numerosi contributi presentati in quella sede – deriva da un'antica pratica generalizzatasi specialmente, ma non esclusivamente, in Italia dal XV e XVI secolo: il bando dei rei ... che il potere costituito non può o non vuole colpire direttamente, preferendo reciderne i legami con il proprio ambito sociale[7].

In sostanza alle soglie dell'età moderna, mentre si avviava il consolidamento dello Stato[8], si affermava una linea politica che mirava a frenare la delinquenza non attraverso una formulazione più avanzata del diritto penale, ma rafforzando un antico istituto barbarico qual era il bando e applicandolo in maniera spesso indiscriminata. Individuati in base al tipo di pena inflitta loro, i banditi costituivano una realtà estremamente composita per la tipologia dei delitti commessi: erano fuoriusciti, vale a dire cittadini espulsi in seguito agli scontri tra fazioni municipali, soldati privi di occupazione, assassini, ladri, grassatori, delinquenti comuni colpiti dal bando in contumacia per crimini compiuti contro il patrimonio o la persona[9]. Fondamentale era per costoro agire associati: radunati in bande e

[6] Su questi temi si vedano ora i recenti lavori di G. Gaudioso, *Il banditismo nel Mezzogiorno moderno tra punizione e perdono*, Galatina, Congedo, 2001; Id., *Brigantaggio, repressione e pentitismo nel Mezzogiorno preunitario*, Galatina, Congedo, 2002 e la bibliografia ivi citata.

[7] M. Aymard, *Proposte per una conclusione*, in Ortalli (a cura di), *Bande armate, banditi,* cit., p. 505.

[8] In una bibliografia ormai vastissima mi limito a citare con riferimento al Regno di Napoli G. Galasso, *Intervista sulla storia di Napoli*, a cura di P. Allum, Roma-Bari, Laterza, 1978; Id., *Alla periferia dell'Impero. Il Regno di Napoli nel periodo spagnolo (secoli XVI-XVII)*, Torino, Einaudi, 1994; A. Musi, *Mezzogiorno spagnolo e la via napoletana allo stato moderno*, Napoli, Guida, 1991; Id., *L'Italia dei viceré. Interazione e resistenza nel sistema imperiale spagnolo*, Cava de' Tirreni, Avagliano, 2000.

[9] Sulla complessa casistica delle azioni delittuose M. Sbriccoli, *Brigantaggio e ribelli-*

comandati da un capo, «armavano per la campagna» e svolgevano la loro attività criminosa con la tecnica dell'assalto nelle case e, ancor più, nei luoghi aperti.

Va inoltre osservato che, dai contemporanei prima e poi dagli storici, veniva anche usato come sinonimo di banditismo il termine brigantaggio, derivante da «brigata», parola di origine militare che rinvia all'idea di una truppa organizzata, come ha precisato lo stesso Aymard[10]. Adoperato tra la fine del Settecento e gli inizi dell'Ottocento dai francesi, il sostantivo si è imposto durante la dominazione napoleonica in Italia per definire indiscriminatamente tutte le forme di resistenza al regime e di disturbo collettivo[11].

1. *Nel Viceregno spagnolo*

Una violenta ondata di banditismo si verificò nell'ultimo quarto del Cinquecento negli antichi Stati italiani e investì in pieno il Regno di Napoli. Non è il caso di soffermarsi sulle motivazioni di tale recrudescenza legata, come non mancò di annotare già a fine secolo Tommaso Costo, all'acuta crisi economica che in quegli anni affamava le popolazioni[12]; basti qui

smi nella criminalistica dei secoli XVI-XVIII, in Ortalli (a cura di), *Bande armate, banditi*, cit., pp. 479-500; L. Lacchè, *Latrocinium. Giustizia, scienza penale e repressione del banditismo in antico regime*, Milano, A. Giuffré, 1988, pp. 98-169. È quasi superfluo precisare che non tutti coloro che venivano colpiti dal bando dovevano necessariamente darsi ad attività delinquenziali, mentre accadeva spesso che queste ultime fossero praticate da individui mai incorsi nella pena dell'espulsione. Un'isolata prova di consapevolezza terminologica veniva dallo Stato veneziano il quale, allorché, a partire dal Quattrocento, si generalizzò il ricorso all'istituto bannale, operò distinzioni a livello legislativo e considerò diversamente i *banniti*, vale a dire i soggetti colpiti dal bando, e i *latrones*, cioè gli individui macchiatisi di crimini. *Ibid.*, pp. 366-367.

10 Aymard, *Proposte per una conclusione*, cit., p. 505.

11 J.A. Davis, *Legge e ordine. Autorità e conflitti nell'Italia dell'Ottocento*, Milano, Franco Angeli, 1988, p. 92. Sulla terminologia in uso nel Mezzogiorno d'Italia T. Pedio, *Brigantaggio meridionale (1806-1863)*, Cavallino di Lecce, Capone, 1987, pp. 7-8.

12 T. Costo, *Compendio dell'Istoria del Regno di Napoli*, Napoli, 1771, p. 432 (prima ed. Venezia, 1591). Tra i numerosi studi prodotti dall'odierna storiografia mi limito a citare Villari, *La rivolta antispagnola*, cit., pp. 58-91; G. Galasso, *Unificazione italiana e tradizione meridionale nel brigantaggio del Sud*, in «Archivio Storico per le Province Napoletane», CI, 1983, pp. 3-9; con riferimento ad altre aree della penisola A. Vanzulli, *Il banditismo*, in G. Spini (a cura di), *Architettura e politica da Cosimo I a Ferdinando I*, Firenze, L.S. Olschki, 1974, pp. 421-460; P. Benadusi, *Alfonso Piccolomini, duca e bandito del secolo XVI*, in «Ricerche storiche», VII, 1977, pp. 93-118; I. Polverini Fosi, *La società violenta. Il banditismo nello Stato pontificio nella seconda metà del Cinquecento*, Roma, Edizioni dell'Ateneo, 1985, nonché numerosi saggi contenuti nella già citata opera collettanea Ortalli (a cura di), *Bande armate, banditi*, cit. e in particolare C. Povolo, *Nella spirale della violenza. Cronologia, intensità e diffusione del banditismo nella Terraferma veneta (1550-1610)*, pp.

soltanto evidenziare come negli anni Ottanta, per fronteggiare la grave emergenza, il viceré duca di Ossuna facesse ricorso all'emanazione di nuove norme che avrebbero dovuto favorire la repressione. Indicativo delle intenzioni del legislatore, il preambolo della prammatica del 22 luglio 1583 metteva in evidenza la drammaticità della situazione provocata dalle bande armate e l'efferatezza dei crimini commessi[13].

Fuoriusciti e delinquenti – recitava il preambolo – tengono audacia in procedere ad ammazzare le persone dentro le Città, e loro proprie case, ed in mezzo alle strade pubbliche, levando le donne per forza dalle loro case, ricattando li uomini e non contenti di questo di poi il più delle volte gli ammazzano, e rubano nelle vie e luoghi pubblici rompendo le strade a' Procacci, rubando e assassinando i poveri viandanti, ed altre particolari persone, che con essi vanno, e commettendo altri vari ed enormissimi delitti, inquietando e perturbando continuamente il quieto e pacifico vivere de' sudditi di Sua Maestà, proibendo il libero commercio a Mercanti e altri uomini che negoziano e conversano per lo detto presente Regno.

Di fronte a simili eccessi le leggi ordinarie si rivelavano inadeguate e, di conseguenza, necessitavano «provvisioni estraordinarie, ardue e rigorose» che consistevano nell'espellere dal consorzio sociale i rei contumaci, dichiarandoli «forgiudicati»[14], autorizzando l'applicazione di procedure giudiziarie sommarie e abbreviate nei loro confronti e delegando ai singoli sudditi la facoltà di perseguire, catturare, uccidere impunemente i ricercati. La violenza, dunque, si combatteva incentivando la violenza e legittimando la lotta tra privati attraverso l'attivazione di un complesso mecca-

21-51; M.D. Floris, *La repressione della criminalità organizzata nella Repubblica di Genova tra Cinque e Seicento. Aspetti e cronologia della prassi legislativa*, pp. 87-106; I. Polverini Fosi, *Il banditismo nello Stato pontificio nella seconda metà del Cinquecento*, pp. 67-86.

[13] Prammatica VI, 22 luglio 1583, in *Nuova collezione delle Prammatiche del Regno di Napoli*, a cura di L. Giustiniani, t. IV, tit. LXXXI *De exulibus*, Napoli, 1803, pp. 222-225 (per indicare le altre prammatiche della stessa raccolta, d'ora in poi Prammatica). Sullo *jus prammaticarum* P.L. Rovito, *Respublica dei togati. Giuristi e società nella Napoli del Seicento*, t. I, *Le garanzie giuridiche*, Napoli, Jovene, 1981, pp. 386 e sgg.

[14] Le regie prammatiche emanate nel Regno di Napoli tra metà Cinquecento e fine Settecento documentano il ricorso a una terminologia estremamente diversificata per indicare i banditi che vengono denominati anche delinquenti, malfattori, ribelli, contumaci, diffidati, ladroni, scorritori di campagna, inquisiti, fuoriusciti e forgiudicati. Quest'ultimo termine, largamente prevalente, rinvia a un istituto giuridico assai diffuso sin dall'epoca sveva nel Mezzogiorno ove «chi, accusato di delitto, si rendeva contumace alle richieste della Giustizia, era ritenuto e dichiarato bandito; e il bandito che dentro un dato tempo, ... citato, non compariva, si forgiudicava, cioè si bandiva dallo Stato». La sentenza di forgiudica mirava a legalizzare la morte civile del presunto reo che persisteva nello stato di contumacia: questi, relegato in una stabile condizione delinquenziale, era reputato *pro mortuo* dall'intero corpo sociale e pertanto poteva *impune occidi* da chiunque. G. Rezasco, *Dizionario del linguaggio italiano storico e amministrativo*, Firenze, 1881 (rist. anast., Bologna, 1996), p. 430; cfr. pure Lacché, *Latrocinium*, cit., pp. 251-253.

nismo premiale che favoriva il riassorbimento degli ex-banditi indultati nel corpo sociale[15]. Taglie e remissioni di pena a coloro che eliminavano i fuorilegge documentavano l'inadeguatezza dei mezzi a disposizione delle autorità per il mantenimento dell'ordine pubblico e la conseguente necessità di delegare fondamentali funzioni statali[16]. In una sorta di contabilità premiale l'entità delle ricompense, minutamente regolamentata dalla prammatica vicereale, era direttamente correlata alla pericolosità dell'inquisito che si assicurava alla giustizia e l'opportunità di beneficiarne veniva accordata a tutti, compresi «*etiam* gli uomini e gente della Corte», solo «eccettuando» coloro che si erano macchiati di alcuni crimini nefandi quali l'eresia e la lesa maestà.

La politica del perdono, come ha scritto Braudel, rivelava «debolezza più che abilità» da parte dei governi e costituiva a fine Cinquecento una caratteristica ricorrente nelle legislazioni del Regno di Napoli e di altri Stati italiani[17]. In questa prospettiva di sostanziale inefficienza del potere centrale, privo dei mezzi necessari per condurre a buon fine la lotta contro la criminalità organizzata, va pure inquadrata l'altra prammatica emanata dal viceré Ossuna nell'agosto del 1585 con la quale, in vista di imminenti campagne contro i fuorilegge, veniva raggiunta un'intesa con il papa Sisto V per assicurare alla giustizia quei delinquenti che speravano di porsi in salvo attraversando la frontiera tra Regno di Napoli e Stato pontificio e sottraendosi alla giurisdizione del proprio sovrano[18]. L'accordo prevede-

[15] Ha osservato Giuseppe Galasso che «la particolarità del bandito in queste società della prima età moderna è che egli vive in un ordine tutto a sé, che si contrappone ... all'ordine costituito. Egli non è ... un cittadino che ha deviato, ma che conserva integra la sua appartenenza alla società e i suoi diritti civili. Egli è fuori della società e non ha in essa alcun luogo, né alcun diritto. Perciò accade anche che la società ... venga a trattative col bandito e si accordi con lui proponendogli il servizio militare, un compenso in denaro, un reinserimento qualsiasi nella vita civile in cambio della cessazione del disturbo che egli arreca all'ordine pubblico. L'alternativa – naturalmente – è la distruzione del bandito». Galasso, *Unificazione italiana e tradizione meridionale*, cit., p. 7.

[16] Incertezze sull'opportunità del ricorso ai privati per la repressione della criminalità erano presenti nella legislazione veneziana da fine Quattrocento a tutto il Cinquecento; cfr. E. Basaglia, *Giustizia criminale e organizzazione dell'autorità centrale. La Repubblica di Venezia e la questione delle taglie in denaro (secoli XVI-XVII)*, in G. Cozzi (a cura di), *Stato, società e giustizia nella Repubblica Veneta (sec. XV-XVIII)*, vol. II, Roma, Jouvence, 1985, pp. 191-220; Lacchè, *Latrocinium*, cit., pp. 388-389.

[17] Braudel, *Civiltà e imperi*, cit., p. 792. Per un'analisi comparativa della legislazione premiale adottata negli antichi Stati italiani Lacchè, *Latrocinium*, cit., pp. 57-80. Più in generale, sulla dialettica punizione-perdono nelle politiche criminali dello Stato italiano post-unitario L. Violante, *Delinquere, perdonare, punire*, in *Storia d'Italia. Annali* 12, L. Violante (a cura di), *La criminalità*, Torino, Einaudi, 1997, pp. XXVII-XXIX.

[18] Prammatica VIII, 16 agosto 1585, pp. 226-230. Osservava Ginesio Grimaldi che questa prammatica, volta a perseguire malfattori di ogni tipo, sarebbe stato opportuno catalogarla, piuttosto che sotto il titolo *de exulibus*, sotto quello più generico e onnicompren-

va, più che un'effettiva collaborazione, lo svolgimento di un'azione repressiva contemporanea nei due Stati limitrofi[19] e disciplinava sconfinamenti, estradizioni, salvacondotti, provvedimenti nei confronti degli indiziati di complicità con gli inquisiti.

In età vicereale norme in materia di banditismo erano già state promulgate in tempi precedenti, ma l'elemento nuovo che emergeva dalle prammatiche dell'Ossuna era l'ambito di applicazione delle leggi speciali, che sarebbero entrate in vigore su tutto il territorio del Regno, a differenza di quelle pubblicate negli anni Sessanta del Cinquecento, valide a tempo e soltanto nelle province di Principato Citra e Basilicata. Tali disposizioni più antiche[20] avevano opposto alla violenza organizzata delle bande di delinquenti un'organizzazione armata non dissimile, costituita dai cacciatori di banditi e, superando il sistema di remunerazione «testa per testa», erano giunte a promettere ricompense a tutti coloro che, collaborando opportunamente, avessero assicurato alla giustizia anche un solo ricercato[21].

Per liberare il Regno dalla criminalità organizzata, l'allora viceré Pietro Afan de Rivera, duca di Alcalà, non aveva esitato a ricorrere a qualsiasi mezzo e si era rivolto anche ai baroni, esortandoli a scendere in campo per sgominare le comitive che vivevano alla macchia[22]. Nelle prammatiche emanate per garantire la pubblica sicurezza in Basilicata e Principato Citra, il duca di Alcalà aveva fatto appello alle università con l'intento di coinvolgerle nella repressione e di indurle a collaborare attivamente con lo Stato. Aveva disposto, infatti, che le autorità municipali, avuto sentore di scorrerie banditesche nel territorio sottoposto alla loro giurisdizione, convocassero gli uomini validi «facendo sonar la Campana in segno che ogn'uno pigli l'armi e vada a perseguitare, pigliare detti fuoriusciti, delinquenti e malfattori» e aveva previsto per sindaci ed eletti che evadevano i loro obblighi gravi sanzioni «da pagarsi dalle loro robe proprie e non dalla

sivo *de persecutione malfactorum*; cfr. G. Grimaldi, *Istoria delle leggi e magistrati del Regno di Napoli*, t. VIII, Napoli, 1770, p. 294; in proposito cfr. pure Villari, *La rivolta antispagnola*, cit., pp. 71-72.

[19] *Ibid*., p. 72. Accordi per l'estradizione dei banditi furono anche stipulati tra Sisto V e altri stati italiani; Polverini Fosi, *La società violenta*, cit., p. 150; cfr. pure E. Basaglia, *Il banditismo nei rapporti di Venezia con gli stati confinanti*, in Ortalli (a cura di), *Bande armate, banditismo*, cit., pp. 423-440.

[20] Fondamentale è Prammatica II, 26 febbraio 1563, pp. 215-219.

[21] Cfr. Prammatica III e IV, 10 agosto 1563 e 15 settembre 1563, pp. 219-221.

[22] In Calabria, per esempio, il duca di Alcalà, dopo aver tentato di condurre a buon fine una spedizione militare, aveva fatto ricorso a Fabrizio Pignatelli, marchese di Cerchiara, per fronteggiare le bande guidate da Marcone; cfr. Grimaldi, *Istoria delle leggi* cit., t. VII, pp. 126-127. Ancora negli anni successivi i viceré che si sarebbero succeduti a Napoli avrebbero chiesto ai baroni calabresi di combattere le comitive di fuorilegge che infestavano la regione; Braudel, *Civiltà e imperi*, cit., vol. II, p. 790 e sgg.

Università», tenendo conto della «qualità delle persone e de' casi»[23]. Un altro provvedimento dello stesso periodo era emanato per agevolare l'azione repressiva dei «frati giurati», vale a dire delle milizie ausiliarie che le comunità erano obbligate a fornire per la lotta ai banditi[24], e autorizzava queste forze armate a «uscire dal territorio e loro giurisdizioni per miglia venti in persecuzione tantum e seguimento di quei fuoriusciti che andassero a salvarsi di fuora del territorio di detta loro giurisdizione»[25].

È stato osservato che questo coinvolgimento delle università rurali nella repressione del banditismo era «uno dei segni del retaggio medievale di una *giustizia consociativa*, fondata cioè sul solerte intervento comunitario», ed era indicativo delle lentezze con le quali lo Stato tentava di sostituirsi ai poteri locali e di rimpiazzare strutture tradizionali con altre più efficienti e centralizzate[26]. Nelle prammatiche successive non sarebbe stata più richiesta la collaborazione attiva delle università, ma il cambiamento, più che dipendere dal maggiore grado di efficienza raggiunto dallo Stato nel governo del territorio, sarebbe stato favorito dalla presa di coscienza da parte del legislatore delle solidarietà esistenti tra mondo rurale e banditi.

Già le leggi degli anni Sessanta coglievano quanto fosse importante per i ricercati disporre di protezioni e collaborazioni esterne; miravano pertanto a colpire le reti di relazioni nelle quali i delinquenti erano inseriti e postulavano la criminalizzazione dei loro familiari, nonché dei favoreggiatori e dei «ricettatori». In contrapposizione con il principio giuridico della responsabilità individuale, le prammatiche promulgate nel Regno riaffermavano l'antico concetto della responsabilità penale collettiva e disponevano che mogli, figli, sorelle dei forgiudicati più pericolosi fossero messi sotto controllo in «luogo deputato», mentre, per dissolvere le solidarietà familiari e favorire la delazione, condannavano tutti i parenti all'espulsione dalle province di residenza[27]. I fuorilegge, inoltre, spesso autori di crimini contro «la roba», si dovevano colpire nel proprio patrimonio e, secondo antiche norme barbariche, si doveva «procedere a derocar le case et destrugere le vigne, celsi et tutte altre possessioni che tenessero»[28]. Ha osservato a giusta ragione Rosario Villari che, per isolare e sconfiggere i delinquenti, si finì col trasformare la lotta al banditismo in una generale azione repressiva contro tutto il mondo rurale[29].

[23] Prammatica II, 26 febbraio 1563, p. 218.

[24] Grimaldi, *Istoria delle leggi*, cit., t. VIII, p. 288; Villari, *La rivolta antispagnola*, cit., p. 87.

[25] Prammatica IV, 15 settembre 1563, p. 221.

[26] Lacché, *Latrocinium*, cit., pp. 66-73; la citazione è a p. 68.

[27] Prammatica III, 10 agosto 1563, p. 220. Per disposizioni analoghe emanate nello Stato pontificio Polverini Fosi, *La società violenta*, cit., pp. 63-67.

[28] Prammatica III, 10 agosto 1563, p. 220.

[29] Villari, *La rivolta antispagnola*, cit., p. 88.

A fine Cinquecento furono ulteriormente aggravate le misure punitive contro i fiancheggiatori. Nel 1586 era stata pubblicata una prammatica per ostacolare i sequestri di persona a scopo di estorsione che garantivano ai banditi una cospicua fonte di autofinanziamento ed erano state disposte per i rei misure repressive straordinarie come la forgiudica immediata e altrettanto straordinari premi e ricompense per chi li avesse prontamente assicurati alla giustizia[30]. Dieci anni più tardi si ritornava sullo stesso argomento e, constatato che il sequestro per estorsione era estremamente redditizio ma non poteva giungere a buon fine senza l'intermediazione di complici, si equiparavano gli autori del crimine ai favoreggiatori, punendo gli uni e gli altri con la forgiudica e la morte[31]. Disposizioni durissime venivano emanate contro i parenti dei banditi i quali, considerati «fautori ed aderenti di quei», non solo subivano limitazioni nella libertà personale ed erano «sfrattati da luoghi dove abitano e da tutta la provincia», ma erano anche tenuti a rispondere dei danni provocati dai congiunti e a rifonderli dal loro patrimonio. Si sanciva inoltre che

> essendo difficoltà nel pagamento e restituzione predetta, ... le facoltà de detti parenti, fautori e aderenti si vendano candela accensa, e non ritrovandosi compratore ... sieno obbligate comprarle le università dove sono le robe predette a quel giusto prezzo che saranno apprezzate e arbitrate.

Le comunità, considerate infide per la collaborazione offerta ai banditi e reputate incapaci di garantire l'ordine pubblico, erano chiamate a pagare le spese e a risarcire i danni materiali provocati alle persone e ai beni dalle bande che vivevano alla macchia nel loro territorio. «Figli e fratelli de' delinquenti», inoltre, non potevano né «godere né esercitare nelle loro patrie né in altri luoghi offici dignità né onore alcuno», venivano cioè privati del diritto di ricoprire le cariche pubbliche per impedire che università rette da amministratori compiacenti potessero offrire rifugio e protezione ai ricercati.

Tali disposizioni, emanate per fronteggiare le emergenze dell'ordine pubblico, avrebbero potuto produrre risultati efficaci se fossero state poste in essere da apparati efficienti e gestiti da funzionari competenti. Nel Regno di Napoli, invece, sullo scorcio del XVI secolo le istituzioni deputate a compiti giudiziari e di polizia erano deboli ed era causa d'inefficienza la confusione delle funzioni e dei poteri che affidava agli stessi organi il carico sia dell'amministrazione della giustizia sia del mantenimento della pubblica sicurezza[32]. Con questa doppia competenza la Gran Corte della

[30] Prammatica IX, 21 gennaio 1586, pp. 230-231.

[31] Prammatica XII, 19 marzo 1596, pp. 234-236.

[32] A. De Martino, *Antico regime e rivoluzione nel Regno di Napoli. Crisi e trasformazioni dell'ordinamento giuridico*, Napoli, Jovene, 1972, p. 26.

Vicaria, le Udienze provinciali e il Tribunale di Campagna erano chiamati a contrastare, giudicare e punire gli «scorritori di campagna», come si legge nelle disposizioni applicative finali delle prammatiche a partire dagli anni Ottanta del Cinquecento[33]. In materia di banditismo, dunque, il potere centrale sceglieva, quanto meno in teoria, di valorizzare l'azione delle magistrature regie e si sforzava di aggirare le competenze delle amministrazioni locali, dei tribunali inferiori e, in particolare, delle corti feudali, troppo spesso colluse con i malviventi[34].

In prima linea sul territorio vi erano le Udienze, i cui presidi avevano nelle rispettive province i poteri di «capitani a guerra», ossia di comandanti militari, e di «commissari» contro i contumaci condannati al bando, nei confronti dei quali procedevano in giudizio *modo militari*, assistiti da un uditore consultore[35]. Per il mantenimento dell'ordine pubblico ogni preside si serviva di un capitano di campagna con la sua squadra di soldati a piedi o a cavallo. Tali forze erano tuttavia inadeguate alle reali necessità del territorio provinciale, spesso molto esteso e di difficile accesso, e sovente dovevano essere integrate sia con squadre «straordinarie» sia con contingenti delle milizie territoriali o, nei casi più gravi, dell'esercito regolare[36]. L'inefficienza del servizio d'ordine nelle province era accresciuta dalla farraginosità di coordinamento degli effettivi, poiché solo i militari dipendevano direttamente dal preside, mentre le squadre facevano capo ad un'autorità lontana, il sovrintendente di campagna, scelto dal viceré tra i capiruota della Vicaria o tra i membri del Collaterale per controllare l'at-

[33] A titolo esemplificativo cfr. Prammatica IX, 21 gennaio 1586, pp. 230-231; in essa si ingiungeva «agli Spettabili e Magnifici Reggente e giudici della Gran Corte della Vicaria, Governatori, e Uditori provinciali, e Commissarj di Campagna, presenti, e futuri che tengano pensiero dell'osservanza delle cose predette».

[34] Senza soffermarsi sulla correlazione tra la violenza dei baroni e quella dei banditi, basti qui osservare brevemente come questi ultimi, offrendo ai primi i propri servigi e dividendo con loro il prodotto del brigantaggio, trovassero protezione nei loro feudi e giudici conniventi o complici nei loro tribunali. Con riferimento al Regno di Napoli Villari, *La rivolta antispagnola*, cit., pp. 71-73; Galasso, *Unificazione italiana e tradizione meridionale*, cit., pp. 6-9; R. Feola, *Aspetti della giurisdizione delegata nel Regno di Napoli: il Tribunale di Campagna*, in «Archivio Storico per le Province Napoletane», XCI, 1974, pp. 33-35.

[35] R. Colussi, *Diritto, istituzioni, amministrazione della giustizia nel Mezzogiorno vicereale*, in G. Galasso, R. Romeo (a cura di), *Storia del Mezzogiorno*, Napoli, Edizioni del Sole, 1991, 15 voll., vol. XI, pp. 62-63.

[36] R. Mantelli, *Il pubblico impiego nell'economia del Regno di Napoli: retribuzioni, reclutamento e ricambio sociale nell'epoca spagnuola (secc. XVI-XVII)*, Napoli, Istituto italiano per gli studi filosofici, 1986, pp. 54 e 418. Sulle istituzioni militari nel Mezzogiorno spagnolo e sulla compresenza di corpi regolari, costituiti da soldati professionisti, e milizie territoriali, composte da civili addestrati all'uso delle armi e reclutati in base al censo nelle università, T. Astarita, *Istituzioni e tradizioni militari*, in Galasso, Romeo (a cura di), *Storia del Mezzogiorno*, cit., 1993, vol. IX, pp. 135-144.

tività delle Udienze provinciali e dei commissari di campagna, magistrati dei quali si dirà tra breve[37].

A Napoli e nella provincia di Terra di Lavoro il reggente della Gran Corte della Vicaria esercitava funzioni simili a quelle svolte dai presidi nelle altre province: controllava l'ordine pubblico assistito da un suo corpo di guardia e nei processi per delitti gravi poteva procedere direttamente con l'ausilio di almeno un giudice. La rota criminale della Vicaria ordinariamente funzionava, oltre che da tribunale di primo grado per i cittadini napoletani, come corte d'appello per le sentenze dei tribunali inferiori del Regno e dei giudici delegati[38]. Nella seconda metà del Cinquecento, tuttavia, i giudici della Gran Corte, in qualità di «commissari generali di campagna» – o *contra delinquentes* come pure erano detti – intervenivano con poteri straordinari in casi di crimini gravi che toccavano l'interesse dello Stato e l'ordine pubblico e che, come il banditismo, richiedevano di essere repressi con eccezionale rigore. Nominati di volta in volta e inviati *pro tempore* laddove si rendeva necessaria la loro presenza, procedevano contro i fuoriusciti *ad modum belli*[39], scavalcando le competenze dei tribunali locali, e si avvalevano di una propria forza armata i cui effettivi, in caso di necessità, potevano essere accresciuti a discrezione dei commissari stessi, obbligando le terre sottoposte alla loro giurisdizione a fornire uomini e mezzi. Menzionati per la prima volta nella prammatica del 21 gennaio 1586, i commissari di campagna in tempi successivi sarebbero diventati giudici delegati permanenti, competenti per i delitti gravi contro le persone o il patrimonio in un ambito territoriale limitato, la provincia di Terra di Lavoro, l'unica priva di Udienza e dipendente dalla Vicaria[40].

37 G.M. Galanti, *Della descrizione geografica e politica delle Sicilie*, a cura di F. Assante, D. Demarco, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 1969, 2 voll., vol. I, p. 168; Feola, *Aspetti della giurisdizione*, cit., p. 40; A.M. Rao, *Galanti, Simonetti e l'amministrazione della giustizia nel Regno di Napoli (1795)*, in «Archivio Storico per le Province Napoletane», CII, 1984, p. 288.

38 Colussi, *Diritto, istituzioni*, cit., pp. 52-58.

39 Villari, *La rivolta antispagnola*, cit., pp. 59 e 89; Feola, *Aspetti della giurisdizione*, cit., pp. 38-39. Al fine di dirimere i gravi e ricorrenti contrasti tra le diverse magistrature, nella prammatica emanata nel 1616 per riordinare l'amministrazione della giustizia nel Regno di Napoli si stabiliva, tra l'altro, che in alcuni casi di crimini gravi contro le persone o il patrimonio «le Udienze e la Vicaria fossero investite di una delegazione per così dire ordinaria, poiché essa era attribuita senza limiti di tempo e su tutto il territorio su cui il magistrato esercitava la sua giurisdizione» (*ibid*., p. 31). Il disposto esautorava in pratica le corti feudali, troppo spesso conniventi con i ricercati.

40 Nel 1630 fu istituito in Terra di Lavoro il Tribunale di Campagna, emanazione autonoma della Gran Corte della Vicaria, e fu regolamentata la giurisdizione delegata del Commissario che lo presiedeva. Alle dipendenze del Tribunale fu prevista una forza armata che ordinariamente si componeva di un capitano e di 55 soldati, ma che poteva essere accresciuta a discrezione del commissario in caso di necessità. *Ibid*.

L'azione repressiva condotta contro le terribili bande di Marco Sciarra costituì un importante banco di prova per valutare l'efficacia degli organi competenti in materia di banditismo e della normativa speciale che era stata emanata per supportarne l'operato. Nel 1585, quando le comitive abruzzesi si stavano riunendo in una sola formazione che, forte di circa un migliaio di uomini, riconobbe Sciarra come capo, fu nominato «commissario generale di campagna» Jaymo de Alagon, conte di Villasoris, sostituito poi da Diego de Aldana e infine da Vasco de Acuña; nel 1590 fu evidente il fallimento dei «molti commissari forniti di soldatesche», che si erano avvicendati nella conduzione della lotta ai banditi[41]. Rosario Villari ha sostenuto che la crisi della pubblica amministrazione e l'incremento del banditismo erano connessi ai metodi seguiti da soldati e commissari di governo che riversavano il peso del conflitto sulle deboli spalle della popolazione rurale, la vessavano nel tentativo di mobilitarla contro i banditi e, a causa della loro brutalità, sortivano spesso l'effetto opposto.

Il risultato fu che nel 1590 le magistrature ordinarie furono sospese e si fece ricorso al vecchio e consolidato metodo della delega feudale, come strumento per surrogare le carenze degli apparati statali destinati alla tutela della pubblica sicurezza e alla punizione dei delinquenti. Carlo Spinelli assunse pieni poteri[42] e, in qualità di maestro di campo, si pose alla testa di un numeroso contingente, dimostrando come la capacità nobiliare di arruolare e guidare gente d'armi rimanesse fondamentale a fine Cinquecento come in passato. I circa 4.000 uomini posti alle sue dipendenze – soldati spagnoli, mercenari, ex-banditi indultati – erano individui esperti, ma inaffidabili e privi di disciplina, pronti alla fuga e alla delazione, per molti aspetti non dissimili dai criminali che avrebbero dovuto combattere. Connivenza dei capi coi banditi, indisciplina e impreparazione delle truppe, diserzioni dei soldati, mancata collaborazione con gli eserciti pontifici sono tra le più rilevanti cause individuate dagli storici per spiegare il fallimento della repressione militare e sulle quali non è il caso di insistere ulteriormente. Nell'ottica di quel che è stato detto fin qui, vorrei solo sottolineare l'importanza del rapporto con le popolazioni rurali: se lo Spinelli non ebbe successo e fu destituito, fu perché tornò a commettere gli erro-

41 D.A. Parrino, *Teatro eroico e politico de' governi de' viceré del Regno di Napoli dal tempo del re Ferdinando il Cattolico fino al presente*, Napoli, 1770, vol. I, p. 422. Per una dettagliata ricostruzione della lotta contro le bande capeggiate da Marco Sciarra, Villari, *La rivolta antispagnola*, cit., pp. 81-91; G. Morelli, *Contributi per una storia del brigantaggio durante il vicereame spagnolo: I. Marco Sciarra (1584-1593)*, in «Archivio Storico per le Province Napoletane», LXXXV-LXXXVI, 1970, pp. 293-328; Polverini Fosi, *La società violenta*, cit., *passim*.

42 Investito della carica nel giugno del 1590, Carlo Spinelli venne coadiuvato da Pietro Antonio Mastrillo, giudice di Vicaria cui furono concessi poteri illimitati. Villari, *La rivolta antispagnola*, cit., p. 89.

ri dei commissari che l'avevano preceduto e oppresse i civili, col risultato di indurre questi ultimi a temere più i militari dei banditi ai quali di frequente offrirono complicità.

Nella primavera del 1592 il viceré si vide costretto a intervenire e, ricorrendo alla solita linea politica, in primo luogo promulgò una nuova prammatica che rinnovava la consueta delega ai privati in materia di ordine pubblico e, potenziando l'aspetto premiale della giustizia, mirò a scatenare una vera e propria caccia all'uomo nei confronti dello Sciarra e dei suoi luogotenenti[43]; in secondo luogo avviò una nuova operazione militare contro le bande e ne affidò il comando al conte di Conversano. Adriano Acquaviva d'Aragona ebbe maggior fortuna di Carlo Spinelli, in quanto riuscì a gestire con abilità il rapporto con le comunità locali, inducendole alla collaborazione. Licenziate le soldatesche che avevano esasperato le popolazioni, il conte, come osservò Domenico Antonio Parrino, «assoldando genti del paese come più pratiche della campagna e astenendosi d'alloggiar ne' luoghi abitati, per non aggravare gl'innocenti, si conciliò talmente l'animo de' paesani, che cospirarono con esso lui a sterminare i banditi»[44].

In considerazione degli esiti conseguiti, negli anni successivi l'Acquaviva venne a più riprese inviato in Abruzzo in qualità di luogotenente generale, con il compito di arginare il risorgente banditismo. Nel settembre del 1597, per esempio, il residente veneziano a Napoli comunicava al Senato della Repubblica:

> Restorono qui molto perturbati che il signor Virginio Ursino fosse in Abruzzo con tanti Banditi e già per Consiglio di Stato fatto ieri e oggi s'era espeditto contra di lui il conte di Conversano con amplissima auttorità di valersi di ogni sorte di gente e di poter eziandio richiamar dalle marine la fanteria spagnuola e la cavalleria[45].

A quella data, tuttavia, il conte di Conversano doveva avere già conseguito non pochi successi, se una prammatica del marzo dello stesso anno aveva potuto ridimensionare le misure eccezionali adottate in precedenza per fronteggiare l'emergenza criminalità[46].

Nel corso de XVII secolo i banditi continuarono ad infestare le province del Regno di Napoli e a vessare le popolazioni, mentre i viceré si videro costretti a impegnarsi in una serie di azioni militari e ad emanare un

[43] Prammatica XI, 21 marzo 1592, pp. 230-234.

[44] Parrino, *Teatro eroico e politico*, cit., vol. I, p. 245.

[45] A. Barzazi (a cura di), *Corrispondenze diplomatiche veneziane da Napoli. Dispacci. 27 maggio 1597-2 novembre 1604*, vol. III, Roma, Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, 1991, p. 73.

[46] Prammatica XIII, 10 marzo 1597, pp. 237-239.

gran numero di provvedimenti finalizzati a indurre alla resa le bande armate, facendo ricorso alle consuete misure repressive e beneficiali. Se è vero che alcuni baroni del Regno vennero cooptati per la repressione e supplirono alle carenze dello Stato, incapace di garantire la quiete dei propri sudditi[47], è pur vero che altri offrirono protezione ai malfattori. Sebbene le collusioni tra bande armate ed esponenti della feudalità meridionale risalissero molto indietro nel tempo, solo nel giugno del 1643 il duca di Medina emanò un provvedimento che, abbandonate le formule reticenti ed elusive impiegate nella normativa precedente, stigmatizzava a chiare lettere le complicità offerte da «molti Baroni e Feudatarj del Regno». Questi ultimi, dichiarava la prammatica,

> non solo proteggono, ricettano e fanno da altri ricettare detti Banditi, forgiudicati, scorritori di campagna o delinquenti, ma li raccolgono e permettono che stiano, passeggino e liberamente abbiano libero commercio dentro le loro Città, Terre, Castelli, senza darsi loro impedimento veruno, e tutto perché poi si servono degl'istessi delinquenti in far loro fare a loro istanza altri delitti ed eccessi[48].

Per il loro indegno comportamento, tali baroni meritavano di essere puniti con pene pecuniarie più onerose di quelle comminate ai favoreggiatori di altro ceto e dovevano subire la «sospensione della giurisdizione della Città, Terra o Casale dove si permetterà farsi tal disordine»[49], una sanzione che avrebbe provocato loro un forte danno non tanto economico quanto di immagine, poiché l'esercizio della giurisdizione aveva un grande valore simbolico nella società di antico regime e ad esso erano legati l'ossequio e la deferenza tributati al feudatario. La severità delle pene previste per i signori rispondeva a una doppia *ratio*: in primo luogo la punizione veniva proporzionata all'efficacia della tutela accordata dai baroni ai banditi; in secondo luogo rispondeva a motivazioni più sottili e rimandava all'ideologia nobiliare, che enfatizzava la funzione protettiva dei signori nei confronti del corpo sociale e sanzionava coloro che eludevano i propri obblighi.

Negli anni Ottanta del Seicento la decisa attività persecutoria svolta dal marchese del Carpio nei confronti delle bande armate e dei loro illu-

[47] Per tutti valga il caso del duca di Martina, Francesco I Caracciolo. Questi, alla guida di propri contingenti armati, contribuì dapprima a sedare i disordini antispagnoli del 1647-1648 e poi si impegnò per fronteggiare il banditismo che dilagava nelle impervie località dell'Appennino lucano, approfittando dell'instabilità politica e del generale collasso dell'ordine pubblico provocato dalla rivolta. F. Capecelatro, *Diario delle cose avvenute negli anni 1647-1650*, a cura di A. Granito, Napoli, 1854, vol. III, pp. 443 e sgg.; cfr. pure E. Papagna, *Sogni e bisogni di una famiglia aristocratica. I Caracciolo di Martina in età moderna*, Milano, Franco Angeli, 2002, p. 123.

[48] Prammatica XXIII, 25 giugno 1643, p. 256.

[49] *Ibid*.

stri fiancheggiatori avrebbe chiuso una fase storica, come ha osservato Giuseppe Galasso, suggellandola con l'attacco vittorioso al «fuoriuscitismo» abruzzese e dissolvendo il pericoloso binomio barone-bandito[50]. Nel Settecento il banditismo sarebbe diventato meno grave e non avrebbe postulato l'impiego di mezzi straordinari di prevenzione e repressione[51]; solo i fatti del 1799 avrebbero nuovamente imposto all'attenzione il fenomeno che, legandosi ai moti legittimisti, avrebbe assunto una dimensione nuova, destinata a permanere negli anni della dominazione napoleonica.

2. *Nel Decennio francese*

Senza dilungarsi sulle profonde trasformazioni che investirono il Mezzogiorno continentale in età napoleonica[52], conviene qui ricordare soltanto che Giuseppe Bonaparte, non appena ascese al trono, con risolutezza e rapidità impose tutta una serie di riforme per uniformare l'assetto giuridico-istituzionale del paese al modello di Stato realizzato in Francia. Tra l'altro il neoinsediato sovrano, raccogliendo un'istanza già viva negli anni a cavallo tra fine Settecento e primo Ottocento[53], sancì la netta separazione delle funzioni giudiziarie da quelle esecutive e diede al Regno una nuova organizzazione amministrativa, incentrandola sulle intendenze. Rappresentanti periferici del governo, gli intendenti avevano anche il ruolo di commissari generali di polizia nelle rispettive province ed erano deputati a sovrintendere e a garantire l'ordine pubblico. Sebbene per una più generale riforma giudiziaria bisognasse attendere l'avvento al trono di Gioacchino Murat[54], già sotto Bonaparte vennero effettuate importanti innovazioni, furono soppresse alcune vecchie magistrature e vennero istituiti nuovi organi giudiziari con carattere straordinario. Tali erano i Tribunali straordinari, volti a fronteggiare le emergenze della giustizia in un

[50] Galasso, *Unificazione italiana e tradizione meridionale*, cit., pp. 8-9; cfr. pure Id., *Napoli nel Viceregno spagnolo dal 1648 al 1696*, in *Storia di Napoli*, Napoli, Società editrice Storia di Napoli, 1970, vol. VI, t. I, pp. 278 e sgg.; R. Colapietra, *La realtà socio-ambientale del grande banditismo abruzzese del secondo Seicento*, in Angelici, Mengozzi (a cura di), *Una società violenta*, cit., pp. 111-125 e la bibliografia ivi citata.

[51] Scirocco, *Problemi di ordine pubblico*, cit., p. 556; Gaudioso, *Il banditismo nel Mezzogiorno moderno*, cit., pp. 127-143.

[52] P. Villani, *Italia napoleonica*, Napoli, Guida, 1979; Id., *Il decennio francese*, in Galasso, Romeo (a cura di), *Storia del Mezzogiorno*, cit., vol. IV, t. II, 1986, pp. 577-639; A. Spagnoletti, *Storia del Regno delle due Sicilie*, Bologna, il Mulino, 1997, pp. 123-171.

[53] De Martino, *Antico regime e rivoluzione*, cit., pp. 93-124; Rao, *Galanti, Simonetti*, cit., pp. 281-341.

[54] De Martino, *Antico regime e rivoluzione*, cit., pp. 165-220.

paese di recente e ancora incompiuta conquista[55], e le commissioni militari che «stroncavano sul nascere e in maniera assai meno scrupolosa dei Tribunali straordinari, qualsiasi tentativo di insorgenza e tendevano a reprimere il brigantaggio con criteri di assoluta inflessibilità»[56].

Poiché nel Decennio continuò a mancare, come in passato, un organo istituzionale preposto esclusivamente all'ordine pubblico, il controllo del territorio, la prevenzione e la repressione dei disordini e dei crimini furono demandati alle milizie civili e alla gendarmeria reale. Le prime, preesistenti all'avvento dei francesi nel Regno ma utilizzate in prevalenza come riserva dell'esercito, vennero opportunamente riorganizzate in legioni, battaglioni e compagnie composte da membri dei ceti possidenti reclutati in ciascun comune in base al censo e si configurarono come un apparato di pubblica sicurezza, formalmente separato da quello militare e collegato a quello amministrativo dal quale dipendeva. Addetti alla difesa interna del paese, questi corpi di «cittadini in armi» coadiuvavano un embrionale organo professionale, la gendarmeria reale, istituito sul modello francese, posto alle dipendenze del Ministero di Guerra e Marina, ma tenuto a rispondere alle richieste d'intervento che provenivano dalle autorità civili e giudiziarie locali[57].

[55] *Ibid*., pp. 134-136. L'istituzione dei Tribunali straordinari «fu determinata dalla necessità in cui si trovò il governo di assicurarsi la possibilità di controllare, mediante strumenti di assoluta fiducia, le popolazioni del regno tante volte ostili. In questo senso essi ebbero il carattere di organi di ordine pubblico. Ma questa caratteristica, confermata dalla composizione mista, otto giudici di cui cinque civili e tre militari, non ne impedì un funzionamento formalmente assai rigoroso. ... L'oggetto della loro competenza furono essenzialmente i delitti contro la sicurezza dello Stato».

[56] *Ibid*., p. 139. Istituite il 6 marzo 1806 le commissioni militari, composte da sette ufficiali, avrebbero dovuto essere soppresse all'istituzione dei Tribunali speciali, ma le circostanze eccezionali vissute dal Regno consigliarono di continuare a servirsene quanto meno nei momenti di più acuta crisi e nelle province maggiormente funestate da ribelli e briganti. In proposito cfr. pure Gaudioso, *Brigantaggio, repressione*, cit., pp. 24-25 e 44-45; A.M. Rao, *Le strutture militari nel Regno di Napoli durante il Decennio francese*, in *L'Italia nell'età napoleonica. Atti del LVIII Congresso di storia del Risorgimento italiano (Milano, 2-5 ottobre 1996)*, Roma, Istituto per la storia del Risorgimento italiano, 1997, pp. 290-292.

[57] Astarita, *Istituzioni e tradizioni militari*, cit., p. 151; Scirocco, *Problemi di ordine pubblico*, cit., pp. 557-558; Gaudioso, *Brigantaggio, repressione*, cit., pp. 27-34; S. Tiecco, *Società civile e gendarmeria a Napoli nella prima metà dell'Ottocento*, in «Società e Storia», n. 91, 2001, pp. 135-151; Ead., *Ordine pubblico e controllo sociale in Terra di Bari fra Rivoluzione e Restaurazione*, in A. Massafra (a cura di), *Patrioti e insorgenti in provincia: il 1799 in Terra di Bari e Basilicata*, Bari, Edipuglia, 2002, pp. 305-325; A.M. Rao, *Guerra e politica nel «giacobinismo» napoletano*, in A.M. Rao (a cura di), *Esercito e società nell'età rivoluzionaria e napoleonica*, Napoli, Morano, 1990, pp. 187-245; Ead., *Strutture militari*, cit., pp. 25-28. Più in generale sui corpi di polizia che si andavano costituendo in altri Stati italiani in età rivoluzionaria e napoleonica L. Antonielli, *Tra polizia e militare: la Guardia nazionale della Repubblica Cisalpina*, in Rao (a cura di), *Esercito e società*, cit., pp. 57-125; F. Lo Faro,

Poiché l'opera di militi e gendarmi non sempre fu sufficiente a garantire l'ordine pubblico, si rese necessario l'impiego di contingenti militari regolari che si assunsero gli oneri maggiori nella lotta al banditismo, divenuto sotto la dominazione francese una «guerriglia indomabile»[58]. A rilanciare il fenomeno contribuì il legame instauratosi tra criminalità organizzata e ribellismo popolare, alimentato e strumentalizzato dalla corte borbonica che, rifugiatasi in Sicilia, sperava di riconquistare il Regno con l'ausilio delle bande di briganti e di reduci dell'impresa sanfedistica, ripetendo il «miracolo del '99»[59]. L'assimilazione di banditismo comune e banditismo politico venne poi consacrata dalle esigenze propagandistiche del governo napoleonico, che volle equiparare a semplici delinquenti gli oppositori al regime e fece delle popolazioni delle estreme regioni meridionali un popolo di briganti, come osservò acutamente già Astolphe de Custine nel suo diario di viaggio attraverso la Calabria dominata dai francesi[60].

Dallo stretto rapporto tra lealisti e banditi derivava una diretta correlazione tra i tempi della grande politica e quelli del brigantaggio meridionale che, fomentato delle forze anti-napoleoniche, attraversava fasi di acuta recrudescenza allorché si riaccendeva la guerra in Europa. Muovendosi in quest'ottica, una nutrita letteratura sul tema ha individuato tre momenti di maggior virulenza delle attività banditesche: il primo si aprì nel luglio 1806 con la sconfitta francese a Maida e con il contemporaneo sbarco ad Amantea del celebre brigante filoborbonico Michele Pezza, alias Fra' Diavolo, e si concluse nel giugno 1807 con la vittoria dei napoleonidi a Mileto; il secondo si ebbe dalla primavera all'autunno del 1809, in coincidenza con la spedizione anglo-borbonica nel golfo di Napoli; il terzo si verificò dalla primavera all'autunno del 1810, in concomitanza con la tentata spedizione in Sicilia di Gioacchino Murat[61].

Nel primo periodo della dominazione i conquistatori francesi, assorbiti dallo sforzo di consolidare il regime e di provvedere allo svecchia-

Ordine pubblico e disciplina collettiva in Sicilia tra la fine del XVIII secolo e la rivoluzione del 1820, in «Rivista italiana di studi napoleonici», XXVIII, 1992, pp. 91-123; L. Londei, *Apparati di polizia e ordine pubblico a Roma nella seconda metà del Settecento: una crisi e una svolta*, in «Archivi e Cultura», XXX, 1997, pp. 7-65; L. Topi, *La polizia napoleonica a Roma: organizzazione, controllo e repressione*, *ibid*., pp. 67-100.

58 Scirocco, *Banditismo e repressione*, cit., p. 421.

59 A. Valente, *Gioacchino Murat e l'Italia meridionale*, Torino, Einaudi, 1965, p. 112. Sui fatti del 1799 si veda, per tutti, A.M. Rao, *La Repubblica napoletana del 1799*, in Galasso, Romeo (a cura di), *Storia del Mezzogiorno*, cit., vol. IV, t. II, 1986, pp. 471-539.

60 A. De Custine, *Mémoires et voyages ou Lettres écrites à diverses époques, pendant les courses en Suisse, en Calabre, Angleterre et en Scosse*, Paris, 1830, cit. in Caldora, *Fra Patrioti e Briganti*, cit., pp. 200-201.

61 Valente, *Gioacchino Murat*, cit., pp. 111 e sgg.; Cingari, *Brigantaggio, proprietari* cit., pp. 101-105; Villani, *Il decennio francese* cit., pp. 617-619.

mento del paese attuando una serie di indifferibili riforme, non promulgarono norme specifiche sul brigantaggio e, assimilando oppositori politici e malviventi, adottarono nei confronti degli uni e degli altri una linea politica improntata alla clemenza e finalizzata al reinserimento sociale di coloro che si fossero ravveduti e avessero deposto le armi impugnate contro l'ordine costituito dello Stato[62]. Fecero invece ricorso all'emanazione di apposite misure improntate a estremo rigore nella primavera-estate del 1809, quando tornò a divampare il conflitto europeo e nel Mezzogiorno d'Italia riprese l'azione delle bande armate sobillate dagli angloborbonici[63] e gonfiate dal reclutamento di disertori e di renitenti alla leva imposta dal governo francese[64]. Per fronteggiare l'emergenza, il primo agosto 1809 Gioacchino Murat pubblicò un decreto di fondamentale importanza che, diretto contro «le bande di briganti che ... a tenore delle istruzione che hanno ricevuto da' nemici esterni ... commettono eccessi inauditi», disponeva una serie di misure repressive eccezionali: forgiudica per i banditi arrestati con le armi in pugno, deferimento dei giudizi riguardanti i banditi a speciali commissioni militari, liste di fuorbando che imponevano taglie sul capo dei malviventi elencati e ne autorizzavano l'uccisione, sospensione di ogni indulgenza verso gli inquisiti e rigida regolamentazione delle amnistie ai pentiti, confisca dei beni dei delinquenti, arresto e allontanamento dei familiari, equiparazione dei favoreggiatori ai banditi stessi[65]. Il provvedimento stabiliva inoltre l'integrazione delle milizie civili, deputate al mantenimento dell'ordine interno, con «truppe di linea» che avrebbero dovuto essere «senza ritardo inviate in tutte quelle province ... ove sarà giudicata necessaria l'esecuzione delle precedenti disposizioni» e concludeva ottimisticamente che «fra un mese dalla pubblicazione del presente decreto non dovranno più esistere briganti nel regno»[66].

Prima dell'agosto 1809 sia Murat sia Giuseppe Bonaparte avevano legiferato in materia di banditismo con l'intento di coinvolgere attivamente nella repressione i comuni, che venivano da un lato allettati attraverso la concessione di benefici fiscali, dall'altro gravemente sanzionati, se sospettati di non aver impiegato contro i delinquenti ogni mezzo di difesa. In tal caso essi erano dichiarati responsabili dei danni provocati dalle incursioni banditesche avvenute sul territorio comunale ed erano chiamati al risarci-

62 Gaudioso, *Brigantaggio, repressione*, cit., pp. 46-51.

63 Scirocco, *Problemi di ordine pubblico*, cit., p. 561.

64 A. Mozzillo, *Cronache della Calabria in guerra (1806-1811)*, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 1972, vol. II, pp. 837-838.

65 *Bullettino delle leggi e de' decreti del Regno di Napoli*, anno 1809, decreto n. 430, pp. 758-761.

66 *Ibid.*, p. 761.

mento dei danneggiati[67]. «Il coinvolgimento diretto delle popolazioni, in appoggio all'intervento dell'esercito e della guardia civica, [era] il fatto che nel Decennio si aggiunge[va] nel Mezzogiorno alle misure ... note»[68], incentrate sulla condanna dei rei con giudizio immediato e sul bando per i latitanti. Se è vero che provvedimenti di tale natura erano stati emanati negli anni del Direttorio e del Consolato in alcune regioni della Francia e che non vennero mai introdotti in altre regioni dell'Italia napoleonica parimenti funestate dal brigantaggio[69], è altrettanto vero che essi in un certo senso si collegavano, sviluppandole, a tendenze non estranee alla precedente normativa meridionale promulgata per contrastare le bande armate. L'onere, che nella legislazione d'età vicereale veniva prevalentemente addossato a parenti e ricettatori, ma che, come s'è detto, poteva anche ricadere sulle finanze municipali, nel Decennio veniva caricato su tutti gli abitanti, al fine di isolare i ricercati e di renderli un peso per le comunità d'appartenenza, interessate ad eliminarli per evitare ogni tassazione supplementare.

Le disposizioni a carico dei comuni furono aggravate dal decreto del 21 giugno 1810, pubblicato nel corso di un periodo di recrudescenza del brigantaggio calabrese, allorché il generale Carlo Antonio Manhès, già sterminatore delle comitive abruzzesi, venne inviato nell'estremo sud della penisola e investito di pieni poteri[70]. Il provvedimento riprendeva e ribadiva con forza i due assunti già esposti nella normativa precedente: il dovere dei comuni di provvedere efficacemente alla difesa del territorio e l'obbligo degli stessi al risarcimento degli eventuali danni arrecati dalle bande armate. Nel preambolo, constatato «il dovere che hanno i Comuni di mantenere l'ordine pubblico nel distretto del proprio territorio», si argomentava che «niun regolamento di polizia è più efficace di quello che obblighi l'amministrazione di ciascun Comune a conoscere l'indole de'

[67] *Bullettino delle leggi*, cit., anno 1809, decreto n. 321, pp. 457-458; anno 1807, decreto n. 242, pp. 10-11. Questa linea di intervento era stata già anticipata nel decreto 31 luglio 1806 che proclamava lo stato di guerra nelle Calabrie e, accomunando brigantaggio e moti legittimisti, prevedeva tra l'altro sgravi fiscali e ricompense pecuniarie per i comuni che avessero collaborato con i francesi consegnando loro «gli autori degli assassinj ed i capi di rivolta» e pesanti ritorsioni per i «paesi rivoltati», costretti a sopportare l'inviso onere degli alloggiamenti dei reparti militari impegnati nella repressione. Cit. in Gaudioso, *Brigantaggio, repressione*, cit., pp. 69-70.

[68] Scirocco, *Banditismo e repressione*, cit., p. 421.

[69] *Ibid.*; cfr. pure Id., *Problemi di ordine pubblico*, cit., pp. 558-559.

[70] *Bullettino delle leggi*, cit., anno 1810, decreto n. 672, pp. 464-470. Sul generale Manhès e sul suo intervento repressivo nelle Calabrie si veda l'opera di Pietro Colletta, che ebbe conoscenza diretta dei fatti in qualità di intendente della Calabria Ultra: P. Colletta, *Storia del reame di Napoli dal 1734 al 1825*, a cura di N. Cortese, Napoli, Libreria scientifica, 1956, vol. II, pp. 340-346.

propri cittadini, e a difendere il proprio territorio». Da questa premessa si ricavava che, se i comuni avessero fallito nell'azione di tutela, dovevano essere penalizzati per la loro inefficienza e doveva essere addossata loro la responsabilità civile dei danni provocati «col mezzo di delitti commessi con pubblica violenza» all'interno del territorio comunale. Gli oneri in teoria andavano a carico di tutti i cittadini, ma in pratica gravavano sui più facoltosi, poiché si doveva procedere all'immediata riscossione delle ammende «da venti più ricchi possidenti» e solo successivamente si doveva effettuare «la ripartizione fra tutti». Pene accessorie erano comminate in caso di diretta partecipazione al delitto di «abitanti dello stesso Comune». «Stati degli abitanti» ed «elenchi de' cittadini sospetti», vale a dire di «senza mestiere, facinorosi e vagabondi», avrebbero dovuto essere annualmente compilati dagli amministratori comunali i quali, in caso di negligenza, dovevano addossarsi personalmente «la responsabilità civile e le ammende ordinate contro a' Comuni».

Nelle Calabrie Manhès seppe dare concretezza alla responsabilità dei comuni sancita dalle leggi e con rigida inflessibilità pretese la collaborazione delle comunità locali nella lotta al brigantaggio. Tutti gli abitanti furono obbligati a provvedere all'«ordinaria custodia del proprio territorio» e alla «repressione della forza insorta», come recitava il decreto del giugno 1810[71], e pertanto dovettero sottoporsi al servizio di pattugliamento, con turni gravosi che impegnavano gli uomini validi, distogliendoli dalle loro quotidiane attività lavorative. La strategia si rivelò vincente. Alfonso Scirocco ha scritto:

> Al timore dei banditi, che induceva ... a favorirli, subentrava la convinzione della convenienza di eliminarli al più presto. Privati degli aiuti abituali, diventati un peso per tutti, i banditi si trova[ro]no isolati, esposti alla caccia incessante delle squadre, traditi da chi aspira[va] alle taglie. In pochi mesi le bande fino allora invincibili ... [furono] decimate e distrutte[72].

La responsabilità dei comuni per i danni cagionati dai briganti avrebbe costituito una costante nella normativa francese volta a contrastare le bande armate. Ulteriori elementi chiarificatori della *ratio* sottesa alla legge e degli interessi che si volevano colpire emergono dal decreto del 1814 che abrogava i provvedimenti assunti nel giugno del 1810[73]. In esso si sostene-

[71] *Bullettino delle leggi*, cit., anno 1810, decreto n. 672, p. 466.

[72] Scirocco, *Banditismo e repressione*, cit., p. 422. Cfr. pure Id., *Il brigantaggio meridionale nel Decennio e la repressione di Manhès*, in A. Motta (a cura di), *Della Capitanata e del Mezzogiorno. Studi per Pasquale Soccio*, Manduria, P. Laicata, 1987, pp. 153-164; Id., *Briganti e società nell'Ottocento*, cit., pp. 7-30; F. Barra, *Cronache del brigantaggio meridionale (1806-1815)*, Salerno-Catanzaro, Società editrice meridionale, 1981, pp. 363-375.

[73] *Bullettino delle leggi*, cit., anno 1814, decreto n. 2182, pp. 28-29.

va che «il brigantaggio, ... animato e diretto da' consigli e dall'oro de' nemici segreti del nuovo ordine di cose, era meno il delitto di chi lo esercitava in apparenza, che di chi lo fomentava in segreto»[74]; il governo francese pertanto, consapevole che i banditi non godevano soltanto dell'appoggio popolare e che protettori e organizzatori andavano individuati in alcuni settori dei ceti proprietari, aveva ritenuto che, nella impossibilità di operare distinzioni, fosse «utile e giusto di stabilire per regola generale ... che tutti i possidenti del regno fossero tenuti de danni cagionati dal brigantaggio», per costringerli a liberarsi dei loro scomodi alleati e a consegnarli alle autorità. Misure drastiche, come la criminalizzazione di intere comunità, si erano rese necessarie al fine di colpire i mandanti occulti e di indurli a sciogliere ogni legame con gli esecutori materiali dei crimini. Le bande armate, dunque, non erano soltanto strumento di opposizione al regime francese, sostenuto e finanziato dalle forze anglo-borboniche, ma anche espressione delle tensioni interne alle comunità locali nelle quali si erano creati schieramenti di forze che attraversavano longitudinalmente il corpo sociale. L'emergenza nata dalle ricorrenti turbative all'ordine pubblico serviva a maturare le *élites* meridionali: da un canto le rendeva consapevoli degli interessi comuni e dell'utilità di tutelarli serrando i ranghi e facendo fronte unico contro gli «esclusi»; dall'altro imponeva loro di uscire dall'indeterminatezza e di schierarsi con decisione a favore dello Stato che, per parte sua, si sarebbe impegnato a garantirle e a proteggerle[75].

Durante la permanenza di Manhès nelle estreme regioni meridionali il governo francese sostenne l'azione del generale attraverso l'emanazione di una serie di decreti che miravano ad integrare e rafforzare le precedenti disposizioni, ma seppe anche tenere conto delle diverse realtà provinciali e intervenne per attenuare i rigori delle leggi speciali, laddove la situazione interna lo consentiva. I decreti del luglio e del dicembre 1810 ribadivano che i processi contro banditi e favoreggiatori dovevano essere delegati alla più rapida prassi giudiziaria delle corti speciali, istituite per giudicare i delitti contro la sicurezza dello Stato[76]. Nel settembre dello stesso anno

[74] Il decreto esprimeva quel che già da tempo i funzionari francesi avevano compreso e dichiarato in termini inequivocabili: «I fautori bisogna considerarli di due specie per genio e malvagità e per male inteso egoismo – scriveva, per esempio, un comandante dei gendarmi francesi in Calabria –; gli uni e gli altri sono nella classe dei principali proprietari, i di cui nomi sono stati costantemente velati in un continuo mistero e per conseguenza impossibile nominarli con prova di fatti»; cit. in Davis, *Legge e ordine*, cit., p. 100.

[75] Esemplare è la vicenda del barone Alfonso Baracco, prima eminente protettore di banditi nell'impervio territorio della Sila, poi attivo collaboratore dei francesi nella lotta al brigantaggio; M. Petrusewicz, *Signori e briganti. Repressione del brigantaggio nel periodo francese in Calabria: il caso Baracco*, in *Storia e cultura del Mezzogiorno. Studi in memoria di Umberto Caldora*, Cosenza, Lerici, 1978, pp. 333-346.

[76] *Bullettino delle leggi*, cit., anno 1810, decreti n. 690 e n. 833, pp. 18-19 e 439-440.

Murat, in procinto di ritirarsi dalle Calabrie vista l'impossibilità di effettuare uno sbarco in Sicilia, per favorire l'azione del Manhès contro i briganti sostenuti dagli anglo-borbonici, rimetteva in vigore in quelle province il decreto del primo agosto 1809 e istituiva nelle città capoluogo di Monteleone, l'odierna Vibo Valentia, e di Cosenza apposite commissioni militari che, competenti, come si è detto, per gli stessi crimini giudicati dai tribunali speciali, si attenevano a criteri di estrema inflessibilità, procedendo in maniera sommaria[77]. In novembre, per contenere le diserzioni e impedire che i soldati dell'armata francese potessero essere attirati nell'opposto schieramento di forze, portando magari con sé armi e munizioni, si stabiliva che ogni «ingaggiatore ... pel brigantaggio sarà punito di morte»[78]. Nel mese precedente, quando l'azione repressiva del Manhès aveva già prodotto risultati tangibili[79], veniva decretato che le operazioni di schedatura dei banditi fossero sospese in gran parte del Regno e continuassero soltanto nelle province calabresi, nella limitrofa Basilicata e nei due Principati, oltre che nell'Abruzzo teramano[80].

La campagna contro il brigantaggio nel febbraio del 1811 era in pratica conclusa nelle due Calabrie e da Cosenza l'intendente Galdi poteva annunciare al governo: «questa provincia, di mio carico, è la più tranquilla del Regno»[81]; si sarebbe prolungata di qualche mese ancora in Principato Citra e Basilicata, ove dal mese di marzo veniva spostato il quartiere generale francese con l'obiettivo di sgominare le comitive che ancora resistevano. La fine dell'emergenza si ripercuoteva sulla legislazione che, attenuati i rigori delle norme straordinarie, si ispirava nuovamente a una politica di compromesso, orientata all'indulgenza e al patteggiamento con i rei. Nel maggio 1811 il Consiglio di Stato, chiamato a determinare quale tribunale fosse competente a giudicare i banditi amnistiati e poi ritornati alla macchia, ammetteva «esser giusto, ... se non di punir[li] con più severo castigo, con formalità almeno più imponenti e più pronte che quelle in uso presso i tribunali ordinari». Respingeva, tuttavia, l'esclusivo ricorso alle commissioni militari, proposto dal ministro di polizia, poiché avrebbe reso «necessaria in ogni provincia l'esistenza di commissioni militari contro il voto che S.M. ha espresso più volte» e stabiliva che queste ultime fossero chiamate a giudicare solo laddove erano già state istituite, mentre in tutte le altre parti del paese il reato doveva rientrare nella giurisdizione delle corti speciali[82].

[77] *Ibid.*, anno 1810, decreto n. 742, p. 158.
[78] *Ibid.*, anno 1810, decreto n. 93, pp. 297-302.
[79] Valente, *Gioacchino Murat*, cit., p. 179.
[80] *Bullettino delle leggi*, cit., anno 1810, decreto n. 772, pp. 220-222.
[81] Cit. in Valente, *Gioacchino Murat*, cit., p. 185.
[82] *Bullettino delle leggi*, cit., anno 1811, estratto n. 691, p. 322-324.

Nel mese successivo, «considerando che la tranquillità ristabilita in ogni parte del regno ... permette di diminuire nel giudizio di quelli che l'hanno fino a questo momento turbata», venivano emanati due decreti: l'uno fissava misure meno rigorose per i banditi detenuti, limitando le competenze delle commissioni militari; l'altro prevedeva benefici per «gl'imputati che han procurato di espiare le loro colpe con distinti servizi resi allo Stato nella distruzione del Brigantaggio»[83]. In settembre veniva revocata la disposizione provvisoria che condannava a morte i colpevoli «di furto per le pubbliche strade, di ricatto e d'incesso per la campagna»[84]; in ottobre erano attenuate le misure contro i rei forbanditi, previste dalla legge penale del 1808[85].

Allorché era in procinto di concludersi il dominio napoleonico nel Mezzogiorno continentale, il ricostituirsi della coalizione antifrancese, la ripresa della guerra internazionale, il malcontento popolare per la difficile situazione economica e per la invisa coscrizione militare producevano una recrudescenza del banditismo. Per fronteggiare la nuova emergenza il governo fece ancora una volta ricorso al Manhès, inviato nel marzo 1814 nelle province del Regno, e nel novembre dello stesso anno gli conferì pieni poteri nelle tormentate Calabrie, ove le agitazioni erano particolarmente gravi. Nella circostanza Murat adottò la consueta linea politica bipolare, oscillante tra indulgenza e rigore: da un lato il 6 aprile 1814 rimise in vigore i vecchi provvedimenti dell'agosto 1809 e dell'ottobre 1810; dall'altro il 3 luglio, sperando di risolvere la crisi in maniera incruenta, accordò ai ricercati l'opportunità di costituirsi entro un certo lasso di tempo, prima di applicare nei loro confronti tutto il rigore delle leggi[86]. Di lì a qualche giorno la già ricordata revoca del decreto sulla responsabilità civile dei comuni per i danni provocati dai briganti andava ben oltre la tradizionale strategia compromissoria e si giustificava alla luce dei consensi conquistati dal regime in ampi settori dei ceti possidenti e del nuovo ruolo politico che questi ultimi andavano assumendo, emancipati da qualsiasi legame con antichi e ormai scomodi alleati[87].

Da quel che fin qui s'è detto emerge che nel Mezzogiorno non solo in età vicereale, ma anche nel Decennio francese lo Stato, lungi dal porsi come unico titolare del potere coercitivo, non era in grado di provvedere autonomamente all'ordine pubblico e nell'emergenza provocata dalle ricorrenti ondate di banditismo aveva bisogno della collaborazione di alcuni settori della società per esercitare un'efficace azione repressiva e per ricondurre all'ordine le province esposte agli «scorritori di campagna».

83 *Ibid.*, anno 1811, decreti n. 1004 e n. 1003, pp. 419-420 e 418-419.
84 *Ibid.*, anno 1811, decreto n. 1079, pp. 150-151.
85 *Ibid.*, anno 1811, decreto n. 1102, pp. 199-201.
86 *Ibid.*, anno 1814, decreti n. 2069 e 2160, pp. 111-112 e 1-2.
87 *Ibid.*, anno 1814, decreto n. 2182, pp. 28-29.

Quel che variava nel tempo erano i modi adottati per ottenere l'appoggio e la collaborazione delle comunità locali. A fine Cinquecento il governo spagnolo dapprima puntava sulle magistrature regie per la lotta al banditismo e aggirava le competenze delle amministrazioni locali e dei tribunali inferiori, troppo spesso conniventi con i fuorilegge. Fallita questa linea d'azione, per surrogare le carenze degli apparati giurisdizionali e militari del Regno diventava inevitabile il ricorso alla delega del potere repressivo ai baroni, incaricati di reclutare uomini «con coazione» all'interno dei feudi e di guidarli nello scontro. Non va dimenticato che il conte di Conversano, vittorioso in Abruzzo negli ultimi anni del secolo, era figlio del duca d'Atri, potente titolare di un'ampia signoria nel Teramano, e si poteva avvalere della forza, del prestigio e delle relazioni familiari per l'arruolamento dei suoi soldati e per condurre a buon fine la sua missione in quell'impervia provincia battuta dai banditi[88].

Nel Decennio francese lo Stato non era riuscito ad appropriarsi del completo monopolio della violenza legittima e, sebbene disponesse di più solidi apparati amministrativi, giudiziari e militari, doveva far ricorso alla collaborazione, anche coatta, delle comunità per fronteggiare l'emergenza brigantaggio. All'epoca, tuttavia, la *leadership* delle operazioni era affidata ad alti ufficiali statali, che pretesero e ottennero la collaborazione delle popolazioni e innanzitutto dei ceti possidenti. Obbligati a una scelta di campo, questi ultimi passarono dal fiancheggiamento delle bande armate alla convinzione che fosse conveniente eliminarle, per schierarsi col regime, pronto a farsi garante e tutore dei loro interessi. In una fase di ancora incompiuta modernizzazione del paese, le *élites* locali, organizzate nelle milizie civili, capillarmente diffuse sul territorio e dotate di un organico di gran lunga più consistente di quello della gendarmeria, afflitta da una cronica carenza di effettivi, coadiuvarono il governo francese e contribuirono in maniera significativa a ristabilire l'ordine e la legalità nelle province del Regno.

88 *Acquaviva d'Aragona*, in P. Litta (a cura di), *Famiglie celebri italiane*, vol. VII, Napoli, 1889, tav. V; G. Incarnato, *L'evoluzione del possesso feudale in Abruzzo Ultra dal 1500 al 1670*, in «Archivio Storico per le Province Napoletane», LXXXIX, 1972, pp. 221-287.

La polizia dei tribunali ecclesiastici e le riforme della giustizia penale

ELENA BRAMBILLA

1. *Le forze di polizia*

Per cominciare, proveremo a fornire qualche dato quantitativo sul personale di polizia dipendente dai tribunali vescovili e dai vicari del Sant'Uffizio. Ma occorre premettere che i dati per ora disponibili sono scarsi. Sarebbero da sondare sistematicamente gli archivi diocesani, in particolare quelli delle cancellerie e dei fori vescovili[1], e gli archivi conventuali delle sedi periferiche del Sant'Uffizio (almeno là dove sono sopravvissuti alle molte peripezie subite dal Settecento ad oggi). Ma gli archivi ecclesiastici non sono soggetti a norme di pubblicità come quelli statali, e solo negli ultimi anni vari di essi – compreso l'archivio centrale del Sant'Uffizio romano, da cui si son tratte le migliori informazioni – hanno avviato l'apertura e il riordino, che procedono però in modo discrezionale, per così dire a pelle di leopardo, in alcune sedi e non in altre, secondo la volontà di vescovi e archivisti locali[2].

[1] C. Donati, *Curie, tribunali, cancellerie episcopali in Italia durante i secoli dell'età moderna: percorsi di ricerca*, in C. Nubola, A. Turchini (a cura di), *Fonti ecclesiastiche per la storia sociale e religiosa d'Europa: XV-XVIII secolo*, Bologna, il Mulino, 1999, pp. 213-230: per aver dati sugli organici dei tribunali vescovili, Donati suggerisce i Tariffari degli atti e le norme di riordino degli archivi che rappresentano un'ottima guida anche alle materie trattate dai tribunali; cfr. anche A. Turchini, *L'organizzazione di un archivio vescovile nel '500: il caso di Cesena (da un inventario inedito)*, in «Studi romagnoli», XXX, 1979, pp. 155-196. Per qualche altro dato E. Brambilla, *Giuristi, teologi e giustizia ecclesiastica dal '500 al '700*, in M.L. Betri, A. Pastore (a cura di), *Avvocati medici ingegneri. Alle origini delle professioni moderne* (Atti del convegno, San Miniato di Pisa, 8-10 maggio 1995), Bologna, CLUEB, 1997, pp. 185-186.

[2] Sugli archivi diocesani cfr. ora V. Monachino, E. Boaga, L. Osbat, S. Palese (a cura di), *Guida degli Archivi diocesani d'Italia*, 3 voll., Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, 1990-1998; ma l'esplorazione è ancora in gran parte da fare per le sezioni crimina-

Per la Curia arcivescovile di Milano, uno studio di Danilo Zardin[3] nota che «le carte dell'archivio di curia attestano a più riprese la continuità, l'ampiezza e i risvolti anche economici» dell'uso delle carceri e del loro custode nel palazzo dei tribunali arcivescovili; e segnala che la «famiglia armata» dell'arcivescovo è composta da sei-otto fanti. Il numero è quello consueto al servizio di qualsiasi tribunale o podestà; ma qui sembra si tratti non di «sbirri» civili ma di più onorati militari, comandati da un «cavagliere» chiamato Collaterale. Nel 1605 il comandante dei fanti risulta al doppio servizio «Curiae... archiepiscopalis atque Sancti Offitii», dato che per le cause di fede procedono in congiunto il vicario vescovile e l'inquisitore domenicano in Sant'Eustorgio[4].

Per un'idea generale su tutto il Regno di Napoli basta utilizzare il concordato del 1741, *Foedus Regium et Pontificium*[5], che dà una panoramica del numero *minimo* dei birri o «algozini» dei vescovi, cui secondo le nuove regole concordate tra Benedetto XIV e Carlo III di Borbone è mantenuta l'esenzione fiscale. Il concordato elenca tutti i vescovati del Regno di Napoli col numero dei «familiari» esenti dalle gabelle di pane e farina: il totale degli «algozini» risulta di 845 per 133 vescovi e 4 vescovi-abati. In più molti vescovi, in quanto baroni, hanno anche quelle milizie private che costituiscono l'antica piaga dei cosiddetti «diaconi selvaggi»[6], per i

li dei tribunali vescovili (che nel Regno di Napoli svolgevano anche i compiti di S. Uffizio). Quanto agli archivi inquisitoriali, un primo censimento in S. Seidel Menchi, *I tribunali dell'Inquisizione in Italia: le tappe dell'esplorazione documentaria*, in A. Del Col, G. Paolin (a cura di), *L'inquisizione romana in Italia nell'età moderna. Archivi, problemi di metodo e nuove ricerche*, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, 1991, pp. 75-86 (che ormai sarebbe comunque da riaggiornare); per l'archivio romano, *L'apertura degli archivi del Sant'Uffizio romano*, Roma, Accademia Nazionale dei Lincei, 1998, e F. Beretta, *L'archivio della Congregazione del Sant'Ufficio: bilancio provvisorio della storia e natura dei fondi d'antico regime*, in A. Del Col, G. Paolin (a cura di), *L'Inquisizione romana: metodologia delle fonti e storia istituzionale*, Trieste, Edizioni Università di Trieste, 2000, pp. 119-144, e A. Cifres, *Lo stato attuale dell'archivio romano del Sant'Uffizio*, in *L'inquisizione e gli storici: un cantiere aperto*, Roma, Accademia Nazionale dei Lincei, 2000, pp. 27-36.

[3] D. Zardin, *Tra continuità delle strutture e nuovi ideali di «riforma»: la riorganizzazione borromaica della Curia arcivescovile*, in P. Pissavino, G. Signorotto (a cura di), *Lombardia borromaica, Lombardia spagnola, 1554-1659*, Roma, Bulzoni, 1995, vol. II, pp. 727-728 e n.

[4] L'inquisizione domenicana di Milano dipende direttamente dal Sant'Uffizio romano: sulle vicende per assicurare a Roma (piuttosto che alla Suprema di Madrid) il controllo delle nomine M. Giannini, *Fra autonomia politica e ortodossia religiosa: il tentativo d'introdurre l'inquisizione «al modo di Spagna» nello Stato di Milano (1558-1566)*, in «Società e storia», n. 91, 2001, pp. 79-134.

[5] S. Di Bella (a cura di), *Chiesa e società civile nel Settecento italiano*, Milano, Giuffré, 1982, pp. 167-189.

[6] Ad es. P.M. Doria, *Massime generali e particolari colle quali di tempo in tempo hanno gli Spagnoli governato il Regno di Napoli*, a cura di V. Conti, Napoli, Guida, 1973, p. 146; G. Galasso, *Economia e società nella Calabria del Cinquecento*, Napoli, L'Arte tipografica, 1967, p. 77 e nota, pp. 325-335.

quali sino al concordato si era pretesa l'esenzione fiscale come «chierici coniugati». Di gran lunga il più importante dei tribunali ecclesiastici meridionali è quello dell'arcivescovado di Napoli, che (come tutti i tribunali vescovili meridionali) procede anche nelle cause di Sant'Uffizio[7]: Paolo Mattia Doria ci ricorda che l'arcivescovo «ha una corte di corsori, i quali vestono d'abbate, e vanno armati di pistole»[8].

Quanto agli inquisitori, tutti hanno proprie carceri e forze di polizia, ed anzi di più categorie: nunzi o mandatari, bargello e sbirri sono pagati dalle sedi locali sul proprio fisco, costituito da alcune rendite fisse[9] più le entrate di confische e ammende[10]; in più, hanno una milizia parallela di «patentati» o «familiari», pagati con privilegi fiscali e licenze di porto d'armi, e in varie città dipendenti da una «milizia d'onore» di patrizi e mercanti Crocesignati. Vari dati sono disponibili per gli Stati settentrionali, in cui i due tribunali – vescovile e inquisitoriale – sono separati, l'uno in arcivescovado e l'altro nei conventi domenicani, anche se poi procedono congiuntamente negli atti solenni e nelle sentenze. A Cremona a fine Cinquecento, secondo uno studio di Peyronel Rambaldi[11], l'inquisitore nel convento di San Domenico ha concesso il porto d'armi a 100 Crocesigna-

7 Una prima inventariazione dell'enorme archivio arcivescovile di Napoli è G. Galasso, C. Russo (a cura di), *L'Archivio storico diocesano di Napoli. Guida*, Napoli, Guida, 1978, 2 voll.; di prossima pubblicazione l'inventario analitico del fondo *Sant'Uffizio*. Sulla presenza a Napoli anche di un Inquisitore generale delegato, G. Romeo, *Una città, due inquisizioni: l'anomalia del Sant'Ufficio a Napoli nel tardo '500*, in «Rivista storica italiana», XXIV, 1988, pp. 42-67. A fine Seicento la Corte arcivescovile napoletana era suddivisa in sei congregazioni, S. Officio, Indice, Sacra visita, Materie giurisdizionali, Cause civili (matrimoniali) e criminali, Ordinandi ed esaminatori sinodali: E. Chiosi, *Il buon governo pastorale. Gli anni di Antonio Pignatelli a Napoli*, in B. Pellegrino (a cura di), *Riforme, religione e politica durante il pontificato di Innocenzo XII (1691-1700)*, Galatina, Congedo Editore, 1994, p. 102. La Curia di Napoli non era affatto l'unica a svolgere nel Meridione i compiti di Sant'Uffizio, cumulati con quelli criminali e di polizia morale; per gli altri vescovi meridionali, cfr. ad es. R. Gaeta, R. Rago, *La criminalità nella diocesi di Campagna nei secoli XVII e XVIII,* in *La società religiosa nell'età moderna*, Atti del Convegno di Capaccio-Paestum (1972), Napoli, Guida, 1973, pp. 815-827; D. Gentilcore, *From bishop to witch. The system of the sacred in early modern Terra d'Otranto*, Manchester-New York, Manchester University Press, 1992.

8 Doria, *Massime generali e particolari*, cit., pp. 147, 161.

9 Un elenco parziale di tali rendite (di solito a carico della rispettiva mensa vescovile) in un voluminoso repertorio di privilegi e atti in controversie giurisdizionali a favore del Sant'Uffizio, compilato dopo il 1656, Biblioteca Apostolica Vaticana, cod. Borgiano Latino 558.

10 A. Prosperi, *Il budget di un inquisitore: Ferrara 1567-1572*, in «Schifanoia», II, 1986, pp. 31-40; V. Lavenia, *I beni dell'eretico, i conti dell'inquisitore. Confische, Stati italiani, economia del Sacro Tribunale*, in *L'Inquisizione e gli storici*, cit., pp. 47-94.

11 S. Peyronel Rambaldi, *Inquisizione e potere laico: il caso di Cremona*, in Pissavino, Signorotto (a cura di), *Lombardia borromaica, Lombardia spagnola*, cit., vol. II, p. 599.

ti, che sono divisi in ordini e acquistano la patente a costi differenziati secondo il ceto (rispettivamente lire 84, 40, 15). La milizia d'onore è costituita da 14 nobili e 14 mercanti, tra cui un tesoriere, un sergente e un alfiere; veri e propri «famigli» o sbirri sono i 14 «servitori», posti agli ordini dei quadri del tribunale, «consultori, officiali e ministri». Invece i «patentati», detti anche «Crocesignati familiari», sono parenti o servi dei militi d'onore, e posson girare armati anche quando non scortano il padrone; sono già 104 nel 1567, di cui quasi metà del contado. In tutto, a fine Cinquecento, il tribunale domenicano ha ben 118 dipendenti[12].

La crescita abnorme degli addetti alle sedi periferiche del Sant'Uffizio romano (45 sedi a fine Seicento[13], senza contare i tribunali vescovili nel Viceregno di Napoli, e la Sicilia e Sardegna che dipendevano da Madrid), è testimoniata dai dati raccolti, per lo Stato pontificio e lo Stato di Milano, da due inchieste romane in vista di una riforma che riducesse il numero degli ufficiali e «patentati»[14]. Sono documentate infatti almeno due iniziative pontificie per la loro riduzione, nel 1658-59 e nel 1676[15]. La prima inchiesta è avviata da una denuncia contro l'eccesso dei patentati a Como – zona calda di frontiera con l'eresia – «sì che in una piccola città, la maggior parte, si può dir delle persone migliori tiene dal Sant' Offitio il privilegio dell'armi»[16].

Il progetto proponeva la revoca di ben 658 patenti[17], e descriveva un apparato giudiziario ipertrofico, comprendente dalle 20 alle 60-80 perso-

[12] Ivi, pp. 589, 596. Per il Patriarcato di Aquileia (Udine e Friuli) accenni in A. Del Col, *L'Inquisizione nel Patriarcato e Diocesi di Aquileia, 1557-1559*, Trieste, Edizioni Università di Trieste, 1998, pp. CXLI, CLXIII.

[13] Archivio della Congregazione della dottrina della fede, Roma (d'ora in poi ACDF), St St II 2-h, *Catalogo delle Inquisizioni, Inquisitori e vicarj*, 1706, «Luoghi dove sono le inquisizioni»: Adria-Rovigo, Alessandria, Ancona, Aquileia-Udine, Asti, Bergamo, Belluno, Bologna, Brescia, Casale, Ceneda-Conegliano, Cividale di Belluno, Como, Crema, Cremona, Faenza, Fermo, Ferrara, Firenze, Genova e Corsica, Gubbio, Livorno, Mantova, Milano, Modena, Mondovì, Novara, Padova, Parma, Pavia, Perugia, Piacenza, Pisa, Reggio, Rimini, Saluzzo, Siena, Spoleto, Torino, Tortona, Treviso, Venezia, Vercelli, Verona, Vicenza; inoltre, in Dalmazia, Capo d'Istria e Zara; e Malta. In tutte le sedi gli inquisitori disponevano di un collegio di 8-12 consultori, in maggioranza dottori *in utroque iure*.

[14] ACDF, St St Q 3-d, Repertorio alfabetico, voce *Patentati*, cc. 633-657 (1658-59?).

[15] Una prima inchiesta ordinata da Alessandro VII e seguita da ordini di riduzione cade nel 1658-59, ed è documentata in ACDF, St St Q 3-d, Repertorio alfabetico, sub voce *Patentati*, c. 633 ss; per la seconda, voluta da Innocenzo XI sin dal 1676, St St L 5-f, n. 17, «Provisiones che vuol fare S. Santità sulla riforma dei Familiari del S.O.», e n. 18, voto sulla medesima del card. Carpegna.

[16] ACDF, St St Q 3-d, Repertorio alfabetico, voce *Patentati*, c. 651.

[17] Ivi, c. 638r: «Somma delle Patenti che si levano nella riforma degli off.li e fam.ri dell'Inq.ni: da Como si levano Patenti 103; da Cremona 61; da Tortona 45; da Pavia 32; da Milano 31; da Bologna 74; da Faenza 127; da Ferrara 10; da Rimini 47; da Perugia 18; d'Ancona 50; da Gubbio 7; da Reggio 43. (Totale) 658; Stato pontificio 333, Stato di Milano 272, Reggio 43».

ne nelle sedi urbane dei tribunali, tra personale giudiziario (giudici e vicari, giuristi e teologi consultori, avvocati e procuratori fiscali, avvocati dei poveri, notai e cancellieri, revisori dei libri e visitatori delle casse), amministrativo (tesorieri e depositari, fattori e agenti, medici, chirurghi e speziali, periti vari), e i familiari e patentati[18]. Vi era collegata l'ormai fitta rete dei vicariati foranei del Sant'Uffizio, ciascuno col suo notaio, un nunzio ed uno o due familiari: nella diocesi di Cremona, ad esempio,

> li Vicariati sono 35 che havendo ciascuno il suo Notaro, anco esercitato da persone nobili….viene ad accrescersi oltre il centinaio il numero dei famigliari foranei; ed è tanto più necessaria la riforma, mentre la maggior parte di questi siano cavaglieri e gentilhuomini della città medesima di Cremona[19].

[18] Ad es. ivi, cc. 656v-658r, per il tribunale di Milano (da cui dipende tutto il Ducato): «L'Inquisitione, oltre il Vicario, che risiede nell'Inquisitione, ha due altri Vicarij per ricevere le denuntie, e sono religiosi dell'Ordine, uno nel Convento di S. Eustorgio, l'altro in quello della Rosa», che hanno un notaio per ciascuno «dell'istesso Ordine», e alla Rosa, «che per esser in mezzo alla città ha più bisogno d'aiuto in più» un notaio prete secolare. Inoltre un cancelliere con tre sostituti stipendiati annualmente; 12 consultori in Milano e 12 in Lodi, di cui 6 legisti («in Milano perché v'interviene un Senatore questo numero di leggisti può tolerarsi, ma a Lodi bastano 4 legisti, e 4 tra teologi e canonisti»). «Ha cinque fiscali cioè uno in Milano, e li altri in Lodi, Viggevano, Bobio, e Pontremoli»; 5 avvocati dei rei in Milano, 2 a Lodi, 1 e 1 rispettivamente a Vigevano e Pontremoli, tutti con patente («non conviene tanto numero d'avvocati», si riducano a 2 a Milano, e a 1 nelle altre città, nominandolo anche a Bobbio). Dei 5 protettori dei rei «si levino 2 restando il primo che è anche uno degli avvocati e l'ultimo per esser parroco e specialmente destinato alla cura degli heretici riconciliati». Si vuol sopprimere anche «il Protettore in Lodi; così pure due Mercanti Procuratori a Milano, e i due a Lodi, benché uno sia canonico della cattedrale». I 5 Revisori dei libri «si lascino, essendo tutti ecclesiastici et alcuni regolari»; «due periti nell'arte di scrivere non siano così applicati al servitio del Sant'Offitio che ne tengano patente particolare». «Un Depositario, un Computista, due Economi, e tre Ingegneri si stimano superflui, benché gl'ultimi s'adoprino per la condotta dell'acque che bagnano i terreni del Sant'Offitio. Si tengan solo 1 ingegnere e 1 depositario, e si levi anche il Deputato di Lodi». Si hanno inoltre «li quaranta Crocesignati» che includono «persone qualificate, e delle megliori della città… quali godono ampla facoltà dell'armi»; ve ne sono altri 53 che non han però licenza per le armi rotate, e tra questi «persone basse, et alcuni fatti ad istanza de' Consultori. Si potrebbero ridurre al numero di 40 questi ancora, levandone lo stampatore, il sarto, tre che si dicono assegnati a' Priori della Compagnia della Croce già passati, et alcuni ministri dell'Hospedal maggiore».

[19] Ivi, c. 652v; la riduzione mirava anzitutto a escludere i laici dai privilegi dell'Inquisizione, per Cremona ad es.: «Anzitutto diminuire il n° de' vicari foranei non deputandoli nelle ville entro 5-6 miglia dalla città»; scegliere «preti o chierici dove si può per Notai, o almeno persone abitanti nei luoghi»; «Li famigliari foranei si levino tutti eccetto quelli delle terre insigni, cioè Casalmaggiore Soresina Soncino Caravaggio, e Pizzighettone…, e siano tutti realmente habitanti e non più di 4 per ciascun luogo; nelle terre sotto il dominio temporale del duca di Mantova e principe di Bozzolo [l'Inquisitore di Cremona] non deputi familiari senza ordine espresso della S. Congregazione». Nel milanese (c. 658r) «Li Vicarij foranei fra tutta la Diocesi sono 70 et hanno i loro Notari perlopiù

Questi dati insomma indicano con certezza che, almeno sino a metà Seicento, si era introdotta anche nel nord e nel centro Italia quella patologica crescita dei «commissari e familiari», che si riteneva limitata al Sant'Uffizio spagnolo e alle sue dipendenze italiane, Sicilia e Sardegna[20]: la crescita era dovuta al fatto che la dipendenza dal Sacro Tribunale esentava non solo dalle leggi restrittive del porto d'armi, ma anche da ogni tentativo di repressione e disarmo da parte della giustizia regia, e se ne valevano nobili e signorotti per armare i loro bravi. Intorno al 1676 il celebre cardinal De Luca, consigliere del papa riformatore Innocenzo XI, perorava non solo per la loro riduzione, ma più in generale per l'abolizione delle esenzioni fiscali ai patentati nello Stato pontificio, causa prima del grave indebitamento dei comuni[21].

In diversi casi sono disponibili anche dati settecenteschi. Quanto a Pavia e Milano, tra le «carte miste» segnalate da Fumi, in base all'inventario redatto dall'economo regio Michele Daverio nel 1782, al momento della chiusura del Sant'Uffizio milanese[22], erano comprese «diverse scritture in materia d'armi per il Sant'Uffizio», relative cioè alle patenti ai Crocesignati, che da un elenco del 1769 risultano tutti patrizi («cavalieri»): a Pavia 28, a Milano 40. Sull'organico del tribunale di Pavia sappiamo qual-

Ecclesiastici, in alcuni luoghi sono duplicati; ma perché il num° dei vicarij, attesa la vastità del paese, si stima assai moderato, e che molti vicariati comprendono altre terre vicine, si crede necessario alcun Notaro di più per la commodità de Vicarij, e de luoghi respettivam.te». Ancor più fitta la rete nello Stato pontificio: il tribunale di Fermo, che ha un territorio compreso in varie diocesi (c.647r), «ha 25 vicariati foranei, ne quali vi sono un Vicario, un Notaro e un Nuntio»; il progetto vuole che dove vi sono o solo il Notaio o solo il Vicario si completi, «potendo piu tosto astenersi dal deputare i Nuntij, mentre in detti luoghi non s'ha per ordinario a far altro che pigliar le denuntie, e trasmetterle all'Inquisitore».

20 Sui familiari, per la Sicilia F. Renda, *L'Inquisizione in Sicilia. I fatti. Le persone*, Palermo, Sellerio, 1997, pp. 216-233; per la Spagna J. Contreras, *The Social Infrastructure of the Inquisition: Familiars and Commissioners*, in A. Alcalà (a cura di), *The Spanish Inquisition and the Inquisitorial Mind*, New York, Columbia University Press, 1987, pp. 133-158; R. Garcia Carcel, *Numero y sociologia de los familiares de la Inquisición valenciana*, in J. Perez Villanueva (a cura di), *La Inquisición española. Nueva visión, nuevos horizontes*, Madrid, Siglo XXI, 1980, p. 270 e sgg.

21 [G.B. De Luca], *Dell'uso de' Patentati, e Ministri del S.Officio nello Stato Ecclesiastico*, stralcio da un più ampio *Discorso per la Congregatione deputata da S. Santità per qualche sollievo delle Comunità, e de' popoli dello Stato Ecclesiastico* (1676), in Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV), Ottob. Lat. 1113; A. Lauro, *Il cardinale Giovan Battista De Luca. Diritto e riforme nello Stato della Chiesa (1676-1683)*, Napoli, Jovene, 1991, Cap. IX.

22 L. Fumi, *L'Inquisizione Romana e lo Stato di Milano. Saggio di ricerche nell'Archivio di Stato*, in «Archivio Storico Lombardo», XXV, 1910, sui «patentati» pp. 15, 16 e nota, e 22-25 sui patentati di Pavia e Milano; nell'archivio, di cui Giuseppe II ordinò la distruzione per la parte processuale, per proteggere «l'onore delle famiglie», in quanto archivio di polizia segreta, vi era anche la serie dei *Regesta officialium Sancti Officii 1593-1738*.

cosa di più dagli atti di soppressione dei Crocesignati[23] come confraternite: comprendeva 28 funzionari tra consultori, avvocati, censori, cancellieri, due stampatori e un libraio; quanto alle forze di polizia, al servizio del convento risultavano non solo i «fanti privativi dell'Inquisizione» ma anche forze distaccate dai tribunali regio e vescovile: un «tenente della città del Regio Officio Pretorio» e un «bargello della Curia vescovile»[24].

Altre informazioni attendibili, sia per il Seicento che per il Settecento[25], si hanno da quegli archivi delle sedi periferiche del Sant'Uffizio, come Modena, che per vicende di secolarizzazione sono passati negli archivi di Stato. Un *Catalogo dei patentati del Sant'Uffizio di Modena* del 1622, segnalato da Biondi[26], registra una rete territoriale di 40 congregazioni ossia vicarie, che si sovrapponevano in parte alle vicarie e parrocchie dell'inquadramento vescovile: ciascuna ha un Vicario del Sant'Uffizio, un notaio e un «mandatario» o «nunzio», che è l'esecutore o usciere locale dell'inquisitore. È confermato anche da altri studi[27], ma soprattutto dai dati nell'archivio centrale del Sant'Uffizio romano, che la rete di polizia periferica degli inquisitori coincide almeno in parte con quella vescovile dei vicari foranei e dei parroci[28], sicché anche questi ultimi dispongono di un notaio, di un nunzio e familiari; e contro bestemmiatori e rei di irriverenza verso il clero, cose e persone sacre, nel Seicento sono in grado di dar ordini d'arresto a qualsiasi sbirro regio o vescovile.

[23] Su cui cfr. anche ACDF, St St LL 1-a, Crocesignati.

[24] S. Peyronel Rambaldi, *Inquisizione e potere laico: il caso di Cremona*, in Pissavino, Signorotto (a cura di), *Lombardia borromaica, Lombardia spagnola*, cit., vol. II, p. 603.

[25] Non ho ancora potuto consultare alcune cartelle nell'archivio del Sant'Uffizio romano sul XVIII secolo, in part. «De patentatis S. Offitii aliisque ad Sct. Offitium spectantibus, sec. XVIII», St St D 1-b.

[26] A. Biondi, *La «Nuova Inquisizione» a Modena. Tre inquisitori (1589-1607)*, in *Città italiane del '500 tra Riforma e Controriforma*, Lucca, Pacini Fazzi, 1988, pp. 71-72, anche sul parroco come poliziotto («paternità terribile»), e sulle carceri nel convento di S. Domenico.

[27] A. Biondi, *Lunga durata e microarticolazione nel territorio di un Ufficio dell'Inquisizione: il «Sacro Tribunale» a Modena (1292-1785)*, e A. Prosperi, *Vicari dell'inquisizione fiorentina a metà del Seicento*, entrambi in «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», VIII (1982), pp. 73-90 e 275-304; A. Prosperi, *L'Inquisizione fiorentina dopo il Concilio di Trento*, in «Annuario dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea», 1985-1986 (voll. XXXVII-XXXVIII), pp. 97-124; S. Peyronel Rambaldi, *Podestà e inquisitori nella montagna modenese. Riorganizzazione inquisitoriale e resistenze locali (1570-1590)*, in *L'inquisizione romana in Italia nell'età moderna. Archivi, problemi di metodo e nuove ricerche*, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1991, pp. 203-232; A. Turchini, *Inquisitori e pastori. Considerazioni su popolazione romagnola, articolazione territoriale, competenza dell'Inquisizione faentina all'inizio del Seicento*, Cesena, Società Editrice «Il Ponte Vecchio», 1994.

[28] La Congregazione centrale si oppose però energicamente a far coincidere le due reti, come avrebbe voluto Innocenzo XI, temendo che questo avrebbe dirottato le denunce

Questa rete capillare di polizia è ancora in forze alla fine degli anni Sessanta del Settecento: i tribunali degli inquisitori periferici procedono di *routine* contro la bestemmia, ogni infrazione degli obblighi di culto e atto di irriverenza verso il clero e le chiese, e inoltre, in misura ancora cospicua, per divinazione, magia, sortilegio; il tribunale romano è al centro dei processi e delle censure sui temi di più scottante attualità, in particolare la repressione del clero nei casi di affettata santità e sollecitazione in confessionale, e nelle polemiche tra domenicani (giansenisti) e gesuiti[29]. Studiato da Clara Righi[30], l'organico del Sant'Uffizio nel convento di san Domenico a Modena comprende intorno alla metà del secolo 14 «familiari» come forze di polizia, su un totale di ben 70 persone in organico. Quando viene chiuso da Ercole III nel 1784 ha ancora le sue forze di polizia e il suo carcere: uscieri, bargello e sbirri, che sono «patentati» a impiego fisso, da distinguere anche qui dai Crocesignati a titolo onorifico, e dai «familiari» che hanno acquistato le patenti a un costo variabile, secondo il grado, da 61 a 100 lire. Sul territorio si dirama la rete dei 43 vicari foranei, ciascuno dei quali ha un provicario e un mandatario (ossia un usciere per

ai tribunali vescovili e prosciugato le fonti delle delazioni provenienti dalle confessioni («Si confondono e si distruggono l'uno, e l'altro tribunale»), ACDF, St St L 5-f, n. 17, «Provisiones che vuol fare S. Santità sulla riforma dei Familiari del S.O.», n. 18, voto sulla medesima del card. Carpegna, e soprattutto cc. 94v-95r. Non ho ancora visto ACDF, St St D 3-d, De vicariis S.cti Officii et Episcoporum.

29 Contraddicono le idee ricevute sul declino dell'attività degli inquisitori di fede nel Settecento, sia periferici che della Congregazione cardinalizia centrale, i dati modenesi di Righi: dai suoi dati statistici per il periodo 1700-1785, risulta una media globale annua di 32 processi, con una punta massima nel 1745 di 71, e un calo nel 1759-85 a 19 processi l'anno, per un totale di ben 3.609 imputati (ma nel linguaggio del S. Uffizio si parla senz'altro di «rei») di cui 145 con carcerazione preventiva, 43% processati e 22% (796) riconosciuti colpevoli; per la maggioranza si tratta di denuncie e di «sponte comparenti», tra cui diversi chiedono di esser «purgati da diffamazione» perché accusati di essere stregoni; l'ultima condanna a morte per impiccagione è del 1712 contro il *plebeus* Vincenzo Pellicciari «ob haeresiam formalem contra Virginalem Puritatem B. Mariae Deiparae, in materia venerea et alia». Nello stesso senso vanno anche i dati di Siena sino al 1721 recentemente pubblicati da O. Di Simplicio (*Processi di stregoneria a Siena e nel suo antico stato: 1580c.-1721c. Ricerca in corso*, in *L'inquisizione e gli storici: un cantiere aperto*, cit., pp. 263-278; Id., *L'inquisizione di Siena e le accuse di maleficio (1580 ca.-1721 ca.)*, in Del Col, Paolin (a cura di), *L'Inquisizione romana: metodologia delle fonti e storia istituzionale*, cit., pp. 257-272); cfr. inoltre i dati ricostruiti da mons. F. Beretta (*L'archivio della Congregazione del Sant'Ufficio*, cit., p. 127 e note 41-42), sull'aumento dei fascicoli processuali nell'archivio centrale dal 1700 in avanti; quelli d'inventario dell'archivio di Napoli [Galasso, Russo (a cura di), *L'Archivio storico diocesano di Napoli. Guida*, cit., vol. II], e la serie dei *Decreta* della Congregazione centrale, che testimoniano una notevole attività almeno sino a Benedetto XIV compreso.

30 C. Righi, *L'Inquisizione ecclesiastica a Modena nel '700,* in A. Biondi (a cura di), *Formazione e controllo dell'opinione pubblica a Modena nel '700*, Modena, Mucchi, 1986, pp. 51-95.

citazioni, scomuniche, sequestri) per un totale di 143 ufficiali nel territorio, e 204 compresa Modena[31].

2. *Competenze e procedure sommarie*

Questi pochi dati mirano a mettere in luce la sostanziale equivalenza tra corpi di polizia dei tribunali laici ed ecclesiastici; e vorrei commentarli indicando alcuni criteri per intendere meglio come questi tribunali operavano, sgombrando il terreno da due equivoci abbastanza comuni: quello secondo cui i giudici ecclesiastici non erano giudici penali, perché avevano come pena solo la scomunica; e quello che mancavano del potere coercitivo, perché dovevano chiedere al principe il «braccio secolare».

Quando si parla della cosiddetta «giurisdizione ordinaria» dei vescovi, e in prima istanza dei parroci, col termine *ordinaria* si deve intendere che i loro atti e sentenze sono *obbligatori e vincolanti* esattamente come quelli dei giudici laici. Per capirlo davvero bisogna tener presente un carattere per così dire costituzionale della Chiesa «cattolica»; la Chiesa che ha il suo vertice gerarchico a Roma e si definisce cattolica, cioè universale, sino alla riforma protestante è anche *unica*, perché il suo battesimo non solo è obbligatorio, ma è un atto di nascita che contiene in sé tutti gli effetti civili. Esso conferisce una cittadinanza primaria che include anche i bambini e le donne, i servi e i garzoni, ma esclude invece gli ebrei e gli infedeli, gli eretici e gli scomunicati; questa cittadinanza battesimale-anagrafica non va confusa né coi diritti economico-giuridici, quali sono ad esempio quelli dei maestri di corporazione o dei membri di confraternite, né tanto meno coi ben più ristretti diritti di *franchise*, di *bourgeoisie* o di nobiltà, ossia di monopolio dei diritti politici[32].

Quando si parla di «giurisdizione ordinaria» dei giudici ecclesiastici si deve quindi intendere la competenza obbligatoria del foro vescovile su tutti i battezzati, secondo il principio del «giudice naturale»: ossia sul fondamento territoriale della residenza dei giustiziabili, definita dalle parrocchie in cui è suddivisa la diocesi. Vescovi e parroci «in cura d'anime» sono magistrati ecclesiastici ordinari, la cui competenza sui laici è coestensiva e complementare a quella dei tribunali laici, secondo un criterio che non è di separazione ma di *spartizione di competenze*, gli atti degli uni essendo legali anche presso gli altri e viceversa. Sulla base del battesimo obbligatorio alla nascita, per tutto l'antico regime, e sino alle riforme giudiziarie dei sovrani

[31] Ivi, p. 54

[32] E. Brambilla, *Battesimo e diritti civili dalla Riforma protestante al giuseppinismo*, in «Rivista storica italiana», 1997, pp. 602-627.

illuminati, i tribunali ecclesiastici sono parte integrante *sia* della Chiesa unica, *sia* degli Stati secolari cui è sovraordinata; e come parte dei sistemi giudiziari statali le loro sentenze sono coattive e vincolanti anche presso i tribunali laici, benché ricevano le loro leggi da un sovrano «estero».

Vediamo in breve le competenze di questi tribunali. Il primo apparato di giustizia ecclesiastica è la rete degli inquisitori dipendenti in via diretta dal Sant'Uffizio romano, che coi loro consultori, ufficiali e patentati amministrano la giustizia capitale contro il dissenso d'opinione: poiché non persegue reati, ma appunto opinioni, questa rete giudiziaria – notevolmente centralizzata da Roma, almeno dal 1560-70 al 1740-50 – si deve equiparare alle polizie segrete o ai moderni tribunali politici speciali, e non alla giustizia penale (come tende a fare oggi una corrente storiografica «revisionista»). Negli Stati regionali a origine cittadina del centro-nord e nello Stato pontificio, la giustizia di fede era amministrata da frati teologi, domenicani o francescani[33], come delegati del Sant'Uffizio romano; nel Viceregno napoletano era riunita al foro criminale dei vescovi.

I tribunali vescovili, poi, erano competenti per quattro settori giudiziari: due erano di foro privilegiato del clero, ed erano il foro *civile reale*, per tutte le cause relative ai beni ecclesiastici, e il foro *criminale* sul clero secolare: entrambi vantavano, a tutela dei privilegi di ceto del clero e dei suoi beni, ampi benché contestati diritti di monopolio ad esclusione dei tribunali laici. Gli altri due settori riguardavano sia i laici sia il clero: uno era il foro *civile personale*, che trattava in esclusiva le cause di stato civile, derivate dagli effetti civili dei sacramenti: matrimoni e legittimazioni, voti e stato del clero, giuramenti e testamenti. L'altro era di giustizia penale non capitale, ed era detto comunemente foro *spirituale* o *ratione peccati*, ma sembra più chiaro definirlo di *polizia del buon costume*, giacché perseguiva soprattutto i reati morali e sessuali, utilizzando procedure sommarie che prescindevano dalle formalità del processo[34]. Parte di questi reati, co-

[33] ACDF, St St II 2-h, *Catalogo delle Inquisizioni, Inquisitori e vicarj*, 1706, Scala delle Inquisizioni (c. 3 dell'indice): *dei Domenicani*, *I Classe*: Milano, Bologna, Faenza, Genova; *II Classe*: Cremona, Piacenza, Ancona, Pavia, Rimini, Mantova, Ferrara, Novara, Perugia, Venezia, Parma, Como, Tortona, Fermo; *III Classe*: Casale, Alessandria, Brescia, Verona, Torino, Spoleto, Vercelli, Mondovì, Bergamo, Modena, Reggio, Vicenza, Crema, Asti, Saluzzo, Zara. *De' Francescani*: Firenze, Padova, Siena, Pisa, vicariato di Livorno, Treviso, Udine-Aquileia, Ceneda, Belluno, Capodistria, Adria-Rovigo, Conegliano.

[34] Per l'età moderna, il solo studioso a mia conoscenza che abbia affrontato sia gli archivi penali vescovili sia quelli di Sant'Uffizio è O. Di Simplicio per Siena: *Peccato penitenza perdono. Siena 1575-1800. La formazione della coscienza nell'Italia moderna*, Milano, Franco Angeli, 1994 (per la sezione matrimoniale e morale del tribunale vescovile), e Id., *Inquisizione, stregoneria e medicina. Siena e il suo Stato 1580-1721*, Siena, Il Leccio, 2000 (per il Sant'Uffizio). Siena è eccezionale quanto alle fonti, perché non solo è accessibile l'archivio giudiziario arcivescovile, civile e penale, ma si è scoperto con l'apertura dell'archivio romano del Sant'Uffizio che quello inquisitoriale senese vi è conservato per intero.

me la bestemmia, erano detti anche di «foro misto», perché potevano perseguirli indifferentemente sia i tribunali ecclesiastici sia quelli laici.

Quali erano i poteri coattivi, d'arresto ed esecuzione delle sentenze, di cui disponevano i tribunali ecclesiastici ordinari? Una tesi corrente afferma che i vescovi non avevano poteri penali nella giustizia «spirituale» sui laici, perché la loro sola pena era la scomunica. Ma nella variante usata dai tribunali vescovili la scomunica non era affatto una pena, bensì uno *strumento di procedura*: era la sanzione o «censura» che il giudice minacciava per chiamare in giudizio. Usata in questa forma la scomunica si può definire *giudiziaria*, per indicare che è minacciata (nel monitorio) o promulgata (come il bando in contumacia), contro l'imputato che rifiuta di presentarsi, e dev'essere sempre *nominativa*, diretta da un singolo giudice contro un singolo individuo citato personalmente in giudizio: ciò che la rende comunque anomala è che effettivamente, per costringerlo a comparire, contiene confusi elementi di procedura e di pena. La pena automatica è l'incapacitazione o sospensione dei diritti civili, riconosciuta anche dai tribunali secolari sinché vige il diritto comune giustinianeo, che attribuisce alla Chiesa cattolica lo statuto di Chiesa unica obbligatoria, e nei suoi «sacramenti» riconosce quindi inclusi anche gli effetti civili.

Lo scomunicato, inabilitato a compiere atti legali – contrarre matrimonio, comparire in giudizio, fare atti e contratti – e in più bollato d'infamia dall'affissione e divulgazione del nome, dev'essere indotto a presentarsi in giudizio, abiurando il peccato per ricevere, con l'assoluzione, la vera e propria pena. Le pene o penitenze ecclesiastiche sono comminate come condizione per assolverlo dalla scomunica, e sono trattate dal diritto canonico. La più antica e comune è la penitenza pubblica, variante delle pene d'infamia; essa si può accompagnare o commutare in pene pecuniarie e ammende, dette di soddisfazione e restituzione, quando il peccato-reato comporta danni a terzi, come l'usura o la deflorazione. Ad esempio, nelle cause per stupro semplice (deflorazione di vergine, con o senza promessa di matrimonio), si consente al seduttore di commutare l'obbligo di sposare la deflorata in costituzione di dote. Questi due generi di pene, infamanti e pecuniarie, sono le stesse prevalenti per tutta l'età basso-medievale e moderna anche nei tribunali laici: da un lato le soddisfazioni e ammende in denaro, in cui sono sempre commutabili anche le pene afflittive e di sangue inferiori a quella capitale[35]; e dall'altro le pene di gogna, di cui la penitenza pubblica è una variante.

[35] Cfr. ad es. G. Ruggiero, *Patrizi e malfattori. La violenza a Venezia nel primo Rinascimento*, Bologna, Il Mulino, 1982, pp. 104-115; D. Romano, *«Quod sibi fiat gratia»: Adjustment of Penalties in Early Renaissance Venice*, in «Journal of Medieval and Renaissance Studies», n. 13, 1983, pp. 251-268.

In conclusione, se si traduce e semplifica il linguaggio canonico sulla base dell'uso concreto, si può senza tema d'imprecisione affermare che i monitori di scomunica, nella prima età moderna, non sono altro che la forma ecclesiastica dei *mandati di comparizione e d'arresto*. Ma i monitori erano usati per citare convenuti anche nelle cause possessorie civili, e soprattutto in quest'uso suscitavano profondi risentimenti, perché apparivano come l'uso abusivo di un'arma «spirituale» a fini d'interesse temporale ed economico, e perché erano arbitrari: costituivano non solo un mandato senza motivazione, ma anche una pena d'infamia e incapacitazione senza processo[36]. Quindi nuove norme, promulgate nel 1563 dal Concilio di Trento, incoraggiavano i vicari civili e criminali delle curie vescovili a ricorrere all'«executio realis vel personalis», ossia a sequestri e arresti, a preferenza della scomunica:

> Nelle cause giudiziarie tutti i giudici ecclesiastici si astengano da censure ecclesiastiche o interdetto, in tutti i casi... in cui possono procedere per propria autorità a sequestro o arresto (*exsecutio realis vel personalis*); e nelle cause civili ... possano procedere contro chiunque, anche laici, con multe in denaro..., sequestro di pegni e presa di corpo da farsi dagli esecutori propri o altrui... E se non si potrà procedere in tal modo contro il reo nei beni o nella persona, e vi sia contumacia agli ordini del giudice: solo in tal caso potrà, oltre alle altre pene, colpirlo anche, a suo arbitrio, con l'arma dell'anatema… Ugualmente nelle cause criminali ci si dovrà astenere dalle censure dove si può fare sequestro o arresto; [solo] se non si può farlo facilmente, sarà lecito al giudice servirsi di questo gladio spirituale contro i delinquenti[37].

Dagli anni 1565-1580, dunque, i canoni tridentini, ricevuti come leggi dagli Stati, mettevano a disposizione dei giudici ecclesiastici nuovi strumenti di polizia a integrare e completare le scomuniche. Tra di essi ne va menzionato uno in particolare, che mi sembra mal compreso o trascurato dagli studi: il precetto penale o di buona condotta. Come la sospensione

[36] Nel foro criminale e inquisitoriale di Napoli, in una serie di 43 filze (1565-1735) sono riuniti, con gli atti e processi per bestemmie ereticali, anche quelli per *lacerationes cedulorum*, lo strappo dei manifesti o «cedole» a stampa dei monitori di scomunica vescovili, che venivano consegnati ai citati dagli uscieri nonché affissi alla cattedrale e alle mura della città (L. Osbat, *I processi del Sant'Ufficio a Napoli. Alcuni problemi di metodo,* in *La società religiosa nell'età moderna*, Napoli, Guida, 1973, pp. 941-961); contro l'abuso delle scomuniche P.M. Doria, *Massime generali e particolari*, cit., pp. 143, 152, 167. Senza parlare di Giannone, un caso celebre di respinta scomunica, che costò all'autore la citazione al Sant'Uffizio romano per disprezzo della corte e sospetta eresia, fu quello del marchese Serra a Napoli nel 1681, S. Mastellone, *Pensiero politico e vita culturale a Napoli nella seconda metà del Seicento*, Messina-Firenze, D'Anna,1965, pp. 61-67.

[37] Sess. 25, cap. *De ref.* 3-4, in G. Alberigo (a cura di), *Conciliorum oecomenicorum decreta*, Bologna, Istituto per le scienze religiose, 1973 (III ed.), pp. 785-786 (trad. mia).

di un mandato d'arresto, quando è concessa la libertà vigilata, richiede il deposito di una cauzione presso il tribunale, così alla sospensione del monitorio di scomunica corrispondeva l'obbligo assunto per rogito formale, su cauzione in denaro o mediante fideiussore, in presenza di almeno due testimoni, di «stare ai mandati» del vescovo o del parroco[38].

La scomunica che non solo i vicari vescovili, ma anche pievani e parroci usano in questi casi, nel Cinquecento e nel Seicento, è la variante detta *ipso facto* o *latae sententiae*: sotto la sua minaccia, senza alcun ricorso al giudice, essi costringono a «stare ai loro mandati» coloro che definiscono peccatori «pubblici», «scandalosi» o «notorii», denunciati per tali dalla «pubblica voce e fama»: bestemmiatori e usurai, concubine e prostitute. Nel precetto penale la scomunica *ipso facto* equivale, in sostanza, a una minaccia d'arresto senza bisogno di notifica né mandato del giudice: e questo perché, secondo la procedura canonica, la «mala fama», se è di comune notorietà e pubblico dominio, non ha bisogno di prova giudiziaria. Contro i «peccatori pubblici» non occorre un processo, e quindi l'assoluzione dalla scomunica è condizionata a penitenze e ammende senza processo, ossia a *pene di polizia*, comminate direttamente dai parroci o dai vicari foranei.

Il precetto penale, in conclusione, rafforza la giustizia ordinaria dei vescovi e dei parroci con un vero e proprio strumento di polizia. Lo si può usare contro ogni genere di pubblici peccatori, obbligandoli ad assumere l'impegno scritto di abbandonare la cattiva condotta, non tanto con la minaccia di confisca della cauzione, quanto con la facoltà di procedere sommariamente, per atto esecutivo di polizia, contro chi non si ravvede – in quanto «ostinato» – con pene che possono andare dalla libertà vigilata (con imposizioni varie di atti di culto e ammende-elemosine, verificate dall'obbligo di presentarsi regolarmente al parroco), all'ammenda e alla frusta, alla prigione, al confino e al bando. Ne fa uso ad esempio un vicario foraneo del bolognese, nel 1580, contro una donna «disonesta e sboccata nel parlare», facendole notificare dal suo messo o nunzio, su denuncia del parroco, il «comandamento» di ravvedersi «sotto pena di prigione»[39]. Nel

[38] L'atto d'impegno notarile deriva da quello che si richiedeva, sin dal basso medioevo, come condizione per assolvere dalla scomunica chi doveva una rifusione di danni («debiti» di decime o censi a proprietari ecclesiastici, restituzioni d'usura ossia d'interessi su prestiti, riparazioni di dote a vergini deflorate), in modo da garantire che la restituzione fosse eseguita: un'obbligazione davanti a testimoni, su cauzione o fideiussione di garanzia, introdotta anzitutto da Pio II per i debiti d'usura, cfr. E. Brambilla, *Alle origini del Sant'Uffizio. Penitenza, confessione e giustizia spirituale dal medioevo al XVI secolo*, Bologna, Il Mulino, 2000, p. 309.

[39] G. Dall'Olio, *Eretici e inquisitori nella Bologna del Cinquecento*, Bologna, Istituto per la storia di Bologna, 1999, p. 429; alle pp. 425-426 anche il caso di un processo vescovile per bestemmia e irriverenza a immagini sacre (avviato contro il marito su denuncia della

1642 a Taranto[40] l'arcivescovo non solo usa il monitorio di scomunica («mandamus sub poena excommunicationis latae sententiae ac carceris nostro arbitrio») per procedere coi suoi «cursori» all'arresto di vagabondi e zingare, ma chiarisce ai curati che persino la frequenza alla dottrina cristiana si può imporre «ricorrendo al carcere contro i renitenti».

Dopo il 1560 inoltre, in parallelo al consolidarsi della dipendenza degli inquisitori periferici dal Sant'Uffizio romano, viene introdotta dalle visite pastorali, per assicurare il capillare controllo degli obblighi di culto, e soprattutto della confessione pasquale, la redazione degli stati d'anime: questo è ben noto, ma è forse assai meno compreso quanto essi costituissero, di fatto, una vera e propria schedatura di polizia a livello parrocchiale. Sulla base di questi censimenti dell'obbligo pasquale, infatti, parroci e vicari foranei curarono la sistematica denunzia alle curie vescovili degli inconfessi ed esclusi dalla comunione annuale, per renitenza o per reati-peccati gravi: gli elenchi dei renitenti erano pubblicati a cura dei cancellieri delle curie vescovili, con minaccia di processo del Sant'Uffizio per sospetta eresia contro chi non si «pentisse» entro l'anno. Contro chi era stato escluso dagli stessi parroci dalla comunione pasquale, come «peccatore pubblico e notorio», si poteva procedere quindi, su pentimento, «abiura» della cattiva condotta e assoluzione dalla scomunica, a comminare penitenze pubbliche ed altre pene di polizia: così si procedeva contro meretrici e concubine, adulteri e bestemmiatori, renitenti agli obblighi di culto e di digiuno quaresimale.

Questa sorveglianza capillare prevedeva talvolta anche la collaborazione tra parroci e autorità comunali – consoli, anziani dei quartieri, degani delle ville rurali – che dovevano denunciare i sospetti sia al vescovo, sia alla corte e/o al ministro di polizia. A Mantova, secondo uno studio di M.A. Romani[41], i capi-contrada in città, e i consoli o podestà nelle ville del contado, oltre a denunciare qualsiasi violazione della legge dovevano inviare ogni semestre al duca relazioni sullo stato della giustizia, complete degli «elenchi compilati dai parroci in cui vengono segnalate le "persone di mala vita della zona", e cioè "gli inconfessi e incomunicati, i concubinarij e giocatori"». Ecco un esempio di queste notifiche, identiche e parallele a quelle dei «peccatori pubblici» annotati nelle visite pastorali:

moglie, obbligata dal confessore): in questo caso il procedimento comprende arresto e *examen rigorosum* con tortura, e condanna a 10 anni di galera.

[40] *Decreta et statuta synodalia* di Tommaso Caracciolo, chierico regolare teatino e vescovo di Taranto, 1642, in V. De Marco, *La diocesi di Taranto nell'età moderna (1560-1713)*, pref. di G. De Rosa, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1988, p. 183 e n.

[41] M.A. Romani, *Criminalità e giustizia nel Ducato di Mantova alla fine del Cinquecento*, in «Rivista storica italiana», 1980, XCII, pp. 680-706, in part. p. 686 e nota 14.

Nomi denontiati all'ufficio di Marcaria delle persone di mala vita: in Marcaria Gioan Francesco Sordi et Caterina de Santi concubinarij et che non si comunicano; in San Michele M. Annibale Soragna et Lucresia Broca concubinarj et M. Marco Galvagni et Caterina Garagni concubinarij; in Casatico Luca Pasterolo concubinario et che ha abandonato sua moglie; Caterina figliola d'esso Luca fuggita da suo marito, meretrice.

Il sistema sembra specularmente identico a quello usato dai vescovi durante le visite pastorali, per avere gli elenchi degli inconfessi dai *testes communis* – gli anziani o «degani» comunali come testimoni d'ufficio[42]. La rete degli anziani, consoli ed altri eletti comunali, da sempre incaricata di denunciare ai giudici i reati penali commessi nel loro comune, meriterebbe studi più approfonditi[43]; ancora nel Settecento risulta attiva nelle operazioni locali d'inchiesta e arresto. In un episodio degli anni Sessanta del Settecento, in alta Lombardia, la vediamo operare anche per un reato ecclesiastico, coordinando la polizia volontaria di villaggio con gli sbirri dei podestà o capitani di giustizia, in un furto in chiesa o sacrilego compiuto da un chierico, che verrà arrestato e consegnato al vescovo[44].

[42] D. Montanari, *Disciplinamento in terra veneta. La diocesi di Brescia nella seconda metà del XVI secolo*, Bologna, Il Mulino, 1987, p. 37.

[43] L. Garlati Giugni, *Inseguendo la verità. Processo penale e giustizia nel «Ristretto della prattica criminale per lo Stato di Milano»*, Milano, Giuffré, 1999, pp. 81-82 e n., per la normativa nello Stato di Milano dalle *Nuove Costituzioni* di Carlo V; più ampiamente, anche se sparsamente A. Pastore, *Il medico in tribunale. La perizia medica nella procedura penale d'antico regime (secoli XVI-XVIII)*, Bellinzona, Edizioni Casagrande, 1998, *passim*, che attesta la larga diffusione della denuncia obbligatoria dei reati nel rispettivo Comune, a carico di consoli o altre autorità comunali: massari e ministrali a Bologna e territorio, consoli nei Baliaggi svizzeri, anziani o degani a Crema e Firenze.

[44] A. Lischetti, *Vita e morte di Carlo Sala (1738-1775), ladro sacrilego e miscredente,* in C. Capra, C. Donati (a cura di), *Milano nella storia dell'età moderna*, Milano, Franco Angeli, 1997, pp. 89-138; nella tesi di laurea da cui è tratto il saggio (Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli Studi di Milano, a.a. 1993-94, relatore C. Capra), Lischetti riporta per intero la fonte del processo arcivescovile (del 1764-1775), in cui è descritta in dettaglio questa polizia di villaggio. Per furto sacrilego, il capitano di giustizia invia «a tutti li capi birri» del Ducato di Milano una circolare che promette taglia di 100 zecchini a chi aiuta le indagini e «invita gli organismi locali» a vigilare. Il sistema è paragonabile allo *hue and cry*, la «caccia all'uomo» o polizia privata, ma diretta dai *constables*, descritta per l'Inghilterra del Seicento (C.B. Herrup, *The common peace. Participation and the criminal law in seventeenth century England*, Cambridge, Cambridge University Press, 1987): campana a martello e milizia dei massari capifamiglia per l'inseguimento o l'arresto; al centro delle reti d'informazione sui forestieri gli osti, mentre la giustizia è rappresentata da emissari del capitano di giustizia inviati *post factum* su denuncia dei locali. Quattro giorni dopo la circolare per la taglia, si comunica a Firmian che sospetto autore del furto è il sacerdote G.F. Trezzi (il Sala), arrestato per cattiva fama e comportamento sospetto. Il 10 ottobre se ne comunica al Senato l'arresto e traduzione nelle carceri del capitano di giustizia a Milano, e di qui nelle carceri vescovili, in quanto ecclesiastico nazionale.

3. *Poteri d'arresto*

Se dunque è infondata l'idea che la scomunica sia una pena, e tanto meno che sia l'unica a disposizione dei tribunali ecclesiastici, altrettanto infondata è la convinzione che i magistrati in abito talare non dispongano di forze di polizia, perché devono chiedere ai sovrani laici il «braccio secolare». Anzitutto le curie vescovili, nelle loro competenze ordinarie, hanno poteri esecutivi e coattivi di notifica delle scomuniche, di sequestro e confisca, nelle cause possessorie civili relative a beni ecclesiastici, per cui hanno propri uscieri e «famigli» come personale esecutivo; hanno inoltre poteri d'arresto e proprie carceri per la giustizia criminale sul clero. La richiesta del «braccio secolare» indica i limiti entro cui la giustizia ecclesiastica deve operare in due campi soltanto: l'esecuzione – ma non la pronunzia – di sentenze afflittive e capitali, e l'arresto dei laici.

Quando le fonti canoniche parlano di «rilascio» o «consegna al braccio secolare» si riferiscono anzitutto al fatto che, nel campo dell'inquisizione di fede, le sentenze di tortura, afflittive e capitali sono pronunziate dai giudici (siano vicari vescovili o frati inquisitori), ma sono eseguite da ministri non ordinati, perché gli ordini sacri sarebbero invalidati e profanati dal sangue. Questo privilegio dei giudici ecclesiastici deriva dalla divisione di compiti che, nell'inquisizione episcopale secondo il Codice giustinianeo, è stabilita tra «misericordia» dei vescovi e giustizia dei carnefici: i giudici religiosi hanno il privilegio di graziare chi si piega all'abiura, mentre contro gli ostinati o relapsi pronunciano la sentenza ma non la eseguono, consegnando il reo all'«infame» esecutore o carnefice laico. Ma anche questo antico tabù è di fatto abrogato dal secondo Cinquecento per il Sant'Uffizio, i cui giudici anche periferici sono esentati per privilegio papale dalle inabilità in cui incorrerebbero per profanazione degli ordini sacri[45]. L'astensione dei magistrati ecclesiastici dall'esecuzione delle loro condanne «di sangue» non li esclude poi dai giudizi nei reati di culto, morali e sessuali, che sono anch'essi materia penale, ma per cui le pene sono inferiori a quelle capitali e corporali.

Resta invece aperta la questione dei poteri d'arresto all'avvio del processo. Qui occorre distinguere la facoltà di arresto del clero secolare, da quella esercitata nei confronti dei laici. Per il clero, come si è già detto, anche nel caso di reati comuni, come omicidio e furto, i vescovi italiani si valgono delle proprie forze di polizia, e neppure Venezia riesce a eliminare

[45] Ad es. il breve 18 aprile 1550, con cui Giulio III concede al nunzio Beccadelli a Venezia, e alla sua «corte» di «assistenti» di procedere contro gli eretici sino alla pena di morte senza incorrere in profanazione («sanzioni canoniche»), B. Fontana, *Documenti Vaticani contro l'eresia luterana in Italia*, in «Archivio della R. Società Romana di Storia Patria», 1892, XV, p. 41.

questo privilegio, già da tempo abolito in Inghilterra e Francia[46]. La questione del «braccio secolare» si riferisce invece ai mandati d'arresto contro indiziati laici. Il problema se l'autorità laica debba consentire l'uso dei propri birri a quella ecclesiastica non si pone nello Stato pontificio, dove il sovrano politico ed ecclesiastico sono la stessa persona. Negli Stati secolari, invece, vescovi e inquisitori, volendo procedere all'arresto di laici, dovrebbero in teoria – come si fa in Francia e in Inghilterra – notificare le loro scomuniche-mandati d'arresto ai tribunali regi, perché li rendano esecutivi (*exequatur*) con le loro forze di polizia.

In realtà questo avviene solo nei momenti di guerra o acuta tensione diplomatica tra il papato, come Stato politico, e gli altri Stati italiani; in tempi normali vescovi, vicari foranei e parroci sembrano, nel Seicento, dar ordini al bargello e ai birri secolari senza che la sovranità laica vi frapponga alcuna diaframma. Qui è stata decisiva la recezione delle norme tridentine come leggi dello Stato, che si è avuta in tutti gli Stati italiani (compresa Venezia) dopo il 1564: dove essa avviene, l'autorità laica si assume il dovere di prestare ai tribunali ecclesiastici il «braccio secolare». Respinti dalla Francia e dall'impero germanico, i decreti tridentini sono promulgati in tutti gli Stati italiani salvo la Savoia[47], e per la loro esecuzione i vescovi hanno quindi il diritto di ottenere il «braccio secolare», e le autorità civili il dovere di prestarlo.

Il conflitto di Carlo Borromeo col Senato milanese, poi risolto con la Concordia del 1615[48], non riguarda i poteri d'arresto in generale, ma solo

46 E. Brambilla, *Alle origini del Sant'Uffizio*, cit., p. 289, 313 e sgg.

47 In Piemonte-Savoia il patto di Cavour a tutela dei valdesi impediva di ricevere le norme tridentine se non per la parte dogmatica; cfr. A. Erba, *La chiesa sabauda tra Cinque e Seicento. Ortodossia tridentina, gallicanesimo savoiardo e assolutismo ducale (1580-1630)*, Roma, Herder, 1979, pp. 55-65; Emanuele Filiberto pubblicò le leggi tridentine in tutto lo Stato (nella forma dei decreti generali del visitatore apostolico, 1573), ma con una (doppia) clausola restrittiva: «salvis tamen privilegiis et indultis nobis et praedecessoribus nostris a S. Apostolica concessis, necnon iurisdictione nostra cognoscendi in causis mixti fori iuxta iuris communis dispositionem aliisque iuribus nostris competentibus, quae semper salva esse volumus». Ne conseguì che duca e Senato rifiutavano l'esecuzione *automatica* dei mandati d'arresto degli inquisitori senza notifica al Senato, cfr. ad es. M.C. Giannini, *Fra autonomia politica e ortodossia religiosa: il tentativo d'introdurre l'inquisizione «al modo di Spagna»*, cit., pp. 91-92 e note; M.P. Fantini, *Lo* scriniolum *di fra Giovanni Battista Porcelli (1612): da un archivio di lettere alla formazione di un manuale*, in Del Col, Paolin (a cura di), *L'inquisizione romana: metodologia delle fonti*, cit., pp. 222-223 e note.

48 M.C. Giannini, *Politica spagnola e giurisdizione ecclesiastica nello Stato di Milano: il conflitto tra il cardinale Federico Borromeo e il visitador regio don Felipe de Haro (1606-1607),* in «Studia borromaica», n. 6, 1992, pp. 195-226; F. Rurale, *Clemente VIII, i gesuiti e la controversia giurisdizionale milanese*, in G. Signorotto, A. Visceglia (a cura di), *La corte di Roma tra Cinque e Seicento «teatro» della politica europea*, Roma, Bulzoni, 1998, pp. 323-366.

quello di arrestare laici con le forze di polizia vescovili senza notificarlo al tribunale sovrano; analogamente, nello Stato veneziano occorre la richiesta ai Capi dei Dieci, mentre in Toscana non sembra necessaria alcuna notifica: non solo i vescovi, ma anche parroci e vicari come magistrati inferiori possono dare ordini agli sbirri, allo stesso titolo dei podestà e giudici laici, come fanno i pievani delle campagne modenesi e toscane presentati da studi di Biondi e di Prosperi[49]. Lo stesso vale ovviamente in tutto lo Stato pontificio, e anche nel Regno di Napoli, salvo nei momenti di conflitto politico-militare con il papa come capo di Stato, che risvegliano il regalismo del Collaterale[50]. Di norma birri regi ed ecclesiastici agiscono insieme: nel 1771 l'inquisitore di Cremona Ricci, a ribadire la piena integrazione tra forze di polizia ecclesiastiche e laiche, così descriveva ancora il ruolo svolto dalla «famiglia armata» dei Crocesignati allora in via di soppressione:

> Una congregatione non cappata, composta di trenta famigliari cittadini detti li Regenti dell'altare di S. Pietro Martire, quali erano tutti muniti di Patente, e se ne serviva il Tribunale per mandarne or quattro, or sei *in compagnia de' fanti del Pretorio* [corsivo mio] in occasione di qualche carcerazione, acciò si facesse senza strepito, e senza disordine[51].

4. *Foro segreto e foro misto*

I reati soggetti alla polizia ecclesiastica nel «foro esterno» sono anche peccati nel «foro interno»: la loro doppia natura è dovuta al fatto che sono

[49] ACDF, St St LL 1-a, Crocesignati. Anche la nota relazione di Richecourt, N. Rodolico, *Stato e Chiesa in Toscana durante la Reggenza lorenese (1737-1765),* Firenze, Successori Le Monnier, 1910, Appendice, p. 415 e sgg., e tutti i cap. III e IV, pp. 186-266.

[50] V. De Marco, *La diocesi di Taranto nell'età moderna (1560-1713)*, pref. di G. De Rosa, Roma, Ed. di Storia e Letteratura, 1988, pp. 234-235. Nel 1698 Pignatelli fa arrestare e condurre nelle carceri arcivescovili un tenente spagnolo del castello per ordine del Sant'Uffizio romano: l'ordine d'arresto è dato direttamente al vescovo senza alcuna notifica al viceré Medina, che ordina quindi di trasferire l'arrestato dalle carceri vescovili a quelle del castello; Pignatelli rifiuta, e replica che è suo diritto arrestare su «bolle» romane, benché lamenti i mille torti fatti a questo diritto di «carcerare qualunque soggetto si sia a titolo di Santo Officio». L'incidente va inquadrato nell'esecuzione a Napoli dell'offensiva repressiva del Sant'Uffizio promossa dal papa ex-inquisitore Alessandro VIII, il veneto Ottoboni, promotore tra l'altro del noto «processo agli ateisti» del 1688-91.

[51] ACDF, St St LL 1-a, Tomaso Antonio Ricci inquisitore al S. Offizio di Roma, Cremona, convento di S. Domenico, 26 sett 1771: le congregazioni di Crocesignati erano tre, una in San Domenico di Cremona, l'altra nella parrocchiale di Polengo, e la terza nel borgo di Soncino; quella di Cremona aveva sette zecchini d'entrata per legati e manutenzione dell'altare; quanto alla Confraternita dei Crocesignati vera e propria, «d'altro non serviva al tribunale che d'intervenire alle processioni».

definiti non solo dalla legge teologica dei dieci comandamenti, ma anche dal diritto canonico, che li sanziona con la scomunica. Si tratta, in questo caso, non di scomunica giudiziaria, ma di quella variante che si può definire *legislativa*, perché costituisce il dispositivo di sanzione che crea la legge penale. Queste scomuniche «legislative» sono promulgate dai vescovi nei decreti sinodali, e definiscono, in modo vario per ogni diocesi, i cosiddetti *casi riservati episcopali*; ad essi si aggiungono i casi riservati papali della bolla *In coena Domini*, definitivamente promulgata da Pio V del 1568. Se la norma è promulgata dal vescovo, è riservata al suo foro giudiziario anche l'assoluzione dalla scomunica (e se dal papa, alla Penitenzieria apostolica): ma l'assoluzione, o più esattamente la «riconciliazione», può essere pubblica, se il «peccato» è pubblico e «scandaloso», oppure segreta e discreta, se il delitto è rimasto «occulto».

I casi riservati episcopali riguardano, grosso modo, tre campi principali di trasgressioni: la mancata osservanza degli obblighi di culto, la bestemmia e l'irriverenza contro il clero; i reati morali e sessuali, che variano da diocesi a diocesi ma includono un po' ovunque adulterio e stupro, concubinato e incesto, meretricio, sodomia e aborto; infine i reati contro il fisco vescovile, come il mancato versamento di decime e censi, i danni contro i beni ecclesiastici e le lesioni dei privilegi fiscali e giudiziari del clero. Dei primi due gruppi, una parte è passata agli inquisitori dagli anni Sessanta-Ottanta del Cinquecento: l'osservanza degli obblighi di messa, riposo festivo e digiuni, confessione e comunione pasquale diventa obbligatoria su minaccia di processo ai renitenti per sospetto d'eresia; vengono riclassificati come reati contro la fede anche la bestemmia pubblica grave, e qualsiasi discorso contro il papa e le autorità ecclesiastiche; passano agli inquisitori anche alcuni reati sessuali, come bigamia e poligamia.

Per i reati colpiti da scomunica, come si è detto, non solo non è richiesta alcuna prova in giudizio se il peccato è «pubblico» e «scandaloso», ma chi resta scomunicato per più di un anno diviene sospetto d'eresia come «ostinato»; quindi tutti si sottomettono a chiedere l'assoluzione, e la tipica pena che il vescovo o il suo delegato (vicario foraneo o parroco) commina per riconciliare è la penitenza pubblica. Essa tuttavia, secondo il dettato di un canone tridentino[52], è sempre commutabile dal vescovo in ammenda, e da pubblica e infamante può diventare privata o segreta, secondo l'onore e la qualità delle persone. Ai plebei privi d'onore si infliggono

[52] «Apostolus monet, publice peccantes palam esse corripiendos. Quando igitur ab aliquo publice et in multorum conspectu crimen commissum fuerit, unde alios scandalo offensos commotosque fuisse non sit dubitandum: huic condignam pro modo culpae poenitentiam publice iniungi oportet... Episcopus tamen publicae hoc poenitentiae genus in aliud secretum poterit commutare, quando ita magis iudicabit expedire», Sess. XXIV can. VIII, *Conciliorum oecumenicorum decreta*, cit., p. 764.

senza scrupolo pene umilianti e infamanti: ad esempio nel 1704, davanti al tribunale vescovile della diocesi di Campagna (tra Principato Citra e Basilicata), operando il vescovo come delegato del Sant'Uffizio, in un processo per bestemmia si condanna il reo all'abiura combinata con la penitenza pubblica del cosiddetto «strascino»: «tergere la lingua per terra, cominciando dalla porta maggiore della Chiesa cattedrale di questa città infino all'altare maggiore»[53]: solo compiuta questa pena si concede l'assoluzione dalla scomunica, completa di penitenze che sottopongono il bestemmiatore a un regime di libertà vigilata sotto il controllo del parroco, con l'obbligo di quattro confessioni e comunioni l'anno per i successivi tre anni[54].

Ma per chi ha un onore da difendere si usa maggiore discrezione. A Taranto, nel 1575, un memoriale del vescovo Lelio Brancaccio dà vari esempi d'esecuzione di penitenze pubbliche (per «reati» come il matrimonio civile senza prete e l'inosservanza di messe e feste), combinate o commutate in ammende: un decreto sinodale sul matrimonio, ad esempio, ingiunge la scomunica, con assoluzione su «penitenze tre giorni festivi», e pena pecuniaria da imporsi dal giudice vescovile «ad arbitrio … secondo la qualità delle persone»; ma inoltre il vescovo, sempre a suo arbitrio, può commutarle totalmente in ammenda monetaria per i maggiorenti, onde evitar loro le pene pubbliche infamanti:

> è ben vero che essendovi ricorso fra gl'altri un figlio di Niso Morone, cittadino principale, e facultoso, e molto divoto di capuccini, per mezzo d'un fra' Giovanni Leccia cappuccino fe astringere esso Arcivescovo che dovesse commutargli questa penitenza publica in cento ducati da spendersi in fabrica del convento di cappuccini, et per un'opera tanto pia se ne contentò ...[55]

[53] Lo stesso rito era praticato come automortificazione dai Gesuiti nelle loro spettacolari missioni penitenziali, M.G. Rienzo, *Il processo di cristianizzazione e le missioni popolari nel Mezzogiorno. Aspetti istituzionali e socio-religiosi*, in G. Galasso, C. Russo (a cura di), *Per la storia sociale e religiosa del Mezzogiorno d'Italia*, Napoli, Guida, 1980, p. 455.

[54] Gaeta, Rago, *La criminalità nella diocesi di Campagna*, cit., pp. 823-825; ancora nel 1739 il vescovo apriva un processo per bestemmie ereticali contro una donna, rea solo di essersi lamentata che Gesù le aveva dato tre figli «e tre se l'è pigliato» (ossia, per bestemmia ereticale contro la divina provvidenza), ivi, pp. 825-826.

[55] La disparità di pene tra nobili e ignobili risale al codice giustinianeo ed è ripresa dal diritto canonico. Tipico ad es. l'editto di Leone X contro la bestemmia promulgato nel Concilio Laterano V: se il reo è laico nobile, la pena dovrà essere la prima volta di 25 ducati, la seconda di 50 da applicare alla fabbrica di San Pietro, la terza di privazione della nobiltà; «si vero ignobilis ac plebeius fuerit, in carcerem detrudatur»; chi per oltre due volte «publice blasphemans deprehensus fuerit, mitra infami per integram diem ante fores ecclesiae principalis mitratus stare cogatur. Si vero pluries... ad perpetuos carceres, vel ad triremes damnetur ad iudicis deputati arbitrium. In foro autem conscientiae nemo blasphemiae reus absque gravissima poenitentia, severi confessoris arbitrio iniuncta, possit absolvi» (*Conciliorum oecumenicorum decreta*, cit., pp. 621-622).

Esiste anche un'altra via di giustizia «arbitraria», totalmente segreta: è quella che punisce i «casi riservati» provenienti dalla confessione sacramentale, per i quali il penitente è obbligato a presentarsi al foro segreto di seconda istanza (detto «foro della coscienza» o *forum fori*), del vicario o penitenziere vescovile[56]. A consentire il passaggio è di nuovo la scomunica *latae sententiae* o *ipso facto*, la più antigiuridica delle «censure» ecclesiastiche: quella legislativa – che non dovrebbe diventare esecutiva (giudiziaria) se non su processo e sentenza di un giudice – si considera dotata dell'efficacia magica di una sentenza divina, che opera automaticamente anche nel «foro interno» della confessione. Per i reati-peccati definiti non dai dieci comandamenti, ma dalle scomuniche del diritto canonico, l'assoluzione quindi si riserva ai vescovi (o al papa) anche se sono «occulti», confessati al confessore nel segreto sacramentale – confondendo in tal modo la riconciliazione giudiziaria con l'assoluzione sacramentale. In questi casi, infatti, i decreti sinodali (o papali) vietano ai parroci e confessori ordinari di dare l'assoluzione: essi devono obbligare i penitenti a presentarsi «spontaneamente» alla seconda istanza segreta di giudizio, il vicario vescovile o l'inquisitore, a seconda che si tratti di reati contro la morale o la fede.

La confessione non è facoltativa; il penitente è obbligato a confessarsi una volta l'anno sotto minaccia di processo del Sant'Uffizio; se il confessore è legalistico e rigido lo manderà dal giudice autorizzato ad assolvere in segreto i «casi riservati». Questo vale sia per i delitti di fede che di morale: per i secondi, il sistema consente alle curie vescovili di procedere non solo per la via sommaria del «foro esterno» – con le sue pene pubbliche di ammenda e frusta, confino e bando, combinate con «penitenze salutari» di culto e digiuno – ma anche per le vie riservate del *forum fori*: il foro segreto vescovile, contiguo a quello sacramentale della confessione, e distinto invece dal *forum poli*, il «foro esterno» e pubblico delle cause ordinarie. Questo vale soprattutto, ovviamente, per i nobili e i signori che, in caso di adulterii e figli illegittimi, deflorazioni e separazioni, hanno un onore da difendere. Con loro il vicario vescovile può procedere in segreto a tutela della «buona fama», usando un registro che dispone di due pesi e due misure: pene infamanti per i «peccatori pubblici», plebei e poveri senza onore, vagabondi e meretrici, diffamati e malfamati; pene segrete e discrezionali per gli onorati e i notabili.

[56] Sull'uso della confessione sacramentale per la denuncia degli eretici G. Romeo, *Inquisitori, esorcisti e streghe nell'Italia della Controriforma*, Firenze, Sansoni, 1990; Id., *Condannati a morte, confortatori e inquisitori nella Napoli della Controriforma*, Firenze, Sansoni, 1993; Id., *Ricerche su confessione dei peccati e inquisizione nell'Italia del Cinquecento*, Napoli, Istituto italiano per gli studi filosofici-La Città del Sole, 1997; A. Prosperi, *Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari*, Torino, Einaudi, 1996; E. Brambilla, *Alle origini del Sant'Uffizio*, cit.

La via segreta è preferibile, in particolare, negli abbandoni e negli accidenti matrimoniali. Per gli «esposti» illegittimi e adulterini già una bolla di Sisto IV del 1476, a favore dell'Ospedale Maggiore di Milano, introduceva (e consentiva) le vie segrete dei «casi riservati»: riportata dai manuali di confessione, la bolla vietava ai confessori di assolvere chi esponeva i figli all'Ospedale, «se non satisfano al dicto hospitale de ogni spesa facta per causa de quelli figlioli se pono, ma se non pono vadano prima, innanze a l'absolutione, a componerse con li rectori o vero deputati del soprascripto hospitale»[57]. Quanto al campo matrimoniale, le «Case delle Convertite», antenate d'età moderna del carcere femminile, erano largamente adibite ad accogliere «meretrici» non nel senso di professioniste pentite, ma di donne sole a rischio di reputazione: vergini sedotte e abbandonate, con o senza rottura di promessa, e mogli ripudiate o adultere, recluse su separazione di mensa e di letto. Come nel caso degli esposti, anche qui la retta da versare al luogo pio poteva essere imposta per la via discreta e segreta dei casi riservati, come «penitenza» assegnata dal vicario o penitenziere vescovile a carico del marito o dell'amante[58].

È da tener presente, d'altra parte, che gran parte dei reati morali sin qui elencati, che sono oggetto della giustizia dei vescovi, erano contemplati anche dagli statuti cittadini[59] e punibili da podestà e giudici laici: erano detti di «foro misto» proprio perché potevano perseguirli, in concorrenza tra loro, tanto i magistrati «spirituali» quanto quelli secolari[60]: in questo campo valeva il principio romanistico di prevenzione, che premiava il tribunale che agiva per primo. Tuttavia, per i reati morali l'applicazione delle norme tridentine comportò in realtà una sensibile espansione della competenza ecclesiastica, o in via esclusiva o almeno prioritaria; e com-

57 La bolla di Sisto IV è del 13 marzo 1476; per Bergamo e Como, nel 1492 e 1494, Alessandro VI estendeva il caso riservato a chi non denunciasse i genitori (o adulteri) responsabili dell'esposizione, E. Brambilla, *Alle origini del Sant'Uffizio*, cit., p. 245 e n.

58 S. D'Amico, *Sta lontano da donna dishonesta. Il deposito di S. Zeno a Milano*, in «Nuova Rivista Storica», 1989, pp. 395-424, che riporta gli atti di obbligazione notarile e le cause d'internamento, e mostra il coinvolgimento del penitenziere vescovile; L. Ferrante, *L'onore ritrovato*, in «Quaderni Storici», 1983, pp. 499-528; Ead., *«Malmaritate» tra assistenza e punizione (Bologna sec.XVI-XVIII)*, in M. Fanti (a cura di), *Forme e soggetti dell'intervento assistenziale in una città d'antico regime*, Bologna, Istituto per la Storia di Bologna, 1986, pp. 65-198; S. Cohen, *The Evolution of Women's Asylums Since 1500. From refuges for Ex-Prostitutes to Shelters for Battered Women*, New York-Oxford, Oxford University Press, 1992; A. Groppi, *I conservatori della virtù. Donne recluse nella Roma dei Papi,* Roma-Bari, 1994.

59 Per le norme statutarie sui reati morali N. Davidson, *Theology, Nature and the Law: Sexual Sin and Sexual Crime in Italy from the Fourteenth to the Seventeenth Century,* in T. Dean, K.J.P. Lowe (a cura di), *Crime, society and the law in Renaissance Italy*, Cambridge, Cambridge University Press, 1994, pp. 74-98.

60 E. Brambilla, *Alle origini del Sant'Uffizio*, cit., pp. 283-305.

portò anche, specularmente, una vera e propria rinunzia di sovranità da parte degli Stati laici, di fronte a tribunali ecclesiastici che erano, al tempo stesso, parte integrante del sistema giudiziario statale, e parte dell'apparato extra-territoriale su cui il papa aveva il comando anche fuori del suo Stato.

Sui reati morali, quindi, sono continue le controversie tra giudici secolari ed ecclesiastici, ed anche tra vescovi ed inquisitori. Nello Stato pontificio, dove la sovranità politica del papa è diretta, il Sant'Uffizio e gli inquisitori periferici prevalgono sugli altri due apparati giudiziari, sia dei vescovi sia dei podestà: estendono la loro competenza su molti reati morali (bestemmia ereticale, bigamia e poligamia, sodomia e usura) e riconducono al giudizio teologico persino reati comuni come banditismo, omicidio, rapina (se l'«ostinazione» fonda il sospetto di un volontario rifiuto di obbedire alla legge divina). Anche nelle curie vescovili del Viceregno di Napoli reati morali e d'opinione sono riuniti: ogni bestemmia e irriverenza contro il clero assume colore ereticale, le cause criminali del clero vengono trattate nello stesso foro e dallo stesso giudice che procede per concubinato e stregoneria, bestemmia e ateismo. Dove, d'altra parte, la sovranità del principe secolare è più solida, come a Venezia, non solo si evita che anche sui reati morali si estenda il sospetto d'eresia, perché i due settori restano ben distinti – gli uni giudicati dai vescovi e gli altri soltanto dagli inquisitori – ma i giudici secolari contendono passo passo a quelli ecclesiastici il giudizio sui reati morali. Sull'estensione che il Tridentino ha dato ai poteri dei vescovi di perseguire i «delinquenti» laici, merita di essere riportato il risentito commento di Paolo Sarpi:

> Pretendono che tutti li vescovi possino tener corte armata per esercitare giudicio criminale e coattivo, ed imponer pene corporali e pecuniarie non solo sopra li chierici in ogni caso, ma anco sopra li laici nelli delitti spirituali e nelli temporali che sono *mixti fori*; imperciocché in quelli ancora pretendono procedere, se non saranno prevenuti dalli magistrati laici. E questi sono: l'adulterio, il ratto o rubamento d'una donna, il concubinato, il duello, il furto della robba della chiesa, la biastemia, l'usura, ed altri delitti di questo genere… Ancora vogliono che il vescovo possi carcerare e procedere contro una donna o maritata o meretrice, che abbia commesso peccato con un chierico[61].

Altrettanto polemica l'esegesi di Pietro Giannone:

> nella sess. XXV [il Concilio di Trento attribuisce] a' vescovi (affinché non diano subito di piglio alle scomuniche) potestà di valersi della medesima pena [penitenza pubblica, frusta e bando] e di multe pecuniarie, col costringimento

[61] Paolo Sarpi, *Sulle pretensioni delli ecclesiastici*, in *Istoria dell'Interdetto e altri scritti editi ed inediti*, vol. II a cura di G. Gambarin, Bari, Laterza, 1940, p. 97 (cap. XVIII).

ancora delle persone de' rei, indifferentemente a' cherici ed a' laici, o per propri o per alieni esecutori; come se volendo imprigionare i laici, non manchi loro la potestà di farlo, ma sovente quando non possa riuscir ad essi co' propri esecutori, manchi loro il bargello, e perciò debbano ricorrere a' magistrati per la esecuzione e ministero della cattura.

Parimente nella sess. XXIV alla concubina che, passato l'anno, durando nella scomunica, non lascia il concubinato, si vuole che i vescovi possano sfrattarla dalla terra o diocesi, e solamente se sarà di bisogno possano invocar il braccio secolare, poiché se loro verrà in acconcio di farlo coll'opera de' propri esecutori, bene starà, in caso contrario si valeranno, per l'esecuzione dello sfratto, del ministero secolare[62].

5. *Separazione tra Chiesa e Stato e laicizzazioni nella polizia*

Le proteste di Sarpi e Giannone si riferiscono ad un'epoca in cui i tribunali ecclesiastici, in Italia, erano ancora parte integrante degli apparati giudiziari degli Stati d'antico regime, entro un sistema che non conosceva la moderna separazione tra Chiesa e Stato. Non bisogna infatti confondere la separazione o segmentazione che è tipica dell'antico regime, ed è quella *corporativa* o *di ceto* del clero, come primo ordine privilegiato, dagli altri ordini o ceti dello Stato, con la moderna separazione *costituzionale* tra Chiese (al plurale e non al singolare) e Stato. Sinché il battesimo obbligatorio alla nascita continua ad essere il solo atto che attribuisce i diritti civili e la cittadinanza anagrafica, la separatezza cetuale dell'ordine ecclesiastico dal comune dei cittadini coesiste con lo statuto della Chiesa cattolica come Chiesa unica di Stato.

Di separazione nel senso costituzionale moderno (in inglese *disestablishment*) si può cominciare a parlare solo quando viene abolito il principio della Chiesa unica, obbligatoria alla nascita: ossia non prima della parificazione delle confessioni acattoliche con quella cattolica, e in Italia non prima della Rivoluzione francese, o in Lombardia dell'editto giuseppino di tolleranza del 1781. L'editto non comportava la libertà religiosa: non riduceva infatti le Chiese ad associazioni private nella società civile, come avrebbe fatto in età francese l'esclusione dei parroci dal ruolo di ufficiali di stato civile; ma pur mantenendo loro quell'ufficio, nell'amministrazione di quegli atti insieme anagrafici e sacramentali che erano battesimi, matrimoni e funerali, ammetteva che le stesse funzioni potessero essere svolte anche da pastori, se ce n'erano, di altre Chiese cristiane[63].

[62] P. Giannone, *Storia civile del Regno di Napoli*, Milano, Borroni e Scotti, 1846, pp. 42-43 (Libro XXXIII, cap. III).

[63] E. Brambilla, *Battesimo e diritti civili*, cit.; D. Menozzi, *La patente di tolleranza in Italia, 1781-1790*, in «Mitteilungen des österreichisces Archiv», n. 35, 1982, pp. 57-84; G.

Il riconoscimento di altre confessioni anche da parte degli Stati ex-cattolici, prima con l'editto giuseppino e poi con le costituzioni giacobine – contro l'accanita resistenza della Curia romana – introduceva in Italia un primo esperimento di laicizzazione degli atti di stato civile, trasferiti dai parroci ai comuni; e quindi avviava la fine, con la Chiesa unica obbligatoria, dell'imposizione di polizia degli obblighi di culto e dell'autorità coattiva dei tribunali ecclesiastici. In contemporanea, le grandi riforme giudiziarie avviate negli anni Ottanta del Settecento dai governi illuminati, e poi, infine, l'abrogazione del diritto romano-canonico, sostituito dai codici napoleonici, operavano la destatalizzazione dei tribunali ecclesiastici: essi cessavano di costituire parte integrante dei sistemi giudiziari statali, e le loro sentenze perdevano il carattere coattivo che avevano condiviso coi tribunali laici. Sino ad allora, alle «censure» e pene ecclesiastiche erano rimasti soggetti i comportamenti dell'uomo in pubblico e in privato – i reati di bestemmia e irreligione, d'opinione e di culto, di costume morale e sessuale – repressi dalle curie vescovili e dalle sedi periferiche del Sant'Uffizio, i tribunali che avevano assicurato a quello cattolico lo statuto di culto unico, pubblico e obbligatorio.

Alla promulgazione dell'editto di tolleranza – modesta iniziativa di distacco dei diritti civili, che il linguaggio politico chiamava ormai «diritti naturali», dallo «stato religioso» obbligatorio conferito al battesimo – seguì una prima ondata di laicizzazione del diritto sacramentale (soprattutto del matrimonio[64]) destinata a più completa attuazione in età francese, e la riforma della giustizia penale. Entro i progetti dei nuovi codici dei delitti e della procedura penale venne inclusa o l'abolizione, o il trasferimento alla competenza di nuovi uffici di polizia[65], dei delitti religiosi e di «foro misto»

Klingenstein, *Modes of religious tolerance and intolerance in eighteenth century Habsburg politics*, in «Austrian History Yearbook», n. 24, 1993, pp. 1-16.

64 C. Tosi, *Giuseppinismo e legislazione matrimoniale in Lombardia. La costituzione del 1784*, in «Critica storica» XXVII, 1990; P. Vismara Chiappa, *Pietro Tamburini, il «caso Moladori» e la questione del matrimonio nel Settecento lombardo,* in P. Corsini, D. Montanari (a cura di), *Pietro Tamburini e il giansenismo lombardo*, Brescia, Morcelliana, 1993, pp. 331-365; per un confronto G. Cozzi, *Note e documenti sulla questione del divorzio a Venezia (1782-1788)*, in «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», VII, 1981, pp. 275-370.

65 Sui nuovi uffici di polizia, per la Toscana C. Mangio, *La polizia toscana. Organizzazione e criteri d'intervento (1765-1808)*, Milano, Giuffré, 1988; F. Colao, *«Post tenebras lucem». La giustizia criminale senese nell'età delle riforme leopoldine,* Milano, Giuffré, 1989; A. Contini, *La città regolata: polizia e amministrazione nella Firenze leopoldina (1777-1782)*, in *Istituzioni e società in Italia nell'Età Moderna. Atti delle giornate di studio dedicate a Giuseppe Panzini*, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1994, vol. I, pp. 425-508. Per lo Stato di Milano C. Capra, *Il Settecento*, in D. Sella, C. Capra, *Il Ducato di Milano dal 1535 al 1596*, Torino, UTET, 1984, pp. 524-538; Id., *Il «Mosé della Lombardia»: la missione di Carlo Antonio Martini a Milano,*

– di culto e d'opinione, morali e sessuali – già soggetti alla doppia repressione, da un lato dei tribunali regi, come il Senato a Milano o gli Otto di Guardia a Firenze, e dall'altro del doppio foro ecclesiastico, vescovile e inquisitoriale. Seguendo all'abolizione della censura teologica, e coincidendo con la chiusura delle sedi periferiche del Sant'Uffizio, questo comportò una prima, decisiva fase di liberalizzazione del comportamento morale e religioso, e la fine dell'imposizione coercitiva degli obblighi di culto.

Le molte, validissime opere di storici e giuristi sulla codificazione penale e le riforme giudiziarie dell'età illuministica e napoleonica[66] si limitano però a studiare continuità e rotture tra il vecchio e il nuovo ordinamento sul versante laico, lasciando in sostanza inesplorato quello ecclesiastico; non affrontano, nel complesso, il problema dei modi in cui, abrogato il diritto romano-canonico, i delitti morali e religiosi furono aboliti, o integrati nei nuovi sistemi giudiziari e penali. È un segno, mi sembra, di quanto sia radicato l'equivoco di fondo, che intende come separazione tra Chiesa e Stato lo statuto privilegiato del clero, come ceto giuridicamente separato; e ritiene quindi che leggi e giustizia penale si possano trattare separata-

1785-1786, in C. Mozzarelli, G. Olmi (a cura di), *Il Trentino nel Settecento fra Sacro Romano Impero e antichi stati italiani*, Bologna, Il Mulino, 1985, pp. 323-352; C. Capra, M.T. Ciserani, *Criminalità e repressione della criminalità in Lombardia nell'età delle riforme: appunti per una ricerca,* in L. Berlinguer, F. Colao (a cura di), *Criminalità e società in età moderna*, Milano, Giuffré, 1991, pp. 1-23; S.L. Cuccia, *La Lombardia alla fine dell'Ancien Régime. Ricerche sulla situazione amministrativa e giudiziaria*, Firenze, La Nuova Italia, 1971, pp. 101-134. Per Napoli G. Alessi, *Giustizia e polizia* I. *Il controllo di una capitale, Napoli 1779-1803*, Napoli, Jovene, 1992, e Ead., *Le riforme di polizia nell'Italia del Settecento: Granducato di Toscana e Regno di Napoli*, in *Istituzioni e società in Italia nell'Età Moderna*, cit., vol. I, pp. 404-425.

66 Per la Lombardia A. Cavanna, *La codificazione penale in Italia. Le origini lombarde*, Milano, Giuffré, 1975; G. Provin, *Una riforma per la Lombardia dei lumi. Tradizione e novità nella «Norma interinale del processo criminale»*, Milano, Giuffré, 1990; E. Dezza, *Saggi di storia del diritto penale moderno*, Milano, Led, 1992; M.A. Cattaneo, *Illuminismo e legislazione penale. Saggi sulla filosofia del diritto penale nella Germania del Settecento*, Milano, Led, 1993; G.P. Massetto, *Aspetti della prassi penalistica lombarda nell'età delle riforme: il ruolo del Senato milanese*, in *Saggi di storia del diritto penale lombardo (secc. XVI-XVIII)*, Milano, Led, 1994, pp. 331-424; per la Toscana M. Da Passano, *Il diritto penale toscano dai Lorena ai Borbone (1786-1807). Dalla «mitigazione delle pene» alla «protezione che esige l'ordine pubblico»*, Milano, Giuffré, 1988, e tutta la fondamentale collana commemorativa del codice leopoldino, L. Berlinguer e F. Colao (a cura di), *La «Leopoldina». Criminalità e giustizia criminale nelle riforme del '700 europeo*, Milano, Giuffré, 1986. Anche E. Resta, *La secolarizzazione della colpa. Note sugli autori del reato*, in *Storia d'Italia. Annali 12*, in L. Violante (a cura di), *La criminalità,* Torino, Einaudi, 1997, pp. 121-155; non sembra considerare il diritto canonico neppure uno studioso attento come C. Povolo, di cui v. però le stimolanti osservazioni a introduzione dell'antologia *Stereotipi imprecisi. Crimini e criminali nelle sentenze di alcuni tribunali della Terraferma veneta (secoli XVI-XVIII)*, Vicenza, Tipolitografia Campisi, 2000, pp. 3-5; ed ora l'innovativo G. Alessi, *Il processo penale. Profilo storico*, Roma-Bari, Laterza, 2001.

mente sul versante laico ed ecclesiastico, col risultato che i tribunali ecclesiastici rischiano di esser cancellati dal quadro delle istituzioni giudiziarie, e sgravati della loro quota di corresponsabilità nella nascita della moderna polizia e dei moderni sistemi penali.

È importante sottolineare, d'altra parte, che la giustizia e polizia ecclesiastica non erano dirette contro reati penali che siano tali ancor oggi: si trattava piuttosto di quelli che gli anglosassoni chiamano *victimless crimes*[67], e che nel diritto comune erano classificati, variamente, come *delicta* contrapposti ai *crimina*, o come delitti «transeunti» contrapposti ai «permanenti» (come l'eresia contrapposta all'omicidio o all'incendio[68]): reati che in gran parte sono stati via via depenalizzati. Oggi è di senso comune che la morale non possa venire imposta per legge; ma solo a partire dalle riforme illuminate i reati morali del diritto canonico – adulterio e aborto, concubinato e sodomia, «stupro semplice» e incesto, ma anche divinazione, magia, usura – hanno cominciato ad essere spostati nell'area dei comportamenti morali non più puniti e punibili, ed anzi protetti dai diritti di *privacy* e da garanzie individuali.

Il processo di depenalizzazione non poteva essere lineare, ed anzi fu difficile e controverso. Si potevano restringere i poteri giudiziari dei vescovi e chiudere le sedi locali del Sant'Uffizio[69]; si potevano abolire le procedure correzionali, sia pubbliche che segrete, dei giudici vescovili e dei parroci nei reati morali; ma questo comportò un'operazione assai complessa, che in parte fu di laicizzazione e solo in parte di abrogazione. La polizia dei costumi e delle opinioni, condotta sin allora dai magistrati «spirituali», nella misura in cui si voleva mantenere in vigore venne trasfe-

67 R. B. Shoemaker, *Prosecution and punishment. Petty crime and the law in London and rural Middlesex, c.1660-1725*, Cambridge, Cambridge University Press, 1991, pp. 28-29.

68 L. Garlati Giugni, *Inseguendo la verità. Processo penale e giustizia*, cit., pp. 50-55; M.A. Cattaneo, *Karl Ferdinand Hommel, il «Beccaria tedesco»*, in Cattaneo, *Illuminismo e legislazione penale*, cit., p. 97.

69 La serie del Sant'Uffizio di Napoli, secondo la *Guida* dell'archivio, cessa dal 1751-52, dopo la crisi provocata nel 1747 dal card. arcivescovo Spinelli [R. De Maio, *Società e vita religiosa a Napoli nell'età moderna (1656-1799),* Napoli, ESI, 1971, pp. 206-208, 218]. Le inquisizioni lombarde (ma non le Curie vescovili) furono già colpite dalle misure teresiane del 1769 (ordine di distruggere le carceri nei conventi, su cui v. il carteggio dell'Inquisitore di Cremona in ACDF, St St GG 3-d) e del 1771 (scioglimento dei Crocesignati); ma la definitiva chiusura si ebbe nel 1782, vicina alle soppressioni del 1781 in Toscana, del 1782 in Sicilia, del 1785 a Modena. Prima del triennio giacobino l'inquisizione non fu invece ufficialmente abolita né in Savoia né nella Repubblica di Venezia; nello Stato pontificio continuò a funzionare come tribunale centrale dello Stato sino alla fine dello Stato pontificio, ma come tribunale dello Stato del Vaticano e come Congregazione per la dottrina della fede è ancora operante.

rita ai nuovi uffici laici di polizia; questo richiese di stabilire quali comportamenti, nella morale pubblica e privata, si volevano mantenere punibili come reati, lasciando ai parroci, finalmente, soltanto la confessione dei peccati. E di pari passo si dovettero abolire e sostituire anche gli strumenti della procedura e polizia ecclesiastica – scomuniche *ipso facto* e precetti penali, denunce ai vicari vescovili dei renitenti agli obblighi di culto, note pubbliche degli inconfessi e incomunicati. Così si aprono una via milanese, una toscana, una napoletana alla riforma della giustizia penale, che non sono solo contemporanee, ma strettamente interconnesse con le riforme ecclesiastiche.

6. *Il caso toscano*

Mi limiterò qui a proporre qualche considerazione sul caso toscano, tra tutti il più studiato. Le riforme del 1784-88[70] avviano in Toscana la separazione costituzionale tra Chiesa e Stato nel sistema giudiziario e di polizia, non solo chiudendo i tribunali che dipendevano direttamente da Roma, quelli dell'inquisitore (1782) e del Nunzio (1788), ma anche privando i tribunali vescovili del «braccio secolare», e con esso del riconoscimento, per legge dello Stato, della coattività degli atti processuali e delle sentenze dei magistrati ecclesiastici, almeno in tutte le cause civili reali, e penali. Quanto ai poteri di polizia, passano al Presidente del Buon Governo dai tribunali «politici» e segreti del sistema precedente: da un lato le magistrature laiche, e cioè non solo, come si limita ad affermare Diaz[71], il Conservatore delle leggi e l'Auditore Fiscale (che era in realtà un vero e proprio ministro di polizia dell'età medicea[72]), ma anche gli Otto di Guardia e l'Onestà, che

[70] Cito solo gli studi che ho usato per combinare la legislazione laica ed ecclesiastica, oltre a quelli già cit. a nota 66: A. Wandruszka, *Pietro Leopoldo. Un grande riformatore*, Firenze, Vallecchi, 1968; F. Diaz, *I Lorena in Toscana. La Reggenza*, Torino, Utet, 1988; Id., *Francesco Maria Gianni. Dalla burocrazia alla politica sotto Pietro Leopoldo di Toscana*, Milano-Napoli, Ricciardi, 1966; B.M. Cecchini, A. Salvestrini, *Reati e pene a Firenze prima e dopo la «Leopoldina». Per uno studio statistico sulla criminalità fiorentina (1718-1790)*, in L. Berlinguer, F. Colao (a cura di), *Criminalità e società in età moderna*, Milano, Giuffré, 1991, pp. 229-257; M. Rosa, *Giurisdizionalismo e riforma religiosa nella Toscana leopoldina*, e Id., *Un momento del giansenismo italiano: il sinodo di Pistoia del 1786*, in *Riformatori e ribelli nel '700 religioso italiano*, Bari, Dedalo Libri, 1969, pp.165-213, 215-244.

[71] Diaz, *Francesco Maria Gianni*, cit., p. 269.

[72] Una transizione alla procedura segreta, ancora da approfondire, presiede all'ascesa dell'Avvocato Fiscale degli Otto da Cosimo I in avanti (J.K. Brackett, *Criminal justice and crime in late Renaissance Florence,1537-1609*, Cambridge-NewYork, Cambridge University Press, 1992), come si intuisce anche dai tentativi di riforma di fine Seicento [M. Verga, *La Ruota criminale fiorentina (1680-1699). Amministrazione della giustizia penale e istitu-*

erano tribunali «politici» e morali[73], soppressi nel 1777; e dall'altro dai magistrati ecclesiastici, e cioè non solo la giustizia vescovile e inquisitoriale, in parte abolita dai decreti di chiusura e in parte riformata dal sinodo di Pistoia, ma anche la «disciplina» dei parroci e dei vicari foranei.

È del 5 luglio 1782 l'editto che abolisce il Sant'Uffizio, trasferendo le sue competenze ai vescovi (cui si fa obbligo di riferire al granduca per l'*exequatur* in caso di pene gravi): la prima legge di polizia è di appena due mesi dopo, il 28 settembre 1782. Poco dopo aver diretto, il 27 gennaio 1784, le celebri *Istruzioni in 57 punti* a Scipione de' Ricci per le riforme ecclesiastiche, l'8 aprile Pietro Leopoldo stende le *Istruzioni segrete* per il neo-nominato ministro di polizia Giuseppe Giusti[74]; e infine giunge l'editto del 30 ottobre 1784[75], che lascia alle curie vescovili le sole cause «spirituali». La dizione, assai vaga, indica non solo le cause matrimoniali e di stato civile (in quanto erano conservati, con l'ufficio pubblico del parroco, anche gli effetti civili dei sacramenti), ma anche le cause di fede, per le quali l'editto impone ai vescovi di procedere solo per via ordinaria, vietando le procedure segrete nei reati ereditati dal soppresso tribunale locale del Sant'Uffizio. Le istruzioni segrete a Giusti, dunque, preparano la riduzione del foro vescovile alle sole cause «spirituali»; e l'intera normativa comporta un trasferimento di reati ex-ecclesiastici al ministro di polizia. Infine, per completare l'abolizione delle procedure segrete, nel marzo 1785 – essendo ormai in preparazione il sinodo di Pistoia – il granduca chiede e ottiene da Scipione de' Ricci una misura che equivale a tutti gli effetti all'abolizione dei casi riservati, in quanto accorda a tutti i curati della diocesi la potestà di assolverli[76].

Sono quindi trasferiti nella legge penale del 30 dicembre 1786 – contestualmente alla riforma dei tribunali – una parte dei reati morali e d'opinione già perseguiti da parroci e vicari foranei, inquisitori e curie vescovi-

zioni nella Toscana medicea tra Sei e Settecento, in M. Sbriccoli, A. Bettoni (a cura di), *Grandi tribunali e Rote nell'Italia di antico regime*, Milano, Giuffrè, 1993, pp. 179-226].

73 Sull'origine di questi tribunali «morali» nel Quattrocento, cfr. E. Brambilla, *Alle origini del Sant'Uffizio*, cit., pp. 301-302; A. Zorzi, *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica fiorentina. Aspetti e problemi*, Firenze, Olschki, 1988.

74 Le *Istruzioni* in C. Mangio, *La polizia toscana*, cit., Appendice, p. 228 e sgg. Giusti era autorizzato, «tanto in Firenze che fuori, per mezzo dei Commissari e giusdicenti provinciali», a infliggere «pene economiche» sino a 6 mesi di carcere, sospensione d'impiego, 6 mesi d'esilio dalla residenza e 5 miglia attorno, casa di correzione o destinazione al militare dei «discoli». Nelle mancanze maggiori doveva «partecipare le doglianze e notizie che avesse» al Supremo Tribunale di giustizia per il processo formale, senza più intervenire nella causa.

75 B.M. Cecchini, A. Salvestrini, *Reati e pene a Firenze*, cit., p. 238.

76 Il decreto è dell'11 marzo, M. Rosa, *Giurisizionalismo e riforma religiosa*, cit., p. 196; benché la riforma dei casi sia compiuta dal Sinodo, si apre già nel 1785 anche la polemica a stampa (ivi, p. 193 e sotto, nota 81).

li. Quanto alle materie di Sant'Uffizio, restano crimini solo la propaganda antireligiosa (non le credenze personali) e il sacrilegio; sono punibili per via di processo, come già nel Sant'Uffizio, gli atti di pubblica empietà se «ripetuti, formali ed ereticali», come disturbo di cerimonie religiose e bestemmie; gli atti minori saranno puniti «economicamente» dalla polizia, come già per vie sommarie dai parroci. Non sono invece menzionate, e quindi non sono più punibili, le violazioni degli obblighi di culto[77].

Quanto ai reati matrimoniali e morali, la depenalizzazione è assai più limitata: restano infatti adulterio, bigamia, sodomia, bestialità; sono recepite le mitigazioni già introdotte dalla giurisprudenza per la deflorazione o stupro semplice[78]; sono perseguibili con le procedure della polizia «economica» i matrimoni clandestini («con sorpresa de' parochi»); le donne di «contegno notoriamente lubrico e scandaloso» potranno esser condannate sino a tre anni di «clausura in uno dei monasteri delle convertite» del Granducato, proprio come le rinchiudevano i vescovi; per «atti impudichi minori» sono prescritte pene di polizia, di frusta e comunque non oltre l'esilio o il confino, già tipiche pene ecclesiastiche (e nient'affatto una novità); vengono invece abolite, di massima, le pene infamanti come la penitenza pubblica[79].

[77] C. Mangio, *La polizia toscana*, cit., pp. 123, 69, 125, art. 60 e 61 della legge penale 30 novembre 1786.

[78] Cecchini, Salvestrini, *Reati e pene a Firenze,* cit., p. 244, e 256-264 per una casistica comparata, prima e dopo la legge del 1786: questa prescrive pene pecuniarie, da 150 a 250 lire, da destinare o ad ospedali o alla «stuprata» (vergine deflorata), ma «nelle sole spese di parto e puerpuerio e del giudizio, abolendo il costume di far grazia, quietata la stuprata», ossia vietando la composizione, tipica della precedente procedura. Su quella ecclesiastica e il passaggio, già da fine Cinquecento, ai tribunali laici, D. Lombardi, *Matrimoni di antico regime*, Bologna, Il Mulino, 2001, in part. pp. 319-340; sull'evoluzione nel Settecento D. Peccianti, *Gli inconvenienti della repressione dello stupro nella giustizia criminale senese: il dilagare delle querele nel Settecento*, in Berlinguer, Colao (a cura di), *Criminalità e società in età moderna*, cit., pp. 477-516; G. Alessi, *Processo per seduzione. Piacere e castigo nella Toscana leopoldina*, Milano, Giuffré, 1986; Ead., *L'onore riparato. Il riformismo del Settecento e le «ridicole leggi» contro lo stupro,* in G. Fiume (a cura di), *Onore e storia nelle società mediterranee*, Palermo, La Luna, 1989, pp. 129-142; Ead., *Il gioco degli scambi: seduzione e risarcimento nella casistica cattolica del XVI e XVII secolo*, in «Quaderni storici», XXV, 1990, pp. 805-831.

[79] La penitenza pubblica con cartello infamante era stata conservata dall'editto 28 settembre 1782; la legge 1786 prescrive, per tutti gli atti impudichi minori, la frusta o pene comunque non oltre l'esilio o il confino (le stesse già usate dai vescovi tridentini contro le «meretrici»), ma abolisce la pubblica esposizione con cartello davanti alla porta del Pretorio, Cecchini, Salvestrini, *Reati e pene a Firenze*, cit., p. 244. Le pene infamanti erano usate sin dal Quattrocento anche dal tribunale degli Otto per «penitenziare» le prostitute: R. Trexler, *La prostitution florentine au XVe siècle: patronages et clientèles*, in «Annales ESC», n. 36, 1981, pp. 983-1015; M.S. Mazzi, *Prostitute e lenoni nella Firenze del primo '400*, Milano, Il Saggiatore, 1991.

La riforma è infine compiuta nel 1788. Solo il 20 settembre di quell'anno, infatti, è soppresso anche il tribunale del Nunzio e ne è sequestrato tutto l'archivio[80], trasferendo anche le sue competenze inquisitoriali ai vescovi e riducendolo, infine, a «puro e semplice rappresentante diplomatico». La decisione va connessa alla convocazione del sinodo di Pistoia, col quale Leopoldo delega ai vescovi stessi il compito di autoriforma della Chiesa toscana, e in essa anche dei loro tribunali, sia di «foro esterno» che «interno». E in effetti il sinodo procede non senza energia almeno nel «foro interno», confermando il decreto chiesto da Pietro Leopoldo al vescovo Ricci: approva la norma «richerista» che abolisce i casi riservati, attribuendone per intero ai parroci l'assoluzione, e in tal modo li solleva definitivamente dall'obbligo odioso di rifiutare l'assoluzione e costringere i penitenti, se rei di questi delitti «segreti», a presentarsi al foro «della coscienza» del vicario vescovile[81]. L'uso dei casi riservati anche per le denuncie all'inquisitore è ancora ben documentato a metà Settecento: ad esempio, l'inquisitore di Cremona lamenta di «vedere … confessori indipendenti», che credevano che i fedeli non fossero «più tenuti alle solite denunzie»[82].

Quanto alle procedure sommarie e alle pene di polizia, che il Codice leopoldino chiama «pettorali» o «economiche», esse derivano, in non piccola parte, dalle procedure sommarie, pubbliche e segrete, dei parroci, dei tribunali episcopali e degli inquisitori. Nella procedura penale ordinaria la riforma leopoldina afferma i principi garantisti della pubblicità e della trasparenza: obbliga l'inquirente a motivare il mandato d'arresto e a notificare all'imputato i nomi degli accusatori – contro lo «stile» sia della scomunica-mandato vescovile, sia dell'inchiesta di rito inquisitorio, segreta su delazioni anonime, praticata così dagli Otto come dal Sant'Uffizio[83];

[80] Sull'archivio del Nunzio è condotto Prosperi, *L'Inquisizione fiorentina dopo il Concilio di Trento*, cit.

[81] Rosa, *Giurisdizionalismo e riforma religiosa*, cit., in part. pp. 191-196, e Id., *Un momento del giansenismo italiano*, cit., pp. 233-235: il «parrochismo» o «richerismo» riguarda anche i poteri dei parroci come confessori e giudici; è pro o contro l'abolizione dei casi riservati che intervengono Opstraet ed Eybel, si pubblica nel 1785 l'opera *Della nullità delle assoluzioni nei casi riservati* di E. Cristianopulo, e si discute al sinodo di Pistoia il decreto sulla penitenza.

[82] G. Imbruglia, *Il conflitto e la libertà. Pietro Verri da «Il Caffè» alla Storia di Milano*, in C. Capra (a cura di), *Pietro Verri e il suo tempo*, Milano, Cisalpino, 1999, vol. I, p. 454.

[83] Un primo tentativo di tornare, dal sistema inquisitorio su accuse anonime e segrete, alla pubblicità dell'inchiesta era già stato avviato nel 1680-84, con la sostituzione, alle procedure dell'Auditore Fiscale, di una rota come magistratura pubblica e collegiale, tenuta a seguire il «processo aperto» o di rito ordinario (la documentazione edita in Verga, *La Ruota criminale fiorentina*, cit.) Negli stessi anni anche a Napoli partiva la prima battaglia del «ceto civile» contro le procedure segrete dell'inquisizione di fede, che qui era compito dell'arcivescovo: V.I. Comparato, *Giuseppe Valletta. Un intellettuale napoletano della fine del Sei-*

vieta ogni sentenza di condanna «sommaria», senza interrogatorio pubblico e formale in presenza del giudice – contro l'uso non solo dell'Auditore fiscale e degli Otto, ma anche dei «precetti penali» e delle pene «economiche» applicate dai parroci e dai vicari vescovili e foranei, contro i «peccatori scandalosi» della comunità.

Tuttavia, se è vero che la legge penale del 1786 abolisce gli atti «segreti o camerali» («significando il camerale un processo segreto senza ascoltar l'imputato»), sappiamo anche che il ministro di polizia e i suoi delegati possono ancora procedere in via «sommaria» o «economica» – solo però dopo aver contestato il reato all'imputato, e avergli quindi offerto la possibilità di scagionarsi oralmente dalle accuse[84]. Ma il Presidente del Buon Governo, come ha ben illustrato Mangio, si dedica subito ad espandere queste procedure e limitarne le garanzie; e nelle funzioni che cerca in tal modo di arrogarsi sono sovente riconoscibili le procedure «economiche» e «riservate» che erano state dei vescovi e dei parroci. Anzi, le iniziative per cui Giusti è giudicato più negativamente, in cui sembra esorbitare di più dalle sue competenze, per assumere un piglio poliziesco, sono proprio quelle in cui tenta di riesumare i compiti e le procedure della polizia ecclesiastica.

Questo vale soprattutto per la famigerata circolare del 13 febbraio 1787[85]. Là dove ammette il ricorso alle pene «economiche», anche quando non vi sia «piena e concludente prova» ma solo «fondati sospetti», la circolare ritorna alle pene arbitrarie, comminate agli inquisiti per eresia in presenza di sospetto «lieve» o «veemente», ma in assenza di prova piena. Là dove accorda il processo formale solo per «vero delitto», lasciando al ministro la facoltà di procedere per «coercizione contro persone... di cattiva condotta, pericolose alla società», riprende i precetti penali dei parroci contro i peccatori «pubblici» e «scandalosi»: di questo tipo (usato anche dagli Otto) sono ad esempio i precetti *de non conversando* contro femmine «malfamate», ossia rese sospette di fornicazione o adulterio dalla frequentazione di persone di sesso diverso[86]. Là dove raccomanda ai giu-

cento, Napoli, Istituto per gli studi filosofici, 1970. Il segnale d'avvio era venuto forse dallo stesso Innocenzo XI, che oltre alla riforma dei Patentati del Sant'Uffizio tentava quella dei tribunali romani: S. Tabacchi, *Le riforme giudiziarie nella Roma di fine Seicento*, in «Roma moderna e contemporanea», numero monografico su *Tribunali giustizia e società nella Roma del Cinque e Seicento*, a cura di I. Polverini Fosi, vol. VI, 1997, pp. 155-174.

84 C. Mangio, *La polizia toscana*, cit., p. 69 e sgg. per le controversie sull'applicazione degli artt. 48-56 della Leopoldina, che, soppresse le procedure segrete, in quelle sommarie vietavano comunque di infliggere pene «anche per cose di mera polizia a veruna persona senza prima averle contestato le sue mancanze e sentito le sue discolpe».

85 Ivi, pp. 74-75.

86 Ivi, p. 72; per la tutela della pubblica moralità infatti si ricevevano ancora denunce da parroci e *paterfamilias*, ma solo per «quel che dava pubblico scandalo, o sul ricorso dei

dici locali che, nel caso «di segreti ricorsi della moglie contro il marito, dei figliuoli contro i genitori, dei parochi contro i loro popolani ed altri simili», badino «di non manifestarli mai le persone dalle quali averanno ricevuti tali ricorsi»[87], la circolare riprende i modi delle denunce segrete nei «peccati occulti», che conducevano dalla confessione al foro vescovile nei casi riservati. Evidente appare, infine, l'inclinazione di Giusti a reintrodurre anche l'imposizione coattiva degli obblighi di culto, soppressa dal Codice leopoldino, ma profondamente radicata nella tradizione controriformistica: la sua propensione ad assumere i compiti tolti ai parroci e ai vescovi giunge sino al tentativo di ristabilire, nella reazione clericale del «Viva Maria», la pubblicazione delle note degli inconfessi e incomunicati fornite dai parroci[88].

7. *Conclusioni*

Il presupposto che la Chiesa fosse separata dallo Stato anche in antico regime – che confonde la separazione cetuale del clero con l'affermazione della non-confessionalità o laicità dello Stato – può indurre a trattare la storia delle riforme ecclesiastiche in modo separato dalla storia della giustizia penale; mentre, per la comprensione delle riforme giudiziarie degli

curati, parenti o vicini». Per Siena Colao, *«Post tenebras lucem». La giustizia criminale senese*, cit., p. 64: rapporti di un caporale all'auditore di Siena Brichieri Colombi (1778) sulla «scandalosa femmina Angela Morelli» che «comparsa davanti a me, non ha potuto negare la tresca scandalosa» con un coniugato: l'Auditore ordina la «mortificazione con un giorno di carcere pubblica», e in recidiva di punirla «economicamente» con «la mortificazione di due giorni di carcere segreta». V. anche Pietro Leopoldo, *Relazioni del governo di Toscana. Pulizia. Magistrature e tribunali di Firenze*, a cura di A. Salvestrini, Firenze, Olschki, 1969, vol. I.

87 Mangio, *La polizia toscana*, cit., pp. 125, 121. L'art. 66 della legge 1786, che consente anche ai condannati «economicamente» il ricorso al processo formale, suscita quesiti interpretativi in casi in cui la giustizia «spirituale» aveva usato la via segreta dei «casi riservati»: la raccomandazione cit. nel testo deriva da un quesito del tribunale di Pisa, che chiedeva appunto se in caso di ricorso della moglie contro il marito o di denunzie dei parroci non fosse prudente «celare al reo la persona del ricorrente».

88 Mangio, *La polizia toscana*, cit., p. 123. Pietro Leopoldo già nel 1789 vieta di pubblicare i nomi dei «contumaci al precetto pasquale»; nel luglio 1792 il vescovo di Volterra lamenta col Segretario del Regio Diritto, Cellesi, che molti nella sua diocesi han preso l'abitudine di non rispettare il precetto pasquale, e (secondo la legge penale del 1786) non può più costringerli; Cellesi, benché ritenga che la coercizione in materia religiosa serva a «illaqueare sempre più la ... coscienza», propone comunque che i vescovi inviino «ai rispettivi giusdicenti» le note dei contumaci perché la polizia possa vigilare sulla loro condotta; ma il granduca di nuovo archivia la proposta. Tuttavia Giusti per conto suo chiede all'arcivescovo di Firenze le note «che da qualche anno non gli venivano più fornite», e informa il granduca che i parroci non compilano le liste.

anni Ottanta, è essenziale considerarle parti dello stesso sistema giudiziario statale-ecclesiastico. Si vede allora che le procedure sommarie e le pene di polizia, contro le quali si levano tante voci di protesta negli anni Novanta, non sono in buona parte che la recezione e laicizzazione del precedente sistema di polizia ecclesiastica contro i reati morali e per l'imposizione degli obblighi di culto.

Questo si può dire anche dei compiti assunti a Milano da Girolamo Carli, che cumula, con la riforma giudiziaria del 1786-87, le cariche di presidente del tribunale di prima istanza e di capo del nuovo ufficio di polizia, istruttore di «processi assai sommari del potere esecutivo», sui quali il voto finale è a Wilczeck[89]. La riforma incontra aspra opposizione a Milano: si denunciano i pericoli alla libertà dei cittadini; la Deputazione sociale del 1790 definisce il «codice politico un attentato alla libertà civile», chiede di abolire la nuova divisione dei delitti e soprattutto la polizia, i cui compiti, asserisce, erano stati «sbrigati con altrettanta efficienza da parroci, uffici di sanità e provvisione, giusdicenti regi o civici». Significativamente, ciò che si ritiene soprattutto intollerabile è che un nobile, o un ricco e rispettato cittadino, «sorpreso in qualche atteggiamento sconveniente o in qualche minore mancanza» (ossia in flagranza di reati morali) possa essere arrestato e condannato dal governo «a pene adatte soltanto alla plebe degradata e senza onore»[90].

[89] In contemporanea con la riforma dei tribunali (11 febbraio 1786), si ha l'abolizione del carattere coattivo del foro ecclesiastico, che conserva ai vescovi solo l'uso della scomunica e delle altre «censure» canoniche o «spirituali»; dall'ottobre 1785 al luglio 1786 è a Milano Martini, che con Giuliani stralcia dal Codice teresiano la *Norma interinale del processo criminale per la Lombardia austriaca*. Restando inapplicato il *Piano giurisdizionale per la cognizione e punizione dei delitti politici*, perché legato alla mancata promulgazione del Codice penale giuseppino, il 30 aprile 1787 Kaunitz invia una *Istruzione per li magistrati politici sul modo dell'inquisizione, condanna, ed esecuzione contro i rei di delitto politico*. Essa avverte che l'ufficio di polizia non ha ingerenza alcuna nell'inchiesta, «fuorché l'arresto dei delinquenti già sufficientemente indiziati», da consegnare alla custodia o carcere del giudice competente, e neppure nei delitti di polizia quanto alla condanna (che spetta all'autorità politica; quanto alla cognizione, spetta ai Magistrati in città, giusdicenti ordinari locali in campagna, che devono riferire): «Credo di dover ciò avvertire per direzione di V.E. [Carli], afinché sappia contenere ne' suoi confini codesto Officio Generale di Polizia, avendomi altresì S.M. in certa occasione mostrato di temere, che [in] detto Officio per un zelo malinteso possa dilatare oltre i limiti, o render troppo attiva, e soverchiamente odiosa la sua attività, e che quella de' Subalterni possa in qualche caso degenerare in vessazione»; Cuccia, *La Lombardia alla fine dell'Ancien Regime*, cit., p. 104; Capra, «*Il Mosé della Lombardia*», cit., pp. 347-349 (anche per le critiche «antidispotiche» di Gorani e Münter agli inizi del 1787), e Id., *Il Settecento*, cit., pp. 535-6.

[90] Cuccia, *La Lombardia alla fine dell'Ancien Regime*, cit., p. 108, e tutte le pp. 101-115; Provin, *Una riforma per la Lombardia dei Lumi. Tradizione e novità nella «Norma interinale del processo criminale»*, cit.

Gli uffici di polizia non sono inventati *ex novo* dai sovrani illuminati: sono ciò che resta dei tribunali precedenti di rito riservato e segreto, sia laici che ecclesiastici. Ma è come se, paradossalmente, proprio il trasferimento alla pubblicità della nuova polizia rendesse di colpo intollerabile quanto si era accettato dalle autorità segrete e discrete dell'antico sistema. Ciò che di esso si rimpiange, nella reazione degli anni Novanta, sono proprio la discrezione, l'arbitrio e la segretezza. Si rimpiange il «doppio *standard*» per nobili e plebei, di fronte all'implacabile trasparenza e all'indiscreta uguaglianza davanti alla legge, che ora si vogliono introdurre a punire ciò che resta dei reati morali nei nuovi codici; e di fronte alla certezza della pena, che le nuove norme e princìpi vogliono invariabile e sottratta ad ogni arbitrio del giudice laico, si rimpiange la discrezionalità del giudice ecclesiastico, così abile nel commutare e variare le pene per adattarle alla qualità dei penitenti. Le critiche ai nuovi uffici di polizia – da quelle di Francesco Maria Gianni[91] a quelle di Cesare Beccaria[92] – non vanno al fatto in sé che si conservi una categoria di reati «politici», quanto al modo di comminare le pene, che non devono essere più, ad arbitrio del giudice, pubbliche o segrete secondo lo *status*, com'erano le pene ecclesiastiche per reati morali, ma pubbliche per tutti secondo i nuovi principi d'uguaglianza legale.

Oggi i reati morali sono riclassificati come comportamenti privati, ed è ormai di senso comune che *non debbano* essere perseguiti. Le procedure di polizia invece, proprio nella misura in cui mantenevano quei reati, diventavano più lesive della *privacy*, perché introducevano anche in quel campo i principi, in sé giusti, di eguaglianza e trasparenza; mentre i giudici ecclesiastici avevano seguito il principio, in sé ingiustissimo, della disparità di trattamento per *honestiores* e *humiliores*, che tuttavia serviva a

[91] Diaz, *Francesco Maria Gianni*, cit., pp. 69-270, *Memoria* contro la nuova disciplina correzionale per i minori (4 agosto 1782, legge istitutiva delle case di correzione, ivi, pp. 266-267), che in realtà limita i poteri d'arresto arbitrari (per *lettre de cachet*) già attribuiti al *paterfamilias*, richiedendo almeno un provvedimento del ministro di polizia. Nel caso di «discoli», di «contegno turbolento ed incomodo alle loro famiglie» (Mangio, *La polizia toscana*, cit., p. 125) i *motupropri* del 21 dicembre 1791 e 28 marzo 1794 autorizzano i ministri di polizia a rinchiuderli, sia pur solo con atti formali nei «piccoli processi», e sottolineano che l'immoralità può esser punita solo se di «pubblico scandalo». Secondo il parere del Consiglio di Stato, «il governo non deve indagare la condotta morale dei cittadini dentro il recinto dei propri alberghi, perché qualunque inquisizione di questo genere... non potrebbe esser diretta che a prevenire o punire dei peccati contro i precetti del decalogo, che devono essere esenti dalla censura dell'autorità pubblica» (mentre non è in discussione la competenza del confessore).

[92] Archivio di Stato di Milano, *Giustizia punitiva p.a.*, c. 3, testo in Provin, *Una riforma per la Lombardia dei Lumi. Tradizione e novità nella «Norma interinale del processo criminale»*, cit., pp. 44-45.

correggere, almeno per chi contava, le loro capillari intrusioni nel privato. Là dove affronta il campo dei reati «politici», anche Beccaria riprende quella tradizione: non propone l'abolizione (forse ancora impossibile) dei reati morali, per liberare ed ampliare il campo della *privacy* individuale, ma solo un trattamento che, come le penitenze pubbliche e segrete dei vicari vescovili, tenga conto della disparità d'onore tra nobili e non nobili, insomma della «qualità delle persone»:

> Veggo che la berlina e le bastonate sono prescritte senza alcuna distinzione di persone, siano queste nobili, in carica, negoziante, artista... Ora nei delitti politici la qualità delle persone è un dato essenziale da doversi moltissimo valutare nel commisurarvi le proporzionate pene... Distruggendosi il sentimento d'onore nelle persone di condizione nobile o civile si toglie a queste il motivo principale per cui si mantengono spontaneamente sotto l'osservanza delle leggi dell'onestà e dello Stato: ed abbassandole al livello delle persone della più infima e vile condizione, la corruttela e i vili costumi delle medesime si van sempre più innalzando e diffondendo... Io non trovo un grande inconveniente che nei delitti criminali... i nobili ugualmente sian soggetti ad un'ugual pena de plebei... Ma nei delitti politici, che non suppongono malizia, ma danno volontario recato e che non tendono direttamente a distruggere la società, né offendono il diritto naturale, che sono mere colpe e non doli ... si deve aver moltissimo riguardo alla condizione delle persone, perché il bastone che può correggere un facchino, avvilisce ed annienta un nobile, un onesto negoziante e qualunque civile persona[93].

Quelli che Beccaria chiama delitti «politici» sono reati morali, che parroci e vicari vescovili punivano con pene differenziate per nobili e vili: lo «strascino», la frusta e la penitenza pubblica per chi era privo d'onore; per i gentiluomini le vie confidenziali e segrete, le penitenze miste di pene pecuniarie di «elemosina», e di pratiche rieducative o «salutari» di preghiera e mortificazione. Chiamato a dare il suo parere sul nuovo «codice politico», Beccaria propone una distinzione tra reati morali e delitti, e dà dei primi una definizione prossima agli inglesi *victimless crimes*: definisce delitti quelli che «tendono scientemente e con malizia alla distruzione della società» e politici (reati di polizia, o morali) «quelli che la rendono imperfetta, ma non ne minacciano se non indirettamente la dissoluzione». Che qui Beccaria sia «del tutto scevro da... spiriti egualitari» non è sorprendente; anche nei *Delitti* chiede l'eguaglianza delle pene solo per i delitti criminali (contro vita, beni ed onore) e non per le trasgressioni di polizia. Per queste ultime la pena dev'essere «di correzione-riabilitazione», e non tale «da compromettere ... la riabilitazione di chi la subisce», com'erano state appunto le pene ecclesiastiche per i reati morali.

[93] Cit. in Cuccia, *La Lombardia alla fine dell'Ancien Regime*, cit., pp. 108-109.

I giudizi storiografici sulle riforme di polizia dei sovrani illuminati rischiano di capovolgere le responsabilità storiche, almeno se intendono come una novità quelle «intrusioni del pubblico potere nella vita privata dei singoli»[94], che nuove non erano affatto. Dimenticando le intrusioni nella *privacy* individuale esercitate per secoli dai giudici ecclesiastici, rischiano di attribuire l'invenzione delle procedure «segrete» ed «economiche» proprio ai sovrani che, laicizzandole, stavano cercando di limitarle e renderle più trasparenti, anche se non potevano o non volevano sopprimerle del tutto. In quest'area sembra che si dovrebbero capovolgere i criteri con cui di norma si giudica l'avanzare dello Stato moderno: la modernità si colloca infatti non nell'ampliamento dello Stato ma nel suo ritiro, non in un'accresciuta efficienza repressiva ma nella rinunzia a reprimere, non nell'espansione dei poteri pubblici ma nei limiti che a questi devono porsi, ad ampliare la società civile e le libertà individuali. Non di rado si trattano come sinonimi Stato moderno e Stato assoluto: questo comporta il rischio di misurare la modernità solo dal tasso di autorità, e di inserire tra i modelli di Stato moderno anche quelli che hanno sommato e confuso i poteri giudiziari penali con quelli religiosi, la repressione dei reati con danni a terzi, con l'imposizione di comportamenti morali e opinioni obbligatorie, e con la persecuzione di devianti e dissenzienti. Stati teocratici o semi-teocratici, come lo Stato pontificio e la Spagna della *Suprema Inquisición*, non hanno reso più moderno il loro apparato statale e giudiziario perché vi hanno saputo integrare i tribunali morali e di fede, né tanto meno perché li hanno organizzati in modo efficiente, penetrante e centralizzato[95]. Al contrario, simili, poco invidiabili successi dovrebbe far riflettere se non si possano distinguere, già nell'età moderna, Stati che per alcuni caratteri furono prossimi ai modelli totalitari, come la Spagna o il sistema papale e inquisitoriale italiano, e Stati assoluti ma legalitari, come la Francia[96]. Per valutare le differenze tra

[94] Mangio, *La polizia toscana*, cit., pp. 83-84; Diaz, *Francesco Maria Gianni*, cit., p. 269. Sulla polizia di Giuseppe II, P.B. Bernard, *The limits of Enlightenment. Joseph II and the Law*, Urbana-Chicago-London, University of Illinois Press, 1979.

[95] P. Prodi, *Il sovrano pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima età moderna*, Bologna, Il Mulino, 1982, e Id., *Una storia della giustizia. Dal pluralismo dei fori al moderno dualismo tra coscienza e diritto*, Bologna, Il Mulino, 2000; per il Sant'Uffizio spagnolo come strumento per l'affermazione in Spagna dello Stato moderno/assoluto, J. Perez Villanueva, B. Escandell Bonet (a cura di), *Historia de la Inquisición en España y America*, 2 voll., Madrid, Biblioteca de autores cristianos-Centro de estudios inquisitoriales, 1993.

[96] Cfr. le osservazioni di O. Di Simplicio, *L'inquisizione di Siena e le accuse di maleficio (1580 ca.-1721 ca.)*, in Del Col, Paolin (a cura di), *L'Inquisizione romana: metodologia delle fonti*, cit., pp. 257-258. Andrebbe applicata con cautela (v. G. Alessi, *Discipline. I nuovi orizzonti del disciplinamento sociale*, in «Storica», n. 4, 1996, pp. 7-37) anche la categoria del «disciplinamento», se tende ad attenuare o addirittura annullare le differenze tra persuasione morale e coercizione penale, e a confondere in un unico processo Stati cattolici e riformati, con o senza tribunali di fede.

gli uni e gli altri, un criterio potrebbe essere costituito proprio dai limiti posti a giustizia e polizia dai diritti individuali, nei due settori della *privacy* dei comportamenti morali e della libertà delle opinioni religiose e politiche: limiti ignorati dai tribunali morali e di fede affidati a giudici sacerdoti, perché quei giudici, proprio in quanto erano anche sacerdoti, si sentivano autorizzati a valicare di continuo il confine tra reato e peccato, e ad entrare nella *privacy* della mente e della coscienza.

*«Le armi e le leggi»: governatori, prefetti e gestione dell'ordine pubblico nel Piemonte del primo Settecento**

ANDREA MERLOTTI

I due poli più stabili sopra de' quali raggirasi il buon regolamento degli imperi e de' regni furono sempre le armi e le leggi. Eglino con esse facilmente si stabiliscono, con esse saviamente si reggono e con esse a maraviglia si eternano. Servono le une per guardarle dagli insulti de' nemici stranieri, si richiedono le altre per assicurare in essi un bene durevole ed una perpetua tranquillità. Riflettendo Noi, adunque, che da così armonica unione ridondano quelle conseguenze che recano la gloria della repubblica e la felicità dei popoli, abbiamo rivolto l'anima, dopo la esperienza delle une, alle altre.

Con queste parole si apre il *proemio* delle *Regie costituzioni*, emanate da Vittorio Amedeo II nel 1723[1]. La lunga stagione di guerre – quasi un trentennio – in cui il sovrano aveva abilmente (e spregiudicatamente) in-

*Sono state adottate le seguenti abbrevazioni:

AST, *Corte* = Archivio di Stato di Torino, sez. 1ª, *Corte*.

AST, *Sez. Riun.* = Archivio di Stato di Torino, sezz. 2ª-4ª (dette Riunite).

Borelli = G.B. Borelli, *Editti antichi e nuovi de' sovrani principi della Real Casa di Savoia, delle loro tutrici e de' magistrati di qua da' monti*, Torino, B. Zappata, 1681.

«BSBS» = «Bollettino storico-bibliografico subalpino».

Duboin = F.A. Duboin*, Raccolta … delle leggi … emanate negli Stati di terraferma sino l'8 dicembre 1798 dai sovrani della Real Casa di Savoia*, Torino, Davico e Picco (e a.), 1818-1869.

Lett. part. = AST, *Corte*, Materie politiche in rapporto agli interni, Lettere di particolari.

PCF = AST, *Sez. Riun.*, *Camerale*, Piemonte, *Patenti controllo finanze*.

Piem. giur. = AST, *Corte*, Segreteria di Stato agli interni, serie IV, *Giuridico, ecclesiastico, economico per paesi*, Registri di lettere della Segreteria di Stato agli interni a governatori, intendenti, prefetti ed altri funzionari, detti *Piemonte giuridico*.

[1] Su di esse si veda M. Viora, *Le costituzioni piemontesi. Leggi e costituzioni di S.M. il Re di Sardegna. Storia esterna della compilazione*, Torino, Bocca, 1928.

serito il proprio Stato s'era conclusa nel 1713: la conquista del Monferrato, dell'Alessandrino, della Sicilia (poi forzatamente scambiata con la Sardegna) costituivano solo i segni più evidenti del successo politico e militare amedeano[2]. Le *Regie costituzioni*, nell'intenzione del sovrano, marcavano, così, il passaggio dall'età delle armi a quella delle leggi: non è un caso, che in esse non venisse dato molto spazio ai governatori, le principali autorità militari presenti sul territorio; erano, invece, specificate le competenze dei funzionari civili: intendenti, prefetti ed auditori (i giudici civili con competenze sui militari).

In queste pagine, mi propongo d'esaminare i contrasti che i prefetti ebbero con i governatori in merito al controllo dell'ordine pubblico nelle province dello Stato sabaudo, cercando di inserirle nel quadro della progressiva, ma non lineare, costruzione dello Stato assoluto ad opera dei due principali sovrani del Settecento: Vittorio Amedeo II (duca dal 1675 al 1713 e poi re dal 1713 al 1730) e Carlo Emanuele III (re dal 1730 al 1773).

Mentre esiste ormai una storiografia di riferimento su intendenti[3] e governatori[4], non così è per i prefetti, sui quali la pur ricca storiografia sullo Stato sabaudo non ha fornito, in pratica, nessuno studio[5]. Un'assenza

[2] La più compiuta messa a punto sull'età amedeana è G. Symcox, *Victor Amadeus II. Absolutism in the Savoyard State. 1685-1730*, London, Thames and Hudson, 1983 (trad. it., Torino, Sei, 1985, pref. di G. Ricuperati). Sulla prima fase del suo ducato, però, si veda ora C. Storrs, *War, Diplomacy and the Rise of Savoy. 1690-1720*, Cambridge, Cambridge University Press, 1999.

[3] Sugli intendenti, oltre G. Quazza, *Le riforme in Piemonte nella prima metà del Settecento*, Modena, Stem, 1957, e Symcox, *Victor Amadeus II*, cit. è fondamentale H. Costamagna, *Pour une histoire de l'«intendenza» dans les États de terre-ferme de la Maison de Savoie à l'epoque moderne*, in «BSBS», LXXXIII, 1985, pp. 373-467. Molti dati nuovi sono stati però apportati dalla bella tesi di laurea di P. Petrilli, *Alle origini dell'intendenza in Piemonte. Il caso della provincia di Pinerolo (1658-1717)*, Università di Torino, Facoltà di Lettere e filosofia, rel. Prof. G. Ricuperati, a.a. 1989-90 (copia di tale tesi è in AST, *Corte*).

[4] Sulla situazione cinque-seicentesca dei governatori al momento si può rinviare solo all'importante tesi di laurea di B.A. Raviola, *Carriere, poteri ed onori di un'élite: i governatori nei domini sabaudi da Emanuele Filiberto a Carlo Emanuele I (1559-1630)*, rel. Prof. G. Ricuperati, Università di Torino, a.a. 1995-1996. Sui governatori nel Settecento si vedano P. Bianchi, *Onore e mestiere. Le riforme militari nel Piemonte del Settecento*, Torino, Zamorani, 2002, *ad indicem*; Ead., *Spunti per una discussione sulle fonti di storia militare in età moderna: i documenti sui governatori nel Piemonte del Settecento*, in *Al di là della storia militare: una ricognizione sulle fonti*, Atti del convegno, Messina 12-13 novembre 1999, Messina, Rubbettino, in corso di stampa. Per quanto riguarda i potere civili dei governatori, in particolare nella sfera della sociabilità, mi permetto di rimandare a A. Merlotti, *Nobiltà e sociabilità aristocratica ad Asti nel Settecento*, in G. Ricuperati (a cura di), *Quando S. Secondo diventò giacobino*, Atti del convegno, Asti 12-13 dicembre 1997, Alessandria, Dell'Orso, 1999, pp. 71-125.

[5] L'unica eccezione a mia conoscenza è il brevissimo studio di P. Caroli, *Le prefetture nel Settecento*, in *Dal trono all'albero della libertà. Trasformazioni e continuità istituzionali*

grave, a mio avviso, poiché sin dagli anni di Emanuele Filiberto i prefetti furono una figura cardine dell'amministrazione sabauda, i cui poteri reali crescevano e diminuivano a seconda della forza dello Stato e delle autorità centrali.

1. *I prefetti sabaudi: un profilo storico e sociale fra Cinque e Settecento*

La carica di prefetto fu istituita nello Stato sabaudo da Emanuele Filiberto (duca dal 1553 al 1580), in un momento imprecisato, ma certo situato intorno al 1560 e, quindi, di poco successivo al suo ritorno in patria, dopo l'occupazione francese[6]. I prefetti erano giudici di secondo grado, con poteri sia civili sia penali. Rimanevano in carica tre anni ed avevano un ben definito territorio di competenza: come ho cercato di chiarire in altra sede, furono proprio tali territori a segnare l'inizio del processo di distrettualizzazione provinciale dello Stato sabaudo[7]. Secondo quanto ha ricostruito Pierpaolo Merlin, Emanuele Filiberto chiamò a ricoprire tale carica esponenti del secondo stato, esterni alle realtà ove erano inviati ad operare[8].

La situazione mutò, evidentemente, durante il ducato di Carlo Emanuele I (1580-1630), quando la carica di prefetto divenne appannaggio delle famiglie dei ceti dirigenti locali. A Cuneo per tutto il Seicento i prefetti furono scelti fra le fila delle famiglie che controllavano strettamente (e lo avrebbero fatto sino alla fine del Settecento) il consiglio: si giunse, anzi, ad avere in diverse occasioni prefetti che erano contemporaneamen-

nei territori del Regno di Sardegna dall'Antico Regime all'età rivoluzionaria, Atti del convegno, Torino 11-13 settembre 1989, Roma, Ministero per i beni culturali ed ambientali, 1991, t. I, pp. 193-197.

6 L'occupazione francese (1536-1559/62), insieme alla guerra civile fra madamisti e principisti (1638-1642), è senza dubbio il periodo meno studiato della storia dello Stato sabaudo. Una lacuna grave, che pregiudica notevolmente una piena comprensione del riformismo filibertiano. Pochissimi sono gli studi cui si può rimandare: fra i più recenti si vedano P. Merlin, *Torino durante l'occupazione francese (1536-1563)*, in *Storia di Torino*, vol. III, *Dalla dominazione francese alla ricomposizione dello Stato (1536-1630)*, Torino, Einaudi, 1998, pp. 5-55, e G. Mombello*, Lingua e cultura francese durante l'occupazione*, *ibid*., pp. 57-106.

7 Cfr. A. Merlotti, *La provincia cuneese nel Settecento*, in R. Comba (a cura di), *Storia di Cuneo e del suo territorio 1198-1799*, Savigliano, Artistica, 2002, pp. 485-537. Sul concetto di provincia e il suo lento affermarsi come elemento d'identità locale mi permetto di rimandare anche ad Id., *Costruire lo Stato in provincia: l'intendenza astigiana di Giovan Francesco Balduini di S. Margherita (1750-54)*, introduzione a G.F. Balduini di S. Margherita, *Relazione della provincia di Asti*, in corso di stampa.

8 P. Merlin, *Emanuele Filiberto. Un principe fra il Piemonte e l'Europa*, Torino, SEI, 1995, p. 113.

te consiglieri comunali[9]. Situazione analoga per la prefettura della provincia di Pinerolo, la cui sede dopo la conquista francese della città fu spostata a Luserna all'imbocco della Val Pellice: anche qui, infatti, i prefetti erano espressione del ceto dirigente pinerolese e, dopo il 1630, della parte di esso restata fedele alla dinastia sabauda[10]. A Biella, poi, il prefetto doveva esser scelto fra le fila del locale «Collegio dei giureconsulti»[11].

Non è probabilmente estranea a questa realtà la decisione di Carlo Emanuele I di ridurre le competenze dei prefetti, istituendo, con un editto del 12 gennaio 1624, una nuova carica: il referendario, «general conservatore» del «patrimonio ducale»[12]. I prefetti sarebbero rimasti «giudici di prima e seconda cognizione», ma ai referendari provinciali (le cui aree di competenza erano modellate sulle province-prefetture) sarebbe toccata «la cognitione in prima instanza di tutte le cause civili e criminali concernenti» il patrimonio ducale. Da ciò derivavano una serie di compiti assai estesi e rilevanti: «procedere alla perequatione de' carichi militari» (occuparsi, cioè, del reclutamento dei reggimenti provinciali); il controllo del territorio, compresa la «custodia e manutenzione» delle strade; l'organizzazione della lotta contro contrabbandieri e falsari; la gestione delle «fabbriche e reparationi de' forti». I referendari restavano, tuttavia, di grado inferiore ai prefetti, come dimostrava la precisazione relativa al cerimoniale per la quale «nelle precedenze e honoranze» i referendari avrebbero avuto «loro luogo e sedia immediatamente dopo li prefetti … et avanti ogni altro uffiziale … a' prefetti inferiore».

Carlo Emanuele I e Vittorio Amedeo I (duca dal 1630 al 1637), i cui ducati furono segnati da continue guerre ora contro la Francia ora contro la Spagna, ridefinirono più volte gli organigrammi dei funzionari civili chiamati ad operare nelle periferie, senza, peraltro, giungere mai ad una definizione chiara né di ruoli né di competenze. Una situazione resa cronica dalla guerra civile (1638-1642) e dalle lacerazioni ad essa seguite, destinate a ricomporsi solo nell'età di Vittorio Amedeo II[13].

[9] P. Bianchi, *Dall'erezione in città alla seconda reggenza (1559-1684)*, in P. Bianchi, A. Merlotti, *Cuneo in età moderna. Città e Stato nel Piemonte d'antico regime*, Milano, Franco Angeli, 2002, pp. 23-195 (in part. pp. 31-34).

[10] Cfr. A. Merlotti, *Da fortezza militare a fortezza religiosa? Spunti per una storia civile di Pinerolo nel Settecento sabaudo*, in G.G. Merlo, P. Pazè (a cura di), *Il Settecento religioso nel Pinerolese*, Atti del convegno, Pinerolo 7-9 maggio 1999, Pinerolo, Giuseppini, 2001, pp. 73-136.

[11] A. Bianchi, *L'intendenza provinciale nel Piemonte sabaudo del XVIII secolo. Il caso di Biella: genesi, sviluppo, funzioni (1692-1801)*, Università di Torino, Facoltà di Lettere e filosofia, rel. prof. G.Ricuperati, a.a. 1991-92.

[12] Si veda l'editto in Borelli, pp. 472-474.

[13] Cfr. A. Merlotti, *L'enigma delle nobiltà. Stato e ceti dirigenti nel Piemonte del Settecento*, Firenze, Olschki, 2000, pp. 39-41.

Alla metà del Seicento il sistema delle province-prefetture era ben lontano dall'aver raggiunto un assetto stabile. Francesco Agostino della Chiesa nella sua *Corona reale di Savoia* (1655) ragionando sulle province scriveva:

> Carlo Emanuele di Savoia … per maggior commodità de' suoi popoli e per beneficio della giustizia tutto lo Stato che di qua da' monti (eccettuata la Valle d'Osta) possedeva, in dodeci province distribuì ... È ben vero che, secondo l'occasione de' tempi ed i bisogni occorrenti, e massime intorno al fatto delle prefetture, … si sono alle volte alterate le cose e cangiati i primi stabilimenti; poiché dove a Torino ed a Chieri non vi sono mai stati prefetti, vi sono quei di Moncalieri e Fossano et alle volte quello di Susa è stato chiamato di Rivoli et ai giorni nostri si è accresciuto al numero quello di Cherasco[14].

A prefetti e referendari (oltre alle funzioni minori che da questi, in modo diverso dipendevano) si aggiunse nel 1661 una nuova carica: i direttori delle province, con competenze sia fiscali sia di controllo della gestione politica delle città e comunità dello Stato[15]. I direttori furono formalmente istituiti da Carlo Emanuele II (duca dal 1638 al 1675), ma va ricordato che il governo dello Stato rimase sino al 1663 in mano alla madre, Maria Cristina di Francia (reggente dal 1637 al 1648). Ciò può forse spiegare perché, nei suoi diari, Carlo Emanuele II si sia sempre mostrato critico verso i direttori. Nel marzo del 1668, per esempio, annotava fra le riforme da effettuare appena possibile: «levar li direttori delle provincie, perché fanno molte conclusioni indebite; … sono senza stipendio … questo fa ben vedere che bisogna che rubano»[16]. Due mesi dopo, il duca sottolineava l'urgenza di «far un progetto delle maniere de regiere le provincie: questa è una delle cose che si pol cominciare a travagliare»[17]. Nel 1670 egli ordinò ai direttori di riunirsi tutti i mesi a Torino, alla sua presenza, «per trattare degli interessi delle comunità dello Stato»[18]. I progetti di Carlo Emanuele II, tuttavia, furono interrotti prima dall'esito negativo della guerra contro Genova e poi dalla sua stessa morte improvvisa.

Dopo un nuova reggenza, assunta dalla vedova Maria Giovanna Battista di Savoia-Nemours[19], nel 1685 la guida dello Stato fu assunta da Vitto-

[14] F.A. Della Chiesa, *Corona reale di Savoia o sia relatione delle provincie e titoli ad essa appartenenti*, Cuneo, Strabella, 1655-57, v. 1, p. 128.

[15] Cfr. Costamagna, *Pour une histoire de l'«intendenza»*, cit., pp. 390-391.

[16] Carlo Emanuele II di Savoia, *Memoriale autografo (1668-1675)*, a cura di G. Claretta, Genova, Tipografia dei sordomuti, 1879, p. 20.

[17] *Ibid.*, p. 28.

[18] *Ibid.*, p. 95.

[19] Cfr. I. Massabò-Ricci, A. Merlotti, *In attesa del duca: reggenza e principi del sangue nella Torino di Maria Giovanna Battista*, in G. Romano (a cura di), *Torino 1675-1699. Strategie e conflitti del Barocco*, Torino, CRT, 1993, pp.121-174.

rio Amedeo II. Come dicevo all'inizio, il suo lungo ducato può esser diviso in due fasi: la prima dal 1685 al 1713, l'*età delle armi* segnata dal coinvolgimento dello Stato sabaudo nelle guerre contro il tentativo egemonico di Luigi XIV; la seconda dal 1713 al 1730, l'*età delle leggi*, in cui la sua attenzione fu volta alla riorganizzazione amministrativa e giudiziaria dello Stato.

Per quanto riguarda il tema che qui interessa, e cioè la ridefinizione dei poteri dei funzionari sabaudi attivi nelle province dello Stato, linea-guida di Vittorio Amedeo II fu quella di sottrarli all'influenza dei ceti dirigenti locali e di porli sotto il controllo del governo e della Corona.

Nella prima fase del suo regno, Vittorio Amedeo II non creò nuove figure, ma utilizzò quelle che aveva trovato al momento della sua ascesa al trono, cercando, piuttosto, di modificarne i poteri, adattandoli di volta in volta alle esigenze dello Stato. Ciò vale anche per la carica la cui istituzione è stata spesso vista come una delle cifre più significative del riformismo amedeano: l'intendente. Era stata Maria Cristina, infatti, ad istituire, alla metà del Seicento, almeno un intendente, destinato alla provincia di Pinerolo (priva, dal 1630, del suo capoluogo). Era questo il precedente cui si rifaceva Vittorio Amedeo II quando nel 1686 nominò un intendente nel Ducato di Savoia e nel 1689 un altro per la Contea di Nizza. Non voglio, peraltro, soffermarmi qui sull'istituzione delle intendenze, che si riporta solitamente agli anni Novanta del Seicento, se non per notare che essa seguì, in realtà, un percorso tutt'altro che lineare. È importante notare qui solo che Vittorio Amedeo II istituì alcuni dipartimenti d'intendenza fra 1696 e 1697, ma essi ebbero vita breve: già nel 1699, infatti, egli li abolì come struttura autonoma (mantenendo, però, quelli di Savoia e Nizza) ed assegnò le funzioni d'intendente ai prefetti o ai direttori[20]. Questi ultimi, poi, continuarono ad esser selezionati in prevalenza all'interno delle oligarchie dei centri che erano incaricati di reggere[21].

La riorganizzazione dell'amministrazione periferica sabauda avvenne fra 1713 e 1723, quando fu definita con la promulgazione delle *Regie costituzioni*.

[20] Nel 1707, l'avvocato Silvio Davico, prefetto di Fossano sin dal 1693, è definito «prefetto ed intendente della città e provincia di Fossano». Cfr. PCF, reg. 1707, c. 184. Nel 1714 Petitti fu nominato prefetto di Vercelli, con l'ordine di ricoprire insieme le mansioni di referendario, direttore ed intendente. Cfr. *Biglietti originali … diretti al conte e commendatore Petitti di Roreto*, in AST, *Corte*, Mat. econ., *Intendenze e regolamenti di comunità*, mz. 1 di sec. add., f. 1.

[21] Si veda, per esempio, il caso di Biella: tutti e quattro i direttori che si succedettero fra 1699 e 1717 (Giacomo Antonio Sapellani, 1699-1700; Giuseppe Antonio Vercellone, 1700-1709; Bernardo Ravetti, 1710-1713; Carlo Francesco Riccardi, 1713-1717) appartenevano a famiglie del ceto dirigente locale ed uno (Vercellone) era consigliere comunale negli stessi anni in cui ricopriva le cariche di direttore, prefetto ed intendente. Cfr. A. Bianchi, *L'intendenza provinciale nel Piemonte sabaudo del XVIII secolo*, cit.

Contrariamente a quanto si potrebbe credere, in un primo tempo Vittorio Amedeo II sembrerebbe aver visto nei prefetti la carica da trasformare nel perno dell'ordinamento sabaudo in provincia. Nel 1713 egli, infatti, affidò ai prefetti anche le cariche di referendario[22] e di direttore[23], che, pur restando formalmente distinte (come si vede dalle patenti di nomina), erano raccolte in un'unica persona per ogni provincia. Poiché le intendenze non erano state ancora ripristinate, in questi anni il prefetto fu il più importante rappresentante civile dello Stato nelle province. In realtà, non si trattava d'una novità: sin dall'inizio del Settecento, infatti, Vittorio Amedeo II aveva più volte assegnato la carica di direttore e prefetto alla stessa persona[24].

Mi pare importante notare che nel 1717, l'anno della grande riforma amministrativa amedeana, Vittorio Amedeo II scelse diversi uomini da destinare a posti chiave proprio fra i quattordici prefetti-direttori del quadriennio 1713-1716. Sei di essi, infatti, furono posti alla guida delle ricostituite intendenze ed uno, Vincenzo Ferrero di Roasio, prefetto-direttore di Susa, fu chiamato a dirigere l'Azienda delle Finanze, iniziando la carriera che lo avrebbe portato a divenire il grande ministro di Carlo Emanuele III[25].

Con la promulgazione delle *Regie costituzioni* nel 1723, le funzioni dei prefetti furono chiaramente definite: nominati direttamente dal sovrano e sottoposti al controllo del Senato, essi mantenevano la prima appellazione nelle cause, sia civili sia criminali, e là dove questa era assegnata ai feudatari, questi ultimi erano obbligati a nominare il prefetto come giudice d'appello. Oltre a ciò, ai prefetti spettava giudicare sulle cause fra vassalli e vassalli, fra comunità e comunità e fra comunità e vassalli che si istruivano nella provincia di loro competenza.

Nel febbraio 1724, Vittorio Amedeo decise di attribuire al prefetto di Torino la carica di vicario di politica e polizia della capitale, che sin allora era stata controllata dal consiglio torinese (tale unione durò sino al

[22] «Per sgravare in qualche parte di spesa e raccorsi li popoli e togliere la necessaria confusione et incommodi che seco porta la molteplicità dei tribunali, habbiamo stimato di unire in un solo uffizio ed un solo tribunale la giurisdizione e cognitione che nelle città e province del Piemonte erano divise e concesse per una parte alle prefetture e per l'altra alli referendariati provinciali»: Regie patenti del 16 settembre 1713, in Duboin, t. III, vol. V, pp. 1387-1388.

[23] Per l'unione tra prefetti e direttori (non sancita, peraltro, da patenti o regi biglietti), cfr. Petrilli, *Alle origini dell'intendenza*, cit., pp. 40-42.

[24] *Ibid*., p. 43.

[25] Sul futuro marchese d'Ormea si veda ora A. Merlotti (a cura di), *Nobiltà e Stato in Piemonte. I Ferrero d'Ormea*, Atti del convegno, Torino-Mondovì 3-5 ottobre 2001, Torino, Zamorani, 2003. Ai saggi raccolti in tale volume rimando per un inquadramento sia della famiglia Ferrero, espressione del patriziato monregalese, sia dell'attività del grande ministro sabaudo.

1735)[26]. Nei mesi successivi, poi, con una serie di regi biglietti il sovrano conferì ai prefetti la carica di giudice di prima istanza nelle città capoluogo[27].

I poteri attribuiti ai prefetti fra 1723 e 1724 restarono sostanzialmente immutati nelle due successive promulgazioni delle *Regie costituzioni*, nel 1729 e nel 1770. L'unica variazione di rilievo fu che nel 1735 la carica di vicario di Torino fu nuovamente resa autonoma, anche se con un controllo dello Stato maggiore di quanto era stato in passato[28].

Fra 1717 e 1723 si definì, quindi, sul territorio una struttura amministrativa articolata, ai cui vertici erano tre cariche: i governatori nel militare; gli intendenti nell'economico; i prefetti nel giudiziario.

Spesso fra governatori da una parte ed intendenti e prefetti dall'altra i rapporti erano tesi. A ciò non era estraneo il fatto che per scegliere a chi affidare tali cariche la Corona attingesse a tre diversi bacini sociali. Per chiarire questo punto, prenderò in esame un campione di cinque città: Torino, in quanto capitale; Cuneo, Susa ed Alessandria, città con un marcato ruolo militare, le prime due nelle «antiche province» l'ultima in quelle «di nuovo acquisto» (l'espressione con cui si designavano le terre progressivamente conquistate al Ducato di Milano); ed Asti, che dopo un passato di città di confine, fortemente militarizzata, stava vivendo una profonda crisi, alla ricerca d'un nuovo ruolo nello Stato. Per quanto riguarda, invece, l'arco temporale, estenderò la mia analisi all'intero regno di Carlo Emanuele III, dal 1730 al 1773.

In questo periodo (quarantatre anni) nelle cinque città prese in considerazione si succedettero 35 prefetti, 32 governatori e 19 intendenti. A questo proposito, un primo dato da notare è che mentre i prefetti furono sempre presenti e furono, anzi, di norma «rinnovati» ogni tre-quattro anni nelle cinque città considerate, ciò non avvenne per i governatori e gli intendenti.

Non era raro, per esempio, che una città restasse senza governatore e che le funzioni di questi fossero ricoperte, per tempi più o meni lunghi, dal comandante (di fatto una sorta di vice-governatore): la stessa Torino, per esempio, fu senza governatore per oltre quindici anni, dal 1754 al 1771; il governo della città fu esercitato dai due comandanti che si avvicendarono in quel volgere di tempo.

Lo stesso accadde in relazione agli intendenti. Dal 1763 al 1773 non si ebbero più nomine a tale carica, per cui nelle città che ne erano rimaste

[26] Cfr. Regio editto dell'11 febbraio 1724, in Duboin, t. III, vol. V, pp. 1466-1469. Sulla vicenda si veda D. Balani, *Il vicario fra città e Stato. L'ordine pubblico e l'annona nella Torino del Settecento*, Torino, Deputazione subalpina di storia patria, 1987, pp. 43-46.

[27] Regie patenti del 15 dicembre 1724, in Duboin, t. III, vol. V, pp. 1396-1397.

[28] Cfr. Balani, *Il vicario fra città e Stato*, cit., pp. 53-54.

per qualche ragione sprovviste (trasferimento, pensionamento o morte) la gestione dell'intendenza fu affidata ai vice-intendenti, che erano quasi sempre scelti fra le file dell'oligarchia locale[29], o ad altri ufficiali, solitamente prefetti o avvocati fiscali. Mi limito qui a fornire come esempio quanto verificatosi a Cuneo.

Nel 1763 l'intendente di Cuneo, Nicolis di Brandizzo fu trasferito ad Alessandria: l'ufficio fu affidato, allora, al suo vice, il conte Giovan Maria Serale di Val d'Andona, che era stato più volte consigliere e sindaco della città ed il cui figlio sedeva nel consiglio comunale in quegli stessi anni. Morto Serale nel 1767, il governo di Torino non ritenne necessario nominare un nuovo intendente, ma affidò la gestione dell'intendenza all'avvocato fiscale, Felice Andrea Morelli, nominato viceintendente. La prova che non si trattasse d'una scelta episodica è data dal fatto che quando nel 1770 Morelli fu trasferito a Pallanza, la viceintendenza (con la conseguente gestione dell'ufficio, che restava vacante) fu affidata al nuovo avvocato fiscale, Carlo Giuseppe Tegas, che resse l'ufficio sino al 1773, quando Vittorio Amedeo III, asceso al trono, provvide alla nomina degli uffici scoperti.

Nulla di simile avvenne, invece, per i prefetti, i quali continuarono ad esser regolarmente nominati. Fu, invece, aumentato il tempo medio della loro permanenza alla guida d'una prefettura: sino alla metà del secolo era raro che un prefetto restasse in una città più di tre-cinque anni, mentre fra gli anni Cinquanta e Sessanta tale periodo si allungò in alcuni casi sino a sette-dieci anni.

Ma tra governatori, prefetti ed intendenti v'era anche, come accennavo, una forte differenza sociale, che emerge bene dal campione che ho preso in esame. I 32 governatori provenivano tutti dalle fila della nobiltà titolata. Diciannove di essi, poco meno di due terzi, appartenevano a famiglie della feudalità medievale e solo tre (circa un decimo) a famiglie nobilitate nel XVII secolo dai duchi sabaudi. Cinque erano i savoiardi, tre italiani non sudditi sabaudi e due gli stranieri (un tedesco ed uno svizzero). È importante notare, poi, che dei 19 governatori provenienti da famiglie della feudalità medievale, solo quattro erano esponenti della feudalità alto-medievale, quella, cioè, composta dalla famiglie che avevano esercitato poteri giurisdizionali in età longobarda o carolingia (come San Martino e Luserna). Gli altri quindici, invece, provenivano dai ranghi delle famiglie che avevano costituito il ceto di reggimento di alcuni importanti comuni – in particolare Asti e Chieri – e che coi ricavati dell'attività feneratizia svolta attraverso banchi di pe-

[29] Cfr. A. Merlotti, *Cuneo dall'età amedeana alla crisi dell'antico regime*, in Bianchi, Merlotti, *Cuneo in età moderna*, cit., pp. 314-317.

gno estesi in tutta l'Europa occidentale avevano comprato numerosi feudi[30].

L'analisi della provenienza sociale degli intendenti mostra, invece, che poco più della metà di essi – 10 su 19 – apparteneva ai ranghi del secondo stato: di essi, poi, solo uno era esponente d'una famiglia di nobiltà bassomedievale. Altri sei provenivano da famiglie nobilitate dai Savoia fra la fine del Cinquecento e l'inizio del Settecento. Due, infine, appartenevano a famiglie di «nobiltà civile», riconosciute dai duchi[31]. Un dato, questo, che conferma quelli elaborati da Donatella Balani ed Henry Costamagna[32]. In ogni caso, la carica d'intendente favoriva l'ingresso nel secondo stato: degli altri nove intendenti, infatti, uno acquistò un feudo mentre era in carriera ed altri tre prepararono il terreno all'ingresso nella feudalità dei loro figli. Solo per cinque, l'esercizio dell'intendenza non comportò un cambio di *status* né per sé né per la propria famiglia.

Un quadro sociale del tutto differente è quello che emerge in relazione ai prefetti. Solo 5 su 35 (un settimo) erano nobili nel momento in cui iniziavano la loro carriera e di essi nessuno poteva vantare una nobiltà anteriore alla metà del Seicento. Quattro, poi, erano i prefetti appartenenti a famiglie di città del Piemonte meridionale riconducibili alla «nobiltà civile». Ben 25 prefetti su 35 – più di due terzi – erano totalmente estranei al secondo stato. Ridotta rispetto agli intendenti sembra esser anche la capacità di utilizzare l'esercizio della carica come parte d'un percorso d'ascesa cetuale: dei venticinque prefetti non nobili, infatti, solo cinque si nobilitarono in carriera.

Ai tre funzionari corrispondono, quindi, tre diversi profili sociali: i governatori provenivano sempre dalla fila della nobiltà e in larga parte da quella medioevale (che nel Piemonte del Settecento era ancora la più ricca

[30] Sulle origini della nobiltà astigiana si vedano R. Bordone, *Asti capitale provinciale e il retaggio di uno «stato» medievale*, in «Società e storia», XII, 1989, n. 44, pp. 283-302; Id., *Progetti nobiliari del ceto dirigente del comune di Asti al tramonto*, in «BSBS», XC, 1992, f. II, pp. 437-494; Id., *I «lombardi» in Europa. Primi risultati e prospettive di ricerca*, in «Società e storia», XVII, 1994, n. 63, pp. 1-18. L. Castellani, *Gli uomini d'affari astigiani. Politica e denaro tra il Piemonte e l'Europa (1270-1312)*, Torino, Paravia, 1998.

[31] Sul concetto di nobiltà civile cfr. Merlotti, *L'enigma delle nobiltà*, cit., *passim*.

[32] Donatella Balani ha calcolato nel 47,7% la percentuale di intendenti laureati che fra 1730 e 1798 provenirono dalle fila della nobiltà. Costamagna, limitando il suo esame agli intendenti di provincia, ha calcolato una percentuale del 42%. Cfr. D. Balani, *Studi giurici e professioni nel Piemonte del Settecento*, in «BSBS», LXXVI, 1978, pp. 185-278 (in part. p. 245). Cfr. Costamagna, *Pour une histoire de l'«intendenza»*, cit., pp. 416-417. Si tenga presente, però, che entrambi hanno considerato la nobiltà titolata come sinonimo di secondo stato: considerando anche le nobiltà patrizie (che dopo le annessioni di Alessandrino, Lomellina e Novarese incisero non poco sul profilo delle nobiltà esistenti nello Stato sabaudo) e quelle «civili» presenti in diverse città del Piemonte meridionale la percentuale nei nobili aumenta, spesso non di poco.

e con maggior ruolo a corte e nelle province); gli intendenti erano per lo più espressione della nobiltà di servizio formatasi fra Sei e Settecento e della «nobiltà civile» di alcune città del Piemonte meridionale; i prefetti erano quasi del tutto esterni alla nobiltà (in qualunque sua forma: medievale, di servizio e «civile»), e sembrano afferire ad un ceto che – con molte cautele ed ambiguità – è forse possibile definire borghese.

2. *Governatori, giudici e prefetti nel Piemonte meridionale: contese intorno a compiti di polizia*

«Amministrar la giustizia nelle province»: questo il compito che le *Regie costituzioni*, nelle loro successive versioni, stabilivano per i prefetti. Non si trattava, però, di un'incombenza meramente giudiziaria: ai prefetti ed agli avvocati fiscali (funzione con cui risultano aver iniziato la propria carriera pressoché tutti i prefetti in carica durante il regno di Carlo Emanuele III) spettavano anche compiti che oggi definiremmo di polizia.

Erano prefetti ed avvocati fiscali, infatti, a condurre le indagini, per esempio, contro briganti e contrabbandieri: stando alla lettera della legge, i governatori ed i comandanti non potevano agire di propria volontà su questo importante terreno, ma solo dietro richiesta dei prefetti. Allo stesso modo, ai prefetti erano affidati compiti su cui gli auditori militari rivendicavano la propria esclusiva competenza, come l'arresto dei disertori ed il giudizio di coloro che fossero stati sorpresi a duellare. Tutta l'ultima fase di regno di Vittorio Amedeo II fu segnata dai crescenti contrasti tra prefetti e governatori sul terreno dell'ordine pubblico, che ciascuno giudicava di propria naturale competenza.

Ho scelto, quindi, d'analizzare quanto avvenne in tale periodo in alcune province del Piemonte meridionale, in particolare in quella di Cuneo, che le fonti dell'epoca concordano nell'identificare come una delle più infestate da bande, causa di «desordres infinis», destinati a proseguire sino alla fine del secolo[33].

«Il se commet de puis quelque temps de sì grand désordres en cette province par l'attrouppement des voleurs et des bandits, qu'on n'est presque plus en sureté dans les grand chemins», scriveva nel 1718 il conte Benso di Santena, governatore della città, aggiungendo: «on les voit jusqu'au nombre de 15 o 20 ensemble, dont la plus part sont à cheval»[34]. Si

[33] L'espressione è in Benso a Mellarède, 4 gennaio 1718, in *Lett. part.*, «B», mz. 45.

[34] Benso a Mellarède, 9 agosto 1718, *ibid.* Sull'attività di Benso a Cuneo mi permetto di rimandare a quanto ne ho scritto in Merlotti, *Cuneo dall'età amedeana alla crisi dell'antico regime*, cit., pp. 210-213, 257-260.

trattava, in gran parte, di disertori, riuniti in bande dedite al contrabbando e alle aggressioni lungo le strade, che non esitavano a compiere incursioni nei piccoli centri della provincia, aggredendo gli stessi funzionari di giustizia. Esse potevano contare su una fitta serie di connivenze, che rendevano estremamente difficile l'attività di repressione. Valga come esempio quanto accaduto a Chiusa (un piccolo centro della Val Pesio, sulle montagne tra Piemonte e Liguria), il cui parroco, don Gondolo, era fra i principali fiancheggiatori d'una delle più grosse bande attive in provincia. Ottenuta l'autorizzazione all'arresto dal vescovo di Mondovì, Benso aveva dovuto usare un distaccamento di quasi quaranta uomini, poiché, appena giunto in vista di Chiusa, «les bandits, au nombre de quinze à seize, se sont attroupés avec intention de l'enlever, mais l'officier à si bien pris ses mesures qu'ils a mis en fuitte et obligé de grimper au chateau ou etant sur la hautour et par consequent hors le peril il n'y-à sorte d'iniure». Benso commentava:

> L'insolance de ces canaillee est à un point qu'ils est indispensable au Roy de faire aporter quelque remede. Il n'y-à point d'endroit dans toute la province ou le port d'armes soit plus en abus et ou les bandits et deserteurs y soyent en plus gros nombre et qui s-y-tiennent plus impunement qu'en ce lieu-là, ou ils commettent journellement des vols et des assassinats[35].

Il brigantaggio nel Piemonte del primo Settecento costituisce un tema di grande interesse ed in gran parte inesplorato, visto che l'attenzione degli studiosi si è volta per lo più solo ai suoi esiti ultimi, e cioè al contesto della guerra franco-piemontese del 1792-96 e dell'occupazione napoleonica[36]. Quello che qui m'interessa è, in particolare, come prefetti e governatori agissero nel condurre questa lotta.

Quando, nel 1715, era stato inviato al governo di Cuneo, il conte Carlo Ottavio Benso di Santena (†1726) era ormai un anziano generale, che s'era distinto nelle campagne contro Luigi XIV di fine Seicento. In seguito era stato nominato governatore di Nizza (1696) e Mondovì (1700) e soprattutto in quest'ultima città – dove, nonostante la dura repressione degli anni precedenti, permaneva una clima di ribellione contro lo Stato – aveva dato prova d'esser energico e risoluto[37]. Poco incline a confrontarsi

[35] Benso a Mellarède, 4 ottobre 1718, in *Lett. part.*, «B», mz. 45. Si sono riportati i testi in francese conservando la grafia originaria.

[36] Si veda ora l'importante ricerca di M. Broers, *Napoleonic imperialism and the Savoyard monarchy (1773-1821). State building in Piedmont*, Lewiston-Queesnton-Lampeter, Edwin Mellen Press, 1998. Sempre utile, anche se ormai superato, M. Ruggiero, *Briganti nel Piemonte napoleonico*, Torino, Le bouquiniste, 1968.

[37] Cfr. A. Lange, *La «seconda guerra del sale» (1698-1704). Esiliati e ribelli*, vol. II di G. Lombardi (a cura di), *La guerra del sale (1680-1699). Rivolte e frontiere nel Piemonte barocco*, Milano, Franco Angeli, 1986 (su Benso si vedano in part. pp. 69-71).

con i funzionari civili come giudici e prefetti, Benso ebbe molte difficoltà ad accettare il nuovo clima maturato con l'avvento della pace.

Per Benso fu motivo di forti proteste la decisione di Vittorio Amedeo II di inviare a Cuneo a coordinare e dirigere la lotta alla bande il giudice Gerolamo Giacone. Fra 1719 e 1720 questi s'impegnò soprattutto contro le bande attive fra Boves e Peveragno: la corrispondenza che Giacone tenne in tale occasione con il conte Pierre Mellarède – segretario di Stato agli Interni e strettissimo collaboratore di Vittorio Amedeo II – restituisce una serie di operazioni cruente, compiute con l'aiuto determinante di drappelli di cavalleria, segnate da arresti e da condanne a morte, spesso eseguite sul campo[38].

I rapporti fra Giacone e Benso furono assai tesi, poiché il primo intendeva dirigere di persona i movimenti delle truppe, mentre il governatore rivendicava la libertà di movimento che aveva avuto sin allora. D'altronde, il governo stentava a far capire ai diversi poteri presenti sul territorio che i poteri dei governatori erano mutati rispetto agli anni di guerra. Nella primavera del 1720, negli stessi mesi in cui si concludeva la prima missione di Giacone, Mellarède inviò una dura reprimenda ai rettori d'una congregazione di Savigliano, che avevano richiesto l'intervento del governatore per far arrestare due debitori insolventi. Tutti gli atti dovevano esser rimessi al giudice della città «stabilito per amministrare la giustizia», «a cui solo appartiene l'ufficio della giurisdizione, senza che né i governatori né i comandanti né alcun altro ufficiale dello stato politico possa ingerirsi in essa, se non per fatti meramente politici o d'inobbedienza agl'ordini del governo». Il governatore, ormai, doveva limitarsi a «somministrare alla giustizia la di lui assistenza per assicurarsi di qualche criminale, allorché avesse commesso qualche delitto per cui meritasse d'esser messo in prigione, ma lo deve indi rimettere al giudice ordinario, ad effetto che le sii da questo fatto il processo»[39].

Un principio che due mesi dopo Mellarède fu costretto a ripetere nuovamente a Benso: «Sa Majeste ne veut pas», scriveva, «que … les gouverneurs et commandant se melent en aucune maniere de faire justice»[40]. La raccomandazione era destinata, però, a cadere nel vuoto, tanto che alla fine Benso, dopo diverse ammonizioni epistolari da parte del ministro, si ritirò polemicamente nel suo feudo (adducendo ragioni di salute), lasciando il governo della città al suo vice, il comandante Giovan Battista Misseglia (1660 ca.-1734).

38 Le lettere di Giacone a Mellarède sono in *Lett. part.,* «G», mz. 29; quelle di Mellarède a Giacone in *Piem. giur.*, reg. 12.

39 Mellarède ai rettori di Savigliano, 15 marzo 1720, *Piem. giur.*, reg.11.

40 Mellarède a Benso di Santena, 20 maggio 1720, *ibid.*

Anche Misseglia, peraltro, era quello che oggi definiremmo un militare tutto d'un pezzo: come il suo superiore, infatti, vantava una lunga carriera militare iniziata nella guerra della lega di Augusta e proseguita durante quella di successione spagnola, quando aveva preso parte alle difese di Verrua (1704) e di Torino (1706), dove era stato ferito e fatto prigioniero dai francesi[41].

A far precipitare la situazione e ad indurre Benso al momentaneo ritiro era stata l'emergenza venutasi a determinare nel luglio del 1720, in seguito allo scoppio della peste di Marsiglia. Vittorio Amedeo II aveva ordinato ai governatori delle province al confine con la Francia di creare un cordone sanitario, per impedire che la malattia si propalasse in Piemonte[42]. Anche in questo caso, i governatori avevano dovuto cedere la direzione delle misure di polizia alle autorità civili: nel caso di Cuneo il giudice della città, l'avvocato Carlo Alfonso Dalmazzone, ed il giudice Giacone, che nel 1721 fu nuovamente inviato in provincia con l'incarico di reprimere ad ogni costo il contrabbando fra i due versanti delle Alpi (le merci provenienti dalla Francia, infatti, avrebbero potuto diffondere il contagio in Piemonte). La missione di Giacone durò oltre un anno ed egli diede nuovamente prova di particolare energia. Mi limito qui ad un esempio per dare un'idea di quale fosse la sua attività.

Richiesto un distaccamento di alcuni soldati, il 1° luglio 1722 Giacone si recò ad Alma, un piccolo comune della Val Maira, dove fece arrestare due contrabbandieri, Giovan Tomaso Giolitti e Giacomo Olivero, colti sul fatto «mentre…erano di ritorno dalla Valle di Barcellona carichi di alcune pezze… et di diversi pachetti di chincaglie». Per prima cosa, egli fece bruciare le merci sequestrate, poi fece fucilare «sul campo» Giolitti, ritenuto «uno de' più diffamati contraventori alli editti del magistrato della Sanità». Olivero fu risparmiato, in modo da poter esser interrogato e costretto a far i nomi dei complici[43]. Così agendo, Giacone non faceva che applicare gli ordini ricevuti da Torino, i quali non lasciavano dubbi in merito ai mezzi da adottare. «Faire arrester les bandits, informer, torturer, decouvrir les autres, les condamner»: scriveva il conte Mellarède in risposta alla lettera con cui Giacone gli comunicava i nomi che Olivero s'era lasciato sfuggire sotto tortura[44].

La concessione di poteri sempre più estesi alle autorità civili provocò la reazione di quelle militari. Il 24 novembre 1722 Dalmazzone scrisse a

[41] Una ricostruzione della sua carriera era offerta dallo stesso Misseglia in una lettera al maresciallo Rehbinder del 24 settembre 1731. La si veda in *Lett. part.*, «R», mz. 23.

[42] Cfr. la circolare della Segreteria agli Interni, datata 25 luglio 1720, in *Piem. giur.*, reg. 11.

[43] Giacone a Mellarède, 10 luglio 1722, in *Lett. part.,* «G», mz. 29.

[44] Giacone a Mellarède, 22 luglio 1722, *ibid*. Le parole di Mellarède sono scritte sul retro.

Mellarède lamentando l'atteggiamento ormai palesemente intimidatorio di queste ultime:

Andando persuaso esser mente di Sua Maestà che li offiziali di guerra comandanti nelle città di provincia non entrino a decidere li fatti di giustizia, come riguardanti la cognizione de loro respettivi giudici, prendo mottivo di esporre a Vostra Eccellenza … che da questo comandante e maggiore e sopra tutti dalli aiutanti vien turbata nelli affari di giustizia la cognizione a me toccante come giudice usando li … mezzi violenti, cioè arresti e consimili minaccie, non ostante dalle parti precettanti le venga fatta istanza d'esser rimessi in giustizia[45]

Questa volta ad intervenire fu lo stesso Vittorio Amedeo II. Mentre, infatti, Mellarède rispondeva al giudice Dalmazzone ribadendogli il proprio totale appoggio, il sovrano scrisse una dura lettera al barone von Bierkolz – nuovo comandante di Cuneo, chiamato a sostituire Misseglia, trasferito in altra sede, probabilmente per quella che oggi definiremmo incompatibilità ambientale –, che le indagini sulle bande sarebbero state dirette esclusivamente dal giudice Giacone e non dalle autorità militari, come, invece, il comandante aveva espressamente richiesto[46].

Le istruzioni inviate ai governatori e comandanti al momento in cui prendevano servizio erano, peraltro, assai chiare sulle nuove competenze dei funzionari civili. Valgano per tutte quelle inviate nell'ottobre di quello stesso 1721 al cavalier Noël Ange de Cousany ed al commendator de Beÿrin, nominati rispettivamente comandante di Asti e governatore di Mondovì.

L'amministrazione della giustizia, essendo da noi commessa in quella città al giudice e prefetto che vi risiedono, quali devono render conto al Senato del loro operare, e negli altri luoghi dovendosi amministrare da giudici e podestà, gliene lasciarete il libero ed intiero esercizio, senza ingerirvi negli affari di quelle sì nel civile sì nel criminale, dovendo rimandar a'giudici rispettivamente i raccorsi che vi venissero fatti. Allorché, però, da detti giudici vi venisse richiesta l'assistenza del governo per l'arresto di qualche reo gliela dovrete accordare, e nel caso che vi occorresse di farne arrestare alcuno in flagranti o che per qualche delitto meritasse d'essere carcerato, lo farete indi rimettere al suo giudice naturale, per essergli da questo formato il suo processo, potendo voi solamente di vostra autorità far carcerare e castigare sommariamente i contravventori agli ordini del Governo in fatto di politica e polizia. Non v'ingerite, similmente, nelle materie economiche, le quali spettano alla cognizione dell'intendente[47].

[45] Dalmazzone a Mellarède, 24 novembre 1722, in *Lett.part.*, «D», mz. 1.

[46] Vittorio Amedeo II a Bierkolz e Mellarède a Dalmazzone, 11 dicembre 1722, in *Piem. giur.*, reg. 12.

[47] Istruzioni al cavalier Cusani, 1° ottobre 1721, in *Piem.giur.*, reg.11.

Nonostante le istruzioni non lasciassero dubbi in materia, nel giro di poco tempo la Segreteria agli Interni fu costretta a richiamare entrambi i militari al rispetto delle autorità civili. Ad Asti de Cousany aveva fatto arrestare «deux femmes de mauvaise vie» ed aveva poi preteso di farle «châtier publiquement dans la ville par cavalcade ou par berline». Il prefetto, allora, aveva protestato col ministro, il quale aveva scritto al comandante, ricordandogli che

> les gouverneurs et commandans ne pouvant, selon les regles de S.M., faire châtier ces sortes des personnes que dans les quartier des soldats, en le fessant passer par les verges, ce qui vous doit … servir de regle dans la suite et donner dans ce cas avis au prefet pour qu'il rende la justice et fassee châtier ces deux personnes comme il croira de devoir faire.

«Vous ne devés point entrer dans ce qui est de la jurisdiction», ribadiva Mellarède, «mais en laisser l'entier exercise au prefet et au juge»[48].

A Mondovì, non passarono sei mesi dall'arrivo di Beÿrin che i rapporti fra questi ed il giudice erano già divenuti tesi, sino allo scambio di reciproche accuse presso la Segreteria agli Interni. Il giudice aveva scritto al Senato, infatti, lamentando le ingerenze del governatore, il quale, da parte sua, aveva subito protestato presso Mellarède. «Je ne crois pas qu'il soit permis a un juge de prendre des informations en compagnie du patrimonial contre un gouverneur sans ordre de S.M. et les envoye au Senat», scriveva Beÿrin, continuando: «V.E. aye la bontè de reflechir a la violence que j'ay deu me faire en soufrant de pareille impertinences que le dit juge n'à fait que pas le reproches que je luy ai fait de ses estorsions eu peu de justice qu'il rend, dont tout le mond se plaint…»[49]. La reazione di Mellarède, però era stata assai diversa rispetto alle attese di Beÿrin: il ministro, infatti, aveva ribadito il divieto al governatore d'ingerirsi «dans les affaires de justice» e l'ordine «d'en laisser le libre et entiere exercise aux juges». La lettera si concludeva con una dura reprimenda al governatore, che veniva minacciato, più o meno velatamente, d'esser rimosso dalla carica[50].

Lo scontro fra giudice e governatore, tuttavia, era destinato a proseguire ancora a lungo. Un episodio avvenuto due mesi dopo le scambio di lettere che ho citato sopra mi pare significativo della differente mentalità dei due personaggi (e, forse, senza troppo generalizzare, di coloro che erano normalmente chiamati a rivestire tali cariche). Mentre il giudice ed il suo segretario passeggiavano per Mondovì, sentirono delle urla provenire da una bottega. Entrativi, sorpresero il proprietario intento a picchiare la

[48] Mellarède a de Cousany, 4 febbraio 1722, in *Piem.giur.*, reg. 12.
[49] De Beÿrin a Mellarède, 23 marzo 1722, in *Lett. part.*, «B», mz. 85.
[50] Mellarède a De Beÿrin, 28 marzo 1722, in *Piem. giur.,* reg. 12.

moglie; essi, quindi, intervennero a difesa della donna, facendo arrestare e rinchiudere il carcere il marito violento. Beÿrin, raccontando l'accaduto a Mellarède, criticava la loro decisione d'intervenire in quella che gli sembrava una questione meramente privata – «par cette seule raison»; scriveva, «firent prendre ce pauvre homme par deux archers et le firent conduire en prison, ou il serat long temps sans l'avoir meritè» – ma, soprattutto, stigmatizzava l'atteggiamento di funzionari civili il cui orgoglio, evidentemente stuzzicato dalle decisioni del governo, li portava ormai a ritenersi pari a governatori e comandanti:

> Il ne me paroissont pas que deux messieurs de cette façon, dont l'un est toujours hyvre et l'autre, que est monsieur le juge, toujours tres ignorant, deussent faire les gouverneurs. Voila a quoy sert terminé mon ressentiment, qui deuroit a mon avis etre un peu plus fort pour abaisser l'orgeuil insuportable que ces dits messieurs ont pris depuis quelque temps contre moi. Je la suplie d'etre persuadè que je ne peus pas souffrir absolutement ce mepris[51].

Anche in questo caso, tuttavia, la risposta di Mellarède non soddisfece Beÿrin, invitato nuovamente a prender atto di come l'avvento della pace avesse mutato i rapporti fra funzionari civili e militari. Il governatore se ne accorse ancora pochi mesi dopo in occasione della lotta contro le bande, la cui attività di contrabbando e di rapina continuava nonostante gli sforzi profusi dal governo. Nell'agosto del 1722 si decise di passare all'azione contro Peveragno: a dirigere le operazioni fu inviato il senatore Avenati. Questi, come il suo omologo avvocato Giacone nella limitrofa provincia di Cuneo, considerando «la situation du dit lieu, qui leur rend facile la suite par le mojen des bois», aveva «proposé…, pour les surprende, d'y envoyer des soldats des justice, deguisée en paisan sous la conduite et direction de quelque personne que [fut] praticue des poste». Il suggerimento era stato accolto dal governatore, il quale, però, una volta passato ad attuarlo aveva cessato di consultarsi col senatore. Ciò gli valse l'ennesimo richiamo da Mellarède, il quale gli ricordò che «en suite» avrebbe sempre dovuto «prenniér la peine de conçerter avec mr. le senateur Avenati … les mesures necessaires»[52].

Come ha chiarito l'esempio di quanto operato da Giacone ed Avenati, i metodi usati dei giudici non erano certo inclini al compromesso, ma per le autorità militari restavano troppo condizionate al rispetto formale delle leggi. Un giudizio che divenne ancor più forte dopo la promulgazione delle *Regie costituzioni*, giudicate dai militari un impedimento a quei provvedimenti più drastici, che essi soli avrebbero potuto condurre a risultati de-

[51] De Beÿrin a Mellarède, 4 maggio 1722, in *Lett. part.*, «B», mz. 85.
[52] Mellarède a Beÿrin e ad Avenati, 28 agosto 1722, in *Piem. giur.*, reg. 12.

finitivi; almeno secondo la più parte di governatori e comandanti. Nel 1731, quando il re era ormai Carlo Emanuele III e le *Regie costituzioni* erano già state promulgate due volte (prima nel 1723 e poi nel 1729), il marchese Ferrero d'Ormea, nuovo segretario di Stato agli Interni, era costretto ad intervenire ancora una volta presso Misseglia, nel frattempo tornato a Cuneo, questa volta come governatore. Questi aveva chiesto un intervento del governo contro il consiglio di Cuneo, che riteneva responsabile non solo di malversazioni, ma di boicottare sistematicamente gli ordini di Torino[53]. Ormea condivideva le accuse del governatore, ma gli ricordava che ormai il controllo sulle amministrazioni locali ed i procedimenti giudiziari non erano più compito delle autorità militari: «siccome l'amministrazione» era «secondo le Regie Costituzioni, sotto l'ispezione» dell'intendente, il governatore doveva informare questi delle sue accuse verso il consiglio e solo nel caso in cui quest'ultimo non avesse operato secondo dovere ne avrebbe dovuto «dare parte alla corte, senza altrimenti ingerirsi nelle funzioni dell'intendenza o della prefettura, le quali come il governo, erano indipendenti l'una dall'altra»: un principio che a quindici anni dalle riforme del 1717 le autorità militari stentavano ancora a recepire[54].

3. *Governatori, prefetti, consigli comunali: il cerimoniale come espressione dei nuovi assetti di potere negli spazi urbani*

Le autorità militari, comunque, non erano le uniche ad avere rapporti difficili con i prefetti. Anche i consigli comunali, infatti, avvertivano la presenza di questi ultimi – e soprattutto le funzioni loro attribuite – come uno degli strumenti più efficaci messi in atto dal governo per limitare i loro tradizionali poteri.

Per comprendere le ragioni di tale scontro si deve tener presente che in molte città piemontesi i ceti dirigenti locali pur non essendo legalmente riconosciuti come patriziati (il che impedisce di classificarli come tali) ne avevano diverse caratteristiche. A Cuneo, per esempio, dal Cinque al Settecento il ceto dirigente locale restò costituito dallo stesso gruppo di famiglie, entrate nell'amministrazione municipale almeno dal Quattrocento. Esse riuscirono a sviluppare un sistema di cooptazione non meno rigido di quelli messi in atto dalle città lombarde. Come ho avuto modo di notare in altra sede, se si confrontano i ceti dirigenti di Cuneo e di Brescia (città il cui patriziato, per capacità di coesione e chiusura interna, può esser preso a modello di quelli che si trovavano nelle città lombarde e venete) si sco-

[53] Cfr. Merlotti, *Cuneo dall'età amedeana alla crisi dell'antico regime*, cit., pp. 213-215.
[54] Ormea a Bolla, intendente di Cuneo, 4 gennaio 1731, in *Piem. giur.*, reg. 16.

pre che fra 1680 e 1733 essi controllarono i reciproci consigli comunali quasi allo stesso modo[55]. Vittorio Amedeo II e Carlo Emanuele III posero fra i punti centrali della propria azione riformatrice un più saldo controllo delle amministrazioni locali. Ciò avvenne, però, non tanto sottraendole ai tradizionali ceti dirigenti urbani, quanto, piuttosto, spogliandole via via di concreti poteri decisionali e sottoponendole all'autorità di funzionari nominati dal centro: intendenti, ma anche prefetti.

Se agli intendenti, infatti, spettava il controllo dell'amministrazione economica della città, i prefetti partecipavano direttamente alla gestione di diverse parti del potere municipale. La riforma assistenziale varata da Vittorio Amedeo nel 1717 prevedeva una rete di «congregazioni di carità» diffuse capillarmente sul territorio: le regie patenti del 19 maggio 1717 stabilivano che fra i direttori di quelle poste nei capoluoghi di provincia accanto ad esponenti dei ceti dirigenti locali fossero governatore e prefetto[56]. Sempre i prefetti, poi, nel 1724, furono incaricati di scegliere (di concerto con i governatori) gli spazi delle città da destinare a sede dei ghetti ebraici[57].

Come si vede da questi due elementi, scelti fra molti, dall'età di Vittorio Amedeo II (o, almeno dall'ultima parte di questa) i prefetti non furono una carica esclusivamente giudiziaria. Dopo il 1723, in particolare, poiché a loro era affidato il compito di far osservare le *Regie costituzioni* e poiché queste regolavano un vasto numero di temi, i prefetti erano incaricati dal governo d'un numero quanto mai ampio di funzioni, anche molto lontane dai loro compiti più canonici.

Questo nuovo potere trovò espressione anche nel cerimoniale, che nel corso del secolo fu più volte modificato per dare nuovo e più adeguato spazio ai prefetti. Ciò avvenne, però, non tanto a scapito dei governatori – che rappresentavano pur sempre la persona del re – quanto delle autorità militari minori e, soprattutto, dei consigli comunali.

55 Cfr. Merlotti, *Cuneo dall'età amedeana alla crisi*, cit., pp. 223-224.

56 Su tale riforma si vedano G. Prato, *La vita economica in Piemonte a mezzo il secolo XVIII*, Torino, Casanova, 1908, pp. 329-371; G. Quazza, *Le riforme in Piemonte*, cit., pp. 295-319; S. Cavallo, *Charity and Power. Benefactors and their motives in early modern Italy*, Cambridge, Cambridge University Press, 1994.

57 Si vedano, per esempio, le lettere di Mellarède al presidente del Senato Nicolis di Robilant, 15 agosto 1724 e 14 gennaio 1725, in *Piem.giur.*, reg. 14. Sull'istituzione dei ghetti in Piemonte si vedano S. Foa, *La politica economica della casa Savoia verso gli Ebrei dal secolo XVI fino alla Rivoluzione francese*, Roma, La rassegna mensile di Israel, 1962; R. Segre, *Gli ebrei piemontesi nell'età dell'Assolutismo*, in *Italia Judaica. Gli ebrei in Italia dalla segregazione alla prima emancipazione*, Roma, Ministero per i Beni culturali, 1989, pp. 67-80; L. Allegra*, Identità in bilico. Il ghetto ebraico di Torino nel Settecento*, Torino, Zamorani, 1996.

Nel 1723 Vittorio Amedeo II insediò una commissione, incaricandola di redigere un progetto di cerimoniale che, dopo più riscritture e discussioni, fu infine emanato il 30 maggio 1724[58]. Il nuovo regolamento stabiliva che le autorità militari – governatore e comandante – avrebbero continuato a precedere il prefetto, ma in quelle città, come Biella, ove la più alta carica militare era costituita dal maggiore, questi ed il prefetto sarebbero stati alla pari. Ai prefetti ed agli avvocati fiscali, poi, era riservata la precedenza su sindaci e sui consigli comunali[59].

Le conseguenze del nuovo regolamento sulle cerimonie urbane ben sono evidenziate in questa lettera inviata da Asti dal comandante Cousany:

> Avant la publication des *Constitutions*, le sindic de la ville d'Ast alloit, par tollerance, aux processions et foctions publiques sur la gauche du commandant et dans l'eglise avoit un prié Dieu sur sa droit sans aucune distinction; depuis la publication, le commandant ... dans les fonctions ou processions, vat seul, monsieur le prefet vat après en robe et l'advocat fiscal avec luy sur sa gauche et le sindic après avec le corp de ville. Le prefet at un priè Dieu sur la droite du commandant, mais plus en arrier avec distinction du siège, et le sindic n'at qu'une banque ou il y at un tappis, sans siège. Cette decision est du Senat[60].

Non stupisce, quindi, che, trascorsi pochi anni dalla promulgazione delle *Costituzioni* e del regolamento del 1724, nobiltà e ceti dirigenti locali cercassero di tornare al sistema precedente. Il comandante de Cousany, nella lettera del 1727 che ho citato sopra, informava Mellarède che il consiglio aveva fatto ripetute richieste di riprendere il cerimoniale in vigore prima del 1724, esprimendo il suo parere negativo all'accoglimento di tale domanda, trovando in ciò il pieno assenso del ministro.

Nel 1729 il prefetto di Vercelli, impegnato con il consiglio in una contesa sul cerimoniale, difendeva la correttezza del suo operato, ribadendo che il consiglio non era altro che «un corpo subordinato», privo d'alcun diritto a discutere l'esecuzione delle norme disposte dalle *Regie costituzioni*[61]. Due anni più tardi fu lo stesso Carlo Emanuele III a ribadire tale principio al consiglio di Casale, che sin a quel momento era riuscito ad eludere il regola-

58 Fra coloro cui il testo fu sottoposto prima d'esser approvato fu anche Francesco Antonio Nicolis di Robilant (1668-1734), primo presidente del Senato. Cfr. Mellarède a Robilant, 27 maggio 1724, e Robilant a Mellarède, 28 maggio 1724, in AST, *Corte*, Cerimoniale, *Cerimoniale co' vescovi, governatori, corpi ecclesiastici e secolari*, mz.1, f. 16.

59 Il testo del regolamento è in Duboin, t. III, p. 1, lib. III, tit. 1, pp. 37-38.

60 De Cousany a Mellarède, 16 marzo 1727, in *Lett. part.*, «C», mz.110.

61 Rubatti a Platzaert, 3 agosto 1729, in AST, *Corte*, Paesi per A e B, «V», mz. 11, Vercelli, f. 29, *Contrasti fra il prefetto e gli amministratori della città per questioni di cerimoniale* (1729).

mento del 1724 con alcuni abili artifici: in un regio biglietto, datato 16 maggio 1731, il sovrano ordinava una puntuale osservanza del regolamento del 1724: «essendo nostra intenzione», scriveva, «che … sia in chiesa avanti la processione sia incedendo nella medesima … restino considerati come capo individuo del vostro corpo … prefetto ed avvocato fiscale»[62].

La subordinazione dei consigli a prefetti ed avvocati fiscali trovò una nuova e più forte sanzione pochi mesi dopo, nel novembre del 1731, nel nuovo cerimoniale per i governatori:

> In tutte le occasioni … di accompagnar il governatore, né il prefetto né l'avvocato fiscale debbono trovarsi alla testa del corpo di città, vi dovranno però essere nelle processioni ed altre funzioni di chiesa, alle quali essa è solita di assistere, rendendosi a dirittura nella chiesa e partendo finita la funzione, dopo che ne sarà uscito il governatore. Precederanno immediatamente e senz'alcuna interruzione sia nel sedere in chiesa o nell'inceder nelle processioni i sindaci delle città.

In chiesa il governatore avrebbe avuto un banco separato avanti a tutti e «in qualche distanza dalla sedia del governatore e su la medesima linea» sarebbe stato posto «il banco della città» con «alla testa il prefetto e l'avvocato fiscale»[63]. Un ultimo elemento importante da notare è che all'intendente non era riservato alcun ruolo in occasione delle cerimonie pubbliche.

Nonostante i due regolamenti del 1724 e del 1731, nelle città piemontesi la tensione fra i ceti dirigenti locali ed i prefetti non diminuì, ma trovò, anzi, altri momenti espressivi. Mi limiterò qui a segnalare il caso dei teatri.

Se solo si pone mente, infatti, che l'ordine dei palchi o dei posti in platea (per i piccoli teatri di provincia, sprovvisti di palchi) rispecchiava quello sociale, non stupisce riscontrare nei teatri gli stessi scontri che si verificavano per le funzioni pubbliche. A partire almeno dagli anni Venti del Settecento i prefetti rivendicarono un posto che ponesse in rilievo il loro ruolo, secondo ai soli governatori e comandanti, innescando, naturalmente, le reazioni delle famiglie che costituivano i ceti dirigenti locali. Ho già fatto riferimento alla presenza dei prefetti nella direzione delle congregazioni di carità: poiché queste ultime si mantenevano anche attraverso i profitti di spettacoli che organizzavano in teatri di loro proprietà, non stupisce che in tali occasioni i prefetti reclamassero uno spazio adeguato.

62 *Regio biglietto col quale Sua Maestà prescrive alla città di Casale di osservare il regolamento … per la precedenza del prefetto e dell'avvocato fiscale al corpo di città nelle funzioni sacre* (16 maggio 1731), in Duboin, t. III, lib. VII, tit. XXIV, *Dei cerimoniali,* p. 1076.

63 *Stabilimento di S.M. concernente il cerimoniale da praticarsi dai governatori delle province … a riserva dei governatori della Savoia e della provincia di Torino* (1731), in AST, *Corte*, Cerimoniale, *Cerimoniale co'vescovi, governatori, corpi ecclesiastici e secolari*, mz. 1 d'add., f. 4.

Nel 1738 Carlo Emanuele III nominò una commissione per stabilire un *Regolamento … circa la distribuzione e fissazione dei posti all'occasione delle recite che per mezzo de' studenti nelle città capitali delle province o altre del Piemonte vengono fatte sotto la direzione degli Ospizi e Congregazioni di carità per applicarne il prodotto a beneficio dei poveri*. In esso fu stabilito che il «primo posto» fosse assegnato al governatore o – nelle città prive di tale carica – al comandante; alle spalle di questi veniva ordinata l'intera società presente nelle città di provincia: prima la nobiltà titolata, poi «gentilhuomini, professori nella Regia Università e laureati e gradatamente … le altre persone civili», infine «dopo li suddetti due ordini … li borghesi ed ogni altra sorte di persone onorate». Il *Regolamento* stabiliva, inoltre, che «nel sito da destinarsi … per la nobiltà» si dovesse riservare «una parte conveniente e proporzionata d'esso da servire a beneficio de' principali ufficiali di S.M. impiegati sì per il giuridico che economico, cioè intendente, prefetto, giudice ed avvocato fiscale»[64]. Per comprendere quanto queste nuove norme fossero gradite basterà notare che solo un anno dopo la sua entrata in vigore il prefetto di Alba fu aspramente insultato nel locale teatro dai diversi ufficiali per aver voluto prender posto nel luogo che gli era assegnato da tale *Regolamento*[65].

Per comprendere i principi ispiratori del governo sabaudo, può esser utile un «parere» steso nel 1765, dal senatore Chiaffredo Peiretti, all'epoca avvocato generale del Senato[66]. «Il diritto di preminenza», scriveva Peiretti,

> nasce dalla dignità, la quale avendo i suoi gradi forma i diversi ordini d'uffizi e di persone ed a questi attribuisce il dritto della precedenza a proporzione del grado in cui sono costituiti, per modo che nelle private e pubbliche funzioni e adunanze il più degno precede sempre il meno degno ed il superiore l'inferiore.

Peiretti ricordava, poi, che nei capoluoghi di provincia prefetto, avvocato fiscale ed intendente controllavano sia la giustizia sia l'«economico», mentre «il Corpo di città» non aveva «giurisdizione propria, ma la pura materiale amministrazione degli interessi del Pubblico con totale dipendenza dagli ordini e regolamenti dell'intendente e sempre sotto l'occhio

64 Lo si veda in AST, *Corte*, Cerimoniale, *Cerimoniale co'vescovi, governatori, corpi ecclesiastici e secolari*, mz. 1 d'add., f. 5.

65 Cfr. Ormea a Vittorio Amedeo Brizio, comandante di Alba, in *Piem. giur.*, reg. 19; V. A. Brizio a Ormea, 26 gennaio 1740, in *Lett. part.*, «B», mz. 122. Sulla vicenda, che va inserita nelle forti tensioni allora esistenti fra nobili e «gentilhuomini» di Alba rimando a quanto ne ho scritto in Merlotti, *L'enigma delle nobiltà*, cit., pp. 105-110.

66 Per la carriera di Chiaffredo Antonio Peiretti (1720-1795) si veda E. Genta, *Senato e senatori di Piemonte nel secolo XVIII*, Torino, Deputazione subalpina di storia patria, 1983, pp. 279-80.

del prefetto». In conclusione, terminava Peiretti, il consiglio era «realmente inferiore e dalli loro ordini dipendente» e quindi non poteva metter in discussione la precedenza assegnata dal sovrano ai funzionari, in particolare ai prefetti[67]. In effetti, sebbene richieste di modificare i regolamenti del 1724 e del 1731 si ripetessero, in pratica, sino alla fine dell'antico regime, il governo non derogò mai dalla linea decisa da Vittorio Amedeo II[68].

4. *Un potere indefinito: i governatori e le mai promulgate Costituzioni militari*

Ho iniziato questo studio citando il proemio delle *Regie costituzioni*. Esse, tuttavia, avrebbero dovuto essere solo uno dei due pilastri del sistema legislativo sabaudo: al momento della loro promulgazione, infatti, da almeno un trentennio si stava lavorando alla stesura delle *Costituzioni militari*, una compilazione (come le *Regie costituzioni*) delle principali leggi sabaude relative alla sfera del «militare»[69]. Pochi anni dopo, nel 1727, il testo delle *Costituzioni militari* era prossimo alla stampa, quando fu improvvisamente ritirato[70].

Per quasi un ventennio delle *Costituzioni militari* non si parlò più: la partecipazione piemontese alle guerre di successione polacca ed austriaca, evidentemente, consigliò di rimandare a tempi migliori una riforma che, evidentemente, non incontrava il plauso dell'esercito. Carlo Emanuele III riprese i progetti solo dopo la pace del 1748, nel corso degli anni

67 Tale parere, datato 9 luglio 1765, è in AST, *Corte*, Paesi per A e B, «A», mz. 33, *Asti*, f. 21, mentre i documenti per stenderlo sono in *ibid*., Mat. giur., Pareri dell'Avvocato generale, mz. 8. Cfr. *ibid.*, Cerimoniale, *Cerimoniale co' vescovi, governatori, corpi ecclesiastici e secolari*, mz. 1 d'add., f.10.

68 Cfr. AST, *Corte*, Paesi per A e B, «T», *Tortona*, mz. 22, f. 6, *Comportamento da seguire nelle pubbliche funzioni religiose da parte del prefetto e dell'avvocato fiscale* (1773); *ibid.*, Mat. Giur., Pareri dell'Avvocato generale, mz.13 (1773), f. n.n., *Sentimento dell'avvocato generale circa alla precedenza dovuta al prefetto a preferenza dell'intendente della città d'Asti a motivo che il suddetto prefetto aveva il titolo e grado di senatore*; *ibid*., Paesi per A e B, «V», mz. 11, *Vercelli*, f. 46; *Contrasti tra il prefetto e gli amministratori della città per ragioni di cerimoniale* (1774); *ibid.*, Provincia di Alessandria, *Alessandrino*, mz.1 d'add., f. 6, *Osservazioni dell'avvocato generale cav. Avogadro sulla questione eccitatasi nella città d'Alessandria circa l'intervento alla processione del viceprefetto in mancanza di quel prefetto* (1781).

69 Si vedano alcuni dei progetti di *Costituzioni militari* elaborati dopo la pace di Ryswick in AST, *Corte*, Materie militari, *Ordini e regolamenti*, mz. 5, f. 3; *ibid.*, mz. 6, f. 1. Fu però dopo Utrecht che i lavori furono ripresi con maggior lena; alcuni dei progetti elaborati allora sono ibid., mz. 7, f. 2 (1715), f. 3 (1717).

70 *Ibid*, mz. 8, f. 2.

Cinquanta, quando fu elaborato un nuovo testo di *Costituzioni militari*, ma anche questo fu ritirato nei Regi Archivi, dopo anni di inutili ed aspre discussioni in commissioni composte da militari e civili[71]. Delle *Costituzioni militari* non si parlò più sino alla Restaurazione, quando toccò a Carlo Felice realizzare, nel 1822, quello che era stato il progetto di Vittorio Amedeo II (non è un caso, si noti, che ciò sia avvenuto subito dopo i moti del 1821 e, cioè, in un momento in cui la Corona non si fidava troppo dell'esercito)[72].

Nel fallimento dei lavori sulle *Costituzioni militari* ebbe un ruolo centrale la resistenza da parte dei militari a definire il proprio rapporto con i funzionari civili. Un esempio di ciò è offerto da un passo delle *Costituzioni* approntate alla metà del Settecento dai giuristi di Carlo Emanuele III.

Nel libro II, *De' delitti militari e communi*, un apposito articolo (tit. 19, art. 9) era dedicato alle punizioni previste per i governatori che avessero interferito nell'amministrazione della giustizia:

> Li governatori e comandanti sì delle piazze e pressidi che delle città li quali si frammischieranno in quelle cause che, secondo il disposto delle nostre generali *Costituzioni*, sono riserbate alla giurisdizione de' Senati, de' prefetti e de' giudici si puniranno con l'arresto in qualche fortezza per mesi tre e nella perdita della paga per detto tempo, oltre l'indennizzazione di qualsivoglia danno che avessero a particolari cagionato[73].

Un parere, di cui non ho potuto identificare l'autore, consigliò di sfumare, per così dire, il testo, garantendo ai militari alcuni margini di discrezionalità:

> Il termine *frammischiarsi nelle cause*, che si legge nel § 9, pare troppo generico, perché atto a comprendere anche il caso che un governatore volesse a buon fine intraprendere la terminazione d'una causa con procurare un amichevole componimento fra le parti litiganti, onde potrebbe dirsi che si frammischieranno solo nelle cause *con voler impedire o ritardare il corso della giustizia o con mezzo illeciti indurre l'una delle parti a transigere*[74].

Nel senso d'una ristesura dell'articolo si mossero anche le due commissioni che Carlo Emanuele III aveva nominato per esaminare il testo

[71] Il testo, databile intorno al 1755, è in AST, *Corte*, Mat. milit., *Ordini e regolamenti*, mz. 9, f. 7 (una copia è anche in AST, *Corte*, *Archivio Alfieri*, mz. 69, f. 247); una sua prima versione *ibid*., mz. 1 non inv., f. n.n. Su di esso cfr. i documenti raccolti *ibid.*, mz. 1 d'add., f. 13.

[72] Sulla vicenda si vedano Quazza, *Le riforme in Piemonte*, cit., pp. 355-357; Bianchi, *Onore e mestiere*, cit., pp. 64-73.

[73] AST, *Corte*, Materie militari, *Ordini e regolamenti*, mz. 1 non inv., f. n.n.

[74] *Riflessi sulle Costituzioni militari*, *ibid.*, f. n.n. Il corsivo è mio.

delle *Costituzioni militari*: una composta da funzionari civili (ministri di Stato, senatori, membri della Camera dei conti…), l'altra da militari. La commissione in divisa scriveva, senza mezzi termini, che sarebbe stato meglio «togliere intieramente» l'articolo; se proprio non fosse stato possibile, «almeno moderarlo, con prescindere dalla pena». Quella civile invitava, invece, a lasciare l'articolo, ma, per evitare l'immaginabile reazione dei militari, a togliere il riferimento alla pena (che, comunque, sarebbe rimasta, ma a discrezione del sovrano)[75]. Carlo Emanuele III accettò il primo parere ed il testo dell'articolo nella sua versione definitiva recitava:

> Li governatori e comandanti sì delle piazze e pressidi che delle città li quali si frammischieranno in quelle cause che, secondo il disposto delle nostre generali Costituzioni, sono riserbate alla giurisdizione de' Senati, de' prefetti e de' giudici per *impedire o ritardar il corso della giustizia, ovvero indurre con mezzi illeciti l'una delle parti a transiggere*, si puniranno con l'arresto in qualche fortezza per mesi tre e nella perdita della paga per detto tempo, oltre l'indennizzazione di qualsivoglia danno che avessero a particolari cagionato[76].

Nonostante questa ed altre consimili decisioni, come detto, alla fine il testo delle *Costituzioni militari* non fu promulgato: troppo forti erano state, evidentemente, le resistenze dei militari, ma c'è da chiedersi se anche la Corona non esitasse, alla fine, a definire – e, quindi, a limitare – i poteri di quello che restava pur sempre uno dei principali punti di riferimento. In effetti, il risultato fu che, poiché nelle *Regie costituzioni* non v'era un titolo espressamente dedicato ai poteri dei governatori e le *Costituzioni militari* non furono promulgate, i governatori restarono sino alla fine del Settecento dei funzionari con un potere considerevole, proprio perché non definito, ma comunque limitato da quello che le leggi riconoscevano ai prefetti e, in forme diverse, agli intendenti.

Durante le guerre di successione polacca ed austriaca, oltre tutto, i militari avevano ricuperato potere e speravano di mantenere tale situazione anche dopo la fine del conflitto (che avvenne di fatto nel 1746, anche se la pace fu stipulata formalmente nel 1748). Quale fosse l'atteggiamento dei militari verso i funzionari civili risalta bene dalle vicende avvenute ad Alessandria fra 1746 e 1749.

Nel 1745, la città era stata occupata dalle truppe borboniche: mentre il governatore Isnardi di Caraglio aveva resistito insieme alle truppe sabaude nella Cittadella, per un anno circa, la città aveva accolto in modo un po' troppo festoso gli occupanti. Da quando la città era divenuta sabauda,

[75] *Ristretto d'articoli sui cui sono conformi o discordi i sentimenti de' congressi militari e giuridici sul punto delle nuove Costituzioni militari* (1755-56), *ibid.*, mz. 1 d'add., f. 13.

[76] AST, *Corte*, Mat. milit., Ordini e regolamenti, mz. 9, f. 7.

quasi quarant'anni prima, il governo di Torino aveva cercato d'ingraziarsi la nobiltà locale, che però aveva in larga parte continuato a rimpiangere il ben più lassista governo spagnolo[77]. Diversi nobili nel 1745 avevano interpretato la conquista borbonica come una liberazione e si erano comportati di conseguenza: fra di loro, vale la pena notarlo, erano anche alcuni fra coloro che erano stati tra i più beneficiati dal governo sabaudo[78].

Quando, nel marzo 1746, le truppe sabaude avevano ripreso il controllo della città, Carlo Emanuele III affidò al prefetto Giuseppe Nicolò Cucchi (1687-1764) la direzione delle indagini su coloro che s'erano mostrati troppo collaborativi con la truppe d'occupazione[79]. Nello stesso tempo, inviò ad Alessandria un nuovo governatore, Carlo Amedeo San Martino di San Germano (1665-1749), noto come il marchese di Rivarol. Questi non solo era un esponente della più antica e ricca feudalità subalpina, ma aveva alle spalle una lunga carriera nell'esercito ed a corte accanto al suo pressoché coetaneo Vittorio Amedeo II. La sua amicizia con quest'ultimo era stata tale da farlo ritenere una spia del sovrano, tanto che, come aveva annotato Montesquieu nel diario del suo soggiorno torinese del 1728, Rivarol era «disprezzato come il fango»[80]. L'ascesa di Carlo Emanuele III non ne aveva, comunque, arrestato la carriera: il nuovo sovrano, infatti, lo aveva nominato prima governatore di Nizza nel 1733, e poi viceré di Sardegna nel 1735 e governatore di Novara nel 1738[81].

Uomo di severo sopracciglio, di spedito giudizio nel deliberare delle cose di Stato e traente diritto al suo scopo nell'operare; dotato inoltre di tale franchezza di carattere e così composto per natura alla costanza, che molti de' creduti inflessibili paragonati con lui ne perderebbero.

Così Giuseppe Manno nella sua *Storia di Sardegna* descriveva il marchese di Rivarolo, alla cui durissima azione contro il banditismo assai fiorente nell'isola dedicava un lungo elogio[82]. Un'azione, va ricordato, parti-

77 Cfr. Merlotti, *L'enigma delle nobiltà*, cit., pp. 139-163.

78 Cfr. P. Bianchi, *Ghilini Tomaso*, in DBI, vol. 53, 1999, pp. 750-751.

79 *Istruzione data dal Senato di Piemonte ai prefetti di Casale, Acqui e Alessandria in seguito all'occorsa occupazione nemica di dette province*, 15.III.1746, Duboin, pp. 1404-1406. Cucchi aveva iniziato la carriera come giudice di Cherasco nel 1712. In seguito aveva operato soprattutto nelle province «di nuovo acquisto», come prefetto di Acqui dal 1729 al 1733 e poi, dal 1738, di Alessandria.

80 Montesquieu, *Viaggio in Italia*, a cura di G. Macchia e M. Colesanti, Roma-Bari, Laterza, 1990, p. 85. Sul soggiorno torinese di Montesquieu si veda G. Ricuperati, *Montesquieu, Torino, lo Stato sabaudo e i suoi intellettuali. Appunti per una ricerca*, in A. Postigliola, M.G. Bottaro Palumbo (a cura di), *L'Europe de Montesquieu*, Actes du colloque, Gênes, 26-29 mai 1993, Paris-Oxford-Napoli, Liguori, 1995, pp. 165-208.

81 Cfr. Merlotti, *L'enigma della nobiltà*, cit.

82 Cfr. G. Manno, *Storia di Sardegna*, Nuoro, Ilisso, 1996, a cura di A. Mattone e T.

colarmente dura, tanto da penetrate nell'animo sardo al punto che il patibolo fu chiamato da allora «lu palazzu di Rivarolo»[83]. L'ultraottantenne Rivarol non aveva evidentemente perso lo smalto di quindici anni prima ed interpretò il suo invio ad Alessandria come una missione punitiva sia verso i nobili che avevano tradito la causa sabauda sia verso le bande che operavano nella provincia (bande che riteneva, non del tutto a torto, finanziate dalla nobiltà filoborbonica). Nei loro confronti egli avrebbe voluto adottare gli stessi mezzi che aveva messo in atto in Sardegna.

Sebbene il prefetto Cucchi non si mostrasse affatto debole o incline al compromesso (appena giunto ad Alessandria, aveva fatto arrestare e condurre nelle segrete della Cittadella i nobili che s'erano mostrati più collaborazionisti e s'era subito dato da fare ad organizzare l'azione contro le bande attive lungo il confine ligure), Rivarol iniziò ad agire senza curarsi di informare il prefetto. La corrispondenza che i due funzionari tennero fra 1747 e 1749 con il conte Chapel de Saint Laurent, segretario di Stato agli affari interni, rivela una tensione crescente, sino a reciproche richieste di destituzione. Le lettere del marchese Rivarol sono d'estremo interesse perché questi, forte della sua posizione e della sua carriera, si esprimeva con grande libertà, semplicemente impensabile per chiunque altro si trovasse nei suoi panni. Pochi, per esempio, avrebbero potuto permettersi d'inviare un'«informativa» a Carlo Emanuele III in cui sosteneva che le *Regie costituzioni* costituivano un impiccio alla sua azione, invitando a sospenderne l'applicazione:

> L'unico [rimedio] che possa giovare alla stirpazione de'malfattori ed alla quiete comune, si è … derogare alla dolcezza delle *Regie costituzioni* e condannare sommariamente i rei alla loro meritata pena. Il dover prendere informazione de' loro delitti prima di procedere al lor arresto è un dar loro tempo di scansarli dal castigo; ed il lasciarli quindi languire lungo tempo in una prigione dopo l'arre-

Olivari, vol. III, lib. 13 (Ia ed. Torino, Alliana e Paravia, 1825-27). Su tale opera e sul suo autore cfr. G. Ricuperati, *L'esperienza intellettuale e storiografica di Giuseppe Manno fra le istituzioni culturali piemontesi e la Sardegna*, in G. Sotgiu, A. Accardo, L. Carta (a cura di), *Intellettuali e società in Sardegna fra Restaurazione e Unità d'Italia*, Atti del convegno, Oristano 16-17 marzo 1990, Oristano, S'Alvure, 1991, t. I, pp. 57-86. Manno scriveva così a proposito del governo del marchese di Rivarol: «non v'ha dubbio che mostrando tanta severità nel voler esterminare la funesta e propagata genia de' malfattori, egli ben avvisò che con quegli uomini caldi ed avventati (da non creder quali se non assaggiandoli), valeva meglio lo starsi che il mettersi ai temperamenti mezzani. Laonde io penso che questo viceré debba da noi aversi in quel pregio che i migliori».

[83] È stato calcolato che nei tre anni del suo viceregno Rivarolo avesse condannato a morte 432 persone, mandandone al confino o in galera non meno di 3.000. Cfr. L. Scaraffia, *La Sardegna sabauda*, in J. Day, B. Anatra, L. Scaraffia, *La Sardegna medievale e moderna*, Torino, Utet, 1984, pp. 681-686.

sto è un far perdere al mondo ed a' loro pari il ribrezzo che ne concepirebbero, quando altrimenti fossero puniti mentre l'idea ne è ancor fresca. Due sconcerti egualmente veri quanto perniciosi in un paese dove si vive a capriccio, senza timore della giustizia né divina né umana[84].

In una lettera a Saint Laurent di poco successiva, Rivarol attaccava il prefetto Cucchi, ironizzando sul rispetto di questi per le *Regie costituzioni*:

Le prefect, qui est un fort honneste homme, qui sçait mieux asseurement les *Constitutions* que le Catechisme, ne me dit jamais autre chose si non que les *Costitutions* s'y opposent; il faudroit pour deraciner toute celle canaille et pour la seureté des chemins que la severité economique s'en mêlà car quand je fairay arrêter tous les vagabonds et les gens sans aveir, le prefect ne les accepterà pas même dans sez prisons et moy je ne sçauray qu'en faire, il faudrà au bout d'une douzaine de jours les remettre en liberté. Soyez Monsieur qu'il y à deux o trois villages au tour d'Alexandrie … ou l'on pourroit prendre le premier qui tomberoit sous la main, l'envoyer en galere pour toute sa vie et l'on seroit moralment seur de n'avoir pas fait une injustice, tout Prefect qui n'agirà qu'avec les regles des Constitutions (qui je n'ay jamais lû, e que je ne veux jamais lire), tiendrà toujours ce pays ici plen des vouleurs et d'assassins[85].

Ed ancora, una settimana più tardi:

Je doit vous faire sçavoir que tout ce que notre prefet ne trouve pas dans les *Constitutions* est un veritable algebre pour lui, et s'il etoit aussy fidel observateur de tout ce que nous enseigne le *Catechisme* qu'il l'est de sudtites *Constitutions* il seroit sans contredit un grand Saint. A l'egard des malvivants... qui me tomberont sous la coupe, je les lui offriraj tous, mais s'il ne les prend pas, je ne laisserai pas que de les mettre a couvert pour faire penitance de fautes passées[86].

Quando un anno più tardi Cucchi fu promosso a senatore e, di conseguenza, si trasferì a Torino (una promozione caldeggiata dallo stesso governatore, secondo il sempre valido principio del *promoveatur ut amoveatur*), Rivarol scrisse al ministro, chiedendo che la scelta del nuovo prefetto cadesse su un soggetto in maggior sintonia con i suoi mezzi:

J'attends avec empressement la destination du nouveau prefect, et je suis plus que persuade … qu'elle ne m'enverrà point ici un esprit inquet et turbolent, qui ne serviront qu'a mettre la discordie et l'inquietude avec des gens aussi mal intentionnes que les Alexandrines[87].

[84] L'«informativa», datata 22 ottobre 1747, è in *Lett. part.*, «R», mz. 39.
[85] Rivarol a S. Laurent, 21 aprile 1748, *ibid.*
[86] Rivarol a S. Laurent, 28 aprile 1748, *ibid.*
[87] Rivarol a S. Laurent, 18 maggio 1749, *ibid.*

Rivarol godeva d'un potere e d'un prestigio che gli consentivano una libertà ad altri non concessa, ma credo che molti governatori avrebbero sottoscritto quanto scriveva al Segretario di Stato agli interni nel maggio 1749, lasciando intendere che se si voleva «que le service du Roi et de public marchent d'accord» bastava nominare prefetti disposti ad obbedire ai governatori[88].

Tuttavia il Piemonte non era la Sardegna, dove le *Regie costituzioni* non erano in vigore e le osservazioni di Rivarol restarono lettera morta, espressione d'un uomo che sebbene ancora attivo alla metà del Settecento restava ancora un figlio del secolo precedente.

Le riforme varate da Vittorio Amedeo II fra 1717 e 1723 fecero del prefetto uno dei pilastri del governo sabaudo sul territorio, ampliando notevolmente le competenze giuridiche che tale funzionario aveva avuto nel secolo e mezzo trascorso dalla sua istituzione ad opera di Emanuele Filiberto. Da un lato ai prefetti fu affidata la direzione della politica per l'ordine pubblico, obbligando i governatori a svolgere una funzione di semplice braccio armato (tranne per particolari, ma limitati, delitti, per cui era previsto che intervenisse direttamente il governatore). Dall'altro, furono attribuiti loro poteri di controllo sulle amministrazioni comunali, che la storiografia sul Piemonte sabaudo ha in buona parte ignorato, a favore dell'intendente (in questo, va riconosciuto, ha certo giocato la quasi totale scomparsa degli archivi delle prefetture sei-settecentesche, la cui attività può oggi esser ricostruita solo con un lento e minuzioso intreccio di fonti, a partire dai copialettere della Segreteria di Stato agli affari interni, che col passare degli anni s'impose come un referente costante dei prefetti, altrettanto – se non più – dei Senati). Gli spazi di potere conquistati dai prefetti, però, erano sottratti ad altri poteri presenti sul territorio, sia centrali – come i governatori – sia locali – come i consigli. Ciò spiega le tensioni e gli scontri che, come visto, ne segnarono l'attività per tutta la prima metà del Settecento ed anche oltre. Carlo Emanuele III seguì la politica del padre, resistendo alle pressioni che giungevano dagli ambienti in divisa, ma fu costretto a rinunciare (come già suo padre) a promulgare le *Costituzioni militari*. D'altra parte, la mancata definizione d'un netto confine fra diritto civile e diritto militare ebbe un ruolo precipuo nella costante tensione dei rapporti fra prefetti e governatori. In ogni caso, sin dagli anni Venti del Settecento l'amministrazione periferica dello Stato assunse un carattere prevalentemente civile e ciò, nonostante le proteste dei militari, costituì da allora un dato acquisito, un esito non fra i meno rilevanti del riformismo sabaudo.

[88] Rivarol a S. Laurent, 11 maggio 1749, *ibid*.

Soldati corsi e famegli: la forza pubblica della Repubblica di Genova nel XVIII secolo

ANDREA ZANINI

La presente relazione intende fornire una panoramica generale sui corpi armati che, nel XVIII secolo, la Repubblica di Genova aveva a disposizione per compiti di polizia e deve essere inteso come il frutto di un primo approccio all'argomento. La complessa organizzazione politica della Repubblica di Genova non potrà essere qui trattata. Penso però sia utile ricordare che le funzioni che negli Stati moderni sono svolte dai ministeri erano in gran parte affidate a vari «magistrati» (organi collegiali che spesso univano sia poteri esecutivi che giudiziari); tra questi quelli più coinvolti nelle questioni di ordine pubblico erano il Magistrato degli Inquisitori di Stato (incaricato della sicurezza della città di Genova e dello Stato) e la Giunta contro Banditi (responsabile dei problemi inerenti al banditismo nel Dominio di Terraferma), ma anche altri magistrati si occupavano di questioni che oggi riterremmo incombenza del Ministero degli Interni[1].

L'esercito genovese oltre alla difesa da eventuali aggressioni esterne aveva come compito il mantenimento dell'ordine interno. In questa prospettiva i soldati erano spesso impiegati per compiti che oggi definiremmo di polizia. In particolare nella Dominante, dove era concentrata una parte importante dell'esercito, la guarnigione collaborava attivamente al mantenimento dell'ordine pubblico. Il transito attraverso le porte delle

[1] Per quanto riguarda le istituzioni genovesi vedi G. Assereto, *Dall'amministrazione patrizia all'amministrazione moderna: Genova*, in ISAP-Archivio-Nuova serie 3, *L'amministrazione nella storia moderna*, vol. I, Milano, Giuffrè, 1985; C. Bitossi, *«La Repubblica è vecchia». Patriziato e governo a Genova nel secondo settecento*, Roma, Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, 1995; S. Rotta, *«Une aussi perfide nation». La Relation de l'Etat de Gênes di Jacques de Campredon (1737)*, in «Quaderni franzoniani», XI, n. 2 (vol. II), luglio-dicembre 1998, pp. 609-708, e G. Forcheri, *Doge, governatori, procuratori, consigli e magistrati della Repubblica di Genova*, Genova, A. Compagna, 1968.

cinte murarie era soggetto al controllo dei militari che le presidiavano, mentre i vari posti di guardia, in particolare quelli in porto, e le pattuglie che con regolarità percorrevano la città erano spesso costrette ad intervenire per sedare risse, interrompere duelli e, sostanzialmente, reprimere reati d'ogni genere. Questa era la situazione anche a Savona e negli altri centri dove esisteva un presidio.

La lotta al contrabbando, specialmente a quello del sale nella Riviera di Ponente, è un altro caso in cui l'impiego dei militari ebbe un ruolo importante. Sicuramente però furono i soldati corsi a rappresentare l'esempio più significativo di militari destinati ad assolvere compiti d'ordine pubblico. Attivi nella repressione del brigantaggio fin dal XVI secolo[2], nel Settecento avevano ormai assunto anche un ruolo di vera e propria gendarmeria, pur senza perdere quello loro caratteristico di fanteria leggera[3]. La Repubblica manteneva al suo servizio, per essere impiegate esclusivamente in Terraferma, un certo numero di compagnie reclutate tra i corsi «fuori Stato», cioè tra quelli che avevano lasciato l'isola. Queste compagnie, inizialmente indipendenti, nel 1738 furono riunite per costituire due battaglioni («Roccatagliata»[4] e «Giacomone»); nel 1750, dopo le vicende della guerra di successione austriaca, i soldati corsi furono nuovamente organizzati in due reggimenti («Bastia» e «Ajaccio»), ciascuno della forza di un battaglione, di cui uno venne però sciolto nel 1765. Oltre ai normali servizi di presidio due compagnie corse a turno (per sei mesi) venivano divise in piccoli distaccamenti, anche di soli 2 o 3 uomini, messi a disposizione dei giusdicenti delle Riviere[5] o di presidio, con funzioni anti-brigantaggio, in località importanti come i passi della Bocchetta, del Bracco, ecc. Nel 1727, escludendo le guarnigioni principali (Genova e le fortezze di Savona, Gavi e Santa Maria) la suddivisione delle truppe del Dominio di Terraferma era la seguente[6]:

[2] Vedi O. Raggio, *Faide e parentele. Lo Stato genovese visto dalla Fontanabuona*, Torino, Einaudi, 1990.

[3] Vedere R. Dellepiane e P. Giacomone Piana, *Le leve corse della Repubblica di Genova. Dalla pace di Ryswick al trattato di Utrecht (1697-1713)*, in «Atti della Società ligure di Storia patria», N.S. (CX) XXXVI, fasc. II, luglio-dicembre 1996, pp. 425-446; R. Musso, *I Corsi*, «Liguria», a. 55°, n. 1, gennaio 1988 e Italicus, *I Corsi, soldati della Repubblica di Genova (secolo XVIII)*, in «Archivio storico di Corsica», IV, nn. 3-4, luglio-dicembre 1928, rispettivamente alle pp. 288-294 e 360-366.

[4] Prendendo il nome dal comandante, in seguito fu chiamato Gentile (1742), Grimaldi (marzo 1745) e Vincenti (giugno 1745): vedi P. Giacomone Piana, *L'esercito e la marina della Repubblica di Genova dal trattato di Worms alla pace di Aquisgrana 1743-1748*, in «Quaderni franzoniani», anno XI, n. 2, vol. II, luglio-dicembre 1998, pp. 407-439.

[5] I «giusdicenti» erano gli amministratori inviati nelle varie località dal governo centrale; come suggerisce il nome avevano anche poteri giudiziari.

[6] Da vari documenti in Archivio di Stato di Genova (d'ora in poi ASG), *Archivio Segreto*, Marittimarum, 1697.

Forte di Vado	15
Finale	110
Sanremo	27
Portofino	10
Portovenere	10
Lerici	10
Sarzana e Sarzanello	53
A disposizione dei giusdicenti (v. tabelle sgg.)	202
Novi	23
Crocetta d'Orero	25
Campi	5
Giovi di Busalla	12
TOTALE	502

A disposizione dei giusdicenti della Riviera di Ponente

Val Polcevera	12
Giovi	4
Sestri Ponente	6
Pietralavezzara	4
Voltri	3
Sassello	8
Stella	2
Pietra	2
Albenga	13
Zuccarello	2
Pieve di Teco	3
Alassio	4
Diano	5
Taggia	4
Porto Maurizio	8
Ventimiglia	4
Triora	6
TOTALE	90

A disposizione dei giusdicenti della Riviera di Levante

Val Bisagno	25
Montoggio	2
Neirone	2
Recco	6
Ruta	6
Rapallo	6
Chiavari	12
Levanto	8

Varese	5
La Spezia	8
Bracco	13
Sarzana	2
TOTALE	95

A disposizione dei giusdicenti «di là dai Giovi»

Castelmarengo	4
Ovada	4
Fontanaccio	3
Bocchetta	6
TOTALE	17

Almeno fino al 1738 poteva comunque capitare che, irregolarmente, i soldati di un distaccamento ottenessero di rimanerci anni invece di ruotare come dovuto, il che in genere favoriva una non voluta integrazione con gli autoctoni. Malgrado il loro ruolo, spesso la condotta di questi soldati lasciava alquanto a desiderare e, talvolta, potevano dimostrarsi un problema maggiore dei delinquenti locali. Un esempio eclatante è quello esposto in alcune lettere del podestà di Sassello, del periodo tra il dicembre 1761 e il gennaio 1762, in cui denuncia la totale indisciplina di 5 dei 7 soldati corsi lì presenti e afferma che, per difendersi, era stato costretto a farsi dare una scorta di miliziotti scelti[7].

Nelle situazioni d'emergenza l'esercito era affiancato appunto dalla milizia. Questa istituzione, simile a quelle di molti altri Stati dell'epoca, aveva come obbiettivo quello di mobilitare, quando occorresse, buona parte della popolazione maschile. Era divisa in milizia ordinaria, che in pratica esisteva solo sulla carta, e milizia scelta, che, almeno in teoria, doveva riunire le persone più adatte a servire e ricevere un minimo di addestramento militare, usufruendo a mo' di compensazione di una serie di privilegi. In realtà però nei periodi tranquilli anche la milizia scelta spesso e volentieri era completamente trascurata, il che aveva effetti deleteri al momento della mobilitazione. Ciononostante reparti della milizia scelta, specialmente nella prima metà del secolo, furono chiamati a servire in va-

[7] In ASG, *Senarega*, 291. Talvolta anche l'operato degli ufficiali lasciava a desiderare: vedere ad esempio il caso del tenente della compagnia del capitano Astolfo del Reggimento Ajaccio condannato in contumacia in seguito alla sua negligenza nel servizio quando era «di posto alla Torre dei Balzi Rossi in Ventimiglia destinato al riparo de contrabandi di sale» («N°27 Per Ignazio Bustoro. 1755 à 8 8bre. Sud.o Bustoro condannato dal Mag.to del Sale [Ill.rum Comperarum S. Georgij] in anni cinque di carcere per mancanza d'avere riparato à contrabandi del sale come dalla sentenza è stato d'ord.e spedito»; in ASG, *Rota Criminale*, 33).

rie occasioni e spesso si trovarono anche a combattere il brigantaggio ed il contrabbando, soprattutto perché costituivano una risorsa a cui i giusdicenti locali potevano attingere rapidamente senza dover attendere l'invio di rinforzi. Caso particolare all'interno della milizia era la compagnia a cavallo di Novi, l'unico reparto montato di cui la Repubblica potesse disporre in Terraferma. Pur essendo in qualche modo un reparto d'*élite*, visto che tutti i membri dovevano disporre d'un cavallo, non era comunque un corpo regolare, il che ne limitava notevolmente l'efficienza. Il suo compito principale era quello di pattugliare le campagne ed i confini, avendo quindi funzioni più di polizia confinaria che altro (e d'altronde un'unità di solo una sessantina d'uomini avrebbe avuto scarsa utilità sul piano strettamente militare).

La milizia ordinaria era mobilitata di rado e solo in caso di esigenze particolari. Un esempio è costituito dalle emergenze sanitarie che richiedevano un controllo capillare del territorio che l'esiguo numero di truppe regolari non era in grado di fornire. Ad esempio nell'estate del 1781 un'emergenza di questo tipo indusse all'organizzazione di posti di guardia e ronde affidate alla milizia[8], per l'occasione messa agli ordini dei giusdicenti e degli ufficiali di sanità delle varie comunità. Tutti gli uomini abili al servizio dai 17 ai 70 anni erano, almeno in teoria, mobilitabili, ma la procedura avveniva con notevole difficoltà e, in almeno un caso, un caporale troppo zelante arrivò addirittura a costringere le mogli degli assenti a montare di guardia al loro posto. Difficile dire quale fu l'efficacia di queste guardie, tenuto conto che i problemi che i responsabili si trovarono ad affrontare erano innumerevoli: conflitti di competenza con gli ufficiali della milizia, mancanza di fucili, comunità che formavano i ruoli secondo criteri non ortodossi, ecc[9].

L'impiego eccezionale di soldati e sbirri contro il brigantaggio creava notevoli problemi con le comunità, che dovevano sostenere parte delle spese, e dava risultati piuttosto modesti: infatti se il temporaneo invio di un piccolo distaccamento poteva essere sufficiente ad indurre i banditi ad abbandonare la zona in questione, appena questo veniva ritirato la situazione ritornava immediatamente come prima[10]. Inoltre la presenza dei soldati era talvolta malvista dalla popolazione locale e perfino osteg-

[8] Tutta la documentazione in ASG, *Ufficio di Sanità*, 148.

[9] Il 1° agosto 1781, il podestà di Monterosso inviò a Genova i ruoli degli abili alle armi tra i 17 e 70 anni e fece notare come inizialmente gli ufficiali e cancelliere di sanità del posto avessero formato i ruoli pretendendo un uomo per ogni casa «e così à tenore dello stesso restavano obbligate alle guardie quelle case ancora, li abitanti ne quali erano Preti, o Donne, e così essi, ed esse per adempire alle guardie restavano obligati a porvi un cambio». Ivi.

[10] Vedere ad esempio la documentazione in ASG, *Antica Finanza*, 691.

giata con varie forme di ostruzionismo e mancata collaborazione. Una soluzione potenzialmente alternativa, o comunque suppletiva, per fornire ai giusdicenti locali un immediato rinforzo in caso di necessità fu quella delle «Compagnie contro banditi», sistema basato su quello della milizia e che nel corso del secolo XVIII vide almeno tre regolamentazioni (1705, 1738, 1763)[11]. Secondo quanto disposto dal *Nuovo Regolamento contro Banditi* del 1763, che con aggiunte e modifiche riprendeva le precedenti disposizioni in materia[12], le comunità[13] dovevano, annualmente, eleggere nelle compagnie di milizia ordinaria e scelta un «capitano contro banditi» e, traendoli sempre dai ruoli della milizia, sedici caporali per parrocchia. In cambio di alcuni privilegi (esenzione dall'avaria personale, porto d'armi, tranne quelle corte e proibite, non suscettibilità a «molestie personali» per debiti civili, esenzione dal servizio con gli scelti e dalle guardie di sanità) essi avrebbero dovuto «invigilare sull'arrivo, e permanenza nel Distretto del loro Territorio di qualunque persone straniere», indagare ed eventualmente effettuare arresti. Tutti gli uomini validi tra i 18 ed i 50 anni, specialmente quelli facenti parte della milizia scelta[14], erano tenuti ad accorrere in armi alla chiamata di questi capitani e caporali. Fu inoltre fissato, a somiglianza di quanto praticato per i disertori, un premio di 40 lire da dividere tra chi avesse partecipato all'arresto di un bandito (premio che verrà esteso anche ai soldati nel 1780[15]). In questo regolamento l'invio straordinario di soldati o sbirri per contrastare il brigantaggio, essendo completamente a carico delle comunità interessate, veniva presentato come una sorta di punizione per chi fosse stato negligente nell'esecuzione di quanto prescritto. Vennero invece abolite le precedenti disposizioni relative al suono delle campane a martello che si sosteneva creasse più disordini di quelli a cui doveva riparare, specialmente nei dintorni della capitale. L'aumento del numero di caporali contro banditi da 4-8 a 16 per parrocchia avrebbe dovuto essere sufficiente a compensare la soppressione del ruolo del campanaro. Le discussioni relative all'introduzione del nuovo regolamento fanno comunque supporre che, negli anni precedenti, quest'istituzione fosse rimasta quasi inoperante, o perlomeno si fosse rivelata piuttosto inefficace (peraltro non in tutte le loca-

[11] Era però già stato gradualmente introdotto a partire dall'inizio del XVII secolo, vedi Raggio, *Faide e parentele*, cit., pp. 21 e 24.

[12] Il regolamento venne stilato dalla Camera e successivamente modificato e ampliato sulla base dei suggerimenti di Negrone Rivarola governatore di Chiavari.

[13] Il precedente regolamento dell'11 aprile 1738, ASG, *Archivio Segreto*, 1026 (n. 22), specificava invece che fosse il giusdicente locale a scegliere il capitano ed i caporali.

[14] Precedentemente erano tutti quelli tra i 17 ed i 70 anni inclusi gli scelti.

[15] Vedi relativa grida del 21 gennaio 1780 in ASG, *Archivio Segreto*, 1026 (n. 72). Il regolamento del 1738, non riporta l'ammontare dei premi per le catture.

lità venivano effettivamente formate queste compagnie)[16]. È altresì improbabile, per quanto da verificare, che anche in seguito le compagnie contro banditi abbiano dato risultati soddisfacenti, soprattutto alla luce del fatto che le popolazioni locali erano frequentemente colluse o solidali con i banditi[17]. Per esempio nel 1777 il capitano di Recco segnalò come, a seguito del mancato arresto di un pericoloso bandito, avesse fatto arrestare il padre ed il fratello dello stesso ed il capitano contro banditi di Villa di Salto e aggiunse:

> Devo pure far presente a VS. Ser.me, che l'agente di detta Villa di Salto è stato costretto a forza di minaccie dal predetto bandito ad ellegere in capitano contro banditi il detto Antonio De Marchi suo parente, e levare Giambattista Figaro precedente capitano, a quali si aggiongono otto caporali di detta compagnia tutti suoi parenti[18].

Va però segnalato che nel 1801 queste compagnie contro banditi vennero praticamente ripristinate dalla Repubblica Ligure col nome di «cantonieri»[19].

Sebbene il ruolo di capitano contro banditi non fosse retribuito, apparentemente doveva dare un certo prestigio, come si arguirebbe dalla diatriba sorta nel 1775 riguardo all'elezione del capitano contro banditi di Sampierdarena. Il capitano uscente, in carica da più di quattordici anni, sorprendentemente non era stato rieletto dalla «Banca» della Val Polcevera e si era alquanto offeso («quasi che fatto si fosse un positivo demerito, con aver di più rimpiazzata la carrica di persona a lui inferiore, e non adattata, a cui gli individui della compagnia med.ma in modo alcuno servire non volevano»). I membri della compagnia si erano recati dal governatore della Val Polcevera per protestare e questi, alla successiva riunione della Banca, aveva cercato di intercedere in favore del vecchio capitano, ma aveva trovato notevole resistenza specialmente da parte

[16] Ancora nel 1785 il podestà di Portovenere, Domenico D'Oria, scriveva a Genova di aver fatto costituire la compagnia contro banditi, ma – aggiungeva – «prima di passare a detta elezione ho interpellato questi MM.ci Agenti quali ho ritrovato molto irresoluti, e neghitosi su questa pratica, adducendo che mai è stato uso e consuetudine in questo luogo formare una simile compagnia» («1785 17 Xbre Dal MM. Podestà di Portovenere trasmette il rollo della Comp.a di d.o luogo»; in ASG, *Rota Criminale*, 35).

[17] È probabile che la situazione non fosse molto cambiata rispetto a quella descritta, per il Cinque-Seicento, in Raggio, *Faide e parentele*, cit.

[18] «1777 10 Giugno Decreto de' Sermi Coll.i emanato s.a Capitolo di lettera dell'Ill.re Cap.no di Recco de' 9 Giugno riguardo i Caporali c.ro banditi di Recco, e loro mancanze», in ASG, *Rota Criminale*, 35.

[19] N. 52, 4 marzo 1801 («Organizzazione di Cantonieri») in ASG, *Repubblica Ligure*, 468.

dell'Abbate, il quale volendo con impegno particolare sostenere nella carrica conferta un suo lavorante, e dipendente da lui proposto, e nominato, non vi fu luogo a che messa venisse da lui la sud.a proposizione, abbenché la M.ca Banca si mostrasse procliva ad aderirvi.

La Giunta contro Banditi decise di non approvare l'elezione del nuovo capitano e di imporre l'elezione di qualcun altro[20].

Viceversa, in zone dove la situazione era poco tranquilla, poteva essere difficile trovare qualcuno disposto ad accettare la carica. Nel 1777 Lazzaro Federici, capitano d'Ovada, scriveva di aver verificato «che la somma negligenza de publici affari esistente in tutta questa Communità», e non eventualmente particolari privilegi, era la sola ragione per cui non era mai stata formata la compagnia contro banditi; venne eletto un capitano contro banditi, ma questi «però non vuole accettar detta carrica, benché sia opportunamente adattato, e si scusa colli pretesti soliti d'ogni Paese». Federici consigliò la Giunta contro Banditi di costringere la persona in questione ad accettare la carica perché le frequenti incursioni di malviventi provenienti dal Piemonte rendevano necessaria la rapida costituzione della compagnia. La Giunta acconsentì, ordinando altresì la pubblicazione, evidentemente non ancora avvenuta, del regolamento del 1763[21].

L'ordine pubblico all'interno delle Vecchie Mura della città di Genova era, eminentemente, affidato a dieci squadre composte da un bargello, un luogotenente, sei famegli (o sbirri, birri) e un lanternaio[22]. Queste squadre erano incaricate di pattugliare, specialmente la notte, ciascuna una zona della città e costituivano il «braccio di giustizia» della Rota Criminale (il tribunale che giudicava le cause di maggior conto, tranne le più importanti che erano affidate agli Inquisitori di Stato). Una delle squadre era però posta alle dirette dipendenze della Giunta contro Banditi[23]. Dal punto di vista amministrativo dipendevano direttamente dalla Camera (anche detta Collegio dei Procuratori: organo di governo principalmente incaricato delle questioni finanziarie)[24], ma sul piano operativo prendevano ordini dal Magistrato degli Inquisitori di Stato o dalla Giunta contro Banditi. Tra i loro compiti v'era il servizio alle porte della sala delle udien-

[20] «1775 Polcevera 27 Giugno. Dal M.to Ill.re Gov.re riguardante la persona di Bartolomeo Tubino Cap.no c.ro Band.i di S. Pier d'arena» in ASG, *Rota Criminale*, 35.

[21] Vari documenti del maggio-giugno 1777 in ASG, *Rota Criminale*, 35.

[22] Ad inizio secolo un bargello e 8 sbirri, uno dei quali con funzioni di luogotenente senza superiore retribuzione; vedi ASG, *Camera di Governo e Finanza*, 2712.

[23] A turno un fameglio di questa squadra doveva «assistere» la cancelleria della Giunta. La squadra veniva impiegata anche per spedizioni nelle Riviere, vedi vari documenti in ASG, *Rota Criminale*, 397.

[24] Mi risulta almeno un esempio di sbirro che svolgeva anche funzioni di nunzio della Camera.

ze dei Residenti di Palazzo (ovvero i due senatori che, a turno, risiedevano a Palazzo Ducale) e il fornire le guardie al Palazzetto Criminale[25]. Oltre che in città in caso di bisogno potevano essere inviati in tutto il Dominio e, in teoria, a loro erano riservati barigellati e cavallerie di Riviera. Il servizio fuori città spesso non era molto gradito e i famegli rifiutavano di partire, cosicché nel 1726 il Senato assegnò alla Giunta contro Banditi il compito di formare «un bussolo di tutti i Famegli, che servono nelle presenti squadre per estraerne alla presenza della stessa Ecc.ma Gionta, quale ora si presentasse l'occasione di mandare nelle Riviere, ò in alcun luogo delle stesse qualche famegli, quei di essi che avessero à mandarsi»; chi si fosse rifiutato sarebbe stato punito a discrezione della Giunta, mentre chi andava aveva garantito il reintegro nel suo posto in città al ritorno (cosa non sempre effettivamente avvenuta)[26].

Lo spazio compreso tra le Nuove e le Vecchie Mura non era coperto dalle dieci squadre, ma era affidato a tre commissari in carica per due anni, ciascuno responsabile di un diverso settore (dalla Lanterna al fossato di Oregina, dal fossato di Oregina al Portello, dal Portello al «prato della lana» fuori dalla porta dell'Arco). Comunque i commissari potevano all'occorrenza impiegare una o due delle squadre di città, avvalersi di soldati e far suonare le campane a martello. Di notte ciascun settore era pattugliato da uno sbirro (preso a prestito dalle squadre cittadine) e dieci soldati[27].

Come noto, la professione di sbirro godeva di scarsissima considerazione sociale e spesso suscitava l'ostilità del resto del popolo; probabilmente anche per questi motivi gli sbirri sembrerebbero aver costituito una comunità tendenzialmente piuttosto chiusa. Per quanto una conferma certa richiederebbe delle ricerche molto più approfondite, sembra evidente che gli uomini di intere famiglie esercitassero la professione di sbirro presso le varie istituzioni della Repubblica e spesso i bargelli si adoperavano per assicurare posti nelle varie squadre a figli o parenti. Per fare un esempio un po' particolare: il 20 marzo 1737 venne letta ai Collegi una supplica a nome della moglie, dei due figli e della vecchia madre cieca del defunto bargello Giovanni Maria Cevasco che, trovandosi in miseria, chiedevano che il posto rimasto vacante fosse assegnato a suo nipote Agostino Costa, al momento cavallero del Magistrato dell'Abbondanza (i Col-

[25] Il Palazzetto Criminale (oggi sede dell'Archivio di Stato) era il carcere comune; nella torre di Palazzo Ducale, almeno in teoria, venivano detenuti solo i processati per «materie di Stato» e delitti gravissimi. Le carceri della Malapaga (site vicino al porto) erano invece riservate ai debitori insolventi.

[26] Vedi «Circa alcuni ordini da agiongersi à quelli fatti dal Ser.mo Senato per regolamento delle Squadre de Famegli della Città», in ASG, *Camera di Governo e Finanza*, 2716.

[27] Vari documenti in ASG, *Senarega*, 1047. Si fa riferimento al 1700. Nel 1695 i soldati erano solo 5. Venivano nominati anche capi strada.

legi accolsero la richiesta, ma solo fino all'elezione del nuovo bargello e al massimo per 6 mesi, ma in seguito concessero una proroga di un anno)[28]. A mio giudizio significativa a questo proposito è in particolare una supplica del 1701 in cui i bargelli, deplorando il cattivo comportamento di molti famegli, lo imputavano al fatto che erano stati arruolati «famigli rustici, e villani, come anche Forastieri» e chiedevano che in avvenire venissero arruolati solo figli di famegli o che si chiedesse agli aspiranti sbirri di versare una somma a garanzia del loro comportamento[29]. Sicuramente però quello che maggiormente induce a pensare ai birri come ad una comunità è la partecipazione loro e delle loro famiglie, fin dalla prima metà del XVII secolo, ad una confraternita specifica. Questa confraternita, detta di N.S. della SS. Concezione[30], dopo la grande peste (1657-58) aveva assunto il controllo della casaccia di S. Antonino di cui faceva parte e nel XVIII secolo la casaccia stessa era ormai comunemente nota come «la casaccia dei birri». L'acerrima rivalità che si creò nella seconda metà del secolo con la casaccia di S. Antonio abate della Marina, in seguito all'assunzione del nuovo nome di casaccia di S. Antonio abate di strada Giulia (strada che correva dove oggi è Via XX Settembre), è indicativo dello spirito di corpo degli sbirri e del disprezzo di cui erano oggetto[31]. Da notare che erano confratelli della casaccia anche tutti i bargelli, cavalleri e sbirri delle Riviere (anche se questi ultimi forse più per forza che per scelta)[32]. Da segnalare inoltre la presentazione, nel 1759, d'un interessante progetto per una casa d'istruzione per i figli dei confratelli[33], che in genere avevano un grado d'istruzione molto basso come testimoniato dal fatto che non fosse insolito che persino i bargelli non fossero nemmeno in grado di apporre la propria firma.

In linea di massima la qualità del servizio fornito doveva essere piuttosto bassa. Innanzitutto le squadre erano afflitte da un problema caratteristico anche dell'esercito: ovvero l'arruolamento, o il mantenimento in ser-

28 In ASG, *Camera di Governo e Finanza*, 2716.

29 Supplica «Pro Baricellis p.ntis Civitatis» del 26 aprile 1701 in ASG, *Camera di Governo e Finanza*, 559 (Atti non spediti).

30 Vedi E. Grendi, *Confraternita e mestieri nella Genova settecentesca*, in «Miscellanea di Storia ligure», IV, Genova, Università di Genova, 1966, p. 256.

31 Per la relativa controversia vedi ASG, *Giunta di Giurisdizione*, 124. La casaccia aveva il suo oratorio «nella clausura de RRPP. di S. Domenico, e S. Lucca in Strada Giulia». In un biglietto di calice si dice che i birri hanno cambiato nome «perché non si dica Casaccia di St. Antonino dei Sbirri», i confratelli della casaccia rivale si lamentavano che potessero venir «confuse due diverse Casaccie composte di assai differente specie di persone».

32 Vedi estratto a stampa di alcuni capitoli della casaccia del 1738 in ASG, *Giunta di Giurisdizione*, 124.

33 Vedi Grendi, *Confraternita e mestieri*, cit.

vizio, di personale inabile, cosa che spesso sottendeva una truffa ai danni dello Stato. Pur non potendo valutare le dimensioni del fenomeno (in apparenza particolarmente grave nella prima metà del secolo), sembrerebbe che riducesse significativamente l'efficienza delle squadre, visto l'organico già abbastanza ridotto[34]. In teoria l'età minima era di 20 anni, ma spesso venivano arruolati con sotterfugi anche bambini. Problema opposto era costituito dai famegli troppo anziani. Proprio a questi problemi fa riferimento, ad esempio, una disposizione della Camera del 1703 affinché si licenzino quelli troppo vecchi e per il futuro non se ne assumano più che non siano maggiori d'anni 20, ma ancora l'anno successivo si segnalava la stessa situazione[35]. Per cercare di risolvere la situazione, senza ridurli in miseria, si introdusse la possibilità di impiegare gli sbirri più anziani in Riviera, al massimo uno per luogo, «sotto nome di fameglio di guardia»[36]. Poteva inoltre accadere che un fameglio cedesse parte della paga al bargello per essere esentato dal servizio.

Si trovano varie indicazioni che testimoniano una diffusa negligenza (talvolta punita con trattenute sulla paga, o addirittura l'arresto) nell'adempimento dei loro doveri. Per ovviare a questi problemi i bargelli, in teoria, non dovevano essere pagati se non dopo presentazione di un attestato della Rota Criminale «d'haver compito all'obbligo loro per le cattture»[37]; inoltre le pattuglie di soldati e sbirri sembra dovessero controllarsi a vicenda. Il rapporto quasi concorrenziale con i soldati, per esempio anche nella riscossione dei premi di cattura per i disertori, era spesso fonte di attriti. Gli sbirri colpevoli di reati normalmente venivano licenziati e chi aspirava ad un nuovo posto, o ad una promozione, doveva presentare delle fedi di onorato servizio rilasciate dai loro precedenti superiori, ma queste disposizioni non pare fossero sufficienti a elevare il livello qualitativo degli sbirri. I reati commessi dagli sbirri erano di varia natura: violenze, porto d'armi proibite, ecc. Ecco un caso esemplare, cui fece seguito il licenziamento del fameglio in questione[38]:

1701 26 Gennaro.

Si rapresenti all'Ill.mi et Ecc.mi Diputati al matino [della Camera] esser pervenute notizie all'ecc.mo, et Ill.o mag.to di Inquisitori di Stato, che il Fameglio Bene-

[34] Vedi vari documenti in ASG, *Camera di Governo e Finanza*, 2712.

[35] Vedi relazione del 9 febbraio 1703 e allegati al rollo dell'aprile 1704 in ASG, *Camera di Governo e Finanza*, 2712.

[36] «1728 13 xbre Ordini de Ser.mi Colleggi per li famegli» in ASG, *Rota Criminale*, 397. A fine secolo pochi fortunati riuscivano ad ottenere la «giubilazione», ossia una sorta di pensionamento (a £ 30 mensili i bargelli, £ 15 i famegli).

[37] Norma introdotta nel 1695, vedi ordini della Camera del 9 novembre 1703 in ASG, *Camera di Governo e Finanza*, 2712.

[38] ASG, *Camera di Governo e Finanza*, 2712.

detto Balusso detto trè lirette della squadra del Bargello Nicolò Corsi si eserciti in far il mestiero di mezano à Donne, esser stato veduto in ore assai avanzate girar di notte solo per la città con armi, e poche volte esser di seguito al Bargello …

Le paghe mensili degli sbirri di città rimasero invariate fino al 1768 (le paghe sono espresse in lire.soldi.denari)[39]:

CARICA	VECCHIA PAGA	NUOVA PAGA (1768)
bargello	45	60
luogotenente	28.2.6	33
famiglio	22.10	30
lanternaro	16.17.6	20

Il «rollo» delle squadre della Camera includeva anche le seguenti figure: un messo della Camera (pagato £ 6 mensili; nella seconda metà del secolo non compare più), un messo «del Criminale» (£ 11.5), il custode delle carceri della Malapaga (£ 22.10; paga apparentemente aumentata a £ 32 sul finire del secolo), il ministro pubblico di giustizia (£ 40), il vice-ministro o sottoministro (£ 25) e, a fine secolo, il custode delle Carceri delle Donne (£ 60)[40].

Il Palazzetto Criminale nel 1777 era invece servito da un custode, 3 aiutanti, 3 garzoni ed alcuni inservienti[41]. La Torre di Palazzo Ducale aveva un commissario con due aiutanti.

Questi salari non erano particolarmente ricchi: nel novembre 1788 i luogotenenti delle squadre cittadine si lamentarono di non riuscire a mantenere le loro famiglie con il loro stipendio di £ 33, da cui inoltre erano trattenuti soldi 10 «per l'Oratorio» (della casaccia), a causa del recente aumento dei generi alimentari. Veniva peraltro sottolineato che talvolta anche a loro, come ai bargelli, veniva ordinato di effettuare catture, il che comportava delle spese[42]. Già tre anni prima il ministro di giustizia aveva

[39] Ad inizio secolo, però, luogotenente e lanternaro avevano la stessa paga degli sbirri.

[40] Nuove Carceri delle Donne furono realizzate nei primi anni Settanta del Settecento per ovviare alla precedente situazione che vedeva le recluse intrattenersi dalle finestre coi passanti in strada in «discorsi poco convenevoli, e che puonno essere di malo esempio, e scandalo agli altri passaggieri, massime a fanciulli, e ragazze»; talvolta tiravano anche immondizie e sassi sui passanti. Vari documenti del 1770-73 in ASG, *Camera di Governo e Finanza*, 2725.

[41] «N. 65 Instruzione formata dagl'Illustrissimi Signori Supremi Sindicatori di quello che devono osservare il Custode, e gli Ajutanti, e Garzoni delle Carceri del Palazzo Criminale, ed approvata dal Serenissimo Senato li 23 Settembre 1777» in ASG, *Archivio Segreto*, 1026. Gli aiutanti erano pagati £ 20 al mese fino al 1769, poi £ 26 (vedere documenti relativi in ASG, *Camera di Governo e Finanza*, 2725).

[42] «Per li Luogo Tenenti delle Squadre di Città» (14-11-1788) in ASG, *Camera di Governo e Finanza*, 2725.

straordinariamente ottenuto un aumento, essendo stato riconosciuto che 40 lire al mese erano effettivamente troppo poche per mantenere una famiglia numerosa come la sua, essendo inoltre «egli inabilitato a qualonque mestiere» (anche in questo caso si segnalava «il troppo noto incarimento dei viveri»)[43].

Le «mercedi» per le catture nel 1768 non subirono mutamenti rispetto a quanto prima praticato: per quelle eseguite su ordine dei Collegi (Senato e Camera) uno scudo d'oro (£ 9.8), per tutte le altre uno scudo di Genova da £ 5. Per un arresto si versava una sola mercede, ma eventualmente quella più alta, e (secondo il regolamento del 1768) era a carico della pubblica cassa qualora il reo fosse giudicato insolvibile[44]. Per la cattura di rei d'omicidio o ferita commesso in città un decreto aveva fissato un premio di £ 80, ma una successiva legge (10 febbraio 1770) stabilì un premio di £ 300 per la cattura dei rei d'omicidio commesso in città o nella giurisdizione della Rota Criminale (solo £ 100 per quelli commessi nelle Riviere); tuttavia nel 1773 i bargelli e luogotenenti genovesi si lamentavano che questi generosi premi non erano mai stati pagati, se non al massimo dimezzati, per i problemi inerenti alla confisca dei beni dei rei[45].

L'unica parvenza di polizia investigativa sembrerebbe essere stata rappresentata dagli informatori del Magistrato degli Inquisitori di Stato. La seguente domanda d'assunzione (datata 25 ottobre 1728) mi sembra possa chiarire le funzioni e la natura di questi «relatori»[46]:

Sig.re e Sig.re P.rone Oss.mo

Mi porto quantunque per hora nascosto sotto l'ombra di questi inchiostri à riverire VS. ed à brevemente esporli come per inditatione fattami dà Bartolomeo Oliva a VS. ben notto, mi sono deliberato volere servire l'Ill.mo et Ecc.mo Magistrato dell'Inquisitori di Stato, con arrolarmi, se cosi li sarà grato, nel numero de suoi fedelissimi relatori, con esplorare quanto, e quando dall'Ill.mo et Ecc.mo Magistrato, ò da chi per esso, mi verrà comandato, con osservare l'istesso metodo, che teneva il fù Gio. Fran.co Castagnola in quel tempo cancelliere dell'Ill.mo et Ecc.mo Magistrato, servendolo ancora in qualità di tragietta il di sopra nominato Oliva, senza havere occasione di fare il benché minimo abboccamento con birri di sorte alcuna bensì secondo quel dettame esercitare detta carrica con tutta segretezza e fedeltà; e questo spero mi riuscirà felicissimo, mentre sì per la profes-

[43] «Sotto Esposizione dell'Ecc.mo Colleggio Camerale Trasmessa a Ser.mi Colleggi il di 12 Luglio p.p. che riguarda l'aumento che dimanda il publico ministro di giustizia avvi decreto de P.ti Ser.mi Colleggi del Ten.r Seg.te. 1785 16 9bre», in ASG, *Camera di Governo e Finanza*, 2725. La paga era stata portata a £ 45 mensili, anche se solo per tre anni (prorogabili).

[44] Vedere «Procuratori della Repubblica di Genova 30 agosto 1768» (Nuovo regolamento per le squadre di città) in ASG, *Archivio Segreto*, 1026.

[45] Vari documenti in ASG, *Camera di Governo e Finanza*, 2725.

[46] ASG, *Senarega*, 1050.

sione di medico, come anco in parte quella di chirurgo, cioè di cavar sangue, che debolmente esercito mi s'apre più bella l'occasione di potere indagare quello che nelle case s'opera, e con andare, e praticare nella maggior parte delle spetiarie dove continuamente si discorre di novità et ancora coll'accostarmi ne circoli di Galant'homini, e persone civili, portando ancora io l'istesso impronto sul volto, e di civile, e di persona honorata. Mi riservo, s'haverò l'honore di riverirlo, di spiegargli quello che per hora, à maggior brevità tralascio di descrivere con la penna, e sperando di ottenere quanto sin hora l'hò esposto, con pregarlo della di lei assistenza humil.te mi inchino.

Le varie «corti» delle Riviere ed Oltregiogo avevano anch'esse a disposizione ciascuna un certo numero di famegli comandati da un bargello o da un cavallero, a seconda dell'importanza. Essi venivano impiegati dai giusdicenti «si nel publico serviggio come nell'essequzioni [sic] civili»[47]. Nella seguente tabella si cerca di ricostruire quale ne fosse il numero in tre diversi momenti del secolo. L'incompletezza dei dati fa supporre che neppure le autorità genovesi riuscissero ad avere un quadro veramente completo della situazione.

LUOGO[48]	1733-35[49]	1755-57[50]	1769[51]
Alassio [SV]	cv	non compare	cv + 2 f
Albenga [SV]	non compare	b + 3 f	b + ? f
Bisagno, Val [GE][52]	2 b + 10 f + cr[53]	2 b + 10 f	2 b + 2 lt + 8 f + cr + gc
Bordighera [IM]	3 f [?]	non compare	non compare
Chiavari [GE]	2 b + 12 f + cr	2 b + 11 f + cr	non compare
Diano Castello [IM]	non compare	non compare	cv + 2 f
Finale Ligure [SV]	b + 9 f	b + 9 f	b + lt + 8 f
Gavi [AL]	cv + 2 f	non compare	cv + 2 f[54]
Lerici [SP]	cv + 2 f	non compare	cv + 2 f

[47] Vedi lettera del capitano di Novi del 31 novembre 1700 in ASG, *Camera di Governo e Finanza*, 2712.

[48] Ho ritenuto utile indicare, tra parentesi quadre, a fianco delle varie località la provincia di cui oggi fanno parte. Dove ho aggiunto la dizione «città» intendo indicare località oggi inglobate nel comune della città capoluogo di provincia.

[49] L'elenco è stato compilato sulla base di ricapitolazioni dei rolli per l'anno 1733-34 e per l'anno 1734-35 che risultano in parte complementari (ASG, *Camera di Governo e Finanza*, 2698).

[50] L'elenco è stato compilato sulla base dei rolli per l'anno 1755-56 e per l'anno 1756-57 che risultano in parte complementari (ASG, *Camera di Governo e Finanza*, 2701).

[51] L'elenco è stato compilato sulla base delle lettere inviate dai giusdicenti nel settembre 1769 (ASG, *Camera di Governo e Finanza*, 2725).

[52] La sede era a San Martino d'Albaro (oggi comune di Genova).

[53] Il carceriere non è indicato per il 1734-35.

[54] Gavi non compare tra le lettere del 1769, si fa qui riferimento ad una supplica dell'anno seguente, in cui però nel tentativo di evitare l'aumento delle paghe deciso dal gover-

Levanto [SP]	b + 6 f + cr	non compare	b + 6 f + cr
Moneglia [GE]	cv	non compare	cv
Novi Ligure [AL]	b + lt + 6 f	b + 5 f	b + lt + 8 f
Ovada [AL]	cv + 4 f	non compare	cv + 7 f
Pietra Ligure [SV]	cv + f	non compare	cv + f
Pieve di Teco [IM]	cv + 3 f[55]	cv + 3 f	cv + 3 f
Polcevera, Val [GE][56]	b + 7 f + cr	non compare	b + lt + cv + 6 f + cr + gc
Porto Maurizio [IM, città]	cv + 4 f	b + 9 f	b + lt + 8 f
Rapallo [GE]	b + 8 f + cr	b + 8 f	b + lt + cv + 6 f + cr
Recco [GE]	b + 7 f[57] + cr	b + lt + 5 f	b + 6 f + cr
Sanremo [IM]	b + 6 f	non compare	2 b + 2 lt + 8 f
Sarzana [SP]	b + 10 f	b + 10 f	b + lt + 9 f
Sassello [SV]	cv + 2 f	non compare	cv + 2 f[58]
Savona	b + 6 f	b + lt + 5 f	b + 6 f + gc[59]
Sestri Levante [GE]	cv + 4 f	cv + 4 f	cv + 4 f
Sestri Ponente [GE, città]	b + 6 f	non compare	b + lt + 5 f
Spezia, La	b + lt + 7 f	b + lt + 7 f	b + lt + 7 f
Taggia [IM]	cv + f	non compare	cv + 2 f
Triora [IM]	cv[60]	non compare	cv + 2 f
Varazze [SV]	cv + 4 f	cv + 4 f	cv + lt + 3 f
Varese Ligure [SP]	cv + 4 f	non compare	cv + 4 f
Ventimiglia [IM]	cv + 4 f	non compare	cv + 4 f
Voltaggio [AL]	cv + 2 f	non compare	cv + 2 f
Voltri [GE, città]	b + 6 f	b + 6 f	b + 6 f
Zuccarello [SV]	cv + f	cv + f	cv + f

b = bargello, cv = cavallero, lt = luogotenente, f = fameglio, cr = carceriere, gc = garzone carceri

no si dice non essere questo applicabile ai famegli di Gavi «non solamente per essere questi dipendenti dalla ellezione di detta Comunità alla forma del suo Statuto municipale, ma ancora perché essi non formano squadra, e sono più tosto Messi principalmente destinati alle esecuzioni civili che ad altri usi alli quali non sembra estendersi la ragione ne lo spirito del detto nuovo Regolamento. Inoltre restano essi bastantemente proveduti con la paga mensuale di lire quindeci per ogni uno solita pagarsi dalla d.a Com.tà, di altre lire otto che contribuisce loro ogni mese fra tutti tre la Com.tà di Rigoroso, e Sottovalle, ed altre lire dieci pure mensuali solite pagarsi dall'affittuario del Pedaggio, e molini camerali, oltre li sufficienti profitti che da questi, e dalle citazioni ed esecuzioni civili sogliono ricavare, di maniera che non sono mai mancati né mancano concorrenti al serviggio di d.a Curia» («Per Il M.co Pompeo Rocca a nome della Com.tà di Gavi», s.d. ma giugno 1770, in ASG, Camera di Governo e Finanza, 2725).

[55] Solo due famegli per il 1734-35.

[56] La sede era a Rivarolo (oggi comune di Genova).

[57] Solo sei famegli per il 1734-35.

[58] In realtà presente solo il cavallero.

[59] Savona non compare tra le lettere del 1769, si fa qui riferimento a due lettere dell'anno seguente.

[60] Non compare nessuno per il 1734-35.

In teoria questo personale avrebbe dovuto servire in un determinato luogo solo per un anno e poi non avrebbe più potuto servirvi per almeno un altro anno. Questo avrebbe dovuto garantire da eventuali rappresaglie chi avesse denunciato abusi ai Sindicatori che giudicavano l'opera degli sbirri a fine incarico. Allo stesso modo era vietato servire dove l'anno prima fosse stato impiegato un parente prossimo[61]. Sempre in teoria, solo chi avesse servito per almeno un anno come fameglio nelle 10 squadre di città poteva proporre la propria candidatura ai posti da cavallero nelle Riviere e solo chi avesse fatto almeno per una volta il cavallero nelle Riviere, e comunque come ultimo incarico avesse servito per un anno nelle squadre di città, poteva aspirare ad un posto come bargello[62]. Il fine di queste norme era di invogliare gli elementi migliori ad arruolarsi nelle squadre di città, al tempo stesso premiandone il servizio ritenuto più gravoso per l'obbligo delle ronde notturne. In realtà in molti casi queste disposizioni rimanevano inattuate, sia per i trucchi d'ogni genere escogitati per rimanere più anni nella stessa località, sia per le frequenti deroghe alle norme, concesse a persone che pur non avendo i requisiti richiesti si erano distinte per una lunga e onorata carriera come cavalleri o bargelli dei Magistrati cittadini o di altre istituzioni.

Occorre però notare che non tutti i luoghi erano soggetti a questi regolamenti. In particolare ad Albenga, località che godeva di particolari privilegi, era il console della città ad

> accordare [al commissario governativo] la squadra dei famegli inservienti a questa Curia, comprensivi il Bargello, e noncij, con sodisfarli per le mensuali paghe de denari di esso Commune, ed a loro libito i Magnifici suoi rappresentanti puonno licenziarli dal serviggio publico, con sorrogarne altri[63].

[61] Questa norma poteva creare problemi, visti i numerosi legami famigliari tra gli sbirri. Un esempio si trova in una supplica del 1727. «La moltiplicità de congionti che hà Gio. Antonio Arbocò gl'impedisce il poter concorrere à quei bargellati, che desidererebbe spirare»; Arbocò continuava facendo il caso della curia della Val Bisagno, il cui carceriere era suo parente per parte di moglie «la quale avendo molte altre sorelle li accresse la parentela per essere altre di esse maritate» (ASG, *Rota Criminale*, 397).

[62] L'età minima per diventare bargello era di 25 anni. Dal 15 marzo 1745 chi aveva avuto un barigellato in città poteva concorrere sia ai barigellati di Genova che delle Riviere. L'età minima fu apparentemente abbassata verso fine secolo, visto che negli ordini del 12 marzo 1788 per il regolamento delle carceri del Palazzetto Criminale si imponeva che i minori d'anni 20 non potessero concorrere ad alcun barigellato se non avessero prima servito per almeno 6 mesi come garzone, aiutante o custode delle dette carceri. Tutto ciò risulta da vari documenti in ASG, *Rota Criminale*, 397.

[63] «13 7bre 1769 Dall'Ill.re Comm.rio d'Albenga» in ASG, *Camera di Governo e Finanza*, 2725. Non è chiaro se gli sbirri di Alassio e Diano, altre due località «convenzionate», fossero inviati da Genova, ma, allo stato attuale della ricerca, non risulta il contrario. Almeno ad inizio secolo a Voltaggio erano gli agenti della comunità che d'anno in anno confermavano o licenziavano e sostituivano i due sbirri ed il cavallero, che all'epoca aveva-

Mentre alcune località dovevano fare i conti con la difficoltà di reperire personale e con le diserzioni di quelli che finalmente vi arrivavano, per altri posti erano gli sbirri che facevano carte false al fine di ottenere un impiego, ricorrendo anche a raccomandazioni ottenute dai giusdicenti mediante il pagamento di tangenti (in particolare per i posti da carceriere delle curie di Val Bisagno, Val Polcevera, Recco, Rapallo, Chiavari, Levanto e per il posto di luogotenente di La Spezia). La cosa era particolarmente grave perché poi cercavano di rifarsi grazie ad estorsioni ai danni della popolazione locale, specialmente nel caso dei carcerieri (i quali taglieggiavano i detenuti). Il regolamento del 1728 cercò di porre rimedio a questa situazione stabilendo che i posti da carceriere nelle Riviere dovessero essere assegnati per sorteggio tra i famegli che avessero già esercitato due «cure»[64].

Il servizio in alcune località era alquanto pericoloso e numerosi erano gli sbirri uccisi nell'esercizio delle loro funzioni[65] mentre in altre era piuttosto tranquillo, ma, oltre a ciò, quello che probabilmente influiva maggiormente sulla «popolarità» o meno di una località era la paga fornita che, come si può evincere dalla seguente tabella (paghe mensili espresse in lire.soldi.denari riferite al 1769)[66], differiva da luogo a luogo.

LUOGO[67]	Barg.	Cavall.	Luogot.	Fam.	Carcer.	Garz. c.	A carico di
Alassio [SV]		20		20			Comunità
Albenga [SV]							Comunità
Bisagno, Val [GE][68]	£30/£29.12		21	21	21	5	Comunità
Chiavari [GE]							Comunità
Diano Castello [IM]		18		18			Comunità
Finale Ligure [SV]	28		23	20			Camera
Gavi [AL]		17.13.4		17.13.4			Comunità[69]

no rispettivamente paga di £ 16 e £ 18 al mese (Doc. n.131 del 18/11/1701 in ASG, *Camera di Governo e Finanza*, 384).

[64] «1728 13 xbre Ordini de Ser.mi Colleggi per li famegli» in ASG, *Rota Criminale*, 397.

[65] Ad esempio in una lettera del capitano di Ovada del 10 novembre 1699, si parla della fuga di uno sbirro (che faceva le veci del bargello) dopo che era stato bastonato essendosi rifiutato di recarsi in un luogo dove era già stato ucciso un suo collega (ASG, *Camera di Governo e Finanza*, 385).

[66] L'elenco è stato compilato sulla base delle lettere inviate dai giusdicenti nel settembre 1769 (ASG, *Camera di Governo e Finanza*, 2725).

[67] Ho ritenuto utile indicare, tra parentesi quadre, a fianco delle varie località la provincia di cui oggi fanno parte. Dove ho aggiunto la dizione «città» intendo indicare località oggi inglobate nel comune della città capoluogo di provincia.

[68] La sede era a San Martino d'Albaro (oggi comune di Genova).

[69] Gavi non compare tra le lettere del 1769, si fa qui riferimento ad una supplica dell'anno seguente. In una nota del 1779 le paghe di Gavi risulterebbero versate in parte dalla Camera, forse facendo riferimento a quanto versato alla squadra dall'appaltatore del pedaggio e mulini camerali, che non viene qui incluso (vedi nota 54).

Lerici [SP]		20.4		17.10			Comunità/Camera
Levanto [SP]	23			18	18		Comunità
Moneglia [GE]		18					Comunità
Novi Ligure [AL]	20		18	£18/£22			Comunità/Camera
Ovada [AL]		22.10		18			Comunità/Camera
Pietra Ligure [SV]		20		19			Comunità
Pieve di Teco [IM]		22		16			Comunità
Polcevera, Val [GE][70]	30.8	21.12	21.12	21.12	20.2	8	Comunità/Camera
Porto Maurizio [IM, città]	25		20	20			Comunità/Camera
Rapallo [GE]	20	20	20	20	16		Comunità
Recco [GE]	24			20	20		Comunità
Sanremo [IM]	20.10			18			Comunità
Sarzana [SP]	15.5		17.10	17.10			Camera
Sassello [SV]		22		16			Camera
Savona	20			20		16	Comunità[71]
Sestri Levante [GE]		20		16			Comunità
Sestri Ponente [GE, città]	22			18			Comunità
Spezia, La	22		17	17			Comunità
Taggia [IM]		20		18			Comunità
Triora [IM]		22		18			Comunità
Varazze [SV]		19.19	19.19	19.19			Comunità
Varese Ligure [SP]		20		18			Comunità/Camera
Ventimiglia [IM]		22		15			Comunità
Voltaggio [AL]		20		18			Comunità/Camera
Voltri [GE, città]	20			20			Comunità
Zuccarello [SV]		22		18.14			Camera

Gli stipendi erano in pratica fino ad allora rimasti gli stessi dell'inizio del secolo (salvo qualche eccezione[72]), ma il significativo innalzamento del costo della vita indusse il governo genovese a valutare un aumento delle paghe degli sbirri di Riviera, come già praticato per quelli di città. I risultati dell'indagine condotta a tal fine sul finire dell'estate 1769 ci presentano un panorama alquanto variegato.

Innanzitutto si può notare come solo in quattro casi le paghe fossero corrisposte dalla Camera, mentre in genere erano a carico delle comunità. In qualche caso erano suddivise tra governo e comuni con soluzioni anche abbastanza complesse, che non possono non far pensare al risultato di

[70] La sede era a Rivarolo (oggi comune di Genova).

[71] Savona non compare tra le lettere del 1769, si fa qui riferimento a due lettere dell'anno seguente.

[72] Ad esempio nel 1756 si era posto il problema per alcune curie che erano rimaste senza cavallero («I casi consimili sono assai frequenti relativamente a i luoghi de Confini, mentre i Bargelli, o sia Cavalleri a confronto del molto azardo cui si espongono anno una paga assai tenue»). A Varese si era provveduto ad aumentare gli stipendi di cavalero e famigli (da £ 15 e £ 15.10, rispettivamente, a £ 20 e £ 18). Varie lettere in ASG, *Camera di Governo e Finanza*, 2719.

lunghe contrattazioni. Ad esempio, a Lerici i famegli ed il cavallero ricevevano rispettivamente £ 17.10 e £ 12.2 mensili, pagate per dieci mesi dalla comunità di Lerici e per due mesi l'anno da quella di San Terenzo, inoltre il cavallero riceveva ulteriori £ 8.2 mensili dalla Camera, tramite il governatore di Sarzana[73]. Soluzione molto diversa a Novi, dove erano due famegli ad essere stipendiati dalla Camera (peraltro meglio degli altri sei); questi erano noti come i «birri del sale» e, appunto, specificamente destinati alla lotta al contrabbando di questa preziosa sostanza[74].

Queste paghe però, che risultano sensibilmente più basse di quelle delle squadre di città, non danno da sole un'esatta rappresentazione dell'effettivo guadagno degli sbirri: infatti oltre allo stipendio indicato nella tabella e ai premi per le catture effettuate[75] i famegli, o più comunemente i bargelli e i cavalleri, potevano talvolta usufruire anche di entrate provenienti da altri servizi da loro svolti, ad esempio a favore di qualche impresario di gabella. In realtà però la situazione più comune doveva essere, più o meno, quella presentata dal capitano di Ventimiglia, che il 12 settembre 1769 scriveva:

> In questa Corte, sonovi un solo Cavallero, e quatro Fameglii in tutto cascanti dalla fame, perché non hanno solo che quindeci lire il mese in tutto, e per tutto, senza paghette di sorte alcuna; il solo cavallero tiene £ 22, pagano la mettà di dette paghe a famelii quei della Comunità delli otto Luoghi, e sono obbligati a portare tutti i comandi si civili che criminali; e perché non puonno regere alle loro famiglie di frequente lasciano il serviggio e se ne vanno altrove ne i vicini paesi esteri a servire[76].

Apparentemente comunque esistevano anche località dove il servizio era ben retribuito (per quanto risulti difficile stabilirlo con certezza). Il caso più convincente risulta essere quello di Savona. Nel tentativo di convincere il governo a sospendere l'aumento delle paghe la comunità fece pervenire la seguente «Nota P.ntata dal M. Giacomo Picconi delle paghe, ed altro che ha la Squadra in Savona avvalorata dalle dep.ni giurate di testij annessi»[77]:

Paga del Bargello		
Annuo salario a £ 20 il mese	£	240
E più £ 16 il mese per il garzone delle Carceri che suol essere un picciolo ragazzo suo proprio	£	192
E per astenersi da far Taverna se gli pagano	£	100
E per il lume che deve tenere nelle scale delle Carceri	£	20

[73] «1769 13 7mbre Lettere di diversi giusdicenti per i famegli» in ASG, *Camera di Governo e Finanza*, 2725.

[74] «14 7bre 1769 Novi Parla de famegli esistenti in quel luogo» in ASG, *Camera di Governo e Finanza*, 2725.

[75] Le «mercedi» per le catture variavano da curia a curia.

[76] ASG, *Camera di Governo e Finanza*, 2725.

[77] ASG, *Camera di Governo e Finanza*, 2725.

E per strene natalizie ed altre in tutto l'anno	£	700
E per metà delle £ 25 il mese che paga alla squadra il Gabellotto de Forni	£	150
E per le chiavi delle Carceri, esiggendo [soldi] 17 per ciascuno carcerato criminale, si calcolano almeno	£	25
E per sua porzione delle catture tanto civili che criminali che si calcolano almeno £ 300	£	150
E per sua porzione delle catture della Censoria per tutto il Commissariato da Varazze sino a Spotorno inclusive	£	50
E per sua porzione delle catture per le Gabelle de Forni, carne, coppetta	£	60
Vi sono ancora le catture per la Gabella del Tabacco, Sapone, ed altre		___
	£	1687
E così in ogni mese	£	140.11.4
Paga di ciascun fameglio		
Paga mensile	£	20
Strene natalizie ed altre a £ 60 l'anno almeno	£	5
Paga del Gabellotto de Forni a £ 12.10 fra sei	£	2.1.8
Catture criminali e civili al ragguaglio di annue £ 150 almeno fra sei	£	2.1.8
Catture per tutta la Censoria del Comissariato e per le Gabelle de' Forni Carne, coppetta a £ 110 almeno	£	1.10.8
Esecuzione de' commandi civili inibizioni estimi per ciascuno almeno al mese	£	1
Vi sono ancora come sopra le catture per la Gabella del Tabacco, Sapone, ed altre		____
	£	31.14

In una sua lettera del 9 agosto 1770[78] il governatore di Savona a cui era stato chiesto di esprimersi rispetto a questa nota, la trovava corretta. Scriveva per esempio che

sussiste che tanto il Bargello, che li famegli essigono tre annuali strene chiamate del S.to Natale, Pasqua di Ressurezione, e Morti non solo in questa Città, ma ancora per tutti li Paesi del Commissariato di Censoria, e benissimo ricaveranno le partite marcate all'E.E.V.V. per parte di d.a M.ca Città, poiché l'essigono tanto da Nobili, quanto da Plebei, e Bottegai. Si verifica ancora che d.i Bargello, e famegli presentemente anno la paghetta mensuale di £ 25 da questo appaltatore de forni, quale viene divisa tra di essi a tenore di detta nota, oltre le catture in materia delle frodi, che da medesimi si fanno a favore di d.o appaltatore, le quali non sono poche ragguagliate in £ 20 per caduna; e questo è anche un forte oggetto che

[78] «1770 9 Agosto Savona Dall'Ill.tre Gov.e dice che sussiste la nota p.ntata da M.ci Anziani delle Paghe, Paghette ed utili di quella squadra, per lui si raccomand.no i famegli d'entrarvi» in ASG, *Camera di Governo e Finanza*, 2725.

può corrispondere secondo la vigilanza di detti birri a molto vantaggio di essi, aggionte a queste quelle delle gabelle di carne, copetta, e vino.

Aggiungeva inoltre che gli sbirri avrebbero usufruito anche di regalie connesse alle catture civili (oltre alla mercede legale). Concludeva:

E per ultimo è vero, che quando detti Bargello, e famegli vogliono fare il loro debito in materia di Censoria profittano il terzo sopra le condanne, che vengono fatte da Governatori Commissarij per la Censoria, che si estende da Arenzano, e Stella fino a Spotorno inclusive. In tale stato di cose pare che detti Bargello, e famegli possano avere in questo Governo una congrua sussistenza, e communemente si tiene che per d.i Bargello, e famegli sia il migliore fra tutti gl'altri, e fanno molti impegni per venirvi.

Le risposte avute dai giusdicenti indussero la Camera a stabilire un aumento delle paghe delle squadre di Riviera. Avendo verificato il miglior servigio prestato dalle squadre di città dopo l'aumento di paga introdotto due anni prima, fu pubblicato un nuovo regolamento, al cui articolo VII si stabiliva che i giusdicenti dovessero pagare, per conto della Camera o della comunità a seconda dei casi, le seguenti paghe mensili: ai bargelli (di Sarzana, La Spezia, Novi Ligure, Sestri Ponente, Voltri, Savona, Finale Ligure, Sanremo, Levanto, Rapallo, Recco, Val Bisagno, Val Polcevera, Chiavari e Porto Maurizio) £ 40, ai loro luogotenenti £ 28 e ai loro famigli £ 25; ai cavalleri (di Lerici, Sestri Levante, Varazze, Alassio, Taggia, Ovada, Sassello, Gavi, Varese, Pietra Ligure, Ventimiglia, Pieve di Teco, Zuccarello, Triora, Voltaggio e Moneglia) £ 30 e ai loro famigli £ 25. Per ricevere la paga la squadra avrebbe dovuto presentarsi al completo al cassiere del giusdicente o della comunità nel giorno mensile prefissato (salvo giustificati motivi); qualora fosse comparso un individuo per un altro entrambi avrebbero dovuto essere licenziati e il bargello che avesse presentato come facente parte della sua squadra chi non lo fosse avrebbe dovuto essere licenziato e condannato a sei mesi di galea; stesse pene per i bargelli che si fossero fatti «contribuire» o avessero ricevuto «qualche cosa da alcuno de' famigli della sua Squadra, ancorché gliene facesse la corrisponsione spontanea, ed ultroneamente ecc.»[79].

Gli aumenti erano piuttosto generosi, ma il peso di questi era destinato a gravare principalmente sulle comunità e queste sommersero il governo centrale di suppliche e ricorsi. Le ragioni addotte erano varie. Ad esempio, in una supplica congiunta[80] i sindaci di alcune comunità sostene-

[79] Grida a stampa n. 55 «Procuratori della Repubblica di Genova 4 maggio 1770» in ASG, *Archivio Segreto*, 1026.

[80] «Ristretto Delle raggioni che assistono le M.M. communità di Levanto, Chiavari, Rapallo, Recco, Polcevera, e Sestri di Ponente per conseguire il sgravio dell'aomento de

vano che con le paghe vecchie avevano sempre avuto squadre composte di gente ottima (quest'affermazione sembra un po' eccessiva, anche alla luce di quanto sostenuto nel prosieguo del documento); inoltre i bargelli avevano sempre cercato di farsi eleggere e anche confermare, il che avrebbe dimostrato che guadagnavano bene («non essendo credibile, che niun voglia impegnarsi per avere un impiego di cui non possa utilizarsi, e molto più trattandosi di birri, che altra mira non anno che il proprio vantaggio»). Aggiungevano che l'utile degli sbirri non veniva solo dalla paga, ma anche dall'eseguire i «comandi» relativi alle cause civili (visto che i privati si servivano anche di loro, malgrado l'esistenza di pubblici messi e nunzi salariati), inoltre «godono de dritti in tutte le esecuzioni reali, e personali subatte, perquisizioni de beni in misioni in possesso, inventarij, et altri atti, che pure accade di farsi, e ciò atteso l'uso promiscuo de sudetti fameglj, e noncij»; per di più ricevevano un terzo delle merci di contrabbando che riuscivano a sequestrare, ricevendo per questo servizio anche delle paghette («da leggi sia di S. Giorgio, sia della Camera, sia da alcuni Collettori di gabelle riconosciuti»). Malgrado la Casa di S. Giorgio mantenesse suoi guardiani, gli sbirri usufruivano anche della terza parte delle multe comminate dai Censori dei vari luoghi ai contravventori delle «mete stabilite a commestibili da vendersi» nel corso dei relativi controlli nelle botteghe; inoltre godevano dei profitti derivanti dalle cause criminali (visite, catture, sequestri di armi proibite). I sindaci sostenevano che, tutto sommato, i famegli di Riviera guadagnassero più del doppio di quelli di città, tenuto conto che nelle Riviere v'era una sola squadra che serviva molte parrocchie per diversi usi, mentre in città v'erano dieci squadre che si occupavano solo «del Civile e Criminale»; oltretutto il distretto della città era composto solo da 28 parrocchie, quando, ad esempio, i distretti di Chiavari e Rapallo erano entrambi composti da ben 37 parrocchie. Oltre ai guadagni leciti – continuavano i sindaci – gli sbirri avevano anche guadagni illeciti: a Natale, a Pasqua, il giorno dei morti, ecc. estorcevano dagli abitanti regalie (in proporzione «della qualità delle persone»). Dai poveri contadini invece estorcevano a chi castagne, a chi olio, a chi frutta, ecc. («si fanno la provista poco meno di tutto con pochissima loro spesa, onde mangiano, e bevono alle spalle altrui»). «Per servire alla possibile brevità si tralascia di rimarcare all'EE. VV. li contributi che soffrono l'osti e locandieri, ed altri che anno osterie, nelle quali mangiano, e bevono quotidianamente con poca loro spesa». Inoltre nel caso di «esecuzioni», oltre a quanto loro dovuto per legge, esigevano delle mance aggiuntive dagli «altri ceti di persone più colte». «Tanti altri disordini che sono irreparabili» si tralasciavano per brevità. I sindaci si dicevano inoltre convinti che, se fossero

salarij fatto a famegli loro inservienti», s.d. ma giugno (?) 1770, in ASG, *Camera di Governo e Finanza*, 2725.

stati pagati di più, sarebbero diventati ancora più codardi e negligenti nel loro lavoro. Si consigliava invece di aumentare i premi per gli arresti, in modo che i famegli fossero più stimolati ad operare ed il loro guadagno gravasse principalmente sui criminali invece che sui «poveri in communità». I supplicanti concludevano piangendo miseria su tutti i fronti.

Quanto di vero ci fosse in tutto ciò è difficile stabilire: quello che sicuramente emerge, senza che i sindaci sembrino preoccuparsene, è l'insufficienza numerica degli sbirri stessi. Il governo genovese, comunque sia, fu costretto a tornare sui suoi passi e, prima solo per alcune comunità poi per tutte, l'aumento fu sospeso. Le lamentele dei famegli per questo voltafaccia (a loro dire «sopra l'istanze di qualche Communità promosse forse da persone poco amanti della Giustizia»[81]) restarono inascoltate e la situazione rimase come prima, se addirittura non peggiorò.

Il 14 febbraio 1772 il governatore di Sanremo scriveva[82] che i due bargelli delle sue due squadre (una di campagna, l'altra di città), eletti dai Collegi, avevano solo 21 lire di paga mensile e gli sbirri 18 e che le poche entrate straordinarie e la distanza da Genova rendevano difficile trovare chi volesse andar lì a servire. Di conseguenza erano molti anni che in realtà v'era solo il bargello di città e in campagna andava invece il luogotenente e forse non ci sarebbe stato nemmeno il bargello di città se non avesse avuto «quello poco utile delle carceri». Continuava dicendo che gli sbirri erano sempre pochi (al momento ne mancavano quattro e in passato non erano mai stati più di otto, invece dei dieci teorici) e in genere poco buoni. Aggiungeva che il bargello Noceto aveva scritto a Genova a suo padre e al cognato Costa per trovare sbirri, ma senza successo; la cosa era preoccupante, tenuto conto che oltre a battere le campagne spesso occorreva mandare sbirri nelle giurisdizioni vicine.

Ancora più accorato l'appello del governatore di Sarzana contro il ritorno alle vecchie paghe[83].

In primo luogo hanno da sapere VS VS Ser.me, che il Bargello coll'aumento ha la paga mensuale di lire quaranta, e che resta, levato detto aumento sul mese antico, colla miserabilissima di lire quindeci, e soldi cinque, paga che non è sufficiente per mettà a sodisfare un birro delle squadre di Genova. Si potrebbe rispondere, che tutti i bargelli degl'anni passati sono venuti, e non hanno preso di più: resta però da sapersi, che gl'istessi bargelli aveano due e sino alle volte tre ragazzi, che passavano per birri della squadra, ed imborzavano la loro paga con far

81 «1771 A. 19 luglio. Coll.i Ser.mi. Rimett.o delle Suadre del Dom.o richied.ti la corresponsione dell'aom.to di paghe prima d'ora deliber.te, per che il Coll.o Ecc.mo riffera» in ASG, *Camera di Governo e Finanza*, 2725.

82 ASG, *Camera di Governo e Finanza*, 2725.

83 «Lettera di C.a Gio. Battista Serra Com.rio Governatore [di Sarzana] 17-7-1772» in ASG, *Camera di Governo e Finanza*, 2725.

mille altre baronate, ed estorsioni in pregiudizio della giustizia: al contrario questo bargello non può contare, che sopra la sua paga perché non permetto baronate, ed estorsioni anzi esiggo dal medemo, e da fameglij un esatto serviggio. I birri poi attesa la sospensione sudetta rimangono sul piede antico colla paga di lire diecisette, soldi nove, e denari sei al mese, ma e come è possibile, Sig.ri Ser.mi, che possino vivere in questa città colla semplice paga e non sonovi regalie, gabelle, incerti, ed altro, come in altre curie: all'opposto il vitto è assai caro.

Anche lì, inoltre, la lontananza dalla Dominante rendeva ancor più difficile trovare chi fosse disposto a servirvi.

Sembra abbastanza evidente la difformità di vedute in materia tra i giusdicenti governativi e le autorità comunali, apparentemente preoccupate solo delle spese. Interessante, a questo proposito, una lettera del governatore di Sanremo in cui si chiede al governo che venga concessa una squadra di famegli alla cittadina di Ceriana[84]. Il governatore sosteneva la richiesta facendo notare che il solo borgo di Ceriana contava tremila persone e che era lontano da Porto Maurizio, da cui dipendeva «per il criminale». «Le migliori persone del Borgo» – continuava la lettera – avevano espressamente chiesto di poter contare su tre famegli e nove soldati e si dicevano disposte a pagare gli stipendi degli sbirri e le paghette dei soldati «in communità». Essi sostenevano di non avere ancora il braccio di giustizia perché «il generale loro parlamento [era composto] per la maggior parte di persone di bassa condizione» e questi, «per la libertà di vivere a loro capriccio», avevano in più occasioni bocciato le relative proposte. Come si vede dunque l'opposizione locale ai, peraltro scarsi, tentativi del governo centrale di rendere più efficiente la forza pubblica «statale» non era legata esclusivamente a semplici questioni venali[85]. Ancora qualche anno dopo, quando la Giunta contro Banditi chiese al governatore della Spezia un parere riguardo all'assegnazione di un braccio di giustizia al podestà di Vezzano (come d'uso «nelle altre curie di Gius Sanguinis»)[86], questi rispose che le comunità di Arcola e Vezzano, che avrebbero dovuto sostenerne la spesa,

[84] «7 Giugno 1773 Decreto de Ser.mi Colleggi con cui commiss.o a riferire li Ecc.mi Dep.ti alle Squadre sopra Cap.lo di Lettera dell'Ill.re Gov.re di S. Remo riguardo l'accrescimento di tre fameglij alla curia della Ceriana» in ASG, *Camera di Governo e Finanza*, 2725. La squadra era già esistita in passato, ma abolita in seguito all'uccisione del cavallaro e al grave ferimento di uno dei due famegli (1771).

[85] Su questi complessi rapporti, che esulano dagli scopi di questa breve trattazione, si rimanda, ad es., al già citato libro di Raggio e a G. Assereto, *Comunità soggette e poteri centrali*, in *La metamorfosi della Repubblica. Saggi di storia genovese tra il XVI e il XIX secolo*, Savona, Elio Ferraris Editore, 1999, pp. 77-96.

[86] «5 8bre 1780 Decreto de Ser.mi Collegi sopra esposiz.ne dell'Ecc.ma Giunta contro banditi» in ASG, *Camera di Governo e Finanza*, 2725.

non vedono di buon occhio un braccio di giustizia collocato in quelle parti, ed ancora mesi sono, che da questa mia Curia fu mandata a fare una esecuzione a Vezzano coll'aperiatur per vim degl'Ill.mi Sig.ri Supremi Sindicatori furono costretti gli Famegli alla fuga, mentre in occasione de soliti attestati, gli furono slanciati gli sassi dalli tetti, e finestre, e questi ancora di mole non piccola.

Il governatore suggeriva invece di tenervi dei soldati (come già fatto in passato). Riteneva inoltre inutile anche solo chiedere se fossero disposti a sostenere le spese («sono contrarissimi, volendo vivere perfettamente a loro talento»).

Malgrado tutto, i Collegi erano convinti che l'insufficienza delle paghe dei famigli stesse compromettendo in modo sostanziale la loro capacità di garantire l'ordine pubblico nelle Riviere. Un secondo tentativo venne fatto nel febbraio del 1779, quando venne reintrodotto l'aumento stabilito nove anni prima[87]. In seguito alla decisione governativa fu nuovamente condotta un'inchiesta sugli emolumenti di cui godevano le varie squadre. Ritengo interessante trascrivere qui un documento che sintetizza le risposte dei giusdicenti alla relativa circolare del luglio 1779[88].

Recco 16 luglio	Bargello	£ 24
	paghetta Pesci	2.10
	Famegli	20
	Pag.a come sopra	2.10
	Che non sanno c.e vivere e che li paga anticipati [?] dalla Com.tà	—-
Rapallo 20 luglio	per ogniuno in tutto	soldi 16 il giorno
	Dalla Com.tà	——
Chiavari 15 luglio	Squadra di Campagna	——
	Bargello	£ 30
	Famegli	22
	[Squadra di] Terra	
	Bargello	20
	Famegli	18
	Emol.ti a bargelli	10
	A famegli	5
	Non avendolo potuto sapere l'altri aventizij	——
	Dalla Com.tà.	——
Sestri di L.te 14 luglio	Bargello	£ 20

[87] Grida a stampa n. 69 «Procuratori della Repubblica di Genova 3-2-1779» in ASG, *Archivio Segreto*, 1026.

[88] In ASG, *Camera di Governo e Finanza*, 2725.

	Famegli	16
	Oltre li comandi dalla Com.tà.	——
Levanto 16 luglio	Bargello	23
	Famegli	18
	Qualche cattura com.tà.	——
Moneglia 18 luglio	Cavalero	18
	Emol.ti al mese	4
	Famegli	18
	Per ogni al mese	10
	Dalla Com.tà.	——
Taggia 16 luglio	il Bargello 2.do il nuovo regolamento	
	stabilito hanno di paga	£ 30
	famegli	25
	comune	——-
Spezia 14 luglio	Bargello	22
	Famegli	17
	Qualche cattura all'anno dal Giusdicente.	
Rivarolo [Polcevera]		
3 agosto	Bargello	£ 30.8 mese
	Barg.o pane	4
	Per sfrode [= contrabbando] di d.o £ 13 rare	
	Carne	7.6
	Catture civili	400 c.a
	Criminali	200
	Strene Pasq.e Nat.a Morti	
	tutta la squadra	200
	Famegli	£ 21.12.
Bisagno 19 luglio	[Squadra di] Terra	
	Bargello	£ 29.10
	Famegli	21.2
	Oltre una ricognizione dai molinari, e non poterlo sapere	
	[Squadra di] Campagna	
	Bargello	£ 30
	Famegli	21.2
	Oltre li atti civili, e criminali	
	da me in fin d'anno abbonati in distaglio dalla Com.tà.	
S. Remo 22 luglio	Bargello	£ 24.10
	prima £ 20.10	
	Famegli	22
	p.ma 18 aumentate del 70 in 71 dalla Com.tà	
	oltre molti emolum.ti e che vi stanno bene	
	per le molte catture atti.	

XXmiglia 26 luglio	Cavalero	£ 22
	Famegli ogniuno	15
	Che due anno di più £ 6 in 7 al mese li più attivi, e da dedursi la piggione e vi è riclamo.	
Pieve 15 lug.o 10 agosto	Cavalero	£ 28
	Famegli	20
	Acresciutale dalla Com.tà pochi emolumenti da tre mesi	£ 50.
Triora 31 luglio	Cavallero	£ 30 al mese
	Famegli	25 per ognuno
	E soldi 30 incerti ad ognuno il mese dalla Com.tà.	
Pietra 20 luglio 6 agosto	Cavalero [dalla] Camera	£ 20 mese
	Fameglio dalla Com.tà	£ 19
	Incerti £ 150 annue senza aloggio.	
Finale 5 agosto	Bargello	28
	L.T.	23
	Famegli	20
	Incerti non saperlo	
	Camera.	
Sassello 6 agosto	Cavalero	£ 22
	Fameglio	16
	Con aloggio eml.ti fra tutti	6
	Camera.	
Ovada 2 agosto	Bargello	£ 22
	Famegli caduno	18
	£ 7 in 8 emolum.ti dal tempo che vi sono Com.tà.	
Porto Morizio 27 luglio	Bargello	£ 25
	Famegli	20
	Per molte com.tà non sa l'incerti	
	Dal Giusd.te.	
Varazze 26 luglio[89]	Cavalero	£ 19.19
	Fameglio Albissola s.re	18.14
	Altro d.a inferiore	18.14
	Da questa	14.08

[89] Nella sua lettera il podestà Antonio Spinola in realtà scriveva che cavallero e famegli avevano di paga £ 19.19, e che la spesa totale era così ripartita tra le comunità: £18.14 da Albissola superiore, 18.14 da Albissola inferiore (ovvero marina), 14.8 da Celle e il resto da Varazze. Non v'erano né paghette né emolumenti.

	Dalla Com.tà.	
Sestri di P.te	Bargello	£ 22
	Famegli	18
	Incerti provcati [?]	10.10
	Incerti	12
	Dal Giusd.te.	
Alassio 17 luglio	Bargello	20
	Fameglio	20
	Quasi nulla per le citaz.ni in scritto vi è quello della Com.tà	
	Dalla Com.tà.	
Voltri 14 luglio	Bargello	£ 20
	Si deducono £ 3.6.8 per pig.e	
	Fameglio	20
	Pochi sono li emolum.ti.	
Savona 12 agosto	Bargello all'anno	£1218
	Per ogni fameglio al mese	£ 35.15
	Che puonno vivere bene	
	Dalla Com.tà.	
Novi	Bargello	£ 40
	L.T.	28
	Fameglio	25
	Emolum.ti £ 500 c.a annui	
	Due famegli vengono pagati dal Gov.re per conto proprio	
	Dalla Cam.a £ 540 il resto dal Governo.	
Voltaggio 19 luglio	un fameglio	£ 20
	Senza emol.ti.	
Gavi 15 luglio	Cavalero	£ 26.13.4
	Famegli	23.13.4
	La com.tà	
	Da vedersi.	
Varese 21 luglio	Cavalero	£ 20
Famegli		18
	Dalla Com.tà 308 il resto dalla Cam.a Ecc.ma.	
	Famegli un mese per altro £ 20	
	Lesersi [?].	
Sarzana 11 agosto	Bargello	£ 40
	L.T.	28
	Famegli	25
	Licenze spedite di £101	£ 3.06.8

	Catt.e civili in Sarzana	[0].10
	Fuori al piano	1
	Per le Castella	2
	Criminali indistintam.te	5
	Dalla Camera.	
Lerici 14 luglio	Cavalero dalle Comunità	£ 12.02
	Da Sarzana paghetta	8.02
		£ 20.04
	dedotte £ 3 pigg.e restano	17.04
	Famegli	14.10
	Oltre qualche esecuz.ne di raro.	
Busalla dal Com.rio	un fameglio	£ 22.10
	Nulla quasi di emolum.ti che è disperato.	

Ancora una volta le suppliche da parte delle comunità perché l'aumento non avesse luogo non tardarono ad arrivare. In particolare a Novi la comunità si premurò di preparare una nota delle entrate dei famegli locali; il governatore però scrisse

che avendo[la] ritrovata molto lontana dal vero, non ho potuto [fare] a meno di non rimarcarlo a Padri del Comune Sudd.ti, che peraltro hanno in seguito convenuto, che ne meno sulla metà del quantitativo di cui in detta nota può constituirsi il sistema de guadagni di questa squadra, e che a rissalva delle strenne natalizie su de quali può contarsi qualche cosa, nel rimanente, per quel che concerne aventizio il tutto è sommamente azardoso, e dificile[90].

La lotta tra governatore e comunità continuò a lungo. Il 12 luglio 1780 il governatore Matteo Franzoni segnalava che «letta questa mattina dal mio Cancelliere alla squadra de fameglj che qui presta il suo serviggio la stimatissima loro de 11 corrente riguardante la minorazione delle paghe; immediatamente tutti se ne volevano partire». La Camera rispose di chiedere ai Padri del Comune di voler nuovamente aumentare la paga, ma il 16 settembre il governatore era costretto a comunicare di essere rimasto senza braccio di giustizia, poiché la comunità si era rifiutata di fornire ai famegli l'aumento dovuto[91]. Ancora tre o quattro anni più tardi diverse

[90] «19 Luglio 1779 Novi quell'Ill.re Gov.re Raguaglia circa le paghe a famegli, et altro» e «Paga consueta del Bargello, e sette Fameglij, che in ogni mese se le corrisponde dalla M. Com.tà di Nove compreso l'aumento accordatole da SS.mi Colegij dal Primo Maggio 1779 in appresso, per quanto sia vegliante la Relazione dei Due Ec.mi Commisionati alle Squadre appoggiata alle Raggioni di fatto dedotte per parte di detta M. Com.tà meritevole del più pronto alleviamento per l'infrascritti mottivi», in ASG, *Camera di Governo e Finanza*, 2725.

[91] Varie lettere in ASG, *Camera di Governo e Finanza*, 2725.

comunità continuavano a pagare ai famegli i vecchi, e miserabili, stipendi. Nel 1783 il capitano di Ovada riferiva che la comunità, alla sua richiesta di ottemperare al regolamento del 1779, s'era rifiutata «colla risposta, che altre volte furono prese simili deliberazioni, né mai sono state osservate»[92]!

Indubbiamente, a parte qualsiasi altra considerazione, uno dei motivi di astio verso gli sbirri erano gli abusi da questi commessi. Avendo aumentato le paghe il governo pensò quindi di ridurre il «pregiudizio, ed aggravio de' nostri Popoli» vietando esplicitamente a tutti gli sbirri di «dimandare, pretendere, od esigere veruna sorte di mancie, regali, strenne, o altra qualsisia cosa, anche a titolo di strenna Natalizia, di Pasqua, Morti, e sotto qualunque altra denominazione, o circostanza», sotto pena di immediato licenziamento[93]. Nelle località dove l'aumento di paga non era stato effettivamente applicato ovviamente questo provvedimento aggravò la situazione, anche se ci si può chiedere in che misura sia stato osservato[94].

L'impressione generale è che i giusdicenti potessero fare ben poco affidamento sul loro «braccio di giustizia». Nelle lettere inviate nella capitale le lamentele sull'assenza o il cattivo comportamento dei famegli sono frequenti. Un esempio tra tanti, tratto da una lettera del capitano di Sestri Ponente, Nicolò Doria, del 25 settembre 1729:

> Hieri sera verso le hore tre della notte si sono fatti lecito Tommaso De Ferrari, Michelangelo Casassa, e Carlo Musano tre dei famegli di questa squadra di andare di moto proprio in casa di Francesco Rossi q. Pasquale condannato in mesi sei di bando da questa Giurisd.e sotto il di 9 del cor.e mese, e tutto che per anche non fosse spirato il termine delli giorni 15 prefissi dalle leggi per andare all'osservanza del bando, hanno li d.i famegli voluto in tutte le forme catturarlo, e condurlo prigione senza mio ordine, ò scienza, con avere nell'atto di detta cattura ferito in un braccio con colpo di pugnale Teresa moglie di d.o Rossi, e percosso, e malamente trattato con li schioppi tutti i di lui domestici.

[92] «26 ap.le 1783 Ovada quel M.M. Cap.no segna aver intimato il Dispaccio circa l'aumento delle paghe a famegli ed anno dismostrato di non fare alcun caso» in ASG, *Camera di Governo e Finanza*, 2725.

[93] Grida a stampa «Doge, Governatori e Procuratori della Repubblica di Genova [1-12-1783]», in ASG, *Camera di Governo e Finanza*, 2725.

[94] Il provvedimento creò problemi anche nella Dominante, come si evince da una «Esposizione del P.mo Mag.to de Censori riguardo all'aumento di paga da farsi al Capo, e Cavalleri di esso P.mo Mag.to» del 30 dicembre 1783 (ASG, *Camera di Governo e Finanza*, 2725). In seguito al decreto con cui si vietavano le strenne, ecc., il capo e cavalleri dei Censori protestavano: erano pagati solo £ 17 al mese e oltre a servire il loro Magistrato dovevano anche andare di pattuglia la sera. Si considerava che gli unici loro utili, oltre alla paga, fossero le «porzioni delle condanne, e confische, che si fanno da Pres.mi Censori, li quali vanno distribuiti rispettivam.te fra li famegli denoncianti». Di queste somme 2 quinti erano incamerati, mentre altri 2 quinti dati ai cavalleri. Si calcolava che, supponendo uguali le denunce fatte dal capo e dai 10 cavalleri, non potevano guadagnarci più di £ 4 al mese.

Doria, una volta saputo l'accaduto, aveva ordinato l'arresto dei birri (che avevano sicuramente agito con la speranza di ottenere il premio riservato alle catture di banditi), ma questi erano scappati in campagna: «ne riuscendomi in verun modo possibile il poterli far catturare per essere inutile, e del tutto inabile questo mio bargello Andrea Caminata constituito in età molto avanzata à poter esercire il suo ufficio». La sua lettera ottenne però la sostituzione del bargello e l'invio di tre nuovi sbirri[95].

Presso le varie curie del Dominio erano impiegati anche i messi (talvolta indicati anche come nunzi o «traglietta»). Per quanto le autorità centrali li distinguessero dai famegli, sembrerebbe invece che a livello locale la distinzione non fosse così netta: infatti risulta che in alcuni casi, in località prive di braccio di giustizia, i messi dovessero anche svolgere compiti da sbirro. Viceversa, anche là dove non chiaramente indicato, si può ipotizzare che, in assenza di messi, questo servizio venisse normalmente svolto dagli sbirri. In alcuni casi risulta difficile, e forse futile, identificare come messi o famegli gli impiegati di una comunità qualora eletti da questa.

Poteva capitare che i famegli cercassero di farsi assumere come messi per rimanere in un determinato paese. Il messo di Vernazza nel 1769 era un genovese che da anni serviva come guardiano della Gabella del Grano (con paga di £ 30 al mese) e che da circa un anno era riuscito a farsi eleggere come messo[96]. In linea di massima è però probabile, anche se da verificare, che i messi per lo più fossero nativi del posto, visto che, diversamente dai famegli che di norma erano nominati a Genova, essi venivano eletti dalle comunità che li stipendiavano. Sembrerebbero eccezionali i casi del nunzio di Parodi Ligure, inviato annualmente (in teoria) dal Magistrato delle Comunità, e di quello di Bolano, il cui stipendio era pagato per metà dalla Camera.

La stretta connessione dei messi delle Riviere con le questioni d'ordine pubblico era evidentemente palese anche al governo genovese, che nel 1769 volle censirli congiuntamente alle squadre di sbirri. Il quadro che ne risulta, inclusivo delle paghe mensili, è molto più ampio di quello dei birri, per quanto sicuramente incompleto (spicca, ad esempio, l'assenza delle lettere dei governatori di Chiavari e Savona)[97].

LUOGO[98]	N° Messi	Paga (lire. soldi. denari)
Alassio [SV]	1	10

[95] «Decreto de Ser.mi Collegi sopra lettera del Sig.r Cap.no di Sestri per provista di bargello, e di tre famegli» in ASG, *Rota Criminale*, 397.

[96] «12 7bre 1769 Dal M.P. di Vernazza» in ASG, *Camera di Governo e Finanza*, 2725.

[97] L'elenco è stato compilato sulla base delle lettere inviate dai giusdicenti nel settembre 1769 (ASG, *Camera di Governo e Finanza*, 2725).

[98] Ho ritenuto utile indicare, tra parentesi quadre, a fianco delle varie località la provincia di cui oggi fanno parte. Dove ho aggiunto la dizione «città» intendo indicare località oggi inglobate nel comune della città capoluogo di provincia.

Albenga [SV]	?	?		
Albissola Marina [SV]	1	20 c.a		
Albissola Superiore [SV]	1	20 c.a		
Ameglia [SP]	1	9		
Andora [SV]	1	8		
Arenzano [GE]	1	11	13	4
Arcola [SP]	1 (serve anche Pitelli)	6	13	4
Bisagno, Val [GE][99]	3	17		
Bolano [SP]	1	12[100]		
Bussana [IM]	?	?		
Calizzano [SV]	1	5		
Camogli [GE]	1	15		
Carcare [SV]	2 (1 per Carcare e Pallare, 1 per Osiglia e Bormida)	?		
Carro [SP]	1	15		
Castelnuovo Magra [SP]	1	8		
Castiglione Chiav. [GE]	2 (uno serve anche come cavallero ai Censori / l'altro esegue anche i comandi criminali del gov. di Chiavari)	£18/£14		
Celle Ligure [SV]	1	20 c.a		
Ceriana [IM]	2 (servono anche come famegli)	4	10	
Cervo [IM]	?	?		
Cipressa [IM]	?	?		
Corvara [SP]	1 (esegue anche catture)	10	15	8 c.a[101]
Diano Castello [IM]	i famegli servono anche da messi senza paga extra			
Dolcedo [IM]	?	?		
Fiacone (?) [AL]	1	16		
Finale Ligure [SV]	nessuno			
Framura [SP]	1	20		
Laigueglia [SV]	1	12		
Lerici [SP]	1	13	10	
Levanto [SP]	2 (uno «di borgo e valle» / l'altro «di là da monti»)	£16/£18		
Massimino [SV]	1	5		
Moneglia [GE]	1	16		
Nicola [SP]	1	8		
Novi Ligure [AL]	1	12		
Ortonovo [SP]	1	5		
Ovada [AL]	3 (e «i due Rosiglioni» [?])	10		

[99] La sede era a San Martino d'Albaro (oggi comune di Genova).
[100] Pagato per metà dalla Camera.
[101] La paga annua era di £ 129.8.8 (anche se in teoria gli sarebbero spettate £ 154.8.8).

Parodi Ligure [AL]	1	12		
Pietra Ligure [SV]	1	18	15	
Pietrabruna [IM]	?	?		
Pieve di Teco [IM]	i 3 famegli servono anche da messi senza paga extra			
Polcevera, Val [GE][102]	4	15		
Porto Maurizio [IM, città]	? (S. Maurizio / uno del Porto, che ha anche $^1/_2$ scudo d'argento a Natale)	£?/£10		
Portovenere [SP]	1	18		
Rapallo [GE]	5 (Rapallo e quartieri uniti / qu. di Amendolessi e Olivastro / qu. di Pescino e S. Margherita / 2 per la Val Fontanabuona)	£12/£12/£16/£10/£10		
Recco [GE]	1	20		
San Giorgio (?) [IM]	?	?		
Sanremo [IM]	2 (ricevono anche il vestiario)	10		
S.to Stefano al Mare [IM]	?	?		
S.to Stefano Magra [SP]	1	12		
Sarzana [SP]	2	9		
Sarzanello [SP]	1	1	10	
Sassello [SV]	1	12		
Sesta Godano [SP]	2 (uno fa anche da bargello e carceriere)	£11/£0		
Sestri Levante [GE]	nessuno			
Sestri Ponente [GE, città]	nessuno			
Sori [GE]	1	12		
Spezia, La	2	8	10	
Stella [SV]	2 (fungono anche da famegli)	15		
Taggia [IM]	1	16		
Toirano [SV]	1	14		
Triora [IM]	nessuno			
Uscio [GE]	1	12		
Varazze [SV]	1	20 c.a		
Varese Ligure [SP]	1	13	3	4
Ventimiglia [IM]	i 4 famegli servono anche da messi senza paga extra[103]			
Vernazza [SP]	2 (uno per Vernazza / l'altro per Riomaggiore, Manarola			

[102] La sede era a Rivarolo (oggi comune di Genova).

[103] In un ricorso del 1770, tuttavia, si fa una distinzione tra la squadra di sbirri inviata dal governo genovese e gli sbirri eletti e licenziati dalle comunità di Ventimiglia e «degli otto luoghi», i quali servivano anche come messi con relativa paga («1770 10 7mbre Ricorso Delle Comm.tà di XXmiglia c.a l'aumento delle Paghe a quei famegli locali, che si eleggono e si licenziano dalle stesse Comm.tà» in ASG, *Camera di Governo e Finanza*, 2725).

	e Corniglia)	£8/£17	s6/s0	d8/d0
Vezzano Ligure [SP]	1 (serve anche S. Venerio)	11	11	4 c.a[104]
Voltaggio [AL]	nessuno			
Voltri [GE, città]	1	12		
Zuccarello [SV]	1 (è il fameglio che serve e ha stipendio anche da messo)	5	13	4

In alcuni casi le paghe erano decisamente insufficienti, come sottolineava il podestà di Ceriana il 16 settembre 1769:

Devo significare a VV. EE., esservi in questo luogo e Podesteria due soli fameglj, che vengono eletti, e salariati da questa Comm.tà, un de quali ch'è Gio. M.a Diana di Giacomo, che resta di professione capraro, e solam.te si lascia da me vedere due o tre volte al mese, l'altro fameglio poi detto Pier Giovanni Martini, resta carbonaro, e giornaliere, a tal che la pres.te mia Curia resta indietro specialmente nelle citazioni criminali, et altre precise esecuzioni. Ecc.mi Sig.ri non v'è punto di meraviglia, se sudetti fameglj siano piuttosto di nome, che d'operazione, avendo per loro salario Lire quattro, e mezza il mese per ogn'uno, sicché sono obligati nella maniera di cui sopra a procacciarsi il vivere, et alla loro numerosa famiglia[105].

Risulta anche l'esistenza di messi direttamente dipendenti dalla comunità, invece che dal giusdicente governativo come di norma. Ottavio Doria, podestà di Zuccarello, scriveva a proposito degli emolumenti del suo braccio di giustizia:

Ho rilevato che gli emolumenti, e profitti che mensualmente possone ricavare questi Cavalero, e Fameglio dal rispettivo loro ufficio saranno cioè quelli del Cavalero di lire cinque in sei c.a e quelli del fameglio di £ 3 in 4 c.a attesa la scarsezza degli affari di questa Curia e tenuissima locale tariffa, oltrache i risp.vi Consoli delle Comunità della presente mia Giurisdizione secondo i loro privileggi accordatili dal Principe Ser.mo hanno il gius di giudicare sopra le cause civili, in guisa che ne paesi più lontani si servono de' loro messi, senza dipendere da sud.i Cavalero, e fameglio; la risp.va loro paga poi consiste, cioè quella del Cavalero in £ 22 e quella del fameglio in £ 18.14 venendole questa da me mensualmente corrisposta per conto della Camera Ecc.ma, e di paghetta hanno £ 3 per caduno, che gle viene passata dalle risp.ve Comunità coll'onere di servirle *gratis* in qualche loro occorrenze[106].

Solo alcune delle curie delle Riviere avevano un carceriere eletto dagli Inquisitori di Stato, nelle altre questo ruolo veniva ricoperto sia da famigli

[104] La paga annua era di £ 138.16.6 (di cui £ 35 pagate dalla comunità di San Venero).

[105] ASG, *Camera di Governo e Finanza*, 2725.

[106] «27 agosto 1779 Zuccarello quel M. Pod.à raguaglia c.a la Paga di quei famegli» in ASG, *Camera di Governo e Finanza*, 2725.

che da messi, a seconda dei casi. Solo di rado l'ulteriore incombenza comportava una paga aggiuntiva (per esempio il bargello di Porto Maurizio, occupandosi anche della prigione, usufruiva della «solita mercede delle chiavi, che esige da resp.vi priggionieri»). Nel dicembre 1771, a seguito di un'evasione avvenuta a Sarzana, le autorità genovesi inviarono una circolare a tutti i giusdicenti aventi «jus sanguinis» per conoscere la situazione delle carceri. Le risposte pervenute[107] permettono di avere un quadro abbastanza completo.

Le soluzioni adottate erano diverse. In alcuni casi (ad esempio a Pieve di Teco) gli sbirri abitavano nella stessa casa in cui si trovavano anche le carceri. Per lo più la prigione era però custodita dal cavallero o bargello e non era insolito che in sua assenza fosse la moglie ad occuparsene. Dove le carceri erano affidate ad un messo in genere erano poco usate, sia perché la località era piuttosto tranquilla (ad esempio il podestà di Pietra, dove le carceri erano affidate «al noncio publico, ossia messo eletto da questa M.ca Comm.tà coll'onorario di lire dieci al mese, il quale sono quattro anni che serve in detta qualità di messo, e custode, ed è amovibile ad nutum delli agenti ossiano consoli di d.a Comm.tà», sottolineava che andava bene così, visto che nel corso dei nove mesi in cui era stato in carica non era stato arrestato nessuno e che inoltre le carceri erano sotto la «Casa Pretoria» e perciò sarebbe stato difficile scapparne senza essere uditi), sia perché i criminali più pericolosi si era soliti mandarli nelle carceri di una curia più importante. A Novi era un fameglio a fare da custode delle carceri, anche se le chiavi erano tenute dal bargello.

Il governatore di Savona spiegava che le carceri cittadine erano affidate al bargello che in genere non «marciava»; nel caso però di sua assenza questi le lasciava in custodia ad un fameglio di fiducia e, se neppure questo poteva, «al cavalero de Sig.ri Censori, il quale ha pure quella delle Carceri della malapaga»; per questo servizio il bargello «altro avantaggio non gode che l'aloggio nella casa delle priggioni, ed annue lire cento in compenso della biscaccia gli viene proibita» (per biscaccia si intende qui lo spaccio di generi alimentari); siccome il bargello teneva le chiavi in casa talvolta erano custodite dalla moglie. Il governatore sosteneva che in tutta la Riviera non c'era prigione più sicura di quella di Savona; l'affermazione però sottendeva il timore che il governo volesse assegnare alla sua squadra anche un carceriere che la città, a suo dire, non avrebbe potuto pagare.

Sicuramente le carceri delle piccole località non erano «di massima sicurezza»; in particolare quella di Triora sembrerebbe aver avuto una storia particolarmente travagliata. Le segnalazioni di evasioni sembrano susseguirsi con una certa regolarità. Il 30 maggio 1737 il podestà scriveva che

[107] Tutta la documentazione in ASG, *Camera di Governo e Finanza*, 2725.

al suo arrivo aveva trovato mancare tre famegli al numero stabilito di sei e di aver temporaneamente reclutato alcune persone in attesa che da Genova venissero mandati i rimpiazzi. La zona era turbata da molti delitti e da un fiorente contrabbando, specialmente di sale, con Castelfranco (sul confine dei domini sabaudi). Aggiungeva che il passato 9 maggio un omicida era stato fatto evadere rompendo la parete del carcere ed un altro era evaso il giorno 16[108]. Il 2 luglio 1760 ancora da Triora si segnalava un'evasione avvenuta rompendo la volta del carcere (nonostante i prigionieri fossero «ferati con traverse, e manette»); il podestà sosteneva di aver chiesto da tempo al sindaco della comunità di riparare la volta che sapeva essere fragile[109]. Due anni dopo, l'11 maggio 1762, il podestà di Triora nuovamente comunicava di un'evasione «mediante però un buco, ossij rottura fatta alla volta d'una stanza esistente sopra d.o carcere»:

> Non ho io subbito mancato di dar gl'ordini opportuni al sindico di questa M.ca Comm.tà – continuava – per il ristoro di d.a rottura, ma vengo assicurato essere sud.a volta non pocho fragile, e soggetta alla rottura, stante la di lei umidità, ed antichità; conforme riuscij l'anno scorso, ed altri antecedenti, ne quai, mediante la rottura di d.a volta, e scalo da sud.a finestra, si sono dati alla fuga molti rei dal d.o carcere quantunque avinti di manette.

Il podestà temeva inoltre che potesse contribuire il fatto che, «fatte dal Vice Gerente del Bargello, e famegli le solite visite al d.o carcere, e carcerati», poi essi andavano a dormire in una casa assai lontana[110]. Nel 1772, rispondendo alla circolare, il podestà di Triora segnalava che poteva disporre di un solo fameglio e per di più vecchio «ed impotente» (invece di un cavallero e due birri) e che le chiavi della prigione le teneva lui e la stessa era sorvegliata da soldati.

A Stella i due messi oltre a fare anche le funzioni di sbirri dovevano occuparsi delle carceri, ma il podestà segnalava che essendo entrambi settantenni non erano in grado di assolvere appieno alle loro molteplici funzioni e quindi le evasioni erano frequenti.

Oltre a quelli di cui già detto, altri sbirri erano quelli che servivano alcuni magistrati della Repubblica (del Vino, dell'Olio, della Moneta, ecc.), la Casa di S. Giorgio e gli impresari delle gabelle. Il loro compito, più che l'ordine pubblico in senso stretto, era quello di controllare l'osservanza delle disposizioni del loro magistrato e combattere il contrabbando. Ad esempio gli sbirri del Magistrato dell'Abbondanza eseguivano perquisizioni in forni e case private alla ricerca di pane e farina venduti «in frode», mentre i cavalleri

[108] ASG, *Camera di Governo e Finanza*, 2698.
[109] ASG, *Rota Criminale*, 34.
[110] ASG, *Senarega*, 291.

del Magistrato dei Censori vigilavano sull'osservanza degli Statuti delle varie Arti e su pesi e misure. Nei momenti in cui maggiormente si potevano temere gli eccessi del popolo, come nelle notti di Carnevale[111] o durante le processioni del Giovedì Santo[112], potevano però essere impiegati come rinforzo dei loro colleghi delle squadre cittadine. In ogni caso anch'essi facevano parte a pieno titolo della comunità degli sbirri: infatti era del tutto consueto che la carriera d'uno sbirro lo vedesse passare da una squadra di città al servizio di un Magistrato e così via, ed anzi dal 1728 per accedere a questi impieghi divenne obbligatorio aver servito nelle squadre di città. Le stesse ordinanze[113] imponevano che anche per concorrere ai barigellati dei Magistrati della città occorresse aver avuto almeno una cavalleria nelle Riviere.

Da una supplica di fine secolo si può avere un esempio del *cursus honorum* di uno sbirro[114]:

> Gaetano Pinceti ha servito in qualità di fameglio dell'anno 1779 nella squadra di Rappallo, dell'anno 1780 in altra delle squadre di Città, del 1781 per fameglio nella squadra di Sarzana, del 1782 di nuovo in altra delle squadre di città, del 1783 per guardiano della M. Gabella del Vino sino all'anno 1789, e da d.o anno sino al 1790 per fameglio la M. Gabella de Pesci, da d.o anno 1790 sino al 1791 per fameglio in altre delle squadre della Casa Ill.ma di S. Giorgio, del 1791 di bel nuovo per fameglio della M. Gabella de Pesci, del 1792 nuovamente fameglio nelle squadre della Casa Ill.ma di S. Giorgio, e del 1793 sino al 1796 per cavallero del Mag.to Ill.mo de Padri del Commune, con aver riportato da ogn'uno di d.i serviggi patenti di primo grado, ed attestati di gradimento, espone umilmente a VV. SS. Ser.me, che andando a terminare d.o suo serviggio non avrebbe egli altro mezzo di procacciarsi la propria sussistenza dalla numerosa sua famiglia, se non con conseguire qualche bargellato di Riviera, ma siccome per potervi attendere sarebbe necessario che avesse esercitato una cavalleria...

Nel quadro della complessa realtà giurisdizionale della Liguria settecentesca, non bisogna dimenticare che anche i singoli feudatari avevano i loro famegli, che in qualche caso sembrerebbe però che potessero anche essere mobilitati per esigenze più generali come quelle delle guardie di sanità[115].

111 Vedi ad es. ASG, *Senarega*, 1047. 30 gennaio 1699 Decreto dei Collegi con cui ordinano agli Inquisitori di Stato di aumentare, nelle notti di Carnevale, le squadre dei bargelli di quartiere con soldati o famigli «che servono all'Ill.mi Protettori di S. Giorgio, et altri Pres.mi Mag.ti della città». Rinnovi nel 1705 e 1710.

112 Vedi ad es. ASG, *Giunta di Giurisdizione*, 124: s.d. «Nota de posti assignati à Bargelli della Città il giorno di giovedì s.to pross.o» e «1743 Nota de posti da assegnarsi a bargelli della presente Città».

113 «1728 13 xbre Ordini de Ser.mi Colleggi per li famegli», in ASG, *Rota Criminale*, 397.

114 «Per il fameglio Gaetano Pinceti abilitaz.e per attendere alli Bargellati del Dominio», in ASG, *Rota Criminale*, 35.

115 Lo evincerei dal fatto che nel «Regolamento tenuto in Lerice per le guardie di Sa-

Da segnalare un ordine dei deputati agli affari della mattina della Camera del 1703 con cui si mette a disposizione del magnifico Ettore Fieschi un fameglio d'una delle squadre della città perché serva nel suo feudo «della Croce» (oggi Crocefieschi)[116]. Si tratta di un gesto irregolare ed apparentemente in contrasto con gli interessi della Repubblica, ma spiegabile con la gestione quasi famigliare della stessa. In realtà poteva forse esserci comunque l'interesse ad aiutare un feudatario che non riusciva coi suoi mezzi a mantenere l'ordine nelle sue terre[117].

In effetti la presenza di numerosi feudi imperiali inseriti nel territorio poneva grossi limiti all'opera delle forze di polizia genovesi. Giusto un esempio tratto da un paio di lettere del febbraio 1738 del commissario di Zuccarello Giovanni Ambrosio Mambilla[118]. Pier Vincenzo Aicardi, affittuario «de redditi camerali» del marchesato di Zuccarello (direttamente soggetto a Genova), che con uno sbirro ed un soldato corso era intento ad esigere decime ed «albergarie» a Castelbianco, inseguì cinque persone cariche di olive fino nel feudo di Consciente (soggetto ai marchesi di Balestrino) e sequestrò le olive «nel luogo di Freosa», tenuto a livello da Antonio Siccardo: come risultato il commissario Mambilla dovette tenere in carcere per alcuni giorni sbirro e soldato ed ingiungere ad Aicardi di recarsi ad Albenga per chiedere scusa all'indignatissima marchesa di Balestrino (vedova e tutrice del figlio).

La Corsica richiederebbe una trattazione a parte e non posso quindi che limitarmi a qualche cenno. Sicuramente interessanti, nell'ottica del mantenimento dell'ordine pubblico, sono alcune unità permanentemente stanziate sull'isola. Faccio riferimento alle squadre di cavalleggeri (di Bastia, San Fiorenzo, Aleria, Portovecchio; risalivano alla seconda metà del XVI secolo) ed ai dragoni di Bastia (creati nel 1670). Queste unità, le uniche a cavallo dell'esercito genovese, erano di dimensioni piuttosto ridotte (circa una dozzina d'uomini le squadre a cavallo, una ventina i dragoni) e svolgevano compiti da gendarmi (le squadre a cavallo però avevano anche l'onere della consegna di denaro e missive importanti). Nelle squadre a cavallo potevano prestare servizio solo corsi, che invece erano esclusi dai

nità» del 1781 ai ruoli dei comuni e caporali di Lerici segue una lista di «servitori e famigli» al servizio di vari nobili (ASG, *Ufficio di Sanità*, 148).

116 Ordine del 10 settembre 1703 in ASG, *Camera di Governo e Finanza*, 2712.

117 Un altro caso in una lettera del 29 febbraio 1716 (in ASG, *Rota Criminale*, 31): «Si ordina a voi Antonio M.a Descalso Capo de Famegli della Gionta Ecc.ma c.o Banditi di S. Steff.o che venendo ricercato dal M. Giacomo Gentile, o sia per parte della M. Maria Brigida Gentile Marchese del Castellarro di portarvi ne suoi feudi per qualche essequutioni [sic], o sia per le catture che vi fossero per parte di d.a Sig.ra ordinate da essequirsi ne suoi feudi, vi portarete con scorta anche di qualche soldati di cotesto posto di S. Steff.o in detti luoghi».

118 ASG, *Giunta dei Confini*, 126.

dragoni. Apparentemente queste unità furono sciolte alla fine degli anni Quaranta del Settecento. Anche sull'isola comunque esistevano squadre di sbirri, ma, a quanto mi consta, solo in poche località (alla metà degli anni cinquanta del secolo: Ajaccio, Bonifacio, Algaiola, Calvi, Bastia, Rogliano e Isola di Capraia[119]). Questi famegli dipendevano dal Magistrato di Corsica e, almeno per quanto riguarda il bargello di Bastia, si trovano testimonianze di bargelli che passavano dal servizio in Terraferma a quello sull'isola e viceversa. Questo potrebbe forse significare che almeno in parte anche questi sbirri provenissero dalla comunità genovese, cosa suggerita anche dai cognomi di alcuni di loro (Delle Piane, Caorsi, Dondero, ecc.). In ogni caso è probabile che anche sull'isola questa professione tendesse a diventare una tradizione famigliare (come farebbe pensare il fatto che nel 1755 il bargello di campagna, l'aiutante e il custode delle carceri di Ajaccio, il bargello di Bonifacio, il bargello ed un fameglio di Calvi, il castellano e il sottocastellano di Bastia facessero tutti di cognome Raffo). Mi risulta infine anche per la Corsica l'esistenza di capitani contro banditi.

Nel complesso le forze a disposizione della Repubblica per combattere la criminalità appaiono inadeguate e insufficienti a garantire l'ordine, soprattutto nelle Riviere (e naturalmente in Corsica). Prendendo in esame in modo particolare gli sbirri, quelli impiegati nelle Riviere erano meno di 200 (circa 185), affiancati da un numero simile di soldati corsi, da rapportare ad una popolazione di più di 540.000 persone (1/2700) distribuite su un territorio piuttosto ampio e molto frammentato. In Genova invece v'erano 80 sbirri, contando solo le squadre della Camera, per 50.000 abitanti (1/625), dunque un rapporto decisamente più alto. Il problema peggiore sembra però essere stato quello della scarsa qualità delle persone impiegate, spesso non migliori di coloro a cui avrebbero dovuto dare la caccia. Qualità sicuramente dovuta sia alla scarsa considerazione sociale della professione, sia alla retribuzione relativamente bassa. I famegli di città, che erano i meglio pagati, ricevevano un salario paragonabile a quello di un bracciante, anche se potevano contare anche sui premi per le catture e su un salario garantito per tutto l'anno. Gli sbirri delle Riviere avevano uno stipendio ancora inferiore e la consapevolezza di dover cercare ogni anno un nuovo impiego, anche se sicuramente il costo della vita fuori Genova era molto più basso. Le retribuzioni più alte, ovvero quelle dei bargelli di città, erano invece paragonabili a quelle di un maestro di un'arte.

Per concludere può essere interessante la lettura del seguente «biglietto di calice» del 1783[120]:

[119] Vedi ASG, *Corsica*, 1188.
[120] In ASG, *Camera di Governo e Finanza*, 2725.

Serenissimi Signori

A reprimere la caldanza dei Birri non basta il nuovo editto del primo corrente Dicembre, conviene inoltre liberare li bottegaj da quel timore, che fa sopportare le concussioni, onde sfugire le loro vendette, finché porranno li Birri abusare impunemente dell'uffizio loro, pagherà il Popolo un doppio tributo, l'uno al suo Prencipe, e l'altro agl'esecutori armati della Giustizia. Bisogna dunque rimediare alla caosa del disordine, e questa pare la seguente. Non hanno di paga quanto basta a vivere: si ristringa il numero delli assoldati, e lor si dia uno stipendio di soldi trenta il giorno per testa, se il Prencipe non vuol esser complice delle estorzioni. La truppa può suplire le più volte al diffetto di numero. Vestono come il Popolo, e quindi sono sicuri di sottrarsi al castigo fugendo li rei di un disordine. Abbiano perciò un uniforme per distintivo di loro professione, e con segno numerico come in Vienna, che indichi la persona saranno così più rispettati dal Popolo, ma ravvisati più facilmente le accuse ai Tribunali saranno inmancabili. In oggi sono essi indipendenti, perché dipendono apponto da più dicasteri, come sono l'Eccellentissima Camera, l'Illustrissimi Supremi [Sindicatori], e Inquisitori di Stato. Un solo magistrato vi pressieda in avvenire, gli ammetta, li destini, li punisca in quel modo, che i soldati del magistrato di Guerra dipendono. Acciò poi né manchi il pane ai meritevoli la cassazione, né ridondi in premio la pena, con passare ai più succosi impieghi, si stabilisca che niuno si ammetta nelle squadre di città senza sapere un'arte, o mestiere, né sia eligibile da magistrati di Pallazzo[121], di S. Giorgio, o dalle Gabelle senza aver prima servito un tempo determinato nelle squadre di città, e riportato l'attestato di buona servitù. Benché li figlj dei birri siano esclusi dalle matricole delle arti, possono imparare, ed esercittare una industria fuori città, ovvero li disimpiegati potrebbero rimpiazzare poco a poco li facchini da grano, da carbone, da oglio. La prima di queste condizioni non è possibile ad ottenersi; l'altra dipende dal consenso delle volontà ma dee superarsi, perché il bene publico esigge pure questa limitazione d'arbitrio, acciò le squadre, ove maggiore si corre il pericolo, e minore il guadagno, non siano composte di gente inutile, ma servano di scala a maggiori impieghi, la qual cosa si verificha pure per li notari e li dottori tenuti a far le cure in Riviera. Se le Signorie vostre Serenissime si degneranno d'esaminare questi rifflessi non troveranno inutile questo ricordo, dopo l'occorso in Portoria, che potea partorire gran spargimento di sangue per la città, ed altre funeste conseguenze. È nota l'amarezza d'animo nel Popolo: donque non più si tardi a prevenire le occasioni di un tumulto.

[121] Le magistrature cittadine con sede a Palazzo Ducale.

Il sistema delle bande territoriali fra ordine pubblico e riforme militari nella prima età lorenese

ALESSANDRA CONTINI

1. Questo mio intervento, sul sistema delle bande territoriali fra ordine pubblico e riforme militari, nasce in realtà all'interno di un'attenzione più ampia che ho dedicato alla congiuntura politico militare degli anni della Reggenza lorenese, in un lavoro recentemente edito[1].

Si è infatti tradizionalmente considerato il Granducato di Toscana defilato dalle grandi vicende militari italiane dei primi decenni del Settecento, ancorato ad un destino quasi scontato di neutralità, pressoché sfornito di forze militari e di capacità di azione. Lo studio ravvicinato di questi aspetti ha al contrario consentito di rilevare quanto e come le preoccupazioni e gli interventi di carattere militare siano stati un elemento centrale per il nuovo governo lorenese e abbiano costituito, per qualche anno, una trama importante delle stesse strategie messe in atto dalla nuova dinastia in Toscana. Una prospettiva la mia, quindi, che se da una parte si inscrive nel recente recupero dei temi militari – recupero la cui rilevanza storiografica in questo contesto sarebbe inutile sottolineare[2] – mi sembra, nel no-

[1] A. Contini, *La Reggenza Lorenese fra Firenze e Vienna. Logiche dinastiche, uomini e governo (1737-1766),* Firenze, Olschki, 2002, in particolare, pp. 89-224.

[2] Sul recupero storiografico dei temi militari, dopo l'attacco all'*histoire bataille,* in area italiana: vedi P. Del Negro, *La storia militare dell'Italia moderna nello specchio della storiografia del Novecento,* in «Cheiron», n. 23, 1995, volume monografico dedicato a *Istituzioni militari in Italia fra Medioevo ed età moderna*, a cura di L. Pezzolo, pp. 11-33; C. Donati, *Organizzazione militare e carriera delle armi nell'Italia d'antico regime: qualche riflessione,* in *Ricerche di storia in onore di Franco Della Peruta*, Milano, Franco Angeli, 1996, 2 voll., vol. I, *Politica e istituzioni*, pp. 9-39. Ma ora soprattutto Id., *Il «militare» nella storia dell'Italia moderna dal primo rinascimento all'età napoleonica,* in Id. (a cura di), *Eserciti e carriere militari nell'Italia moderna,* Milano, Unicopli, 1998, pp. 7-35; recentemente i primi risultati di un grande lavoro sulle armate Asburgo nei territori italiani, Id., *L'organiz-*

stro caso, possa aiutarci a capire più a fondo le movenze stesse del duro scontro politico fra gli uomini della *Maison Lorraine* e i toscani, che la storiografia ha già, come sappiamo, ampiamente descritto, da Diaz a Waquet a Verga[3].

La mia attenzione si è quindi concentrata sulla politica militare messa in atto nel Granducato di Toscana a partire dal 1737, e in questo senso in particolare sul rapporto fra riforma generale dell'esercito e riforma delle bande territoriali che si iscrisse nella prima. Un indirizzo di politica militare che si andò definendo nel tempo in risposta alla congiuntura di dram-

zazione militare della monarchia austriaca nel secolo XVIII e i suoi rapporti con i territori e le popolazioni italiane. Prime ricerche, in B. Mazhol-Wallnig, M. Meriggi (a cura di), *Österreichisches Italien-italianisches Österreich? Interkulturelle Gemeinsamkeiten und nationale Differenzen vom 18. Jahrhundert bis zum Ende des Ersten Weltkrieges*, Atti del convegno, Innsbruck, settembre 1995, Wien, Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1999, pp. 297-329. È molto interessante, mi pare, che l'incontro della Società Italiana di Studi sul XVIII secolo, per l'anno 2000, sia stato dedicato a *Pace e Guerra nella cultura italiana ed europea del Settecento*. Il caso militare a tutt'oggi più indagato è quello del Piemonte, evidentemente per la sua «anomala» vocazione militare nel quadro italiano, cfr. W. Barberis, *Le armi del principe. La tradizione militare sabauda*, Torino, Einaudi, 1988. Ma è anche indispensabile citare l'ampio saggio-recensione al volume di Barberis di E. Stumpo, *Tra mito, leggenda e realtà storica: la tradizione militare sabauda da Emanuele Filiberto a Carlo Alberto*, in «Rivista storica italiana», a. CII, fasc. II, 1990, pp. 560-587. Un quadro denso e nitido del sistema dell'esercito piemontese nel Settecento attento piuttosto ad una prospettiva di indagine sulle forme istituzionali e sulle risposte sociali, nell'articolato sistema dei poteri nel XVIII secolo, è offerto da S. Loriga, *Soldati. L'istituzione militare nel Piemonte del Settecento,* Venezia, Marsilio, 1992. Vedi anche il recente lavoro di C. De Consoli, *Al soldo del duca. L'amministrazione delle armate sabaude (1580-1690),* Torino, Paravia, 1999. Sul caso napoletano si vedano le ricerche di A.M. Rao, *Antiche storie e autentiche scritture. Prove di nobiltà a Napoli nel Settecento*, in M.A. Visceglia (a cura di), *Signori, patrizi, cavalieri nell'età moderna,* Bari, Laterza, 1992, pp. 279-308; Ead., *Esercito e società a Napoli nelle riforme del secondo Settecento,* in «Rivista italiana di studi napoleonici», XXV, 1988, pp. 93-159. Una sintesi sugli aspetti militari della Reggenza lorenese, e una riflessione sulla necessità di recuperare questa dimensione per lo studio del XVIII secolo, sono presenti nel saggio di N. Labanca, *Le panoplie del Granduca*, in «Ricerche Storiche», a. XXV, n. 2, 1995, pp. 295-362, in part. p. 316. Vedi anche il vecchio volume di N. Giorgetti, *Le armi toscane e le occupazioni straniere in Toscana (1537-1860)*, Città di Castello, Unione Arti tipografiche, 1916, vol. II. Interessante, per l'ampio quadro comparativo che lo sorregge, e perché inquadra il ruolo militare delle varie dinastie italiane e delle aristocrazie della penisola all'interno delle più late geografie dinastiche dei potentati europei, è lo studio di G. Hanlon, *The Twilight of a military Tradition. Italian Aristocrats and European Conflicts, 1560-1800*, London, UCL Press, 1998.

[3] F. Diaz, *I Lorena. La Reggenza*, Torino, Utet, 1988, ora ristampato in F. Diaz, L. Mascilli Migliorini, C. Mangio, *Il Granducato di Toscana. I Lorena dalla Reggenza agli anni rivoluzionari*, in *Storia d'Italia* diretta da G. Galasso, vol. XIII, tomo II, Torino, Utet, 1997; ma anche in M. Verga, *Da «cittadini» a «nobili». Lotta politica e riforma delle istituzioni nella Toscana di Francesco Stefano*, Milano, Giuffrè, 1990; anche J.C. Waquet, *Le Grand-Duché de Toscane sous les derniers Médicis. Essai sur le système des finances et la stabilité des institutions dans les anciens états italiens*, Roma, Ecole Française de Rome, 1990.

matica instabilità dinastica che si sperimentò già dalla fine degli anni Trenta e che vide poi, con lo scoppio della guerra di successione austriaca, la concreta necessità di misurare la forza e di mobilitare l'esercito toscano. Una storia che risulterà alla fine, quasi buzzatiana, nell'estenuante attesa di un conflitto che poi non ci fu. Un esercito senza guerra, un paese, come tanti in quella fase, accerchiato dalle grandi armate in conflitto degli Asburgo e dei Borbone, in mano ad una dinastia nuova che si organizza militarmente, che rinforza le fortezze e i confini, che ricostruisce i reggimenti, che li sposta, che soprattutto cerca aiuti dal potente alleato dinastico Asburgo. Insomma che aspetta per sette anni una guerra che sfiora i suoi territori senza toccarli. Eppure questo stato di guerra/non guerra, di paura dell'invasione dall'esterno e della congiura all'interno, paradossalmente di questo evento/non evento, è proprio ciò che mi è interessato contestualizzare. Tornare a descrivere quell'ansia quotidiana, quelle manovre di tamponamento delle opposizioni dinastiche, quella lotta politica che si giocava nei consigli fiorentini con l'occhio rivolto ai movimenti di truppe e di armate ai confini, porta, ritengo, una luce diversa sui precari equilibri politici, sulle scommesse dinastiche che tanti oppositori al nuovo governo lorenese fecero in senso filoborbonico; su quel senso di precarietà che alimentò lo scontro politico, su quella attenzione spasmodica alla misurazione delle fedeltà, che è elemento tipico, come sappiamo, di questa fase, a Firenze come a Milano, come – anche se con movenze dinastiche opposte – nella Napoli borbonica[4].

Gli spunti emersi dalla ricerca possono addensarsi, in modo molto schematico, in alcune indicazioni generali. Innanzitutto suggeriscono, mi pare, come sia necessario collegare, più di quanto non si sia fatto fino ad ora, anche nel caso della Toscana, le notevoli riforme in campo finanziario, avviate dalla dinastia lorenese in questi primi anni, con le pressanti necessità create dalle esigenze della difesa militare. Che è stato come verificare, sia pur in scala ridotta, anche per il Granducato, come per i casi a

[4] Questi temi sono centrali in C. Capra, *Il Settecento,* in D. Sella, C. Capra, *Il Ducato di Milano dal 1735 al 1796,* Torino, Utet, 1984, (vol. XI della *Storia d'Italia* diretta da G. Galasso) in particolare pp. 276-277; A. Annoni, *Lo Stato di Milano nella politica europea della prima metà del secolo XVIII,* in *Storia di Milano*, Milano, Fondazione Treccani, vol. XII, 1959, in particolare pp. 35 e sgg., 215 e sgg. Si cita anche il caso, recentemente studiato, della nobiltà di Alessandria, che appoggiò in molti casi con entusiasmo l'occupazione dei Borbone, fra il 1745 e il 1746, durante il conflitto per la successione austriaca, pena poi essere duramente repressa dalla restaurata dinastia sabauda. A. Merlotti, *L'enigma delle nobiltà. Stato e ceti dirigenti nel Piemonte del Settecento,* Firenze, Olschki, 2001, pp. 149 e sgg; per Napoli cfr. R. Ajello, *La vita politica napoletana sotto Carlo di Borbone, «La fondazione ed il tempo eroico»,* in *Storia di Napoli,* Napoli, ESI, 1972, vol. VII, pp. 610 e sgg., in part. pp. 670 e sgg.; A.M. Rao*, Il riformismo borbonico a Napoli*, in *Storia della società italiana*, vol. XII, *Il secolo dei Lumi e delle riforme,* Milano, Teti, 1989, pp. 215-290.

scala maggiore della Monarchia asburgica, della Prussia o di molte altre realtà statuali di questo periodo, quanto e come le spese e le necessità di guerra siano state una delle molle fondamentali degli indirizzi riformistici nel campo della politica finanziaria[5]. Una seconda indicazione è la necessità di ritornare sulla cesura fortemente periodizzante della pace di Aquisgrana del 1748[6], che risulta essere, qui come negli altri domini italiani, uno spartiacque fondamentale fra l'instabilità e la revocabilità degli aggiustamenti dinastici usciti dalla pace di Vienna, poi messi in forse dallo scoppio del conflitto, e i nuovi equilibri della pacificazione della penisola che si assesteranno nel corso degli anni Cinquanta in concomitanza con il nuovo patto dinastico Asburgo-Borbone.

2. Nelle sue linee generali la politica militare lorenese, che si caratterizzò per la rifondazione del tradizionale sistema dell'esercito ereditato dai Medici, si articolò in tre fasi fondamentali.

Il primo momento (1737-1739) corrispose al riordino e alla riforma delle forze militari territoriali che vennero adeguate, con un certo sforzo, alle trasformazioni già realizzate nelle tecniche e nel modo di organizzare gli eserciti in altre realtà del periodo[7]. Un riordinamento e un adeguamento cui corrispose – e questo dato è certamente il più rilevante e significativo da un punto di vista politico – un vero e proprio espianto dalla Lorena e reimpianto in Toscana di parte dell'esercito lorenese. Un'occupazione dinastica dei vertici militari che si pose quindi in significativo parallelo rispetto alla lorenizzazione degli apparati finanziari già documentata ampiamente da Waquet.

Dopo l'arrivo, fra il gennaio e il marzo 1738, della gendarmeria lorenese[8] e della guardia svizzera (100 uomini) – entrambi corpi di guardia già

[5] Per una discussione generale del tema cfr. G. Ardant, *Politica finanziaria e struttura economica degli stati nazionali moderni*, in Ch. Tilly (a cura di), *La formazione degli Stati nazionali nell'Europa occidentale*, Bologna, Il Mulino, 1984, pp. 153-226, in particolare p. 192.

[6] La centralità della pace di Aquisgrana per gli equilibri italiani, sulla quale ritorneremo, è ovviamente un *topos* storiografico ricorrente; in termini generalissimi cfr. F. Valsecchi, *L'Italia nel Settecento, dal 1714 al 1788*, vol. VII della *Storia d'Italia,* Milano, Mondadori, 1959, pp. 185 e sgg.

[7] Significativamente i modelli di riferimento furono il Piemonte e l'Hessen Kassel: due piccoli stati che avevano fatto leva sull'esercito quale sistema di tenuta e di investimento dinastico. Mi permetto di rimandare a Contini, *La Reggenza lorenese fra Firenze e Vienna,* cit., pp. 110-111.

[8] La gendarmeria arrivò intorno alla metà del mese di gennaio; il 18 Francesco Stefano se ne complimentava in un dispaccio al conte di Raigecourt, Archivio di Stato di Firenze (d'ora in poi ASF), *Consiglio di Reggenza*, f. 1, dispaccio del 18 gennaio 1738. Sull'arrivo della gendarmeria lorenese che montò la guardia all'elettrice, per la prima volta, il 19 gennaio 1738, nonché sull'annuncio della prossima venuta di un battaglione del reggimento

al servizio della corte lorenese di Lunéville, che vennero adibiti al presidio di Palazzo Pitti, al posto delle vecchie guardie medicee (in un rovesciamento di immediata rilevanza politico-simbolica) – il grosso delle forze militari lorenesi iniziò a giungere nei territori toscani fra il marzo e il giugno 1738, quando penetrarono nel Granducato, a scaglioni progressivi, le compagnie del reggimento delle guardie a piedi di Francesco Stefano, comandate dal generale Du Châtelet[9], per un totale di circa 1.750 uomini.

Per chi è abituato ai grossi numeri degli eserciti europei[10], i circa 2.000 uomini arrivati a Firenze, in quei mesi, non sono certo grande cosa, ma trattandosi di un paese come la Toscana, dove le truppe regolari erano state sempre numericamente limitate[11], questa cifra non è certo irrilevante, dato che si trattava di truppe regolari lorenesi, ben irreggimentate ed organizzate. È certo un dato significativo che in massima parte queste forze militari lorenesi venissero stanziate a Firenze, per garantire il controllo dell'ordine pubblico nella città dominante, minacciata dalla instabilità interna che si diceva fomentata dai «geniali» di Spagna, in un momento in cui continuavano a giungere notizie allarmate sui preparativi militari spagnoli destinati, come allora si apprendeva da più fonti, appunto proprio all'Italia e alla possibile conquista del Granducato da parte di don Filippo di Borbone, figlio di Elisabetta Farnese[12].

delle guardie di 600 uomini, vedi anche dispaccio del 21 gennaio a firma Richecourt, Craon (ASF, *Consiglio di Reggenza*, f. 13).

[9] L'11 marzo Richecourt dava notizia dell'arrivo delle guardie svizzere e della prossima venuta del primo battaglione lorenese del «Regiment des gardes» che, partito da Friburgo, aveva molto sofferto nel viaggio di avvicinamento a causa del cattivo tempo e del freddo, e all'interno del quale si erano registrate, anche per questo motivo, molte diserzioni (ASF, *Consiglio di Reggenza,* f. 174, c. 60 v); sulla organizzazione del battaglione del Reggimento delle Guardie arrivato a Firenze cfr.: ASF, *Consiglio di Reggenza,* f. 13, rapporto di Richecourt dell'11 maggio 1738, nel quale si trasmetteva notizia di aver spostato tre compagnie delle truppe toscane a Livorno o in vari altri luoghi dello Stato, e si parlava della preparazione di un nuovo regolamento militare.

[10] Qualche esempio: le truppe austriache «teoriche» nel 1740 erano intorno alle 157.082 unità, anche se gli uomini effettivamente in servizio erano 107.892; in Prussia si passò dalle 80.000 unità del 1723 alle 150.000 del 1757, destinate ad aumentare. Le armate russe, esclusi i cosacchi, crebbero dai 200.000 uomini del 1719 ai 240.000 del 1740; e gli esempi potrebbero moltiplicarsi. Cfr. J. Black, *A military Revolution? Military Change and European Society. 1550-1800,* London, Mac Millan, 1991, pp. 28-29. Sulla crescita dell'esercito asburgico, oscillante negli anni sessanta fra 90.000 e 261.000 uomini, vedi Donati, *L'organizzazione militare della monarchia austriaca nel secolo XVIII*, cit., p. 314.

[11] Per un approfondimento sull'esercito mediceo del Seicento vedi ora C. Sodini, *L'Ercole tirreno. Guerra e dinastia medicea nella prima metà del '600,* Firenze, Olschki, 2001.

[12] Il rimbalzare di notizie circa uno sbarco spagnolo sulle coste italiane e per la conquista della Toscana è ricorrente fra il 1737 e il 1738. Ad esempio il 7 gennaio 1738, ASF, *Consiglio di Reggenza*, f. 174, si leggeva in un dispaccio di Richecourt: «Touttes les nouvel-

Le riforme militari, e con esse le riforme del tradizionale sistema delle bande territoriali, furono così la conseguenza diretta di questa necessità immediata, difensiva e dinastica, di ripensare nel suo insieme il sistema militare, sia per tutelare la capitale da insubordinazioni in anni di grave crisi economica, soprattutto del settore laniero, e di frequenti torbidi[13], che per preservare i confini dello Stato dal rischio di aggressioni borboniche. Una necessità che, nonostante queste tematiche siano state fino ad oggi sistematicamente ignorate, venne considerata, assieme alle necessità finanziarie che la accompagnavano, la prima per rilevanza, anche rispetto ad altre riforme politico-istituzionali a cui si è prestata maggiore attenzione.

Come scrisse Francesco Stefano a Richecourt nel novembre 1737:

Il est bon que vous tâchiés de prendre toutes les connoissances necessaires pour mettre ordre à tous les abus qui se trouvent dans nos Etats; mais, quant à present vôtre unique application doit être l'etablissement d'un Militaire bien reglé et bien entratenue, et celui de l'administration des finances pour soutenir le premier et subvenir aux depenses indispensables que nous sommes obligés de faire.

les pubbliques et particulliers confirment les grands preparativs qui se font en Catalogne, presque tous les marchands de Livorne en ont içi des lettres ... et le public veut que ces preparativs regardent la Toscane». Da notizie avute da un anonimo informatore a Napoli si affermava che si dava per scontato un attacco spagnolo: «on dit ... qu'en Espagne tout est pret pour un nouvel embarquement de trouppes destineés a faire une descent». In giro si era sparsa la notizia «que dans peu l'on verra en ce pays l'infant don Philippe, que Votre Altesse Royale ne restera pas long temps en Toscane et, soit par la force au par les negotiations du gabinet, l'on aura icy un prince d'Espagne». In un estratto allegato alla corrispondenza del 25 febbraio («Extrait d'une lettre de l'abbé Franquini a l'abbé Tornaquinci, dateé de Paris du 10 febrieur 1738»), si leggeva: «Questa mattina il signor principe di Lichtenstein m'ha fatto pregare d'andare a trovarlo, e mi ha questionato, con molta premura, sulle nuove di codesto paese: io gli ho risposto che non ne avevo veruna da V.S. Ill.ma che era il solo canale con cui potessi avere delle notizie dei pubblici affari, egli ha soggiunto che si meravigliava che non fussi di costà avvertito dei preparativi militari che si andavano facendo dagli spagnoli sulle coste della Toscana, prossime di codesto dominio, che di simili preparativi si facevano pure a Napoli, che si parlava anche in Spagna di un armamento navale e che i discorsi che si spargevano in codesto Stato d'una imminente invasione erano sì generali, e sì positivi, che non potevano non esigere tutta l'attenzione di chi vegliava sopra il riposo della Toscana e dell'Italia ...»; ivi, c. 45r

[13] Sulla situazione critica dell'arte della lana in questi anni, e su come furono strumentalizzati dal partito spagnolo gli scontenti cittadini, vedi M.A. Morelli Timpanaro, *Andrea Maria Alamanni e Rosso Antonio Martini, deputati «nuovi» dell'arte della Lana di Firenze*, in «Critica Storica», a. XXV, 1988, pp. 56-100; in particolare sulla rilevanza del rappresentante spagnolo a Firenze, padre Ascanio, nell'utilizzare la crisi per caldeggiare lo scontento dei lavoratori del settore laniero, in funzione antilorenese, vedi A. Contini, F. Martelli, *L'arte dei lanaioli nello stato regionale Toscano,* in M. Meriggi, A. Pastore (a cura di), *Le regole dei mestieri e delle professioni. Secoli XV-XIX,* Milano, Franco Angeli, 2000, pp. 176-224.

Fu infatti proprio Richecourt il vero cuore di raccordo dell'informazione politico-diplomatica di questo periodo (se così si vuole chiamare la fragile macchina delle negoziazioni lorenesi) e il vero suggeritore ed interlocutore di Francesco Stefano a Vienna su tutte le misure di riforma di cui l'esercito aveva immediata necessità. Insomma questo uomo certamente determinante, come sappiamo, nella gestione quotidiana della politica interna e del processo di riforme avviate in questi anni, come è emerso dagli studi di Diaz, Waquet e Verga, fu anche, e questo era finora certamente meno noto, prezioso servitore della sua *Maison* nell'ambito della politica esterna e militare. Attentissimo e puntuale informatore del quadro diplomatico per Francesco Stefano, custode della fragilissima neutralità lorenese, ma anche sempre collegato ai centri decisionali militari delle armate Asburgo, di stanza nel centro Italia, dopo lo scoppio della guerra di successione austriaca. In questo senso il conte lorenese può essere avvicinato ad un d'Ormea, un Bogino[14], un Pallavicini, un Cristiani o a un Tanucci, tutti impegnati in contemporanea sui temi diplomatico-militari e di politica interna.

In pochi mesi la nuova dinastia fu effettivamente in grado di rispondere alla consapevolezza della precarietà dell'aggiustamento dinastico della Toscana, dispiegando forze militari importate dalla Lorena, mentre la difesa dei confini continuò ad esser affidata all'esercito imperiale, arrivato nel gennaio 1737, in forza di dieci battaglioni di fanteria e un reggimento di corazzieri, per un totale di 6.000 uomini, che vennero distribuiti fra Pisa, Livorno, Portoferraio e Siena.

Pensata e progettata per molti mesi, fra Firenze e Vienna, e in primo luogo proprio da Richecourt, una vera e organica riforma dell'esercito toscano fu varata solo nell'agosto 1738. Con essa non solo si stabilirono nuovi stati maggiori, largamente dominati da ufficiali lorenesi in tutte le piazzeforti militari e nelle città dello Stato e si confermò che Firenze sarebbe stata controllata dal «grand corp de garde» lorenese, ma si organizzò anche per la prima volta un esercito regolare con la definitiva costituzione dei due reggimenti di truppe: il primo era il «reggimento lorenese», il secondo, o «reggimento toscano», veniva invece costituito *ex novo* sul modello del confratello lorenese ed era composto, appunto, da ufficiali toscani. Entrambi erano organizzati in uno stato maggiore (di 37 unità e con alla testa un colonnello, un luogotenente colonnello e un maggiore), due compagnie di granatieri (di 100 unità ciascuna) e di tre battaglioni di fanteria (ciascuno di 500), per un totale complessivo di unità del reggimento di 1.740 uomini. I due reggimenti, nuovi nella tradizione toscana, ricalcavano nella loro fisionomia, con chiarezza, due scopi e due distinte identità: il primo, quello

[14] Sul d'Ormea e il Bogino vedi G. Ricuperati, *Il Settecento*, in *Il Piemonte sabaudo. Stato e territorio in età moderna*, Torino, Utet, 1994, pp. 439 e sgg.

lorenese cui era stato affidato il controllo della capitale, era per così dire il reggimento «dinastico», e quindi, è presumibile fosse stato lasciato nel suo impianto originario per rispondere alle eventuali esigenze di un impiego anche estraneo alla Toscana, e che fosse considerato «esportabile» e «mobilitabile» qualora le esigenze lo avessero reso necessario; l'altro reggimento, quello detto toscano, era invece, potremmo dire, il confratello territoriale, composto con ufficiali toscani e con milizie mercenarie italiane. I modelli della nuova «reggimentazione» erano, come accennato, quelli del Piemonte e del ducato dell' Hessen-Kassel.

In questo modo i due reggimenti, pur ricalcando formalmente lo stesso modello, conservavano la loro propria distinta identità configurandosi come una sorta di gemellare parto in opposizione che la dice lunga su quella doppia anima, una dinastica e l'altra territoriale, che costituì la complessa identità del nuovo possesso lorenese della Toscana. Ma se per le truppe regolari e per i corpi di guardia si avviò in questo modo una profonda riforma, è molto significativo che venisse bloccato da un cospicuo fronte di opposizione – e questo è un tema che qui ci riguarda in particolare – ogni tentativo di riformare le milizie «irregolari»: ovvero le bande territoriali, con cui si arruolavano le milizie.

Va considerato che nel 1738 le milizie reclutabili con tale sistema, organizzate in compagnie, diffuse a rete in tutto il Granducato, furono valutate in effettivi teorici di 13.364 uomini, pari a quasi l'80% di tutte le forze militari del Granducato, composte per il rimanente 20% dalle forze regolari (reggimenti, gendarmeria e corpi di guardia). Come sappiamo l'organizzazione territoriale delle milizie era nata nel primo Cinquecento, ma si era strutturata stabilmente negli anni di governo di Cosimo I, con lo scopo di garantire alla dinastia medicea una difesa certa del possesso dello Stato contro i rischi interni ed esterni rappresentati dai fuoriusciti e dai loro potenti alleati militari[15]. A differenza delle truppe mercenarie, che erano truppe continuamente adibite al servizio militare, la composizione delle milizie era basata, qui come altrove, sul reclutamento locale di uomini della comunità, prescelti dai capitani delle bande, che erano incaricati delle rassegne periodiche e del mantenimento della disciplina, nonché ovviamente di capitanare la banda, in caso di pericolo o di allarme bellico. È anche noto come tali finalità militari fossero andate affievolendosi nel corso del tempo, nella lunga fase della pace di cui il Granducato aveva goduto, a partire dalla seconda metà del XVII secolo, e come il sistema delle bande fosse divenuto uno dei canali per il consolidamento e riconoscimento di

[15] P. Pieri, *Il Rinascimento e la crisi militare italiana*, Torino, Einaudi, 1952; G. Benadusi, *Le politiche del potere nello Stato toscano del XVI e XVII secolo,* in «Nuova Rivista Storica», 1993, n.1, pp. 123-142; e il contributo di Franco Angiolini, in questo convegno.

quelle stesse *élites* locali che furono chiamate dal potere mediceo a partecipare alla gestione politico-amministrativa, ma anche ad essere, in qualità appunto di ufficiali e soldati delle bande, i tutori dell'ordine pubblico, nella fase di consolidamento delle reti territoriali dello Stato regionale[16]. Un reticolo, quello costituito dalle compagnie di banda, che spesso aveva alimentato, come Angiolini ci ha detto in questo convegno, una gestione molto piegata a fini clientelari e locali e spesso davvero poco interessata ai compiti di controllo politico-militare del territorio, ma che pur aveva avuto una sua stabile tenuta di lungo periodo. Questo complesso e contraddittorio sistema di collaborazione fra potere fiorentino e maggiorenti locali aveva garantito agli iscritti alle bande, e in particolari agli ufficiali – qui come in altri casi studiati[17] – una larga serie di privilegi il cui proposto ridimensionamento da parte della nuova dinastia lorenese non poteva non produrre, come di fatto subito avvenne, dure opposizioni e difese dello *status quo ante*.

Si può citare al proposito una densa memoria del 1738 del Magistrato delle Bande[18], nella quale si rovesciava paradossalmente il giudizio sulla loro inefficienza e se ne giustificava a fondo il rilievo sociale, presentandole come uno strumento indispensabile per la selezione delle oligarchie locali, mezzo insostituibile della mediazione e della ricomposizione dei conflitti:

> L'istituzione delle bande è stata sempre considerata utilissima per questo Stato e di tempo in tempo, ora in una guisa ora in un'altra ne è stato riformato o corretto il regolamento affinché tutto questo corpo di arruolati non fosse di spesa all'erario di S.A.R., di aggravio alle comunità e ai particolari e di pregiudizio ai dazzi e diritti del principe.

Al fondo del memoriale si intravedeva la difesa dei privilegi sociali – «qualche limitatissimo privilegio», scriveva polemicamente il Magistrato – di cui gli iscritti alle bande, ovvero gli appartenenti alle locali *élites*, erano in-

16 Su questi aspetti nel XVI secolo, si veda E. Fasano Guarini, *Considerazioni su giustizia, Stato, e società nel ducato di Toscana del Cinquecento*, in *Florence and Venice: comparison and relations. Il Cinquecento*, Firenze, La Nuova Italia, 1980, pp. 135-168. All'inizio del XVII si contavano 35 distretti, con un numero davvero elevato di iscritti alle bande, superiore a 40.000 unità, anche se, ovviamente, si trattava solo di un numero teorico di mobilitabili in caso di guerra; cfr. G. Benadusi, *A provincial Elite in early modern Tuscany. Family and Power in the Creation of the State*, Baltimore and London, Johns Hopkins University Press, 1996; si veda, in particolare, il capitolo ottavo (*The Army)*, pp. 163-175.

17 Come ha notato Barberis, per il caso certamente più emblematico del Piemonte, i privilegi costituivano «elemento decisivo per l'adesione alla milizia», ponendosi «come la posta in gioco per quel nuovo scambio di "favori" e di "servizi" fra il principe e i suoi sudditi». Barberis, *Le armi del principe*, cit., p. 29 e *passim*

18 ASF, *Segreteria di Guerra,* f. 513, int. «1738», ins. 17.

vestiti: il «privilegio d'arme, cioè di spada e moschetto nei pedestri, carabina e pistole nei carabinieri, fucile e pistole nei corrazieri», ma anche i privilegi giurisdizionali per i quali gli «iscritti» avevano trenta giorni per pagare i debiti civili e la riduzione a metà di tutte le spese per giudizi sia civili che criminali. E ancora, e soprattutto, si citavano nel memoriale i privilegi fiscali per cui gli iscritti godevano di una riduzione delle imposizioni comunitative, anche se restavano «obbligati a pagare per intero l'imposizioni, tributi o dazi a favore del principe». Tutti questi privilegi erano fatti oggetto di una motivata giustificazione da parte del magistrato, che tendeva a presentarli come un motivo determinante della distinzione degli iscritti, ché in caso contrario «il soldato viene ad essere alla stessa condizione del non soldato».

Anche i privilegi e le esenzioni (di portare le armi, privilegi giurisdizionali, di foro ecc.) vennero presentati come lo strumento insostituibile della distinzione, della visualizzazione anche simbolica dell'ordine sociale e, di conseguenza, come indispensabili alla stessa legittimazione delle gerarchie interne alle comunità, che sole consentivano il mantenimento della quiete pubblica e della disciplina:

> Con questa piccola gerarchia d'uffiziali maggiori, subalterni e soldati si conserva una certa maggiore disciplina nei popoli, si scansano molti inconvenienti e si conciliano molte inimicizie e amarezze, incentivi efficacissimi per disturbare la pubblica tranquillità e si tolgono di mezzo molti lunghi e dispendiosi litigi.

Una difesa del vecchio sistema, che ammetteva solo qualche concessione di fronte alla polemica lorenese che ne investiva i fondamenti:

> Ciò non ostante essendo il numero de soldati di banda troppo copioso e potendo forse accadere che qualcuno vi si arruoli contro suo genio, parrebbe utilissimo il ridurre il numero a soli diciottomila in tutto soldati pedestri e due mila cavalli, con mantenere quella distribuzione di compagnie tenuta fin'ora e trovata in sì lungo spazio utilissima e convenientissima,

rinforzando le guarnigioni ai confini e «alla marina». L'importante era però non intaccare le larghe finalità di controllo sociale che apparivano, nelle enunciazioni dello stesso Magistrato, chiarissime:

> Oltre al servizio dei confini e alla marina sono molto utili le bande nell'interno di questo Stato per tenere in freno la moltitudine in occasione di numerose adunanze, di fiere e feste e simili, nelle quali occasioni servono alcune volte senza mercede; sono utili in aiuto della giustizia per inseguire i malviventi, desertori e contrabbandieri, per rinforzare la guarnigione e simili cose.

L'elemento fondamentale della visualizzazione dell'ordine gerarchico interno alle comunità che il sistema delle bande permetteva e il compito di

mediazione e di più ampio controllo sociale esercitato dalle *élites*, costituiva il motivo finale delle argomentazioni:

> E finalmente con questa piccola gerarchia d'uffiziali maggiori, subalterni e soldati si conserva una certa maggiore disciplina nei popoli, si scansano molti inconvenienti e si conciliano molte inimicizie e amarezze, incentivi efficacissimi per disturbare la pubblica tranquillità e si tolgono di mezzo molti lunghi e dispendiosi litigi.

Una enfatizzazione dell'utilità politico sociale delle bande a difesa dell'ordine pubblico, sulla quale Angiolini ci ha invitato a ritornare (tanti furono gli abusi o il cattivo uso che di questi spazi si fece da parte dei maggiorenti), ma che costituiva ora, nel 1738, un motivo determinante delle retorica giustificativa a favore del mantenimento dello *status quo*. Di contro ai motivi centralizzatori di una riforma che veniva spedita da Vienna, si propugnava così, vero rovesciamento di prospettiva, una riforma limitata e condotta attraverso un patteggiamento locale: mandando «un uffiziale savio, pratico del paese e bene istruito delle regole militari» nei vari luoghi perché suggerisse quali riduzioni erano necessarie.

Nel complesso questa ed altre memorie dimostrarono bene come si sapesse organizzare, nella primissima età lorenese, un blocco preciso contro ogni prospettata riforma delle bande, con la chiara consapevolezza che perderne il controllo avrebbe significato per le tradizionali oligarchie toscane una forte riduzione delle prerogative e dei privilegi degli stessi corpi sociali privilegiati. Un blocco contro la riforma delle bande che fu considerato, nella instabile congiuntura di quel 1738, in cui il consenso appariva fragile e precario, certamente degno di molta attenzione, al punto da frenare ogni riforma precipitosa. Con dispaccio del 30 dicembre di quell'anno il sistema delle bande venne infatti significativamente riconfermato da Francesco Stefano, certamente ben consapevole della rilevanza sociale e politico-territoriale di un sistema innervato nel corpo degli interessi e delle identità locali dello Stato.

Ma se nella fase dell'instabilità del 1737-39 la riforma delle truppe non regolate o delle bande poté essere rimandata, diventò improrogabile e irrinunciabile quando, nel 1740, scoppiò il conflitto europeo per la successione austriaca; quando iniziò per le vicende militari del Granducato una seconda fase della guerra, quella che si concluse con il 1748. In questa fase infatti gli eserciti toscani vennero preparati alla guerra, più volte spostati da un confine all'altro dello Stato quando si paventarono invasioni, in un rapporto strettissimo e continuo fra vertici militari lorenesi e vertici militari dell'esercito asburgico di stanza in Italia. Aspetti che non vorrei qui affrontare se non per osservare come in questa congiuntura la frammentata milizia, costituita dal sistema delle bande territoriali, non potesse certo soddisfare le esigenze di disporre di forze militari ben organizzate

all'interno, gerarchizzate e sicure, per affrontare gli attacchi bellici che per lunghi anni si temettero. E questo fu tanto più vero dal momento che si trattava di proteggere il territorio e i confini del Granducato con un sistema militare, come le bande, dal carattere pattizio che non poteva non apparire ora assai pericoloso conservare e controllare, in una fase in cui, come si è osservato, si lamentava la forza e la capacità organizzativa del partito dinastico filoborbonico spagnolo.

Fu così che nel 1741, a pochi mesi dall'inizio del conflitto in Italia, fu riformata la milizia nazionale delle bande tramite l'istituzione di tre nuovi reggimenti su base territoriale, quasi certamente recependo, come auspicato nel 1737, l'esperienza piemontese del 1713[19]: il reggimento Capponi, poi detto di Lunigiana (con 3.000 uomini), il reggimento Pandolfini, poi reggimento Romagna (anch'esso di 3.000 uomini); e un primo reggimento di cavalleria (di 1.008 uomini a cavallo). Di lì a qualche anno, nel 1746 sarebbe stato istituito un altro reggimento in Maremma, anch'esso ancorato alla leva e composto di 3.000 uomini[20]. Il problema era come comporre i reggimenti: in un lungo memoriale, del giugno 1743, al conte di Riche-

[19] Per Stumpo il quadro militare piemontese tende a modificarsi proprio con il progressivo organizzarsi, fra XVII e XVIII secolo, di reggimenti nazionali che portano ad una progressiva «piemontizzazione» dell'esercito rispetto al passato sistema prevalentemente mercenario. È interessante notare come le riforme dell'esercito piemontese e in particolare delle milizie fossero divenute – come comprova il riferimento esplicito di un memoriale del 1737 – rapidamente un modello per gli altri piccoli Stati. In particolare è probabile che il riferimento fosse alla riforma del 1713, approfonditamente studiata da Sabrina Loriga, varata all'indomani della pace di Utrecht, nella quale, fra l'altro, si era stabilita l'istituzione dei reggimenti provinciali di milizie, composti da uomini fra i 18 e i 40 anni e sottoposti ad una disciplina e a regole più rigide rispetto alla vecchia milizia territoriale (Loriga, *Soldati,* cit., pp. 11 e sgg.). È noto comunque come il sistema della nuova leva, lungi dal risolvere i problemi dell'esercito piemontese, si fosse poi dimostrato – affidato come era alle comunità – una fonte di profonde iniquità sociali, dal momento che gli obblighi di leva finirono per gravare sui più poveri e indifesi. In questo modo, nel corso degli anni, le nuove milizie di reggimento finirono di fatto per costituire un anello debole del sistema militare piemontese nel Settecento, strutturalmente colpite dalle diserzioni e da un comune senso di inappartenenza dei coscritti.

[20] Sul piano per la creazione dei tre nuovi reggimenti, steso nella primavera del 1740, ASF, *Segreteria di guerra,* f. 513, «1740», ins. int. «Milizia nazionale». L'iniziativa era stata sollecitata da un dispaccio di Francesco Stefano del 9 aprile 1740, nel quale il sovrano aveva espresso a Braitwitz il suo apprezzamento per il progetto di un nuovo regolamento della milizia nazionale, per il quale aveva richiesto ulteriori informazioni: ASF, *Consiglio di Reggenza*, f. 2, cc. 27-28. L'allestimento dovette essere laborioso: ancora nel settembre 1741, in una lettera di Francesco Stefano a Braitwiz, comandante delle armate Asburgo, dichiarava soddisfazione per la costituzione «du regiment des bandes de Capponi» e si impartivano comandi per la messa a punto dell'altro, che sarebbe stato sotto il comando di Ferdinando Pandolfini. Il titolo di colonnello e comandante del reggimento di cavalleria sarebbe spettato «au Marquis del Monte» (vedi copia lettera del 11 sett. 1741, *Ivi*, «1741», n. 34).

court, si stabilivano le nuove norme di reclutamento dei soldati, secondo i coevi modelli militari.

Per eseguire poi la formazione di questi reggimenti, si propone che V.A.R. si degni di comandare che dal suo Consiglio si ordini agli Jusdicenti e cancellieri delle comunità che facciano esatte note, comunità per comunità, di tutti quei giovani che sono atti all'armi, purché sieno dagli anni 18 fino a 30, senza moglie, non capi di casa, non maestri di botteghe, né soli in famiglia. Queste note sieno esaminate da chi presiede alle milizie e avutosi il conveniente riguardo di non aggravare soverchiamente le comunità, sieno le medesime incaricate dover solamente formare, e sempre mantenere il reggimento di quel numero d'uomini delle sopraccennate condizioni[21].

Eppure anche in questo momento non ci si spinse oltre. La riforma, varata in piena guerra di successione austriaca, quando si temeva di dover far uso delle milizie nazionali contro minacciate invasioni del fronte ispano-napoletano, incise più ai vertici (riorganizzazione dell'ufficialato) che alla base del sistema, riconfermando quella fitta rete di privilegi su cui si basava il consenso e il funzionamento del sistema delle milizie territoriali[22]. Al vertice dei tre nuovi reggimenti di milizia furono posti tre comandanti, che uscivano dai ranghi dell'alto ufficialato mediceo, appartenenti a tre potenti casate del patriziato fiorentino: il generale Capponi, Ferdinando Pandolfini, e il marchese Bourbon del Monte, per la cavalleria. Al Corny, arrivato con il reggimento lorenese nel 1738, venne affidato il comando del nuovo reggimento di Maremma.

In questo modo il Granducato, come si vede dalla tabella, poteva contare su una struttura militare abbastanza composita di circa 12.000 uomi-

21 ASF, *Segreteria di guerra,* f. 513, ins. «Regolamento», 1743. Ancora il 4 dicembre 1743, in un dispaccio al Consiglio di Guerra, Francesco Stefano diceva che il *plan* delle nuove bande non era ancora entrato in esecuzione e parlava della istituzione di nuovi reggimenti. ASF, *Segreteria di guerra,* f. 478, ins. 73.

22 Si vedano le diverse copie di minute degli «Ordini e privilegi militari per le milizie nazionali toscane e per il loro tribunale rinnovati dall'A.R di Francesco Stefano di Lorena e di Bar e Gran Duca di Toscana, l'anno 1741», ASF, S*egreteria di guerra*, f. 513, n. 3. Nonostante la riconferma di ampi privilegi, un'importante novità era l'organizzazione delle milizie secondo nuovi gradi militari, ovvero secondo una precisa gerarchia di comando (i gradi erano: generale, colonnello di cavalleria e di infanteria, tenente colonnello di cavalleria e di infanteria, maggiore di cavalleria e di infanteria, capitano di cavalleria e di infanteria, tenente di cavalleria e di infanteria, cornetta o alfiere, furiere di cavalleria e di infanteria, sergente di cavalleria e di infanteria, sergente di infanteria, caporale di cavalleria e di infanteria, sotto caporale di cavalleria e di infanteria, soldato corazziere e a piedi). Per un'immagine dei gradi dell'ufficialato mediceo di carriera cfr. N. Capponi*, L'organizzazione militare del Granducato di Toscana sotto Ferdinando II de Medici (1621-1670*), tesi di dottorato presentata il 31 dicembre 1998, Università degli studi di Padova (Proff. P. Del Negro, V. Ilari), pp. 264-265.

ni, mobilitabili e suddivisi in due reggimenti regolari, un corpo di gendarmeria e di guardie a piedi, due reggimenti regolari (uno toscano e l'altro lorenese), un reggimento di cavalleria e un piccolo corpo di marina. Una riorganizzazione significativa anche se, certo, in scala ridotta, se si tiene conto che il regno borbonico di Napoli, che fu per altro coinvolto direttamente nella guerra d'Italia, era in grado negli stessi anni di montare ben dodici reggimenti «nazionali» affidati ai «primogeniti delle case magnatizie del Regno»[23].

La guerra comportò, anche per l'allestimento di questi nuovi reggimenti e per le fortificazioni e le armi, uno straordinario aumento della spesa militare, che raggiunse nel 1745, momento di massimo allarme, la quota di quasi il 50% delle uscite totali e che richiese il ricorso ad imposte straordinarie contro le quali si levò in blocco la voce degli interessi toscani, capeggiati da Carlo Ginori[24].

A questo proposito sorprende che nelle fini ricerche condotte dalla storiografia più recente sulla prima fase della Reggenza, ricerche che molto si sono interessate anche degli aspetti finanziari di questa fase, sia stata dedicata scarsissima attenzione all'emergenza delle spese di guerra, che costituirono invece uno dei nodi delle decisioni di politica economica e finanziaria, perlomeno fino alla conclusione della guerra di successione.

Il terzo momento periodizzante della vicenda militare lorenese fu caratterizzato prima dall'ascesa al trono imperiale di Francesco Stefano nell'ottobre 1745 e poi dalla pace di Aquisgrana. La centralità che Francesco Stefano assumeva nel contesto dello spazio politico militare degli Asburgo[25] fu infatti determinante nel decidere un immediato ridimensionamen-

[23] M.G. Maiorini, *Nobiltà napoletana e cariche amministrative; i presidi provinciali nel Settecento*, in Visceglia (a cura di), *Signori, patrizi, cavalieri,* cit., pp. 309-325, cit. a p. 312.

[24] Se il massimo sarà raggiunto nel 1745, da un'analisi dei dettagliati bilanci complessivi delle entrate e delle uscite del Granducato, inviati da Richecourt a Vienna, emerge come, già nel 1743, la spesa militare fosse predominante, rispetto ad ogni altra voce di spesa. Se si tiene conto che il Piemonte di Carlo Emanuele III, attivamente impegnato nella guerra in questa fase, investiva poco più del 50% delle proprie spese complessive nelle spese militari, non potrà non stupire che nel Granducato di Toscana, per tutto il corso della guerra, le stesse spese occupassero oltre il 40% delle uscite. In un bilancio complessivo delle spese per il 1743 si calcolava che su un totale complessivo di lire 7.155.328, le spese militari fossero state di lire 2.939.173 pari al 41% del totale, di contro ad un più magro 19% delle spese per il mantenimento delle corti lorenesi di Vienna e Commercy. Nel febbraio 1744, Richecourt prevedeva che la spesa sarebbe ulteriormente aumentata, assestandosi su quasi il 42% delle entrate e l'anno successivo, nel 1745, si arrivò ad una spesa di guerra pari al 50% del totale delle uscite. Mi permetto di rimandare a Contini, *La Reggenza lorenese,* cit., pp. 194 e sgg.

[25] Sul rapporto fra la componente lorenese e quella asburgica nel sistema delle clientele imperiali in questa fase vedi E. Garms Cornides, *Die Toskana zwischen Rom und Wien*, in *Italia-Austria, alla ricerca di un passato comune*, in «Atti dell'Istituto Italiano di Studi Germanici», n. 4, 1995, pp. 411-485.

to dell'investimento militare in Toscana. Nel 1746 fu abolito il Consiglio di guerra[26], già istituito nel 1739, e le competenze furono avocate da Francesco Stefano a Vienna. E questo avvenne proprio mentre, a livello generale, l'esercito asburgico tornava (dopo la parentesi di Carlo VII di Baviera, quando si era verificata la situazione quasi paradossale di un imperatore che combatteva contro l'esercito asburgico) ad identificarsi con le ragioni imperiali: anche se con la doppia identità, come ci ha detto Donati, di «kaiserlich-königlich»[27], di esercito dalla precisa identità dinastica asburgica, oltre che di erede della tradizione militare imperiale.

La pace di Aquisgrana, del 18 ottobre 1748, rappresentò un elemento di rafferma, dopo gli anni della grande instabilità, del quadro italiano rendendo evidente come oramai le garanzie della sistemazione del Granducato fossero legate alla più larga catena asburgica, e ai nuovi equilibri venutesi a creare fra Asburgo e Borbone nella penisola. La definizione del nuovo ordine italiano fu affidata, quattro anni più tardi, nel 1752, ad una pace, detta di Madrid o di Aranjuez[28], relativa alla sistemazione dei territori italiani, avviata dalla monarchia asburgica e dal re di Spagna, cui aderì

26 ASF, *Consiglio di Reggenza*, f. 10, 30 settembre 1746, c. 31 r.

27 Sulla composita identità dell'esercito asburgico e sull'uso delle motivazioni imperiali per le mire asburgiche nella fase della *Grossmacht* del Seicento, cfr. R. Gherardi, *Potere e costituzione a Vienna fra Sei e Settecento: il «buon ordine» di Luigi Ferdinando Marsili*, Bologna, Il Mulino, 1980; J. Beranger, *Finances et absolutisme autrichien dans la seconde moitié du XVIIeme siécle, These presentée devant l'Université de Paris IV le 24 avril 1970,* diffusion Librairie Honoré Champion, Paris, 1975, tomi 2, t. I, pp. 137 e sgg. Per il Settecento importanti le riflessioni di Donati, *L'organizzazione militare della monarchia austriaca nel secolo XVIII,* cit., p. 307, che nota e sottolinea come «il mutamento più radicale che maturò negli anni Quaranta, fu il passaggio da un esercito "imperiale" ad un esercito "austriaco". In effetti le truppe imperiali in gran parte reclutate nei domini ereditari, ma in parte anche in Lombardia e nei Paesi Bassi, combatterono per la sopravvivenza della dinastia asburgo-lorenese e contro l'imperatore elettivo che era Carlo VII di Baviera». Con la nomina imperiale del 1745 si iniziò a definire significativamente l'esercito «kaiserlich-königlich» e i soldati furono definiti «Österreichische» e non più come «Kaiserliche». Chiaro segno dell'incidenza di Maria Teresa nel definire i confini della sua autorità da quella del marito, ma anche espressione dell'annullamento di quel lungo artificio identificativo, fra esercito imperiale ed esercito Asburgo, che aveva costituito una costante di lungo periodo.

28 Gli accordi e poi la pace sono descritti nel dettaglio (articolo per articolo) in *La storia dell'anno 1752,* Amsterdam, Pitteri Venezia, 1753. Sul rovesciamento delle alleanze, sancito dal Trattato di Versailles, del 1° maggio 1756, la bibliografia è molto larga; si rimanda qui solo al classico R. Waddington, *Louis XV et le renversement des alliances. Préliminaires de la Guerre de Sept ans (1754-1756)*, Paris, Firmin Didot, 1896; per gli effetti italiani del rovesciamento delle alleanze e per l'avvio della politica di alleanze dinastico-matrimoniali, fra Borbone ed Asburgo, dal 1759 in avanti, vedi A.V. Migliorni, *«Ragion dinastica» e «Ragion di Stato»: il passaggio di Bernardo Tanucci alla segreteria napoletana degli affari esteri negli anni '50 del '700,* in *Bernardo Tanucci nel terzo centenario della nascita. 1698-1998*, Pisa, ETS, 1999, pp. 243-254.

successivamente anche il Savoia, con lo scopo dichiarato di garantire la «tranquillité» della penisola e che molto risentiva del clima di distensione che stava preparando il rovesciamento delle alleanze[29].

Nel pacificato clima italiano anche le vicende del «militare» toscano dovettero conoscere una svolta decisiva, e tale fu la riforma generale delle milizie del Granducato, varata il 13 settembre 1753[30]. Di questo articolato provvedimento, che interrompeva pratiche secolari di organizzazione militare, l'elemento più importante e innovativo fu appunto l'abolizione completa del sistema tradizionale delle bande territoriali: un fatto che indicò come si fosse rotto in modo definitivo con la tradizione militare toscana, a favore di nuovi criteri di uniformazione e razionalizzazione; un altro dato di rilievo fu la strutturazione dell'esercito in tre reggimenti tutti regolari, senza ormai più nessuna distinzione fra lorenesi e toscani, di cui il terzo costituiva, in linea con esempi presenti in altre zone d'Italia e d'Europa, il corpo dei dragoni a cavallo.

Una notevole semplificazione ed anche una notevole riduzione delle unità militari mobilitabili, ovvero delle teste, che furono più che dimezza-

[29] ASF, *Consiglio di Reggenza*, f. 5, cc. 106v-132 r.. Il testo definitivo della convenzione di Aranjuez fra Maria Teresa, il re di Spagna e il re di Sardegna, è del 14 giugno 1752 (cc. 115 e sgg). Nel preambolo si chiarivano le ragioni di questo patto per conservare «almam pacem», a vantaggio degli equilibri raggiunti ad Aquisgrana, «pro communi Europae bono». In particolare all'art. 1 si stabiliva che i contraenti si promettessero reciprocamente: «una amicizia vera, costante e soda»; all'art. 2, si ricordava come alla base stesse la pace di Aquisgrana; all'art. 3: si parlava della volontà di far accedere al trattato anche l'imperatore-granduca, il «re delle Due Sicilie», l'infante Don Filippo di Parma, Piacenza e Guastalla; l'art. 4 conteneva la ratifica del patto reciproco fra i principi aderenti; artt. 5-8: garanzie di riconoscimento delle linee dinastiche italiane indipendenti; art. 9: accordi per prestiti reciproci di forze militari in caso di aggressione. Su questo accordo e il suo significato cfr. D. Ozanam, *La Política exterior de España en tiempo de Felipe V y de Fernando VI,* in *Historia de Hespaña,* diretta da J. Jover Zamora, vol. XXIX, *La Época de los primeros Borbones,* Madrid, España-Calpe S.A., 1987, pp. 665 e sgg.

[30] La riforma è in ASF, *Appendice degli affari militari,* f. 1538: «Riforma delle milizie nazionali toscane d'infanteria, cavalleria e artiglieria e del loro tribunale delle bande», settembre 1753; il 16 agosto era stato spedito da Vienna al consiglio di Reggenza il nuovo regolamento militare, con le tabelle del nuovo sistema (ASF, *Consiglio di Reggenza,* f. 10, cc. 150 e sgg.). Erano dettagliati (elementi tutti interessanti cui si vuole qui solo accennare) il modo del reclutamento, le nuove divise, le spese che si sarebbero incontrate per il mantenimento delle fortezze e per ognuno dei reggimenti. Il vertice dell'ufficialato che faceva capo al vecchio sistema delle bande venne pensionato: ovvero il colonnello Capponi, già alla testa del reggimento della Lunigiana, il colonnello Pandolfini, già colonnello del reggimento di Romagna, il luogotenente colonnello Spinelli del reggimento di Maremma e il Maggiore Montauto alla testa del reggimento di fanteria (c. 164). Anche la guardia nobile, erede della vecchia gendarmeria di Lorena (composta ora di 44 effettivi), veniva disciplinata e riordinata («notre intension ... eyan été d'en faire une école ou la noblesse des nos etats put se former aux vertus civiles et militaires et de se rendre par là capable d'etre successivement avancée à notre service»; regolamento del 8 novembre 1753, *ibid*, c. 177 v.

te, dalle 15.280 del 1753 alle sole 6.057 del 1754, ma con un costo complessivo che poco si discostò dal passato, trattandosi ora di forze regolari e quindi stabilmente retribuite[31]. Una riduzione nel peso militare che, se si spiega nel clima della pacificazione europea e del rovesciamento delle alleanze, quando ormai il possesso toscano appariva indiscusso, indicava anche un deciso incamminarsi verso l'idea di forze militari toscane ormai confluenti di fatto nel complesso di quelle Asburgo e il prevalere di una concezione, in questo senso, dinastica del loro uso.

I simboli delle divise e delle bandiere in cui campeggiava su sfondo giallo l'aquila bicipite degli Asburgo e dell'impero di cui Francesco era alla testa, ma che avevano impresso anche lo scudo con il simbolo dei Lorena e del Granducato di Toscana, ben esprimevano la nuova solidità del possesso e la ormai definitiva assimilazione del destino dei Lorena agli Asburgo.

È significativo che in questo contesto, in cui la iniziale distinzione fra componente dinastica lorenese e componente asburgica si era ormai quasi annullata, si attivasse, nel corso della nuova guerra, poi detta dei Sette anni, un prestito di tre battaglioni toscani alle forze militari di Maria Teresa[32]. Mentre un nuovo anche se cauto allarme che la guerra potesse smuovere la stabilità, tanto difficilmente conquistata, rianimava i carteggi italiani del periodo, Francesco Stefano dimostrò infatti di voler utilizzare l'esercito toscano nel più ampio serbatoio dell'impiego militare al servizio della dinastia Asburgo. Una prima richiesta avanzata dal granduca imperatore alla Reggenza di allestire tre battaglioni, prendendone uno da ognuno dei tre reggimenti, e di «les faires tenir prêts à marcher au premier ordre», era stata avanzata già il 20 febbraio 1756. Ogni battaglione sarebbe stato composto anche da sei compagnie di fucilieri ciascuna di 140 uomini, che corrispondevano a 1.040 uomini per battaglione, per un totale di 3.120 uomini.

Questo coatto reclutamento per una guerra che poco o nulla riguardava l'interesse della Toscana e che ricordava altre forzate partecipazioni di forze italiane agli eserciti imperiali nel Cinque e Seicento, incontrò fortissime opposizioni, indicando al fondo una profonda differenza fra questo impiego ancora prettamente dinastico, estraneo quindi agli interessi locali, rispetto ad un uso, per così dire «nazionale» e «territoriale» degli eserciti che si stavano affermando altrove. Dopo una lunga preparazione dei contingenti richiesti che sapeva di resistenza alle ingiunzioni viennesi, so-

31 Da 2.715.997 lire si passò, dopo la riforma, a 2.473.584 e questo perché aumentò moltissimo, trattandosi di truppe regolari, il costo unitario per testa.

32 Per tutte queste misure, vedi i documenti pubblicati in A. Zobi, *Memorie economico politiche o sia de' danni arrecati dall'Austria alla Toscana dal 1737 al 1859 dimostrati con documenti ufficiali* (vol. I) e *Sommario di documenti officiali e dimostrazione delle memorie economico-politiche* (vol. II), Firenze, Grazzini Giannini, 1860.

lo con l'arrivo del generale plenipotenziario Botta Adorno alla testa del governo, nell'ottobre del 1757[33], si ebbe una sterzata decisiva. Nel gennaio 1758 fu siglato il *Trattato fra Austria e Toscana per sussidi di soldati*,[34] ovvero una convenzione militare con la quale i tre battaglioni toscani venivano posti sotto le bandiere austriache e mandati come ausiliari nella guerra dei Sette anni. Di lì a poco, nel marzo, entravano al servizio di Maria Teresa e furono impiegati nella guerra in Germania. Al loro comando c'era, ancora una volta, un militare lorenese, Goudrecourt. Resistenze, diserzioni e scontento per le paghe più basse date ai soldati dalla imperatrice-regina rispetto al soldo in Toscana, contraddistinsero questo primo impiego bellico delle truppe del Granducato.

L'anno successivo, nel novembre 1759, ai tre battaglioni, fra perdite di guerra e fughe, mancavano ben 957 teste all'appello e queste stesse venivano richieste a Firenze. Tale richiesta ed altre successive perché fossero subito completati i battaglioni toscani in guerra, misero in moto, più di una volta, la reazione da parte del Consiglio di Reggenza. Le leve militari coatte affidate all'autorità del magistrato incaricato di sovrintendere al territorio, ovvero il Magistrato dei Nove conservatori, e alle sue figure periferiche, che erano i cancellieri delle comunità, incontrarono una ostilità diffusa da parte di una popolazione, come si diceva, scarsa piuttosto che copiosa, nella quale «non si trova il genio naturale, ma bensì l'avversione al servizio militare, onde per non perdere un più gran numero di sudditi, che sariano fuggiti dalle proprie case in Stato alieno, è convenuto e si ren-

[33] Sulla nomina di Botta Adorno: C. Waquet, *La nomina del marchese Botta Adorno a capo del governo toscano (1757) e la posizione istituzionale del Granducato nei confronti della Monarchia asburgica,* in C. Mozzarelli, G. Olmi (a cura di), *Il Trentino nel Settecento fra Sacro romano Impero e Antichi Stati italiani,* in «Annali dell'Istituto italo-germanico di Trento», Quaderno 17, Bologna, Il Mulino, 1985, pp. 263-284. Nella Biblioteca Ambrosiana di Milano, nel fondo *Botta Adorno*, sono conservati i numerosissimi materiali documentari relativi ai compiti militari attribuiti al nuovo capo del governo, che si definisce «consigliere intimo delle Maestà Imperiali, consigliere di Stato e di Guerra, maresciallo, colonnello di reggimento d'infanteria, commissario plenipotenziario imperiale in Italia, capo del governo e del Granducato di Toscana». In particolare lui diresse la lenta macchina dell'allestimento dei battaglioni da inviare in Germania, passando da lui tutto il reclutamento di quegli oltre 3.000 uomini che si dovevano mandare alla guerra Asburgo. Si veda in particolare un «Ristretto delle milizie descritte e che secondo il riporto dovevansi consegnare alli reggimenti di infanteria, come appunto del numero di esse effettivamente consegnate» (*Ibid.*, X 246 inf, 1-27). Era un prospetto, compilato nel 1758, cancelleria per cancelleria dello stato, delle reclute richieste e di quante avevano risposto effettivamente. A distanza di alcuni mesi dei 700 uomini descritti come capaci e arrruolabili, solo 303 avevano risposto all'appello. Ma nel fascio sono presenti altri prospetti per completare i battaglioni toscani. Durante la marcia per raggiungere l'esercito di Maria Teresa in un battaglione del terzo reggimento che comprendeva 1.063 uomini, si hanno in pochi giorni 55 diserzioni e tre morti. Fra gli ufficiali figuravano lorenesi, tedeschi e toscani.

[34] ASF, *Trattati internazionali*, LX.

de necessario di lasciare ciascuno di tali descritti nella libertà di pigliare o recusare l'ingaggio»[35].

Si facevano così notare, dal Consiglio di Reggenza al principe lontano, le difficoltà di un reclutamento militare forzato che incontrò di fatto in Toscana le stesse o maggiori resistenze che incontrarono altrove queste leve settecentesche. Quasi 4.000 giovani lasciarono la Toscana per lo Stato pontificio per sfuggire alla leva: un dato di rilievo per una popolazione valutabile intorno agli 800.000 abitanti[36]. E questo avveniva mentre l'asburgicizzazione dell'esercito toscano, nelle divise e nelle armi, era ormai definitiva. Là dove, come hanno dimostrato Maiorini e Rao, l'esercito aveva rinsaldato molto la dinastia di un Carlo di Borbone a Napoli, in grado di impostare una politica «nazionale» e di trovare, già negli anni della guerra, un fronte cospicuo di adesioni da parte delle forze migliori del regno; e là dove, come in Piemonte, l'esercito era stato per secoli il centro di omologazione di convergenti interessi fra dinastia locale e ceti nobiliari, lo stesso esercito costituì invece nella Toscana settecentesca espressione fra le più significative di una slabbratura di consenso fra classi di governo locali e dinastia. Espressione di quella ancora non avvenuta ricucitura fra ragioni della *Maison* asburgo-lorenese e gli interessi locali, che segnò a fondo i primi anni della Reggenza lorenese.

Si tratterà di misurare come anche lo smantellamento delle bande, largamente ostacolato dagli interessi locali e dalle magistrature di competenza, abbia rotto con un sistema che aveva sue profonde ragioni storiche, innervato come era nel corpo degli interessi e delle identità dello Stato, creando, con l'annullamento delle tradizionali deleghe alle *élites* locali, un vuoto di gestione del controllo del territorio, destinato ad essere poi rimpiazzato, non senza contrasti, con le nuove compartimentazioni giudiziarie e di polizia dell'età leopoldina[37].

[35] Zobi, *Sommario di documenti officiali,* cit., vol. II, p. 134, 8 agosto 1761.

[36] Hanlon, *The Twilight of a military Tradition,* cit., p. 322; Giorgetti, *Le armi toscane e le occupazioni straniere in Toscana*, cit., vol. II, pp. 51 e sgg.

[37] Sulle riforme istituzionali e di polizia degli anni Settanta del Settecento vedi B. Sordi, *L'amministrazione illuminata. Riforma delle comunità e progetti di costituzione,* Milano, Giuffré, 1991; sulla polizia toscana, in termini generali vedi: A. Mangio, *La polizia toscana, organizzazione e criteri di intervento (1765-1808)*, Milano, Giuffrè, 1988; A. Contini, *La città regolata: polizia e amministrazione nella Firenze leopoldina (1777-1782)*, in *Istituzioni e società in Toscana nell'età moderna,* Atti delle giornate di studio dedicate a Giuseppe Pansini, Firenze 4-5 dicembre 1992, Roma, Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali, 1994, vol. I, pp. 426-450; G. Alessi, *Questione giustizia e nuovi modelli processuali fra '700 e '800. Il caso leopoldino*, in *La «Leopoldina» nel diritto e nella giustizia in Toscana*, atti del convegno la «Leopoldina», vol. 5, Milano, Giuffré, 1989, pp. 151-187.

Tab 1. DIMOSTRAZIONE DELLA "FORZA" DEI CORPI MILITARI DEL GRANDUCATO DI TOSCANO DAL 1738 AL 1763 (ASF, *Appendice Archivi militari*, 3649).

Corpi militari per anno	**1738**	**1739**	**1740**	**1741**	**1742**	**1743**	**1744**	**1745**	**1746**	**1747**	**1748**	**1749**	**1750**
CORPI REGOLARI													
Gendarmeria e guardie del corpo	129	129	130	129	128	129	129	129	129				
Guardia nobile										121	121	121	121
Commissariato di guerra e stipend. delle piazze	82	84	89	81	87	89	91	90	85	89	93	99	98
Reggimento delle guardie di Lorena	1737	1737	1737	1737	1737	1737	1737	1737	1737	1737	1737	1737	1737
Reggimento toscano	1728	1728	1728	1728	1728	1728	1728	1728	1728	1728	1728	1728	1728
Primo reggimento riformato nel 1753													
Secondo reggimento 1753													
Terzo reggimento 1753													
Battagl. alemanno					475	498							
Battagl. marina										558	558	558	558
Battagl artiglieria												303	303
Guardie svizzere	100	100	100	100	100	100	100	100					
Guarnigione Grosseto				221	221	226	225	223					
Compagn. Milizie Portoferraio						180	180	180	180	180	180	180	180
Truppa artigl. litorale	34	36	32	33	31	30	31	30	28	30	37		
Invalidi fortezze	150	156	158	160	165	163	154	151	150	164	168	167	167
Corpo ingegneri													
Cavalleggeri litorale	19	18	17										
Reggimento Dragoni													
TRUPPE NON REGOLARI													
Bande di origine medicea	13364	13364	13364	359	349	358	351	31		100	100	100	100
Nuovo Reggimento di leva "Lunigiana"				3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Nuovo Reggimento di leva "Romagna"				3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Nuovo Reggimento di leva "Maremma"									3000	3000	3000	3000	3000
Comp. isola Giglio													
Reggimento Dragoni del Monte poi cavalleria				1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008
Equipaggio bastimenti guerra	300	300	300	300	300	300	300	300	300	350	300	500	600
TOTALI\ANNO	17643	17652	17655	11856	12329	12546	12034	11707	14345	15065	15030	15501	15600

Tab 1. DIMOSTRAZIONE DELLA "FORZA" DEI CORPI MILITARI DEL GRANDUCATO DI TOSCANO DAL 1738 AL 1763 (ASF, *Appendice Archivi militari*, 3649).

Corpi militari per anno	**1751**	**1752**	**1753**	**1754**	**1755**	**1756**	**1757**	**1758**	**1759**	**1760**	**1761**	**1762**	**1763**
CORPI REGOLARI													
Gendarmeria e guardie del corpo													
Guardia nobile	121	120	119	44	44	44	40	36	36	33	32	30	32
Commissariato di guerra e stipend. delle piazze	99	101	98	70	73	78	73	78	79	73	81	76	82
Reggimento delle guardie di Lorena	1737	1737	1737										
Reggimento toscano	1728	1728	1728										
Primo reggimento riformato nel 1753				1825	1810	1816	1810	1815	1108	1205	1193	1176	1195
Secondo reggimento 1753				1825	1818	1824	1800	1814	1114	1101	1091	1025	1184
Terzo reggimento 1753				1286	1124	1151	1159	1160	1059	1183	1120	1107	1199
Battagl. alemanno													
Battagl. marina	549	553	556										
Battagl. artiglieria	303	303	300	175	180	173	174	170	174	170	165	169	173
Guardie svizzere													
Guarnigione Grosseto				221	226	220	215	217	220	199	213	194	209
Compagn. Milizie Portoferraio	180	180	180					100	100	180	173	171	329
Truppa artigl. litorale													
Invalidi fortezze	163	169	167	153	164	160	171	174	191	198	219	266	300
Corpo ingegneri						47	40	45	46	45	44	45	43
Cavalleggeri litorale				19	19	19	36	35	32	34	30	29	39
Reggimento Dragoni								508	318	303	293	298	296
TRUPPE NON REGOLARI													
Bande di origine medicea	100	100	100										
Nuovo Reggimento di leva "Lunigiana"	3000	3000	3000										
Nuovo Reggimento di leva "Romagna"	3000	3000	3000										
Nuovo Reggimento di leva "Maremma"	3000	3000	3000										
Comp. isola Giglio				110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
Reggimento Dragoni del Monte poi cavalleria	1008	1008	1008										
Equipaggio bastimenti guerra	600	261	257	329	300	253	254	280	369	304	300	300	300
TOTALI\ANNO	15588	15260	15250	6057	5868	5895	5882	6542	4956	5138	5064	4996	5491

Appendice

- Si noti, dal 1741, in concomitanza con la mobilitazione militare degli anni della guerra di successione austriaca, il passaggio dal disorganico sistema, di origine medicea, delle **Bande** che mobilitava, ma in via solo teorica, oltre 17.000 teste, al sistema per reggimenti di banda su base territoriale su modello di quanto si andava facendo altrove (Piemonte, Kassel, Napoletano), di 3.000 teste l'uno, meglio organizzati e controllabili.
- Si noti anche la nascita nel 1738 dei due reggimenti gemelli di **truppe regolari**: uno toscano ed uno lorenese-dinastico, importato in Toscana da Francesco Stefano, nonché la presenza delle nuove guardie venute dalla corte di Lunéville di Lorena che sostituirono le vecchie guardie medicee. I corpi di **guardia lorenesi** furono a loro volta sostituiti nel 1747, quando ormai Francesco Stefano era al centro della sua corte imperiale a Vienna, da una piccola **guardia nobile** destinata a raccogliere, nelle intenzioni, i rampolli della nobiltà toscana da allevare alle armi e alla fedeltà dinastica.
- Come si nota dai dati numerici assoluti le **truppe regolari**, ovvero organizzate stabilmente, sono destinate, a raggiungere in venti anni di riforme del «militare» ben il 98% del totale, indicando una marcia rapida verso la professionalizzazione dell'esercito che viene accelerata in modo determinante dalla abolizione, nel 1753, del sistema di reclutamento tradizionale delle truppe per bande. Truppe per bande che già prima di essere abolite erano state ampiamente riformate. I tre reggimenti composti nel 1753 erano : 1) il reggimento delle guardie che appunto prendeva ora il nome di **I Reggimento**; 2) il reggimento di Toscana che appunto prendeva ora il nome di **II Reggimento**; 3) Il **III Reggimento** veniva formato partendo dal battaglione di marina.
- Si noti anche la nascita nel 1756 del piccolo, ma significativo, **corpo degli ingegneri,** e nel 1758 la nascita dei **dragoni a cavallo.** In termini numerici la professionalizzazione, e soprattutto l'abolizione del sistema delle bande del 1753, porta ad un numero di teste teoriche addette al militare assai più basso, ma con un costo complessivo stabile, con l'effetto scontato che un uomo teoricamente addetto al militare passò dalla spesa unitaria di 122 lire annue, del 1738 a oltre 400, dopo la riforma.

«Sbirri» and Gendarmes. The Workings of a Rural Police Force

MICHAEL BROERS

Even to say the name «sbirro» aloud is to mouth an obscenity in contemporary Italy. A glance at the *graffiti* adorning the walls of universities soon reveals the atavistic heritage of this most omnipresent of *ancien régime* institutions. The *sbirri* were, to say the least, unworthy of the title «police». For both Italian tradition, and the archives of the Napoleonic period, the *sbirri* were «the state's bandits»; they were not a police force in either the modern sense of the term, nor even by the moral standards of the late *ancien régime* in Italy.

It is hardly my intention here to alter or challenge this evaluation of the *sbirro*, above all because my sources – those of the Napoleonic occupation, and above all, those of the Archives Nationales de Paris – are notable for which they reveal how all sectors of contemporary opinion condemn the *sbirri*. It is a rare thing for the professional historian to be able to give credence to traditional prejudices as expressed in the sources, and thus it would be a futile task to try to refute the existence of so universal a consensus of the contempt in which the *sbirri* were held. Nevertheless, it is still an historical fact in need of investigation, that almost every Italian state possessed an armed force called «sbirri», until the arrival of Napoleonic rule and the creation of gendarmeries in Italy.

For the Italian states of the *ancien régime*, the exercise of any type of social control – or its absence – was essentially determined, almost perfect symetry, by their military and financial capacities in direct correlation to the geography – or, more precisely, the topography – of their territories. This is the key to understanding the workings of social control during the *ancien régime*. It turns on the concept of a division of the state into a centre and a periphery. Thus, when examined in terms of policing, the centres of the Italian states are based on their large urban administrative cities in the river valleys, plains or on the coasts, together with the lowlands that

surrounded them, which became the «strongholds» of religious orthodoxy and élite culture in the seventeenth and eighteenth centuries. This composed a centre in the purely geographic sense, as well as in political, cultural and administrative terms. Beside the centre, was the periphery: the mountains and the Maremma. In these regions, the presence of the state – together with the whole matrix of orthodox religious dogmas and the new ideas circulating in the eighteenth century – were ephemeral to the lives, and even to the morality, of its inhabitants. For most Italian states, the periphery corresponded more or less exactly to the valleys of the Apennines and, in the north, with those of the Alps. It seems logical, therefore, to begin any examination of the historical phenomenon of social control, policing activities included, in the context of the division of the state into centre and periphery. It would appear that this redimensioning of the state in these terms is applicable to all the states of the peninsula, without exception.

The urban police forces – the *arcieri*, the *vigili urbani* and the like – constituted the instruments of secular social control at the centre, while the «families» of *sbirri* represented the only equivalent to them, on the periphery. They were the only attempt by the state to create a secular police presence on the periphery. The incontrovertible failure of the *sbirri* to provide an acceptable police service in the course of the seventeenth and eighteenth centuries represents a major instance of the failure, and of the inability, of the states of the *ancien régime* to govern their territories effectively. This failure of the secular state to control its own police forces on its own peripheries is rendered all the more striking, when it is set beside the machinery of the Church of the Counter-Reformation. The missions, pastoral visits by the bishops, the Inquisitorial network, the efficiency of the episcopal police over the Easter sacraments, extended to even the remotest parts of the periphery, such as the Tuscan Maremma. In stark contrast, the utter inability of the state to control the *sbirri* emerges clearly in many local petitions sent to the French at the moment of the change of regime. In them, it becomes clear that the *sbirri* did not survive «on the ground» as a result of deliberate government policy, but because the *ancien régime* states did not possess the power to attack and destroy them.

Nevertheless, the very presence of the *sbirro* on the territory of the state, and above all, the manner in which the families of *sbirri* were distributed over the periphery, reveals a somewhat neglected aspect of the *ancien régime*: that these states did, at some point, have aspirations to exert systematic social control over their peripheries. The existence and territorial distribution of these families indicate the intention to create a police force devoted to patrolling the periphery, and exercising some form of control over the most remote centres of administration, well before the advent of the Napoleonic state. That is, the concept of a proto-gendarmerie was not

alien to the Italian *ancien régime*. Thus, the problem was not the will of the state to control its periphery, and from this may stem the need to reappraise the nature of *ancien régime* political culture. It is relatively common for students of the *ancien régime*, this author included, to see the *ancien régime*'s approach to local politics as born of a deliberate, conscious acceptance by the centre of its own inability to control the periphery. This, in turn, gave rise to a sophisticated political culture based on mediation between the communities of the periphery. Orchestrated by the élites at the centre, with little recourse to armed force, a political culture defined by the Scottish historian Jenny Wormald as «government at one remove». This concept of social control would seem to remain entirely valid for those states which did not deploy families of *sbirri* on their peripheries, that is, Liguria, or not at all, in Piedmont, although they were, in themselves, two very diverse polities. However, in those states which did institute families of *sbirri* on the periphery, it is possible to discern the debris of a more ambitious policy, for they reveal a long faded aspiration to an integral control of the territory of the state, which was not alien to Napoleonic structures. When seen in this light, the failure of the *ancien régime* state to exert its authority does not stem from the lack of any attempt to reply to the anarchy of the periphery, but more precisely from its inability to recruit, pay and control any kind of police force beyond the lowlands or the urban components of its territory. More precisely, the state's policy ended in dramatic failure not through the existence of the *sbirro*, but because it lacked the necessary instruments to discipline and control him.

It is not without significance that, when Tuscany and the Papal states were annexed to the Empire, the French quickly developed a policy of installing gendarmerie brigades in the same places where there were already families of *sbirri*. It was less a question of redimensioning the police network of the *ancien régime*, than of changing the personnel to whom the safety of the communities of the periphery was entrusted. The French did not introduce a new concept of policing the periphery; this is not a case of introducing a new idea into Italian society, nor was the arrival of the gendarmerie a «new revelation» for the Italian élites. To use the term associated with the politics of Georgian England, it was a question of «men, not measures».

The sources reveal a considerable number of *sbirri* in the territories of the Italian states at the moment of their annexation to France, as well as the terror they were capable of inspiring among local communities, and at the heart of the new French administrations. Even after the depravations of the revolutionary decade in Italy, and collapse of what little central authority existed, the *sbirri* remained militarily strong, numerous and always well organised. In the Papal states, even after the dismissal and deportation of a considerable number of *sbirri* of foreign origin, there were

still 230 *sbirri* organised in their families, spread over the provinces, ninety policing the city of Rome, eighty carrying out the duties of the *Guardia di Finanza*, and an unknown number who had taken service as *gardes champêtres* or *huissiers des tribunaux*[1]. In 1806, during the annexation of the Duchies of Parma, Piacenza and Guastalla to the Empire, the *sbirri* were still a formidable presence. A reserve company for the new department of Taro – the old duchies – was organized among them, together with four other reserve companies, to perform garrison duties in the major towns – Parma, Piacenza, Guastalla, and Borgo San Donnino[2]. There was also a company of ex-*sbirri* guarding prisoners doing forced labour at the fortress of Salvo Maggiore[3]. From such figures it is more than arguable that the *sbirri* were far from a small force or an ephemeral presence on the periphery during the *ancien régime*. There was no lack of rural policing before the arrival of the gendarmerie; rather, there was an absence of central control over it.

The potential power of the *sbirri* is clearest from the fear and concern their continued existence inspired in the French. In 1811, a year after the imperial reorganization had begun in the former Papal states, the new French prefect of Rome, Tournon, had no doubts about their capacity to create serious disorder in the countryside. It stemmed not just from the fact they had not been paid for some time, but also from «les inclinations vicieuses de la plupart d'entr'eux»[4]. He was deeply conscious of their military capacity, and warned against disbanding them en masse, because they were still well armed and organized in their families any attempt to confront them or forcibly dissolve them «at a stroke» would only aggravate banditry in a region where it had already reached dangerous proportions[5]. Tournon's views expose starkly the paradox of the *sbirri* under the old order: they were a force to be reckoned with, but they had done precious little to curb the rising tide of disorder on the Roman periphery. That this was not due principally to their own weakness was clear from the caution with which even so powerful an agent as the Napoleonic Empire treated them. The French were not, as it emerged, as powerless against them as the states they succeeded, but they trembled at the prospect of

[1] Archives Nationales de Paris (ANP), F7 6531 (Rome), Prefect, Rome to Min. 3e arrond. Police Générale, 10 January, 1811; *ibid.*, 25 January, 1811; *ibid.*, 9 April, 1811; *ibid.*, 12 August, 1811.

[2] Archives de la Guerre, Vincennes (AG) AC4-41, Junot/Parme et Plaisance 1806, Decree of Marshal Junot, 13 March, 1806.

[3] AG AC4-41, Junot/Parme et Plaisance 1806, Junot to Nardon, 22 March, 1806.

[4] ANP F7 6531 (Rome), Prefect, Rome to Min. 3e arrond. Police Générale, 10 January, 1811.

[5] ANP F7 6531 (Rome), Prefect, Rome to Min. 3e arrond. Police Générale, 14 June, 1811.

confrontation, as much as their predecessors. Tournon feared them, and disapproved of the concessions already made to them, by the exposed local authorities:

> Ce n'est qu'avec la plus grande prudence qu'on peut confier à ces individus des fonctions d'agents de police et de gardes champêtres. Ces places ne sont que trop propres à seconder les inclinations vicieuses des sbirres, et plusieurs entr'eux que l'on avait nommé gardes champêtres ont déjà excités l'attention de la police, et nécessité leur arrestation[6].

French policy in Rome, by 1810, was to neutralize and disband the *sbirri*. This had not always been the case, however.

The highland periphery of the Duchies of Parma and Piacenza – the Piacentino – had been the theatre of a serious revolt in the winter of 1805-1806. During the revolt, the French provisional governor, Moreau de St. Méry, formed a *colonne mobile* from the *sbirri* under their *ancien régime* commander, Botti[7]. Nardon, a former Terrorist who eventually became the prefect of the new, imperial department of the Taro, thought Botti an «homme turbulent même dans le gouvernment pacifique du dernier Duc», and he held the conduct of Botti and his ex-*sbirri* in no small part responsible for provoking the rebellion by their brutal policing under Moreau de St. Méry[8]. The revolt resulted in Junot's appointment as governor, a Napoleonic marshal known for his harshness. It was precisely the fear they inspired in local communities that led Junot to use them as the reserve company, which was used as a «rapid deployment force» to support the gendarmerie brigades distributed about the countryside. They were also used to collect taxes by the new French civil authorities[9]. Junot also continued to employ Botti, sending him and his ex-*sbirri* on *battue générale* of Val di Tidone, one of the major centres of the revolt, a year later, an action which «aurait été d'une grande sensation pour ses habitants»[10]. Clearly, when convulsed circumstances coincided with the presence of men like Junot in authority, the *sbirri* were still regarded as having their part to play. Many exposed French officials «on the ground» were equally grateful to them. The police commissar of Piacenza, who had

[6] ANP F7 6531 (Rome), Prefect, Rome to Min. 3e arrond. Police Générale, 9 April, 1811.

[7] The details of this organization are ANP 8926 (Taro), F1E 86 (Pays réunis et annexés, États de Parme, Plaisance et Guastalle).

[8] ANP F1E 86 (Pays réunis et annexés, États de Parme, Plaisance et Guastalle), Prefect, Taro to Min. Int., 11 June, 1807.

[9] AG AC4-41, Junot/Parme et Plaisance 1806, Junot to Nardon, 19 April, 1806.

[10] ANP F1E 86 (Pays réunis et annexés, États de Parme, Plaisance et Guastalle), Subdelegate, Piacenza to Nardon, (undated, c. July, 1807).

born the brunt of the revolt, spoke thus of Botti and his works to Nardon:

> Aussitôt qu'il fut arrivé le Botti, les ennemis des autorités administratives se sont assemblés … et il s'est transporté sur les montagnes, afin d'interromper le plan militaire. Le déplaisir est général parmi ses sujets à cause, qu'ils n'ont pu faire briller leur immaginée révolution des nos montagnes[11].

The use of *sbirri* was not universally detested or rejected by the French. However, its desirability did correspond clearly to a phase of pacification, and to the personal politics of particular French administrators. Junot, Botti and the *sbirri* were all «of a piece». They belonged to the initial, essentially military period of pacification, and none of them were welcome once the crisis was passed. Indeed, Nardon and those who had to follow in their wake often felt they had done more harm than good.

Nor were those opposed to the employment of the *sbirri* – or the deployment of their policing methods – easily able to rid themselves of them. In Rome, Tournon's disdain could not prevent their continued use in the lower rungs of rural policing, nor as prison guards in the larger towns and cities. They also continued, as in the Piacentino, as active auxiliaries to the new gendarmerie in the most disturbed parts of the two Roman departments. In the spring of 1811, the *sbirri* made up an important part of the *colonnes mobiles* unleashed by the French against the bandits around Velletri, operations Tournon himself described as «extremely dangerous»[12]. They were deployed again, a few months later, in the same way, on the Neapolitain border around Frosinone, probably the most bandit-ridden, counter-revolutionary part of the Roman departments[13].

Tournon loathed the character and conduct of the *sbirri*, and his appraisal of their potential for trouble corresponded perfectly to *ancien régime* preoccupations. Failure to pay them, according to Tournon, «peuvent enfin en faire des brigands d'autant plus dangereux qu'ils connaitront parfaitement le pays et la marche de la police qui les aura emploiés contre d'autres brigands»[14].

Within this appraisal is the implicit admission that the *sbirri* were, indeed, an organized police corps which was both efficient and powerful. They knew their localities; they were indeed capable of engaging the ban-

[11] ANP F1e 86 (Pays réunis, États de Parme, Plaisance et Guastalle), Police Comm. Piacenza to Nardon, (undated, c. July, 1807).

[12] ANP F7 6531 (Rome), Prefect, Rome to Min. 3e arrond. Police Générale, 9 April, 1811.

[13] ANP F7 6531 (Rome), Prefect, Rome to Min. 3e arrond. Police Générale, 11 June, 1811.

[14] ANP F7 6531 (Rome), Prefect, Rome to Min. 3e arrond. Police Générale, 10 January, 1811; *ibid.*, June, 1811.

dits; they were still possessed of enough force to offer resistance to either the bandits or the French. Thus, the real problem for central authority was over discipline and control, not of establishing a police presence in the countryside.

The apolitical behaviour of the *sbirri* is striking, throughout the *départements réunis*. The French never detected any trace of loyalty to Pius VII in their ranks, always attributing their unreliability to a mixture of financial desperation and «bad character». They served the French willingly enough, more often than not, if seldom in the manner preferred by the new regime. In Parma and Piacenza, the *sbirri* – and, most certainly their chief, Botti – showed themselves actively pro-French, and proved among Junot's most enthusiastic «enforcers» in the often brutal repression that followed the revolt of 1805-1806. Moreau and Junot shared a high opinion of Botti, the latter entrusting him and several families of *sbirri* with an enquiry into the sources of banditry in the Piacentino[15]. In the Papal states and the Duchies, what emerges is a numerous, well armed, and tightly knit, if hardly «disciplined» *ancien régime* corporation entrusted with rural policing, long since as «out of hand» as lay confraternities were from clerical control. This pattern was not universal: in Liguria, the *sbirri* were not gathered together in families outside Genoa, itself, but scattered about the periphery as individual «constables». The pattern in Tuscany was closer to that of Parma and the Papal states, but the presence of a national civilian police network, the *Buon Governo*, provided a perpetual challenge to the *sbirri*. Although possessed of no armed force of its own, the *Buon Governo* supplied a steady, detailed flow of information to the centre, with levels of professionalism seldom achieved elsewhere in *ancien régime* Italy. It is very revealing of the attitudes of professional bureaucrats of the *ancien régime* to the *sbirri* that, on the eve of annexation in 1807, they were the chief conduit of the petitions of numerous local communities to the French, asking for their replacement by French detachments. The *Buon Governo* was also very influential in the rapid «recall» of the *sbirri* and their transfer into French military units bound for active service[16]: that is, the *Buon Governo* ensured the exile, en masse, of the Tuscan *sbirri*.

Tuscany also provides a stunning example of French rigidity in such matters, when they chose to dismantle one of the few well organised and efficient police forces of the *ancien régime*, because it did not mirror clo-

15 ANP F1e 86 (Pays réunis, Etats de Parme, Plaisance et Guastalle), Subdelegate, arrond. Piacenza to Nardon, (undated, c. July, 1807). See also the correspondence in ANP F7 8926 (Police Générale, dept. Taro).

16 AG C4-93 (Correspondance du Général Reille pendant sa mission en Toscane, 1807-1807).

sely enough their own norms. General Reille, sent to dismantle the *sbirri* families and introduce the gendarmerie to the new departments, noted two worthy corps in Tuscany. The Tuscan cities and towns were served by volunteer corps, «composés des bourgeois qui ne touchent aucun solde et font le service de leur ville quand cela est nécessaire». Reille found this kind of corps too informal and irregular by French standards, but their quality impressed him sufficiently to ask Paris to reform their best members into a light infantry regiment for local policing duties[17]. The other corps was a group of professional militia companies who acted as coast guards, and manned the watch towers at Giglio, Grosseto, Campiglia, and Pietra Santa; there was even a mounted company, which provided the link between the towers. Reille felt they provided an indispensable service for the region:

> Ce sont tirés des gens du pays, habitués au climat particulier des Maremmes au quel eux seuls peuvent résister; comme les hommes ne sont recrutés que pour servir dans ces compaignies et qu'il serait impossible à les remplacer, je proposerai de les laisser telles qu'elles sont en rapprochant les plus possible leur formation de celles de nos compaignies de gardes-côtes[18].

Reille had a high opinion of the men, themselves, and felt strongly that they alone could cope with the difficult conditions of the Maremma. For all that, this most useful of units was still disbanded, and their duties confided to regular French troops.

If there was a unifying thread in the relationship of the *sbirri* to the rest of the *ancien régime* throughout Italy, it was the loathing in which they were held by both the communities in which they lived and by the professional bureaucrats of the former Italian states. It was a rare source of mutual interest between centre and periphery, and one to which the French were able to appeal. The gendarmerie fulfilled the role originally envisaged for the *sbirri*, but it was subjected to strict military discipline, drawn from the ranks of the *sous-officiers* of the *Grande Armée*, housed in barracks – at least for the most part – and supported from central public funds. Indeed, the whole ethos of the new corps was to keep it apart from the communities it served, and independent of it, financially and logistically, as well as socially. In practice, and given the historical precedent set by the *sbirri* of what could happen to small units of armed men on the Italian periphery, it is a tribute to the discipline instilled under the *Grande Armée*, and to the tight system of central control exercised by the Napoleonic state, in gene-

[17] AG-C4-93 (Corresponance du Général Reille pendant sa mission en Toscane, 1807-1808), Reille to Prince Eugène, 19 Dec., 1807.

[18] AG-C4-93 (Corresponance du Général Reille pendant sa mission en Toscane, 1807-1808), Reille to Prince Eugène, 19 Dec., 1807.

ral, that the six-man brigades quartered across the *départements réunis* did not go down the same road. All too often they went unpaid; barracks were come by only gradually in many areas, while their roles in the process of conscription and the enforcement of the terms of the Concordat made them as unpopular as their predecessors, if for very different reasons. Indeed, the most striking logistical difference between the *sbirri* and the gendarmes who succeeded them, was that the former were often better armed and equipped than the latter. They were free, at least, to pillage local resources unhindered. In the face of this, discipline was maintained within the gendarmerie through tight central control. The conduct of its individual members was often questioned, but in direct contrast to the world of the *sbirri* within the old order, gendarmes who displayed *sbirri*-like behaviour were dealt with accordingly. If the new corps won few friends among the communities it was meant to serve, and even if its members found themselves as «ghettoized» as their predecessors, it did not slip the lead of a very different «centre» under the new regime. During Napoleonic rule, ultimately, the centre achieved a tighter grip over the periphery than had ever been known, but it did so because it was able to control its local agents, not because it was the first regime to implant and disseminate a powerful, permanent armed corps on the periphery, and still less because the new corps won «hearts and minds» where its predecessor had failed to do so. Ironically, the real exception to this is Piedmont, given its status as the most absolutist and «professionalized» of the Italian states. Devoid of *sbirri*, and of no real police presence in the countryside, the arrival of the gendarmerie on its periphery represented a true volte-face in its rural history. Elsewhere, the novelty of the new regime lay not in the existence of the corps, itself, but in its ability to solve the hitherto perennial problem of central control. The old order had proved incapable of sustaining an honest, regulated police force on the periphery; it did possess a powerful enough physical presence, in the shape of the *sbirro*. The new regime supplied a will and a capacity strong enough to direct such a force to public ends, and to keep it under regulated control. It was a standard the governments of the Restoration found difficult, and often impossible, to uphold.

Verso un esercito-polizia. Il controllo dell'ordine pubblico nel Piemonte del Settecento

PAOLA BIANCHI

1. *Premessa*

Affrontare il tema del controllo dell'ordine pubblico in uno Stato d'antico regime significa analizzare tendenze e obiettivi politici incompiuti, più che risultati capaci di creare strutture stabili di disciplinamento[1]. Il mio intervento, dedicato al caso sabaudo nel Settecento, non si spingerà oltre la cesura rappresentata dagli anni del governo francese: non tanto la breve, anche se intensa, stagione del governo provvisorio repubblicano (dal 9 dicembre 1798 al 26 maggio 1799) quanto il periodo dell'annessio-

[1] Su questa categoria storiografica, che, prima di essere monopolizzata dagli storici del potere ecclesiastico, era stata coniata da Gerhard Oestreich per l'ambito militare, venendo applicata poi al campo militare anche da Michel Foucault in *Surveiller et punir* (Paris, Gallimard, 1975; traduzione italiana: *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Torino, Einaudi, 1993, Ia ed. 1976), cfr. C. Donati, *Stati, società, eserciti nel XVIII secolo: percorsi di ricerca*, in «Studi Settecenteschi», vol. 22, 2002, in corso di stampa. Tra i lavori che hanno toccato nodi legati al problema del controllo dell'ordine pubblico, vanno segnalati almeno *La bataille, l'armée, la gloire 1745-1871*, 2 voll., Actes du Colloque international de Clermont Ferrand, Clermont Ferrand, Association de pubblications de la Faculté des lettres et sciences humaines de Clermont-Ferrand, 1985; G. Ortalli (a cura di), *Bande armate, banditi, banditismo e repressione di giustizia negli Stati europei di antico regime*, Roma, Jouvence, 1986; *Banditisme et violence sociale dans les sociétés de l'Europe méditerranéenne*, in «Etudes Corses», nn. 40/41, 1993, Actes du Colloque de Bastia, 27-29 mai 1993; *L'Armée au XVIIIe siècle (1715-1789)*, Actes du Colloque de Aix en Provence 13-15 juin 1995, Aix, Université de Provence, 1999; C. Emsley, *Policing and its context (1750-1870)*, London, Macmillan, 1983; Id., *Crime and society in England. 1750-1900*, London, Longman, 1996; Id., *Gendarmes and the State in XIX century*, Oxford, Oxford University Press, 1999; S.C. Hughes, *Crime, disorder and Risorgimento. The politics of policing in Bologna*, Cambridge, Cambridge University Press, 1994.

ne alla Francia napoleonica (1801-1814). Solo in quegli anni, grazie alla nascita della gendarmeria, la centralizzazione del controllo, con l'applicazione del modello d'oltralpe, avrebbe assunto la forma poliziesca che non era stata raggiunta dalle iniziative prese nei decenni precedenti, determinando anche in Piemonte, come è emerso dalle indagini di Michael Broers, il netto superamento, se pur temporaneo, di compromessi sopravvissuti sino alla crisi dell'antico regime[2].

Ma che cosa si deve intendere per controllo dell'ordine pubblico? E quali erano i soggetti incaricati di farvi fronte? Schematizzando molto questioni che richiederebbero un'analisi assai più articolata, si può dire che una delle caratteristiche dello sviluppo degli Stati assoluti fu l'istituzione di apparati burocratici che portarono, più o meno direttamente, alla crescita di sistemi di vigilanza sulla società. La creazione di eserciti permanenti sempre più numerosi consentiva, in particolare, di reprimere con maggior successo le rivolte popolari, di impegnare corpi armati nella guardia dei confini, di inviare truppe presso le comunità in occasione di calamità e di epidemie: fenomeni che si verificarono anche nel Piemonte sabaudo[3]. Il caso piemontese si può, d'altro canto, assimilare bene a quel modello di *Polizei-Staat* che, in maggior misura in Russia e in Prussia, aveva teso a consolidare, nel volgere dal Sei al Settecento, le proprie truppe, destinandole a una politica non solo d'espansione, ma di rafforzamento della compagine territoriale interna.

In realtà, nel Ducato sabaudo, poi Regno di Sicilia e infine di Sardegna, non esisteva né si sarebbe realizzato compiutamente, sino allo scorcio del Settecento, un piano amministrativo omogeneo. I territori che formavano lo Stato mantenevano diversità di lingua, di tradizioni culturali, di consuetudini e di privilegi, che si sommavano agli ostacoli naturali (la barriera alpina e il mare) nel depotenziare ogni più energico tentativo di intervento in tal senso. E tuttavia, nel corso del XVIII secolo, non mancarono alcune fasi di riforma che lentamente, anche se non linearmente, spostarono sempre più verso ufficiali di nomina statale il controllo dell'ordine pubblico. Non a caso provvedimenti significativi erano scaturiti dalle disposizioni date da Vittorio Amedeo II all'indomani della pace di Utrecht, quando il sovrano aveva disegnato la struttura delle quattro aziende dipendenti dal Consiglio delle Finanze (Finanze, Guerra, Artiglieria e

[2] M. Broers, *Napoleonic imperialism and the Savoyard monarchy. 1773-1821. State building in Piedmont,* Lewiston-Queenston-Lampeter, Edwin Mellen Press, 1997, pp. 281-293, 382-404.

[3] Mi limito a descrivere la situazione nei domini sabaudi di terraferma, e in particolare in quelli al di «qua dei monti», escludendo di trattare dell'isola sarda, che pure sperimentò la creazione di unità militari con compiti affini a quelli della legione delle truppe leggere. N. Brancaccio, *L'esercito del vecchio Piemonte. Sunti storici*, Roma, Stabilimento poligrafico per l'amministrazione della guerra, 1922, pp. 11-13.

Fortificazioni, Real Casa), fissando gli organici e i compiti delle nuove tre Segreterie di Guerra, degli Interni e degli Esteri.

Nel 1720 Vittorio Amedeo II aveva irrigidito, almeno sulla carta, le leggi relative alle operazioni doganali e ai pagamenti dei diritti da versare ai gabellieri. Le annose questioni delle licenze da accordare al trasporto di alcuni prodotti (come i patti che erano stati stretti, per esempio, nel Seicento con Ginevra) restavano aperte, ma i contratti di appalto delle principali gabelle avevano subito una forte riduzione: la gestione veniva, ormai, condotta, per lo più, «in economia», e cioè direttamente dallo Stato attraverso la Camera dei Conti. Proseguendo su questa strada, sempre nel 1720, il sovrano aveva sostituito le funzioni della Camera dei Conti di Savoia con un'intendenza generale alla quale, con più diretto contatto con Torino, furono attribuite competenze in materia di giustizia, di finanza, di polizia[4] e, appunto, di gabelle, in una delle regioni, fra l'altro, più soggette al contrabbando. Il ruolo dell'intendente generale di Savoia avrebbe di lì a non molto assorbito, a metà Settecento, dopo un editto di Carlo Emanuele III del 1756, anche i poteri di conservatore generale delle gabelle[5].

Il problema dei confini non riguardava, però, soltanto il flusso delle merci, bensì anche i movimenti degli uomini, che costituivano fattori di destabilizzazione latente, ma continua: disertori, contrabbandieri, banditi, malviventi. Dal primo Settecento a tutti gli anni Sessanta, in ogni caso, l'impiego dell'esercito per la repressione delle rivolte era praticamente cessato, segno, comunque, della crescita e del consolidamento dello Stato. Dalla fine della guerra del sale, che aveva pesantemente toccato, nell'ultimo Seicento, la zona del Monregalese, le truppe si erano limitate a un generico controllo del cordone sanitario, contrastando, compatibilmente con le loro possibilità logistiche, soprattutto il contrabbando, in prossimità della Repubblica di Genova, delle frontiere verso Francia e nell'Alessandrino[6]. Solo a partire dagli anni Settanta l'invio di unità armate sul territorio per sedare o prevenire tensioni sociali sarebbe ridiventata una pratica comune, parallelamente all'insorgere di periodi di crisi economica le-

[4] In assenza di un vero e proprio corpo di polizia nel Piemonte d'antico regime, indico con tale espressione il generico potere di vigilanza e di pattugliamento esercitato da un'autorità, locale o centrale che fosse.

[5] G. Ratti, *Dogane, gabelle e contrabbando in Savoia nel secolo XVIII*, in «Rivista della Guardia di Finanza», XXIII, 1974, n. 5, pp. 607-614.

[6] G. Lombardi, *La guerra del sale (1680-1699). Rivolte e frontiere del Piemonte barocco*, 3 voll., Milano, Franco Angeli, 1986. Sulla sovrapposizione di poteri fra il Magistrato di sanità, creato nel 1572, ma riformato a partire dal 1715, e altre autorità civili e militari cfr. D. Carpanetto, *Scienza e arte del guarire. Cultura, formazione universitaria e professioni mediche a Torino tra Sei e Settecento*, Torino, Deputazione subalpina di storia patria, 1998, pp. 191-195.

gati al mercato dei generi di prima necessità[7]. Erano spesso gli amministratori locali stessi a chiedere con insistenza, a fine secolo, la presenza dell'esercito, che si preparava a misurarsi con lo scoppio di nuove forme di eversione: i corpi armati destinati al controllo fiscale e alla lotta contro l'illegalità e la violenza spontanea erano stati, infatti, sino ad allora, soltanto in parte dipendenti dalle truppe. Gruppi di guardie («postieri», «ricevidori», «regoladori», «preposti»), organizzati dai titolari dei contratti di appalto delle gabelle e dislocati alle porte delle città, lungo le strade, presso le frontiere, condividevano compiti repressivi con distaccamenti paramilitari («brigate delle gabelle») di consistenza estremamente esigua, e perciò scarsamente efficaci, posti nelle località più infestate dal contrabbando, con il personale civile e in divisa impiegato dagli uffici dell'amministrazione pubblica, infine con i reparti dell'esercito di linea o provinciale, in altri casi ancora con nuclei di invalidi o di reduci, precettati dai governatori delle piazze[8].

Va da sé che il porto d'armi veniva esteso a tutte quelle unità che prestavano, con o senza la divisa, servizi di guardia o di pattugliamento a diverso titolo. Le Costituzioni offrivano le coordinate generali delle disposizioni regie, ed è comunque significativo che, dal 1729, la normativa a questo proposito fosse stata articolata più dettagliatamente che non nei decenni precedenti, con l'inasprimento delle pene per i minori e una più precisa descrizione dei legittimi titolari: i militari, i nobili, i ministri, i funzionari, i giudici con le loro scorte, i viaggiatori stranieri[9]. Da un ordine pubblicato a Torino dalla Stamperia Reale il 30 agosto 1760, volto a contenere i delitti che infestavano il fronte orientale di «nuovo acquisto» (il Novarese, il Tortonese, il Vigevanasco e l'Oltrepò pavese), si evince una sorta di campionario delle armi vietate: era proibito, per esempio, tenere in casa pistole corte, stiletti, pugnali, «coltelli alla genovese», a meno che non lo richiedesse la propria professione, mentre in viaggio e per la strada si potevano portare unicamente pistole «lunghe» (con canne di lunghezza non minore di «un terzo di raso di misura del Piemonte») bene in vista, mai al-

[7] G. Prato, *La vita economica in Piemonte a mezzo il secolo XVIII*, Torino, Casanova, 1908. Spunti recenti in tal senso si trovano in A.M. Rao (a cura di), *Folle contro rivoluzionarie. Le insorgenze popolari nell'Italia giacobina e napoleonica*, Roma, Carocci, 1999.

[8] G. Ratti, *All'origine della Legione delle truppe leggere: il problema della polizia tributaria e doganale in Piemonte nel secolo XVIII*, in «Rivista della Guardia di Finanza», XXV, 1976, n. 3, pp. 208-210. Sulle funzioni dei governatori mi permetto di rinviare a P. Bianchi, *Spunti per una discussione sulle fonti di storia militare in età moderna: i documenti sui governatori nel Piemonte del Settecento*, in atti del convegno *Al di là della storia militare: una ricognizione sulle fonti*, Messina 12-13 novembre 1999, Soveria Mannelli, Rubbettino, in corso di stampa.

[9] *Costituzioni di Sua Maestà*, Torino, Chais, 1729, pp. 220-228. Per un confronto con gli editti secenteschi cfr. Archivio di Stato di Torino (d'ora in poi AST), *Corte*, Materie militari, Ordini e regolamenti, mz. 2, n. 22.

la cintola o addosso, ma sui basti degli animali da tiro, attaccate alla carrozza o sull'arcione del cavallo. Assoluto era il divieto di introdurre armi alle feste o in qualsiasi occasione di socialità collettiva. Ai minorenni ne era severamente proibito l'uso: i giovani tra i diciotto e i vent'anni rischiavano la pena della galera e della catena; tra i quattordici e i diciotto solo quella della catena[10]. A partire dal regno di Vittorio Amedeo II, risultarono inoltre inasprite le pene contro il reclutamento di uomini armati condotto privatamente, e contro i reati di mancato rispetto del monopolio dello Stato sui diritti di estrazione e di trasformazione delle materie prime utilizzate nella produzione di polvere da sparo e di proiettili[11].

2. *Nascita di un nuovo corpo militare: la legione delle truppe leggere*

Nel 1764 John Holroyd, uno dei tanti gentiluomini inglesi che si dedicarono al *grand tour*, spostandosi da Losanna alla volta di Torino, annotava nel proprio diario di viaggio:

> On the Savoy side of the bridge some soldiers of the King of Sardinia who do not question passengers soon after came to the custom house. Our baggage was scaled to prevent its being frequently visited, but was not searched.

Il viaggiatore era rimasto colpito dalla leggerezza usata dal corpo di guardia, evidentemente perché egli era convinto di imbattersi in un sistema poliziesco più rigoroso. L'immagine che lo straniero aveva recepito della realtà sabauda si era, del resto, corretta via facendo. Lungo la strada per Torino, Holroyd aveva incontrato il reggimento dei dragoni della regina di stanza ad Annécy e un'unità di invalidi presso il forte di Montmélian, ma non ne commentò la condotta; ammirò, piuttosto, la struttura fortificata della Brunetta, che gli sarebbe piaciuto visitare, se non fosse stato che, là, i controlli si erano rivelati inflessibili:

> We were not permitted to enter into the upper fort. We had wrote to Turin desiring a permission might meet us there to see it, but it is not the custom to grant it to any before they have been at court[12].

[10] AST, *Ministero della Guerra*, Miscellanea serie I, pacco 9.

[11] F.A. Duboin, *Raccolta per ordine di materie delle leggi cioè editti, patenti, manifesti*, Torino, Arnaldi-Davico e Picco, 1826-1869 (d'ora in poi Duboin), tomo XXII, p. 177 e sgg., tomo VI, pp. 456-461. Sulla rielaborazione dei testi legislativi cfr. M.E. Viora, *Le Costituzioni piemontesi. Leggi e Costituzioni di S.M. il re di Sardegna 1723, 1729, 1770. Storia esterna della compilazione*, Milano-Torino-Roma, Bocca, 1928 (ed. anast. Torino, Reale Mutua, 1986).

[12] British Library, Manuscripts, Add. 61979 A, ff.31, 32, 40 (16.VII.1764). Su John Holroyd (1735-1821), primo conte di Sheffield, militare e uomo di Stato che viaggiò in Eu-

L'esperienza del gentiluomo inglese dimostra che l'idea di un *Polizei-Staat* piemontese era diffusa, per quanto essa potesse subire, nei fatti, degli aggiustamenti. D'altro canto, sul piano legislativo, già con l'editto del 14 gennaio 1720 erano state diramate dettagliate disposizioni sulla perquisizione degli equipaggi: le merci destinate al mercato interno dovevano essere consegnate al controllo doganale di frontiera perché se ne verificasse la natura e fosse conteggiato l'ammontare delle tasse, mentre i bagagli in transito dovevano essere muniti di certificati di provenienza, timbrati i quali era necessario richiedere un «biglietto di ritorno», che sarebbe stato ritirato all'uscita dai territori sabaudi[13].

Alla fine del 1779, a quindici anni di distanza dall'arrivo in Piemonte, in forma privata, di Holroyd, l'inviato inglese in veste di plenipotenziario a Torino, John Stuart barone di Cardiff e visconte di Mountstuart, veniva accolto nella capitale subalpina dal ministro degli Esteri Carlo Baldassarre Perrone di San Martino quasi con un'ammonizione a tener conto degli ultimi decreti sull'ordine pubblico emanati da Vittorio Amedeo III:

> Le comte de Perron presente ses respectes à milord Mountstuart, et a l'honneur de lui faire sçavoir que le Roi ayant jugé à propos de faire renouveller dans peu de jours la pubblication d'un reglement établi depuis longtems pour le mantien du bon ordre dans la ville, pourtant entr'autres dispositions que toutes les voitures qui rouleront dans la ville pendant la nuit soient éclairées, et que les cochers ne puissent en aucun tems faire trotter leurs chevaux dans les rues que d'un trot moderé. S.M. l'a chargé d'en prevenir messieurs les ministres etrangers, étant pleinement persuadé qu'ils voudront bien se conformer à un reglement qui n'a pour but que de prevenir les accidents malheureux arrivés ci devant à quelques habitants de cette capitale par ce que ces precautions n'ont pas été observées[14].

La razionalizzazione del sistema di polizia a Torino risaliva, in teoria, al 1724, e cioè a quella riforma dell'ufficio del vicariato che era stata promossa da Vittorio Amedeo II con la volontà di creare una figura legata non tanto e non più all'attività amministrativa svolta dal corpo municipale, bensì alla struttura statale, in quanto nominata ormai direttamente dal

ropa tra il 1763 e il 1766, membro di una famiglia del West Riding che era emigrata in Irlanda sotto il regno di Carlo II, acquistando là vasti possedimenti terrieri, cfr. *Dictionary of national biography*, London, Smith Elder & Co., 1885, vol. XXVII, pp. 200-202; J. Black, *The grand tour and Savoy-Piedmont in the eighteenth century*, «Studi piemontesi», XIII (1984), n. 1, p. 142; Id., *The British abroad. The grand tour in the eighteenth century*, London, Sandpiper books, 1992, II ed. 1999, pp. 209, 301. Riproduco, di qui in poi, le citazioni dai documenti mantenendo le anomalie grafiche presenti negli originali.

[13] Ratti, *Dogane, gabelle*, cit., p. 605.

[14] British Library, Manuscripts, Add. 37080, Torino, 30.XII.1779. Sull'inviato inglese cfr. D.B. Horn, D. Litt, *British diplomatic representatives. 1689-1852*, London, Royal Historical Society, 1932-1934, 2 voll., vol. I, p. 126.

sovrano all'interno di una rosa proposta dal consiglio comunale[15]. Il vicario o «sovrintendente di politica e polizia» (un civile) aveva, tra l'altro, ritagliato una propria sfera d'azione sottraendola all'esercito di stanza nella capitale. Ma i tempi e i modi delle riforme non erano stati gli stessi nelle periferie, dove il ruolo e la provenienza dei vicari si erano connotati ben altrimenti che a Torino, costituendo, nel Cinque-Seicento, strumenti per stemperare i poteri delle oligarchie locali[16].

In provincia i principali responsabili del controllo dell'ordine pubblico erano diventati, nel corso del Settecento, accanto ai governatori e ai loro immediati subordinati in grado (i comandanti e i maggiori), i prefetti. Qui, non casualmente, erano proprio queste due autorità, l'una militare l'altra civile, a contendersi le prerogative poliziesche, moltiplicando la pubblicazione di regolamenti nei quali si ribadivano divieti sulla falsariga di quelli che il ministro Perrone aveva esibito subito all'inviato Montstuart nel 1779. Un esempio indicativo di come si avvertisse con nuova preoccupazione, a fine Settecento, alle soglie della crisi prodotta dallo scontro con la Francia, il pericolo rappresentato dai possibili disordini nei centri urbani è offerto da un manifesto sottoscritto ad Asti, nel gennaio 1789, dal governatore in secondo Francesco Roero di Piea:

> 1°) Gli osti, cabarettieri, locandieri e simili dovranno in ogni sera fare la consegna in iscritto al Governo delle persone alle quali daranno alloggio ... 2°) Passate le ore undici di Francia della notte non sarà permesso a verun acquavitaio, oste, locandiere, cabarettiere e simili di dare ricovero né da bere né da mangiare a qualunque sorta di persone ... 3°) Si dichiarano anche tenuti alla sovraprescritta consegna que' particolari che sono soliti albergare, cioè che danno alloggio, affittano camere o somministrano cibaria a persone che vengano da fuori della città e suoi borghi ... 4°) Le persone che vengono ... alloggiate dovranno fedelmente dare le notizie che sono ... loro chieste ... 5°) La medesima provvidenza avrà pure anche luogo contro le persone che non si qualificassero con verità alle pattuglie solite a farsi di notte tempo per la città.

Quanto alle bische o agli ingressi indesiderati tra le mura della città, Roero puntualizzava:

> 6°) Tutti li giuochi d'azardo ... essendo stati indistintamente proibiti, ordiniamo a tutti gli acquavitari, osti, cabarettieri ed ogni altro particolare tenente giuochi meramente di commercio ... di dovere esattamente invigilare ed impedire che

[15] D. Balani, *Il vicario tra città e Stato. L'ordine pubblico e l'annona nella Torino del Settecento*, Torino, Deputazione subalpina di storia patria, 1987, pp. 35-45.

[16] È quanto si verificò, per esempio, a Cuneo, sul cui caso rinvierei al mio *Dall'erezione in città alla seconda Reggenza (1559-1684)*, in P. Bianchi, A. Merlotti, *Cuneo in età moderna. Città e Stato nel Piemonte d'antico regime*, Milano, Franco Angeli, 2002, pp. 23-195, in part. pp. 47-49.

nelle rispettive loro botteghe, osterie, case ed in qualunque altro sito s'introducano alcuni de' giuochi ... proibiti, sotto le pene ... stabilite così a' giuocatori come a' tenenti li medesimi. 7°) I deputati ad assistere alle Porte ... non permetteranno l'entrata a qualunque persona di Stato straniero senza prenderne prima nome, cognome, patria, grado e condizione in un libro che dovranno a tal effetto tenere ... 8°) Ricordiamo a' sindaci, cabarettieri, barcaiuoli e portolani e ad altro chiunque ... di osservare esattamente il prescritto ... intorno alla proibizione di dare ricovero, alimenti o altra assistenza ai banditi, disertori, oziosi, vagabondi, mendicanti validi o persone sospette ... 9°) Qualora alcuno de' disertori o de' malviventi suddivisati capitasse in qualcheduna delle terre di questa provincia in cui il loro arresto fosse per essere difficile ..., si avvisano i giusdicenti di dovercene in questi casi ragguagliare con tutta sollecitudine e segretezza ... 10°) Oltre ciò che è stabilito ... riguardo a coloro che comprassero od in altro modo contrattassero co' soldati di cavalleria, dragoni e d'infanteria cavalli, armi, vesti, bagaglio, munizioni da guerra od altra simil cosa, si proibisce agli osti, cabarettieri o ad altra persona di fare prestito o credenza per somma o valore maggiore di soldi quindeci ai soldati di qualunque reggimento che fosse di guarnigione in questa od altra città ... 11°) Sarà proibito ai non militari di far uso d'alcuna specie di uniforme che possa assomigliarsi a quello [sic] delle truppe, come pure di portare dragone alle spade o galoni simili ... anche su vestiti d'altro colore.

E a proposito della circolazione nelle ore notturne:

12°) Non sarà permesso ad alcuno di qualunque grado e condizione, salvo ... per ragion di servizio ..., d'andare per città di nottetempo dopo il segno della ritirata senza lume, cioè dopo le ore dieci di Francia ... 13°) Sarà proibito di fare nottetempo veruna sorta di strepiti e grida con disturbo del pubblico riposo ... 14°) Chiunque ardirà rivoltarsi ... alle pattuglie e sentinelle incorrerà nella pena di un tratto di corda in pubblico ed anche di essere rimesso alla giustizia per l'opportuno procedimento ... 15°) Sarà pure vietato di sparare o far sparare mortaretti, fusette od altri fuochi di gioia nella presente città e finaggio in occasione di feste ... senza la nostra licenza ... 16°) Per le contrade di questa città non si potrà fare senza la nostra licenza alcuna serenata con quantità d'instrumenti atta ad eccitare il concorso del popolo ... 17°) Non si potranno pure far balli né pubblici né privati né tampoco sotto pretesto di conversazione tanto in questa città e finaggio che nelle terre di questa provincia senza la detta nostra licenza rispetto alla città e finaggio, e senza le licenza de' rispettivi vassallo e giusdicente ... 18°) Quelli che, sopra detti balli, porranno mano alla spada o altre armi per qualunque contesa od appiglio ... incorreranno la pena di giorni quindici di crottone ed anche quella di essere rimessi alla giustizia per l'opportuno procedimento[17].

Gli anni Ottanta avevano assistito al completamento delle riforme militari volute da Vittorio Amedeo III, l'ultima grande stagione di riorganizzazione dell'esercito sabaudo, che aveva avuto precisi riflessi sulle stesse

[17] AST, *Corte*, Paesi per A e B, Asti, mz. 34, n. 4.

pratiche di sorveglianza interna. Può costituirne un esempio, solo apparentemente secondario, il fatto che, nel «Contratto dell'impresa generale delle fatture del vestiario per le truppe di Sua Maestà»[18], stipulato dal sarto Pietro Manzolino il 7 gennaio 1772, per una durata di nove anni, si offrisse ormai una minuta descrizione delle divise per i forzati («veste, calzoni, bonetti, cappotti») e per i carcerieri («cappotti per le sentinelle, mantelli per le pattuglie, camisacci per li minatori»): se il disciplinamento delle truppe era passato, nel volgere di circa un secolo, anche attraverso la definizione degli aspetti esteriori e formali del mestiere (la divisa come segno distintivo e come traguardo di distinzione sociale), il controllo dell'ordine pubblico cresceva nella misura in cui si cercava di perfezionare anche il sistema carcerario[19]. Tra gli anni Settanta e Ottanta si dava, inoltre, finalmente una risposta ai dibattiti che, già da alcuni decenni, avevano proposto la creazione di un'unità militare cui assegnare specificamente compiti di salvaguardia dell'ordine pubblico: nasceva, cioè, la legione delle truppe leggere.

Le discussioni si erano protratte dalla prima metà del secolo. Nel 1719 un privato, già «capitano di una compagnia franca» (una delle unità che venivano mobilitate, in tempo di guerra, in numero imprecisato, come forze di rincalzo, senza che esse facessero propriamente parte delle truppe regolari), tal Giovanni Barberis, aveva suggerito di reclutare un organico piuttosto esiguo di soldati a cavallo: venticinque militari di truppa, due brigadieri, un luogotenente e un capitano. Nelle intenzioni dell'ex capitano questo nuovo corpo avrebbe dovuto occuparsi esclusivamente di reprimere il contrabbando, dipendendo dal generale delle Finanze e da nessun'altra autorità civile o militare, svolgendo liberamente la propria attività su tutto il territorio dello Stato, senza alcuna limitazione di giurisdizione. Il piano non era privo di ingenuità, fondandosi su un numero di effettivi insufficiente, e tuttavia esso introduceva elementi innovativi dal punto di vista tecnico, prevedendo che la compagnia montasse a cavallo con armamento leggero: sciabola, due pistole e carabina munita di baionetta[20]. Apprezzato da Vittorio Amedeo II, ma rimasto sulla carta, un tale disegno era destinato a essere rivisitato sotto il regno di Carlo Emanuele III, quando un impiegato nell'Ufficio Generale del Soldo, un certo Maccabei, auspicò la formazione di una legione straniera da porre di guardia ai confini, guardando ai modelli delle truppe leggere che erano state sperimentate in Francia e in Austria[21].

[18] Lo si veda a stampa, per i tipi della Stamperia reale, Torino, 1772, 40 pp.
[19] Cfr. l'ormai classico Foucault, *Sorvegliare e punire*, cit., in particolare pp. 147-185.
[20] Ratti, *All'origine della Legione delle truppe leggere*, cit., p. 213.
[21] AST, *Corte*, Materie militari, Impieghi militari, mz. 2 d'add., n. 32 (20.X.1774); F.A.

In Piemonte, di fatto, solo a partire dal 1774 un biglietto regio stabilì di dotare l'esercito di un corpo militare preposto, in tempo di pace, al servizio di sorveglianza e repressione delle frodi fiscali lungo il cordone doganale compreso fra Valenza e Casale. A capo della legione fu nominato, salendo dal grado di tenente colonnello a quello di colonnello, il conte Gabriele Pictet[22], che dovette però attendere alcuni anni prima di veder reclutati gli uomini e pubblicato un regolamento organico[23]. Nel 1779 venivano trasmesse al Soldo le norme per la leva, la cui gestione fu consegnata a una quarantina di responsabili, sulla scorta di quanto era stato consigliato da un altro colonnello della legione, il cavaliere di Ponzano, che aveva insistito sulla necessità di incrementare il numero degli uomini[24].

Se inizialmente, nel 1775, si era pensato di formare due brigate, l'una d'ordinanza, l'altra provinciale, ciascuna ripartita in tre battaglioni, nel 1776 gli organici risultavano complessivamente di due soli battaglioni, per un totale di 874 uomini (fra cui 34 ufficiali)[25]. Nel 1781, parallelamente alle

Pinelli, *Storia militare del Piemonte in continuazione di quella del Saluzzo, cioè dalla pace di Aquisgrana fino ai dì nostri*, Torino, De Giorgis, 1854, 3 voll., vol. I, pp. 15-17. Sull'importanza crescente assegnata alle truppe leggere nel corso del XVIII secolo cfr. E.G. Leonard, *L'armée et ses problèmes au XVIIIe siècle*, Paris, Plon, 1958, pp. 244-245; M.S. Anderson, *War and Society in Europe of the Old Regime. 1618-1789*, Leicester, Leicester University Press in association with Fontana paperbacks, 1988, pp. 202-203; *Histoire militaire de la France*, sous la direction de A. Corvisier, Paris, Puf, 1992-1994, 4 voll., vol. II, pp. 107, 123.

22 Potrebbe trattarsi del fratello del cavalier Charles Pictet de Rochemont, un ufficiale della fanteria d'ordinanza che aveva già prestato servizio, come capitano dei granatieri, durante l'assedio di Cuneo del 1744, e che era in attesa, nel 1791, di ricevere il titolo comitale. «Il y aura à la fin de ce mois 46 ans que comme capitaine de granadiers je fus à la bataille de Coni», scriveva Charles, da Cartigny, alla Segreteria degli Interni, il 9.IX.1790, facendo cenno, in una lettera di poco successiva, da Ginevra, del 20.X.1791, al «service de mon frère et de monsieur des Portes et de Montfort, mes oncles, tous officiers generaux». AST, *Corte*, Lettere di particolari, P, mz. 45. Nel 1767 Charles risultava maggiore del reggimento Saluzzo, e nel 1774 maggior generale destinato a una «piazza», ma con residenza, di fatto, «a casa sua», vicino a Carouge, dove il comandante aveva fatto porre un «détachement de vingt soldats». Cfr. ivi, e AST, *Corte*, Materie militari, Impieghi militari, mz. 2 d'add., n. 27, n. 32.

23 Duboin, tomo XXVI, p. 279; A. De Saluces, *Histoire militaire du Piémont*, Turin, Pic, 1818, 5 voll., vol. I, pp. 312-313; N. Brancaccio, *L'esercito del vecchio Piemonte. Gli ordinamenti*, parte I, Roma, Stabilimento poligrafico per l'amministrazione della guerra, 1923, p. 338.

24 Duboin, tomo XXVI, pp. 294-299. La promozione al grado di colonnello di Ponzano è registrata in AST, *Corte*, Materie militari, Impieghi militari, mz. 2 d'add., n. 32 (20.X.1774). Da qualche mese Ponzano aveva già iniziato a prestare servizio, in qualità di comandante, a Voghera, a capo dei «distaccamenti del cordone» impiegati, in tale presidio, nella lotta al contrabbando, in particolare alle «estrazioni delle granaglie», e come controllori delle epidemie diffuse nella zona, «febbri terzane perniciose attribuite alle risare». Ivi, Lettere di particolari, P, mz. 57.

25 De Saluces, *Histoire militaire*, cit., vol. I, pp. 311-312; AST, *Corte*, Materie militari, Ordini e regolamenti mz. 9, n. 10 (19.V.1776); Ivi, *Ministero della Guerra*, Regia Segreteria

ricomposizioni logistiche che l'esercito stava subendo sull'onda delle riforme decise da Vittorio Amedeo III[26], la legione delle truppe leggere veniva ulteriormente ridefinita. «Non formerà brigata, e nemmeno sarà divisa in battaglioni, come gli altri reggimenti d'ordinanza, ma sarà un corpo composto di dodici compagnie con una squadra di riserva ed uno stato maggiore»: così nel regolamento del 17 luglio 1781[27], corretto ancora nel 1786[28], quando si recuperò la struttura in brigata, composta di quattro battaglioni, a loro volta costituiti da quattro compagnie, un'architettura che era dovuta alla recente organizzazione delle truppe non più in dipartimenti, bensì in divisioni, secondo schemi strettamente binari[29]. La legione fu distaccata a Casale, Valenza e Voghera, i centri a ridosso del cordone doganale che divideva il regno sardo dal Milanese. Scoppiata di lì a poco la guerra contro la Francia, la brigata, trasformata in due reggimenti o mezze brigate, con quartier generale in una zona più interna, ma non meno delicata dal punto di vista dell'ordine pubblico, Mondovì, raggiunse, tra il 1792 e il 1793, le oltre 2.000 reclute, vedendo triplicare i propri uomini, che, in un esercito di una media di 35.000-40.000 soldati «nazionali» (stranieri esclusi), iniziavano ad avere un ruolo più attivo. Gli stipendi annui degli ufficiali e dei bassi ufficiali oscillavano ormai, dopo un discreto aumento rispetto alle paghe fissate nel 1786, da un massimo di 4.200 lire per un colonnello comandante a 690-750 lire per un sottotenente; ai soldati, che erano stati distinti in quattro classi, «sovrannumerari», «ordinari», «ad alta paga» e «veterani», spettavano tra le 80 e le 100 lire circa. Il trattamento era su per giù pari a quello riservato agli artiglieri e ai militari del genio[30].

Fino al 1795, prima di essere sciolte, in conseguenza del ridimensionamento dell'esercito sabaudo stabilito dagli accordi di Cherasco (1796), le truppe leggere ebbero a disposizione due reggimenti, ciascuno composto da un paio di battaglioni e formato da 1.319 uomini[31]. Ricostituita nel

di Guerra, Stabilimenti militari, reg. 3, ff. 1-2 (21.XII.1776). Sulla giustapposizione, ai corpi d'ordinanza, di dieci reggimenti provinciali, aumentati di alcune unità a fine Settecento, con obbligo di servizio part-time rispetto all'esercito di linea, mi permetto di rinviare a P. Bianchi, *Onore e mestiere. Le riforme militari nel Piemonte del Settecento*, Torino, Zamorani, 2002, *passim*.

[26] Ivi, capp.V-VI.

[27] AST, *Ministero della Guerra*, Stabilimenti militari, reg. 3, ff. 119-139.

[28] Duboin, tomo XXVII, pp. 1647-1654.

[29] Bianchi, *Onore e mestiere*, cit., cap. V.

[30] AST, *Ministero della Guerra*, Regia Segreteria di Guerra, Stabilimenti militari, reg. 4, f. 148 (22.VI.1786); ivi, reg. 6, ff. 18-20 (18.II.1793); Duboin, tomo XXVII, p. 1673 (21.IV.1792). Nel 1786 il totale annuale delle paghe (spese di alloggio e di servitù comprese) andava, all'incirca, tra i graduati, dalle 4.000 lire per un colonnello alle 320 per un sottotenente sovrannumerario.

[31] AST, *Ministero della Guerra*, Regia Segreteria di Guerra, Stabilimenti militari, reg. 7, f. 44 (7.IV.1795). Cfr. la composizione dello stato maggiore in appendice.

1797 come un unico reggimento di due battaglioni, con 731 elementi in tutto, la legione partecipò alle campagne di repressione dei moti scoppiati tra il 1797 e la caduta dell'antico regime, convertendo quella che era stata una semplice funzione di controllo doganale in tempo di pace, o di appoggio alle truppe regolari in tempo di guerra, nel compito di contenere le tensioni sociali che erano drammaticamente riemerse. Oscillazioni nel numero delle reclute si sarebbero verificate ancora nella prima Restaurazione, quando la legione sarebbe tornata a occuparsi di tutela dei confini e dei traffici alle dogane, sino al definitivo scioglimento del corpo nel 1831[32]. Queste, molto brevemente, le vicende istituzionali, dietro le quali non vanno trascurati gli aspetti sociali.

I primi regolamenti degli anni Settanta-Ottanta avevano recepito le istanze di professionalizzazione che erano affiorate, sempre più chiaramente, nei dibattiti e nelle scelte compiute nella seconda metà del Settecento. Tra gli ufficiali furono ammessi, nelle truppe leggere, di preferenza i cadetti meno abbienti di famiglie nobili o di stato civile, mentre erano ben accetti, in genere, tra i soldati, i volontari, purché non disertori, dato che uno dei compiti assegnati a questo corpo era proprio la lotta al fenomeno della diserzione. Si limitò, inoltre, al massimo il reclutamento di uomini sposati o gravati da responsabilità familiari, e si pretese un livello di alfabetizzazione più alto che nel resto delle truppe: la maggior parte dei graduati, tutti i sottufficiali e gli ufficiali, doveva saper leggere e scrivere. In origine si era immaginato di far sorgere a Valenza una scuola speciale d'aritmetica, geometria, scienza delle fortificazioni e disegno topografico, ma di fatto il piano restò irrealizzato, lasciando che solo nella capitale si concentrassero i luoghi per la formazione teorica degli ufficiali: l'Accademia reale, l'istituto più esclusivo, fondato alla fine del Seicento, e le Reali scuole d'artiglieria e fortificazione, nate nel 1739, con caratteristiche assai più tecniche e un bacino di committenza composto, in larga parte, dal ceto civile.

Tra i sostenitori più convinti della necessità di consolidare la legione delle truppe leggere era stato il commendatore de Chatillon[33]: forse quel Maurizio Challant di Chatillon, ufficiale di cavalleria, che si sarebbe fatto ancora portavoce, all'inizio degli anni Novanta, dell'esigenza di dar nuovo smalto ai vecchi corpi delle milizie reclutati sul territorio nazionale. Una

[32] Duboin, tomo XXVI, pp. 279-280; Pinelli, *Storia militare*, cit., vol. II, pp. 504-505. Sciolta la legione delle truppe leggere, sopravviveva il corpo dei carabinieri reali (1814-1859), una delle unità create per garantire l'«ordine e la sicurezza pubblica», con organici e compiti, tuttavia, ancora provvisori, fusa, per un tratto, con i cacciatori reali di Sardegna. Brancaccio, *L'esercito del vecchio Piemonte. Sunti storici*, cit., pp. 14-15.

[33] Ivi, vol. I, pp. 40-41. Il progetto di Chatillon, del 1778, è pubblicato in Ratti, *All'origine della Legione delle truppe leggere*, cit., pp. 224-228.

sua memoria, risalente al 1793, analizzava, in particolare, la situazione nel Ducato d'Aosta, senza tacere, tuttavia, critiche più generali alla cattiva amministrazione locale e all'arroganza con cui le truppe di linea trattavano le unità di riserva:

> Les mauvais traitements ... par les officiers et bas-officiers des troupes de S.M. ... les traitant en esclaves, les avilissoient en les faisant servir aux usages le plus abjectes par la raison qu'ils étoient paysans et grossiers qui ne comprenoient pas les piemontois, les maltraitoient même à coup de bâton; ce qui leur etoit le plus douloureux c'etoit de voir que les officiers à qui ils s'adressoient pour avoir justice se moquoient encore de leur simplicité[34].

Figlio di Carlo Francesco, un ufficiale dei dragoni del re, Maurizio Challant (1756 ca.-1796) prestò servizio nel reggimento Savoia cavalleria, divenendo anch'egli tenente colonnello dei dragoni (1793) e approdando a corte come gentiluomo di bocca (1771) e di camera (1793). Interessato alle scienze sperimentali, egli si inscriveva in un gruppo di militari *savants*, non necessariamente provenienti da una carriera nelle «armi dotte», che appoggiavano in Piemonte, da alcuni decenni, con sempre maggior convinzione, la valorizzazione dei corpi autoctoni e la formazione di quadri professionalmente più preparati[35].

Poteva essere ancora Chatillon l'autore del *Progetto d'articoli di regolamento per la Legione delle truppe leggere*, trascritto in forma anonima e senza data, ma del 1780 circa, in cui si proponeva di riservare i posti di basso ufficiale e di soldato semplice ai soli sudditi sabaudi: da scegliersi tra elementi di corporatura ben robusta e di almeno diciotto anni compiuti, ad esclusione degli abitanti del Ducato di Savoia e di Aosta. Nello stesso progetto si suggeriva, inoltre, di accettare con favore l'arruolamento di militari già iscritti nei reggimenti provinciali, a eccezione di quelli del Genevois, di Maurienne (in Savoia), di Novara e di Tortona (nelle «terre di nuovo acquisto»). Gli avanzamenti di carriera dei cadetti e dei volontari al grado di sottotenente dovevano essere comunicati dal colonnello comandante alla Segreteria di guerra, e assegnati in base non già all'anzianità, ma al merito dei candidati[36].

È significativo che progetti del genere fossero formulati anche da ufficiali che erano entrati nella legione delle truppe leggere, che, cioè, erano passati di persona attraverso l'esperienza di un corpo nato, per diversi

[34] AST, *Corte*, Lettere di particolari, C, mz. 63 (4.VII.1793).

[35] A. Manno, *Il patriziato italiano. Notizie di fatto storiche, genealogiche, feudali ed araldiche*, 2 voll. a stampa, Firenze, Civelli, 1895-1906, e 25 voll. dattiloscritti in consultazione presso le principali biblioteche e gli archivi torinesi (d'ora in poi Manno), vol. VI, pp. 18-19.

[36] AST, *Corte*, Materie militari, Ordini e regolamenti, mz. 2 d'add., n. 3.

aspetti, all'insegna della sperimentazione. Michele Antonio Capra, per esempio, tenente colonnello delle truppe leggere nel 1778, comandante nelle piazzeforti di Ormea e di Ceva nel 1780, colonnello di fanteria nel 1784, e infine, dopo aver acquistato un piccolo titolo signorile sul feudo di Corteranzo (1787), governatore di Demonte nel 1789 e brigadiere di fanteria nel 1790, firmò nel 1794 una relazione sull'armamento generale della provincia di Torino in cui riecheggiavano molti degli spunti offerti da Chatillon[37].

Le osservazioni forse più argomentate sulle potenzialità e, insieme, sui limiti entro i quali si sarebbero dovute mantenere le truppe leggere furono stese, non a caso, da Gioachino Bonaventura Argentero di Bersezio (1727-1796), meglio noto come il marchese di Brezé. Dottissimo ufficiale di cavalleria, viaggiatore e attento interprete della politica militare condotta in Prussia da Federico II, si trattava di uno dei principali sostenitori delle ultime riforme d'antico regime in Piemonte[38]. Nelle sue *Réflexions sur les préjugés militaires*, pubblicate a Torino nel 1779, divenute quasi il manifesto delle critiche contro gli esponenti dell'ufficialità più retrivi e attardati su posizioni anti-riformistiche, Bersezio sottolineava: «les troupes légères sont assûrément de la plus grande utilité dans les armées, si ont sait les employer à propos». In ogni caso, proseguiva,

> il faut se garder surtout de deux inconvéniens. 1) De n'en pas trop augmenter le nombre, car souvent ce qui est bon et utile par sa nature devient nuisible ou est à charge par son excès. 2) Il ne faut point les dénaturer, c'est-à-dire, ne pas prétendre d'en faire tantôt des troupes de ligne, tantôt des escarmoucheurs; car alors elles risqueraient d'être toujours médiocres dans l'un et l'autre métier.

Non eccedere nel numero e non fare delle truppe leggere il duplicato, troppo dispendioso, di un corpo di cavalleria: erano questi gli obiettivi che i nuovi regolamenti avrebbero dovuto porsi.

> Il en arriverait, ce qui est arrivé aux dragons, qui lors de leur institution n'étaient qu'une infanterie à cheval montée sur de très-petits chevaux de peu de prix, et destiné aux opérations, qui demandaient de la célérité et répondaient très-bien à leur institution.

Da fantaccini che erano, i dragoni si erano trasformati, col tempo, in unità di cavalleria vere e proprie, montando cavalli via via di pezzatura più

37 AST, *Corte*, Materie militari, Levata di milizie, mz. 1 d'add., n. 6 (21.VIII.1794).

38 Su Argentero di Bersezio si vedano V. Ferrone, *La Nuova Atlantide e i Lumi. Scienza e politica nel Piemonte di Vittorio Amedeo III*, Torino, Meynier, 1988, *passim*; W. Barberis, *Le armi del principe. La tradizione militare sabauda*, Torino, Einaudi, 1988, pp. 196-202, 219, 231, 234, 261, 271; Bianchi, *Onore e mestiere*, cit., cap. III, cap. V.

grande, e venendo armati di fucili e baionette, tali da consentir loro di combattere a piedi e a cavallo; ma i costi per il loro mantenimento, sosteneva Bersezio, erano ormai elevatissimi. Nelle truppe leggere egli riteneva, così, che occorresse raccogliere «enfans du pays, et s'il est possible, tous possesseurs de quelque bien». «Sans cette précaution», aggiungeva, «on risquerait de ne faire qu'une troupe de gueux, qui ne serait jamais ni bonne, ni sûre, qualités très-essentielles dans ces sortes de troupes, que l'on doit beaucoup avanturer en tems de guerre». Quanto alle aree alle quali attingere, Bersezio precisava:

> On doit préférer les montagnards et ceux qui habitent près des fleuves aux habitans des villes et même des campagnes rases et fertiles; car les premiers sont toujours plus endurcis à la fatigue, et les seconds sont presque tous d'excellens nageurs: deux qualités très-essentielles aussi, et presque indispensables pour cette espèce de troupe. Il faut encore les choisir légers de corps et d'un tempérament hardi.

Gli ufficiali, come i soldati, avrebbero dovuto prestare servizio per una metà a cavallo e per una metà a piedi, vestiti «légérement», in modo da essere il più liberi possibile nei movimenti:

> une veste à la matelotte, qui descende un peu au-dessous des hanches et dont les bouts se fourrent dans d'assez amples culottes, qui montent jusques près du nombril, de façon que les soldats ayent les reins et le ventre bien soustenus par la ceinture de leurs hauts de chausses, qui doit être suffisamment large et sur laquelle ils placeront le ceinturon: avec cela une espèce de redingotte très-courte pour mettre sur eux quand il pleut, lorsqu'ils sont en sentinelle, ou qu'il commence à faire froid.

Al posto del «chapeau» avrebbero dovuto indossare un «casque». Le armi:

> une bonne carabine, un pistolet à la ceinture, un sabre assez court, mais large et bien tranchant, point de baionette, mais un stilet ou petit coutelas placé comme ceux des Turcs, arme très-utile pour égorger vîte, et sans bruit une garde que l'on surprend endormie, et la meilleure encore, dont on puisse se servir dans la mêlée d'une nuit obscure et dans un poste emporté par surprise.

Secondo Bersezio sarebbero bastate otto compagnie di 48 uomini ciascuna (ufficiali compresi), addestrati per compiere operazioni d'assalto, colpi di mano, agguati al nemico[39]. In realtà, alla legione sarebbero stati

[39] G. Argentero di Bersezio, *Réflexions sur les préjugés militaires*, Turin, Reyceuds, 1779, pp. 196-202.

assegnati più posti, non senza premiare, però, quelle qualità fisiche e disciplinari che tutti i progetti avevano considerato essenziali alla riuscita della nuova campagna di reclutamento.

3. *Le difficoltà di organizzazione e il riemergere delle tensioni sociali nella crisi dell'antico regime*

Se si guarda alla composizione dei ranghi tra gli anni Settanta e Novanta (tab. 1, tab. 2), risulta evidente che anche le truppe leggere, che pure avevano un proprio stato maggiore, erano diventate parte di una struttura militare in cui le progressioni gerarchiche si erano assestate su una regolarità lontana dai criteri aleatori applicati fino al primo Settecento[40]. La formazione della legione era stata incoraggiata, peraltro, da una serie di promozioni che avevano interessato alti e bassi ufficiali.

Le date dei primi decreti di costituzione del corpo erano coincise non solo con l'assegnazione di gradi più alti, come si è visto, ai colonnelli comandanti Pictet e Ponzano, o al cavalier Lazzari, diventato, tra la metà degli anni Settanta e il 1783, da colonnello a maggior generale, ma anche con l'ascesa di ruolo di alcuni loro subordinati. Nel 1774, per esempio, il già citato Michele Antonio Capra passava dai gradi di capitano a quelli di maggiore: stessa promozione toccata nel 1781 al cavaliere Rangone, destinato, nel volgere di altri otto anni, a vestire la divisa da luogotenente colonnello. E nel 1781 anche i cadetti Grimaldi di Balbiano, Visconti, Aurelio della Torricella e Accuferri ottenevano la nomina a sotto-tenenti; si trattava di «vassalli» o di «cavalieri» che appartenevano a quella fascia di nobiltà che trovava nell'esercito, a un tempo, una forma di riconoscimento e un modo per uscire da condizioni economiche non agiate[41]. Il fenomeno, va detto, era noto anche al di fuori del Piemonte, come le testimonianze letterarie, oltre che istituzionali, confermano. Che nelle truppe leggere esistessero maggiori possibilità di far carriera per merito piuttosto che in altri reggimenti era stato rilevato, a posteriori, dallo stesso Giuseppe Gorani, che descrisse, nelle *Memorie di giovinezza e di guerra*, le campagne a cui egli, allora diciassettenne, alfiere del reggimento di fanteria austriaco Andlau, aveva partecipato contro l'esercito di Federico II[42].

La relativamente lenta, ma regolare progressione delle carriere è documentata fino agli ultimi decreti settecenteschi. In compenso, almeno tra le

[40] Bianchi, *Onore e mestiere*, cit., cap. VI.

[41] Cfr., rispettivamente, AST, *Corte*, Materie militari, Impieghi militari, mz. 2 d'add., n. 32, n. 39, n. 40, n. 43.

[42] G. Gorani, *Memorie di giovinezza e di guerra*, a cura di A.Casati, Milano, Mondadori, 1936, pp. 107, 146.

fila degli ufficiali, si era quasi esaurito il numero dei volontari, mentre era stata accolta la pratica di attingere militari già in servizio in altri corpi: nei reggimenti di Oneglia (marina), di Piemonte, dei Cacciatori, dei Granatieri (fanteria d'ordinanza), di Novara, di Tortona, d'Aosta (fanteria provinciale)[43]. Gli stessi reggimenti continuavano, in fondo, a partecipare al controllo dell'ordine pubblico, quando i governatori davano disposizioni in tal senso. La specificità delle truppe leggere, inscritte tra la fanteria leggera, consisteva, dunque, più nel profilo sociale degli organici e nel tipo di addestramento ad essi richiesto che non nello svolgimento di compiti che risultavano, di fatto, complementari all'impiego di altre forze. Il sistema poliziesco manteneva una sovrapposizione di funzioni e di giurisdizioni che non sarebbe stata semplificata se non dopo la crisi dell'antico regime e l'impatto con la breve, ma decisiva, amministrazione del periodo francese.

Se si guarda alla situazione carceraria non se ne evincono conclusioni diverse. Ai governatori dei forti (che erano usati come base per la difesa dello Stato e, insieme, come prigioni) era affidata, ancora indistintamente, l'autorità sulle detenzioni tanto per reati comuni quanto per reati militari: furti, omicidi, indisciplina, ma anche duelli, lesa maestà, diserzione. Il contatto tra detenuti civili e militari si verificava, così, con estrema frequenza, ben prima che gli inconvenienti si complicassero allo scoppio della guerra contro la Francia rivoluzionaria[44]. Non a caso, tra la fine degli anni Ottanta e gli anni Novanta, l'allarme politico era cresciuto, e si aveva difficoltà a valutare anche le più consuete pratiche della socialità: nelle botteghe, osterie, locande si commentavano le nuove di Francia o semplicemente si leggevano le gazzette, non senza che intorno a tali luoghi aleggiasse, ormai, la taccia della clandestinità[45].

L'analisi dei sintomi di irrequietezza sociale nel Piemonte di fine Settecento porterebbe il mio intervento fuori dalla traccia che mi sono proposta di percorrere[46]. Vorrei sottolineare, tuttavia, come, in quel contesto,

[43] In un «Tableau des officiers du corps de troupes legères» dell'aprile 1797, in AST, *Ministero della Guerra*, Regia Segreteria di Guerra, Stabilimenti militari, reg. 8, f. 31, figurava un solo volontario: il sotto-luogotenente Carlone. Cfr. anche, in appendice, la tab. 2.

[44] Cfr. le lettere inviate dal sovrano ai governatori dei forti di Ivrea e Villafranca tra il 1770 e il 1798, in AST, *Ministero della Guerra*, Regia Segreteria di Guerra, Miscellanea serie I, pacco 2, e i decreti sulle detenzioni ad Ivrea del 1790-1799, ivi, pacco 10. Sui contatti tra gli ufficiali prigionieri ad Asti durante la guerra franco-piemontese del 1792-1796 e la popolazione civile mi permetto di rinviare a P. Bianchi, *Una piazzaforte sabauda: esercito, difesa e controllo sociale ad Asti nel Settecento*, in G. Ricuperati (a cura di), *Quando San Secondo diventò giacobino*, Alessandria, Dell'Orso, 1999, pp. 156-157.

[45] M. Cuaz, *Le nuove di Francia. L'immagine della Rivoluzione francese nella stampa periodica italiana (1787-1795)*, Torino, Meynier, 1990.

[46] Per un discorso incentrato sull'Astigiano, cfr. Bianchi, *Una piazzaforte sabauda*, cit., pp. 141-168.

la mai sanata dialettica fra autorità civili e militari preposte al controllo dell'ordine pubblico fosse riaffiorata, contribuendo a frenare la risoluzione dei problemi, ma anche a denunciare le debolezze dei provvedimenti che avrebbero dovuto far fronte ai reati più comuni[47]. Sono diversi, più o meno eclatanti, i casi che si potrebbero portare ad esempio.

Il processo istruito nel 1778 contro un ufficiale di cavalleria d'origine astigiana, Luigi Garetti di Ferrere[48], colpevole di aver tentato un atto di istigazione all'insubordinazione, rappresentò un episodio eccezionale, la cui eco, peraltro, fu ingigantita dal fatto che, proprio negli stessi anni, si stava concludendo la prima fase delle riforme militari avviate da Vittorio Amedeo III: la reazione dell'ufficiale fu letta, pertanto, oltre che come una rivendicazione di ceto, anche come una critica alla condotta della Segreteria di guerra, allora in mano al primo segretario Giovanni Andrea Chiavarina, un civile.

Il tutto era nato da un diverbio scoppiato in un caffè di Chambéry, nel 1777, tra un mercante e alcuni «borghesi» da un lato, il maggiore di stanza nel presidio savoiardo, il suo aiutante e alcuni ufficiali dei corpi d'ordinanza e dei reggimenti provinciali dall'altro. I militari avevano finito col malmenare i civili, destando la riprovazione della popolazione che aveva assistito allo scontro, e ricevendo, per tutta risposta da parte del governo, la condanna al carcere. A questo punto era intervenuto Garetti, il quale, schierandosi a favore del diritto degli ufficiali di usare le maniere forti contro le provocazioni, aveva inviato, in anonimo, da Chambéry, a diversi

[47] Una delle prove più evidenti della continua frizione tra ragioni giuridiche non conciliabili è offerta dalla mancata realizzazione di un codice militare, che era stato elaborato fin dagli anni di Vittorio Amedeo II, ma che dovette attendere l'epoca di Carlo Felice per tradursi in un testo compiuto dato alle stampe. Cfr. Bianchi, *Onore e mestiere*, cit., in part. pp. 64-73.

[48] Nato nel 1746 o nel 1747 da una linea di un'antica famiglia «de hospitio» di Asti, inclusa cioè per tradizione nella prima classe del consiglio cittadino, abilitata a essere infeudata già nel Seicento, anche se entrata in possesso stabile, con titolo signorile, di una parte del feudo di Ferrere solo negli anni Trenta del Settecento, Luigi Garetti era fratello di un affermato uomo di legge e di un abate vicino alla corte. Secondo Antonio Garetti, il fratello primogenito, era passato dall'ufficio di referendario (1774) a quello di senatore di Piemonte (1779), ottenendo il titolo cavalleresco dell'ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro; Cesare Dionigi, teologo collegiato, seguì invece la carriera di elemosiniere del duca di Chablais, fratello di Vittorio Amedeo III, di preside della basilica di Superga, di abate di San Michele della Chiusa e di mastro di cerimonie dell'ordine dell'Annunziata. Un altro fratello di Luigi, Romualdo, percorse i gradi nell'esercito fino a quello di maggiore. Manno, vol. I, p. 223; vol. II, pp. 34, 36; vol. XI, p. 193; G. Ricuperati, *Il Settecento*, in *Il Piemonte sabaudo. Stato e territori in età moderna*, Torino, Utet, 1994, pp. 729-730. Notizie genealogiche sulla famiglia si trovano inoltre in Biblioteca Reale di Torino, ms. Vernazza, XXX, pp. 271-287. Ho descritto più ampiamente l'interessante materiale giudiziario prodotto da questo processo in *Onore e mestiere*, cit., pp. 251-260.

comandanti delle truppe di linea, l'invito a reagire, in nome di un'idea di onore militare dietro la quale stava, in realtà, anche la volontà di riqualificare il mestiere.

Membro di una famiglia aristocratica che aveva accettato il sacrificio economico di inviarlo dalla provincia a Torino, per farlo istruire nella scuola più esclusiva, l'Accademia reale, Garetti non rappresentava una retriva figura di ufficiale chiuso alle nuove istanze di riforma. Egli stesso aveva cercato di promuovere addestramenti sul campo, integrandoli con l'insegnamento di nozioni teoriche che avrebbero dovuto, nelle sue intenzioni, diffondere sul territorio quel patrimonio di sapere che pochi ufficiali avevano allora l'opportunità di apprendere all'interno di un istituto scolastico. Dietro l'audacia del capitano c'erano, dunque, nodi complessi, che riflettevano molte delle contraddizioni di un periodo che avrebbe dovuto portare a un nuovo consolidamento dello Stato, e che invece si rivelò la premessa della sua crisi. Sta di fatto che, scoperto, per una delazione che arrivò dritta alla Segreteria di guerra, Garetti fu catturato a Chambéry e scortato a Torino da un maresciallo di *logis* e da tre o quattro soldati a cavallo del suo stesso reggimento di cavalleria: il Savoia. Nella capitale fu processato per rito abbreviato, non già dal tribunale militare, l'Uditorato di guerra, che dichiarò di non volersi esporre direttamente, né dal Senato, la suprema magistratura dello Stato, bensì da una giuria speciale: una regia delegazione composta da militari e togati[49]. Il prefetto Giovanni Alessandro Carelli, giudice di Torino, era stato incaricato di nominare gli avvocati difensori, dando il via all'istruttoria, durante la quale egli ebbe la facoltà di assistere senza diritto di voto. L'avvocato fiscale generale del Senato Ferdinando Chiabrera, che aveva indagato a nome della regia delegazione, l'avvocato Giambattista Roberi e il procuratore Carlo Benedetto Grimaldi, i difensori dell'imputato, firmarono infine i lunghi verbali delle deposizioni e delle visite mediche alle quali l'imputato, con il coinvolgimento di alcune note figure del mondo universitario torinese[50], fu sottoposto. Depositata la sentenza dopo pochi mesi, restò ancora qualche giorno ai difensori per controbattere i capi d'accusa, che il Senato aveva nel frattempo definito in tre forme di reati: sedizione, «calunniosa e sacrilega

[49] Il conte Ferrero della Marmora, ministro di Stato e gran mastro della Real Casa, il conte Badat, luogotenente generale di fanteria e governatore di Cuneo, il cavalier Panissera, maggior generale di fanteria e capo «in secondo» del reggimento d'Aosta, il cavaliere Ghilini, brigadiere di cavalleria e colonnello comandante del reggimento dragoni di Piemonte, il cavaliere Cacherano d'Osasco, colonnello comandante del reggimento dragoni del Chiablese, e i senatori Peiretti, Arnaud, Della Valle e Cavalli.

[50] Il chirurgo maggiore del reggimento Savoia cavalleria, membro del collegio di chirurgia dell'Università di Torino, Teobaldo Rebaudengo, il medico delle carceri senatorie Giovanni Antonio Bollati, noti professori dell'ateneo come il botanico Carlo Allioni, l'anatomista Giovanni Francesco Cigna, il medico Innocenzo Laneri.

censura de' sentimenti di Sua Maestà» e «denigrazione del decoro e fama d'alcuni ministri».

A Garetti fu concessa l'attenuazione della condanna alla pena di morte con la privazione dell'impiego e dieci anni di carcere da scontare a Ivrea, che si sarebbero di fatto ridotti a soli tre. Liberato nel marzo del 1781, con l'ordine di tornare presso il feudo paterno di Ferrere, Garetti sarebbe riuscito a vestire ancora la divisa in un reggimento di fanteria francese, il Royal Liégeoi. Con lo scoppio della Rivoluzione, egli tornò in Piemonte, dove ebbe modo di partecipare alle campagne di guerra, in un ruolo, tuttavia, defilato: non più fra le truppe d'ordinanza, ma come comandante delle milizie reclutate a Moncalieri. La sua carriera si chiudeva con il pensionamento nel 1797, alla vigilia della caduta dell'antico regime.

Se pur messo a tacere, il caso lasciò uno strascico sul piano personale e su quello istituzionale. Ne subì le conseguenze innanzitutto il primo segretario di guerra, Chiavarina, contro il quale Garetti non aveva usato mezzi termini, ritenendolo responsabile della «perfidie dans les bureaux». A sostituirlo sarebbe stato quel Giuseppe Ruffinotto di Montiglio, marchese di Cocconito, che non era solo un militare in carriera, esponente di un'antica famiglia aristocratica, ma l'ex colonnello del reggimento Savoia cavalleria. Era stato materialmente Cocconito, ormai maggior generale, a dirigere l'operazione di arresto, nel pressi di Chambéry, del giovane capitano, che egli aveva comandato sul campo, e del quale aveva anche potuto apprezzare le doti di addestratore. La nomina di Cocconito, al quale solo nel 1789 sarebbe subentrato nuovamente un esperto di finanze, Giovanni Battista Fontana di Cravanzana, consegnava il governo delle truppe a un uomo in divisa, con un atto che interrompeva il predominio dei funzionari civili, e che è difficile non interpretare come una resa al gruppo dell'aristocrazia militare.

Nella vicenda di Garetti, in cui le tensioni tra civili e militari erano emerse chiaramente, le truppe leggere non avevano avuto parte alcuna, perché si trattò di un caso giudiziario che andava al di là delle loro normali responsabilità di servizio. Le discussioni intorno alle questioni di stretta pertinenza con l'amministrazione e il controllo *manu militari* del cordone doganale si erano, d'altro canto, ridestate appena pochi anni dopo la concessione della libertà vigilata all'ufficiale astigiano.

Il 5 agosto 1789 un manifesto della Camera dei Conti riconosceva piena legittimità alla delazione, come *extrema ratio* contro i reati di frode e contrabbando: una scelta che le Costituzioni del 1770, con non poca ambiguità, non avevano precluso[51]. Qualche tempo prima, in provincia di

[51] *Leggi e Costituzioni di Sua Maestà*, Torino, Stamperia reale, 1770, tomo II, pp. 38-50, dove si riprendono, sostanzialmente, gli articoli pubblicati nel 1729 (*Leggi e Costituzioni di*

Tortona, un distaccamento di soldati delle truppe leggere aveva dovuto far fronte alla reazione inattesa di alcuni malviventi coinvolti nello «sfroso di gallette», sicché si era pensato di garantire, da ultimo, «l'impunità a' rei ed il premio di lire duecento» a chi, non essendo stato complice, avesse svelato il nome di qualcuno degli autori dell'aggressione al corpo armato. Un analogo manifesto, datato 6 dicembre 1782, era stato dato alle stampe, dietro approvazione del Senato, contro i responsabili di grassazioni che erano state compiute nella capitale: vicino al convento dei canonici regolari di Sant'Antonio, il mastro parrucchiere Giovanni Meirano era stato derubato, senza che nessuno fosse intervenuto a difenderlo, nonostante si trovasse vicino alla sede di un corpo di guardia. Il sovrano accordava, questa volta, l'impunità al complice che avesse denunciato il principale artefice del reato, e un premio di 400 lire a un testimone che avesse accettato di deporre; nel manifesto era riportata anche la «copia dei connotati» dell'aggressore e dell'aggredito, che mancava, invece, in un analogo e contemporaneo decreto a stampa, ancora contro «ladri, grassatori e malviventi», indirizzato dal Senato al giudice della città di Carignano[52]. La legittimazione della taglia aveva innescato, però, tra i giuristi, fin da subito, non pochi dubbi, che rallentarono le operazioni di quella che avrebbe dovuto essere un'autentica battuta di caccia contro la delinquenza comune.

In una memoria, *Sentimento d'un congresso sovra le providenze da darsi a riguardo del pagamento de' premi per l'arresto de' malviventi*, rivolta, negli stessi anni, all'avvocato fiscale generale del Senato, si criticavano provvedimenti come quelli recenti, in quanto la delazione avrebbe potuto portare all'arresto di innocenti e alla ricompensa ingiustificata di testimoni la cui attendibilità restava incerta:

> Siccome buona parte delle accennate declaratorie si ritrovano a mani di terze persone, che si dicono cessionarie di detti premi, senza che compaia verun titolo della pretesa cessione, pare non possa questa legalmente presumersi dalla sola intenzione di dette declaratorie.

I manifesti senatori rischiavano, inoltre, di contraddire il dettato delle Costituzioni:

> Molte declaratorie non sembrano appoggiate alla letterale disposizione delle Regie Costituzioni, poiché della più parte degli arrestati non risulta che fossero inquisiti. D'altri seguì l'arresto per delitti diversi da quelli per cui furono poscia

Sua Maestà, cit., tomo II, pp. 37-46). Entrambe le edizioni del testo costituzionale prevedevano «prove sufficienti per ordinare la cattura», ma anche casi di arresti «senza requisitorie», a opera dei soldati di giustizia (in genere pochi uomini comandati da un capitano, un luogotenente o un brigadiere) o di militari precettati da un «governatore, comandante o ufficiale».

52 AST, *Corte*, Materie criminali, mz. 9 non inv.

condannati. D'altri senza ascrivere loro verun particolare delitto. D'altri eziandio per semplici sospetti e congetture ricavate dal mal aspetto, e simili.

Ma il vero timore era che l'amministrazione della giustizia potesse sfuggire di mano allo Stato, regredendo a una fase di violenza incontrollata:

Né sembra cosa dicevole al governo clementissimo di Sua Maestà che i suoi sudditi sieno esposti a soffrire indebitamente la prigionia e tal volta anche ad essere ingiustamente condannati, come può succedere quando si lasci a soldati di giustizia ed a qualsivoglia altra persona la facoltà di liberamente arrestare chiunque, facendo l'esperienza conoscere quanto possano l'avidità del guadagno, lo spirito di vendetta e le altre umane passioni principalmente in uomini che non hanno educazione e non sono usati a maniere civili.

Le disfunzioni nel controllo dell'ordine pubblico dipendevano, in buona parte, secondo il parere degli autori della memoria, dall'inadempienza delle autorità locali («ordinari» e «sindaci») nel notificare e far procedere all'arresto di banditi, malviventi, «oziosi» e vagabondi. «Eppure rare volte accade che ciò si eseguisca», sostenevano i giuristi, «ma per lo più si fa ricadere ad intiero peso delle Regie Finanze l'estirpazione de' malfattori, non procedendosi ormai più a verun arresto, salvo per mottivo [sic] di conseguire il premio». L'Azienda delle Finanze doveva, cioè, spendere denaro pubblico per ottenere quanto sarebbe spettato far eseguire d'ufficio agli amministratori e ai giudici impiegati sul territorio.

Un generale invito al pubblico di concorrere all'acquisto de' premi col fare la spia per qualsivoglia genere di delitti metterebbe in agitazione quanti vi saranno, e non saranno pochi certamente, in tutti gli Stati di Sua Maestà i quali abbiano desiderio di procacciarsi contanti con mezzi anche meno delicati, di modo che ne deriverebbe una minuta indagazione di delitti e contravvenzioni, la quale produrrebbe odi, risse e vendette, ed altri disordini, onde il rimedio potrebbe riuscire peggiore del male[53].

La via d'uscita da situazioni di questo tipo era costituita dal coinvolgimento dell'esercito. Ma, come alcuni casi dimostrano chiaramente, non si trattava che di interventi temporanei e piuttosto controversi.

Il 31 ottobre 1788, per esempio, la Segreteria di guerra faceva sapere, da Torino, al governatore di Cuneo, il conte Carlo Alessandro Arborio Mella, che i rappresentanti della comunità di Borgo San Dalmazzo, un piccolo centro vicino al capoluogo di provincia, appoggiando la proposta che era stata avanzata anche dal giudice locale, l'avvocato Destefani, avevano inviato la richiesta di ricevere un distaccamento militare straordina-

[53] Ivi.

rio per la lotta contro i malviventi che infestavano la campagna circostante. Alcuni «fedeli emissari» avrebbero provveduto a raccogliere notizie sui luoghi di maggior concentrazione della delinquenza comune, concertandone poi «l'arresto mediante l'opera delle pattuglie locali», coordinate da uomini di guarnigione. Ma, già all'inizio di dicembre, i primi resoconti suonavano come una presa d'atto dell'inefficacia della scelta. Erano stati richiesti sette militari, comandati da un basso ufficiale, e tuttavia, l'8 dicembre, il primo segretario di Guerra scriveva al governatore:

> Ho fatto comunicare a signor marchese del Borgo[54] quanto Vostra Signoria Illustrissima mi dice colla di lei lettera de' 5 di questo mese intorno alle difficoltà fatte dalla comunità di Borgo San Dalmazzo di somministrare i mobili di caserma e l'alta paga al distaccamento di sette uomini ch'ella ha ricevuto ordine di colà spedire ... Faccia sentire alla stessa comunità che ove non si disponga a supplire a tali somministranze non avrà l'assistenza d'esso distaccamento[55].

Nel 1791, non diversamente che a Borgo San Dalmazzo pochi anni prima, a Novara, Mortara, Vigevano e in Lomellina, dietro le stesse «rappresentanze» avanzate dai novaresi, si era predisposto di attivare un «corpo militare *de la police*», evidentemente affine a unità come quelle delle truppe leggere, destinato all'«estirpazione de' malviventi». Se non ché, dopo cinque anni, i risultati continuavano a non vedersi, al punto che il sovrano ne aveva deciso il ritiro, per «sollevare dall'inutile carico dell'imposizione per il mantenimento d'esso corpo li pubblici stati, tassati a contribuirvi». Il re, in ogni caso, congedava gli uomini che erano stati arruolati con un compenso proporzionato «non solo al tempo, ma eziandio al merito del loro servizio»[56].

L'idea meritocratica sembrava, alla lunga, essere stata, se non in senso assoluto, introiettata, anche grazie ai diversi tentativi di creare nuovi corpi di «polizia». Ma il problema di fondo, la linea, cioè, da seguire una volta per tutte contro la delinquenza comune, rimaneva una questione aperta. Le consegne sarebbero passate presto all'intervento francese.

[54] Il feudatario locale.

[55] AST, *Ministero della Guerra*, Lettere della Regia Segreteria di Guerra ai governatori, reg. 77.

[56] AST, *Ministero della Guerra*, Regia Segreteria di Guerra, Stabilimenti militari, reg. 8, ff. 24-25. Le pratiche di congedo furono amministrate dal commissario generale Francesco David, lo stesso funzionario che aveva avuto anche il compito di segnalare, in quegli anni, eventuali tensioni sociali nell'Alessandrino, nel Casalese e nell'Astigiano. Su di lui cfr. Ricuperati, *Il Settecento*, cit., p. 784. Il commissario continuò, tuttavia, nonostante la soppressione del corpo di polizia, a percepire uno stipendio di 2.000 lire, ripartite «a carico ... per due terzi alla città e provincia di Novara e per un sesto alle provincie di Mortara, di Vigevano e per altro sesto alle terre della Lomellina soggette alla giurisdizione del Consiglio di giustizia della città di Novara».

Appendice

Tabella 1. Le gerarchie militari nell'esercito sabaudo (1770-17098)[57]

ufficiali generali	capitani generali	armata
	generali	armata e piazze
	luogotenenti generali	armata e piazze
	maggiori generali	armata e piazze
	brigadieri d'armata	armata e piazze
guardie del corpo		al seguito del re e dei principi
governatori e comandanti		piazze
ufficiali	colonnelli	a capo dei regg. e nelle piazze
	capi	regg. art. e regg. stranieri
	luogotenenti colonnelli	armata e piazze
	maggiori	armata e piazze
	capitani	
	capitani luogotenenti	
	sottotenenti	
	cornette (cavalleria), alfieri (fanteria)	
	cadetti	

[57] Gli schemi attingono a raccolte di regolamenti e a elenchi di promozioni, conservati nelle due sezioni dell'AST, che ho commentato in *Onore e mestiere*, cit., cap. VI.

Tabella 2. Gli ufficiali dei due reggimenti di truppe leggere nel 1795[58]

	I reggimento	II reggimento
colonnello	conte d'Antignano[59]	Leotardi
luog. colonn.	cavaliere De Bellegarde[60]	cavaliere Balegno[61]
magg. di regg.	Massimino[62]	cavaliere Nicolis[63]
magg. di batt.	cavaliere Bava[64]	Santi[65]
aiut.magg.regg	Monateri[66]	cavaliere Concy[67]
aiut.magg.batt.	Vacca[68]	Cappellis[69]
cap.granatieri	cavaliere Beccaria[70]	vassallo di Beinasco[71]
cap.cacciatori	Bourgeois[72]	Teppati[73]
»	Gozzani[74]	Orangiano[75]
cap.ordinario	cav. Aureglio[76]	cavaliere Serra[77]
»	cavaliere Radicati[78]	Repata[79]
»	Craveris[80]	cavaliere Baudi di Selve[81]
»	Ardisson [Ardizzone?][82]	Marenco[83]

[58] AST, *Ministero della Guerra*, Regia Segreteria di Guerra, Stabilimenti militari, reg. 7, f. 44.

[59] Alessandro Malabaila, conte d'Antignano (presso Asti): nelle truppe leggere aveva già ricevuto i gradi di maggiore (1790), luogotenente colonnello (1791), colonnello in secondo (1793); nel 1794 era stato nominato maggiore in secondo del castello di Asti; nel 1796 sarebbe diventato luogotenente di fanteria (1796). Cfr. AST, *Patenti Controllo Finanze*, *ad indicem*.

[60] Già maggiore del reggimento d'Oneglia.

[61] Già maggiore del reggimento di Piemonte.

[62] Già maggiore di brigata.

[63] Già maggiore di battaglione.

[64] Già capitano dei granatieri.

[65] Già capitano dei granatieri.

[66] Già aiutante maggiore di battaglione.

[67] Già aiutante maggiore di brigata.

[68] Già con tale grado.

[69] Già con tale grado.

[70] Già capitano dei cacciatori.

[71] Già capitano dei cacciatori.

[72] Già con tale grado.

[73] Già con tale grado.

[74] Già capitano ordinario.

[75] Già capitano ordinario.

[76] Di riserva.

[77] Già con tale grado.

[78] Già con tale grado.

[79] Già con tale grado.

[80] Già con tale grado.

[81] Già con tale grado.

[82] Già con tale grado.

[83] Già capitano tenente.

»	cavaliere Feccia di Cossato[84]	vassallo Negri[85]
cap.tenente	Borio[86]	Berra[87]
»	Perrin[88]	Antonielli[89]
»	cavaliere De Vinea[90]	Palieri [sic][91]
»	Raiberti[92]	barone Dellera[93]
»	Cottalorda[94]	Raiberti[95]
luogot.granat.	Gattinara[96]	cavaliere Bord[97]
» cacciatori	cav. Casella[98]	Ferrero[99]
»	Oberti[100]	cavaliere Bellino[101]
luogotenente	Roatis[102]	Biancone[103]
»	Gringia[104]	Brianza[105]
»	Pichiottini[106]	nobile De Vincent[107]
»	Appian[108]	De Chambrand[109]
»	nobile De Gavend[110]	Dupland[111]
»	Mella[112]	Dogliotti[113]
»	Mia[114]	conte Peyrani[115]

84 Già capitano tenente.
85 Già capitano tenente.
86 Già con tale grado.
87 Già con tale grado.
88 Già con tale grado.
89 Già con tale grado.
90 Già con tale grado.
91 Già luogotenente dei granatieri.
92 Già luogotenente dei granatieri.
93 Già luogotenente e aiutante di campo di suo padre.
94 Già luogotenente dei cacciatori.
95 Già luogotenente dei cacciatori.
96 Già luogotenente dei cacciatori.
97 Già luogotenente dei cacciatori.
98 Già luogotenente ordinario.
99 Già luogotenente ordinario.
100 Già luogotenente ordinario.
101 Già luogotenente ordinario.
102 Già con tale grado.
103 Già con tale grado.
104 Già con tale grado.
105 Già con tale grado.
106 Già con tale grado.
107 Già con tale grado.
108 Già con tale grado.
109 Già con tale grado.
110 Già con tale grado.
111 Già con tale grado.
112 Già con tale grado.
113 Già con tale grado.
114 Già sottotenente dei granatieri.
115 Già sottotenente dei granatieri.

»	vassallo Ciauletti[116]	Busca[117]
»	Ag.to Caramelli[118]	Leotardi[119]
»	Rossetti[120]	
sottoten.granat.	conte Riccardi[121]	Capelli[122]
» cacciatori	Belmond[123]	Morelli[124]
»	Meganza[125]	La Guidara[126]
sottoten.ordin.	Romana[127]	Regis[128]
»	Povia[129]	Oreglia[130]
»	Maggi[131]	Martini[132]
»	vassallo Bichi[133]	Debernardi[134]
»	vassallo De Costantin[135]	Balbis[136]
»	Arigo[137]	Carron[138]
»	non nominato	non nominato
»	non nominato	non nominato
»	non nominato	non nominato
alfiere	Voli[139]	Muzio[140]
»	Asinari[141]	Romuzio[142]
»	non nominato	Capra[143]
»		non nominato

116 Già sottotenente dei cacciatori.
117 Già sottotenente dei cacciatori.
118 Già alfiere, con anzianità di sottotenente.
119 Già sottotenente dei cacciatori.
120 Già sottotenente dei cacciatori.
121 Già sottotenente ordinario.
122 Già sottotenente ordinario.
123 Già sottotenente ordinario.
124 Già sottotenente ordinario.
125 Già sottotenente ordinario.
126 Già sottotenente ordinario.
127 Già sottotenente ordinario.
128 Già sottotenente ordinario.
129 Già sottotenente ordinario.
130 Già sottotenente ordinario.
131 Già sottotenente ordinario.
132 Già sottotenente ordinario.
133 Già sottotenente ordinario.
134 Già sottotenente ordinario.
135 Già sottotenente ordinario.
136 Già sottotenente ordinario.
137 Già sottotenente ordinario.
138 Già sottotenente ordinario.
139 Già alfiere.
140 Già alfiere.
141 Già alfiere.
142 Già alfiere.
143 Già alfiere.

Ordine e anarchia: Napoli nel 1799-1800

ANNA MARIA RAO

Alla fine del 1799 Giuseppe Nicola Canosa, dottore di leggi napoletano in cerca di patronato, pubblicava, con approvazione del revisore regio, una breve *Dissertazione storico-legale della origin'e progresso del magistrato di polizia*[1]. L'opuscolo era dedicato, in data 2 novembre 1799, «all'illustrissimo Signore D. Antonio La Rossa, general direttore del Magistrato di Polizia», del quale celebrava non solo l'erudizione «specialmente nella giurisprudenza Romana», la «facondia, e morigeratezza di costumi», ma anche e soprattutto il contributo arrecato con «zelo, e somma energia … alla grand'opera di far restituire finalmente a quella Città, e Regno, quella pubblica sicurezza, che avea perduta nella catastrofe della detestabile Anarchia». Non solo, infatti, aveva rinunciato alle sue cariche e rifiutato di aderire alla Repubblica, ma aveva reclutato uomini per combatterla:

> Col pericolo di perdere la propria vita, in unione de' vostri cari figli ven giste a prender le armi, e far armare gli uomini di tutta la Campagna, cui facendo da valoroso Comandante Generale, foste l'esterminio di que' vili ribelli, i quali avean tentato di rovesciare la Religione e la monarchia, e toglieste all'ingresso delle gloriose armi del nostro Padre, e Sovrano (D.G.) gli argini bellicosi del capriccio, e del fanatismo. Se Voi dunque o Signore, non tralasciaste di proccurare a questa Città la calma e la sicurezza (ch'è l'oggetto del Magistrato di cui ho impreso a ragionare, e di cui siete il ragguardevole Prefetto); ogni uno si sarebbe ammirato, se ad altri, e non a Voi avessi questa mia umile esercitazione dedicata.

[1] *Della origin'e progresso del magistrato di polizia. Dissertazione storico-legale del dottor Giuseppe Nicola Canosa*, Napoli, 1799. Questo il parere del revisore regio, Roberto de Sarno, datato 6 novembre 1799: «non solo non vi ho trovato cosa, che possa offendere le verità della cattolica Religione, i diritti della Sovranità, ed il buon costume, ma vi ho ben'anche ammirato l'erudizione, l'ordine, e la chiarezza, con cui l'Autore ha trattato il suo assunto» (p. 47).

In 46 pagine, scritte «nel tempo delle ferie de' nostri Tribunali», Canosa ripercorreva la storia della polizia dalle origini romane fino a Ferdinando IV di Borbone. Antica la sua istituzione, risalente al tempo della Repubblica romana, poiché l'«interessante oggetto di ogni buon regolato Governo, è la felicità comune, la pubblica sicurezza». Sempre era stato necessario assicurare «una viggilante prevenzione» dei «delitti anche leggieri»: «A quest'oggetto adunque presso le più culte nazioni … formato ritrovasi un particolare Magistrato appellato col nome di Polizia, il quale a prevenire i delitti, ed a mantenere la pubblica sicurezza unicamente vegliasse»[2].

«Buon governo» e «pubblica sicurezza»: questi i due poli dell'analisi condotta dal Canosa. Il vocabolo «polizia» – ricordava – derivava dal greco *politèia*, a designare il «buon regolamento, e sicurezza» della città, scopo primario dell'unione degli uomini in società, secondo l'insegnamento aristotelico. Napoli, città greca di origine, poi confederata con i romani, ebbe anch'essa «un Magistrato simile a' *Triumviri notturni* di Roma», a loro volta attinti al modello greco, incaricati «di girare la notte per la Città colle guardie, per mantenerla tranquilla, per impedire gl'incendj e le radunanze notturne»[3]. Ai triumviri subentrò, al tempo di Augusto, il «*Prefetto vigilum*», addetto a «impedire gl'incendj notturni, ed anche i furti». Scelto nell'«ordine de' Cavalieri», il *prefetto vigilum*, «assistito da venti soldati e da trenta Matricolarj», aveva giurisdizione «non solo per gl'incendiarj, ma eziandio per i ladri notturni, per i sediziosi, rissosi, vagabondi, ricettatori de' delinquenti, contro coloro che le porte e le mura rompessero per rubare, contro gli adulteri», e custodiva le carceri. Non poteva tuttavia pronunciare «sentenza contro tutt'i rei», ma doveva «rimetterli al Prefetto della Città». Giustiniano lo sostituì con il «*Praetor Populorum*», scelto «non più dall'ordine de' Cavalieri, ma bensì senatorio»[4]. Sopraggiunte le invasioni barbariche, Napoli aveva conservato le istituzioni romane, confermate da Teodorico per consiglio del «celebre M. Aurelio Cassiodoro». Sotto i Longobardi, introdotto il sistema feudale, conti, duchi e gastaldi divennero i «Giudici, che decidevano delle controversie de' privati, e mantenevano la pubblica sicurezza ed il buon'ordine». Anche i Longobardi, tuttavia, conservarono l'istituto romano del «Prefetto de Viggili»[5]. I Normanni avevano poi creato la figura del Gran giustiziere, al quale gli Angioini avevano affiancato l'organo collegiale della Gran corte del Vicario, o Vicaria. Al vicario, o luogotenente, del Gran giustiziere, detto reggente in quanto nominato dal re,

[2] Ivi, pp. 1-2. Nelle citazioni, ho parzialmente modificato la punteggiatura.
[3] Ivi, pp. 3-10, Cap. I, *Della Polizia in tempo della Repubblica Romana*.
[4] Ivi, pp. 11-20, Cap. II, *Della Polizia nel tempo degl'Imperadori Romani*.
[5] Ivi, pp. 21-28, Cap. III, *Della Polizia nel tempo della incursione de' Barbari*.

sempre era «stata la cura affidata di mantenere tranquilla la Città senza i perturbatori del pubblico bene, come in Roma faceva il *Prefetto Vigilum*». Nel periodo viceregnale, la «lontananza del proprio Sovrano», accrescendo il potere baronale, aveva reso «la giustizia negletta e sepolta». Ma i Borboni avevano riaperto «ampio ed agevol sentiero alla pubblica felicità», respingendo «l'attonita barbarie» e stendendo «l'amica potente destra alla polizia, che ridente alla dilor'ombra si avanza». Ridato vigore alla magistratura, protetti i vassalli contro gli abusi baronali, Ferdinando IV aveva riformato la polizia della città. Canosa ne ricordava con toni encomiastici, a conclusione della sua dissertazione, i recenti interventi del 1779 e 1798. Nel 1779 il sovrano aveva diviso la capitale in dodici quartieri, «assegnando a ciascuno di essi un Giudice della G. C. criminale, i Vico-Magistri, o siano Capodieci, e quattro Deputati, coll'incarico di andar colle Coorti la notte girando per la Città, per mantenerla tranquilla e ben guardata da' ladri, incendj, asportatori di armi proibite, ed altro che turbar potesse l'ordine pubblico». Aveva inoltre richiamato le precedenti prammatiche contro i vagabondi, incaricato i locandieri «di notare i nomi e cognomi de' forastieri da essi alloggiati, per darne indi rapporto, per mezzo de' Commessarj de' Quartieri, al Reggente, già dichiarato Governadore della Città». Infine, con prammatica del 10 novembre 1798, aveva creato «un particolar Magistrato […] col nome di *Polizia*, cui special vigilanza e cura si appartenesse di mantenere questa Città di sicurezza e di pubblica tranquillità ricolma». Composto dal Direttore generale – del quale sottolineava le analogie con l'antico prefetto romano scelto nell'ordine senatorio –, da dodici giudici togati per ognuno dei dodici quartieri, da trentasei ispettori e vari capitani e soldati, il nuovo Magistrato di polizia deteneva «tutt'il poter'esecutivo, di maniera che senza del suo braccio e permesso non si puole verun individuo in questa Città incarcerare», ed era addetto alla custodia delle carceri. In «reciproca corrispondenza col ramo militare, nel di cui quartiere ad informazioni ed arresti procede», raccoglieva «la prima pruova delle criminal'informazioni», per poi rimettere gli atti alla Vicaria o altro foro competente, mentre poteva procedere per le cause di minore importanza. Doveva accorrere in caso di incendi, vegliare su ladri, vagabondi, evasi, sul porto d'armi proibite, sui forestieri, giochi proibiti e prostituzione, «unioni» e «combricole». Canosa auspicava che venisse impiegato anche per punire le «esecrande bestemie, che frequenti addivenute in questa Città, irritano lo sdegno divino», per limitare il lusso eccessivo e per vigilare su teatri e spettacoli, nonché sulla «esatta educazione rilasciata de' figliuoli»[6].

[6] Ivi, pp. 29-46, Cap. IV, *Della Polizia in tutto il periodo de' nostri Monarchi*.

L'opuscolo del Canosa era particolarmente significativo dei mutamenti semantici e amministrativi in corso alla fine del Settecento[7]. Inquadrate nei più generali obiettivi di *politéia* e di buon governo indirizzati «alla pubblica felicità»[8], le funzioni di polizia assumevano ormai caratteri e ambiti specifici rispetto a quelle giudiziarie e militari. Sfumato l'antico significato di «pulizia» urbana, in senso anche igienico, sanitario e più generalmente di organizzazione dello spazio, delle acque, botteghe e mercati, che le aveva connotate nell'ambito del governo cittadino affidato alla Giunta degli Eletti, la polizia era ricondotta a compiti di «pubblica sicurezza», da svolgere sotto il controllo dell'autorità regia da cui il nuovo Magistrato direttamente emanava. L'insistenza sul carattere cetuale dell'istituto, in bilico tra «ordine dei cavalieri» e «ordine senatorio», era significativa del continuo riproporsi a Napoli dell'antica dialettica tra nobiltà e togati, che aveva fatto da sfondo ai recenti dibattiti sulle riforme borboniche in materia militare e di polizia, per subito riemergere dopo la caduta del breve governo repubblicano[9]. L'insistenza sulla natura preventiva e non punitiva dell'istituto[10], sul prestigio dei suoi componenti e dipendenti[11], l'accenno alla definizione delle sfere di competenza rispetto alla giurisdizione non solo regia ma anche ecclesiastica, erano altrettanti segnali della frattura in corso rispetto alla magmatica compenetrazione di poteri e funzioni dell'amministrazione di antico regime e alla concorrente compresenza di poteri diversi di polizia, regi, ecclesiastici, feudali. La minuziosa descrizione della composizione e delle funzioni del nuovo Magistrato proposta dall'oscuro «dottore» mostrava come non del tutto risolta fosse l'antica commistione fra compiti «preventivi» e giustizia, funzioni militari e polizia. E tuttavia, proprio la gravità della congiuntura del momento, dal

[7] Sulla evoluzione semantica si veda ora P. Preto, *Il significato del lemma «polizia»*, in *La polizia in età moderna*, a cura di L. Antonielli, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2002, pp. 13-21.

[8] *Della origin' e progresso*, cit., p. 46.

[9] Cfr. A.M. Rao, *Esercito e società a Napoli nelle riforme del secondo Settecento*, già in «Studi storici», 28 (1987), pp. 623-677 e in «Rivista italiana di studi napoleonici», XXV (1988), pp. 93-159, ora in *Eserciti e carriere militari nell'Italia moderna*, a cura di C. Donati, Milano, Unicopli, 1998, pp. 147-214; Id., *La prima restaurazione borbonica*, già in *Storia del Mezzogiorno* diretta da G. Galasso e R. Romeo, vol. IV, t. II, Roma, Ed. del Sole, 1986, pp. 541-574, ora in A.M. Rao, P. Villani, *Napoli 1799-1815, Dalla repubblica alla monarchia amministrativa*, Napoli, Ed. del Sole, 1995, pp. 125-175.

[10] «Il magistrato di perfezionata polizia, come quello, che si raggira alla prevenzione de' delitti, giustamente chiamar si puole opera degna, ed effetto della nota clemenza del nostro Sovrano, a premiare piuttosto che a punire veloce» (*Della origin' e progresso*, cit., p. 41, nota).

[11] Così, a proposito degli ispettori e dell'etimologia del termine, corrispondente al greco *episcopos*, concludeva «che la Polizia di questa nostra Città sia molto rispettabile, da che gl'individui che la compongono … hanno l'istesso nome dato nella Polizia Chiesastica a' pastori delle anime, appellati Episcopi» (ivi, p. 42, nota).

punto di vista della restaurata monarchia borbonica, rende particolarmente significativo l'approccio «storico-legale» prescelto, alieno da qualunque considerazione politica sul ruolo del nuovo istituto, attento piuttosto a seguirne lungo le linee istituzionali interne le origini e gli sviluppi.

Per cogliere appieno le novità di fine secolo e i loro limiti, è opportuno richiamare, sia pure per grandi linee, le trasformazioni intervenute nel corso del Settecento nelle forme di gestione del controllo del territorio e dell'ordine pubblico rispetto al plurisecolare governo viceregnale. Manchiamo di studi complessivi e sistematici sulle funzioni militari nel Mezzogiorno spagnolo, delle quali, comunque, si è generalmente sottolineata la scarsa consistenza. Della sconfitta della nobiltà di spada, non solo esclusa dalla carriera ministeriale ma anche e soprattutto tarpata nelle sue naturali propensioni militari, disarmata sul piano «non soltanto militare ma psicologico, culturale, imprenditoriale, sociologico», Raffaele Ajello ha appunto fatto la chiave di volta della sua originale interpretazione della «anomalia» meridionale, in termini di «passività» economica e mentale[12]. La nobiltà napoletana, in effetti, non fu esclusa dalle funzioni militari ma, come altre nobiltà italiane e di Stati retti «in provincia», andò a cogliere su campi di battaglia e in eserciti europei le sue occasioni di gloria[13]. La diffidenza verso l'armamento locale aveva spinto tanto il governo spagnolo quanto quello austriaco ad affidare alle proprie forze armate la difesa del Regno: una tendenza che anche i francesi seguiranno durante il triennio repubblicano.

Spagna e Austria, tuttavia, non avevano instaurato rapporti di occupazione militare, limitando la loro presenza ad alcuni contingenti nelle principali piazzeforti, che venivano rafforzate in caso di guerra: un impiego discreto della truppa, presente in processioni e celebrazioni come apparato simbolico e festivo, ma pronta all'azione in caso di disordini, particolarmente contro il banditismo. Le piazzeforti più importanti (Napoli, Gaeta, Capua, Pescara) furono generalmente ben guarnite, ma i sovrani di Napoli poterono tenere un livello di preparazione militare abbastanza scarso, lasciando anzi decadere le condizioni di manutenzione delle difese regolari del Regno, anche perché le situazioni di guerra rimasero costantemente lontane dai suoi confini, minacciati soprattutto dalle incursioni barbaresche. Particolarmente dopo la rivolta del 1647-48 gli aiuti richiesti in da-

12 R. Ajello, *Una società anomala. Il programma e la sconfitta della nobiltà napoletana in due memoriali cinquecenteschi*, Napoli, Esi, Fridericiana Historia, 1996 (p. 123 per la citazione).

13 Cfr. A. Spagnoletti, *Stato, aristocrazie e Ordine di Malta nell'Italia moderna*, Roma, École française de Rome-Università degli studi di Bari, 1988; G. Hanlon, *The twilight of a military tradition. Italian aristocrats and european conflicts, 1560-1800*, New York, Holmes & Meier, 1998; C. Donati, *Il «militare» nella storia dell'Italia moderna dal Rinascimento all'età napoleonica*, Introduzione a *Eserciti e carriere militari*, cit., pp. 7-35.

naro e uomini diminuirono considerevolmente. Le truppe spagnole stanziate nel Regno contavano circa 4.000 fanti alla fine del Seicento, concentrate sulle aree costiere e nei Presidi toscani, e forse 3.000 uomini di cavalleria, e circa 200-300 nella capitale. Non molto si sa del reclutamento locale del battaglione (cinque uomini ogni cento fuochi, scelti dai sindaci e dagli eletti), al quale si affiancavano la cavalleria leggera di sacchetta e le compagnie degli uomini d'arme, corpo di cavalleria pesante[14].

Soprattutto il controllo della città di Napoli sotto gli spagnoli non venne mai affrontato in termini militari, ma in termini politici e sociali, con un accurato dosaggio di relazioni tra magistrature regie (la Vicaria) e governo popolare della città, fondato sulle sue cellule di base: 29 ottine divise in decurie affidate ai capodieci, che convocavano i popolari per l'elezione del capitano. Erano i capitani a provvedere alla custodia delle porte della città e a reclutare all'occorrenza compagnie di armati, particolarmente contro le incursioni turche, oltre a convocare ogni anno i capi famiglia per l'elezione di due procuratori per ottina: questi eleggevano dieci consultori e formavano la lista da cui scegliere l'Eletto popolare. Per l'arresto dei colpevoli, i capitani potevano ricorrere alle forze armate della Vicaria. Il sistema, se non mancava di suscitare conflitti tra piazza popolare e piazze nobili, assicurava comunque una capacità di controllo politico della plebe tale che gli episodi di rivolta urbana, pur numerosi, e a parte l'esplosione del 1647, rimasero sempre circoscritti[15]. La difesa militare della città, esterna e interna, era soprattutto assicurata dalle sue mura e dalle sue fortezze. Nelle province, il controllo dell'ordine pubblico – o, piuttosto, della pubblica tranquillità e quiete, nel linguaggio coevo – era affidato alle forze regie, feudali e ecclesiastiche, tanto giudiziarie quanto militari. Cardine dell'amministrazione periferica erano le Udienze, caratterizzate tuttavia da una cronica carenza di risorse e di qualificazione, dalla venalità degli uffici subalterni, invischiate in rapporti di concorrenza e collusione con le forze feudali e con gli stessi banditi. Organismi giudiziari, erano tuttavia rette da presidi che erano dei militari, reclutati nella maggiore nobiltà[16].

Questo, molto sommariamente e schematicamente evocato, era il dosaggio di forze nel Regno di Napoli al momento dell'avvento di Carlo di

[14] T. Astarita, *Istituzioni e tradizioni militari*, in *Storia del Mezzogiorno*, cit., vol. IX, *Aspetti e problemi del Medioevo e dell'età moderna*, t. II, Napoli, Edizioni del Sole, 1993, pp. 123-156.

[15] Cfr. G. Muto, *Gestione politica e controllo sociale nella Napoli spagnola*, in *Le città capitali*, a cura di C. De Seta, Roma-Bari, Laterza, 1985, pp. 67-94.

[16] Cfr. A.M. Rao, *Galanti, Simonetti e la riforma della giustizia nel Regno di Napoli (1795)*, in «Archivio storico per le province napoletane», CII (1984), pp. 281-341 (anche in «Storia e diritto», I (1986), pp. 263-323); M.G. Maiorini, *I presidi nel primo periodo borbonico: dall'amministrazione della giustizia al governo delle province*, Napoli, Giannini, 1999. Ma sulle province rinvio al contributo di Elena Papagna in questo volume.

Borbone. Un notevole impegno di riorganizzazione del nuovo Stato indipendente aveva segnato la politica borbonica, soprattutto a partire dagli anni Cinquanta, con risultati incerti. Ne erano stati parte integrante la costruzione di un esercito nazionale e la professionalizzazione delle funzioni militari, con la creazione di collegi e accademie, che aveva avuto ricadute importanti sulla riqualificazione del personale delle Udienze e sul controllo delle province. Negli anni Ottanta il ministro John Acton aveva infine realizzato un nuovo assetto delle forze militari, non a caso accompagnato dalle riforme del sistema di controllo della «pubblica sicurezza» ricordate dal Canosa. Alla professionalizzazione dell'esercito e alla definizione del privilegio delle armi, si accompagnò infatti una politica di disarmo della popolazione, di definizione delle reciproche sfere di competenze tra i militari e le forze esecutive dei tribunali regi, centrali e periferici, baronali e ecclesiastici, proprio mentre la congiuntura del terremoto calabrese del 1783 vedeva per la prima volta un deciso ricorso all'esercito per sovraintendere all'opera di ricostruzione e, soprattutto, all'incameramento dei beni ecclesiastici destinati a sostenerla, con conseguenze durissime sul piano materiale e psicologico per le popolazioni[17].

Segno evidente del tentativo di definire e distinguere le funzioni militari, tutelandone al tempo stesso il prestigio e l'immagine, furono una serie di ordinanze, dispacci e circolari emanati in quegli anni per reprimere abusi, regolamentare la presenza sul territorio, assegnare in maniera inequivocabile uniformi e divise. L'ordinanza del 25 gennaio 1782 che istituiva le milizie provinciali, celebrata da Melchiorre Delfico come la realizzazione dell'antico ideale del cittadino-soldato, aveva ben presto mostrato serie difficoltà di applicazione per i contrasti insorti tra «miliziotti» e forze esecutive dei tribunali centrali e locali; e Giuseppe Maria Galanti, nel corso delle sue visite in Calabria, avrebbe visto nelle milizie una vera «gragnuola devastatrice»[18]. Particolarmente l'*Ordinanza* del 1788, riprendendo disposizioni già emanate nel 1771 e nel 1758, si preoccupava di chiarire le norme sull'alloggiamento delle truppe, stabilendo che in caso di sistemazione «nelle case de' Paesani» non dovevano mai «sloggiarli» dalla camera e dal letto dove era «loro costume di coricarsi»[19]; vietava ai governatori delle piazze di accordare l'uso delle forze armate ad arrendatori, af-

17 Cfr. Rao, *Esercito e società a Napoli*, cit.; Id., *La Calabria nel Settecento*, in *Storia della Calabria moderna e contemporanea, Il lungo periodo*, a cura di A. Placanica, Reggio Calabria, Gangemi editore, 1992, pp. 303-410.

18 Rao, *Esercito e società a Napoli*, cit., pp. 180-181.

19 *Ordinanza di Sua Maestà pel servizio delle piazze de' suoi reali dominj,* Nella Stamperia Reale, Napoli, 1788, cap. XXXII, p. 218. Su queste e altre disposizioni analoghe, cfr. A.M. Rao, *Guerra e politica nel giacobinismo napoletano*, in *Esercito e società nell'età rivoluzionaria e napoleonica*, a cura di A.M. Rao, Napoli, Morano, 1990, pp. 187-245, 220-223.

fittuari o qualunque altro soggetto privato, confondendoli con i loro «birri»; proibiva l'uso privato di truppe in occasione di «spettacoli, processioni, esequie, feste di chiese ed altre funzioni di straordinario concorso»; vietava di accordare guardie «a saltimbanchi, a giuocatori di bussolotti, a comici ambulanti, e a conduttori di animali feroci o di altre curiosità», tranne che per ordine dell'autorità militare e sotto il suo controllo[20]. Una circolare del 17 luglio 1786 al preside di Salerno, considerando «che uno degli efficaci mezzi di conservar nell'Esercito l'esatta disciplina sia quello di tener lontani i soldati dalle occupazioni aliene dal mestiere delle arme, e di ridurre la loro attenzione … al puro assunto delle cose guerriere», proibiva l'accompagnamento di truppe nelle processioni e l'uso di forze militari «nelle ronde o nelle esazioni e visite di contrabbandi», tranne che in «casi di urgenza e di necessità» e come «parte integrale di militar servizio», «convenendo che la Milizia … non partecipi affatto delle funzioni de' Birri»[21]. Un'altra circolare del 2 agosto 1788 indirizzata al Commissario di Campagna, responsabile dell'ordine pubblico in Terra di Lavoro, precisando che in feste e processioni l'uso dei tamburi poteva essere consentito solo «per testa» e non come pompa militare, ribadiva il divieto di ricorrere a «pompe» militari in occasione di feste e cerimonie di culto, «le quali simulate, e adoperate impropriamente dal Popolo, possono cagionar disturbi, e gravi disordini fra la moltitudine, e possono indurre disprezzo, e derisione delle vere Reali Milizie, destinate al sostegno del Trono, ed alla conservazione dello Stato, e della pubblica tranquillità»[22]. Il divieto fu solennemente pubblicizzato anche sulle gazzette[23].

Altrettanto frequenti furono gli interventi a tutela delle divise, uniformi e gradi distintivi del servizio militare e del loro prestigio, anch'essi rivelatori di una commistione che continuava a sua volta ad essere largamente praticata e di un regime di concorrenza e insieme di imitazione fra potere regio e poteri privati: il sovrano vietava l'abuso di far portare alla propria «servitù, siano paggi, sieno servidori e altri domestici ... le Dragoncine» sulle livree, «essendo queste un distintivo de' soli militari» riservato agli «individui de' suoi reali eserciti»[24]. Uniformi e funzioni dei militari venivano distinte da quelle delle forze esecutive delle Udienze provinciali,

[20] *Ordinanza di Sua Maestà*, cit., capp. II, VII, pp. 3, 234.

[21] Archivio di Stato, Napoli (d'ora in avanti ASN), *Esteri*, 6911, *Circolari alle Udienze provinciali*, cc. 111*v*-114.

[22] Ivi, cc. 122*v*-123.

[23] La «Gazzetta universale» del 25 aprile 1789, ricordando i disordini accaduti a Taranto nel maggio 1787 in occasione della festa di S. Cataldo, pubblicava un dispaccio di Acton del 21 marzo 1789 che vietava in tutto il Regno la «celebrazione delle sacre feste e funzioni con apparenza ed operazioni di guerra o finte o vere».

[24] ASN, *Esteri*, 6911, cit., 24 ottobre 1772, circolare all'Udienza di Matera, c. 36*v*; ivi, c. 77*r-v*, altra disposizione in tal senso del 29 luglio 1782.

«birri» e «soldati di campagna», e dei «birri» del tribunale della Vicaria a Napoli[25]; le milizie provinciali venivano protette dai «maltrattamenti» che subivano da parte dei birri delle corti baronali[26]. Particolarmente significativa delle esigenze di difesa del prestigio militare era la circolare indirizzata il 20 dicembre 1783 al preside di Salerno sulle rispettive sfere di competenza del foro militare e del foro ordinario, che fin dal suo preambolo sottolineava la necessità di una armonica cooperazione delle parti ai fini della pubblica tranquillità. «Dovendo gli ordini dello Stato cospirare ad un fine, che è la pubblica tranquillità, e dipendendo questa dalle armoniche funzioni delle Parti, che principalmente la compongono, che sono il ceto dei Magistrati ed il ceto de' Militari», il sovrano ordinava al Capitano generale dell'esercito di inculcare «severamente alla truppa il rispetto ed il dovuto riguardo ai magistrati, ai subalterni ed esecutori degli ordini de' medesimi», comandando altresì «che la Magistratura avesse il dovuto riguardo alla Milizia, rispettata in tutti i tempi, ed in tutti li Stati», «quei riguardi che sono dovuti alli Difensor della Patria, ed alla loro immunità». La circolare emanava minuziose istruzioni, rivelatrici di quali fossero i rapporti quotidiani tra i due ordini. In caso di «eccessi e delitti» di un militare nel Castello Capuano, sede delle magistrature, queste potevano ordinarne l'arresto in nome del re, ma «senza che alcuno … ardisca di metter le mani sopra del medesimo». In caso di mancata obbedienza alle intimazioni degli ufficiali regi, la «famiglia armata del tribunale» poteva impugnare le armi contro il reo per impedirne la fuga finché non fosse accorso il picchetto militare, al quale doveva immediatamente consegnarlo. Se il delitto avveniva «innanzi altro Tribunale o Magistrato residente fuori del Castello Capuano», non «assistito da famiglia armata», il ministro doveva intimare l'arresto in nome del re e rilasciare il militare sulla parola; se reo di pena capitale poteva «tenerlo in arresto in sua casa» fino all'arrivo del picchetto militare più vicino; in caso di violenza i subalterni potevano custodirlo con le armi, ma «senza far uso delle mani», fino all'arrivo del picchetto. Ancora, «scorrendo per la città e per le sue vicinanze soldati semplici» a commettere disordini o delitti, era permesso alla «mano armata» dei magistrati di arrestarli, per poi consegnarli subito al primo corpo di guardia o pattuglia. La «famiglia armata» dei magistrati poteva arrestare anche degli ufficiali in caso di «flagranza di scandalosi eccessi», senza però mettere loro le mani addosso, e per consegnarli al primo picchetto. Se un ufficiale militare avesse chiesto la consegna del reo, dovevano accor-

[25] Ivi, 16 giugno 1783, all'Udienza di Salerno, cc. 82-83*v*, e 8 ottobre 1785, cc. 104*v*-105.

[26] Ivi, c. 149, «Informi dell'ispettore delle Milizie provinciali Brigadiere D. Antonio Dentice sui maltrattamenti che si fanno ai miliziotti provinciali dai birri delle corti baronali», 26 maggio 1792.

darla, facendosi rilasciare un atto di consegna. Le forze esecutive dei tribunali potevano arrestare i rei in edifici in cui abitassero degli ufficiali militari; ma se vi abitavano ufficiali di Stato maggiore con davanti al portone o nel cortile un corpo di guardia, l'arresto spettava alla forza militare. Minuziosamente regolamentate erano anche le precedenze: «Incontrandosi qualche partita della famiglia armata de magistrati con delle pattuglie militari, debba la prima cedere il passo alle seconde, e dimostrare verso di queste la maggiore circospezione, e subordinazione»[27].

A Napoli come nelle province le guerre degli onori, delle precedenze e delle competenze tra militari, birri, famiglie armate dei tribunali, finivano col costituire un ulteriore motivo di turbamento dell'ordine pubblico che avrebbero dovuto cooperare a mantenere[28]. Nella capitale, dalla fine degli anni Settanta il potere regio aveva tentato di erodere i tradizionali poteri di governo generale della città esercitati dalla Giunta degli Eletti, proseguendo in un'azione di svuotamento delle loro competenze che già Tanucci aveva avviato, approfittando dell'inefficienza dimostrata in occasione della carestia del 1764. La riforma del 6 dicembre 1779, ricordata dal Canosa, aveva quindi rafforzato le funzioni della Vicaria e del suo Reggente in qualità di «Magistrato della quiete e buona disciplina della Capitale», istituendo un sistema misto di competenze fra magistrature regie – i giudici della Vicaria preposti in qualità di commissari ai dodici quartieri della città –, e comunità di quartiere, che continuavano a fornire i deputati incaricati di coadiuvare i commissari, scelti tra i «più probi, ed idonei Dottori»[29]. Capitani e capodieci passavano comunque sotto il controllo dei giudici della Vicaria anziché della Città. Dieci anni dopo, nel 1789, una nuova riforma sottraeva alla Vicaria e ai suoi commissari il controllo del cuore della città, da Castelnuovo a Palazzo reale, e lo affidava all'Udienza generale di Guerra e Casa reale: quasi che, avrebbe commentato Galanti, a Napoli ci «fossero due città, come Londra e Westminster»[30].

Negli anni Novanta, il timore del contagio rivoluzionario rese ancora più pressanti i tentativi di attuare forme più efficaci di controllo del terri-

[27] Ivi, c. 87.

[28] Sul variegato e composito mondo dei «birri» negli Stati italiani di antico regime si veda il bilancio di L. Antonielli, *Gli uomini della polizia e l'arruolamento*, in *La polizia in Italia*, cit., pp. 117-136.

[29] Rao, *Galanti, Simonetti e la riforma della giustizia*, cit., p. 310.

[30] Ivi, p. 316. Sul riassetto dello spazio urbano legato alle riforme di polizia, si vedano B. Marin, *Découpage de l'espace et contrôle du territoire urbain: les quartiers de police à Naples (1779-1815)*, in «Mélanges de l'École française de Rome, Italie et Méditerranée», t. 105 (1993), pp. 349-374; Id., *Les polices royales de Madrid et de Naples et les divisions du territoire urbain (fin XVIII^{e}-début XIX^{e} siècle)*, in «Revue d'histoire moderne et contemporaine», 50 (2003), pp. 81-103. Sulle riforme di polizia, G. Alessi, *Giustizia e polizia*, I, *Il controllo di una capitale, Napoli 1779-1803*, Napoli, Jovene, 1992.

torio nella capitale e nelle province, dove la crisi economica e le tensioni sociali rendevano la situazione sempre più preoccupante, particolarmente nella Calabria colpita dal terremoto. Le visite di Luigi de Medici e Giuseppe Maria Galanti furono appunto tra le misure assunte per avere informazioni aggiornate e dirette, e le loro relazioni non fecero che confermare la gravità della situazione dell'ordine pubblico. Tra le questioni più gravi, oltre alla venalità degli uffici subalterni delle Udienze provinciali e al regime di impunità che ne derivava, ai conflitti tra forze esecutive dei tribunali e miliziotti, alle connivenze tra banditismo e criminalità da un lato, baronaggio e Udienze dall'altro, risaltava quella della diffusione delle armi, che entrambi collegavano agli interessi dei diversi organismi preposti al rilascio delle «patenti», non soltanto regi, ma anche ecclesiastici e feudali[31]. Un piccolo opuscolo stampato in data 24 giugno 1792 a Santa Sofia, in provincia di Cosenza, da Michele Torcia Carratelli, che a suo dire era stato incaricato con real carta del 26 giugno 1790 «di estirpare i forusciti delle montagne di Acri e della Sila», sottoponeva al sovrano «l'infelici e lagrimevoli calamità di questa Provincia, ed in particolare di questi contorni, nei quali girano molte comitive di malviventi fino ad introdursi ne' Paesi a comettere impunemente ricatti e rapine». Per venirne a capo, osservava, bisognava prima di tutto «indagare i veri e non presunti fautori (e ciò non facendosi sarebbe una medicina peggiore del male) discoprire i protettori, senz'il favor de' quali non potrebbero i malviventi sussistere, e con inaudita audacia entrare nei paesi più popolati». La sorgente di tutto stava nei subalterni delle Udienze, che mettevano gli «artigli sulle altrui sostanze», proteggevano i rei, perseguitavano gli innocenti, rubricavano come «ausiliatore, ricettatore ed altro» quelli che mantenevano i fuorusciti. Non a caso subalterni delle Udienze e governatori baronali loro devoti avevano sollevato proteste e calunnie contro l'inviato regio che, per assolvere il suo incarico, proponeva di ricorrere ai «barcelli ed armiggeri o sian giurati dei luoghi convicini». E prendeva a modello l'attività svolta da Luigi de Medici in qualità di Reggente della Vicaria:

> Egli per mondar cotesta Capitale da ladri cominciò la gloriosa impresa dalla riforma de' subalterni. Ed in tal maniera, in un batter d'occhio incredibile a dirsi, cotesto nuovo Achille à sconfitto il mostro dell'Erimanto, e fa godere a cittadini quella sospirata sicurezza, che si dee conseguire dal Trono, e che è l'unico tesoro di ogni società … E chi non sa che i cardini dello Stato siano i Magistrati sostenuti dalla publica opinione[32].

[31] Rao, *Galanti, Simonetti*, cit., pp. 290 sgg.; Id., *Guerra e politica*, cit., p. 219 sgg.

[32] L'opuscolo, senza titolo, è conservato presso la Biblioteca dell'Archivio di Stato di Napoli.

Alla fine del secolo, dunque, la compresenza di poteri diversi non solo concorrenti con il potere regio, come gli organismi feudali ed ecclesiastici e le strutture di governo cittadino, ma all'interno degli stessi apparati «pubblici», centrali e periferici – corti di giustizia e Udienze, esercito regolare e milizie provinciali di riserva –, tutti comunque dotati di dipendenti armati, forze esecutive e birri, armigeri e patentati, appariva tra i principali motivi di inquinamento di quell'ordine pubblico che tutti avrebbero dovuto tutelare, mentre al tempo stesso un po' dovunque presidi provinciali e governatori locali, messi sotto accusa per assenteismo e connivenze, lamentavano a loro volta la carenza di «forza armata fedele esatta, e valorosa» per potere efficacemente combattere bande armate e criminalità[33]. Poteri e illegalismi si alimentavano a vicenda, ordine e criminalità comunicavano fra di loro: solo un esempio fra i tanti ne era l'istituto del «guidatico», con il quale «si permetteva che alcuni misfattori avessero con pubblica autorizzazione le armi, onde perseguitare altri pubblici misfattori più temuti ed ostinati di loro», in cambio della grazia o della «sospensione della persecuzione giudiziaria»[34].

Non sorprende che alla fine del 1798, proprio mentre Ferdinando IV decideva di aprire l'infausta campagna militare contro la «giacobina» Repubblica romana, una nuova prammatica ridefinisse la polizia della capitale, affidandola questa volta a un corpo di ufficiali autonomi tanto dai tribunali quanto dal governo cittadino e dipendenti da un apposito Direttore. La carica fu conferita a un nobile militare, Francesco Pignatelli di Strongoli, che di lì a poco, fuggiti i sovrani in Sicilia per sfuggire all'armata del generale Championnet, diventava vicario generale del Regno[35]. La congiuntura politica degli anni Novanta, del resto, se da un lato acuiva la percezione del «disordine», rivestendola di connotati pericolosamente eversivi sul piano politico – lo stesso Luigi De Medici, peraltro, responsabile del potenziamento della polizia cittadina dopo la riforma del 1789, fu liquidato con l'accusa di giacobinismo[36] –, dall'altro lato, contro la politica di controllo regio e di professionalizzazione dei poteri militari perseguita nell'ultimo decennio, rilanciava il ricorso a forme di reclutamento privato, attraverso il bando affidato a baroni, ecclesiastici e comunità per chiamare i fedeli vassalli a difesa del sovrano, della religione e della patria.

[33] Rao, *Galanti, Simonetti*, cit., pp. 305-308.

[34] Documento cit. da G. Incarnato, *In margine all'invasione francese degli Abruzzi: una rilettura socio-antropologica o l'eterna, e savia mediazione dell'ordine e della «roba»?*, in «Aprutium», XIII (1995), p. 9.

[35] Sulla nuova riforma di polizia, si veda Alessi, *Giustizia e polizia*, cit., pp. 122-130. Sulla campagna militare del 1798 e la fuga del re, cfr. A.M. Rao, *La Repubblica napoletana del 1799*, già in *Storia del Mezzogiorno*, cit., vol. IV, t. II, pp. 469-539, ora in Rao, Villani, *Napoli 1799-1815*, cit., pp. 13-121.

[36] Cfr. Rao, *Esercito e società*, cit., pp. 212-213.

E malgrado le altisonanti proclamazioni dell'ordinanza del 1782 sul cittadino-soldato, l'esercito di nuovo diventava ricettacolo di banditi e criminali, sotto il controllo di possidenti e signori locali. Come scriveva il patrizio cosentino Antonio Ferrari di Epaminonda, già incaricato dal Pignatelli dell'«allistamento» delle milizie provinciali, ora «che le turbolenze de rubelli Francesi» avevano «forzati questi Regni ad armarsino, e fare causa comune colle altre belliceranti Nazioni», il reclutamento militare serviva non solo a fronteggiare il nemico esterno ma anche ad assicurare l'«interna sicurezza, e pace delle Padrie», particolarmente nelle Calabrie «infestate da un numero strabocchevole di Gente sanguinaria». Banditi, fuorusciti, inquisiti, carcerati potevano fornire all'esercito uomini «insuperabili nel maneggio dell'armi da fuoco, che apprendono a trattarle da fanciulli; ... induriti alla fatiga; avezzi a tolerare l'intemperie delle staggioni, e disastri, che giornalmente soffrono su le nevi, e nelle aperte campagne, ove notte, e giorno menano la propria vita», già provvisti di fucili, coltelli e baionette. Bastava soltanto che i «loro ufficiali fossero nazionali, o conoscienti di essi, affinché ne avessero quella confidenza, che si richiede nell'esecuzione di guerra, e che fussero commandati da due ufficiali maggiori, uno di ciascuna Provincia, amati, e temuti insieme dalla loro Gente»[37].

Ma il termine anarchia, che abbonda nella documentazione amministrativa e nelle cronache coeve in riferimento alle ondate di violenza che si scatenarono a Napoli e nelle province nella congiuntura politica del 1799, all'arrivo dei francesi e poi nuovamente e più diffusamente alla caduta della Repubblica, appare largamente improprio. Non si trattò, infatti, soltanto o tanto dell'esplosione «anarchica» di forze cieche liberate dal vuoto di potere determinato dalla fuga del re e dal parziale temporaneo disgregarsi degli apparati civili e militari, ma anche e soprattutto del riproporsi di forme di organizzazione cetuali o clientelari o territoriali che proprio il riformismo borbonico degli ultimi anni aveva cercato di sradicare, e che non avrebbero mancato di chiedere compenso per la propria fedeltà alla monarchia restaurata, che avrebbe a sua volta dovuto tenerne debito conto. La resistenza opposta per tre giorni a Napoli, tra il 20 e il 22 gennaio, alle truppe francesi di Championnet, non era soltanto il frutto della paura, determinata dall'assenza del legittimo sovrano e dalla propaganda antifrancese, né l'espressione di un sentimento nazionale conculcato dalla minaccia dello straniero. Era anche l'effetto del tentativo della Città e dei suoi Eletti di riprendere i tradizionali poteri di reclutamento della milizia cittadina e di controllo dell'ordine urbano, progressivamente svuotati dalle recenti riforme di polizia. La distruzione dei numeri delle case fatti apporre da Luigi de Medici nel corso della sua Reggenza della Vicaria non

[37] Cfr. ivi, pp. 210-211.

aveva soltanto un valore simbolico «popolare», e il disordine aveva in realtà anch'esso un suo ordine[38].

Il governo repubblicano poco poté innovare nei suoi pochi mesi di vita, malgrado i suoi sforzi di «disarmare gli abitanti e armare i cittadini» attraverso il reclutamento di legioni e, soprattutto, della Guardia nazionale[39]. Il conflitto politico si tradusse anche in una guerra tra armate private: le legioni reclutate sotto la guida di nobili repubblicani da un lato, dall'altro le bande e le «truppe a massa» reclutate da funzionari borbonici, ecclesiastici, possidenti e nobili realisti, e inquadrate dal cardinale Ruffo in un esercito «regolare»[40]. Nelle province, un ruolo attivo svolsero in tal senso ecclesiastici, come il vescovo di Capaccio Torrusio, membri e subalterni delle Udienze, amministratori regi[41]. A Napoli, fin dalla fine di gennaio funzionari civili e militari ed esponenti della nobiltà presero a costituire delle «adunate» o società realiste, distribuendo armi e danaro tra i civili e soprattutto tra ufficiali e soldati del disperso esercito borbonico. Fra i più attivi reclutatori si distinsero membri degli apparati giudiziari e di polizia come il consigliere del tribunale dell'Ammiragliato e Consolato Francesco Frascolla[42], il giudice di polizia Camillo Santucci[43], e il nostro consigliere Antonio della Rossa. E proprio a quest'ultimo, come ricordava il dottore Canosa nell'opuscolo dal quale ho preso le mosse, sarebbe toccato il difficile compito di dirigere la polizia nella città sconvolta dagli eventi politici e militari dopo la caduta della Repubblica, alla quale aveva efficacemente cooperato.

Già consigliere del Magistrato del Commercio, Antonio della Rossa (o La Rossa), nominato membro del tribunale civile dai repubblicani, aveva rinunciato[44]. Probabilmente proprio per i meriti acquisiti nella «riconquista del Regno» veniva nominato Direttore generale di Polizia per disposizione regia del 16 luglio 1799, che imponeva altresì la ripresa delle funzioni del Magistrato di Polizia creato nel novembre 1798, «cessando quelle di ogni altro tribunale a tal riguardo», e di tutti gli individui che ne faceva-

38 Rao, *Guerra e politica*, cit., pp. 198-202.

39 Sulla Guardia nazionale e l'organizzazione militare del periodo repubblicano rinvio a Rao, *La Repubblica napoletana*, cit., e Id., *Guerra e politica*, cit.

40 Sulle «truppe a massa» e la loro composizione si veda E. Gin, *Santa Fede e congiura antirepubblicana*, Salerno, Adriano Gallina, 1999.

41 Cfr. A.M. Rao, *L'ordinamento e l'attività giudiziaria della Repubblica napoletana del 1799*, in «Archivio storico per le province napoletane», XII (1973), pp. 138-144.

42 Ivi, pp. 103-105, nota 12.

43 Cfr. N. Ronga, *Il 1799 in Terra di Lavoro. Una ricerca sui comuni dell'area aversana e sui realisti napoletani*, Presentazione di A.M. Rao, Napoli, Vivarium, 2000, pp. 125 sgg. e pp. 309-327.

44 Cfr. *Il Monitore napoletano 1799*, a cura di M. Battaglini, Napoli, Alfredo Guida, 1999, n. 33, 1 giugno 1799, pp. 655-658.

no parte, purché non avessero «servito la Repubblica». Il suo precedente incarico di Commissario interino della Campagna, con giurisdizione delegata sulla provincia di Terra di Lavoro, veniva conferito al regio consigliere D. Michele de Curtis e interinamente, essendo quest'ultimo impegnato a Procida nella repressione dei patrioti, a D. Vincenzo Marrano[45]. Non erano solo la repressione del repubblicanesimo e il buon ordine politico a preoccupare in quei giorni il sovrano, che il 26 agosto da Palermo faceva trasmettere al soprintendente di polizia dalla Segreteria di Giustizia l'ordine di prendere tutte le disposizioni utili ad «allontanare tuttociò che tenda, e fomenti la corruzione», esercitando una «vigorosa sorveglianza sulli subalterni incaricati di esecuzione»[46]. Affidato alle Giunte di Stato il compito di procedere contro i repubblicani, alla polizia spettava controllare non tanto l'ordine politico quanto soprattutto il ripristino dell'ordine pubblico. E del resto, il presidente della Giunta di governo istituita a Napoli dal re durante la sua permanenza in Sicilia, il principe del Cassaro Francesco Statella, avrebbe scritto ad Acton di temere «più il popolo che lo stesso nemico»[47].

Il 26 ottobre 1799 Antonio della Rossa presentava al Direttore della Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia Emanuele Parisi un ampio rapporto sul «corpo di polizia, al quale è in buona parte appoggiata la pubblica tranquillità», e sullo stato in cui si trovava dopo le sue «più penose ed indefesse cure». Al momento dell'assunzione della sua carica, la città presentava «il più terribile funesto spettacolo», che così descriveva:

> Una ferale anarchia di più mesi avea sconvolto il Regno e la Capitale al segno che più non riconoscevansi né leggi, né magistrati. Tutto spirava violenza, ferocia, e rapina. Tutto dipendeva dall'azzardo. Il fragore delle armi non faceva sentire la soave armonia delle leggi: le violenze, le carneficine, i saccheggi aveano sparso nella Città lo squallore e la desolazione. Temevasi in fine di qualche movimento de' ribelli, e i progressi delle armate cristiane non avevano ancora assicurata la sorte d'Italia, come ora, dopo tante vittorie, è fortunatamente accaduto.
>
> Nel metter mano all'importantissimo oggetto della general polizia mi trovai tra un popolo pieno di furore, nemico di subordinazione, e dedito alle rapine. Le truppe di linea non eransi ancora formate, le truppe in massa incapaci di freno accrescevano i disordini, le forze dell'antica polizia erano tutte dissipate e disperse: e giravano per la città diverse compagnie di regalisti, i capi delle quali si credevano finanche autorizzati ad armare e pattugliare tanto di notte che di giorno[48].

[45] ASN, *Esteri*, 3576, ordine regio dalla rada di Napoli, 16 luglio 1799, al Vicario generale. Gli incartamenti non sono numerati.

[46] Ivi, Palermo 26 agosto 1799, alla Segreteria di Giustizia.

[47] 25 giugno 1800, ASN, *Esteri*, 1303, cit. in Ronga, *Il 1799 in Terra di Lavoro*, cit., p. 196.

[48] ASN, *Esteri*, 3576.

Della situazione napoletana all'indomani della caduta della Repubblica cronache, diari, memorie confermano il quadro a fosche tinte che ne tracciava il Direttore di polizia. Soprattutto il saccheggio domina queste testimonianze, generalmente rese da uomini «d'ordine», di parte realista, estranei al movimento repubblicano o che vi si erano trovati coinvolti quasi loro malgrado. La ferocia e la violenza di una reazione popolare che né il vicario generale cardinale Ruffo né altri poteri erano in grado di controllare erano state del resto fra i motivi che avevano indotto il Ruffo stesso, il capitano inglese Foote e i rappresentanti russo e turco a sottoscrivere con i patrioti le capitolazioni del 21-22 giugno, disconosciute e disattese dai sovrani di Napoli e dall'ammiraglio Nelson. Nei dispacci di Foote, in particolare, l'anarchia popolare realista appariva il pericolo maggiore, e altrettanto pericolose gli apparivano le truppe irregolari del Ruffo arrivate a Napoli il 13 giugno che, prive di paga, non potevano sopravvivere che con la rapina e il saccheggio[49]. Nel racconto di quei giorni terribili consegnatoci dalle memorie della guardia nazionale Giuseppe De Lorenzo, il cardinale Ruffo campeggiava come l'unico rappresentante della legge e dell'ordine in una città sconvolta dall'esplosione dell'anarchia[50].

Nel rapporto di Antonio della Rossa (come nel racconto di De Lorenzo) questa «anarchia» assumeva tuttavia contorni più concreti e meglio definiti: a impadronirsi dello spazio lasciato libero dai poteri centrali dello Stato erano una molteplicità di poteri, in parte messi in campo dallo Stato stesso ma rimasti privi di guida, in parte radicati nell'antica organizzazione dello spazio urbano. Soldati sbandati del disperso esercito borbonico reclutati nelle truppe a massa; truppe irregolari assoldate da baroni, ecclesiastici, proprietari e amministratori provinciali; bande cittadine reclutate da agenti borbonici, giudici, avvocati, notai; milizie cittadine reclutate dagli Eletti, solo parzialmente disarmate dal generale Championnet e dai suoi ufficiali, in parte transitate nella guardia nazionale, poi nuovamente assoldate da agenti realisti. Proprio Antonio della Rossa, del resto, come scriveva Giuseppe Nicola Canosa nella sua dedica, era stato fra i più attivi reclutatori di realisti. Nato a S. Arpino, in Terra di Lavoro, nel 1748, già avvocato di spicco di famiglie nobili e luoghi pii, era diventato negli anni Novanta consigliere del Tribunale di Commercio[51]. Ritiratosi ad Afragola durante la Repubblica, il tribunale di Campagna di

[49] Cfr. J. Davis, *L'Inghilterra, Nelson e la Repubblica napoletana del 1799*, in *Napoli 1799. Fra storia e storiografia*, Atti del Convegno, Napoli 21-24 gennaio 1999, a cura di A.M. Rao, Napoli, Vivarium, 2002, pp. 393-427.

[50] Cfr. A.M. Rao, *Dal furore della reazione alle guerre napoleoniche: le Memorie di Giuseppe De Lorenzo*, Introduzione a Giuseppe De Lorenzo, *Memorie*, a cura di P. Russo, Napoli, Vivarium, 1999, pp. VII-XLIX.

[51] A.M. Rao, *L'«amaro della feudalità». La devoluzione di Arnone e la questione feuda-*

cui fu nominato commissario interino ebbe un ruolo attivo nell'organizzazione dei realisti nei dintorni della capitale, grazie al supporto attivo delle forze esecutive dipendenti dallo stesso tribunale e di armigeri feudali reclutati nella zona[52]. Ma dopo la vittoria dei realisti e l'ingresso del Ruffo a Napoli, la sua prima preoccupazione era stata quella di ripristinare l'ordine nei comuni tra Capua e Napoli insorti contro la Repubblica. Il 19 giugno, da Aversa, promulgava un ordine regio teso a ristabilire la «pubblica tranquillità … per la sicurezza della vita, e delle proprietà de suoi fedelissimi, ed amatissimi sudditi», assumendo severe misure contro furti, saccheggi, arresti arbitrari, estorsioni sotto pretesto delle visite domiciliari alla ricerca di rei di stato. Ogni università doveva stipendiare squadre armate, scelte dalle corti locali e da queste dotate di autorizzazioni scritte per il «real servizio»[53].

Insomma, proprio a della Rossa toccava il compito di smantellare corpi e «società» che aveva egli stesso contribuito a formare e a reclutare. Società realiste che avevano fornito ai capi delle ottine un'occasione di rivalsa e di ripresa di poteri perduti – o che avevano rischiato di perdere – a seguito delle riforme del 1789 e 1798. Il ruolo di polizia arrogatosi dai capi delle ottine veniva così segnalato, alla data del 27 agosto, dal diarista avvocato Carlo De Nicola:

> Sono in voga tanti, che si dicono capi di Società Realiste, ch'è un altro disordine. In nome di uno di questi andavano ieri i capi di Ottina notando tutti coloro che volevano ascriversi alla d.a Società, nell'idea di farli fare le guardie, come a tutti gli altri. Gente dozzinale, come sono questi capi di Ottina, andavano domandando se erano Realisti, e così poi li notavano, e gli dicevano, sarete avvisati per fare la guardia[54].

La soluzione escogitata dal Direttore di polizia fu la stessa che si sarebbe applicata al problema del che fare delle bande armate reclutate nelle province e poi nell'esercito sanfedista del Ruffo: come queste sarebbero state puramente e semplicemente inquadrate nell'esercito regolare borbonico, assegnando alti incarichi di ufficiale ai capipopolo[55], così le società realiste vennero a loro volta puramente e semplicemente inquadrate nella polizia napoletana. Così il Direttore esponeva la sua strategia,

le a Napoli alla fine del '700, Napoli, Luciano, 1997 (seconda edizione riveduta), pp. 389-390 e nota; Ronga, *Il 1799 in Terra di Lavoro*, cit., p. 159.

[52] Cfr. ivi, pp. 159-164.

[53] Ivi, pp. 181-182.

[54] C. De Nicola, *Diario napoletano 1798-1815*, Napoli, Società Napoletana di Storia patria, 1925, ristampa anastatica con Introduzione a cura di R. De Lorenzo, Napoli, Luigi Regina, 1999, vol. I, p. 292.

[55] Cfr. Rao, *La prima restaurazione*, cit., p. 143.

che aveva a suo dire dato frutti immediati nel ripristino dell'ordine pubblico:

> Vedendo allora privo di forza il corpo politico, e non essendo ancora stabilite le forze militari, mi destreggiai coi capi de' regalisti, obbligandoli colle buone maniere a dipendere dal corpo di polizia, a farmi de' rapporti, e a togliere le armi a buona parte de' loro seguaci, dispensando alcune patenti di armi per coloro, i quali dovevano girare colle pattuglie, disarmai un numero infinito di uomini con siffatto economico espediente[56].

Meno convinto dell'opportunità del suo operato era il segretario di Grazia e Giustizia Emanuele Parisi, dal quale il Direttore di polizia dipendeva. Il 9 ottobre 1799 Parisi cercava di persuadere i sovrani, ancora in Sicilia, a tornare a Napoli, assicurando al Capitano generale e Consigliere di Stato cavaliere Giovanni Acton che «la publica tranquillità può dirsi in Napoli perfettamente ristabilita, e pare che non vi sia ragione e mottivo che possa allontanarne il sogiorno e la presenza dei Padroni». Aggiungeva tuttavia di non essere soddisfatto della condotta di alcuni giudici di polizia e allegava alcuni dispacci inviati al della Rossa nei quali lamentava che dalle «note dei delitti, carcerati, e processure dal mese di agosto in poi formate da codesti giudici di polizia» si rilevavano numerosi abusi di competenze. Anziché essere rimessi al giudizio della Gran corte della Vicaria, «carcerati per delitti comuni» erano stati trattenuti per mesi interi; rei di lenocinio, di furto, di saccheggio, adulterio, «ferite gravi», sodomia e omicidio erano stati incarcerati e poi scarcerati; «fuggitivi di galea» in arresto erano stati liberati e destinati al servizio militare; sicché «una moltitudine di rei non *era* stata punita dalla Polizia, e neanche dalla Vicaria». Ribadiva che a norma dell'editto del 10 novembre 1798 i giudici di polizia dovevano procedere all'arresto «dei delinquenti di qualunque giurisdizione» e all'«assodamento della prima prova nelle informazioni criminali», per poi trasmettere entro sette giorni le carte al Direttore di polizia, che doveva a sua volta disporne il passaggio ai tribunali competenti, a meno che non si trattasse di «materie appartenenti alla Polizia». Invitava della Rossa a vigilare «con occhio attento, e severo sulla condotta de' giudici, ispettori, e subispettori di polizia». Non solo, ma gli chiedeva conto anche di alcune scarcerazioni che aveva egli stesso ordinato, mentre erano ancora in corso le indagini, a favore di un «fuggitivo di galea» e di un reo di «insulto a mano armata»; e del ritardo nella spedizione degli incartamenti ai tribunali competenti[57].

[56] ASN, *Esteri*, 3576.
[57] *Ibid*.

Dal canto suo della Rossa sosteneva che si trattava soltanto di calunnie e ricordava come avesse provveduto rapidamente a ripristinare giudici di polizia, ispettori, subispettori, scrivani dei quartieri, escludendo coloro che avessero servito la Repubblica. Se qualcosa si poteva rimproverare a questi uomini, non dipendeva dalla sua volontà, poiché erano stati tutti reclutati precedentemente dal re:

> Le guardie di polizia per lo passato erano lo scandalo della Città, e l'avvilimento del Tribunale. Da uomini vili, codardi e mal pagati, mal si facea dipendere la pubblica salvezza: mescolati coi ladri, e co' vagabondi altro non facevano questi uomini corrotti che proteggere i furti, non osavano resistere alla baldanza de' malviventi; ed erano tanti e tali i fuggitivi di galea, e gl'inquisiti tratti dalle prigioni in tempo dell'anarchia, che vi abbisognava una forza imponente per frenarli e domarli.

Perciò il Direttore aveva proposto al sovrano di «trascegliere, principalmente tra il numero degl'insurgenti, un corpo di uomini, che ricevesse dal servizio l'alimento alla vita, e potesse ben prestarsi al bisogno dello Stato in tutte l'emergenze della polizia»:

> E credo che a riserba di qualche gara, né nuova, né insolita, con alcuni soldati di linea mal intenzionati, non han fatto giammai sentir di loro doglianza alcuna, hanno sterminate più compagnie di ladri anche ne' paesi vicini alla Capitale, e se non hanno agito con più vigore nel perseguitare i malviventi è stato perché fu mio parere approvato dal Governo che non conveniva dare alla Città una spinta assai violenta, che ne compromettesse la tranquillità.

Varie brighe vi erano state tra gli uomini di polizia e i soldati di linea (che della Rossa tendeva a ridimensionare), ma gli uomini di polizia erano stati severamente puniti, cooperando così col tenente generale de Gambs. Quelle sparse contro la polizia erano dunque solo calunnie malevole. «I giudici di polizia rendono giustizia a chi la cerca, ed a folla i sudditi del re frequentano le loro case»: non era vero che mettessero liberi gli arrestati o che usurpassero le competenze della Vicaria. Tutto era frutto di maldicenza e calunnia, gelosia nei confronti della sua carica. La Rossa ricordava ancora una volta i suoi meriti contro la rivoluzione, avendo diretta un'insurrezione «fin sotto le mura della capitale».

Anche ad Acton il 29 ottobre scriveva che il Tribunale di Polizia era stato «preso di mira non per altra ragione, se non perché è di fresca istituzione», e di sperare che non vi fossero altre brighe tra i militari e gli uomini di polizia. Il 3 dicembre il sovrano, ribadendo la sua piena fiducia, gli raccomandava di vigilare sugli uomini della polizia, «di andare di accordo con il comandante della piazza di Napoli, e di unitamente provvedere perché non si alimenti la discordia tra la truppa di linea, e le guardie di poli-

zia; oggetto, che può ottenersi facilmente col far comprendere a queste il rispetto che si dee alla forza militare»[58].

Riemergevano così i conflitti di competenza e le tensioni tra polizia e militare che avevano contrassegnato le riforme dei decenni precedenti, ma non tutto restava immutato. Smantellati, l'8 maggio 1800, i Sedili napoletani, per il loro coinvolgimento nelle vicende repubblicane, il governo cittadino era ormai completamente esautorato dal controllo della polizia urbana. Era adesso direttamente lo Stato borbonico a trattare con le vecchie forme di organizzazione dei quartieri napoletani.

[58] *Ibid*.

Problematiche relative all'ordine pubblico in Genova durante il periodo napoleonico: la gendarmeria (1797-1805)

PAOLO PALUMBO

Nel giugno 1797 la Repubblica di Genova dovette sottomettersi alla volontà di Bonaparte e trasformarsi in una democratica Repubblica ligure. Il governo provvisorio di quest'ultima si prefisse, come primo obiettivo, quello di riportare la calma e l'ordine su tutto il territorio nazionale, visto che il mutamento di regime era stato preceduto e accompagnato da un vasto moto controrivoluzionario, tanto nella capitale quanto nelle campagne adiacenti.

Il 17 giugno 1797 fu emanato un decreto che prevedeva la formazione di compagnie di volontari, reclutati nei sestieri della città[1]. Tutti i cittadini dai 16 ai 50 anni avrebbero dovuto, per la prima volta, indossare una divisa e contribuire alla difesa della patria arruolandosi nella guardia nazionale. Questa nuova forza, poi chiamata legione ligure volontaria, fu posta alle dipendenza di un comitato militare il quale riceveva direttamente gli ordini dal governo provvisorio. Due giorni dopo il medesimo governo emanò un altro decreto il quale, nel preambolo, stabiliva che

> fra li Corpi di forza armata dipendenti per unità di principio al comitato militare, uno ve ne sia specialmente adatto a battere le strade, proteggere la percezione delle imposte, ed esprimere le deliberazioni dell'Autorità Costituita per tutta l'estensione dello stato della Repubblica[2].

Era l'atto di formazione della gendarmeria ligure.

Il gendarme, a differenza del volontario della guardia nazionale, doveva essere di nazionalità ligure, doveva saper leggere e scrivere, e soprattut-

[1] *Registro delle sessioni del Governo Provvisorio della Repubblica Ligure,* Genova, 1797.

[2] *Ibid.*

to doveva dimostrare di essere un cittadino ligio alle regole e di non avere mai avuto noie con la giustizia[3]. Il nuovo corpo fu inquadrato in 6 compagnie composte da un capitano, un tenente, un sergente, un trombettiere, quattro caporali, quattro sotto caporali e 40 «comuni»[4].

Quello che attirava di più era la paga, molto alta anche per i «comuni». Questi percepivano 30 lire al mese senza deduzione alcuna, vale a dire che le spese del vestiario e dell'equipaggiamento sarebbero state a carico della cassa nazionale[5].

La gendarmeria avrebbe indossato la stessa uniforme blu della guardia nazionale, con la sola differenza riscontrabile nel colore dei paramani e del collarino: rossi per la legione ligure, verdi per la gendarmeria[6].

Un gendarme, rispetto al legionario volontario, riceveva un armamento molto più completo, consistente in un fucile, una pistola da fianco e una sciabola. Inoltre, per garantire un servizio più rapido ed efficace, ogni compagnia di gendarmi fu dotata di dieci cavalli. Il quartier generale del nuovo corpo, scuderie comprese, fu sistemato nell'ex convento di Sant'Agostino[7]. Comandante fu nominato il capitano cittadino Giacinto Siri, il quale si fece affiancare da un aiutante (Giacinto Isolabella) ed un sotto aiutante (Francesco Casavecchia)[8].

Alla gendarmeria spettava la competenza su tutto il territorio, cosa che la differenziava ancora una volta dalla guardia nazionale che si occupava più propriamente di ciò che accadeva in città. Tutte le centralità (cioè i capoluoghi delle nuove circoscrizioni amministrative) sarebbero state dotate di un proporzionato numero di gendarmi a seconda della po-

[3] *Ibid*.

[4] *Ibid*.

[5] Un capitano di gendarmeria guadagnava 116 lire al mese, un tenente 80 lire, i sergenti 50 lire, un trombettiere 32 lire, un caporale 36 lire, un sottocaporale 33 lire. Lo stato maggiore della gendarmeria era composto da un comandante di corpo il quale guadagnava 220 lire al mese, da un aiutante (150 lire) e da un sotto aiutante (80 lire). Oltre al denaro tutti percepivano la razione di pane giornaliera. ASG (Archivio di Stato di Genova), *Foglietta*, 512.

[6] Al momento della formazione del reparto, non tutte le uniformi erano pronte. Per ovviare a quest'inconveniente il governo predispose alcuni segni distintivi da dare ai nuovi gendarmi: «Finché le uniformi che dovranno vestire gli cittadini individui di queste compagnie non siano in pronto, ogni individuo porterà sul braccio destro di traverso due nastri di filosella verde e un piumettino di lana rosso nel cappello fatto a cipresso e la coccarda nazionale». *Ibid*.

[7] Lettera del 30 settembre 1797: «Il comitato delle Finanze, unito al Comitato Militare deve fare intendere se debba immediatamente far travagliare per le scuderie per la Gendarmeria, che possono comodamente costituirsi nel medesimo quartiere di Sant'Agostino; onde essere a portata della truppa, e delle Ufficialità, che dovrà vigilare alla cura dei cavalli. Si unisce il disegno delle scuderie medesime fatto dal cittadino Tenente del genio Revello». *Ibid*.

[8] *Ibid*.

polazione. Qualora ci fossero stati problemi di ordine pubblico, o di altra natura, la municipalità si sarebbe dovuta indirizzare al più vicino ufficiale di gendarmeria il quale, in caso di mancanza di uomini, poteva a sua volta disporre della guardia nazionale[9].

Il 24 luglio 1797 il capo battaglione della gendarmeria Siri fece un primo bilancio del reclutamento dei nuovi gendarmi, presentando un rapporto molto positivo al governo provvisorio: l'organico aveva raggiunto un effettivo di 432 uomini e il reclutamento andava così bene che le compagnie erano state aumentate da 6 a 8 con 54 uomini ciascuna. L'incremento delle compagnie di gendarmeria fu una diretta conseguenza dell'incorporamento dei vecchi organismi di giustizia di antico regime; mi riferisco in particolare al reclutamento di ex-bargelli o sbirri presenti in gran quantità su tutto il territorio, i quali vennero incorporati senza alcuna difficoltà nella nuova struttura, a differenza di quanto avvenne in altri luoghi d'Italia, dove gli sbirri avevano pessima fama.

Parte delle otto compagnie fu distribuito su tutto il territorio cittadino: quattro compagnie furono inviate di guardia al Palazzo Nazionale (ex Palazzo Ducale) e altre quattro furono suddivise tra i quartieri di Portoria, Castello, San Siro e Università.

Successivamente alla gendarmeria il governo provvisorio decise di costituire una vera e propria forza militare, destinata alla difesa del territorio in caso di guerra: erede quindi dei precedenti battaglioni mercenari che avevano servito il governo di antico regime. Proprio dai reggimenti Schreiber, Sarzana, Gaulis, Corso e Savona furono ricavati i nuclei dei nuovi quattro battaglioni di fanteria assoldata o «truppe di linea» della Repubblica ligure. Dei quattro reparti, due furono reclutati e formati a Genova (il 1° e il 2° battaglione) e altri due nelle Riviere di Levante e Ponente.

Per la formazione dei nuovi battaglioni, il governo provvisorio incaricò un ufficiale francese di provata esperienza, il generale Duphot[10] il quale si occupò anche della gendarmeria. Il 27 agosto 1797 Duphot inviò al governo precise istruzioni per riformare il battaglione di gendarmi: le sue compagnie da otto furono portate a dieci per un totale di 756 gendarmi, confermando inoltre il comando al cittadino Siri[11]. Nel nuovo ordinamento militare ligure, emanato il 24 luglio 1797, di fatto la gendarmeria fu

[9] *Ibid*.

[10] Duphot Leonard, nato a Lione il 21 settembre 1769, l'11 agosto fu inviato a Genova per organizzare le truppe liguri; il 15 settembre accompagnò Giuseppe Bonaparte nominato ambasciatore a Roma; durante una sommossa popolare fu trucidato dalla folla inferocita: era il 25 settembre 1797. G. Six, *Dictionnaire Biographique des Généraux et Amiraux Français de la Révolution et de l'Empire (1792–1814)*, Paris, Librairie George Saffroy, 1934.

[11] ASG, *Foglietta*, 89.

messa alle dipendenze dello stato maggiore delle truppe di linea e da questo avrebbe preso gli ordini.

La situazione dell'ordine pubblico nei centri rivieraschi e in particolare in quelli delle vallate durante il Triennio fu spesso difficile, sia per episodi di aperta insorgenza, sia per atti di brigantaggio a sfondo più o meno politico. Per far fronte a questi problemi le forze a disposizione delle municipalità erano del tutto inadeguate perché, di fatto, in molti casi si riducevano a qualche vecchio sbirro[12].

Quando i gendarmi venivano inviati in un paese vi stazionavano, secondo gli ordini, per un certo periodo. Qui dovevano essere mantenuti, tranne che per il soldo, dalla municipalità la quale avrebbe dovuto provvedere a fornire vitto e alloggio. La presenza dei gendarmi sul territorio, lungi dal garantire la tranquillità, fu in molti casi la prima fonte di problemi. Nelle filze della corrispondenza interna dei fondi *Foglietta* e *Repubblica Ligure* sono moltissime le lettere indirizzate al comitato militare le quali espongono lamentele nei confronti della gendarmeria. Una lettera del 9 novembre 1797 al generale Casabianca, comandante in capo delle truppe liguri, riferisce ad esempio che alcuni gendarmi «dopo la ritirata e molto innanzi nella notte scorrono per la città commettendo disordini e facendo canti contrari ai principi che devono professare tutti i cittadini liguri[13]».

Altre volte, quando l'ufficiale responsabile del distaccamento si dimostrava particolarmente severo nei confronti dei «comuni» e ligio alle regole, a ribellarsi erano gli stessi gendarmi, come testimonia un'altra lettera del febbraio 1798 proveniente da Recco:

> Il comitato militare vien d'essere con sicurezza informato che cinque gendarmi di distaccamento a Recco abbiano avuto l'animosità di fare alzare dal letto, nella sera di mercoledì 20 passato febbraio, il loro ufficiale Corsara e consegnarlo al custode delle carceri il quale ricusò di accettarlo visto l'eccesso della loro condotta. L'ufficiale non aveva commesso alcuna mancanza ed anzi quella popolazione si mostra soddisfatta della sua condotta, ed i gendarmi si dicono a ciò traspor-

[12] Molti furono i comuni a lamentare la mancanza di soldati addetti al mantenimento dell'ordine pubblico e in molti rimpiangevano gli sbirri di antico regime. Sbirri e bargelli non scomparvero subito e alcuni rifiutarono di arruolarsi nella gendarmeria. Il governo ricevette una lettera dal commissario di Levanto nella quale è ben documentato il problema della mancanza di gendarmi: «Abbiamo gridato tante volte invano per avere qualche gendarme. Il Comitato Militare non ci risponde. Voi nelle Vostre occupazioni avete pure trascurato una tale pratica ad onta delle petizioni che noi abbiamo fatto. Nel passato regime si avevano in Levanto sette sbirri ed altrettanti soldati, noi ora non abbiamo che due sbirri oltre il sergente il caporale ed un solo gendarme. Uno di essi è poco meno che ammalato per la fatica, e gli altri non possono reggere nelle contingenze presenti, onde abbiamo a spedirli ben spesso per le montagne. Noi tanto nelle attuali circostanze non possiamo reggere senza che ci mandate almeno otto gendarmi». ASG, *Foglietta*, 512.

[13] ASG, *Foglietta*, 1010.

tati perché, avvisto l'ufficiale dei disordini che commettevano in un osteria, vi accorse e li fece entrare nel quartiere. Una condotta come questa merita una esemplare punizione ad esempio degli altri, ed il comitato vi invita a prendere informazione di questo fatto e quando ve ne sarete accertati, di far rilevare e rimpiazzare li colpevoli li quali farete tradurre nelle carceri di Genova[14].

Nel 1798, l'apparato militare ligure, gendarmeria compresa, fu messo a dura prova dallo scoppio di una guerricciola di confine con il Piemonte. La mobilitazione fu generale e tutti i distretti chiamarono i cittadini a fare il loro dovere arruolandosi nella guardia nazionale. Data l'emergenza, il numero dei gendarmi era troppo scarso e il direttorio esecutivo autorizzò i commissari organizzatori a reclutare in loco dei gendarmi ausiliari, spesso indicati nella corrispondenza come «gendarmi non vestiti»[15]. Inutile dire che la qualità dei reclutati lasciò molto a desiderare e che essi rappresentarono spesso più un inconveniente che una soluzione.

Il grosso della gendarmeria, in particolare gli ufficiali e sottufficiali, fu destinato a compiti strettamente militari. A molti di loro fu affidato il comando di battaglioni di linea: il capo battaglione Siri ebbe il comando di una intera divisione, mentre altri furono preposti alla sorveglianza dei nuovi volontari provenienti da tutto il territorio.

Oltre all'impiego sostenuto come forza di terra, la gendarmeria fu impiegata spesso come truppa imbarcata per far fronte a quelli che venivano definiti «ladri di mare». A tal proposito il 21 agosto 1798 fu armata una feluca, la Sant'Antonio, che venne posta al comando del sotto aiutante di gendarmeria Casavecchia, scelto per la sua competenza in materia marittima[16].

La guerra con il Piemonte fu un disastro e dimostrò quanto debole e inesperto fosse l'intero sistema militare ligure. A guerra terminata si pose tra l'altro il problema dei «gendarmi non vestiti». I commissari organizzatori furono invitati dal direttorio esecutivo a compilare con sollecitudine delle liste riportanti i nomi di tutti coloro che si erano arruolati. I volontari furono posti di fronte ad una scelta: o recarsi a Genova per essere incorporati regolarmente, o farsi congedare dopo il pagamento della somma dovuta. Il provvedimento generò una certa confusione e il direttorio esecutivo si trovò molte volte a dover pagare persone che non erano più in servizio.

Frattanto le enormi spese per il mantenimento delle truppe francesi di stanza in Liguria svuotavano la cassa nazionale, rendendo difficile il paga-

[14] *Ibid.*

[15] *Ibid.*

[16] ASG, *Foglietta*, 90 (ove si trova anche il diario di bordo della Sant'Antonio, redatto dallo stesso Casavecchia).

mento delle truppe liguri. Nel 1799 la situazione si aggravò ulteriormente; per poter meglio coordinare gli sforzi contro gli austriaci, tutti i contingenti liguri furono posti al comando di un generale francese, il Lapoype[17], il quale si apprestò a riordinare le truppe presenti sul territorio. Il nuovo ordinamento, approvato il 13 aprile 1799, apportò grossi tagli a tutto l'apparato militare ligure, e a subire le più grosse riduzioni furono le truppe di linea e la gendarmeria. I gendarmi furono ripartiti in sei compagnie composte da soli uomini reclutati nella Repubblica ligure[18].

L'11 marzo – un mese prima che la riforma fosse approvata dal governo – il comandante della gendarmeria, Siri, inviò una lettera al ministro della guerra lamentandosi dell'imminente amalgama tra i vari battaglioni. Il comandante dei gendarmi, da sempre considerati l'*élite* dell'intero esercito, temette il trasferimento dei suoi validi ufficiali nei battaglioni di linea:

> Nell'amalgama imminente de' cinque battaglioni vanno ad essere singolarmente pregiudicati gli Ufficiali di Gendarmeria, vari de quali hanno per così dire, fato il serviggio per se, e per gli altri ufficiali del Corpo. Sono sempre stati alla testa dei distaccamenti d'impegno, e si sono distinti in tutte le occasioni, che esigevano coraggio, prudenza, sono pertanto cittadini benemeriti, e sembra che abbiano diritto alla lusinga di un avanzamento. Resteranno in essa delusi se ufficiali di altri battaglioni passano nel loro corpo, e similmente se in altro fossero eglino trasferiti: gli ufficiali quasi tutti degli altri battaglioni sono più anziani di essi, e così ovunque siano assegnati la loro sorte è decisa, dovranno rimanere alla coda. Oltre al merito di straordinari servigi al Battaglione vantano essi con ragione di aver efficacemente cooperato alla rigenerazione della loro Patria e di essere annoverati tra i suoi figli, e li più puri[19].

Egli temeva che con la nuova riforma il suo reparto avrebbe perso prestigio: lamentò che, qualora un ufficiale dei gendarmi fosse passato in un reparto di linea, avrebbe perso la sua anzianità e con essa l'eventuale precedenza in materia di avanzamenti. I timori di Siri si rivelarono infondati e

[17] Lapoype (Jean-François Cornu, marchese di), generale nato a Lione il 31 maggio 1758, morto a Brosses presso Vaux (Rhône) il 27 gennaio 1851. Arrivò all'Armata d'Italia il 16 giungo 1798; divenne comandante della divisone d'occupazione della Liguria e prese il comando della truppe liguri il 27 novembre dello stesso anno. Fu nominato comandante in Piemonte al posto di Mesnard l'8 gennaio 1799, sempre nello stesso anno divenne governatore di Genova e fu posto al comando di una divisione dell'Armata d'Italia di Moreau. Servì a Novi, il 15 agosto 1799 e rientrò in Francia nel gennaio 1800. Six, *Dictionnaire Biographique*, cit., vol. II, pp. 59-60.

[18] Una compagnia di gendarmeria era formata da: 1 capitano, 1 tenente, 1 sottotenente, 1 sergente maggiore, 3 sergenti, 2 tamburi, 91 fra caporali e «comuni». ASG, *Repubblica ligure*, 223.

[19] ASG, *Foglietta*, 95.

la riforma di Lapoype non intaccò minimamente il prestigio e la paga dei gendarmi.

La campagna del 1799 contro gli austro-russi dimezzò l'effettivo dell'esercito ligure il quale si trovò presto sull'orlo dello scioglimento. La cassa nazionale, totalmente svuotata in seguito ai contributi imposti dalla Francia, era ormai in condizioni tali da non poter più pagare i soldati liguri.

La situazione precipitò infine, in modo drammatico, nel corso dell'anno 1800, quando Genova subì un disastroso blocco per terra e per mare. Le vallate si ribellarono nuovamente, i «Viva Maria» e i briganti diventarono le truppe d'avanguardia degli Austriaci, mentre anche all'interno della capitale assediata le tensioni erano fortissime. Una delle maggiori preoccupazioni che assillavano il generale Masséna, nuovo responsabile militare della città di Genova e comandante dell'Armata d'Italia, fu appunto il mantenimento dell'ordine pubblico. Per questo motivo il primo provvedimento preso dal generale francese fu al ricostituzione della guardia nazionale. Per quanto riguarda invece il destino della gendarmeria, sappiamo che 224 gendarmi continuavano a prestare servizio sorvegliando le mura cittadine[20].

L'occupazione austriaca di Genova durò pochissimo e, dopo la brillante vittoria ottenuta da Bonaparte a Marengo, i francesi rientrarono in città nuovamente vincitori. Le sofferenze patite dai civili durante l'assedio, e la mancanza di viveri riacutizzarono il problema del mantenimento dell'ordine pubblico. Occorreva quindi, per prima cosa, riorganizzare un efficiente servizio d'ordine dando nuovamente forza alla gendarmeria. Il 31 ottobre 1800 la consulta legislativa autorizzò la riorganizzazione di questo corpo:

1. L'attuale corpo di Gendarmeria è soppresso, ed in lui vece sono erette tre compagnie di gendarmi contraddistinte, con il numero 1 2 3 di 124 uomini ciascheduna scelti a preferenza da suddetti gendarmi[21].

2. Ogni compagnia è composta di un Capitano, un Tenente, 8 Sergenti, un Caporale Furiere, 16 Caporali, e Tamburo da servire anche in ordinanza, 96 Comuni.

3. Li Gendarmi fanno il servizio specialmente per la Polizia di tutto lo Stato; eseguiscono gli ordini dei Tribunali tanto Civili, che Criminali fanno la custodia delle Carceri, le esecuzioni personali, come pure gli arresti in forza de' mandati di autorità Costituite, e battono le strade all'occasione di malviventi…

4. Il Capitano ha la paga al mese di lire 150, il Tenente lire 90, Sergenti lire 60, Caporali lire 50, Comuni e Tamburi lire 45. Sono però tutti obbligati di farsi e mantenersi a proprie spese l'uniforme, che deve essere come l'attuale, e di prov-

[20] ASG, *Repubblica ligure*, 239.

[21] Portate a quattro il 13 gennaio 1801. *Raccolta delle leggi emanate dalla Consulta Legislativa della Repubblica ligure*, Genova, 1800, pp. 121-122.

vedersi e mantenersi continuamente le armi in buono stato, che devono essere carabina, pistola da fianco, sciabla, con una patrona in cintura per la munizione[22].

La riforma generale dell'esercito ligure del 20 gennaio 1801 non portò alcun significativo cambiamento al decreto dell'ottobre 1800 e la gendarmeria fu mantenuta su quattro compagnie da 124 uomini ciascuna[23].

Gli anni dal 1801 al 1804 trascorsero senza particolari cambiamenti; i compiti svolti dai gendarmi erano molteplici a fronte di un organico sempre troppo esiguo, e l'eccessiva ma giusta attenzione posta nella scelta degli uomini aveva forse penalizzato questo corpo dal punto di vista numerico. Il 26 gennaio 1805 il governo approvò quella che fu l'ultima riforma militare della Repubblica ligure[24] e la gendarmeria fu riorganizzata in un battaglione di sei compagnie comandate dal capitano Francesco Caimi[25].

Pochi mesi dopo la Repubblica ligure cessò di esistere: Napoleone decise di trasformare la Liguria in un dipartimento dell'Impero francese. Erano anche gli ultimi mesi della gendarmeria poiché un decreto imperiale del 15 messidoro anno XIII (4 luglio 1805) ne sancì lo scioglimento[26]. Diversi gendarmi (150) confluirono nella 28ª legione della gendarmeria, mentre i rimanenti sarebbero stati suddivisi, tre per compagnia, nella gendarmeria francese[27].

22 *Raccolta delle leggi emanate dalla Consulta Legislativa della Repubblica ligure*, Genova, 1800, pp. 77-79.

23 Fu eliminata la figura del capo battaglione e ciascuna compagnia aveva come unico comandante il solo capitano. Furono eletti i capitani Aitelli, Capurro, Parodi e Antonelli, tutti e quattro veterani del 1° battaglione di fanteria. *Raccolta de proclami e decreti pubblicati dalla Commissione Straordinaria di Governo della Repubblica ligure,* Genova, Stamperia Franchelli, 1800.

24 ASG, *Foglietta*, 516.

25 Il corpo della gendarmeria comprendeva: 1 capo battaglione, 1 aiutante quartier mastro, 8 capitani, 8 tenenti, 8 sergenti maggiori, 8 sergenti, 32 caporali, 8 tamburi o corni marini, 320 gendarmi; una compagnia era strutturata nella seguente maniera: 1 capitano, 1 tenente, 1 sergente maggiore, 1 sergente, 4 caporali, 40 gendarmi, 1 tamburo o corno marino per un totale di 49 uomini a compagnia. *Ibid.*

26 S.H.A.T. (Service Historique de l'Armée de Terre), X^{b} 621.

27 Il termine «legione», riferito alla gendarmeria, fu introdotto a seguito di un decreto consolare del 31 luglio 1801, quando la gendarmeria nazionale francese fu suddivisa in 26 legioni per un effettivo totale di 15.336 uomini, ufficiali compresi. Il 6 giugno 1805 fu creata appunto la 28ª legione di gendarmeria ripartita tra i dipartimenti di Genova, Appennini, Marengo e Montenotte. A. Pigeard, *L'Armée Napoléonienne,* Paris, Curandera, 1993, pp. 434-435.

Problematiche nella gestione della pubblica sicurezza a fine Ottocento e inizio Novecento nella provincia di Bologna

JONATHAN DUNNAGE

Durante l'ultimo decennio dell'Ottocento sia politici che esperti in materia denunciavano lo stato disperante in cui versava la sicurezza pubblica in Italia. La polizia italiana rimaneva fra le istituzioni meno amate dai cittadini; affrontava serie difficoltà nella repressione dei crimini; i suoi scontri con le masse erano spesso inutilmente violenti. Il suo personale era reclutato secondo criteri troppo poveri, insufficientemente preparato per i compiti che gli spettavano e numericamente inadeguato; di più, era mal retribuito, con limitate possibilità di avanzamento di carriera.

Possiamo trovare le radici dei succitati problemi nella concezione stessa dell'ordine pubblico adottata dallo Stato unitario ma a sua volta ereditata dagli antichi regimi assolutisti, che enfatizzava la pericolosità delle masse, che venivano quindi controllate con gli strumenti polizieschi di prevenzione. La mancanza di popolarità della polizia era quindi in parte dovuta ai forti poteri di cui godeva, nonché all'immagine di sbirro legata alle sue attività segrete ed all'uso di confidenti. Inoltre, la professionalità della polizia italiana veniva frenata da prassi «militari» che riducevano l'autonomia dei singoli agenti o funzionari, cosa che spesso li rendeva impotenti nell'investigazione dei crimini e nell'inseguimento dei criminali, e rendeva brutale il loro rapporto con il pubblico, non di rado portando allo spargimento di sangue durante gli scioperi e le manifestazioni. Le rigide gerarchie tramite cui le carriere dei singoli poliziotti venivano controllate limitavano il loro potere di rivendicazione di migliori condizioni di lavoro e di carriera.

Già negli anni Novanta dell'Ottocento molti reclamavano il bisogno di apportare un cambiamento all'interno della polizia. Significative, per esempio, sono le esortazioni di Giuseppe Alongi – lui stesso funzionario di

polizia – nel suo *Manuale di polizia scientifica*, del 1897[1], per una diversa visione della prevenzione dei reati: una prospettiva più vasta che, al posto dell'uso degli strumenti di ammonizione e domicilio coatto, prevedeva, accanto alle attività di polizia, l'intervento sociale di altri enti per stroncare la causa del crimine alle origini. Tale esigenza di prevenzione si collegava direttamente con quella di fondare una scienza di polizia che avrebbe dovuto consentire l'utilizzo di metodologie scientifiche sia per risolvere i casi, sia per comprendere le motivazioni sociali, psicologiche, antropologiche che inducono al crimine, invece di basarsi sull'empirismo puro. Alla luce dei disordini sociali che caratterizzarono l'ultimo decennio dell'Ottocento, bisognava anche trovare il modo di affrontare più serenamente il pubblico durante gli scioperi e le manifestazioni, evitando violenze. Questi cambiamenti richiedevano una modernizzazione all'interno della polizia. Oltre all'aumento dei suoi attributi civili, ed al miglioramento dei suoi criteri di reclutamento, della formazione professionale e delle condizioni di lavoro, era soprattutto necessario rafforzarla numericamente.

Dagli ultimi anni dell'Ottocento sembra avviarsi un processo di cambiamento sia nella gestione della sicurezza pubblica sia nell'organizzazione interna della polizia, che verrà poi consolidato sotto Giovanni Giolitti[2]. Fu creato un numero maggiore di posti cui accedere; decreti legislativi facilitarono le promozioni; le metodologie più avanzate cominciarono ad essere applicate nella lotta al crimine; fu istituito un corso di polizia scientifica per funzionari; il numero degli ammoniti e dei provvedimenti di domicilio coatto diminuirono; alla polizia fu ordinato di evitare di reprimere con la forza scioperi e dimostrazioni che non fossero accompagnati da atti di intimidazione o violenza; provvedimenti sociali tentarono di migliorare le condizioni economiche dei ceti più deboli e più pronti al disordine e al crimine. Eppure dieci anni più tardi il numero dei crimini era rimasto invariato se non aumentato, mentre i rapporti tra polizia e cittadino continuavano ad essere molto tesi, come testimonia la lunga successione di morti durante gli scontri nelle piazze e nelle campagne, anche se si rimaneva lontani dal livello di conflittualità che aveva caratterizzato il decennio precedente.

Questo studio, basato su una ricerca sulla provincia di Bologna, considera alcuni problemi riscontrati nella pratica quotidiana del mantenimento della pubblica sicurezza durante il periodo analizzato, a livello provinciale. Mette in discussione le novità apportate dalle politiche giolittiane sia in termini di rinnovamento istituzionale e strategico dei corpi di polizia, sia in termini di più larghe strategie sociali. Si chiede fino a che punto

[1] G. Alongi, *Manuale di polizia scientifica*, Milano, Sonzogno, 1898.

[2] Per un'analisi generale delle politiche di ordine pubblico giolittiane, vedi F. Fiorentino, *Ordine pubblico nell'età giolittiana*, Roma, Carecas, 1978.

tali politiche corrispondessero a quelle auspicate dagli esperti di polizia e se si sia diffuso sufficientemente un nuovo concetto di ordine pubblico tra i protagonisti principali. Essendo questo mio intervento basato sui risultati di una ricerca ancora in corso, mi limiterò a discutere solo alcuni aspetti della questione, soprattutto le strategie di mantenimento della sicurezza pubblica adottate a livello provinciale, in particolare durante gli scioperi e le manifestazioni politiche, rapportate alle condizioni di lavoro in cui la polizia operò.

Un'analisi degli scioperi agrari della provincia di Bologna nel 1898 conferma la tendenza della polizia ad appoggiare i datori di lavoro, con l'impiego di truppe militari e carabinieri, per far sciogliere gli assembramenti degli scioperanti ed eseguire arresti di massa con l'accusa di «attentato alla libertà di lavoro»[3]. Inoltre furono denunciate alla magistratura, o sciolte da decreti prefettizi, associazioni socialiste che davano man forte agli scioperi. Questi provvedimenti non sempre ottennero il sostegno della magistratura, il che fa sorgere il sospetto che la polizia interpretasse arbitrariamente le leggi che avrebbero dovuto presiedere alla sua azione nei confronti degli scioperi. In Italia quell'anno fu anche segnato dall'adozione di duri provvedimenti di limitazione della libertà e della repressione militare nell'affrontare uno stato generale di ribellione sociale. Nella provincia di Bologna non ci furono episodi di repressione sanguinosi come in altre parti della penisola. Eppure l'alta percentuale di assoluzioni dalle accuse di ribellione durante le manifestazioni anti-governative implica che le forze dell'ordine avessero esagerato negli arresti. Inoltre un tentativo di limitare preventivamente il movimento di possibili sobillatori di disordini tramite sentenze di domicilio coatto incontrò difficoltà per mancanza di prove sufficienti.

Benché tali comportamenti possano essere attribuiti a fattori strettamente politici, resta ancora da dimostrare se fossero prevalentemente il frutto di una strategia premeditata di limitazione delle libertà o piuttosto di una reazione di panico da parte delle forze governative. In un recente studio sulle politiche poliziesche dell'Italia dell'Ottocento, lo storico americano Richard Jensen sostiene che la dura repressione degli anni Novanta attuata da Crispi e Di Rudinì fu soprattutto una reazione di paura nei confronti dei disordini sociali, provocata dalla consapevolezza di un apparato poliziesco inadeguato. Anche a livello poliziesco vi era un chiaro legame tra i modi arbitrari impiegati e un senso di insicurezza e vulnerabilità do-

[3] Le fonti principali usate per l'analisi della gestione dell'ordine pubblico in provincia di Bologna nel 1898 provengono dal fondo *Gabinetto di Prefettura* dell'Archivio di Stato di Bologna (d'ora in poi ASB), cc. 2 e 6, 1898. Vedi anche J. Dunnage, *The Italian Police and the Rise of Fascism. A Case Study of the Province of Bologna 1897-1925*, Westport, Praeger, 1997, pp. 23-30.

vuto a lacune organizzative di natura sia quantitativa sia qualitativa[4]. Nel settembre del 1897, per esempio, il prefetto di Bologna, in vista di possibili disordini, avvertì il direttore generale di pubblica sicurezza della mancanza di forze di carabinieri nella provincia, specialmente a cavallo, essenziali per veloci spostamenti nelle zone rurali[5]. Nel successivo inverno si lamentò un deterioramento generale dello stato della sicurezza pubblica per la cattiva qualità dei funzionari[6].

Nel 1898 la provincia di Bologna risentì di una mancanza di poliziotti a livello nazionale, per cui l'invio di rinforzi (sia di carabinieri, sia di truppe militari che di funzionari di pubblica sicurezza) in zone in cui accadevano disordini fu solo temporaneo. Inoltre tali rinforzi venivano scelti tra le forze regolari di altre zone, con il risultato però, che a loro volta queste ultime aree non disponevano poi di forze sufficienti per fare fronte a possibili disordini. Capitava a volte che intere stazioni di carabinieri venissero chiuse: i singoli nuclei di polizia si contendevano le poche risorse di uomini disponibili. Non di rado nascevano tensioni tra le autorità militari ed il Ministero dell'Interno sul rifornimento di rinforzi di truppa e carabinieri. Per di più il trasferimento continuo di uomini poco giovava alla necessità di avere una forza di polizia dotata di una buona conoscenza dei luoghi e delle persone nel territorio in cui operava. Indipendentemente da questioni attinenti specificamente agli scioperi, spesso accadeva che le forze dell'ordine non fossero in grado di reprimere la criminalità vera e propria. Anche il semplice tentativo di intervenire nelle dispute tra cittadini poteva finire male, perché nuclei di carabinieri o guardie troppo poco numerosi rischiavano di venire sopraffatti dalla folla. Insieme a difficoltà di natura numerica, le stazioni di polizia erano inadeguatamente fornite di servizi telegrafici, fatto che rendeva più difficile la cattura dei criminali.

Già prima dell'ascesa di Giolitti si manifestano, nella provincia di Bologna, alcuni segnali di cambiamento nella politica della sicurezza pubblica, che dimostrano una certa consapevolezza degli errori commessi nel 1898[7]. Innanzitutto si cercò di avere un maggior controllo della situazione, evitando, però, provvedimenti eccessivi. Per esempio, si raccomandò

[4] R. Bach Jensen, *Liberty and Order: The Theory and Practice of Italian Public Security Policy, 1848 to the Crisis of the 1890s*, New York, Garland, 1991, pp. 180-181.

[5] ASB, *Gabinetto di Prefettura*, c. 2, 1898, «Uscieri di Questura, pratica generale di amministrazione di Pubblica Sicurezza», il prefetto di Bologna al direttore generale della pubblica sicurezza, 19 e 24 settembre 1897.

[6] ASB, *Gabinetto di Prefettura*, c. 2, 1898, «Uscieri di Questura…», il questore di Bologna al prefetto di Bologna, 7 novembre 1897, il prefetto di Bologna al direttore generale della pubblica sicurezza, 8 febbraio 1898.

[7] Le fonti principali usate per questa parte dell'analisi provengono dal fondo *Gabinetto di Prefettura* dell'ASB, *Categorie varie*, 1899-1900. Vedi anche Dunnage, *The Italian Police and the Rise of Fascism*, cit., pp. 30-33.

di eseguire gli arresti solo nei casi in cui si disponeva di elementi sufficienti di prova. Nonostante l'imposizione per decreto governativo, nel giugno 1899, di una legge speciale che aumentava i poteri di controllo sulla stampa, sulle associazioni sovversive, sugli scioperi e sulle manifestazioni, in pratica l'atteggiamento delle autorità politiche provinciali nei confronti del movimento operaio e democratico in questo periodo fu sorprendentemente aperto. Inizialmente molte riunioni e manifestazioni pubbliche furono vietate – per timore che potessero degenerare in atti di violenza – ma si concesse tuttavia che avessero luogo in forma privata. Per esempio il prefetto autorizzò, nel giugno del 1899, una riunione della Società Operaia, sostenendo che non fosse illecito discutere la politica del governo[8]. Perfino il primo ministro generale Pelloux intervenne nel novembre del 1899 per assicurarsi che si vietassero tali manifestazioni solamente quando la sicurezza pubblica fosse seriamente minacciata[9].

Si tentò inoltre di limitare le cause sociali dei disordini per evitarli. Nell'inverno del 1899, data la crescente disoccupazione nelle campagne, il prefetto, mentre assicurava la presenza di forti contingenti di truppe e carabinieri, tentò di apportare aiuti economici ed un impulso all'occupazione tramite lavori pubblici di bonifica, sussidi di disoccupazione e mense[10]. Là dove gli scioperi erano inevitabili si cercò la mediazione, prima della repressione. Benché lo sciopero agrario dell'estate del 1900 a Molinella – roccaforte del movimento contadino socialista – sfociasse infine nella repressione militare, il prefetto cercò dapprima, anche se invano, di mediare tra le parti, valendosi della collaborazione del deputato socialista Andrea Costa. Inoltre non esitò a lamentarsi dell'ingiustificato rifiuto da parte dei datori di lavoro di negoziare con le leghe di resistenza[11].

Con l'instaurarsi del governo di Zanardelli e Giolitti, nel febbraio del 1901, queste tattiche diventano più decise. Durante gli scioperi, per esempio, al prefetto di Bologna fu ordinato di rifiutare ai datori di lavoro l'appoggio militare nel caso in cui si rifiutassero di negoziare e le rivendicazioni degli operai fossero giustificate, a condizione che gli scioperi non fossero accompagnati da atti di violenza. L'incitamento pacifico allo sciopero non doveva più costituire un attentato al diritto al lavoro. Le riunioni e le dimostrazioni pubbliche poterono quindi aver luogo senza serie limita-

[8] ASB, *Gabinetto di Prefettura*, c. 7-10, «Partiti politici, associazioni diverse, stampa sovversiva», il prefetto di Bologna al ministro dell'Interno, 23 giugno 1899.

[9] *Ibid*., il ministro dell'Interno al prefetto di Bologna, 12 novembre 1899.

[10] ASB, *Gabinetto di Prefettura*, c. 6, 1900, «Congressi, agitazioni operaie, scioperi, dimostrazioni, pellegrinaggi», questore di Bologna al prefetto di Bologna, 23 novembre 1899, prefetto di Bologna al ministro dei Lavori Pubblici, 14 dicembre 1899, prefetto di Bologna al delegato di Molinella, 27 dicembre 1899.

[11] *Ibid*., il prefetto di Bologna al ministro dell'Interno, 26 agosto e 21 novembre 1900.

zioni[12]. Le strategie poliziesche dovevano fare parte di una più larga politica di prevenzione sociale e modernizzazione industriale, con la quale si concedevano diritti alle masse per allontanarle da tentazioni sovversive e meglio coinvolgerle nei processi di sviluppo nazionale. Si volle creare una polizia più professionale, meno militare, più sicura di se stessa, ma anche più umana nel rapporto con il cittadino. In questo senso vale la pena ricordare le numerose leggi che aumentarono l'organico delle guardie cittadine e dei carabinieri, migliorarono gli stipendi e le pensioni e facilitarono le promozioni[13].

Eppure la politica giolittiana nel campo della gestione della sicurezza pubblica incontrò serie difficoltà. Nello spazio che mi rimane vorrei considerarle approfonditamente, valendomi anche della mia ricerca sulla provincia di Bologna. Come è ben noto, tali difficoltà furono in parte dovute a motivazioni politiche ed elettorali, che non permisero l'uso di norme e regolamenti fissi. Le strategie poliziesche furono soggette ai cambiamenti di coalizioni di governo e approcci diversi a seconda della regione, se non della provincia. Assieme, e spesso legati, a questi motivi politici vi erano anche quelli di natura organizzativa e psicologica, su cui mi vorrei concentrare particolarmente. In altre parole, le nuove politiche non furono accompagnate da modifiche organizzative sufficienti. Di conseguenza si sviluppò un senso di vulnerabilità e disorientamento nella polizia di fronte a politiche che effettivamente ridussero i suoi poteri di controllo. Questa situazione aumentò il rischio di atti arbitrari di repressione durante gli scioperi e le manifestazioni politiche, come dimostrato dal fatto che nello sciopero agrario di Molinella del maggio del 1901, almeno secondo la ricostruzione del deputato socialista Leonida Bissolati, si fece ricorso all'uso delle armi dato che non era più possibile eseguire gli arresti in massa[14].

Da un lato questo senso di insicurezza era dovuto alla rimozione delle prassi tradizionali di controllo. Queste ultime furono sostituite da prassi più vaghe in cui era compito del prefetto, o del commissario di pubblica

[12] Le fonti principali usate per l'analisi della gestione dell'ordine pubblico in provincia di Bologna durante il periodo giolittiano provengono dal fondo *Gabinetto di Prefettura* dell'ASB, *Categorie varie*, 1901-1914. Vedi anche J. Dunnage, *Istituzioni e ordine pubblico nell'Italia giolittiana. Le forze di polizia in provincia di Bologna*, in «Italia Contemporanea», n. 177, 1989, pp. 5-26 e Id., *The Italian Police and the Rise of Fascism*, cit., capitolo 3.

[13] In particolare sono da ricordare: la legge 269 del 30 giugno 1901 che aumentò l'organico delle guardie cittadine da 5.100 a 7.555 e la legge 318 dell'8 luglio 1906 che aumentò ancora il numero di guardie a 10.855; le leggi 648 del 30 dicembre 1906 e 367 del 27 giugno 1907 che migliorarono le condizioni di servizio delle guardie; la legge 647 del 30 dicembre 1906 che migliorò le condizioni di servizio all'interno dell'arma.

[14] Archivio Centrale dello Stato, *Ministero dell'Interno*, *Direzione Generale della Pubblica Sicurezza*, *Divisione Affari Generali e Riservati*, *1901*, b. 2, Bissolati al ministro dell'Interno, 18 e 25 maggio 1901.

sicurezza, decidere se uno sciopero fosse lecito, pacifico, se fosse il caso di intervenire con la repressione o meno, ecc. Senza cambiare le norme legislative in materia di prevenzione e repressione poliziesca, si voleva dunque dare un'interpretazione più rilassata a quelle esistenti. Questa mancanza di norme fisse, o perlomeno più chiare, è, come sopra accennato, il frutto di considerazioni politiche. Dall'altro lato le forze di polizia rimasero numericamente impari al bisogno, questo proprio nel momento in cui l'istituzione aveva più bisogno di fiducia in sé per affrontare scioperi e manifestazioni senza automaticamente ricorrere alla forza. Nel caso della città di Bologna si lamentò inoltre che l'incremento numerico non fosse stato del tutto corrispondente alla crescita della popolazione urbana e che quindi la polizia non fosse in grado di affrontare l'aumento della criminalità. Nel 1909, per esempio, nonostante l'aumento di un terzo (dal 1901) dell'organico delle guardie della città di Bologna, in realtà spesso la forza effettiva era rappresentata da meno del 30% dell'organico. La situazione numerica dei carabinieri sia in città che in provincia era altrettanto grave, per cui spesso bisognava ricorrere all'uso della guardia di finanza, come durante le elezioni politiche di quell'anno, o alle pattuglie cittadine, di cui tratterò più avanti[15].

Rimane ancora da vedere fino a che punto si tentò seriamente di creare una polizia con caratteristiche più professionali e civili. I carabinieri continuarono ad operare nelle zone urbane, anche per venire incontro a una carenza di guardie cittadine[16], nonostante tale corpo, per il carattere e la formazione prevalentemente militari, fosse ritenuto inadeguato al lavoro investigativo propugnato da esperti come Alongi[17], e nonostante la duplicazione dei compiti provocata dalla presenza di altre forze di polizia, quali le guardie cittadine e la polizia municipale. Le guardie cittadine conservarono (se non aumentarono) gli attributi militari, se non altro che per aumentare il loro prestigio nei confronti dei carabinieri. Si continuava, per esempio, a preferire reclute che provenivano dall'esercito o dai carabinieri. Inoltre, era difficile creare un corpo di professionisti, come testimoniato dal fatto che nel 1910 il 60% delle guardie di Bologna erano militari di leva con meno di due anni di servizio e senza alcun desiderio di intraprendere la carriera del poliziotto[18]. Assieme ai funzionari, le guardie

15 ASB, *Gabinetto di Prefettura*, c. 2, 1909, «Pratica generale dell'amministrazione di pubblica sicurezza», il prefetto di Bologna al ministro dell'Interno, 17 maggio 1909, questore di Bologna al prefetto di Bologna, 9 novembre 1909.

16 R. Collin, *The Italian Police and Internal Security from Giolitti to Mussolini*, tesi di dottorato, Oriel College, Trinity, 1983, pp. 33-34.

17 Alongi, *Manuale di polizia scientifica*, cit., pp. 136-137.

18 ASB, *Gabinetto di Prefettura*, c. 2, 1910, «Pratica generale dell'amministrazione di pubblica sicurezza», il questore di Bologna al prefetto di Bologna, 1 agosto 1910.

continuarono ad essere mandate in missione fuori dalla provincia, di modo che non poterono sviluppare una particolare attitudine poliziesca né una conoscenza approfondita del territorio e dei suoi abitanti[19].

Considerando queste mancanze, non è difficile immaginare che la polizia facesse ricorso ad atti arbitrari e alla repressione violenta durante le manifestazioni pubbliche. Se Giolitti pensava di ridurre l'uso dell'esercito per controllare quelle più imponenti, come gli scioperi generali, ad esempio, in pratica l'intervento di quest'ultimo si rivelò spesso necessario perché la polizia non era in grado di controllare i dimostranti. Inoltre, come sostiene Fiorenza Fiorentino, vi era il rischio che in queste situazioni gruppi isolati di carabinieri o guardie perdessero la testa, aprendo il fuoco sulla folla prima ancora dell'arrivo dei rinforzi militari[20].

È probabile che, alle iniziative legislative per aumentare l'organico della polizia e migliorare la qualità del personale, non corrispose una capacità adeguata di reclutamento, e che tale inadeguatezza a sua volta sia da attribuire alle limitazioni nei miglioramenti delle condizioni di lavoro. Anche se, per esempio, erano stati notevolmente aumentati gli stipendi dei funzionari di polizia, questi erano rimasti più bassi di quelli dei funzionari in altre amministrazioni, con il rischio, come aveva avvertito Alongi, che la polizia attraesse solo gli scontenti e i falliti che non erano riusciti a trovare una collocazione migliore altrove[21]. Una volta arruolato nella polizia, la professionalità del personale fu negativamente condizionata da difficili condizioni di lavoro. Come documentato nel periodico settimanale politico-amministrativo, *La tutela pubblica*, fondato a Roma nel 1909, erano frequenti le lettere anonime che denunciavano basse paghe, lunghi turni di lavoro e inadeguate condizioni abitative nelle caserme. Emerge l'immagine di un poliziotto abbandonato a se stesso dal suo superiore e dalle forze governative, e qui mi riferisco non solo alle guardie cittadine, ma anche ai carabinieri[22]. La polizia risentì inoltre continue difficoltà nel rapporto con il pubblico. A Bologna, il questore in vari rapporti del 1910 denunciò lo stato di demoralizzazione e indisciplina del suo personale, specialmente dopo le critiche della stampa locale per gli aumentati livelli di criminalità. Ancora, nel tentare di mantenere l'ordine durante le frequenti lotte sindacali, la polizia dovette affrontare le ire tanto dei datori di lavoro che dei lavoratori[23]. Come affermò infatti

[19] Come documentato da un rapporto dal questore di Bologna al prefetto di Bologna del 19 maggio 1908 (*ibid*., 1908, «Pratica generale dell'amministrazione di pubblica sicurezza»).

[20] Fiorentino, *Ordine pubblico nell'età giolittiana*, cit., p. 26.

[21] Alongi, *Manuale di polizia scientifica*, cit., p. 99.

[22] «La tutela pubblica. Periodico settimanale politico amministrativo», Roma,1909.

[23] ASB, *Gabinetto di Prefettura*, c. 2, 1910, «Pratica generale dell'amministrazione di pubblica sicurezza», il questore di Bologna al prefetto di Bologna, vari rapporti.

il questore nel settembre del 1911, mentre gli agrari consideravano le azioni di polizia tardive ed inadeguate, le leghe di resistenza accusavano il corpo di comportamenti arbitrari a favore dei datori di lavoro[24].

Dunque, date le condizioni in cui operava, è facile immaginare da parte della polizia quale fosse la difficoltà di impiegare strategie che richiedevano una visione più tollerante nei confronti della folla e del cittadino. Nella provincia di Bologna le conseguenze più controproducenti di questo stato di cose si possono riscontrare nei gesti di provocazione dei datori di lavoro – che spesso si circondavano di volontari armati, oltre che di agenti di polizia o carabinieri – nei confronti dei braccianti in sciopero, che servivano a giustificare la durezza della successiva repressione. È vero che, almeno in parte, gli agenti appoggiarono gli agricoltori più intransigenti perché si sentivano disorientati e vulnerabili a causa delle nuove strategie che avevano diminuito i loro poteri[25]. È anche vero che il sostegno della polizia ad atti di dubbia legalità era dovuto non solo a mancanza di forze, ma anche alle pressioni psicologiche esercitate dai datori di lavoro, che nei loro organi di stampa denunciavano personalmente quei commissari di polizia e brigadieri dei carabinieri che non li appoggiavano incondizionatamente durante gli scioperi come nel passato. Nel luglio del 1907, per esempio, il prefetto di Bologna, Ernesto Dallari, dovette personalmente esortare il delegato di pubblica sicurezza di Molinella a non scoraggiarsi dopo che un articolo del giornale degli agrari, *La Gazzetta dell'Emilia*, lo aveva accusato di mancanza di zelo nei confronti delle leghe socialiste[26].

A questi esempi di controllo illegale sulla realtà agraria possiamo aggiungere il fenomeno delle pattuglie cittadine, impiegate dalla questura per mantenere l'ordine durante periodi di emergenza – come gli scioperi generali – e di aumento della criminalità, come nel 1909, quando furono arruolati più di 500 civili per pattugliare le strade di Bologna durante le ore notturne. Dell'efficienza di tali pattuglie vi è da dubitare. Come ammise il questore nel marzo del 1910, le pattuglie non contribuirono affatto a prevenire il crimine. Inoltre i pattuglianti erano spesso indisciplinati, e di conseguenza le guardie cittadine che li accompagnavano durante le ronde

[24] Archivio Centrale dello Stato, *Ministero dell'Interno*, *Direzione Generale della Pubblica Sicurezza*, *Divisione Affari Generali e Riservati*, *1911*, B. 23, il questore di Bologna al prefetto di Bologna, 22 settembre 1911.

[25] Questo fenomeno è trattato più dettagliatamente in J. Dunnage, *Ordinamenti amministrativi e prassi politica. Le forze di polizia a Bologna di fronte al fascismo 1920-1922*, in «Italia Contemporanea», n. 186, 1992, pp. 77-78, e Id., *The Italian Police and the Rise of Fascism*, cit., pp. 50-52.

[26] ASB, *Gabinetto di Prefettura*, c. 6, 1907, «Agitazioni operaie, politiche, dimostrazioni, scioperi, comizi, disoccupazione», il prefetto di Bologna al delegato di pubblica sicurezza di Molinella, 19 luglio 1907.

non riuscivano a controllarli[27]. Né riuscirono ad evitare accuse di partigianeria di natura classista e politica. Durante lo sciopero generale del maggio del 1906, per esempio, secondo il rapporto ufficiale del prefetto, le pattuglie arrestarono 200 anarchici accusati di atti di teppismo durante una dimostrazione. Una fonte socialista, pur ammettendo la violenza degli anarchici, sostenne tuttavia che in quei giorni le pattuglie erano state ingrandite dall'iscrizione di numerosi «figli della borghesia», che durante lo sciopero aggredirono indiscriminatamente gli operai. La documentazione d'archivio disponibile non permette una più approfondita analisi di questa vicenda. A mio avviso questa forma spesso ambigua di partecipazione di cittadini privati ad azioni di polizia, così come le illegali forme di controllo sulle campagne bolognesi adottate, costituirono le basi per il futuro sviluppo dei movimenti fascisti del primo dopoguerra[28].

Rimane da chiedersi quindi se la concezione giolittiana di «ordine pubblico» – una concezione più globale delle precedenti, che prevedeva la prevenzione del crimine tramite l'assistenza sociale e una maggiore concessione di libertà politica – si diffuse fra la polizia in conseguenza dell'esperienza di questi anni. Dati i condizionamenti politici sottesi alle nuove strategie di mantenimento della sicurezza pubblica, è naturale che gli alti ranghi potessero disorientarsi di fronte alle oscillazioni di indirizzo governativo. Ciò nonostante i prefetti ed i questori più fedeli alle politiche di Giolitti sperimentarono, pur non senza difficoltà, il ruolo di mediatore nei conflitti e tentarono di limitarne le cause sociali, politiche ed economiche, preoccupandosi di livelli di salari, lavori pubblici e sussidi di disoccupazione. In parecchi casi riuscirono ad infondere questa nuova concezione di mantenimento della sicurezza pubblica anche nei ranghi più bassi. Date le cattive condizioni di lavoro discusse sopra, comunque, è difficile che tale concezione si potesse diffondere largamente tra quei poliziotti che dovettero metterla in pratica nelle piazze e nelle campagne. Qui emergeva chiaramente una vecchia mentalità che difficilmente si poteva rimuovere, sia per gli antichi legami con le forze locali conservatrici sia per la diffidenza nei confronti delle masse. In reazione a questa situazione, sembra che si sia in parte diffusa più largamente una cultura di accettazione dell'affidamento delle mansioni della polizia a privati, da cui a volte anche gli alti ranghi non erano immuni.

Concludendo, dunque, i cambiamenti nelle strategie poliziesche, nell'arco compreso tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, non

[27] ASB, *Gabinetto di Prefettura*, c. 2, 1910, «Pratica generale dell'amministrazione di pubblica sicurezza«, il questore di Bologna al prefetto di Bologna, 8 marzo 1910.

[28] L'incidente del maggio 1906 è trattato più dettagliatamente in Dunnage, *Ordinamenti amministrativi e prassi politica*, cit., p. 76, e Id., *The Italian Police and the Rise of Fascism*, cit., pp. 48-49.

corrisposero pienamente a quelli auspicati dagli esperti in materia. Risentirono di inadeguati appoggi istituzionali per cui la diffusione di una nuova percezione di ordine pubblico fu alquanto tortuosa e caratterizzata da connotazioni e concezioni negative. Tale situazione fu soprattutto determinata dalla mancanza di fondi governativi, per cui i miglioramenti in termini di forza numerica e qualità non furono sufficienti a creare un maggior senso di sicurezza nel poliziotto nell'affrontare i suoi compiti. Dobbiamo inoltre ricordare i limiti politici delle strategie di Giolitti, in cui mancava quella continuità di indirizzo necessaria per attuarle con successo. Ciò nonostante le politiche giolittiane nel campo della sicurezza pubblica influenzarono quelle successive. Durante la prima guerra mondiale, se non mancarono di adottare la maniera forte, di imposizione militare della forza, i prefetti ed i questori spesso sentirono che la mediazione nelle vertenze di lavoro fosse più produttiva della repressione. Durante il periodo caldo del «biennio rosso» le politiche di mediazione diventarono più frequenti, proprio perché la capacità della polizia di mantenere l'ordine veniva sempre più messa in dubbio: una situazione che presto vide lo sviluppo di mezzi più sinistri di controllo, già sperimentati da poliziotti e civili durante il periodo giolittiano.

Sabato 11 novembre 2000
Discussione

CLAUDIO DONATI

Il progetto che ha ispirato e contraddistinto questo nostro incontro è nato dalla volontà di incrociare due campi di studio relativi all'età moderna e contemporanea, che abitualmente sono studiati in modo indipendente tra loro: l'origine e gli sviluppi dei corpi di polizia da un lato, l'evoluzione e le tipologie degli eserciti dall'altro. Ci sembra di poter dire, sulla base delle comunicazioni presentate ieri, che l'idea che ha guidato Livio Antonielli e me nell'organizzare questo incontro abbia incontrato un interesse forse superiore alle nostre aspettative. Una parte non piccola del successo va senza dubbio alla formula di questi incontri, che merita perciò di avere un seguito; ma sarei propenso a non sottovalutare la suggestione di vicende contemporanee, che ci hanno indotto a ripensare alcune categorie interpretative consolidate. Penso all'invio di militari di leva a Palermo e a Napoli per controllare il territorio e consentire così alle forze di polizia di concentrarsi nella repressione della grande criminalità organizzata; penso alle operazioni di «polizia militare internazionale» attuate prima in Bosnia, e ora in Kosovo; penso, ancora, ai progetti di abolizione del servizio militare di leva in Italia, che a molti fanno ritenere (e ad alcuni temere) che davvero i tre secoli XVIII, XIX e XX rappresentino nella storia europea e universale una sorta di epoca in sé conclusa, un'epoca che, pur attraversata da guerre, nazionalismi, colonialismi, gulag comunisti, fascismi, pulizie etniche e Shoah, può tuttavia rivendicare al suo attivo la fondazione dello Stato di diritto e l'affermazione di princìpi fondamentali per la convivenza umana come la libertà, l'eguaglianza, la fraternità, la giustizia sociale.

In questo mio breve intervento intendo avviare la discussione, richiamando alcuni punti emersi dalle comunicazioni, e lasciando poi spazio ad ulteriori riflessioni da parte di tutti i presenti. Lasciatemi aggiungere, in questi tempi di esplicite rivalutazioni del Minculpop, che la discussione

non sarà in alcun modo incanalata in percorsi prestabiliti da noi organizzatori. Nel nostro piccolo, crediamo di avvertire la grave responsabilità di quanti oggi fanno il mestiere di ricercatori-insegnanti e non possiamo fare a meno di sperare (illudendoci?) che la nostra generazione di cinquantenni la quale, nel suo complesso, ha potuto vivere un'infanzia e una giovinezza non segnate da drammi traumatici (a parte forse la stagione del terrorismo), sappia nella piena maturità comportarsi bene di fronte ai compiti seri e difficili che ci attendono tutti.

Da alcuni relatori, ed in particolare dai colleghi anglosassoni, che hanno recato un contributo importante al nostro incontro, è stato posto l'accento sulla componente *spazio*, assai importante in rapporto ai temi qui trattati, che nel caso delle ricerche sull'Italia moderna si è tradotto soprattutto nello studio della dicotomia città-campagna. Tali richiami, espliciti nel discorso di Anna Maria Rao per il caso di Napoli (ma molti spunti a questo riguardo sono emersi anche dalle comunicazioni di Franco Angiolini e Alessandra Contini per la Toscana, di Paola Bianchi e Andrea Merlotti per il Piemonte, di Andrea Zanini e Paolo Palumbo per il Genovesato, di Elena Brambilla per alcuni casi settentrionali), ci hanno fatto riflettere sul fatto che l'incidenza dei corpi armati non era la stessa nelle città e nelle campagne. La città aveva infatti a sua difesa un corpo di polizia per così dire fisico e materiale, rappresentato dalle sue stesse mura, nel senso che esse consentivano una serie di controlli, esterni ed interni, estremamente interessanti dal nostro punto di vista. Un aspetto forse banale, ma non per questo da sottovalutare, è che in genere in città c'erano più armati, esisteva una maggiore densità di corpi armati di varia natura e non necessariamente facenti capo alle istituzioni dello Stato, come è emerso in numerose comunicazioni. Anche se questo è un dato ormai acquisito dalla ricerca storica, è tuttavia bene richiamare il fatto che il rapporto tra corpi armati e Stato si presenta come estremamente fluido (basterà a tale proposito richiamare l'intervento di Elena Papagna) e che nell'ambito della categoria dei corpi armati possiamo far rientrare numerosi soggetti, a lungo trascurati sotto questo profilo. In tal senso ritengo che si inserisca a pieno titolo nei nostri lavori la relazione di Elena Brambilla, che ci ha ricordato l'importanza anche numerica delle componenti armate dipendenti dai tribunali del Santo Uffizio e dalle curie dei vicari vescovili. A proposito di Elena Brambilla, devo confessare che mi ha fatto molto piacere ritrovare nella sua, così come in altre comunicazioni, una sensibilità e un'attenzione non casuale per i dati quantitativi. Se giustamente Franco Angiolini ha sottolineato nel suo intervento la necessità di fare un uso corretto delle cifre che troviamo nelle fonti, ciò non toglie che, così com'è importante per la ricostruzione storica un approccio geografico, altrettanto rilievo merita di essere dato (o restituito) alla tecnica e all'arte del contare.

Un'altra riflessione mi è suggerita da una delle espressioni più di fre-

quente ricorrenti nelle comunicazioni che abbiamo ascoltato ieri. Qualche tempo addietro, parlando dei corpi di polizia, probabilmente il termine più usato sarebbe stato *repressione*. Nel presente seminario, invece, mi pare che sia emersa soprattutto l'endiadi *ordine e disordine,* o *ordine e anarchia*: un po' tutti, ma soprattutto Angiolini, Rao e Papagna, hanno insistito su questo punto. Ma così facendo, hanno messo in luce un altro elemento-chiave strettamente connesso al tema dei corpi armati e della polizia, cioè la figura del bandito. Conosciamo molto bene lo slittamento semantico che ha condotto sino al significato odierno del termine: *bando* come pena, e quindi *bandito* come problema di ordine pubblico. Ma dalle citate comunicazioni è emerso un altro aspetto della questione, cioè la presenza dei banditi in quanto rei negli eserciti e anche nei corpi le cui funzioni possono essere ricondotte a quelle della moderna polizia. Da questo punto di vista, quando si dice che una delle componenti degli eserciti era costituita da delinquenti che scontavano o commutavano la pena con l'arruolamento, abbiamo l'impressione che il discorso resti a volte nel vago, perché occorrerebbe preliminarmente determinare che cosa si intenda per delinquenti. A volte è tuttavia possibile stabilirlo, come ad esempio in un caso riguardante la Milano spagnola, su cui vorrei brevemente soffermarmi. Nel periodo più drammatico della guerra in Lombardia, dagli anni Trenta fino agli anni Cinquanta del Seicento, i governatori dello Stato emanarono una serie di gride che espressamente consentivano ai banditi processati nel Milanese, e che in quel momento erano al servizio di altri principi, di tornare e prendere servizio negli eserciti di Sua Maestà Cattolica purché fossero stati condannati a pene «graziabili». Tra i documenti dell'Archivio di Stato di Milano[1] sono conservate le richieste di arruolamento dei banditi, da cui risulta che la gamma delle colpe di cui si erano macchiati era estremamente varia: c'era un assassino, un sarto che aveva assalito a colpi di bastone la sua vittima; ma anche un ladro, che aveva rubato con altri compagni in una chiesa un abito del valore di circa 60 lire e che ammetteva di averne speso «solo pochissima parte in una cena all'hostaria». Dunque, quando affermiamo che costoro venivano arruolati perché gente abile nell'uso delle armi in virtù della propria attività criminosa, dobbiamo tenere conto del fatto che ciò non era sempre vero, e che per molti ladruncoli e altri piccoli delinquenti non implicati in delitti di sangue la vita del soldato, in questo o quell'esercito, si presentava semplicemente come una via d'uscita da un'esistenza precaria.

Un altro punto che mi è sembrato emergere da molte relazioni e che, pur non rappresentando una novità, mi pare particolarmente significativo in relazione al tema qui discusso, è il ruolo dei feudatari, evidente negli in-

[1] *Militare p.a.*, cart. 398/a.

terventi su Napoli, ma anche nel cenno fatto da Zanini a uno sbirro genovese distaccato dal corpo per essere posto al servizio dei Fieschi. A tale proposito parlare di «duplicità del ruolo dei baroni» non corrisponde forse alla realtà delle cose. A mio parere, il ruolo dei baroni, e più in generale della nobiltà, dev'essere considerato «unico» e può essere fatto rientrare nella capacità e possibilità, da loro posseduta per un lungo tratto del periodo di tempo qui considerato, di allestire corpi di uomini armati. Le fonti secentesche lombarde ancora una volta ci aiutano a chiarire quanto intendiamo sostenere. Nel giugno 1656, un momento militarmente assai delicato della guerra franco-spagnola, il cardinal Trivulzio, governatore *pro tempore* dello Stato di Milano, mandò a cavalieri e feudatari una lettera circolare con l'ordine di arruolare milizie straordinarie per la difesa del territorio. L'appello fu recepito da vari feudatari, soprattutto dell'area settentrionale del ducato (il conte Pirro Visconti, i conti Ruggero e Paolo Camillo Marliani, il marchese Galeazzo Visconti, il conte Giambattista Terzaghi, i conti Giovanni e Vitaliano Borromeo, il cavaliere fra' Giuseppe Lampugnani), tanto che alla fine vennero raccolti 565 uomini dei feudi[2]. Dunque, risulta importante chiedersi prima di tutto chi avesse la concreta possibilità di fornire in breve tempo uomini armati; e la risposta a tale domanda ci dovrebbe indurre a maneggiare con prudenza la contrapposizione Stato-società, che si presenta come una forzatura se applicata meccanicamente a tutti i contesti storici che studiamo. E come ha ben dimostrato la relazione di Elena Brambilla, da un acritico uso di tale dicotomia resterebbe esclusa anche la Chiesa, che invece fu per lunghissimo tempo una protagonista attiva dell'opera di controllo e repressione esercitata sulla società nell'ambito della dialettica ordine-disordine di cui ci occupiamo.

Un'ultima questione emersa dalle comunicazioni, che rappresenta in realtà il punto di partenza di questo progetto di lavoro, è l'interazione esercito-polizia. Se ne possono trovare tracce, anche solo incidentali, in quasi tutti gli interventi. Chi l'ha messa al centro del suo discorso, in un modo per vari aspetti originale, è stato Merlotti, che ha voluto esaminare in concreto quali fossero, nel Piemonte del primo Settecento, le figure che sul territorio controllavano l'esercito e la polizia. Lo stesso tema è emerso nelle altre relazioni dedicate all'Italia settecentesca, mettendo in evidenza aspetti a cui a lungo, a dire il vero, non era stata dedicata molta attenzione. Penso, ad esempio, alla presenza di eserciti stanziali, o ai tentativi fatti, come nel caso toscano, per creare eserciti ordinati e disciplinati, di dimensioni numeriche che solo la Lombardia spagnola sembrava forse aver conosciuto. Ce lo ricordano le comunicazioni di Bianchi e di Contini, che ci

[2] Archivio di Stato di Milano, *Militare p.a.*, cart. 80.

consentono di verificare come questa presenza di eserciti stanziali modificasse un poco anche la situazione in cui si trovava la polizia. Anche temi, che sembrerebbero a prima vista legati a questioni di tecnica militare, si sono rivelati tutt'altro che marginali rispetto all'impostazione del nostro incontro. È il caso, per esempio, dell'uso della cavalleria leggera: se la cavalleria pesante andò perdendo importanza negli eserciti e (salvo qualche peraltro significativa eccezione) non venne quasi più usata nelle guerre settecentesche, i reparti di cavalleggeri furono utilizzati molto spesso per scopi di disciplinamento, repressione, controllo interno. Il riferimento alla cavalleria leggera ci richiama anche il caso degli «stradioti» albanesi, che, sebbene non sia stato direttamente trattato nelle relazioni, i nostri colleghi veneti qui presenti hanno sicuramente ben presente. Un altro richiamo che vorrei fare è alla cavalleria leggera come corpo che, inserendosi negli eserciti in modo organico nel corso del Settecento, consentì rapide carriere militari e favorì una mobilità sociale, che negli altri corpi, a parte il ben noto caso dell'artiglieria, trovava difficoltà maggiori a realizzarsi. Uno dei maggiori generali dell'esercito imperial-regio della seconda metà del Settecento, Loudon, proveniva dai corpi irregolari della cavalleria dei panduri, reclutata nel Banato e utilizzata per la *kleine Krieg*, le operazioni di guerriglia; di umilissime origini, diventò comandante supremo dell'esercito ai tempi di Giuseppe II.

Un ultimo richiamo vorrei fare, risparmiandovi la notissima e fin abusata citazione di Marc Bloch: ricordiamoci che ci sono sempre degli uomini dietro a questi corpi di polizia, di cui ci stiamo occupando. Un altro progresso determinante che hanno fatto gli studi in questo campo consiste nell'occuparsi anche degli uomini che erano nelle file della polizia, e non solo di coloro che stavano dall'altra parte della barricata, indipendentemente dalle nostre simpatie che possono andare agli uni piuttosto che agli altri. Broers ha ad esempio sottolineato, per l'età napoleonica, come fosse avvenuto un cambiamento di uomini, ma non lo smantellamento della rete organizzativa. Nel caso napoletano del 1799 trattato da Anna Maria Rao si assiste invece all'inserimento di uomini nelle strutture preesistenti. Per quanto riguarda gli eserciti, si pensa sempre al reclutamento, mentre non si considera mai abbastanza il problema opposto, quello cioè della smobilitazione, ovvero ciò che succedeva in seguito alle «riforme» dei reggimenti, che comportavano sia una riduzione sia un rimaneggiamento. Qual era in questi casi il destino dei soldati e degli ufficiali? A mano a mano che ci addentriamo nel Settecento, l'impressione è che costoro non si disperdessero, assumendo il ruolo del *picaro* ex-soldato, tipica figura della letteratura del secolo precedente, ma che piuttosto entrassero in qualche altro corpo armato. Ad esempio, nelle liste dei reggimenti imperial-regi, su cui mi sono soffermato nel seminario svoltosi l'anno scorso a Messina [«Al di là della storia militare: una ricognizione sulle fonti», 12-

13 novembre 1999], si trova attestata la presenza di un certo numero di toscani, che, per quanto non molto elevato, è tuttavia elemento da tenere in considerazione. Benché non voglia affatto introdurre collegamenti meccanici, non è però escluso che la progressiva smilitarizzazione avvenuta in Toscana già dopo la guerra di Successione austriaca ma ancor più dopo la guerra dei Sette Anni, di cui ha parlato Sandra Contini, abbia indotto i componenti di questi reggimenti ad arruolarsi nell'esercito imperial-regio. Ricordiamoci dunque di non impostare in un'ottica puramente localistica l'analisi di questi processi storici. Ci troviamo infatti a studiare casi come quello di un povero soldato di Orbetello che muore in una battaglia ignorata dai nostri manuali, nell'ambito della cosiddetta «guerra delle patate» del 1778 tra Austria e Prussia. Durante questa guerra si ebbe forse un numero maggiore di morti di origine italiana combattenti nell'esercito imperial-regio, che non in quelle precedenti: infatti il reggimento «lombardo» Belgioioso (costituito in realtà da soldati provenienti da vari territori italiani) in una battaglia svoltasi in Boemia contò più di ottocento morti, oltre ai prigionieri e ai dispersi.

Ma ora è venuto il momento di dare avvio alla discussione, che sono certo aggiungerà spunti nuovi e importanti a quelli che, in forma spero non troppo disorganica, ho inteso sottoporre alla vostra attenzione.

Angelantonio Spagnoletti

Vorrei fare alcune considerazioni e alcune riflessioni sulle relazioni che abbiamo ascoltato ieri. Claudio Donati ha giustamente messo in evidenza poco fa il fattore geografico che abbiamo trovato nel contributo di Broers e degli altri amici anglosassoni intervenuti. Ho provato a delineare un quadro delle varie situazioni di ordine pubblico in un contesto geografico e territoriale. Ci troviamo così a distinguere tra un ordine pubblico in città e un ordine pubblico in campagna; tra ordine pubblico in città capitali e in città dello Stato: ovvero tra centro e periferie. Tali periferie possono essere geografiche, come la situazione alle frontiere di uno Stato, ma possono essere anche di altro tipo: pensiamo infatti ad un quartiere all'interno di una capitale o di una grande città. Importante è dunque a mio parere il rapporto centro-periferia evocato ieri. Questa tipologia può ovviamente essere arricchita da altri elementi. Ad esempio, ordine pubblico in situazione di pace o in situazione di guerra. Ordine pubblico in situazione di conquista, quando, in caso di invasione, si manifesta l'esigenza di reprimere da una parte i movimenti armati che si rifanno all'antico signore, e dall'altra parte di acquisire il consenso di coloro che si trovano sottomessi ad una nuova entità sovrana. Ordine pubblico in situazioni di favorevole o negativa congiuntura economica. E infine in questa rassegna, benché incompleta, oc-

corre tener conto anche dell'ordine pubblico in periodi di accentuata formalizzazione delle norme: in quei momenti cioè in cui la legislazione interviene più pesantemente nel definire l'ordine pubblico e nell'individuare gli strumenti per combattere le violazioni. In realtà, durante tutti i secoli dell'antico regime ci troviamo di fronte ad un concetto di ordine pubblico assai flessibile. Molto spesso ordine pubblico è sinonimo di ordine politico, perché la violazione dell'ordine pubblico si configura quasi sempre proprio come violazione dell'ordine politico. Si possono fare alcuni esempi in ordine alla flessibilità del concetto, in particolare tenendo conto della «fortuna» di cui, per così dire, hanno goduto alcuni reati in determinati periodi. In certi contesti alcuni comportamenti sono sanzionabili, mentre in altri non rivestono alcun carattere di turbativa. Ebbene, per quanto riguarda il rapporto tra ordine pubblico e ordine politico, pensiamo ai reati ascrivibili e di fatto ascritti agli ebrei in situazioni di difficoltà per le autorità. Comunità che vivono pacificamente in un contesto, da un giorno all'altro si trovano trasformate in comunità di delinquenti. Pensiamo al reato di bestemmia: si tratta del reato più vago che possa esistere. In determinate circostanze la bestemmia contro Dio e, soprattutto, contro il re e le autorità dello Stato, viene sanzionata in modo particolarmente duro. E che le questioni di ordine pubblico siano in realtà questioni di ordine politico è dimostrato dal fatto che l'ordine pubblico in molte realtà determina un «ispessimento» delle funzioni statali. Pensiamo infatti all'ordine pubblico turbato nelle periferie e nelle zone di frontiera. Tutti noi conosciamo il fenomeno del brigantaggio presente nelle regioni meridionali, ai confini tra il Regno di Napoli e lo Stato della Chiesa, ma anche nell'Italia settentrionale e centrosettentrionale troviamo casi di questi tipo. Ebbene, il brigantaggio in queste zone comporta la necessità innanzitutto, da parte degli apparati dello Stato, di definire una frontiera – e dunque di definire un ambito di competenza – e successivamente la necessità di definire gli strumenti del controllo da esercitare all'interno un dato territorio, nonché le modalità di intervento al di fuori di esso, che si sostanziano nel permesso di inseguire i briganti al di là dei propri confini. Ancora una volta ci troviamo di fronte al rapporto tra ordine pubblico e ordine politico, in questo caso dal punto di vista dello Stato in trasformazione. Gli esempi che potrei citare sono moltissimi, non solo meridionali, ma concernenti anche i feudi imperiali, o la Lunigiana. L'ordine pubblico serve inoltre da pretesto per ridefinire le gerarchie politiche, non solo quelle sociali: molto spesso la violazione dell'ordine pubblico è un elemento, a volte il più importante, nella lotta per il controllo di amministrazioni locali, di risorse comunitarie. Alcuni reati o elementi di turbativa si trasferiscono in ambiti amministrativi e politici e definiscono un nuovo ordine. In tale prospettiva la contrapposizione ordine-disordine, ordine-anarchia è tutt'altro che netta, né i due termini sono in sostanza tanto distanti tra loro.

Un altro importante elemento di riflessione è a mio parere la percezione che si ha dell'ordine pubblico e della sua violazione. Che le violazioni dell'ordine pubblico non si colleghino esclusivamente o necessariamente a situazioni di miseria è considerazione ormai acquisita: la violazione non è soltanto il frutto di povertà ma anche di altri fattori, ed in questo senso vanno le osservazioni appena fatte in merito all'ordine politico. La determinazione della violazione avviene in base al riconoscimento preventivo di valori che in un dato momento storico si ritiene vengano violati. Tali valori sono diversi in rapporto ai gruppi sociali considerati. Una cosa è la violazione dell'ordine pubblico all'interno dei ceti nobiliari – e qui pensiamo al duello e alla conflittualità caratteristica di questo corpo – e una cosa è la violazione dell'ordine pubblico in società agro-pastorali, come nel caso della Corsica di cui già qui si è detto. La violazione dell'ordine può avvenire anche in relazione agli assetti famigliari: ieri si trattava appunto di giovani detenuti in fortezza in seguito a comportamenti ritenuti trasgressivi da parte degli stessi genitori che ne avevano richiesto la carcerazione. Tra le varie situazioni che determinano la percezione della violazione dell'ordine pubblico vi sono quelle che si riferiscono alle norme post-tridentine alle quali ieri accennava Elena Brambilla nella sua relazione. Nella seconda metà del Cinquecento, dopo il Concilio di Trento, possiamo constatare una maggiore presenza della Chiesa in luoghi che fino ad allora erano al di fuori del raggio d'azione delle istituzioni ecclesiastiche, come la montagna, ad esempio. Penso a tale proposito ad un saggio di Peyronel Rambaldi sulla montagna modenese[1]: i sacerdoti missionari che vengono inviati in quelle terre scoprono esempi di violazione come i matrimoni celebrati non canonicamente che danno luogo ai loro occhi a situazioni di concubinaggio; in questo caso è l'ordine di Dio ad essere violato. Nella stessa casistica possiamo comprendere i delitti contro la religione come le bestemmie o le profanazioni di cui si è trattato ieri. Sempre nell'ambito della questione della percezione, vorrei infine mettere in rilievo la questione della minore o maggiore gravità sociale del reato. Alcune violazioni dell'ordine pubblico terrorizzano infatti la comunità più che lo Stato. Si tratta di fenomeni che prefigurano all'interno della comunità la crisi e il tracollo di date situazioni d'ordine. A Napoli, ad esempio, negli anni Trenta del Seicento, durante una processione avviene che uno schiavo turco si intrometta e rubi l'ostia, profanandola. Tale crimine turba la comunità: avrà infatti grandissima risonanza e la punizione nei confronti dello schiavo sarà feroce. Il disordine nella comunità spaventata si ricompone in ordine nel momento in cui lo schiavo, prima del supplizio, si converte: a

[1] S. Peyronel Rambaldi, *Speranze e crisi nel Cinquecento modenese: tensioni religiose e vita cittadina ai tempi di Giovanni Morone*, Milano, Franco Angeli, 1979.

questo gesto fa seguito la compassione nei suoi confronti di tutta la comunità, contenta che l'ordine sia stato ristabilito. Il mio invito è dunque quello di pensare anche al peso specifico che hanno determinati tipi di violazioni dell'ordine pubblico all'interno di contesti sociali dati.

Steven Hughes

Vorrei parlare brevemente del tema della «sbirraglia», presentato ieri un po' come un simbolo, un emblema dei problemi propri degli Stati italiani preunitari d'antico regime in merito alle questioni di ordine pubblico. È vero che spesso dobbiamo constatare come l'immagine degli sbirri fosse quella di persone spregevoli, vili e violente e come spesso questa fosse purtroppo la realtà dei fatti. Dobbiamo tuttavia chiederci anche perché prima degli anni Novanta del Settecento non si sia affermato alcun movimento d'opinione finalizzato alla riforma dei corpi di polizia. A mio giudizio, ciò non avvenne perché la sbirraglia era tutto sommato abbastanza efficiente. In un'ottica antica della funzione di polizia, repressiva piuttosto che preventiva, la sbirraglia era infatti assai famosa per la sua riconosciuta abilità nel recuperare oggetti rubati e nell'assicurare criminali alla giustizia, un'abilità dovuta al fatto che molti individui che costituivano le forze di polizia avevano fatto parte della malavita in passato, un oscuro mondo che conoscevano assai bene. Erano anche in grado di svolgere assai efficientemente il compito di boia, applicando numerosi generi di tortura come il cavalletto, o la corda. Infine, era indirettamente vantaggioso, all'interno dell'ordine politico di antico regime caratterizzato dalla presenza di numerosi ceti privilegiati, avere una forza armata costituita da soggetti spregevoli, privi di una qualsivoglia forma di rispetto nei confronti del popolo e delle stesse corti di giustizia; le forze al servizio privato del patriziato apparivano al confronto sicuramente meno spregevoli e vili agli occhi dei contemporanei, rafforzando l'approvazione generale nei confronti della gerarchia socio-politica esistente. La sbirraglia, dunque, più che un simbolo delle inefficienze d'antico regime, è in questo senso simbolo dell'antico regime *tout court* in quanto struttura.

Mario Da Passano

Claudio Donati ha poco fa affermato come dalle relazioni di ieri sia stata messa in luce questa endiadi ordine-disordine, un'impostazione alla quale ho qui intenzione di conformarmi, almeno nella prima parte del mio intervento, alla quale faranno seguito alcune considerazioni su temi diversi. Ho molto apprezzato gli interventi di Merlotti e Bianchi, con una preci-

sazione, tuttavia: andava a mio parere reso esplicito un elemento che entrambi hanno dato in parte per scontato, ovvero che quando si tratta di Stato Sabaudo occorre specificare che ci si riferisce ai soli Stati di terraferma. La storia dell'altra grande porzione di territorio sabaudo, la Sardegna, dal 1720 in avanti segue una strada completamente diversa. Vorrei dunque far presente il quadro normativo in cui si sviluppano le vicende di questa parte del Regno di Sardegna, che ritengo assai importanti in merito all'oggetto della nostra discussione, l'ordine pubblico. Nel 1720 la Sardegna passa ai Savoia i quali, in base alle clausole del trattato di cessione, si impegnano a rispettare la legislazione previgente nell'isola e la sua autonomia legislativa. In sostanza, le norme emanate negli Stati di terraferma per essere valide anche in Sardegna hanno bisogno di una promulgazione ulteriore, cosa che per altro verrà messa in pratica in pochissime occasioni. Tale situazione sarà destinata a perdurare a lungo, sino al 1847, quando avverrà la fusione perfetta tra le due entità territoriali. Le Regie Costituzioni non entrano di fatto mai in vigore in Sardegna, né nella versione del 1723-1729, né in quella del 1770. Nel 1827 si produrrà una ricompilazione sul modello delle Regie Costituzioni, ma del solo diritto sardo, ovvero di quell'accumulo di norme che, a cominciare dalla *Carta de logu*, comprende tutta la successiva normativa spagnola e sabauda. Tale riordino sarà fedelmente attuato sulla base dello stesso schema materiale delle Regie Costituzioni: nel testo, infatti, a fianco di ciascuna norma compare la disposizione legislativa originaria da cui è stata ricavata. Sino al 1848 verranno sollevate numerose altre questioni: nel 1822 circa, nel momento in cui viene emanato l'editto militare per gli Stati di terraferma, si discute molto se adattarlo alla peculiare situazione dell'isola o meno; negli anni Quaranta dell'Ottocento si resterà a lungo in dubbio se estendere il codice penale albertino alla Sardegna oppure se adattare anche quello – non si voleva, ad esempio, rinunciare a sperimentare i testimoni con il carcere, dato che i pochi che si rendevano abitualmente disponibili per una testimonianza si sarebbero potuti più facilmente defilare. Merlotti ricordava ieri il marchese di Rivarolo. Se è certo strano ch'egli facesse palesemente quel genere di obiezioni, assai meno strano è invece il contenuto delle stesse, dato che il marchese, prima di diventare viceré in Sardegna, si era occupato delle galere. In qualità di viceré egli sarebbe diventato infatti famoso per i metodi sommari e sbrigativi con cui avrebbe amministrato la giustizia, nel tentativo di porre rimedio alla grave situazione in cui versava l'ordine pubblico. La foresta di Sant'Anna vicino ad Oristano, ad esempio, era un abituale ricovero di banditi ed egli la bruciò per intero. Quando, seguendo una tradizione che risaliva ai viceré spagnoli, compì la visita generale dell'isola – come risulta dalla sua relazione finale, rimasta purtroppo inedita –, egli lo fece, insieme ad un giudice ed ad un avvocato fiscale, su di un carro sul quale era già montata la forca: giunto in una data

località, il marchese amministrava sommariamente la giustizia, impiccava i colpevoli e passava poi al paese successivo. Trovo dunque quantomeno strano che avesse potuto esprimere idee come quelle che abbiamo ascoltato ieri. Con tali esempi vorrei sottolineare come la questione dell'ordine pubblico in Sardegna fosse un problema di non poca rilevanza per i Savoia; un problema destinato a trascinarsi a lungo, sino alla grande esplosione della delinquenza e del banditismo degli anni Ottanta e Novanta dell'Ottocento. E se è vero che le origini, le caratteristiche e gli sviluppi del banditismo sardo sono estremamente diversi da quelli del brigantaggio meridionale, è anche vero che qualcosa di comune tra i due fenomeni vi fu: l'incapacità da parte delle autorità di far fronte a tali problemi; gli strumenti a cui queste ricorrevano. Elena Papagna parlava ieri delle forme di responsabilità collettiva che venivano introdotte nelle comunità. In Sardegna non vi era alcun bisogno di simili espedienti dato che era presente l'antico istituto, assai risalente nel tempo, dell'Incarica: prevedeva un tipo di processo particolare per cui le comunità erano ritenute responsabili del mancato ritrovamento del colpevole di un reato. Ancora nel 1827, quando si addiverrà alla ricompilazione del diritto patrio da parte di Carlo Felice, si discuterà a lungo se abolire o meno tale istituto. In Sardegna, inoltre, si ricorre alla protezione dei feudatari nel Settecento, o dei potentati locali, ancora nell'Ottocento. Si ricorre anche allo strumento dell'impunità. Nel corso di tutto il XVIII secolo la legislazione viceregia attua una progressiva e continua estensione del beneficio d'impunità, tale da condurre spesso a drammatiche conseguenze. Secondo tale principio, se chi avesse commesso un grave reato fosse riuscito a catturare un bandito macchiatosi di un reato ancora più grave, sarebbe stato esentato dalla pena, purché vi fosse il perdono della parte lesa. Si cominciò in seguito coll'escludere la necessità del perdono, poi a estendere l'esenzione dalla pena anche a quanti avessero commesso reati più gravi del bandito da essi catturato, o agli stessi suoi parenti, in modo da favorirne la delazione. Tra le conseguenze di simili iniziative si può ad esempio annoverare un aumento del numero delle vendette private. Accadeva inoltre che chi premeditasse un delitto, prima di perpetuarlo provvedesse a catturare un bandito e a tenerlo prigioniero sino alla bisogna, onde garantirsi l'impunità colla sua successiva consegna alle autorità. In una fase successiva non fu nemmeno più necessaria la cattura, dato che bastava presentare la testa mozzata del bandito ucciso. Dunque, nonostante la grande diversità tra il fenomeno del banditismo meridionale e quello sardo, appare evidente come, per porvi rimedio, si ricorresse in realtà a strumenti molto simili nei due casi. Colpiscono soprattutto l'accuratezza e la profondità delle analisi che vengono compiute dalle autorità sul fenomeno del banditismo, come, ad esempio, le relazioni degli avvocati fiscali del primo Ottocento o la *Relazione Pais Serra*. Manca in entrambi i casi la capacità di trarre le dovute

conseguenze da tali analisi, di adottare delle misure adeguate. Prevale la tendenza ad accentuare il momento puramente repressivo. Per tutto il corso del XVIII e del XIX secolo in Sardegna si ricorre largamente alle colonne volanti, al beneficio dell'impunità, metodi di cui Carlo Felice risulta essere un grande fautore ma destinati, come quelli adottati dal marchese di Rivarolo, ad ottenere solo qualche risultato immediato a scapito della risoluzione del problema, che permane invece immutato.

Per quanto concerne l'Ottocento, il periodo di cui mi occupo, vorrei aggiungere qualcosa in merito a temi che ieri non sono stati direttamente toccati, ma che hanno comunque attinenza con l'argomento trattato. Quando ci si occupa dell'organizzazione dei corpi di polizia dell'Italia unita, ovvero delle guardie di pubblica sicurezza e dei carabinieri, vi è la tendenza a dimenticare un altro corpo armato, che tutela forse un ordine un po' meno pubblico, ma che ha tuttavia la sua rilevanza: le guardie carcerarie. Su tale argomento l'unica pubblicazione, del Ministero di Grazia e Giustizia, risale a parecchi anni fa e non è peraltro nemmeno troppo soddisfacente. L'attenzione del legislatore verso tale corpo è stata sempre assai elevata, e ha dato luogo ad una consistente evoluzione normativa nel corso dell'Ottocento in Italia, prima e dopo l'Unità, che coinvolge strutture assai diverse (sino al 1866, ad esempio, i bagni penali saranno di competenza della Marina), e che mi premeva segnalare in questa sede.

Livio Antonielli

Vorrei fare un paio di brevi considerazioni in merito alla opportunità di fare ricorso con cautela alla contrapposizione tra Stato e società, come prospettato da Donati nella sua introduzione al dibattito, e al tema degli sbirri trattato da Hughes.

Quanto alla contrapposizione Stato-società, la storiografia che si è cimentata su temi relativi a criminalità e a polizia da qualche anno ha con frequenza fatto riferimento, circa l'antico regime, alla nozione di società «autoregolata». Così a una forma di società capace di trovare al proprio interno gli strumenti autodisciplinanti essenziali per il suo equilibrio, si contrapponeva lo Stato quale soggetto capace di fare progressivamente propri una serie di compiti regolativi. Benché tale lettura sia in sé accettabile, ritengo tuttavia che determini una sorta di appiattimento sul concetto di società autoregolata, che stentiamo forse a definire con esattezza. Sotto tale definizione ricade infatti una componente enorme della realtà d'antico regime, che subirà un progressivo processo di limitazione, a partire dal Settecento, e soprattutto in età liberale. Mi sembra dunque importante approfondire e sviluppare in tutte le sue componenti, come stiamo facendo, in cosa consistesse questa autoregolazione della società.

Ebbene, mi pare che alcuni risultati siano già emersi. Hughes si domandava perché gli sbirri fossero stati conservati fino a Settecento inoltrato. Mi pare che abbia identificato perfettamente una delle cause quando ha affermato ch'essi potevano svolgere funzioni socialmente precluse ad altre categorie sociali. Meno credibile come causa mi pare invece quella dell'efficienza della sbirraglia. L'efficienza è infatti una nozione non generalizzabile in quel contesto, ma legata a situazioni contingenti. A mio parere gli sbirri non erano efficienti, e comunque il fatto che fossero efficienti era in sé poco importante. Determinante era invece il fatto che facessero parte di quel gioco a incastri tra corpi sul quale era costruito il sistema di intervento sociale, sulla base di meccanismi assai complessi di privative e di privilegi che comportava la possibilità di svolgere determinate funzioni o di esserne esclusi. E qui ci si può riallacciare a quanto è stato detto ieri a proposito delle Bande medicee, negli interessanti interventi di Franco Angiolini e di Sandra Contini. Come potevano queste Bande medicee avere un ruolo centrale all'interno del sistema sociale toscano, e quindi una funzione di controllo dell'ordine pubblico? Sulla base di un sistema di privilegi, i quali, nel caso specifico della Toscana, avevano anche una caratteristica fondamentale, di essere privilegi esclusivi. Quindi le Bande medicee, a differenza di casi analoghi, svolgevano una serie di funzioni senza la concorrenza di altri corpi.

In altre realtà la situazione poteva risultare più complessa, perché questa «esclusiva» sulle funzioni non sempre era attribuita in modo esplicito dall'autorità superiore, ma andava di volta in volta conquistata dai singoli corpi, in concorrenza con altri pretendenti. La sensazione che ho avuto nel corso delle mie ricerche è stata quella di frequenti conflitti tra corpi diversi per la conquista di propri spazi operativi, dai quali poteva dipendere la loro stessa sopravvivenza. Penso in particolare a funzioni quali presenziare a manifestazioni pubbliche, religiose o meno, per controllarne non solo il regolare svolgimento, ma anche per ribadire la collocazione sociale tanto dei controllori che dei partecipanti.

Si tratta di un complesso intrico di elementi che, per tornare all'argomento fondamentale, genera spesso equivoci, in particolare quando si tratti di definire chi davvero fossero gli sbirri. Nell'accezione più comune col termine sbirri si designavano gli esecutori di giustizia; ma non di rado venivano denominati in questo modo anche armati appartenenti ad altri corpi o pseudo-corpi, come gli uomini alle dipendenze degli appaltatori della riscossione di imposte o anche di feudatari. Ebbene, questi uomini in determinate situazioni erano considerati veri e propri sbirri: penso ad esempio alle guardie di finanza nello Stato di Milano o alle squadre armate dei fermieri, l'una e l'altra costituite da soggetti che rientrano nella stessa tipologia sociale propria degli sbirri, vittime delle stesse forme di esclusione sociale.

Eppure, nonostante l'evidente analogia, le fonti documentarie testimoniano pochi passaggi di questi uomini da un corpo all'altro, constatazione che ci impone una certa cautela quando si tratta di definire chi davvero fossero gli sbirri. Occorrerebbe forse caratterizzare meglio tali figure e uscire dall'appiattimento delle definizioni a cui facevo riferimento prima; chiamare più precisamente col loro nome gli appartenenti a ciascun corpo, che mantengono, oltre a degli elementi che li accomunano, delle peculiarità che li distinguono. In ogni caso il dato fondamentale che emerge è una parcellizzazione molto forte, che si trascina a lungo nel tempo, e che in Italia, dove più dove meno, regge anche al consolidarsi dell'apparato statale, che assume in proprio determinate funzioni, quali quelle delle esazioni fiscali e della repressione del contrabbando: sono infatti molto spesso gli stessi uomini ad essere reinseriti nelle nuove strutture, conservando antiche abitudini e comportamenti. Quello che ho soprattutto notato è come, nel caso, ad esempio, dell'istituzione della gendarmeria in età francese, la mentalità degli esponenti della classe politica che avrebbe dovuto interpretare i nuovi modelli si adattasse con grandi difficoltà alle nuove esigenze imposte da un corpo pagato e armato integralmente dallo Stato, i cui uomini avrebbero dovuto essere selezionati secondo criteri diversi dal passato. I vizi congeniti erano pronti a riemergere in ogni occasione, lasciando uno strascico di permanenze a lungo nel tempo. Del resto proprio ieri Dunnage ci segnalava tracce di antico regime che penetrano sin nel Novecento.

Claudio Donati

Vorrei fare una breve precisazione sulla contrapposizione Stato-società, su cui avevo detto qualcosa nel mio intervento iniziale e che è stata ora richiamata da Antonielli. Forse un osservatore esterno che fosse capitato qui ieri, nel corso degli interventi, avrebbe pensato all'antico regime non come ad una società autoregolata, ma come ad una situazione in cui erano compresenti più Stati: cercherò di spiegare che cosa intendo con questa formula apparentemente bizzarra. Il potere che ci siamo abituati, dalle teorie politiche dell'Ottocento in poi, a considerare come una prerogativa esclusiva dello Stato, era in antico regime riservato in realtà a più soggetti. Io non credo affatto alla fecondità euristica di una interpretazione corrente dell'antico regime, quella che tende a far rientrare nella categoria di «società» tutto ciò che appare irriducibile alla definizione hegeliana di Stato. Credo invece che vi fosse una molteplicità di Stati (fenomeno particolarmente evidente nel Trecento e Quattrocento, ma che si prolunga nei secoli successivi), i quali presentavano tutte le caratteristiche canoniche che attribuiamo alla nozione di Stato, e che pure non siamo abituati

a far rientrare in tale categoria. Occorre dunque, a mio parere, uscire da una tale inadeguata contrapposizione tra Stato e società, e ragionare invece in termini di esercizio del potere, o meglio di poteri.

Monica Calzolari

Faccio parte di un gruppo che all'Archivio di Stato di Roma lavora già da tempo sugli archivi di polizia e che si è soprattutto interessato al periodo di transizione dalla polizia di antico regime a quella moderna e centralizzata. In particolare mi sono impegnata a cercare di rispondere alla domanda su dove vadano a finire gli uomini degli antichi corpi, problema a cui si accennava prima, perché credo che si tratti un'importante chiave di lettura del fenomeno. Non tra tutti i corpi infatti era permesso lo scambio, anche se è vero che alcuni passaggi avvenivano. Nel caso dello Stato Pontificio, quando si venne alla dimissione dei birri, un fatto che rappresentò un problema politico di grande rilevanza – un problema nella cui risoluzione il segretario di Stato si giocò buona parte della sua credibilità e delle sue possibilità di affermazione futura –, ci si trovò davanti alla necessità di evitare che i birri potessero passare nel nuovo corpo dei carabinieri – le cui caratteristiche erano già delineate un cinquantennio prima nelle truppe leggere di cui ci parlava ieri Paola Bianchi. Si trattava in questo caso dell'esclusione da un corpo che doveva avere caratteristiche di «presentabilità», un'immagine di garanzia. Per evitare che avvenisse questo travaso vennero messi in atto dei particolari criteri, anche nella pratica di ricorsi e di contenzioso minuto. Mi ha un po' stupito il fatto – e in proposito mi piacerebbe sapere di più – che in Liguria nella gendarmeria della Repubblica fossero transitati i birri, perché, nei cinque anni in cui Roma fu aggregata ai dipartimenti francesi, la gendarmeria introdotta era invece tutta composta di militari francesi. I birri non vennero soppressi in quel caso anche perché, date le condizioni di insicurezza imperanti, una simile soluzione non sarebbe stata opportuna per conseguire il controllo politico-militare del territorio. Vennero tuttavia chiaramente definiti in quell'occasione come una forza esplicitamente destinata ad affiancare le forze francesi nella tutela dell'ordine. Nel periodo successivo, poi, quando i restauratori si trovarono privi del supporto della gendarmeria francese, e quindi nella necessità di arruolarne una nuova – che sotto il nome di «corpo dei carabinieri» avrebbe ampiamente imitato il modello della gendarmeria francese –, due delle argomentazioni utilizzate in sede di congregazione militare per impedire ai birri di passare ai carabinieri furono quella che anche in Francia non si era ammesso il passaggio e che le carriere erano strutturate in maniera completamente diversa. È ovvio che le vicende militari, specialmente in questo periodo di grandi guerre, abbiano rivestito

un ruolo di primo piano. Grandi campagne come quelle napoleoniche hanno comportato, in popolazioni presso le quali non vi era una tradizione militare come nello Stato Pontificio, un addestramento alle armi altrimenti inusuale. Molti sudditi pontifici, coinvolti loro malgrado nelle vicende belliche, e che andarono a combattere, ad esempio, nella campagna di Russia, trovarono al loro ritorno da parte del governo restaurato un atteggiamento favorevole all'arruolamento. Uno dei criteri di merito per l'arruolamento nei carabinieri era infatti quello di aver partecipato alle campagne napoleoniche, insieme alla menzione degli atti di coraggio compiuti sul campo. Come si vede, arruolamento e passaggio tra corpi, tanto ai livelli più bassi che a quello degli ufficiali, sono fenomeni di grande importanza. Ma qual'è dunque la sorte dei birri, nel caso dello Stato Pontificio? Una volta dimessi, si tenta di trasformarli in guardie di campagna. E qui vorrei riallacciarmi al discorso di Livio Antonielli di poco fa, per cercare di identificare meglio le varie connotazioni del birro, perché il birro di città non è affatto identico a quello di campagna. Tale trasformazione non riuscirà per ragioni finanziarie, e i birri confluiranno nel corpo delle guardie carcerarie – quelle di cui parlava Da Passano –, scendendo dunque di livello: è quasi come se si volessero ridefinire i livelli e si valutasse che una forza appartenente ad un livello così basso come quello dei birri non fosse adeguata che per quell'ordine non-pubblico in quanto non visibile, un ordine nel quale era consentito di perpetuare le modalità d'amministrazione del potere e della giustizia propri dell'antico regime in cui era contemplata e ammessa anche la tortura. La tortura nello Stato Pontificio sarà infatti abolita con la Restaurazione, ma si continuerà a praticarla nelle carceri, al riparo dagli sguardi dell'opinione pubblica. All'interno delle carceri si continueranno quindi a perpetuare tutti quei «disordini» che invece si cercava di abolire all'esterno. Si può assistere in questo periodo al definirsi di una nuova struttura dell'ordine, graduata su tre livelli: il militare, che è la componente nuova e «presentabile»; la polizia, che è una struttura che partecipa del vecchio e del nuovo e che per tale ragione si rivela assai funzionale ad alcuni compiti affidatigli, come l'infiltrazione nei gruppi politici; e infine la repressione carceraria, anche assai crudele.

Mi sono inoltre occupata di definire l'identità degli uomini che gestiscono tale trasformazione, una questione di grande importanza in tale periodo, che è testimone del passaggio a sistemi amministrativi anche assai diversi, come quello giacobino che mette per la prima volta in discussione il potere temporale del Papa. Sto infatti seguendo le carriere di una serie di personaggi passati dall'uno all'altro regime. La conclusione provvisoria che ho potuto trarre è che il meccanismo di perdono, voluto da Pio VII, a favore di coloro che lo avevano tradito prestando servizio anche presso l'amministrazione occupante francese, abbia consentito di rafforzare quel corpo burocratico che anche nello Stato Pontificio si comincia a costituire

in questo lasso di tempo. Comincia anche qui infatti a nascere l'idea del servizio per lo Stato come entità astratta e non come servizio ad un sovrano.

Giovanni Muto

Vorrei fare tre osservazioni in merito alle discussioni di oggi. La prima riguarda una mia personale impressione. Credo che la categoria proposta dagli organizzatori del seminario, l'ordine pubblico, non riesca a ricomprendere e a dare ragione della tipologia di comportamenti, di congiunture, di manifestazioni quali sono quelle che sono state delineate nelle relazioni; anche perché l'ordine pubblico come categoria – di cui ieri Anna Maria Rao ha delineato il percorso semantico – appare in epoca tarda nella riflessione politica e teorica. In età moderna il lessico è un altro. Le categorie sono infatti: giustizia, perfezione, quiete, sicurezza. Per dirla con uno scrittore seicentesco, l'obiettivo a cui bisognava tendere era quello di evitare le mutazioni di Stato, cioè per un buon governante l'obiettivo doveva essere la «riduzione della repubblica ad un comune uso del vivere». La seconda osservazione è che noi troppo spesso eliminiamo dalla nostra analisi i parametri, le categorie, i meccanismi primari del governo urbano, cioè i meccanismi istituzionali. Attraverso tali meccanismi infatti si elevava a un principio di responsabilità la legittimità dell'operare pubblico: chi governava era legittimato a farlo se era in grado di attivare e di far funzionare efficacemente tale meccanismo. Bisognava, in poche parole, dimostrare l'efficacia di tali meccanismi in relazione al controllo dello spazio urbano e delle masse popolari. Per qualunque città, capitale o capoluogo di provincia, si poneva tale problema. Nel caso che conosco meglio, quello di Napoli, il governo della città, affidato ai cinque eletti nobili più un eletto popolare, si reggeva su di una relazione privilegiata tra viceré ed eletto popolare. Dal 1548 non era più il popolo che votava il suo eletto ma formava una terna dalla quale il viceré sceglieva colui che sembrava dare maggiori garanzie di affidabilità politica. In una città come Napoli, che tra il 1600 ed il 1640 contava almeno trecentomila abitanti, l'eletto popolare governa con dieci consultori, e ventinove «capitani d'ottina», tra i quali viene suddiviso il controllo del territorio urbano. Ogni ottina – non risulta da alcuna norma scritta, ma le poche testimonianze disponibili ci restituiscono un quadro molto chiaro – viene divisa in decurie e ad ogni decuria provvede un «capodieci». Siamo dunque in presenza di un penetrante controllo dello spazio urbano. Le fonti ci dicono che i capodieci erano né più e né meno – userò quest'espressione forse un po' banale – dei portieri del condominio, in grado di controllare tutti i movimenti circostanti. Ciascun capodieci controllava infatti circa duecento famiglie. Il numero delle

rivolte, in tale periodo, in rapporto a quelli che sono i gravi problemi di gestione del territorio, è tutto sommato assai contenuto, un fatto che si spiega solo con l'efficienza di questo meccanismo di controllo sociale appena descritto. Accanto a questo occorre inoltre tener conto anche degli altri strumenti di controllo a disposizione del governo urbano: l'annona, l'assistenza, la struttura dei privilegi, ricordata prima da Antonielli, le corporazioni, benché ridotte quanto a spessore politico, sono altrettante strutture che riescono ad assicurare un circuito di controllo efficiente, in particolare in caso di crisi economica.

Terza osservazione. Anche nel momento della frattura sociale, anche nelle rivolte c'è un ordine per riportare – scusate il bisticcio di parole – l'ordine nella città. Le cronache delle ore successive ad una rivolta rimandano sempre ad uno stesso schema. Mi riferisco, per fare un esempio, ad un manoscritto anonimo relativo alla rivolta del 1585 di cui parla Villari, scoppiata apparentemente in seguito ad una crisi negli approvvigionamenti dell'annona e nel corso della quale fu ucciso l'eletto popolare. Subito dopo l'uccisione dell'eletto, scende in campo una fitta rete di gruppi nobiliari che «cavalcano per la città» per evitare che vi siano danni alle case aristocratiche. Segue immediatamente l'intervento della Chiesa: «Dodici gesuiti con crocefissi in mano, che andivano per la strada, gridando: fratelli per l'amor di Dio non fate più rumore, cessate». Il viceré, alle ore quindici dello stesso giorno della rivolta (l'eletto era stato ucciso la mattina)

> Fe' battere bando per la città finché tutti i panettieri facessero pane, sotto pena di forca. Verso le venti ore cavalcarono per Napoli molti cavalieri, onde … si trovassero a Vescovato a ventritré ore per uscire processionalmente, così come uscì la processione portando S. Aniello e altri Santi e all'ultimo il Sacramento.

Questo schema che contempla l'azione attiva della nobiltà e della Chiesa con l'invito alla ricomposizione dell'ordine turbato e il successivo intervento delle autorità che sembrano adoperarsi fattivamente (il ritorno alla panificazione), si ritrova in molti altri episodi e costituisce il percorso che riporta la città alla quiete. Ma l'ordine non può dirsi ristabilito se al restaurato controllo non segue la repressione che, infatti, segue nel breve giro di pochi giorni. Come ci dice un bel documento inviato in Spagna,

> Fu fatta una delegazione a un giudice con le clausole più efficaci et salutari che mai siano state immaginate nonché fatte. Furono presi 498 uomini in tre o quattro notti, senza niuno strepito e scandalo. Non solo li 498, ma anche li 320 contumaci. Furono esaminati per il Fisco più di 1.070 testimoni. Et a defensione delli rei più di 480. Li processi sono stati ridutti in dodici volumi benissimo scritti et ligati, quali sono di carte 4.974.

Le cronache e la documentazione tendono in qualche modo ad accreditare l'idea che, anche quando si rompe l'ordine e si verifica la rivolta, c'è la possibilità di riportare la situazione allo stato precedente, e tutte le fonti concordano su meccanismi quali quelli appena illustrati. L'intervento della Chiesa, della nobiltà, dei monasteri si ripetono in tutte le cronache di rivolte. Un'analisi comparata di tali meccanismi di rottura e di ripristino della quiete urbana potrebbe forse confermare come nell'opinione pubblica fosse radicata l'idea che le rivolte come rottura dell'ordine urbano dovessero essere considerate in realtà un fenomeno fisiologico. Non si trattava di una patologia del vivere urbano che non si era in grado di controllare. Si tendeva dunque a rassicurare l'opinione pubblica, cercando di accreditare l'idea che nella pratica del governo urbano esistessero una serie di meccanismi consolidati ed efficaci per restaurare l'ordine violato e la quiete cittadina.

ANDREA MERLOTTI

Innanzitutto concordo con l'idea espressa da Da Passano, e ne approfitto per ricordare come oltre alla Sardegna esista anche la Savoia. Quando si tratta di Stati Sabaudi occorre tener presente che ci si trova di fronte ad una realtà estremamente variegata, costituita dalla Savoia, dalle antiche provincie, dalle provincie di nuovo acquisto, dal Monferrato, da Nizza, dalla Sardegna. Spesso non ci si rende conto che ad ognuna di queste realtà corrisponde una politica diversa. Ad esempio, nel caso del catasto amedeano, si trattava di una grande opera fatta per le antiche provincie. Per le provincie di nuovo acquisto il catasto sarà fatto solo nel 1770, mentre per il Monferrato non ne verrà mai realizzato uno. Prendiamo il caso della feudalità. La feudalità in Savoia viene abolita nel 1775, in Piemonte nel 1797, mentre in Sardegna lo sarà solo nell'Ottocento. Il Piemonte è dunque uno Stato unico, ma con leggi molto diverse, che variano considerevolmente anche tra Torino e Casale. Nel Settecento tra Torino e Casale vi era la dogana. Un funzionario scriveva alla fine del secolo che il Monferrato in Piemonte era uno Stato all'interno di un altro Stato. Quanto a Rivarolo – un caso interessante perché credo ch'egli volesse applicare nell'Alessandrino quanto era stato fatto in Sardegna –, nell'isola aveva avuto mano libera proprio perché lì non venivano applicate le Leggi e Costituzioni. Le stesse Leggi e Costituzioni vennero allargate allo Stato sabaudo molto lentamente: promulgate nel 1723, vennero estese ad Alessandria già nel 1729, ma a Novara solo nel 1770. A proposito della questione delle bande dei feudatari di cui si trattava prima: quanto al Piemonte non se ne sa nulla dalle fonti. Non sappiamo se i feudatari disponessero o meno di uomini armati. Forse il fenomeno non era così accentuato come altrove.

Affermare però che i feudatari non avessero armati appare alquanto azzardato. Sappiamo senz'altro che i feudatari possedevano delle carceri, in qualità di giudici di primo grado nei loro feudi. Fermo restando che la nobiltà piemontese non si connota come quella meridionale, dato che nessuna comunità o città può essere infeudata e quindi si tratta sempre, in Piemonte, di feudatari di piccoli centri, tuttavia esiste un ruolo attivo della feudalità. Ancora negli anni Settanta del Settecento alcuni feudatari agivano spesso come agiva lo stesso re: a proposito dei ragazzi aristocratici mandati in fortezza, cui si accennava ieri, ho trovato il caso di un Roero di Monticello, nell'Astigiano, che aveva avuto richiesta da una famiglia di rinchiudere un ragazzo per rieducarlo. Dopo quattro anni di detenzione in carcere, intervenne infine il governatore che sostenne come simili iniziative spettassero solo al sovrano.

Un'altra questione che vorrei sollevare concerne le carceri e la loro pluralità, un tema che andrebbe analizzato nel trattare di ordine pubblico; ci sono infatti carceri militari, civili, carceri militari per i civili, carceri prefettizie. Si tratta dunque di una realtà assai variegata, che non si può ignorare. Non è un caso che nel 1724, un anno dopo la promulgazione delle Leggi e Costituzioni, Vittorio Amedeo II chieda al suo architetto Filippo Juvarra di realizzare un progetto di costruzione per tutte le carceri piemontesi. L'architetto manda quindi i suoi uomini su tutto il territorio per preparare delle relazioni sulle carceri esistenti nelle varie città ed approntare sulla loro base un progetto complessivo, che poi non verrà realizzato, ma di cui si avverte evidentemente la necessità. Il problema del brigantaggio in Piemonte è ancora tutto da studiare. Il fenomeno esiste infatti ed è molto diffuso e radicato, e Broers ce ne ha illustrato l'epilogo. Nulla sappiamo tuttavia della sua reale consistenza ed incidenza nel Sei-Settecento, se non alcuni nomi noti, come quello di Mandrin – su cui ci fu un film di Mario Soldati negli anni Cinquanta – che operava al confine con la Francia. Ma tutto il confine appenninico con Genova era infestato dal contrabbando e dalla criminalità che lo controllava, di cui purtroppo non sappiamo nulla. L'ultima questione che vorrei sollevare riguarda il porto d'armi come strumento di regolazione sociale. Nel 1723 si decide che i soli nobili hanno diritto al porto d'armi, ponendo così un nuovo problema: chi sono i nobili? In Piemonte non c'è e non ci sarà una legge che stabilisca con certezza chi siano i nobili. Nasce di qui un'indagine sulla nobiltà in Piemonte, che si risolverà dopo due anni in nulla di fatto: non si riuscirà infatti a trovare un criterio univoco ed inequivocabile per stabilire chi abbia diritto legalmente al porto d'armi. Mi pare una vicenda interessante, questa, in rapporto al tema dell'ordine pubblico, che vorrei segnalare.

Mi ricollego subito alla questione del porto d'armi. Faccio presente che le Costituzioni del 1723 e del 1729 – quelle del 1729 rappresentano un perfezionamento di quello che era un progetto già molto avanzato nel 1723 – poi riprese nel 1770 con poche variazioni, avevano irrigidito le pene nei confronti del reato di detenzione abusiva di armi. Si era ad esempio meglio definito il ruolo dei minorenni, stabilendo non solo chi potesse ma anche a partire da quale età si potessero portare armi. Sotto il regno di Carlo Emanuele III l'intervento legislativo sarebbe proseguito con il definire anche quali armi si potessero utilizzare. Negli anni Cinquanta e Sessanta del Settecento – e ricordo a tale proposito la relazione dell'anno scorso di Livio Antonielli che si era soffermato sulla descrizioni delle armi legittime e no – negli Stati sabaudi di terraferma si incominciano infatti a censire i vari tipi di armi e operare delle scelte soprattutto in funzione delle dimensioni delle stesse: i coltelli, le pistole corte vengono vietate perché facilmente occultabili, mentre archibugi e fucili vengono o meno ammessi a seconda della loro misura, stabilita per legge.

Chiusa questa breve parentesi sulle armi, vorrei fare un accenno a due questioni. Sulle carceri, occorre stare attenti a non confondere il piano legislativo con la realtà. Quanto a legislazione, negli Stati sabaudi ci troviamo di fronte, negli anni Settanta e Ottanta, alla regolamentazione delle divise militari, un processo che aveva preso avvio già dalla fine del Seicento in Piemonte e che subisce un'accelerazione con Vittorio Amedeo III, quando si manifesta quasi una sorta di ossessione di definire le caratteristiche più minute dell'abbigliamento dei soldati. In tale occasione si definiscono anche le divise dei carcerieri: nei contratti stipulati con essi in questi anni si descrivono le divise che carcerieri e carcerati devono indossare. È difficile dire tuttavia se tali norme venissero poi effettivamente applicate, anche perché la distinzione tra carceri militari e civili stabilita sulla carta sappiamo come di fatto non si realizzasse. Nelle guarnigioni i governatori erano infatti responsabili tanto dei detenuti civili che dei militari. Resta da stabilire che rapporti intercorressero tra i vari tipi di detenuti, se fossero tra loro separati. Si apre la grande questione dei prigionieri, per la quale occorre distinguere tra periodi di guerra e periodi di pace. Mi è capitato di verificare, per quanto concerne l'Astigiano negli anni di guerra, come gli ufficiali prigionieri di fatto non fossero reclusi, ma come circolassero liberamente, incontrandosi con le *élites* locali nei luoghi classici della sociabilità. Un'ultima precisazione riguarda la Sardegna e la cavalleria leggera, e concerne l'importanza dell'introduzione di corpi «flessibili», come i dragoni, come i panduri, che nascono cioè in occasione dell'ultima delle tre guerre di successione e durante la guerra dei Sette Anni, e che si progetta di convertire in tempo di pace in corpi incaricati di garanti-

re l'ordine pubblico. Come dicevo ieri, esiste anche un'oscillazione tra cavalleria leggera e fanteria leggera, in Piemonte, dove le truppe leggere vengono classificate come fanteria. Spunti interessanti emergono dal trattato che ho citato ieri di Argentero di Bersezio, un ufficiale piemontese le cui minute riflessioni sui pregiudizi militari, pubblicate a Torino nel 1779, vertono su come si possano creare truppe leggere che non coincidano con la cavalleria leggera utilizzata in caso di conflitto. Un'ultima considerazione riguarda ancora la Sardegna, di cui confesso di non essermi mai direttamente occupata. Mi risulta che, dopo il 1748 e la fine delle guerre di successione, si sperimentino in tempo di pace nell'isola dei corpi di dragoni, che risulteranno piuttosto fluttuanti dal punto di vista logistico, tanto che verranno poi incorporati nei carabinieri reali dopo la Restaurazione. Esistono dunque anche in Sardegna dei tentativi paralleli di creare delle truppe leggere per il mantenimento dell'ordine in tempo di pace, che tuttavia conseguiranno scarsi risultati.

MICHAEL BROERS

Vorrei tornare subito al tema principale trattato nel nostro incontro. A proposito della corruzione degli sbirri, mi pare interessante inserire il problema della gestione del comportamento degli sbirri, in una questione più vasta, quella del mutamento di sensibilità da parte delle autorità degli Stati italiani, che comincia ad affermarsi secondo Venturi verso la metà del Settecento. Sono rimasto sempre molto colpito dalla distanza, dal contrasto tra la raffinata concezione della legislazione di ispirazione neobaconiana ed umanistica, che ad esempio si afferma nelle università di Parma, e Modena, sotto il Duca Ferdinando alla fine del Settecento, e la condotta effettiva degli sbirri, tanto in periferia che nelle città. Penso che sarebbe utile considerare tale distanza tra l'attività reale delle forze di polizia e la concezione affermatasi nella legislazione criminale in un quadro più vasto in cui si inserisce anche la Chiesa. Nello stesso momento in cui l'istituzione dello sbirro viene attaccata dai ceti togati inseriti nella compagine statale, da Muratori, dai giansenisti, anche tra i filo-papali o ad esempio nelle missioni di gesuiti si comincia a delineare un dibattito sulla polizia delle anime e sulla prevenzione, spirituale e no, come problema più vasto inerente l'attività di polizia in sé stessa. Siamo infatti di fronte ad una problema tipico di quell'età, quello della distanza tra la legislazione, l'ortodossia della Chiesa e la correttezza delle forze dell'ordine secolari o meno. Muta in questo periodo anche la concezione che la Chiesa ha dell'attività missionaria in periferia. La trasformazione del concetto di autorità repressiva in autorità basata sulla prevenzione è iniziata secondo me prima dell'avvento della Rivoluzione, creando un vuoto di potere nelle forze dell'ordi-

ne di fine Settecento in Italia: soppressione di missioni e sbirri che diventano spregevoli anche agli occhi dei togati. Ecco in cosa consiste la distanza, prima della crisi rivoluzionaria. Sarebbe occorsa la forza poderosa dell'impero francese per creare gli strumenti idonei di una polizia moderna, ma il concetto di polizia moderna era già operante prima. Tuttavia, nel contesto d'antico regime, quello dei deboli Stati italiani, una tale ideologia determina probabilmente la scelta di una politica catastrofica per l'ordine pubblico. A proposito di tale *débacle* vorrei rapidamente sottolineare alcuni temi, riallacciandomi agli interventi sulla famiglia di Barolo, sulla Sardegna e del collega Spagnoletti sul concetto di periferia. La Sardegna è per lo Stato sardo una grande periferia. Il comportamento del marchese di Barolo e di tutti i membri della sua famiglia era quello di uno spietato portavoce delle esigenze statali. Ma grande interesse avrebbe soprattutto la condotta tenuta dalla sua famiglia nelle Langhe, dove i Barolo erano baroni e feudatari come tutti gli altri. Infine un ringraziamento. Durante un seminario come il nostro, fondato sullo scambio di informazioni ed idee, ho scoperto di aver forse errato nell'occuparmi dell'assenza di forze di polizia in periferia, dato che tale assenza si è rivelata una presenza nelle montagne liguri, e vorrei a tale proposito ringraziare Zanini per le informazioni e le precisazioni forniteci in questa sede, che si sono rivelate per me assai preziose.

ELENA BRAMBILLA

Vorrei adattare la dicotomia centro-periferia dalla quale siamo partiti ad alcune delle considerazioni emerse durante questa discussione, a mio giudizio assai stimolante. Mi riferisco in particolare alle suggestioni di Donati sul concetto Stato-Stati di antico regime. La periferia delineata in questa sede non concerne solo il contrasto geo-storico tra pianura e montagna, ma è stata definita anche in termini istituzionali di *enclave*, come nel caso delle giurisdizioni feudali. Su questo piano si è accennato ai Fieschi, ai feudi del Monregalese come serbatoio del banditismo, ma avremmo forse bisogno di instaurare un dialogo più intenso con gli storici del Mezzogiorno per quello che concerne il rapporto tra le udienze regie e le corti baronali. Confesso di aver letto in proposito libri di non poco impegno, come i due volumi dell'Ajello o il Cernigliaro[1], che hanno la caratteri-

[1] R. Ajello, *Il problema della riforma giudiziaria e legislativa nel Regno di Napoli durante la prima metà del secolo XVIII*, 2 voll., Napoli, Jovene, 1961-1965; A. Cernigliaro, *Sovranità e feudo nel Regno di Napoli, 1505-1557*, 2 voll., Napoli, Jovene, 1983.

stica di non tradurre mai i termini specifici e spesso enigmatici propri del linguaggio delle Prammatiche e del diritto spagnolo-meridionale. Pur con non poca fatica sono tuttavia giunta a delle ipotetiche conclusioni, sulle quali avrei da porre alcune domande. A mio parere, per cominciare, non va sottovalutato che il Meridione ha una sua periferia interna: le corti baronali. Sono stata molto colpita, da un lato, dalla categorizzazione di Cernigliaro dei baroni come governatori ereditari dei territori interni, che prospetta una situazione molto diversa da quella settentrionale, dato che per l'autore si tratta di un aspetto che rappresenta un progresso dello Stato moderno, mentre dal nostro punto di vista non lo è. Per comprendere in cosa consistesse il potere dei baroni di commutare le pene di sangue, di presiedere ai primi e ai secondi appelli, e che cosa fossero le cosiddette quattro lettere di grazia ho dovuto dunque consultare Giannone, dato che gli storici del Mezzogiorno non si preoccupano di esplicitare tali questioni. E ciononostante, non sono affatto certa di aver pienamente compreso. Mi sembra difficile dubitare del fatto che i baroni avessero le loro forze di polizia. Il punto è piuttosto: come si classificano tali forze di polizia? I baroni avevano infatti la possibilità di commutare le pene di sangue in grazie; dunque i delinquenti presenti sul territorio baronale avevano la possibilità, per questa via, di trasformarsi negli sbirri dei baroni. Questo è uno degli elementi che fanno del governo del territorio della periferia interna del Mezzogiorno qualcosa che è ancora al di qua dello Stato moderno. Quindi il progressivo ampliarsi dei poteri delle udienze, della facoltà di ottenere le relazioni sui crimini, di avere almeno la cognizione dello stato della giustizia nei territori baronali sembrerebbe rappresentare un progresso importante. Resta la domanda: le quattro lettere di grazia vennero abolite, oppure no? Capisco che lo stato delle fonti possa rappresentare una difficoltà, dal momento che occorrerebbe andare negli archivi di famiglia per far luce su tale questione. Anna Maria Rao, ad esempio, ha studiato il reclutamento dei magistrati nel Sei-Settecento, collegandolo agli studi precedenti, e ha scoperto che gli avvocati della piazza di Napoli diventavano poi sistematicamente pretori feudali. Aggiungo che è possibile comunque ipotizzare, in base agli studi, che ci fossero delle forze di polizia delle corti di castello. Da un punto di vista settentrionale, per così dire, si tratta di aspetti che colpiscono soprattutto per il loro arcaismo. Sto ovviamente forzando la questione, allo scopo di provocare in voi una risposta. Certamente, tuttavia, già dagli anni Ottanta del Seicento prende avvio una importante battaglia su tali problemi.

Altro elemento che è stato richiamato da Spagnoletti è la questione delle missioni, molto popolari nel Mezzogiorno. Dal mio punto di vista, esse sono un elemento arcaico parallelo ad un'altra *enclave*, un altro tipo di periferia interna agli Stati, ovvero le *enclaves* immunitarie. Missioni e *enclaves* immunitarie, che consistono in sostanza nel diritto d'asilo, sono

entrambe un sintomo forte di permanenza di strutture di giustizia di faida e di composizione privata, all'interno di un'evoluzione verso la giustizia terza, pubblica o regia. La morale delle missioni è una morale di perdono, di pace e di considerazione, cioè è una tipica manifestazione delle «paci» private collettive. Queste «paci» private duravano ovviamente il tempo delle emozioni suscitate dalle missioni, che erano cerimonie persino un po' orripilanti, se mi è consentito. Io non ne farei una questione troppo affascinante di cristianizzazione, perché se si leggono con attenzione le cronache minute di tali missioni, si resta colpiti dal cattivo gusto delle stesse. E tuttavia sull'onda delle missioni si facevano poi le «paci». Ma queste duravano poi? Come potevano durare se erano dettate dal perdono? Ci sono casi in cui la moglie, ad esempio, vedova dell'ucciso perdonava l'uccisore. Ma questa non è giustizia nel senso proprio del termine, è invece perdono di faida. La morale evangelica è fondata sul principio che siano gli offesi a dover perdonare l'offensore. E anche ai giorni nostri, quando i giornalisti si affannano a chiedere al padre della vittima se perdoni o meno l'assassino del figlio, fatti a cui assisto personalmente con grande fastidio, ci troviamo di fronte a residui della morale evangelica. Una morale che possiamo definire prestatale, dato che si è affermata prima che fosse introdotto il principio della giustizia obbligatoria, pubblica o terza. Il diritto d'asilo è un elemento dello stesso genere. Gli antropologi ci hanno insegnato che la faida si opera in stretta congiunzione con la composizione. Per la composizione occorre un mediatore neutrale e un luogo immune dalla penetrazione della parte offesa. Il diritto d'asilo rimarrà operante sino a tutto il primo Settecento.

Sentendo Giovanni Muto in merito al sistema di governo urbano di Napoli, e alle sue strutture di eletti, di sedili e capodieci, mi è venuto in mente quanto avevo detto io stessa a proposito del controllo di villaggio, della *boè*, oppure del ruolo dei parroci, dei decani e dei consoli nelle denuncie degli inconfessi e degli incomunicati. Il contraddittorio che ne è sortito mi ha fatto riflettere sulla periodizzazione del fenomeno della Controriforma: quanto dura? Parlando con Antonielli, che mi diceva come nel Settecento la campana a martello, la *boè*, non è più un fenomeno popolare, mi è venuto il dubbio se per caso non ci si trovi di fronte ad un elemento che ci consenta una periodizzazione di più lungo periodo. Nel caso di Napoli, ad esempio, non si potrebbe forse collocare nel periodo successivo alla rivolta del 1647-48, così come accade altrove, l'inizio del declino della strutture di controllo verticale che operavano attraverso servitori privati? Lo studio di Piasenza evidenzia chiaramente come il governo di Parigi, dopo le Fronde, non sia più nelle mani del cardinale di Retz e delle folle di servi e di bravi privati ch'egli è in grado di controllare; come cominci a disgregarsi il sistema verticale di Stati dentro allo Stato. Lo stesso, alcuni indizi emersi dal mio studio su parroci, inconfessi e incomunicati

inducono ad anticipare di molto l'attacco a tale sistema verticale, che avevo invece collocato agli anni Ottanta dell'Ottocento, al preilluminismo di Verga per intenderci. Mi chiedo dunque se tra le grandi riforme illuminate e il declino di tali sistemi verticali non si debba collocare tale sistema di parcellizzazione ma pur sempre di organizzazione di corpi, sempre più chiaramente riconoscibili come corpi di controllo. Si tratta di un'ipotesi che vorrei esplorare con voi. Vorrei cercare di chiarire insomma se questa fase di parcellizzazione di cui Livio Antonielli sta studiando i caratteri non sia che una fase di transizione, a cui fa seguito una fase invece di deciso smantellamento con la polizia napoleonica.

Infine, un'ultima domanda. Mi ha molto incuriosito il nuovo sistema introdotto dai francesi secondo cui si combatte il fenomeno del banditismo e del brigantaggio facendo leva sulla responsabilità collettiva delle comunità e di cui hanno trattato Bianchi, Broers, Papagna. Non ho infatti ben compreso come funzionasse in concreto tale meccanismo, che mi piacerebbe che qualcuno mi illustrasse.

Michael Broers

Vorrei rispondere subito alla domanda specifica sul sistema napoleonico. Si tratta di un fenomeno assai interessante. La chiave di volta del sistema di polizia napoleonico, nei dipartimenti direttamente riuniti alla Francia, era la gendarmeria, suddivisa in brigate. Ogni cantone aveva la sua brigata, costituita da dieci uomini a piedi e sei cavallo. Due terzi della brigata era sempre composta da francesi e un terzo da piemontesi, ad esempio, o toscani, ecc. Era accasermata, pagata direttamente dall'armata francese, sottoposta a disciplina militare. La regola prevedeva che la brigata compisse un giro di ispezione del cantone due volte la settimana. Nei momenti di coscrizione militare, un terzo di ciascuna brigata del dipartimento veniva riunita in colonna mobile sotto il prefetto per pattugliare il circondario ed ogni capoluogo di cantone, anche allo scopo di fare un'accurata ispezione delle forze dell'ordine. In questo modo si ha avuto per tutta la durata del dominio francese una polizia quasi onnipresente in periferia, dato che la gendarmeria era stata appositamente creata per il suo controllo.

Inoltre, la presenza di francesi, di stranieri in periferia, ha contribuito a cambiare profondamente le relazioni con le popolazioni locali. La responsabilità collettiva della comunità non concerneva infatti il pagamento della gendarmeria. La responsabilità collettiva è una concezione di grande interesse, contraria tuttavia all'ideologia rivoluzionaria, che dispiaceva molto allo stesso Napoleone. Si trattava di una legge entrata in vigore con il direttorio francese, del 10 Vendemmiale dell'anno IV, che specificamen-

te colpiva le comunità dove erano avvenute rivolte contro la coscrizione o contro la gendarmeria, accollando loro le spese d'occupazione. In questo consisteva la responsabilità collettiva. Non è tuttavia chiaro se venisse utilizzata nei casi di lotta al brigantaggio. Ovviamente il fenomeno del brigantaggio era sovente una conseguenza della coscrizione. Ma in genere contro i briganti si applicava il principio della responsabilità famigliare di genitori e parenti, non la responsabilità collettiva delle comunità.

PAOLO PALUMBO

La domanda posta da Elena Brambilla concerneva forse più il coinvolgimento dei civili chiamati a partecipare alla lotta contro il brigantaggio. Broers intendeva affermare come il civile venisse invece responsabilizzato nel caso in cui il coscritto si rifiutasse di partire per il servizio. Della Peruta, a tale proposito, tratta anche del fenomeno dei soldati in «tansa», militari mandati ad alloggiare nelle case dei coscritti mai arrivati al reparto di destinazione. Quanto al coinvolgimento dei civili nel combattere il brigantaggio, credo che dopo la creazione della gendarmeria non ci si ponesse neppure il problema di porre in essere una tale strategia. Il compito strettamente militare di lotta e repressione dei briganti veniva infatti affidato ai gendarmi o alla guardia nazionale.

ELENA PAPAGNA

Sempre in risposta alla domanda di Elena Brambilla, vorrei aggiungere che nel Mezzogiorno sicuramente la repressione del brigantaggio viene delegata in primo luogo alla gendarmeria e ai milizioti, le milizie paramilitari. Tuttavia il problema della responsabilità dei comuni che subentra con forza nel periodo del Decennio consiste in una sorta di mobilitazione di tutti gli uomini validi della comunità, con la sola esclusione dei capi dell'amministrazione comunale. Questa sperimentazione si attua essenzialmente nel territorio della Calabria. Tornando alla questione del coinvolgimento della Chiesa, occorre tener presente che anche i parroci vengono mobilitati, coinvolti nella repressione dei briganti e sottoposti ai turni di ronda: un giorno su tre debbono infatti prestare servizio di ronda sul territorio. La *ratio* sottintesa della legge è questa: se la comunità non è in grado di proteggere ordinariamente il territorio, sarà costretta a farlo in maniera straordinaria, con una forte mobilitazione eccezionale, salvaguardando l'interesse della comunità e di conseguenza anche quello dello Stato. I briganti infatti durante il Decennio sono non solo scorritori di campagna ma anche strumento dell'opposizione anti-francese, sono espressione delle

lotte intestine alle comunità, degli interessi degli agricoltori e degli allevatori. È ad esempio il caso, cui accennavo ieri, di Baracco, in cui gli allevatori si fanno sostenitori e patrocinatori dei briganti.

Sempre in risposta alla domanda di Elena Brambilla a proposito della confusione, nel Meridione, tra udienze e giurisdizioni baronali, della farraginosità della divisione delle competenze, volevo aggiungere un ulteriore elemento di confusione. I baroni, a partire in particolare dal periodo aragonese, riescono ad acquisire anche le seconde cause e la giustizia criminale. Molto spesso si tratta di un'acquisizione successiva a quella del feudo stesso, tendente a rafforzare con un acquisto la propria giurisdizione sul territorio. Si attua in questo caso un processo di sgretolamento delle competenze a favore della delega baronale, dallo Stato dunque verso il barone. Parallelamente, tuttavia, si attua anche un processo inverso, quello che coinvolge, come accennavo ieri, i giudici delegati. Tali giudici arrivano sul territorio e sottraggono competenze importanti, quali quelle connesse all'ordine pubblico ed alla salvaguardia dello Stato, ai tribunali ordinari, sia baronali che regi, sia alle udienze che alle corti baronali, dunque. I giudici delegati riportano quindi in ambito statale una serie di competenze concernenti queste materie più gravi. Tali materie saranno disciplinate dalla legislazione nel 1618 poi, di nuovo, nel 1630. Già prima, tuttavia, nella seconda metà del Cinquecento, in pratica esisteva questo processo di delega di alcune competenze.

Alessandra Contini

Volevo riportare l'attenzione su di un tema che mi pare interessante. Ricollegandomi anche all'invito di Giovanni Muto di problematizzare la categoria di ordine pubblico, mi sembra che non si debba chiudere tale questione all'interno dei vari contesti. Occorrerebbe invece sforzarsi di coniugare ordine pubblico e ordine dinastico, ordine pubblico all'interno e congiunture esterne, quindi l'ordine pubblico per la pace e quello per la guerra, come si diceva ieri. Ho molto apprezzato l'intervento di Merlotti, soprattutto là dove faceva vedere come effettivamente anche a livello di strutture ci sia una sorta di scivolamento durante le congiunture di guerra e come la centralità dei prefetti lasci il passo alla centralità dei governatori militari, in simili frangenti. Credo che nelle fasi critiche il sistema dell'ordine pubblico venga completamente ripensato.

Il caso che ho esposto ieri è appunto uno di questi: il mantenimento dell'ordine pubblico viene affidato all'esercito della nuova dinastia al potere. L'altra questione che vorrei porre, collegata a questa, è la seguente. Mi sembra che quando si parla di ordine pubblico d'antico regime in situazioni d'emergenza, collegate spesso a nuovi quadri dinastici, si debba

anche porre attenzione alle polizie segrete. Anna Maria Rao ne ha appunto trattato: in questi casi le fedeltà consolidate vengono meno, e la presenza degli eserciti sul territorio rende possibili dei rovesciamenti interni di potere. Nel Settecento si creano, in questi frangenti, delle polizie segrete, dinastiche direi, molto ben organizzate. A tale proposito mi viene in mente la Giunta degli Inconfidenti, anti-asburgica: il progetto di Maria Teresa di conquistare Napoli si fondava infatti sulla possibilità di provocare un rovesciamento interno. La stessa cosa avviene in Toscana, in quegli stessi anni. Si mette in moto in questi casi una polizia segreta, dinastica e sotterranea, che, ad esempio, nel caso milanese illustrato da Capra e da altri, è anche caratterizzata da comportamenti molto duri, dopo il 1745. Merlotti parlava ieri dell'Alessandrino, che mi pare rappresenti un caso esemplare di repressione nei confronti del partito dinastico opposto dopo la riconquista del territorio.

Carla Sodini

Riallacciandomi a quanto ha detto Sandra Contini, vorrei sottolineare che anche a Lucca esisteva una magistratura che gestiva appunto una sorta di polizia segreta, finalizzata soprattutto a scoprire ed a reprimere i casi di devianza religiosa. Dal 1550 in avanti, come saprete, Lucca rischiò infatti di divenire uno Stato calvinista. Vennero di conseguenza istituite alcune magistrature attente all'ortodossia dei propri concittadini. Si passava quindi da una tutela e un controllo del comportamento dei cittadini lucchesi all'estero alla tutela e al controllo di comportamenti sociali collettivi, come l'andare a messa la domenica e il comunicarsi con frequenza. Questa polizia era gestita dall'Offizio della Giurisdizione, ma vi erano numerosi altri organi di controllo che avevano quasi gli stessi fini. Lo stesso Offizio della Giurisdizione si occupava anche del controllo dell'ortodossia della stampa; si interessava che i soldati lucchesi non andassero a combattere all'estero, e in particolare al soldo del granduca. Credo che un fatto simile accadesse non solo a Lucca, ma anche in altri Stati d'antico regime, gelosi dei propri soldati.

Alessandra Dattero

Volevo riallacciarmi al discorso, affrontato in precedenza, sulla separazione della città dal territorio, e in particolare trattare dell'elemento materiale di tale separazione, le porte della città. Nel corso delle mie ricerche sui governatori delle piazzeforti dello Stato di Milano tra Sei e Settecento mi sono imbattuta in coloro che erano addetti alla custodia delle chiavi

delle stesse e alla loro apertura e chiusura: i contestabili delle porte. In realtà, a dispetto dell'importanza di tale compito per la vita cittadina, dai registri delle cancellerie di Stato che ho potuto consultare tale figura risulta essere non una vera e propria carica, ma una sorta di gratifica vitalizia. Il nominato aveva infatti un'ampia facoltà di essere sostituito, ed anzi nella maggior parte dei casi la carica veniva subaffittata. Nel 1691, ad esempio, il contestabile di Porta Ludovica a Milano aveva affittato la sua carica agli impresari della Mercanzia, in modo che costoro potessero liberamente disporre delle chiavi, per poter aprire e chiudere le porte anche di notte e far entrare le merci. Direi dunque che si trattava di un incarico fonte più di disordine che d'ordine, per quanto concerne la sicurezza della città. In realtà la situazione era stata ben diversa durante i secoli precedenti, tanto in età medievale che nel Cinquecento. Ai contestabili, che figurano nel saggio di Chabod, viene attribuita nel 1551 una paga stabile. Verificando le nomine del Cinquecento, risulta come ben precisi fossero i compiti loro attribuiti: era prevista la custodia attenta delle porte e delle munizioni che vi si trovavano; le chiavi non potevano essere cedute ad alcuno; e, soprattutto, i contestabili erano fatti partecipi della gestione dell'ordine politico cittadino, dato che era detto esplicitamente che «intendendo cosa alcuna prejudiziale a S. M. o a Noi ce la facciate subito intendere», attribuendo loro quindi una funzione da polizia segreta. Lo svuotamento delle funzioni della carica era avvenuto nel corso del Seicento, soprattutto durante la seconda metà del secolo, a vantaggio di altre figure che gravitavano intorno alle porte: del governatore della piazza, che curava la sicurezza militare e la fedeltà politica della città; della milizia urbana, che all'inizio del Settecento comincia ad occuparsi stabilmente del controllo delle porte; dei commissari, dei capitani del divieto, dei dazieri, come ha ben mostrato Antonielli nei suoi studi. In sostanza, quindi, i contestabili vengono esautorati dalla preponderanza del ruolo sia militare d'ordine proprio dei governatori delle piazze, sia fiscale dei dazieri, ovvero da figure che stavano diventando fondamentali ai fini dell'intervento statale in ambito urbano. Dunque, le caratteristiche di una carica che appare tutto sommato di carattere minore tra Sei e Settecento ci aiutano invece a comprendere quale fosse la dinamica dell'ordine pubblico e degli assetti istituzionale a questo preposti.

LUCIANO PEZZOLO

Mi scuso se sarò probabilmente un po' gretto e prosaico, ma in quanto storico economico non mi è concessa alternativa. Nel trattare il problema dell'ordine pubblico, o meglio della pace e della quiete, stiamo a mio giudizio sopravvalutando il ruolo degli armati. Quanti erano gli sbirri presen-

ti nei centri urbani e nelle campagne? Pochissimi, direi. A Cremona erano otto alla fine del Cinquecento, se ben ricordo. Nelle città venete si aggiravano intorno ad una cifra simile. Vi erano una decina di sbirri a Padova, su di una popolazione di quarantamila abitanti; ed altrettanti a Verona, dove gli abitanti erano cinquantamila. Se la popolazione, che non dobbiamo immaginare sempre sull'orlo di una rivolta, avesse voluto ribellarsi – ma altri erano i meccanismi che regolavano la convivenza civile – avrebbe potuto con grande facilità sbarazzarsi di quei poveri sbirri. Cos'erano infatti gli sbirri se non dei poveracci? Sono persone costrette a esercitare una professione vile e maledetta, che le bande armate, in Toscana come nel Veneto, le cernide, la milizia, si rifiutano ad esempio di esercitare: chiamate a reprimere la criminalità, queste affermano con orgoglio di non essere composte da sbirri, appunto, ovvero da delinquenti. Chi doveva combattere la criminalità, dunque? Nel caso veneto ci si avvarrà soprattutto di reparti armati costituiti da una certa etnia: cavalleggeri, cappelletti reclutati nell'area dell'Adriatico orientale e in Grecia e fanti còrsi, noti per la loro ferocia. Il problema tuttavia non consisteva tanto nell'usare le truppe dei presidi. Contro il banditismo, occorreva infatti spezzare i legami e i vincoli creatasi tra la banda e la comunità, il solo mezzo con cui si ottenevano delle vittorie. Non mi sorprende dunque che nel Regno di Napoli siano stati usati a tale scopo i feudatari, che conoscono il territorio e controllano la comunità. A mio parere il problema del braccio armato dovrebbe essere quindi fortemente ridimensionato. Anche in questo caso occorre abbandonare il modello dello Stato liberale, quello in cui si fa uso di bersaglieri e alpini come truppe di controllo e di repressione. Negli Stati d'antico regime il problema era infatti ben diverso. Dobbiamo piuttosto tener presente la situazione della Normandia o della Vandea, del Sei e Settecento, oppure delle città inglesi del Settecento, dove l'ordine pubblico veniva garantito dalla politica annonaria di controllo dei prezzi, sostenendo le istituzioni locali, confraternite, corporazioni che tengono al mantenimento dello stato di quiete. Possono certo avvenire dei moti, e non è un caso che il momento più delicato, per quanto riguarda lo Stato veneto, sia stato il 1647-48, un biennio punteggiato da pericolose rivolte urbane perché il prezzo del pane era salito alle stelle – raggiungerà il picco più alto tra Cinque e Settecento. Sarebbe forse più interessante chiedersi perché non avvengano rivolte, piuttosto che perché avvengano. Un'altra domanda interessante che mi sembra non sia ancora emersa è quanto lo Stato spenda per l'ordine pubblico. Se analizziamo infatti i bilanci generali, otteniamo una percentuale pari allo 0,1 del totale. Questo cosa comporta? Ed inoltre, chi sostiene allora i costi dell'ordine pubblico? Ma anche dai bilanci locali risultano percentuali molto basse.

Quanto alle bande toscane, mi ha interessato l'ipotesi di Franco Angiolini, che mette in relazione la loro composizione con lo stato economi-

co dei contadini. Alla fine del Cinquecento sembrerebbe che i contadini benestanti siano esenti dal servizio. Mi pare tuttavia che tale affermazione sia in contraddizione con quanto Angiolini stesso ipotizza per il periodo successivo: se è vero che all'inizio del Settecento le bande sottoposte alla «comandata» riescono ad evitare il servizio, dato che alcuni contadini hanno raggiunto un buono *status* di benessere, questo comporterebbe un cambiamento della produttività agricola tra la fine del Cinquecento ed il primo Settecento.

FRANCO ANGIOLINI

Il problema in questo caso è che alla fine del Cinquecento il reclutamento coinvolge ancora disgraziati, vagabondi, poveracci. Quando il reclutamento va a colpire invece i contadini, si deve tener conto che tale imposizione è più grave a causa delle guerre a cui in quel periodo si vedono costretti a partecipare. Il rischio è dunque quello di morire e di non ritornare affatto alla propria terra, un fatto che appunto succede a molti. A fine Seicento invece i compiti della milizia si fanno assai meno pericolosi, come ho detto, limitati ad esempio a qualche rassegna domenicale.

CARLA SODINI

Penso che queste osservazioni siano non solo importanti ma anche ricollegabili ad un altro aspetto. Voi saprete che nella Toscana medicea solo il 4,3% della popolazione dello Stato vecchio apparteneva a giurisdizioni feudali, mentre nello Stato nuovo solo il 14%. Questo non significa che gli antichi feudatari non avessero un ruolo di rilievo nel rifornire di uomini la guerra, o le strutture di controllo dell'ordine pubblico, ovvero sia che fornissero uomini agli eserciti occasionali, sia che convincessero i propri sudditi a servire nelle Bande medicee. Vi era un forte legame tra il granduca e la vecchia nobiltà, di antica estrazione feudale. Vi erano feudatari come i Bardi di Vernio, o i Malaspina e i Del Monte che avevano i loro territori addirittura ai confini dello Stato – i Bardi ad esempio controllavano tutta la strada verso Bologna. È chiaro come costoro avessero un ruolo anche assai importante nel convincere, attraverso uomini di fiducia, gli arruolatori, i propri uomini a servire nelle Bande. Si sottolinea inoltre come ad esempio i Riccardi fornissero ai marchesi di Chianna nel 1630 circa quattrocento uomini per andare a servire nella spedizione in soccorso di Milano. O come Don Giovanni De Medici chiedesse nel 1619 al feudatario di Vernio di fornirgli i soldati che aveva promesso alla repubblica veneta in cambio della sua nomina a generale dell'esercito veneto. Concludo dicen-

do come la composizione di queste Bande molto spesso fosse legata all'attività degli uomini che le costituivano, e come molto spesso tutti questi elementi fossero legati agli ordini più o meno direttamente emanati dall'alto, e che invitavano i contadini e gli abitanti di quelle zone ad arruolarsi in queste Bande. Anche in un piccolo Stato come il Granducato, dove la giurisdizione feudale era minima, questi signori, come affermato da Donati, giocavano dunque un ruolo importante nell'esercizio della guerra e del controllo.

SIMONA TIECCO

Vorrei intervenire non sulle Bande medicee, ma sui bassi costi dell'apparato di difesa interna. Per quanto riguarda il caso del Regno di Napoli nell'Ottocento, una delle cause potrebbe essere individuata nell'impiego massiccio delle milizie private, che generalmente erano gratuite. Nascono come corpi che dovrebbero godere di una sorta di rimborso, una vera e propria compensazione per la giornata di lavoro persa da parte della truppa. Di fatto la promessa di fornire tale soldo compensativo non sarà mai mantenuta, ed i cittadini e gli agricoltori appartenenti a tali corpi non saranno mai formalmente assoldati. Svolgeranno un servizio gratuito. L'impiego permanente di tali milizie non permanenti – ma permanentemente organizzate e attive dal Decennio sino al 1848, quando la guardia nazionale verrà smantellata – si può dunque spiegare a mio parere anche con l'esigenza di una politica di contenimento dei costi necessari a garantire la pubblica sicurezza.

Tale istituto era capillarmente ramificato sul territorio, pur in un'ottica di conservazione del dualismo città-campagna: i corpi scelti pattugliavano il territorio circondariale e distrettuale provinciale, ma si trattava prevalentemente di guardie urbane, attive all'interno delle mura cittadine. Di fatto il loro servizio non costava quasi nulla allo Stato: le guardie infatti non erano accasermate, e finite le ventiquattr'ore di turno tornavano a casa; non venivano pagate per la funzione militare svolta; spesso le armi, quando le guardie ne erano dotate – spesso dai rendiconti risultano tromba, trombetto e tamburo, ma non armi adatte all'offesa, se non baionette prive di fucile, in alcuni casi, mentre spesso ci si avvaleva di armi personali –, non erano affatto all'altezza dei compiti; la divisa veniva fornita, quando ciò accadeva, su rimborso, mentre gli ufficiali dovevano provvedere da sé; la fornitura, il mantenimento ed il rimpiazzo dei cavalli, quando ve n'erano, erano a carico degli stessi ufficiali. Tali corpi non solo costavano pochissimo, ma erano anche assai efficienti.

Aprirei a tale proposito un inciso, non sui bassi costi ma sulle strategie adottate per garantire l'ordine pubblico, su come quest'ultimo venisse tu-

telato nell'ambito di una prospettiva soprattutto sociale. Tali corpi erano infatti efficienti perché, a differenza della gendarmeria, utilizzavano degli strumenti di mediazione del conflitto, che avevano ben poco a che fare coll'esercizio effettivo della forza, ma che avevano invece una stretta relazione con i legami comunitari, le reti di solidarietà ed i rapporti sbilanciati tipici delle realtà locali. Esistono dunque diversi ordini pubblici, diversi strumenti di gestione dell'ordine. Se lo Stato spende poco per questo, nel caso ottocentesco del Regno di Napoli, ciò dipende soprattutto dalla sopravvivenza di tali corpi, che, pur riformati, continuavano tuttavia a mantenere strettissimi legami con le loro origini settecentesche e presettecentesche.

LUCIANO PEZZOLO

Vorrei riprendere le considerazioni che stavo avviandomi a concludere, e che abbiamo interrotto per rispondere alle domande che io stesso avevo posto. Un ulteriore elemento che mi è sembrato interessante della relazione di Angiolini è il ruolo della fortezza. Ricordo infatti che a Firenze la costruzione della fortezza *da basso* aveva suscitato un grande dibattito, perché considerata strumento del tiranno, a partire da Machiavelli in poi. Tale ruolo mi sembra tuttavia successivamente mutare, sino ad esser visto come snodo del Buon Governo mediceo. Mi pare essere questo un elemento di grande interesse, su cui vorrei invitarvi a riflettere.

SILVIA BOBBI

Premetto che mi sto occupando in questo momento di alloggiamenti militari, in merito ai quali avrei una domanda per Anna Maria Rao: una domanda in ordine al concetto di ordine pubblico che, in rapporto a questo specifico problema, si impone. Per poter parlare di alloggiamenti in questo contesto, occorrerà prima di tutto operare un piccolo giochetto di parole sul titolo del nostro seminario: vorrei infatti prendere in considerazione i corpi armati come fonte di disordine pubblico. A quel che ho potuto constatare, appare evidente come per ovviare a un tale stato di cose non fosse possibile altro intervento che quello delle istituzioni. La consultazione della documentazione d'archivio conferma come in età napoleonica si affermi una prima forma di interventismo a tutela delle popolazioni vessate. Siamo infatti di fronte, come ben saprete, ad una fonte di disordini incredibili, soprattutto nelle periferie. In Lombardia si comincia appunto in età francese ad intervenire, con un'operazione tuttavia di pura propaganda: quattro giorni dopo la proclamazione della Repubblica Ita-

liana, Napoleone dichiara ai quattro venti – con un ordine del giorno del febbraio 1802 di Charpentier – l'abolizione dell'alloggio in natura e la sua sostituzione con un'indennizzazione, sostituzione che in Francia aveva già trovato applicazione sul finire dell'antico regime. Appare chiaramente come Melzi appoggi l'iniziativa legislativa volta a migliorare la situazione delle popolazioni alloggianti, ma lo farà inutilmente, perché quest'ultima si rivelerà con chiarezza un'operazione di pura facciata con finalità propagandistiche: sarà inficiata infatti solo un mese più tardi, da un regolamento. Ma vorrei ritornare subito al concetto di ordine pubblico che emerge da tutte queste vicende, che vi sto molto sinteticamente esponendo. Appare chiaro infatti come l'ordine pubblico in quel frangente coincidesse con la difesa degli inalienabili diritti della proprietà, e del ceto possidente. Questa è la ragione per cui è proprio nel momento in cui Melzi arriva al potere che si attua un reale, un sostanziale tentativo, poi fallito – e che non ho il tempo di illustrare, qui –, di cercare di ovviare a questo problema da parte dell'esecutivo della Repubblica Italiana. Vorrei dunque rivolgere una domanda ad Anna Maria Rao, che è l'unica – mi pare – ad aver toccato il tema degli alloggiamenti, e che ha accennato, a proposito del caso napoletano degli anni Ottanta del Settecento, agli interventi legislativi volti a regolamentare gli alloggiamenti presso la popolazione. Mi riferisco alle regole concernenti il non dover cedere il proprio letto al soldato occupante, eccetera. Volevo infatti sapere se, anche nel caso napoletano, a tali forme di intervento fosse sottintesa la stessa concezione di difesa della proprietà che si afferma *a latere* della concezione di ordine pubblico nella Lombardia napoleonica.

DANIELA FOZZI

Vorrei trattare di uno strumento di pubblica sicurezza che viene ampiamente utilizzato in Italia durante tutta la seconda metà dell'Ottocento e nel primo decennio del Novecento: il domicilio coatto. Mi pare interessante la storia di tale istituto, di cui ha trattato ieri anche Dunnage nella sua relazione, in rapporto all'ordine pubblico. Il domicilio coatto viene introdotto in Italia nel 1863, due anni dopo l'Unità, con la legge Pica, come strumento di lotta al brigantaggio meridionale, diretto a colpire i cosiddetti manutengoli, camorristi, ma anche tutta una serie di persone sospette, quelle indicate nel codice penale del 1859. Il domicilio coatto consisteva nell'obbligare coloro che appartenevano a tali categorie a dimorare in un comune del regno o in un'apposita colonia per un periodo e sotto una particolare disciplina. Nasce come strumento eccezionale per far fronte ad una situazione altrettanto eccezionale, com'era quella del brigantaggio meridionale. Due anni dopo, però, si trasformerà in una misura

ordinaria: il domicilio coatto viene infatti inserito nella legge generale di pubblica sicurezza del 1865. Il fatto che diventi uno strumento ordinario non implica che tale sia il suo destino ultimo: ridiventerà più volte una misura straordinaria, infatti, attraverso una serie successiva di leggi eccezionali, volte a modificare la disposizione dell'articolo 76 della legge del 1865 per inasprire tale disposizione coattiva. Si pensi che nella legge del 1865 l'assegnazione del domicilio coatto non poteva oltrepassare la durata di un anno, mentre con la legge del 1871 la stessa poteva protrarsi fino a cinque anni. Il provvedimento verrà riconfermato come provvedimento ordinario dalla legge generale di pubblica sicurezza del 1889, ma cinque anni più tardi Crispi promulgherà una legge eccezionale che contempla il domicilio coatto, trasformandolo in termini di diritto in un provvedimento politico. Di fatto lo era sempre stato anche in precedenza. Crispi afferma che il provvedimento verrà utilizzato soprattutto contro gli anarchici, ma in realtà le statistiche ci dicono che nelle colonie coatte sarà invece mandato un numero cospicuo di socialisti. È curioso come Crispi ricorra a tale espediente, quando in realtà durante tutte le discussioni parlamentari si era mostrato contrario al ricorso ad un istituto tanto arbitrario e che aveva caratteristiche di vera e propria pena, mentre avrebbe dovuto trattarsi di uno strumento unicamente preventivo.

Purtroppo sul domicilio coatto non esistono studi approfonditi ed attuali, ma solo saggi coevi, di valore non sempre elevato. Mi sono molto serviti, nel caso della mia tesi di laurea, gli atti parlamentari, che mi hanno permesso di ricostruire i vari progetti che hanno preceduto le leggi sull'omicidio coatto, le discussioni e le relazioni che le hanno accompagnate. Utili anche le statistiche, soprattutto per la ricostruzione di un particolare aspetto, ovvero le colonie coatte, di cui in realtà si sa assai poco. Ho trovato infatti una notizia, che dovrò in seguito verificare: già verso il 1863 nelle colonie coatte vi erano confinate circa mille persone. In realtà abbiamo notizie certe solo a partire dal 1872, perché il ministro Lanza redige in quella data una relazione nella quale elenca le colonie coatte presenti sul territorio e perché le statistiche risalgono solo al 1877.

Anna Maria Rao

Rispondo subito alla domanda di Silvia Bobbi: non credo proprio che nel caso delle Prammatiche e dei dispacci che citavo ieri sul divieto di occupare il letto dell'alloggiante ci si trovi di fronte ad un concetto di difesa della proprietà. Si trattava semplicemente della risposta a diffuse proteste e malcontento legati ad episodi di sopraffazione.

Avevo chiesto di intervenire ben prima che Elena Brambilla ci rovesciasse addosso la sua valanga di questioni e di domande, alle quali credo

sia difficile rispondere rapidamente. Rispondo direttamente solo ad una, dunque, quella collegata alla questione della durata di quel tipo di governo cittadino, di controllo della città attraverso la struttura dei quartieri, delle ottine, dei capodieci. A tale questione ho in parte accennato ieri: si tratta proprio di quel sistema infatti che viene preso di mira dalle disposizioni tardo-settecentesche in materia di controllo dello spazio urbano, attraverso la ristrutturazione dei quartieri ed il rafforzamento dei poteri prima della Vicaria, poi del Tribunale dell'Udienza e Casa Reale, e poi ancora attraverso la nuova riforma di polizia.

Avevo chiesto di intervenire invece perché volevo tentare una brevissima riflessione comparativa su vari argomenti emersi nel corso di questo seminario a proposito di Toscana, Piemonte e Regno di Napoli, e dell'organizzazione militare e del suo ruolo in tema di ordine pubblico. Nel caso della Toscana e del Piemonte mi pare che ci si trovi di fronte ad una solida tradizione militare interna – benché piuttosto limitata nel caso toscano rispetto a quello piemontese – in cui le Bande medicee e le milizie piemontesi appaiono come un sistema attraverso il quale, per mezzo della concessione di privilegi, creare consenso, se usiamo la categoria utilizzata da Barberis, oppure disciplinamento, se usiamo la categoria utilizzata da Loriga, più legata ad una realtà settecentesca. Nel caso del Regno di Napoli non esiste una tradizione militare interna di questo genere, sebbene io sappia assai poco del cosiddetto «battaglione» e di quanto sia stato effettivamente attivo e reclutato nelle provincie del regno. Credo però di poter dire che il caso napoletano non contempli un'analoga tradizione militare di consenso, di disciplinamento interno. Un processo di disciplinamento viene fortemente avviato nel Settecento, in modo però tutt'altro che indolore, anzi sollevando resistenze, contrasti, conflitti cetuali, resistenze territoriali. Ricorderei in proposito soltanto il caso della Calabria colpita dal terremoto del 1783, letteralmente invasa dai militari. Tali resistenze esplodono non appena la congiuntura lo consente, ad esempio nel caso della congiuntura bellico-politica degli anni Novanta, come appunto ricordavo ieri. Ci troviamo dunque – per riprendere il tema Stato-società, Stato-Stati, proposto da Antonielli e Donati – di fronte ad una molteplicità di poteri incardinati all'interno della società, a cui sono affidati o che esercitano di per sé dei compiti di gestione sociale, una relativa politica del consenso, che chiamerei piuttosto politica del patteggiamento. Una politica che ritroviamo poi essere esercitata anche dallo Stato. Uso il termine patteggiamento perché da questo punto di vista mi hanno molto colpita alcune delle analogie, come nel caso della Sardegna alcuni istituti a cui faceva riferimento ora Mario Da Passano, o l'impunità. Nel caso napoletano c'è il ricorso al «guidatico», che è un istituto analogo: l'impunità in cambio della caccia ad altri malfattori più efferati.

Mi spiace che Monica Calzolari non abbia potuto essere presente sino alla fine di questa discussione, dato che le sue considerazioni sullo Stato pontificio mi avevano molto interessata sul piano comparativo con lo Stato napoletano. Quanto alla Repubblica di Venezia si ricordava invece il ricorso alle forze esterne. Luciano Pezzolo ha in proposito affermato che nel Regno di Napoli era la feudalità ad intervenire, dal momento che conosceva bene le proprie comunità. Ma occorre considerare che tale conoscenza non rappresentava automaticamente anche un elemento di controllo: era piuttosto un elemento di strumentalizzazione delle realtà locali al servizio dei vari signori feudali nell'ambito delle lotte tra feudatari. Un dato che mi pare importante sottolineare – e in proposito potrei forse accennare una risposta ad Elena Brambilla sul problema della giurisdizione feudale – è ricordare di fare attenzione a certe analogie: nel Regno di Napoli infatti il feudatario non è affatto giudice. Esercita il controllo sulla nomina del giudice baronale, ma non lo è lui stesso. Questo ovviamente non significa ch'egli non controlli la funzione, anzi: il feudatario controlla assai strettamente l'esercizio della giurisdizione, che rappresenta uno strumento potentissimo di creazione di reti di clientele. Interessante è, a proposito degli armati al servizio dei baroni e dell'esercizio della giurisdizione feudale, definire la durata del fenomeno, come chiedeva Elena Brambilla. Nel XVIII secolo dal punto di vista delle istituzioni ciò che viene contestato non è tanto il fatto che esista una giurisdizione feudale. Saranno infatti i riformatori, gli illuministi che lanceranno la battaglia in tal senso. Ma dal punto di vista istituzionale si lamenta soprattutto che i feudatari non esercitino di fatto la loro giurisdizione e ch'essi non controllino il territorio e non perseguano banditi e malfattori. Si lamenta dunque il mancato esercizio. Un'altra osservazione concerne quanto dicevo prima in merito al rapporto degli armati con la comunità. Mi sembra infine interessante il fatto che fino alla fine del Seicento, sino alla grande ondata repressiva contro il banditismo del marchese del Carpio, il problema del brigantaggio non si ponga tanto in termini di ordine pubblico, quanto di lotta intercetuale e di conflitto tra le casate baronali. È interessante che proprio dopo tale ondata di repressione del banditismo meridionale del marchese del Carpio, la mediazione sarà esercitata sempre più, se non esclusivamente, non dal conflitto armato fra bande al servizio dei diversi baroni, ma dalla giustizia. A quel punto sarà la mediazione giudiziaria ad avere pienamente il sopravvento, il ricorso ai tribunali, allo scopo di dirimere i conflitti ad esempio di confine tra le diverse comunità feudali.

Un ultimo punto che mi interessa trattare in relazione a quanto detto da Monica Calzolari a proposito della continuità degli uomini è dove vadano a finire i birri delle udienze provinciali e gli armigeri baronali. C'è infatti un parallelismo tra queste forze al servizio di corti diverse: corti giudiziarie regie con giurisdizione provinciale, e corti locali feudali che han-

no comunque delle forze esecutive alle proprie dipendenze, quelle che nella congiuntura del Novantanove andranno a costituire le colonne del sanfedismo, dell'armata di Ruffo. Nel Decennio francese troviamo un'esplicita disposizione di Giuseppe Bonaparte che prevede come nella gendarmeria creata allora nelle provincie entrino i birri e gli armigeri baronali, una modalità di reintegrazione molto simile a quella trattata nel caso di Genova. Costoro saranno dunque reintegrati nel servizio di una struttura direttamente dipendente e controllata dallo Stato, per essere utilizzati ma anche per evitare di creare ulteriori elementi di disordine.

Un'ultima osservazione, o forse meglio una provocazione a proposito di ordine-disordine, pubblico-non pubblico, concerne invece le preoccupazioni inerenti a lessico e cronologia avanzate da Giovanni Muto, da Contini e altri e che condivido: ho infatti l'impressione, sulla base della mia particolare formazione di studiosa dell'età rivoluzionaria e francese, che, finché permane una molteplicità di corpi, il pubblico non ci sia affatto.

Paola Bianchi

Vorrei solo dare molto rapidamente un paio di risposte. A proposito della domanda avanzata da Elena Brambilla, vorrei ritornare al discorso sulle comunità locali: non vi era una responsabilità diretta da parte delle comunità nell'ambito del controllo del banditismo. Già a partire dal Cinquecento, infatti, la responsabilità delle comunità consisteva soprattutto nel reclutare le milizie paesane; la responsabilità poteva essere accresciuta nei frangenti in cui, come rincalzo delle truppe leggere o dei corpi di presidio, venivano richiesti in aggiunta quei soldati di giustizia che dovevano non tanto andare a caccia dei banditi, quanto piuttosto scortare i prigionieri. Si trattava dunque di un intervento assai circoscritto. Per tornare invece alla quantificazione dei costi dell'ordine pubblico, nel caso piemontese credo che un tale calcolo sia possibile. Se infatti consultiamo i dati riguardanti gli stipendi delle truppe leggere, possiamo verificare come costassero quanto i corpi dell'artiglieria e del Genio. Il problema è tuttavia verificare i costi complessivi, dato che nella gestione dell'ordine pubblico intervenivano anche truppe regolari. Diventa così estremamente difficile la quantificazione, specialmente in uno Stato a vocazione militare come il Piemonte. Esistono infatti i corpi paramilitari, che non costano niente di fatto o che comunque non vengono pagati dalle comunità locali; le truppe leggere di cui sì possiamo calcolare i costi; ma si effettuano anche gli interventi dei soldati di presidio permanenti, il cui costo rientra nel grande complesso dei bilanci militari delle truppe regolari. Vero è che rappresentano un intervento straordinario, ma comunque non quantificabile.

STEVEN HUGHES

Mi piacerebbe avere da Paola Bianchi una risposta in merito ai cavalleggeri, che ha definito come il cuore di un esercito quasi nazionale. La mia domanda è se si trattasse di una concezione pienamente nazionale, oppure se tale caratteristica dipendesse dalle stesse funzioni di polizia attribuite a tali nuove truppe, di controllo capillare della popolazione, come dimostra anche il fatto che i cavalleggeri dovevano saper parlare italiano.

PAOLA BIANCHI

Sicuramente il fatto che si reclutino in tale corpo uomini nazionali dipende soprattutto dalla loro buona conoscenza del territorio. Negli anni della guerra franco-piemontese non a caso alcuni compiti di polizia vengono affidati alle milizie: si ritorna cioè alla riscoperta delle vecchie milizie popolari istituite dall'età di Emanuele Filiberto proprio perché in certe zone – penso al caso valdese, forse il più evidente – le milizie locali ad esempio conoscono bene le vallate, e hanno quindi la possibilità di intervenire più efficacemente dell'esercito regolare, che invece molto spesso viene trasferito da un presidio all'altro e non può conoscere altrettanto bene il territorio. Vi è dunque sicuramente un riflesso immediato: il reclutamento di nazionali consente di controllare meglio l'ordine pubblico.

E tuttavia, come dicevo già ieri, il discorso va contestualizzato. La riscoperta del soldato nazionale è infatti il frutto di un dibattito molto più ampio, che aveva già toccato la risistemazione generale dell'esercito. In tale contesto ad essere nazionalizzati non sono soltanto i corpi destinati al controllo dell'ordine pubblico, ma si incomincia anche a ripensare alla struttura generale dell'esercito in funzione nazionale. Si tratta tuttavia di un discorso troppo vasto per poter essere affrontato in questa sede.

ALFREDO VIGGIANO

Vorrei accennare molto brevemente a due questioni. Una terminologica: sono d'accordo con Giovanni Muto e con quanto appena affermato. E tuttavia, oltre a ordine pubblico, qui si sono usati altri due lemmi sui quali occorrerebbe forse riflettere ulteriormente. Uno di questi è quello di periferia. Molti tra noi hanno studiato con Marino Berengo o sono stati a lui vicini. Le culture al di fuori delle mura delle città dell'Italia settentrionale sono già una periferia in qualche modo. Ci sono dunque varie periferie che si intrecciano le une alle altre. Si tratta tuttavia di una nozione utile solo in parte, e che occorre aggiustare ogni volta a seconda dell'angolo vi-

suale imposto dal problema che ci poniamo. Mi esimerò dagli esempi, ma credo che questo sia un punto di possibile riflessione. Un altro riguarda invece la questione spesso evocata, tanto per il Nord che per il Sud d'Italia, della differenza tra la città e la campagna nell'uso, nella funzione, nella composizione delle forze di controllo. Anche in questo caso credo si debba riandare alle origini di tale realtà. In un articolo di qualche anno fa Musi individua una profonda differenza, dal punto di vista della giurisdizione e del controllo delle città e dell'autorità pubblica sulle periferie, tra due leggi degli anni Quaranta del Quattrocento: una emanata a Milano, il decreto del Maggior Magistrato, che regola i secondi appelli, e una coeva legge napoletana. Cos'è la città, dunque, e che possibilità di controllo giurisdizionale ha sul contado? Sappiamo che comprende una nozione di ordine, come è emerso in questa sede. Qui si è parlato di un concetto di ordine e di disordine legato molto spesso alla straordinarietà. Ma esiste tuttavia anche un basso continuo di microconflitti che modula continuamente la nozione di ordine e di disordine. Allora che senso e che importanza ha il fatto che nelle città del Nord Italia ci siano delle istituzioni urbane che nel corso del Quattro e Cinquecento verranno sempre più controllate dal patriziato, come i capitani del divieto? Che senso ha che esistano delle magistrature urbane nel Nord Italia in grado di controllare la nomina dei saltari o dei campari e quindi tutto il conflitto sui «danni dati». Si tratta di fatti abbastanza noti per il Settentrione, ma cosa c'è di analogo nell'Italia centrale e meridionale? Come viene regolato questo tipo di conflitti? Quest'ultima risposta ci potrebbe illuminare molto sulla nozione di privilegio e di ordine, e su come si declini nelle diverse parti d'Italia.

Un'altra questione fondamentale in tema di ordine e disordine tra città e contado è l'attribuzione di una qualifica di privilegio all'interno delle comunità rurali. Si tratta del fenomeno dei cosiddetti cittadini «silvestri» nelle città, e degli estrinseci e dei forensi, contrapposti ai nativi, nelle comunità rurali. Anche tale fenomeno regola i conflitti e la nozione di ordine.

Infine volevo toccare il tema delle paci e delle composizioni, partendo da una mia esperienza personale di ricerca su realtà apparentemente periferiche, come quella della Dalmazia, dei Morlacchi o delle isole Ionie. La questione è complessa, e in questa sede mi limiterò a citare un libro da allegare agli atti di questo seminario: si tratta di un testo recente, di Peter Sahlins, che si occupa di una serie di conflitti come quelli appena citati, dai «danni dati», o piccoli conflitti comunitari, fino alla definizione di che cos'è una nazione, uno Stato per una zona di confine come la Sardegna, tra Francia e Spagna, tra Cinquecento e Ottocento[1]. È proprio a partire da

[1] P. Sahlins, *Boundaries: the Making of France and Spain in the Pyrenees*, Berkeley, University of California, 1991.

questa scala, per così dire, periferica e lontana dal centro della vita dello Stato, e da questo tipo di conflitti che si forgia e si sviluppa un'idea di nazione e di Stato che poi sarà quella che con maggior forza diventerà fattore costitutivo di quella forte frattura ottocentesca tra Stato e società di cui trattava prima Donati. Ritengo che molte delle questioni qui trattate dovrebbero seguire tale traccia: la periferia non è qualcosa di lontano dal centro, ma molto spesso è essa stessa un centro in cui si sviluppano le ideologie e le pratiche del potere.

Franco Angiolini

Vorrei rispondere subito alla puntuale domanda posta da Luciano Pezzolo sul problema della fortezza, che cambierebbe di ruolo e di significato: è tutto vero, ma non dimentichiamo che l'immagine della fortezza *da basso* come manifestazione concreta della tirannia del principe viene prodotta e diffusa in un periodo che è quello della stessa costruzione della fortezza. Rammento che l'ultima congiura è del 1574-75, dopo di che le cose cambiano profondamente: in pieno Seicento forse quest'immagine assumerà un altro connotato. Aggiungo inoltre che la fortezza *da basso* riguarda Firenze, così come Livorno e Porto Ferraio. Ma esistono altre piccole fortezze disseminate sul territorio, che probabilmente non hanno mai avuto un connotato repressivo o chiaramente militaresco come le suddette. Il problema che è stato posto da Pezzolo, ma che a mio giudizio circola, perché rinvia a questioni di grande importanza che sono qui emerse, concerne l'ordine pubblico – e condivido le osservazioni avanzate sinora – e quali siano le forze che si debbono occupare del controllo e della repressione. Quanto al problema dei costi, facendo i conti si scopre che le spese erano basse. Perché? Perché i conti li facciamo sulla base delle fonti che sono state prodotte da quegli stessi apparati che, secondo le nostre categorie, individuiamo come quelli cui è delegato il controllo e la repressione. Se invece adottassimo un'altra logica, quella già circolata in alcuni interventi, e che emergeva con grande chiarezza dalla proposta analitica fatta ieri da Elena Brambilla, occorrerebbe allora cercare le fonti prodotte da apparati che apparentemente non rientrano nelle nostre categorie. Faccio un esempio. Nel caso toscano, la magistratura della Grascia dispone, nella sua articolazione, di alcuni individui che hanno compiti polizieschi, di controllo, repressione e punizione. Nel caso toscano è possibile, moltiplicando per un fattore *x*, l'individuazione dei costi complessivi per garantire e mantenere un sistema di ordine, che non è tuttavia l'ordine pubblico. Anch'io infatti sottoscrivo pienamente le osservazioni fatte, dato che ci troviamo di fronte ad un'organizzazione che funziona sulla base di una pluralità di poteri. Innanzitutto occorre tener conto del fatto che esiste

una doppia struttura, fondata sul potere laico e sul potere della Chiesa. La mia impressione, sulla base delle osservazioni di Elena Brambilla, è che sia soprattutto la Chiesa a determinare il quadro complessivo al quale oggi potremmo rinviare la nostra nozione di ordine pubblico. Oltre a questo primo binomio, all'interno di uno dei due fattori, quello laico, o statale che dir si voglia, esiste tutta una serie di segmentazioni ulteriori, anche laddove, come nel caso toscano, siamo in presenza di un vertice come quello del principe e del sovrano. Credo nella capacità di comando e autoritativa che hanno i principi di casa Medici: è indubbio che ci sia da parte loro una capacità di governo, ma è tuttavia anche indubbio che tale capacità si concretizza tra il Cinquecento e gli anni Trenta del Settecento attraverso delle forme specifiche di organizzazione del sistema di comando, che rinvia a tutta una serie di articolazioni, che danno luogo a segmenti. Tali segmenti si occupano, talvolta in modo anche complementare e/o conflittuale, della gestione della vita quotidiana. Che poi quest'ultima sia o meno ordinata, è un altro problema, che andrebbe collocato in tutt'altra prospettiva.

Michael Broers

Vorrei rapidamente collegarmi alla questione sollevata da Pezzolo sui costi. Quanto spende l'impero napoleonico per la gendarmeria? Moltissimo, anche perché ad ogni gendarme e sottufficiale dell'armata, sempre armato, sempre a cavallo, viene pagato un supplemento per fare servizio fuori dalla Francia sul bilancio della *Grande Armée*. Quanto al problema sollevato da Elena Brambilla, sulla responsabilità delle comunità, occorre tener conto del fatto che, con lo stabilimento della gendarmeria in ogni circondario del territorio nazionale, la responsabilità per l'ordine pubblico in prima linea veniva trasferita dalle comunità alla gendarmeria, in base allo Statuto.

Claudio Donati

Ringrazio, e in modo non formale, tutti gli intervenuti alla discussione, che hanno arricchito il quadro già ricco delineato nelle comunicazioni di ieri. Se c'è un rammarico, è di non aver previsto per il pomeriggio il proseguimento del dibattito, onde consentire l'esaurimento delle osservazioni, dei rilievi, delle riflessioni a voce alta, o (come verrebbe da dire in questo caso) delle «munizioni».

Cedo ora la parola a Livio Antonielli, per i ringraziamenti di rito.

Grazie a tutti, davvero di cuore: oltre che interessante, questo seminario è stato anche assai stimolate e divertente, un segno della positività dei risultati complessivi consentiti dalla vostra partecipazione. Tengo ancora una volta a ringraziare moltissimo la Fondazione Visconti di San Vito per l'ospitalità che ho trovato magnifica e che spero abbiate gradito.

Indice

Introduzione, di Livio Antonielli p. 5

Le Bande medicee tra «ordine» e «disordine», di Franco Angiolini 9

Ordine pubblico e repressione del banditismo nel Mezzogiorno d'Italia (secoli XVI-XIX), di Elena Papagna 49

La polizia dei tribunali ecclesiastici e le riforme della giustizia penale, di Elena Brambilla 73

«Le armi e le leggi»: governatori, prefetti e gestione dell'ordine pubblico nel Piemonte del primo Settecento, di Andrea Merlotti 111

Soldati corsi e famegli: la forza pubblica della Repubblica di Genova nel XVIII secolo, di Andrea Zanini 141

Il sistema delle bande territoriali fra ordine pubblico e riforme militari nella prima età lorenese, di Alessandra Contini 181

«Sbirri» and Gendarmes. The Workings of a Rural Police Force, di Michael Broers 203

Verso un esercito-polizia. Il controllo dell'ordine pubblico nel Piemonte del Settecento, di Paola Bianchi 213

Ordine e anarchia: Napoli nel 1799-1800, di Anna Maria Rao 241

Problematiche relative all'ordine pubblico in Genova durante il periodo napoleonico: la gendarmeria (1797-1805), di Paolo Palumbo 261

Problematiche nella gestione della pubblica sicurezza a fine Ottocento e inizio Novecento nella provincia di Bologna, di Jonathan Dunnage p. 269

Discussione 281

Interventi:

Franco Angiolini, 312, 322
Livio Antonielli, 292, 324
Paola Bianchi, 301, 319, 320
Silvia Bobbi, 314
Elena Brambilla, 303
Michael Broers, 302, 306, 323
Monica Calzolari, 295
Alessandra Contini, 308
Mario Da Passano, 289
Alessandra Dattero, 309
Claudio Donati, 281, 294, 323
Daniela Fozzi, 315
Steven Hughes, 289, 320
Andrea Merlotti, 299
Giovanni Muto, 297
Paolo Palumbo, 307
Elena Papagna, 307
Luciano Pezzolo, 310, 314
Anna Maria Rao, 316
Carla Sodini, 309, 312
Angelantonio Spagnoletti, 286
Simona Tiecco, 313
Alfredo Viggiano, 320

Finito di stampare nel mese di settembre 2003
dalla Rubbettino Industrie Grafiche ed Editoriali
per conto di Rubbettino Editore Srl
88049 Soveria Mannelli (Catanzaro)